

## LE REGOLE DEL LAVORO E DELLA PRODUZIONE NEL MEZZOGIORNO DAL XVII AL XIX SECOLO

a cura di  
Francesco Mastroberti

EDITORIALE  
SCIENTIFICA

ES



*Direttori*

Francesco Mastroberti (Università degli Studi di Bari Aldo Moro)

Giacomo Pace Gravina (Università degli Studi di Messina)

*Comitato Scientifico*

Orazio Abbamonte, Aurelio Cernigliaro†, Armando De Martino†, Ileana del Bagno Dario Luongo, Leandro Martínez Peñaz, Luciano Martone

Francesco Migliorino, Marco Nicola Miletta

Ferdinando Mazzearella, Luigi Nuzzo

Federico Roggero, Frank L. Schäfer, Lorenzo Sinisi

Giuseppe Speciale, Beatrice Pasciuta, Cristina Vano

*Comitato Direttivo*

Giacomo Pace Gravina, Francesco Mastroberti,

Stefano Vinci, Antonio Cappuccio

*Comitato Redazionale*

Cristina Ciancio, Francesca De Rosa

Saverio Gentile, Gaia Masiello, Maria Natale, Michele Pepe, Marianna Pignata

Francesco Rotondo, Francesco Serpico, Stefania Torre, Angela Trombetta

La Collana *IusRegni* nasce come luogo di incontro e discussione su tematiche di storia giuridica, legate in particolare alla nascita e allo sviluppo dello Stato in Europa continentale. Lo *Ius Regni* è il diritto che si afferma con il consolidamento delle monarchie moderne e che, nel corso della storia, assume una posizione sempre più centrale fino a diventare, con la Rivoluzione Francese e i codici napoleonici, tendenzialmente esclusivo. La formula *Ius Regni*, intesa in senso ampio, si presta anche a comprendere questioni come il ruolo e la dimensione del diritto nazionale nel contesto del diritto comunitario e della globalizzazione giuridica: il confronto su questi temi con i giuristi ‘positivi’ è senza dubbio stimolante per gli storici del diritto, i quali possono fornire un contributo non irrilevante al dibattito.

Questi studi trovano un “luogo” naturale, ma non esclusivo, di indagine storica nel Mezzogiorno d’Italia che dal 1130 fino all’Unificazione nazionale è stato il più esteso *Regnum* della Penisola e che ha sperimentato tutte le problematiche connesse alla formazione dello Stato moderno.

La Collana si propone dunque un’indagine a largo raggio che si inserisce in un’unica visione prospettica: il rapporto tra Stato e diritto. Nel considerare il ruolo e il significato della legge nei diversi contesti storici non può essere trascurata l’indagine sulla giurisprudenza per verificare e comprendere il rapporto tra il diritto “voluto” e il diritto concretamente praticato nelle diverse epoche storiche.

*IusRegni* presenta un comitato scientifico internazionale responsabile delle pubblicazioni e della procedura di revisione. Saranno ospitate monografie e opere collettanee, sottoposte a rigorosa procedura di *peer review* secondo il sistema del doppio cieco.

*Francesco Mastroberti, Giacomo Pace Gravina*

Le regole del lavoro  
e della produzione nel Mezzogiorno  
dal XVII al XIX secolo

a cura di

*Francesco Mastroberti*

Editoriale Scientifica  
NAPOLI



*Proprietà letteraria riservata*

Questo volume è anche in open access

© Copyright 2025 Editoriale Scientifica s.r.l.  
Via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli  
[www.editorialescientifica.com](http://www.editorialescientifica.com)   [info@editorialescientifica.com](mailto:info@editorialescientifica.com)

ISBN 979-12-235-0576-2  
ISSN 2499-4456

## Indice

VII	Introduzione di Francesco Mastroberti
1	GIUSEPPE CONTI <i>La "fabbrica" della fiducia. Formazione del credito e gruppi sociali in alcune province meridionali dalla fine dell'800 agli anni '30</i>
31	GIUSEPPINA DE GIUDICI <i>La pesca del corallo nelle acque della Sardegna: economia, regolamentazione e tensioni tra la Corte sabauda e il Regno di Napoli (1759-1773)</i>
55	DOLORES FREDA <i>L'arte della stampa nell'Inghilterra di età moderna: privilegi, monopoli, e la pubblicazione dei testi giuridici</i>
75	FRANCESCO GUASTAMACCHIA <i>Le regole dell'Arte dei Cappellari di Napoli tra marchi e tutela del consumatore</i>
101	ANTONIO LUONGO <i>Le corporazioni d'Antico Regime nella riflessione otto-novecentesca</i>
121	DARIO LUONGO <i>Attività produttive e assetti socio-istituzionali nel pensiero di Domenico Grimaldi</i>
157	FRANCESCO MASTROBERTI <i>La lenta fine delle corporazioni di arti e mestieri nel Mezzogiorno</i>
193	MARVIN MESSINETTI <i>Il «vil prezzo» per la grandezza. Lavoro e schiavitù nel Mezzogiorno borbonico</i>

- 209 MARIA NATALE  
*Produzioni e manifatture del Regno di Napoli nei pareri della giunta borbonica di commercio (1736-1738)*
- 227 MARC ORTOLANI  
*Gli statuti professionali di Nizza tra sette e ottocento. Primi spunti di ricerca*
- 251 MICHELE PEPE  
*“Et chi contravverà allo presente capitolo, paghi la detta pena”. Sanzioni e lavoro nella Napoli vicereale tra vincoli di legge e limitazioni statutarie*
- 303 SERENA POTTITO  
*L'ideologia dell'Albergo dei Poveri di Napoli: fra carità e sviluppo produttivo*
- 317 POTTITO QUERCIA  
*Organizzazione della produzione in età preindustriale. L'industria laniera nella Puglia piana*
- 343 STEFANO VINCI  
*Le società di mutuo soccorso in Italia*

Francesco Mastroberti

## INTRODUZIONE

*Alla scoperta del diritto nel lavoro nell'antico regime:  
breve consuntivo dei un biennio di ricerche*

Il volume *Le regole del lavoro e della produzione nel Mezzogiorno dal XVII al XIX secolo* è frutto delle ricerche effettuate nell'ambito dell'omonimo PRIN PNRR 2022, cofinanziato dal MUR, che si è classificato tra i primi della *Linea Sud* del bando. L'università di Bari, capofila (P.I. Francesco Mastroberti), ha coordinato le ricerche delle unità dell'Università Parthenope (responsabile Prof. Dario Luongo), dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (responsabile Prof.ssa Francesca De Rosa) e dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli (Responsabile prof. Francesco Eriberto D'Ippolito). La novità e l'originalità del progetto consiste nel raccogliere e studiare "materiale" giuridico relativo ai rapporti di lavoro precedenti ai codici in un mondo dominato dalle corporazioni di arti e mestieri e dai loro statuti. Un mondo poco conosciuto che pure ha regolato, in un modo completamente diverso da quello contemporaneo, diritti e doveri dei lavoratori, la loro formazione e la loro assistenza. Il *Milestone 1* del progetto si è concentrato sulla individuazione e sulla raccolta presso archivi e biblioteche delle regole del lavoro e della produzione mentre nel *Milestone 2* si è proceduto alla costruzione di un sito [www.arslaborandi.it](http://www.arslaborandi.it) dove gran parte della documentazione acquisita è confluita e alla elaborazione dei saggi che trovano in questo volume la loro pubblicazione. Un'articolazione semplice e, si spera, efficace dei lavori, cui tutti i componenti delle unità di ricerca, quasi per la totalità storici del diritto, hanno partecipato con entusiasmo, consapevoli di affrontare un tema nuovo, potenzialmente ricco di ricadute sul *territorio* e sicuramente destinato a non arenarsi alla faticosa data di scadenza perché naturalmente proiettato verso ulteriori sviluppi, considerando che c'è uno spazio pressoché infinito da indagare.

Ed infatti le origini del "diritto del lavoro" vengono comunemente fatte risalire al XIX secolo e la storia del diritto del lavoro non si fa risalire a prima della Rivoluzione francese. Afferma Giovanni Cazzetta: «Le ricerche di storia del diritto del lavoro hanno posto l'attenzione in modo pressoché esclusivo sull'arco temporale che va dalla fine dell'Ottocento



alla metà del Novecento. La ricerca indirizzata in questo senso corrisponde ad una convinzione culturale che collega le origini del diritto del lavoro con l'affermarsi di uno specialismo disciplinare o con la presenza di un'area normativa compatta, non più omogenea ai tradizionali dogmi del diritto comune. La pochezza di una legislazione speciale capace di porsi come corpo speciale di norme rispetto alla assoluta centralità ottocentesca di un Codice civile individualista e borghese, la tardiva e poco disinteressata attenzione della dottrina ufficiale nei confronti delle relazioni lavoristiche, lo sviluppo industriale ritardato e sbilanciato, rendono per il caso italiano particolarmente vera l'affermazione secondo cui "la formazione del diritto del lavoro come area normativa o disciplina speciale è un fenomeno tipico di questo secolo"»<sup>1</sup>. Una prospettiva condivisa e praticata dalla storiografia giuridica ed in particolare da Paolo Passaniti, autore di una recente *Storia del diritto del lavoro*<sup>2</sup>, che però lascia scoperto, e direi abbandonato, tutto un mondo millenario di regole del lavoro e della produzione praticate e condivise dai lavoratori che si inquadraivano armonicamente nel *sistema del diritto comune*, dove le Arti, attraverso i loro statuti e la loro giurisdizione, esprimevano quel *pluralismo giuridico* tipicamente medievale. Rileva opportunamente Cazzetta: «l'albero lavoristico ha ovviamente radici che sprofondano in un terreno che va ben oltre quell'inizio. Quelle radici però hanno natura particolare: tanto più si affondano nel terreno, tanto più negano la parte in superficie; la loro forza respinge paradossalmente l'esistenza autonoma dei frutti, muta e snatura l'identità del settore giuslavoristico (come area normativa o disciplina speciale) di cui si ricercano le origini»<sup>3</sup>. Il punto è proprio questo: non si può fare una storia del diritto del lavoro così come è impostato ora – come un corpo di leggi speciali rispetto ai codici e impostato sulla dialettica datore di lavoro / lavoratore – che risalga oltre il XIX secolo perché si farebbe la storia di un "oggetto" assolutamente diverso. Insomma «Il diritto del lavoro "recente" continua cioè a mostrare una sua intrinseca diversità rispetto a quelle "origini remote" che divengono solo uno strumento per misurare l'autenticità

<sup>1</sup> G. CAZZETTA, *Il diritto del lavoro e l'insostenibile leggerezza delle origini (a proposito di Umberto Romagnoli, Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, Bologna, il Mulino 1995), in «Quaderno Fiorentini», 25, 1996, p. 543. La citazione finale è da G. GIUGNI, *Lavoro legge contratti*, il Mulino, Bologna 1989, p. 245.

<sup>2</sup> P. PASSANITI, *Storia del diritto del lavoro*, I., *La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Giuffrè, Milano 2006.

<sup>3</sup> CAZZETTA, *op. cit.*, pp. 544-545

della svolta affermatasi tra Otto e Novecento»<sup>4</sup>. Senza indugiare oltre sul problema delle origini del diritto del lavoro, il senso della ricerca è stato quello di recuperare e valorizzare regole che non inquadrandosi nell'idea recente del "diritto del lavoro" rischiavano e rischiano di essere dimenticate: se proprio non si può parlare di regole di diritto del lavoro possiamo considerarle come regole di "diritto nel lavoro".

Le ricerche si sono portate avanti con il continuo confronto con studiosi esperti estranei al progetto, anche stranieri, che sono stati coinvolti nel *workshop* di medio termine, svoltosi a Gravina in Puglia il 5 e 6 novembre 2024, e nel convegno finale svoltosi a Bari nei giorni 1 e 2 dicembre 2025. All'avvio delle ricerche la prima sensazione è stata di grande spaesamento di fronte alla molteplicità di fonti di diverso genere in cui ci siamo imbattuti, per la loro eterogeneità difficili: abbiamo dunque pensato di stabilire una *summa divisio* tra regole interne, in massima parte gli statuti delle corporazioni di arti e mestieri d'antico regime, e regole esterne, ossia le regole provenienti da autorità pubbliche. Su questa linea abbiamo impostato il sito [www.arslaborandi.it](http://www.arslaborandi.it) elaborando una ipotesi di catalogazione che renderà agevoli le future acquisizioni.

«Nessun altro argomento, il quale e la storia giuridica e quella economica concerne – affermava V. E. Orlando – è ravvolto in tanta oscurità come le corporazioni d'arti e mestieri»<sup>5</sup>. E, possiamo aggiungere, nessun'altra antica istituzione fu colpita più duramente dalle leggi rivoluzionarie, napoleoniche e ottocentesche. Pensiamo al verboso, ripetitivo, particolareggiato e *tranchant* articolato della legge Le Chapelier e alle recise soppressioni negli stati preunitari. L'articolo 1 di del decreto regio del 23 ottobre 1821 di Ferdinando I re delle Due Sicilie disponeva: «Tutti gli statuti, regolamenti e capitolazioni delle corporazioni di arti e di mestieri non ancora derogati, restano annullati, limitando lo scopo di esse corporazioni alle sole opere di pietà e di religione per coloro che volontariamente vi si vogliano ascrivere». Pensiamo alla legge n. 1797 del 29 maggio 1864, molto significativa perché da essa si percepisce il *timor panico* dello stato unitario nel constatare che soprattutto a Genova e a Livorno, funzionavano ancora corporazioni professionali che addirittura assolvevano a funzioni di assistenza e previdenza. In realtà lo stato contemporaneo non poteva tollerare queste forme di sopravvivenza del mondo antico che, proprio come le comunità che gestivano diritti e usi comuni, rivendicavano la prevalenza della società rispetto allo Stato ed

<sup>4</sup> Ivi, p. 546.

<sup>5</sup> V. E. ORLANDO, *Delle fratellanze artigiane in Italia*, Firenze 1884, p. 7.

esprimevano ancora forme di *pluralismo giuridico*. Era l'affermazione della dottrina del costituzionalismo moderno propugnata da Rousseau nella quale esistevano solo due elementi nella dialettica istituzionale, l'individuo e lo Stato: tutto ciò che era nel mezzo doveva sparire in modo che la formazione della volontà individuale non fosse contaminata e, insieme ad altre volontà individuali, concorresse alla formazione della legge-volontà generale. Solo che lo Stato a lungo non seppe e non volle intervenire a colmare il vuoto lasciato dalle corporazioni, lasciando i lavoratori in balia di codici individualisti che regolavano i rapporti di lavoro secondo lo schema romanistico della *Locatio operis - Locatio operarum*. La stessa legge del 1864 testimonia questa difficoltà allorquando cercò, in modo non risolutivo, di intervenire per garantire le forme di assistenza e di previdenza assicurate sottratte alle corporazioni. Ma di esse, in qualche modo raccolsero ben presto l'eredità, le *Società di Mutuo Soccorso* e le *Società Operaie* che svolsero alla fine dell'Ottocento un ruolo determinante nella turbolenta vita politica italiana tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo.

Dunque agli inizi dell'Ottocento le antiche corporazioni di arti e di mestieri furono consegnate alla storia. E tutto il loro patrimonio, fatto di statuti, regole, capitolazioni, privilegi, petizioni, sentenze etc. si disperde in archivi e biblioteche. Va detto che le corporazioni, a partire dal XVI secolo si erano costituite in confraternite e congregazioni religiose collegandosi a Cappelle, sotto il controllo della Chiesa. Molto materiale è confluito negli archivi di queste congregazioni religiose e con molte difficoltà può ritrovarsi negli archivi diocesani, laddove siano accessibili e i fondi ordinati.

Nel Mezzogiorno le antiche corporazioni di arti e mestieri non ebbero un significativo rilievo politico per la principale ragione che si costituì nel XII secolo, per opera dei Normanni, uno stato accentrato, che le pose sotto il controllo di funzionari e di tribunali. In effetti nel *Liber Augustalis* non si trova alcun riferimento alle corporazioni di arti e mestieri: nella costituzione *De fide mercatorum in vendendis mercationibus* Federico II impose a artigiani e mercanti regole di onestà e correttezza e alcune proibizioni ponendoli sotto la diretta vigilanza di ufficiali governativi. È per questa ragione che delle arti napoletane non si trovano né stemmi, né bandiere, né simboli a differenza di quanto avveniva nel resto della Penisola e in gran parte d'Europa. Siamo di fronte ad una autonomia limitata, come del resto quella delle città del Mezzogiorno, circoscritta dal controllo statale. Una delle ragioni, questa, che ha radicato l'idea delle *due Italie* e, nella storiografia giuridica in particolare, il

pregiudizio che l'Italia meridionale, come affermò Francesco Schupfer – non avesse statuti.

Dopo l'Unificazione, per merito di due magistrati, Nicola Alianelli e Luigi Volpicelli si fecero ricerche e pubblicazioni relative agli statuti delle città meridionali e in questo contesto partì anche la “caccia” agli statuti delle corporazioni negli archivi di Napoli e di tutto il Mezzogiorno che raggiunse il suo culmine negli anni Ottanta del secolo. Protagonisti furono due avvocati, Francesco Migliaccio e Antonio Follieri de Torrenteros. La ricerca di Migliaccio si concretizzò nella raccolta di un ingente numero di statuti, in gran parte da lui trascritti, e nella pubblicazione di un *Indice dei documenti (Indice degli statuti o capitolarioni di artisti napoletani, Napoli 1880)*. La *Raccolta* Migliaccio, attualmente conservata presso la biblioteca Gennaro Maria Monti del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, contiene 177 unità documentali costituite dalla trascrizione dagli statuti delle corporazioni di Arti e Mestieri. Nel 1882 Antonio Follieri de Torrenteros pubblicava il primo volume del *Quattrocento anni di vita operaia napoletana. Saggio storico delle corporazioni d'arti e mestieri della città di Napoli illustrato con documenti inediti ricavati dagli archivi napoletani* cui faceva seguire due anni dopo il secondo volume con la trascrizione di 127 statuti di corporazioni napoletane. La sua opera, scritta sotto l'influenza di Alberto Errera Errera, pluripremiata e presentata all'*Esposizione generale Italiana* di Torino del 1884, non fu mai stampata e giace in unica copia presso la biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria: con i fondi del PRIN PNRR si è proceduto alla sua pubblicazione<sup>6</sup>. Nello stesso periodo in cui venivano pubblicati i volumi di Follieri era in corso l'importante iniziativa di Gaetano Filangieri che tra il 1883 e il 1891 pubblicò per la Tipografia dell'Accademia delle Scienze i 6 volumi dei *Documenti per la storia le arti e le industrie delle provincie napoletane*: si trattava di un progetto sostenuto dalla Società Napoletana di Storia Patria. Nel 1883 la storiografia giuridica poneva l'attenzione sulla raccolta e pubblicazione degli statuti, segnalandone l'importanza, con l'articolo di Francesco Pepere, *Il diritto statutario delle corporazioni di arti e mestieri massime nelle province napoletane* (in *Atti della Reale Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli*, vol. XVII). Nel 1885 Raffaele Majetti, magistrato a Catanzaro e giurista di

<sup>6</sup> A. FOLLIERI DE' TORRETEROS, *Quattrocento anni di vita operaia napoletana. Saggio storico delle corporazioni d'arti e mestieri della città di Napoli*, introduzione e trascrizione di Francesco Mastroberti e Michele Pepe, Editoriale Scientifica, Napoli 2025.

alto livello, pubblicava *Associazioni di arti e mestieri per diritto romano. Corporazioni di arti e mestieri napoletani dal XIV al XIX secolo*. A questo punto la “caccia agli statuti” si arrestava con risultati non in linea con le attese dei suoi promotori. Migliaccio non pubblicò gli statuti ma solo un indice e le sue trascrizioni, fortunatamente, grazie all’impegno di Gennaro Maria Monti sono conservate presso l’Università degli Studi di Bari mentre si trovano pubblicati, sempre in forma di trascrizione manoscritta 127 statuti da parte di Follieri de’ Torrenteros nel secondo volume del suo *Saggio*. Dopo, l’interesse per le corporazioni e i loro statuti è sceso riprendendo però vigore in due momenti: durante il fascismo in concomitanza con l’organizzazione corporativa del mondo del lavoro voluta dal regime e tra gli anni Novanta e duemila del Novecento soprattutto da parte di storici modernisti e contemporaneisti. Comunque, nonostante queste folate di interesse, la raccolta e la pubblicazione della documentazione relativa alle corporazioni di arti e mestieri nel Mezzogiorno non è progredita.

Il progetto PRIN ha ripreso la “caccia agli statuti” inquadrando li tra le “Regole interne” del lavoro e della produzione distinte dalle “Regole esterne”. Nell’individuare, scansionare e pubblicare gli statuti, non solo napoletani ma anche del resto del Mezzogiorno, ci si è avvalsi dei risultati del Progetto Alfarana, – finanziato dall’Università di Bari nell’ambito del programma *Orizon Europe Seeds*: qui devo ringraziare i *Partners* del progetto, il prof. Giulio Fenicia e il prof. Luciano Monzali dell’Università di Bari.

Il PRIN PNRR è riuscito ad andare molto oltre rispetto i risultati ottenuti dai primi “cacciatori di statuti” perché ha potuto contare su un inventario ai loro tempi non disponibile presso l’Archivio di Stato di Napoli. Dal 1947 è consultabile, infatti, l’*Indice inventario delle scritture concernenti gli Statuti delle corporazioni, Congregazioni ed altri enti civili ed ecclesiastici provenienti dal Cappellano Maggiore*, Pandetta n. 85 a cura di Egidio Gentile. Il fondo *Cappellano Maggiore* dell’Archivio contiene un grande numero di statuti per la ragione che le corporazioni, costitutesi come confraternite religiose, dovevano passare per tale istituzione per ottenere il regio assenso. Dalle tre fonti utilizzate, *Raccolta Migliaccio*, *Cappellano Maggiore* e l’opera di Follieri si è riusciti a recuperare circa 300 statuti di altrettante antiche corporazioni, in massima parte della città di Napoli, a digitalizzarle e ad inserirle nel sito [www.arslaborandi.it](http://www.arslaborandi.it) nella sezione *Regole interne*. È con grande soddisfazione che annuncio questo risultato che consente agli studiosi di accedere ad un patrimonio a lungo sommerso dal quale si possono trarre le regole

che presiedevano alla formazione dei lavoratori, alle loro attività e alle forme di giurisdizione e di assistenza.

Accanto agli statuti, che costituiscono la *pars maior* dei materiali acquisiti e digitalizzati, il sito [www.arslaborandi.it](http://www.arslaborandi.it) propone le “Regole esterne”: leggi, decreti, regolamenti, disciplinari, sentenze e ogni altra disposizione proveniente dal “di fuori” della corporazione. Il materiale è stato tratto da opere a stampa, in particolare dal *Codice delle leggi del Regno di Napoli* di Alessio De Sarii (Vincenzo Orsini, Napoli 1792-1797, in 12 voll.), dalla *Nuova Raccolta di prammatiche* di Lorenzo Giustiniani (Stamperia Simoniana, Napoli 1803-1808, in 15 voll.) e dal *Bullettino Ufficiale delle Leggi e decreti*, poi *Collezione Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno delle Due Sicilie* oltre che dai fondi del *Ministero dell'Interno* e del *Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio* presso l'Archivio di Stato di Napoli.

A parte la pubblicazione dell'opera di Follieri de' Torrenteros, cui sopra si accennava, nell'ambito del PRIN PNRR si è proceduto alla traduzione dell'opera di Prospero Rendella *Tractatus de Vinea, Vindemia et Vino* (1629) che presto sarà pubblicata e troverà posto nel sito, così come la trascrizione del *Tractatus de Olea* dello stesso Rendella: entrambi i lavori sono stati compiuti dalla prof.ssa Valentina D'Amato. Sono già stati pubblicati alcuni risultati delle ricerche da parte dell'Unità di Bari: Gaia Masiello, *A proposito di Prospero Rendella: alcune note sul De vinea, vindemia et vino e sul De olea et oleo* (in «Annali del Dipartimento Jonico», 2024, pp. 140-159); F. Mastroberti, *Gli statuti delle “corporazioni” di arti e mestieri del Mezzogiorno: dalle opere di Follieri e Migliaccio alla più recente storiografia* in A. Angiolini, B. Borghi, R. Dondarini, F. Galletti (curr.), *La libertà di decidere. Da Cento a Cento 1993-2024: trent'anni di studi sugli statuti* (Edifir, Firenze 2025, pp. 491-515) e Michele Pepe, *Fini assistenziali e regole del lavoro negli statuti professionali del Mezzogiorno italiano*, nello stesso volume, pp. 379-394.

Concludo con i ringraziamenti. Il primo va ai componenti di tutte le unità di ricerca che hanno creduto in questo progetto e hanno collaborato alla sua realizzazione. Consentitemi un ringraziamento particolare ai componenti dell'unità di Bari, Stefano Vinci, Gaia Masiello, Francesco Guastamacchia che, senza risparmio di energie, hanno fatto veramente di tutto, dalla ricerca alla organizzazione delle riunioni e dei convegni, alla realizzazione del sito e ai rapporti con gli uffici amministrativi dell'Università di Bari e con enti pubblici e privati. Un ringraziamento speciale va a Michele Pepe, assegnista di ricerca dell'unità barese, di cui desidero segnalare la dedizione alla realizzazione del sito

slaborandi.it, al prof. Marvin Messinetti che, pur non facendo parte del progetto, ha coordinato le attività amministrative, alla dott.ssa di ricerca Valentina D'Amato, ai dottorandi Rosario Ago e Giovanni Talerico che hanno contribuito in modo importante alla realizzazione del progetto e alla organizzazione dei convegni. Un sentito ringraziamento va al Direttore del Dipartimento, prof. Andrea Lovato, alla Prof.ssa Carmela Ventrella, coordinatrice del Consiglio di Interclasse di Giurisprudenza e al dott. Francesco Cupertino e alla dott.ssa Serafina Mele, i funzionari amministrativi che hanno gestito con competenza e dedizione il progetto.

Francesco Mastroberti



Giuseppe Conti

LA “FABBRICA” DELLA FIDUCIA.  
FORMAZIONE DEL CREDITO E GRUPPI SOCIALI  
IN ALCUNE PROVINCE MERIDIONALI  
DALLA FINE DELL’800 AGLI ANNI ’30

THE “FACTORY OF CONFIDENCE”.  
CREDIT FORMATION AND SOCIAL GROUPS  
IN SOME SOUTHERN PROVINCES  
FROM THE LATE NINETEENTH CENTURY TO THE 1930S

Nel XIX secolo la banca moderna, con le sue regole dello sconto di cambiali, divenne il mezzo efficace per superare l’arretratezza economica e sociale. L’arte di gestire il credito conobbe il modo per costruire la fiducia. Nel Mezzogiorno d’Italia dalla fine dell’800 agli anni ’30 si fece più ampio il divario nello sviluppo economico rispetto ad altre aree in condizioni di partenza analoghe. Ciò dipese in larga parte da culture e forme di aggregazione sociale che ostacolavano iniziative e associazioni di uomini e capitali, nonostante valutazioni e calcoli di convenienza individuale e collettiva. Ostacolarono anche le filiali locali della Banca d’Italia, che non riuscì a promuovere reti fiduciarie solide e stabili e a far ingranare una meccanica fiduciaria in grado di superare una serie di ostacoli per dar forma a un autentico mercato monetario e del credito. I motivi sono individuati nelle attitudini delle élites locali, in costumi persistenti nei vari gruppi sociali, in un tessuto di istituzioni scarsamente autonome e imbrigliate in conflitti d’interesse. La Banca d’Italia era la “leva” che avrebbe potuto rimuovere vari ostacoli ma non trovò solidi punti d’appoggio per fabbricare fiducia.

**Mezzogiorno – Sviluppo e divario economico – Classi dirigenti – Reti di fiducia – Invidia – Credito – Usura**

In the 19th century, modern banking with its rules for discounting bills of exchange, became an effective means of overcoming economic and social backwardness. The art of credit management found a way to build confidence. In southern Italy, from the end of the 19th century to the 1930s, the economic divide widened as compared to other areas with similar starting conditions. This was largely due to cultures and forms of social aggregation that hindered initiatives and associations of people and capitals, despite calculations of individual and collective conveniences. That also hampered the role of the branches of the Bank of Italy that failed to promote solid and stable confidence networks and to set in motion a trust mechanism capable of overcoming a



series of obstacles and to create a genuine regional money and credit market. The causes for this can be found in the attitudes of the local elites, in persistent customs among various social groups, and in a fabric of local institutions not sufficiently autonomous and mired in conflicts of interest. The Bank of Italy was the “lever” that could have removed various obstacles, but it did not find solid “fulcrum” on which to build confidence.

**Southern Italy – Economic development and disparities – Ruling classes – Web of confidence – Envy – Credit**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Lo stato delle cose – 3. Le regole della fiducia e la cultura dell’invidia – 4. Culture, identità, e coordinamento delle azioni collettive – 5. La Banca d’Italia e le meccaniche fiduciarie – 6. Conclusioni.

*L’invidia capace da sola  
di distruggere la società umana.*  
(Luigi Einaudi)

## 1. *Introduzione*

Far promesse e mantenerle è un compito paradossale, implica dar fiducia e meritarsela. La fiducia è cemento sociale, ma se mal riposta ha effetti distruttivi. Le pratiche creditizie mettono in relazione seguendo regole consolidate in una qualche tradizione. Specialmente nel corso del XIX secolo l’arte della banca si affinò attraverso la formazione di istituzioni e l’introduzione di nuove regole per svolgere un lavoro d’intermediazione tra chi ha bisogno di credito e chi può concederlo. Nel periodo postunitario si diffusero in varie parti d’Italia le nuove istituzioni creditizie che apportarono nuove regole che resero sempre più marginali le vecchie pratiche del credito negoziato attraverso trattative personali, informali, con labili riferimenti a prezzi formati su qualche ombra e simulacro di mercato, per quanto rarefatto e sregolato. La piaga dell’usura dipendeva dalle diffuse condizioni di bisogno e dalla concentrazione quasi esclusiva dell’offerta di credito in alcune figure che approfittavano della loro posizione.

Il problema della diffusione delle nuove forme e organizzazioni creditizie non seguì percorsi uniformi sul territorio nazionale, ma risentì del diverso cemento sociale presente nelle diverse aree del Paese. Nelle regioni meridionali la questione creditizia s’intrecciò strettamente con una questione più generale di condizioni strutturali e di condotte socia-

li. L'organizzazione creditizia svolse in alcuni casi la funzione di "leva", in un senso positivo, in altri paradossalmente agì in senso contrario.

Nella storiografia sullo sviluppo economico moderno la questione meridionale è un caso controverso di un'arretratezza relativa e di un ritardo difficili da superare le cui origini risalivano ai primi decenni postunitari, da quando cioè alcune aree del nord Italia iniziarono il loro *catching up* nel processo d'industrializzazione, lasciando indietro le altre. La recente letteratura economica e sociologica propone schemi in cui le condizioni preesistenti restano fossilizzate in passati che non passano: il familismo amorale, le tradizioni civiche, le istituzioni estrattive rispetto a quelle inclusive e via di seguito, sono schemi che non contemplano *exit strategies*. I grandi meridionalisti, da Villari a Salvemini, per far solo alcuni nomi<sup>1</sup>, vedevano invece occasioni mancate, conflitti sociali irrisolti, scelte oblique e orizzonti temporali "corti" di classi dirigenti locali che si confrontavano con quelle nazionali e di altre regioni per giungere a compromessi. Gobetti attribuì l'inerzia a «assenza di una coscienza unitaria»<sup>2</sup>. Analogamente, prima di lui, nel 1880 Giustino Fortunato mise in evidenza «la mancanza di una classe dirigente, fortemente sana di tradizioni, di coltura, di lavoro, né del tutto insufficiente per ogni fervore di attività ideale; la scarsità [...] di capitali e di risparmi; il difetto di ogni più elementare nozione bancaria»<sup>3</sup>. Gaetano Salvemini<sup>4</sup> si domandò cosa mancò a un partito delle riforme: se una leva archimedeica o un punto d'appoggio?

Una convinzione diffusa nei riformatori fu che la formazione di uno Stato unitario avrebbe indotto una spontanea industriosità nelle forze private liberate da arbitrii e corrottele del vecchio regime borbonico. I commerci avrebbero tratto beneficio da un unico ordinamento giuridico, da una rete di trasporti e di servizi di comunicazione per far circolare capitali, a tassi d'interesse moderati.

Se per riforme più profonde non era ancora la stagione, perché quelle che favorirono la libera iniziativa tardarono a dare effetti? Perché i gruppi sociali che avrebbero potuto esserne gli interpreti non se ne fecero carico? E perché, quando furono adottati modelli bancari che

<sup>1</sup> AA.VV., *Lezioni sul meridionalismo. Nord e Sud nella storia d'Italia*, cur. S. Cassese, il Mulino, Bologna 2016.

<sup>2</sup> La frase completa sta nelle conclusioni.

<sup>3</sup> G. FORTUNATO, *Il Mezzogiorno e lo Stato italiano. Discorsi politici (1880-1910)*, I, Laterza, Bari 1911, p. 58.

<sup>4</sup> G. SALVEMINI, *Scritti sulla questione meridionale 1896-1955*, Einaudi, Torino 1955, p. 37.

altrove avevano mostrato di funzionare, i risultati non furono incoraggianti? La questione bancaria era individuata come parte integrante della questione meridionale, del divario crescente tra Nord e Sud e col resto dell'Europa industrializzata.

Per restare nella metafora della leva e del punto d'appoggio, nelle pagine seguenti considero che era necessario "fabbricare" fiducia per creare un mercato del credito moderno, e superare le condizioni di arretratezza sociale e culturale, non solo economica. La fiducia è considerata l'elemento critico del capitale sociale. È un immaginario sul quale poggiare qualcosa di più concreto per fabbricare fiducia a mezzo di fiducia e dissipare costumi sociali che – come vedremo – la impedivano e la distruggevano.

L'organizzazione del credito in tutta Europa venne promossa per colmare i ritardi nell'industrializzazione ma anche per evitarne le conseguenze indesiderate. Nello specifico le riflessioni qui proposte fanno riferimento ad alcune province meridionali per la loro prossimità, non solo geografica, ad altre confinanti più a nord nelle quali qualcosa pur "si mosse". Analizzare quel che successe nelle prime implica un confronto, spesso implicito, con quel che avvenne altrove. Nella concezione ancora di fine XIX secolo, la leva delle riforme era quella delle banche di deposito e sconto moderne. La banca d'emissione ne era il perno per un'opera di "bonifica" lenta, ma efficace, a certe condizioni. Furono queste a porre ostacoli. I rapporti sugli affari degli ispettori della Banca d'Italia riferivano alla direzione centrale il lavoro svolto nelle filiali periferiche, se queste avevano seguito le "buone" regole nella concessione dei crediti. Gli esempi che fornisco, per ragioni di spazio, sono pochi ma significativi per gettar luce sui codici etici propri di alcune categorie sociali eterogenee incasellate tra una fascia "alta", elitaria, e una "bassa", popolare. Negli studi sulle classi dirigenti meridionali si fa spesso riferimento allo schema della tradizione elitista italiana che contrappone le classi dirigenti alle masse popolari. La formula è riduttiva per la semplice ragione che nelle aree arretrate i movimenti di massa faticarono a formarsi. Le masse contadine del Sud erano di contadini dispersi che non facevano massa, non rivendicavano ancora riforme, se non in gruppi sparuti. Tra le riforme per il pane e quelle per il progresso, mancò un'organizzazione per decidere e agire. Era il compito proprio di *élites* che si assegnavano la responsabilità di scegliere (*eligère*). Per le ragioni che vedremo non prese forma una precisa azione collettiva. Una motivazione di tutto ciò fu avanzata da un ispettore che evocò un *ethos* corrosivo dei rapporti sociali come l'invidia. L'invidia e il risentimento

sono passioni e condotte sociali che – come vedremo – disgregano e paradossalmente coagulano in gruppi ristretti e fortemente inerti. Lo chiarisce il noto *Discorso* leopardiano per il quale, in Italia, «non avendovi buon tuono, non possono avervi convenienze di società»<sup>5</sup>. Questo per dire non che mancassero modi per saper vivere, sopportare le avversità del bisogno, ma solo che la composizione sociale nel suo insieme non aveva le qualità richieste per adeguarsi ai tempi nuovi, e raramente in grado di dar vita a imprese e mercati ben organizzati. La fiducia, il grado di fiducia, ha una sua soglia critica per poter svolgere un'azione decisiva di leva. È in questa prospettiva che la questione del credito e quella meridionale si incrociano.

L'ottica adottata ha tutti i limiti di una fonte molto particolare – i rapporti sugli affari – ma significativa per una riflessione sui modi dar fiducia e di ottenerla. Il § 2, sullo «stato delle cose», delinea i problemi del credito e della sua organizzazione, di fiducia che può essere «prodotta» per migliorare le condizioni sociali. Nel § 3 è la cultura dell'invidia l'ostacolo principale alle relazioni fiduciarie. Di come le culture nelle loro stratificazioni sociali plasmano le realtà locali è il tema affrontato nel § 4. I problemi in esso evidenziati e altre azioni di contrasto sono stati d'impedimento alle filiali meridionali della Banca d'Italia per ben radicare regole di merito di credito e dar forma a un mercato monetario e creditizio strutturato, come analizzato nel § 5. Invidia e sfiducia con la loro forza disgregante ossificano le azioni collettive a detrimento della necessaria fluidità delle promesse di pagamento.

Arendt afferma che il potere «corrisponde alla capacità umana non solo di agire ma di agire di concerto», e ciò succede solo «finché il gruppo rimane unito»<sup>6</sup>. Questo è quello che non avvenne per i motivi esposti di rapporti di potere, che sono anche di cultura, di maniere di sentire e di prospettive d'azione, questioni riconsiderate nelle conclusioni.

## 2. Lo stato delle cose

Nel 1938 due ispettori fecero un sopralluogo alla filiale della Banca d'Italia di Avellino. A loro giudizio l'«attrezzatura bancaria» della provincia era ancora inadeguata per le possibilità di una zona da annovera-

<sup>5</sup> G. LEOPARDI, *Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani* [1824], Feltrinelli, Milano 1991, p. 50.

<sup>6</sup> H. ARENDT, *Sulla violenza*, Guanda, Parma 1970, p. 47.

re «fra le fiorenti regioni agricole centro-meridionali»<sup>7</sup>. L'organizzazione corporativa, avviata dal fascismo, era ritenuta del tutto deleteria. La «fastosa» filiale del Banco di Napoli svolgeva un lavoro bancario modesto, richiedendo garanzie reali e tassi d'interesse relativamente elevati. L'agenzia della Banca Commerciale era lì per la «precipua funzione di 'pompa aspirante' per i depositi». A eccezione di una filiale della Banca di Pescopagano, non c'erano altre banche locali, dopo la liquidazione di alcune piccole banche provinciali. A quella data la legge del '36 aveva conferito alla banca centrale la funzione esclusiva di banca delle banche, ma gli ispettori vedevano che la stessa filiale era ridotta a operare come una semplice banca popolare erogando crediti con «scarsa imparzialità». La situazione avellinese non era un caso isolato e s'inseriva – come sarà accennato – in una parabola discendente dopo le conseguenze della guerra, della stabilizzazione della lira e della crisi degli anni '30.

Anni addietro, verso la fine dell'800 la Marsica, dopo le opere di prosciugamento del lago Fucino, era ritenuta – nel rapporto sulla filiale aquilana<sup>8</sup> – una zona molto promettente per l'insediamento di manifatture, data la fertilità dei terreni, i possibili miglioramenti nei metodi di coltivazione, e l'estensione di colture industriali. Nonostante ciò le prospettive di sviluppo erano ritenute limitate per i «danni derivanti dall'usura». Ancora ai primi del '900, sempre nella provincia dell'Aquila, l'usura continuava a imperversare. Persone con grandi o modeste disponibilità liquide potevano offrirle a condizioni capestro approfittando di un «bisogno di denaro» diffuso nei vari strati della popolazione. Gli usurai, «questi esseri abietti» – sta scritto nel rapporto ispettivo<sup>9</sup> – «pullulano nell'Abruzzo [...] fiutando la persona bisognosa di aiuto come iena il cadavere, e colla parvenza di assisterla, facendogli pagare il 9, il 10, il 15 ed anche il 20%». Nel Molise la forte emigrazione dei contadini verso l'America metteva in difficoltà i proprietari di terre residenti nei borghi, mentre l'afflusso di rimesse incanalava i risparmi fuori dalla regione<sup>10</sup>. Anche negli anni successivi le rimesse affluivano principalmente presso le casse postali (da 9,4 milioni di lire nel 1905 a 16 nel

<sup>7</sup> V. il rapporto sugli affari della succursale di Avellino inviato dagli ispettori M. Brandolini e G. Barattelli, datato Roma, 19 aprile 1938, in Archivio Storico della Banca d'Italia, Ispettorato Generale, 335, Pratica "A" Ispezioni agli stabilimenti, fasc. 2 Avellino 1931-55 (d'ora in poi rapporti analoghi sono abbreviati in ASBI 335/2, Roma 19 aprile 1938).

<sup>8</sup> ASBI, 249, Roma 18 agosto 1896.

<sup>9</sup> ASBI 249/60, L'Aquila 9 gennaio 1908.

<sup>10</sup> ASBI, 234, Campobasso 7 febbraio 1901; la situazione non migliorava negli anni seguenti, v. ASBI, 234, Pesaro settembre 1912.

1909), meno di un quarto in deposito presso la Cassa di risparmio del Banco di Napoli e presso tutti gli altri istituti di credito della provincia<sup>11</sup>. L'usura risultava quasi debellata, ma le condizioni dell'agricoltura non erano ancora migliorate nonostante alcuni rientri dalle Americhe che avevano anche apportato metodi di produzione più moderni.

La provincia avellinese e quelle abruzzesi e molisane erano emblematiche di realtà nelle quali mercati del credito ben organizzati non riuscivano a decollare e quando qualcosa di positivo di affermava, quasi per nemesi, era molto facile scivolare indietro. Le filiali locali della Banca d'Italia cercavano di introdurre regole, forme di disciplina per superare usura e diffidenza, ma far emergere qualcosa di diverso s'imbatteva contro i problemi che vedremo meglio più avanti, ma uno di questi era l'isolamento della Banca che non aveva rapporti stabili con banche e banchieri della provincia<sup>12</sup>.

I territori meridionali non erano però del tutto sprovvisti di quelle istituzioni di credito che altrove offrivano una pluralità di soluzioni per il risparmiatore e per chi richiedeva credito. Dopo la crisi degli anni '80 e primi '90 del XIX secolo l'intermediazione finanziaria adottava metodi gestionali più prudenti e rigorosi nel selezionare e disciplinare i meriti di credito della clientela. Le casse di risparmio si erano diffuse nell'Italia centro-settentrionale fin dalla restaurazione, con la missione, comune al resto d'Europa, di arginare il pauperismo diffondendo l'etica del risparmio anche nei ceti popolari. Il meccanismo dell'interesse composto poteva infondere la fiducia di poter migliorare le proprie condizioni e rafforzare il senso di responsabilità nel lavoro e nell'economia familiare<sup>13</sup>. Per simmetria, le casse stesse impiegavano le somme raccolte in attività poco rischiose, generalmente rifuggendo il credito al commercio.

<sup>11</sup> *Ibidem*. Per L'Aquila v. le cifre in G. SABATINI, *Il denaro che viene da lontano, Circuiti del credito e banche abruzzesi tra Ottocento e Novecento*, in *L'Abruzzo. Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi*, cur. M. Costantini - C. Felice, Einaudi, Torino 2000, p. 601.

<sup>12</sup> Il caso molisano può essere estremo. Nel 1901 la succursale della Banca d'Italia di Campobasso aveva come clienti la popolare locale e la Popolare cooperativa di Riccia. Quest'ultima era una «banchetta modesta» che era stata sull'orlo del fallimento e tenuta in piedi solo grazie al sostegno della Banca d'Italia (ASBI, 234, Campobasso 7 febbraio 1901).

<sup>13</sup> Sull'importanza della fiducia, di relazioni fondate sulla responsabilità e sulla solidarietà v. M. MARZANO, *Avere fiducia. Perché è necessario credere negli altri*, Mondadori, Milano 2014; e T. GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2021.

A sud del Lazio e delle Marche, le casse iniziarono a essere istituite solo dopo l'Unità e con esiti molto modesti. Nell'intero Mezzogiorno continentale al 1880 si contavano 28 casse contro le 46 presenti nelle sole Marche, ma per ammontare di depositi il rapporto era di appena uno a quattro<sup>14</sup>. Dal 1880 al 1904 la raccolta delle casse meridionali era aumentata di 15 volte ma rappresentava solo il 7% di quella a livello nazionale. Molte erano sorte specialmente per iniziativa di comuni, amministrate da persone di nomina municipale, e per trasformazione di antichi monti frumentari<sup>15</sup>. Una delle prime casse di risparmio era quella dell'Aquila istituita per iniziativa di alcuni privati, operativa dai primi anni dopo l'unificazione, ma solo negli ultimi decenni del secolo conosceva un certo sviluppo<sup>16</sup>. La più importante era comunque la Cassa aggregata al Banco di Napoli, con una posizione di netto predominio in tutte le province nelle quali il Banco aveva filiali<sup>17</sup>. Al 1904 la sua raccolta era pari ai quattro quinti di quella complessiva delle casse meridionali<sup>18</sup>. Si tratta di aspetti rilevanti, e noti in letteratura, ma sulle cui ragioni occorrerà avanzare più avanti alcune riflessioni e considerazioni.

Anche nel caso delle banche popolari il Banco di Napoli svolse un ruolo decisivo per la loro diffusione a partire dalla metà degli anni '80. Nei decenni precedenti l'esperienza delle "banche-usura", trattata da Moricola<sup>19</sup>, aveva sfiduciato i risparmiatori. Solo il patrocinio di un'istituzione prestigiosa e la promozione da parte di autorità politiche locali contribuirono alla nuova «febbre bancaria»<sup>20</sup>. Il Banco fece la sua parte offrendo condizioni di favore nelle operazioni di sconto, per garantirsi

<sup>14</sup> Dati tratti da MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO [d'ora in poi MAIC], *Le casse ordinarie di risparmio in Italia dal 1822 al 1904. Notizie storiche*, Tip. Nazionale, Roma 1906, p. 16; v. anche L. DE ROSA, *Storia delle casse di risparmio e della loro associazione 1822-1950*, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 11 e 53.

<sup>15</sup> Giustino Fortunato avvertì il pericolo che tali trasformazioni portassero alla «liquidazione fraudolenta del loro patrimonio», e allo snaturamento di istituzioni che originariamente erano a beneficio dei ceti contadini più umili v. G. FORTUNATO, *Il Mezzogiorno e lo Stato italiano*, cit., p. 32.

<sup>16</sup> G. SABATINI, *Il denaro che viene da lontano*, cit., p. 570.

<sup>17</sup> L. DE ROSA, *Storia delle casse di risparmio*, cit., pp. 45-47; MAIC, *Le casse ordinarie di risparmio*, cit., p. 15).

<sup>18</sup> MAIC, *Le casse ordinarie di risparmio*, cit., p. 524.

<sup>19</sup> G. MORICOLA, *Dal mutuo alla banca. Organizzazione del credito e trasformazione sociale ad Avellino nel corso del XIX secolo*, FrancoAngeli, Milano 1992, pp. 118-121.

<sup>20</sup> G. MORICOLA, *Il credito locale in Campania in età liberale. Le linee di un modello*, in *Banche e reti di banche nell'Italia postunitaria, t. II: Formazione e sviluppo di mercati locali del credito*, cur. G. Conti - S. La Francesca, il Mulino, Bologna 2000, p. 743.



così una clientela di piccoli commercianti, artigiani, ma soprattutto di possidenti che, per tradizione, si concedevano mutui con la mediazione dei notai<sup>21</sup>.

Oltre alla propria Cassa il Banco si serviva di numerose banche popolari di fatto affiliate per fronteggiare l'espansione della Banca nazionale, attratta negli stessi anni dalle speculazioni per il risanamento dei quartieri napoletani dopo il colera del 1884. La soluzione di creare presidi di filiali "ombra" nei borghi minori non gravava sul Banco né costi di gestione, né rischi su crediti, che in casi di gravi insolvenze potevano portare alla liquidazione degli istituti interessati con procedure speciali<sup>22</sup>. L'occasione di uno smobilizzo giunse presto, quando molte istituzioni entrarono in dissesto, e altre continuarono a tirare avanti stentatamente. La fragilità delle banche popolari era dovuta a uno scarso senso di responsabilità da parte di amministratori che, designati alla carica dal Banco di Napoli, erano spesso poco sensibili al solidarismo mutualistico<sup>23</sup>, e più inclini a colludere con soggetti di pochi scrupoli<sup>24</sup>. Le presenze di popolari in Campania, Puglia e Abruzzi restarono elevate e continuarono a crescere nonostante la sovrapposizione di una crisi finanziaria a una grave crisi agraria. Per la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90 Cafaro forse non esagera parlando di «*débâcle* dell'economia

<sup>21</sup> G. MORICOLA, *Dal mutuo alla banca*, cit., p. 88.

<sup>22</sup> L. LUZZATTI, *Introduzione alla statistica delle banche popolari*, Ministero di agricoltura, industria e commercio, Roma 1885, p. xxxv; MAIC, *Statistica delle banche popolari. Appendice. Monografie storico-statistiche di banche popolari al 1909-10*, Tip. Nazionale, Roma 1910, pp. 321 e ss. La concorrenza tra Banco di Napoli e Banca nazionale s'intrecciava con «la lotta tra partiti locali», v. E. LEVI DELLA VIDA, *Istituti di emissione e banche popolari*, in «Nuova Antologia», s. V, vol. 157, (1912), n. 962, p. 308. Sulla liquidazione: E. LEVI, *Manuale per le banche popolari cooperative italiane*, Tip. Sociale, Milano 1886, p. 52. Forse i "due" Levi sono lo stesso autore.

<sup>23</sup> Cfr. S. LA FRANCESCA, *Storia del sistema bancario*, cit., pp. 70-71.

<sup>24</sup> Nel Molise, gli ispettori riferirono del dissesto della Banca Popolare d'Isernia provocato dal fallimento dei fratelli Ruffolo. Lo stesso direttore aveva subito perdite per oltre mezzo milione di lire su cambiali da lui avallate e poi scontate presso alla Banca d'Italia (ASBI, 234, Benevento 25 dicembre 1896). Il consiglio d'amministrazione della popolare era stato cambiato con l'ingresso di «buoni elementi» ma anche la nuova gestione riusciva con fatica a raddrizzare la situazione. Sia la Banca Popolare d'Isernia che quella cooperativa di Campobasso continuavano a navigare in cattive acque per il fatto che i loro clienti erano principalmente «piccoli possidenti ed anche miseri operai delle città e delle campagne della provincia [...] i quali devono dividere le modeste risorse dei loro terreni fra l'esattore delle imposte e il colono», con grosse difficoltà a far fronte a tutti gli impegni.



meridionale»<sup>25</sup>. Nell'Irpinia la crisi bancaria degli anni '90 contribuì a sgretolare il già fragile apparato bancario formatosi negli anni precedenti<sup>26</sup>. Le sofferenze sui crediti misero in difficoltà le casse di risparmio dell'Aquila e di Teramo<sup>27</sup>. Sulle disinvolute attività speculative fatte senz'«arte» rinvio anche alle considerazioni di Frascani<sup>28</sup>.

La crisi di fine secolo, al di là dell'incidenza complessiva e diversificata per territori, mise in luce tutti i limiti di un modello di diffusione di banche, per come erano sorte e poi governate. Erano generalmente l'espressione di un dominio economico e sociale esercitato dal Banco di Napoli che mobilitava notabili e politici locali e rappresentanti delle municipalità spesso senza competenze né gestionali né finanziarie. Da questo coagulo di interessi dipendevano intrecci e commistioni di gruppi e personalità che occupavano cariche, rendendo difficile un'effettiva autonomia delle istituzioni che essi rappresentavano. Tutto ciò creava reti di favori a detrimento di un'accurata selezione e controlli dei crediti concessi. Ovviamente non mancarono casi virtuosi in alcune zone e località. Sabatini illustra quelli della Cassa di risparmio aquilana e nelle province di Chieti e di Teramo di numerose casse di risparmio minori e di banche popolari<sup>29</sup>. Quelle esperienze contribuirono comunque solo in parte a ridurre le pratiche dell'usura principale ostacolo per il superamento di condizioni di miseria e di bisogno.

Solo dalla metà degli anni '90, dopo la catastrofe politica e finanziaria che aveva travolto il sistema bancario italiano, la Banca d'Italia iniziò a operare con il compito di voltar pagina rispetto al passato. Assunse la liquidazione degli immobilizzi ereditati dalla Nazionale, senza aggravii sul bilancio statale, e si impegnò a riattivare la circolazione monetaria per ricostruire un tessuto creditizio lacerato, sotto il vincolo di non indebolire il cambio<sup>30</sup>. In questo contesto la Banca d'Italia cambiò le regole del lavoro bancario che andava a svolgere nelle aree provinciali. In

<sup>25</sup> P. CAFARO, *Responsabilità e reputazione. Il Credito Cooperativo in Puglia e Basilicata. Cento e più anni di storia*, Ecra, Roma 2024, pp. 19 e 39.

<sup>26</sup> G. MORICOLA, *Dal mutuo alla banca*, cit., p. 135.

<sup>27</sup> G. SABATINI, *Il denaro che viene da lontano*, cit., pp. 578-579.

<sup>28</sup> P. FRASCANI, *Le crisi economiche in Italia. Dall'Ottocento a oggi*, Laterza, Roma-Bari 2012, pp. 46-50.

<sup>29</sup> G. SABATINI, *Il denaro che viene da lontano*, cit., pp. 591-597.

<sup>30</sup> A. POLSI, *Stato e Banca Centrale in Italia. Il governo della moneta e del sistema bancario dall'Ottocento a oggi*, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 18-19; R. SCATAMACCHIA, *La crisi economico-finanziaria: attori, poteri, riflessioni e prospettive*, in «Cheiron», XVIII, (2001), n. 35-36, pp. 167-226; S. LA FRANCESCA, *Storia del sistema bancario*, cit., p. 92; G.

quelle meridionali la concorrenza del Banco di Napoli costituì un serio ostacolo per fare della Banca d'Italia un'autentica banca delle banche e giungere in tal modo a organizzare un mercato monetario e creditizio ben funzionante.

### 3. *Le regole della fiducia e la cultura dell'invidia*

Se il panorama bancario per quel che riguardava le casse di risparmio e le banche popolari era quello appena visto, per le banche di sconto e di deposito, o banche private, la situazione era ancor più desolante. Specialmente nel Mezzogiorno, la libertà bancaria lasciata alla sola iniziativa privata non funzionò. Occorrevano capitali, ma prima occorreva mettere insieme uomini e volontà. Non era affatto facile fabbricare i mattoni della fiducia (al di là di quella, elementare e sottile, che si trova persino nelle convivenze meno socievoli<sup>31</sup>). Le ricordate numerose crisi di banche minori rendevano tale compito molto più arduo. Per questo il divario fra il Mezzogiorno e il resto del paese può essere considerato anche sotto il prisma degli “stati della fiducia”<sup>32</sup>. La libertà bancaria era incoraggiata dallo spirito liberale ma con una doppia riserva. Da una parte si temevano le posizioni di monopolio, dall'altra che le banche di sconto interferissero sulla sovranità monetaria<sup>33</sup>. In tutta Italia erano tempestivamente sorti istituti emanazioni di enti o con conferimenti di capitali privati, per finalità di beneficenza o di mutualità, nella prospettiva che anche l'Italia, una volta unita, si realizzasse un progresso economico carico però degli analoghi problemi sociali che avevano interessato gli altri paesi europei. Le classi dirigenti si erano perciò prodigate nel

TONIOLO, *Storia della Banca d'Italia*, I: *Formazione ed evoluzione di una banca centrale, 1893-1943*, il Mulino, Bologna 2022, pp. 107-116.

<sup>31</sup> Mi riferisco alla condizione teorica dello stato di natura nella quale il sospetto e la sfiducia sono totali. Il ragionamento genealogico si regge solo sulla paura che svanisce improvvisamente con un patto sociale pacificatore, o piuttosto di tregua. Per una critica al paradigma v. T. TODOROV, *La vita comune. L'uomo è un essere sociale*, Raffaello Cortina, Milano 2023.

<sup>32</sup> Riprendo il concetto keynesiano di *state of confidence* ma, pur con qualche forzatura, lo declino al plurale, per differenti gradi di fiducia tra gruppi sociali distinti. Sull'argomento cfr., in particolare, F. VICARELLI, *Keynes. L'instabilità del capitalismo*, Etas Libri, Milano 1977, pp. 146-149.

<sup>33</sup> Lo spiega molto bene C. DE CESARE, *Il Sindacato governativo. Le società commerciali e gli istituti di credito nel regno d'Italia*, Pellas, Firenze 1867, pp. 199 e 202-203.

promuovere le forme d'organizzazione del credito dette "non speculative", concepite per prevenire o mitigare gli effetti negativi dell'industria moderna: il pauperismo, dovuto al dissolvimento dei lavori tradizionali e alla disgregazione dei vincoli comunitari conseguenti all'inurbamento di masse di contadini, con a seguire un degrado morale, un abbandono di pratiche devozionali e un crescente nichilismo individualistico.

Verso la fine del XIX secolo il ritardo delle regioni meridionali era rappresentato anche dall'emergere dei movimenti di massa che si formavano attorno ai primi nuclei industriali nell'Italia settentrionale, come nel resto d'Europa, acutizzando le conflittualità latenti, quando invece in realtà arretrate masse amorfe di contadini poveri potevano dar luogo a esplosioni di rabbia senza implicazioni politiche sullo *status quo*.

Nelle visite presso le filiali meridionali della Banca d'Italia, almeno fino alla Grande guerra, gli ispettori esaminavano carte e informazioni relative a ricchi possidenti e commercianti, la punta di un iceberg in un mondo di poveri senz'altra coscienza di poter migliorare le proprie condizioni se non attraverso l'illusione del debito o dell'emigrazione. La rassegnazione al proprio destino riguardava la maggior parte. Anche i nomi della grande possidenza aristocratica non comparivano tra i clienti della Banca, e alcuni solo quando si trovavano in cattive acque. L'attenzione degli ispettori era di vigilare che tra quelle carte non finissero operazioni sospette provenienti da una clientela di basso rango incapace di onorare le promesse. Sapevano che la diffusione dell'usura invece di essere una via d'uscita dalla povertà ritrascinava ancora più in basso coloro che cadevano nella spirale del debito.

Se si considera che il credito tende a stratificarsi in base a gradienti degli stati della fiducia per zone e gruppi sociali, debellare l'usura era il primo passo per realizzare un'organizzazione più strutturata secondo le esigenze e i meriti di credito di ciascuno, e favorire così l'avvio di iniziative volte a rafforzare la piccole proprietà e le attività minori. Il progetto delle casse di risparmio e soprattutto della mutualità creditizia andavano in questa direzione con strumenti e modelli diversi.

Le relazioni fiduciarie si rafforzano a due condizioni: la prima riguarda la certezza delle promesse, la seconda l'orizzonte temporale nel quale le promesse giungono a scadenza. La probabilità che una promessa venga mantenuta dipende da una riduzione delle incognite sulle reali intenzioni del promettente. Questo spiega come e perché la fiducia circoli prima di tutto in ambiti determinati. Akerlof e Scranton mostrano che in gruppi sociali fortemente identitari, con uno spiccato senso di appartenenza, di condivisione della stessa subcultura, i singoli soggetti

superano facilmente i limiti cognitivi e di diffidenza perché sono in grado di prevedere con molta probabilità le condotte e le scelte dei propri simili<sup>34</sup>. Qui la cultura è da intendere come insiemi di valori e credenze che danno forma a abitudini comuni, che seguono norme di condotta e stili di vita condivisi in gruppi nei quali le singole persone si frequentano, si conoscono, s'imparentano. S'incontrano nei soliti luoghi di ritrovo. Nel Mezzogiorno non erano ancora quelli della quotidianità lavorativa che dava uniformità alle condizioni sociali e all'unità d'interessi come nei lavori in fabbrica. Nel mondo contadino le maggiori occasioni di frequentazione erano date dalle partecipazioni ai riti religiosi, alle feste paesane, ai mercati e alle fiere, per chi poteva permetterselo, ai teatri e al passeggio. Per le classi elevate non c'erano i ritrovi e le discussioni nei *salon* come nella Francia del XVIII o XIX secolo. Al di là di tutto ciò la vita sociale aveva poche altre occasioni e, nel complesso diventava difficile allargare le relazioni al di là di circoli identitari relativamente ristretti per stabilire reti fiduciarie più estese.

La creazione di una robusta organizzazione creditizia aveva bisogno di istituzioni bancarie, d'idee e di soci per realizzarle. Le idee c'erano: la banca era ritenuta il mezzo indispensabile per allungare gli orizzonti temporali degli investimenti<sup>35</sup>. I modelli bancari delle casse di risparmio o delle banche popolari erano incoraggianti. I capitali da mettere insieme (anche nel caso delle casse societarie e non create da enti morali preesistenti) erano modesti; più modesti quelli apportati dai soci che diventavano clienti negli organismi mutualistici. Restava il problema, non secondario: a chi affidare la gestione dei nuovi istituti. Non poteva bastare essere possidente per promuovere o pensare di gestire un'organizzazione creditizia. Le fasce sociali assimilabili a una moderna borghesia erano relativamente esigue<sup>36</sup>, con un'ampia gamma di classi di

<sup>34</sup> G.A. AKERLOF - R.E. KRANTON, *Economia dell'identità. Come le nostre identità determinano lavoro, salari e benessere*, Laterza, Roma-Bari 2012.

<sup>35</sup> Sulle idee dei saintsimoniani v. P. MUSSO, *La religion industrielle. Monastère, manufacture, usine. Une généalogie de l'entreprise*, Fayard, Paris 2017, pp. 522-523 e 554-555.

<sup>36</sup> A. DAUMARD (*Les bourgeois et la bourgeoisie en France depuis 1815*, Flammarion, Paris 1991) va «à la recherche de la bourgeoisie» in una Francia del XIX secolo che la «inventa» letterariamente e dove emergere con vigore fino a rappresentare i caratteri tipici anche per il resto dell'Europa. Analoga ricerca di una borghesia che non era particolarmente dinamica e intraprendente, è compiuta in molti studi sul Mezzogiorno di età moderna con R. AIELLO, *Il problema storico del Mezzogiorno. L'anomalia socioistituzionale napoletana dal Cinquecento al Settecento*, Jovene, Napoli 1994; e del XIX secolo

reddito o di patrimoni, non meno che per tipo di attività, quando anche quella principale era condotta con altre diversificate e svolte in parallelo. L'*excursus* su alcuni risultati della storiografia recente sul credito in alcune aree meridionali fornisce a tal riguardo indicazioni importanti. È stato già ricordato che il Banco di Napoli per estendere il proprio dominio sui territori provinciali si avvale spesso di figure impegnate nelle amministrazioni locali a detrimento di un pluralismo e di un'autonomia istituzionale. Il coinvolgimento di istituzioni locali nella gestione di istituti di credito contribuiva a conflitti d'interesse e a pratiche clientelari a cascata, con distorsioni nella valutazione del merito di credito per mancanza d'indipendenza di giudizio<sup>37</sup>. Si tratta di un problema ricorrente e richiamato dagli ispettori a cui toccava esaminare il lavoro che veniva svolto dalle filiali della Banca d'Italia.

La relativa scarsità di iniziative in ambito bancario da parte di privati nel Mezzogiorno è da ricercare nelle dimensioni culturali e identitarie di una specifica stratificazione sociale. Giustino Fortunato indica tre motivi: 1) l'assenteismo delle fasce alte della possidenza terriera, di quelle classi dirigenti che mancano di «fervore di attività ideale», 2) l'ostacolo che opponevano a un pieno coinvolgimento degli strati sociali inferiori, 3) la netta separazione tra «popolo» e classi dirigenti<sup>38</sup>.

Le ragioni più profonde della sostanziale inerzia di iniziative «dal basso» come «dall'alto» furono indicate in un breve passaggio nel rapporto sugli affari che nel 1908 l'ispettore Rodolfo Montelatici inviò al direttore generale della Banca d'Italia sulla situazione economica e sociale nella provincia di Avellino<sup>39</sup>. In quel passo colse un aspetto rilevante del dispositivo etico che bloccava l'azione dei ceti più abbienti come di quelli inferiori a reagire alle condizioni economiche in cui versava la provincia rendendo difficile ogni avvio di un processo di modernizzazione. Montelatici ritenne che lo scoglio da superare non stesse tanto nelle condizioni materiali della provincia quanto in alcuni caratteri morali diffusi e che non

con P. MACRY, *Ottocento. Famiglia, élites e patrimoni a Napoli*, Einaudi, Torino 1988, pp. 212 e ss.

<sup>37</sup> Il tema dei conflitti d'interesse e delle soluzioni è particolarmente complesso, v. OECD, *Managing Conflict of Interest in the Public Service. Guidelines and Country Experiences*, OECD, Paris 2004 e OECD, *Managing Conflict of Interest in the Public Sector. A Toolkit*, OECD, Paris 2005; inoltre sulla molteplicità di contesti e varietà di discipline v. S. CASSESE, *Conflitti di interessi: il fiume di Eracleo*, in *Rivista di diritto privato*, n. 2 (2004), p. 237.

<sup>38</sup> G. FORTUNATO, *Il Mezzogiorno e lo Stato italiano*, cit., p. 58.

<sup>39</sup> ASBI 225/28, Avellino 15 dicembre 1908.

incoraggiavano forme di intraprendenza personale o associata. La «popolazione apatica – scrisse – non si dà nessuna cura per trarre il miglior partito possibile dalle limitate risorse naturali». E fin qui richiama un'ampia letteratura che metteva in luce aspetti della questione meridionale. Ma aggiungeva: «nelle personalità più spiccate per coltura e per censo» c'era lo stesso atteggiamento di rassegnazione presente nel popolino, per un medesimo «convincimento che non c'è nulla da fare e che ad ogni modo le iniziative sono pericolose perché destano l'acre invidia altrui»<sup>40</sup>. L'«acre invidia altrui» era la passione, intesa quasi nel senso dei pensatori del XVIII secolo, che spiegava lo stato di rassegnazione e un comune risentimento verso colui che tentava la strada di un miglioramento delle proprie condizioni di vita. L'ambizione era frustrata in coloro che potevano averla. Non è l'interesse a sopraffare le altre passioni ma il riconoscimento di un'appartenenza, la necessità di identificarsi con un gruppo per quanto ristretto di conoscenti, di persone che conducevano la stessa vita, in condizioni misere o abbienti. È quello che Leopardi esprime in maniera lucida – come vedremo – nel suo *Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl'italiani*. L'invidia è un sentimento di segno speculare a quello della fiducia, di chiusura rispetto a una relazione che tende a innovare. Le logiche di questi «galatei morali» mostrano le vischiosità relazionali che risiedono in gruppi pur in condizioni esistenziali differenti, ma comunque ristretti a contatti interni relativamente sporadici, nei quali gli individui intraprendenti recedono ad agire per non perdere una propria identità che si incastra con quella del proprio ambiente sociale. Non è la rischiosità degli affari, quanto l'invidia a impedire iniziative per le quali sarebbero necessarie associazioni di persone e di mezzi. Chi «ha ingegno e danaro» non viene visto come colui che può trascinare gli altri sulla strada del successo e verso migliori condizioni di vita, ma qualcuno da disprezzare, o al più chiedergli favori, ma senza tributare rispetto. L'invidiato avverte di perdere quel senso di familiarità e confidenza che fino ad allora godeva tra i propri pari, per due ragioni opposte: o perché cerca di migliorare le proprie condizioni o perché è caduto nella trappola dell'usura e della miseria. Ogni tipo d'iniziativa economica era da biasimare perché estraneo a criteri di prudenza e di condotta lineare, da cui si allontanavano coloro che mostravano di avere attese diverse sul futuro, e di non voler più condividere un destino comune.

Il risparmio produceva effetti lenti nel tempo, e lasciava fermenti nelle abitudini di vita ma senza stravolgimenti improvvisi. I possidenti

<sup>40</sup> *Ibidem*.

medi e piccoli potevano custodire i propri averi presso le banche locali che nell'avellinese, agli inizi del '900, non mancavano: la Cassa Popolare Agricola di Bajano, il Credito Irpino, la Banca di Anticipazioni e Cassa di Risparmio d'Andrea De Vita & C. di S. Angelo dei Lombardi. L'ispettore Montelatici aveva una nota d'encomio per la Banca di Credito Agricolo di Atripalda diretta da un certo Matteo Anzuoni, ritenuto «buon proprietario» che nell'interesse della banca scontava effetti presso la Banca d'Italia. All'epoca la vecchia Banca popolare era invece posta in liquidazione dalla Società Coop. di Avellino. In quel tessuto bancario provinciale la Banca d'Italia restava quasi isolata, e la notazione positiva sul direttore della banca di Atripalda è un indizio di una certa difficoltà nel creare un mercato creditizio vitale. Vedremo quali sono i meccanismi per far crescere lo stato della fiducia messi in luce in altri rapporti relativi a realtà non molto diverse.

Il “vizio” dell'invidia gioca la sua parte, e volge una funzione indiretta di aggregazioni in negativo, quasi involontarie, analogamente a quella che la fiducia induce in positivo nelle relazioni sociali. Il vizio è da intendere come il risentimento nella *Genealogia della morale* nietzschiana, un'inclinazione che disgrega, esclude chi agisce, frustra però sul nascerle le iniziative di allontanamento dal gruppo d'appartenenza che segue quasi istintivamente certe regole e adotta condotte riconoscibili come consuete, non tanto per correttezza ideale a codici devozionali, ma per corrispondenza a una *fides* secondo la quale ognuno fa proprio quel che anche gli altri si aspettano faccia. La prevedibilità dei comportamenti è il risultato confortante di sapersi dentro l'ordine sociale del gruppo in cui malgrado tutto uno si riconosce. Ogni cambiamento può rendere meno prevedibili gli atti, più difficile capire gli orientamenti delle azioni più probabili. Nelle relazioni fiduciarie questo conta molto.

#### 4. *Culture, identità, e coordinamento delle azioni collettive*

La fiducia svolge un ruolo speciale nel superare le incertezze cognitive e nell'indirizzare le scelte. Pierre Musso ha sottolineato come siano fondamentali le relazioni di fiducia in attività nelle quali prevale il calcolo razionale<sup>41</sup>. La fiducia introduce un elemento culturale, di (buona) fede, indispensabile per superare le incertezze cognitive e ridurre le ragioni che porterebbero alla prudenza, ben espresse nel detto del “fi-

<sup>41</sup> P. MUSSO, *La religion industrielle*, cit., p. 113.



darsi è bene, ma non fidarsi è meglio". La fiducia rimuove l'ostacolo del *cave canem*, di una razionalità circospetta, che nella pretesa di certezze non crea azioni collettive, tipo la religione industriale dei monasteri o delle imprese moderne. Musso richiama la frase di Paul Valéry sull'indispensabile «vie fiduciaire du monde»<sup>42</sup>. L'intera struttura sociale – dice Valéry – è intessuta sulla fiducia, ciò vale per la dimensione giuridica, ma anche della politica, mondi tutti essenzialmente mitici<sup>43</sup>. Si può aggiungere che la fiducia è un bene pubblico inalienabile, e propriamente condiviso anche da chi vorrebbe estranearsene.

Rawls tratta l'invidia come l'ostacolo a comportamenti razionali per la forza di dissolvere le relazioni fiduciarie<sup>44</sup>. Socialmente, come aveva intuito Montelatici, condiziona i modi d'intendere l'equità e le uguali opportunità. Si trasforma in un rancore ostile che preclude una prospezione oltre i confini della propria identità sociale<sup>45</sup>. Nell'analisi del poeta e critico T.S. Eliot le culture si differenziano per la «maggiore o minore responsabilità verso la comunità» d'appartenenza<sup>46</sup>. L'invidia è uno di quei sentimenti in grado di contrassegnare determinati vincoli identitari che bloccano all'inazione, pregiudicano sul nascere le iniziative per timore d'insuccesso, e per indisponibilità a pagarne lo scotto attraverso una perdita della socialità nativa e consueta<sup>47</sup>. È contagiosa dentro un gruppo definito, impedendo vie d'uscita e ammettendo al proprio inter-

<sup>42</sup> Ivi, p. 52.

<sup>43</sup> Il passo di P. VALÉRY sta in *La politique de l'esprit*, in *Œuvres I*, Gallimard, Paris 1957, pp. 1033-1034. In un altro scritto il concetto è sviluppato in questi termini: «La société, les langages, les lois, les 'mœurs', les arts, la politique, tout ce qui est fiduciaire dans le monde, tout effet inégal à sa cause exige des conventions, c'est-à-dire des *relais*, – par le détour desquels une réalité seconde s'installe, se compose avec la réalité sensible et instantanée, la recouvre, la domine, – se déchire parfois pour laisser apparaître l'effrayante simplicité de la vie élémentaire. Dans nos désirs, dans nos regrets, dans nos recherches, dans nos émotions et passions, et jusque dans l'effort que nous faisons pour nous connaître, nous sommes le jouet de choses absentes, – qui n'ont même pas besoin d'exister pour agir» (P. VALÉRY, *Regards sur le monde actuel*, Stock, Paris 1931, pp. 88-89).

<sup>44</sup> J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano 2008, p. 497.

<sup>45</sup> Cfr. J. ELSTER, *Alchemies of the Mind. Rationality and the Emotions*, Cambridge, Cambridge University Press 1999, p. 165.

<sup>46</sup> T. S. ELIOT, *Appunti per la definizione della cultura*, Roma, Unint University Press 2024, p. 52. L'ed. orig. è del 1948. Del 1952 la traduzione di Giorgio Manganelli per Bompiani.

<sup>47</sup> H. SCHOECK, *Envy. A Theory of Social Behaviour*, Harcourt, Brace & World, Inc., New York 1969, p. 31.



no solo forme di competizione leale<sup>48</sup>. In questa prospettiva la fiducia e l'invidia sono da considerarsi due collanti efficaci, sebbene antitetici, per tenere insieme i gruppi sociali.

Secondo Akerlof e Kranton l'identità sociale dipende dalle «rappresentazioni che l'individuo dà di sé» e «dall'ambiente culturale di appartenenza»<sup>49</sup>. Nella cultura popolare l'identità è costituita per opposizioni e differenze<sup>50</sup>. Come accennato, Eliot ha sviluppato una definizione di cultura stratificata socialmente per sistemi di credenze, abitudini che costruiscono forme concettuali proprie a vari gradi di complessità. La cultura delle classi superiori è composta da strutture concettuali molto elaborate, trasmesse attraverso un sistema educativo e carriere esclusive. I livelli intermedi subiscono percolazioni da quelli immediatamente superiori con categorie meno raffinate che si rimescolano con le radici più superficiali di una cultura popolare rielaborata. Negli strati popolari le abitudini sono più profonde, consuetudinarie, apprese per emulazione, rispondenti a esigenze comportamentali semplificate e immediate.

Nelle regioni meridionali i livelli intermedi erano quelli più «sottili» e fluidi. Anche per questo nella storiografia è prevalso contrapporre le classi dirigenti a quelle popolari. Il lavoro svolto nelle filiali della Banca d'Italia – come vedremo meglio – aveva rapporti con quelle fasce mediane della società che si occupavano di commerci e d'affari e, a tal fine, firmavano cambiali. In tali strati sociali anche i caratteri propriamente borghesi faticavano ad affermarsi. Nel popolo minuto il credito era di complemento a una vita di stenti, mezzo spesso per soddisfare bisogni prima di precipitare in miseria<sup>51</sup>. L'usura rastrellava poi i soldi della fame.

L'azione sociale in ambienti caratterizzati dall'invidia non procede secondo principi di razionalità in senso utilitaristico. Come cemento identitario si consolida in specifiche forme organizzative per gruppi relativamente ristretti. L'ispettore Montelatici si preoccupava per gli intralci all'operatività della Banca d'Italia. In particolare alla formazione d'impresa per condividere obiettivi strategici e frazionare i rischi. Anche nella pubblicistica d'epoca postunitaria si lamentava la mancanza di spirito d'associazione, nella varie forme che il codice di commercio

<sup>48</sup> S. PROTASI, *The Philosophy of Envy*, Cambridge University Press, Cambridge - New York 2021, p. 80.

<sup>49</sup> G.A. AKERLOF - R.E. KRANTON, *Economia dell'identità*, cit., p. 43.

<sup>50</sup> Ivi, p. 132.

<sup>51</sup> G. MORICOLA, *Dal mutuo alla banca*, cit., p. 89.

regolava. La teoria economica odierna distingue tra impresa e mercato in base all'efficienza nel ridurre i costi di transazione. Ouchi considera una terza forma di coordinamento delle azioni collettive, quella del clan, del gruppo chiuso, efficace nel sanzionare le deviazioni dei componenti dalle regole adottate dalla colleganza di riferimento<sup>52</sup>. Ouchi non si discosta dal paradigma dei costi di transazione: i passaggi da una delle tre forme organizzative all'altra si giustificano per migliorare l'allocazione delle risorse, per cui c'è un'evoluzione dalla forma più inefficiente, quella del clan, a quella superiore: l'impresa, per giungere al coordinamento più efficiente del mercato. Nei casi delle regioni meridionali transizioni del genere, per razionalizzazione dei costi, risultano meno fluide di quel che si aspetterebbe la teoria economica. Le barriere di resistenza sono culturali e di gradienti fiduciari. In realtà il clan, invece di essere la soluzione residuale, quando i costi di transazione dell'organizzazione burocratica sono troppo elevati e di mercati regolari non c'è ombra, sono forme di socialità originarie, "gusci" identitari di protezione per i singoli: la famiglia è un riparo da pericoli esterni, luogo di condivisione di affetti e di beni. Nell'analisi di Max Weber<sup>53</sup> le sette protestanti, forniscono un conforto morale analogo e altri vantaggi agli aderenti, celando talora i singoli e il gruppo da interferenze esterne indiscrete. La forza e la varietà delle organizzazioni di clan sta nella libertà d'azione, dell'agire non ufficiale, secondo norme elementari di sottomissione per istintivo senso d'appartenenza. Leopardi è caustico verso i *mores* degli italiani, che non hanno *bon ton*<sup>54</sup>, proprio perché prevalgono quelli arcaici di una società in cui le stratificazioni sociali sono ancora bloccate<sup>55</sup>. Resta

<sup>52</sup> W.G. OUCHI, *Markets, Bureaucracies and Clans*, in *Administrative Science Quarterly*, 25, (1980), n. 1, pp. 129-141.

<sup>53</sup> M. WEBER, *Le sette e lo spirito del capitalismo*, Bur, Milano 1977.

<sup>54</sup> N. TOMMASEO non poteva conoscere lo scritto di Leopardi quando pubblicò: *I tre galatei riuniti di monsignor Della Casa, Melchiorre Gioja e Sperone Speroni riuniti nella scelta de' buoni precetti, e ridotti a miglior lezione e forma*, Dalla tipografia del Sebeto, Napoli 1845.

<sup>55</sup> La lezione di Leopardi è estranea all'ipotesi del «familismo amorale» di Banfield, che ha avuto un'accoglienza sorprendente nella letteratura anglofona (su questo si vedano le critiche puntuali di A. BAGNASCO, *Ritorno a Montegrano*, in E.C. BANFIELD, *Le basi morali di una società arretrata*, il Mulino, Bologna pp. 7-34). In epoca più recente sono state proposte versioni più raffinate, di un qualche spessore storico, come nel concetto della *civicness* di R.D. PUTNAM (*La tradizione civica nelle regioni italiane*, Mondadori, Milano 1997) o nella tassonomia binaria di istituzioni economiche "inclusive" contrapposte alle «extractive political institutions» in D. ACEMOGLU - J.A. ROBINSON (*The Narrow Corridor. States, Societies, and the Fate of Liberty*, Penguin Press, New York

la polarizzazione di una società nella quale faticavano ad affermarsi le fasce sociali intermedie, strette da formazioni per clan presenti sia nei ranghi della povertà che nei gruppi più abbienti e altolocati, per la forza di resistenza e di coesione del gruppo ristretto, ma per questo in grado di insinuarsi nelle organizzazioni gerarchiche delle imprese e, attraverso esse, nei mercati. Weber parla di «comunità di mercato», per intendere che anche un mercato bene organizzato non è propriamente il luogo dell'anonimato postulato nella teoria economica, ma uno in cui tutti i partecipanti hanno "legalizzato" la norma etica dell'inviolabilità delle promesse (*pacta sunt servanda*). Infatti il mercato non sbarra l'ingresso alle imprese, anzi; né l'impresa impedisce l'accesso al settario, il quale non ha bisogno di farsi conoscere per la propria fede e appartenenza anche quando, come gregario, agisce per conto del gruppo clanico e non dell'istituzione. Solo il percorso a ritroso è ovviamente impedito<sup>56</sup>. La regola fondamentale nei rapporti creditizi è la selezione per "merito" di fiducia che è appunto "di credito". Il passaggio dai singoli mercanti e banchieri alla banca rientra in processi storici analoghi alla formazione di istituzioni che presuppongono aggregazioni sociali originarie, circoli ristretti che prendono un'iniziativa nel governare le relazioni che tengono in essere. La fiducia interna al clan (sia famiglia o gruppo di famiglie) è cieca, non chiede garanzie, né procedure di accreditamento.

### 5. *La Banca d'Italia e le meccaniche fiduciarie*

Dopo la Rivoluzione francese si diffuse in tutta Europa la consapevolezza che le società potevano essere rimodellate, che la modernità era quasi inevitabile, portatrice di nuove tecnologie e oggetti di conforto. I vantaggi dello sviluppo economico si accompagnavano a effetti indesiderati, tra cui i conflitti sociali e la nuova povertà del lavoro. Tutto ciò poteva essere governato, senza venir meno ai principi della proprietà e della libertà. Forse senza precedenti nella storia, nel XIX secolo furono elaborate utopie e progetti sociali, di progresso o di reazione. La religio-

2019), ripresa da E. FELICE, (*Perché il Sud è rimasto indietro*, il Mulino, Bologna 2016). Il presupposto implicito di tali approcci è che il capitalismo e la democrazia corrano in parallelo e si sostengano a vicenda. Su tali tesi aveva avanzato molti e ragionevoli dubbi J.A. SCHUMPETER, in *Capitalismo, socialismo e democrazia*, ETAS, Milano 2001.

<sup>56</sup> Come già osservato, la teoria neoistituzionalista dei costi di transazione misura l'efficienza allocativa, senza però considerare gli incastrati dei clan e delle imprese "dentro" i mercati.

ne industrialista sainsimoniana attribuì al credito poteri taumaturgici. L'abate Francesco Fuoco già nel 1824 scrisse *La magia del credito* per risollevare le sorti dell'economia siciliana e delle regioni meridionali. In quel torno di tempo, la banca di deposito e di sconto moderna si affermava creando quel che gli alchimisti avevano solo vagheggiato, cioè contribuendo a fabbricare fiducia a mezzo di fiducia, per moltiplicare *ex nihilo* il credito. C'era ovviamente il pericolo non indifferente di distruggerlo se non venissero rispettate certe regole e condizioni. Il nuovo modello di banca era considerato un acceleratore dei cambiamenti.

In Italia, prima e dopo l'Unità, come in altre realtà europee, le soluzioni moderate prevalsero nel trovare le formule più adatte per adeguarsi al nuovo e prevenire le conseguenze più negative. Attraverso l'organizzazione del credito potevano ridursi gli svantaggi economici e sociali. Era la leva più efficace per lasciare comunque all'iniziativa privata di fare il resto. In questa prospettiva le casse di risparmio potevano incoraggiare, attraverso le virtù etiche del risparmio, la cura della famiglia, l'auto-previdenza contro le avversità del futuro. Diverso discorso per le popolari nelle quali la mutualità implicava un maggior senso di responsabilità, un coinvolgimento del socio-cliente. Nella realtà italiana casse e popolari furono spesso i *first comers* nell'organizzazione del credito e occuparono di fatto un posto preminente nella raccolta del risparmio e nell'impiego di fondi, pur con deviazioni più o meno significative dalle impostazioni statutarie originarie. Si pensi alla Cassa di risparmio dell'Aquila che, tra alti e bassi, si occupò anche di credito al commercio e alla piccola proprietà. L'interesse dei promotori privati non era il dividendo, come nelle società anonime, ma il prestigio, una condivisione di potestà nell'ambito locale. Il Banco di Napoli fu spesso sollecito nel promuovere iniziative da parte di dignitari locali sia quando fondò una propria cassa di risparmio, appoggiata agli sportelli che già aveva, che quando dette impulso a varie popolari per estendere ulteriormente il proprio raggio operativo (come già ricordato in precedenza).

I giochi sotto questo profilo erano già stati fatti quando la Banca d'Italia riprese, dopo la crisi di fine secolo, a operare nelle periferie succedendo alla Nazionale. Il modo in cui svolse il proprio ruolo di banca d'emissione iniziò a cambiare, come già accennato, sotto nuovi vincoli normativi, cercando di mantenere una propria indipendenza garantita da una credibilità e reputazione, ora, di solo autentico istituto a carattere nazionale<sup>57</sup>. Anche nelle periferie il mandato dalla direzione centrale

<sup>57</sup> G. TONIOLO, *Storia della Banca d'Italia*, cit., pp. 117-124; e anche 220-221. Per

era di disciplinare il credito, non solo il proprio, attenendosi a determinate regole, ma anche quello che gli altri operatori, istituzioni o privati, dovevano indirettamente osservare per non precludersi l'accesso al credito d'ultima istanza. In questo modo i meccanismi fiduciari potevano ingranare.

Le regole dell'arte seguite dalla Banca d'Italia erano di selezionare il credito in base ai criteri della dottrina delle cambiali reali. La *real bill doctrine* era regola internazionale, perfezionata nella pratica delle tradizioni del credito al commercio<sup>58</sup>. Aveva avuto il nulla osta nella *Ricchezza delle nazioni* di Adam Smith<sup>59</sup> e diffusione nei testi di economia e banca. Francesco Ferrara e altri la resero la *golden rule* del buon governo della banca di sconto anche in Italia. Ma la propagazione su larga scala avvenne con lo sviluppo delle banche di deposito (*joint stock banks*) e delle *merchant banks* inglesi nei finanziamenti del commercio internazionale. Basti ricordare che nel XIX secolo le lettere di credito divennero i principali strumenti a mezzo dei quali muovere merci e capitali entro e fuori dei confini nazionali. Le prime convenzioni internazionali volte a uniformare il diritto commerciale, insieme ai trattati relativi ai servizi postali, riguardarono le cambiali. In questo modo le banche si inserirono nei circuiti dei crediti a scadenze brevi, sostituendo progressivamente i titoli della clientela con note a firma propria (le banconote) che presero il sopravvento perché pagabili a vista e al portatore da parte del prestigio di un'istituzione. Poiché tali titoli di credito interferivano con la circolazione monetaria, ritenuta essenzialmente quella delle coniazioni di metalli preziosi, le autorità politiche, preoccupate del doppio privilegio dell'emissione cartacea e della responsabilità limitata conferito alla Banca d'Italia, sottomisero la medesima a una vigilanza più stretta rispetto al passato. Lo stesso fece la Banca attraverso i propri ispettori cui spettava sorvegliare che i direttori di sede fossero ligi nel rispetto delle norme gestionali e per questo prendevano in esame il portafoglio degli effetti scontati al momento del loro sopralluogo. Anzitutto occorreva identificare che ogni cambiale rappresentasse effettivamente

il profilo giuridico: F. BELLÌ, *Legislazione bancaria italiana (1861-2003)*, Giappichelli, Torino 2004, pp. 91-92.

<sup>58</sup> Sulla gestazione delle lettere di cambio e sul loro riconoscimento giuridico v. G. ROSSI, *La ricezione della lettera di cambio nella common law tra Cinque e Seicento*, in *Annali del seminario giuridico* (AUPA), LXV (2022), pp. 209-210 e 217-221.

<sup>59</sup> Su A. Smith e sulla dottrina delle cambiali reali v. L.W. MINTS, *A History of Banking Theory in Great Britain and The United States*, Chicago, University of Chicago Press, 1945.

una transazione commerciale "reale", rispetto a quelle emesse al fine di ottenere un finanziamento<sup>60</sup>. Il procedimento di valutazione era per via induttiva e presuntiva: ripercorreva a ritroso il circuito degli obbligati, e su ciascun firmatario occorreva fossero conosciute le attività svolte, non meno della moralità sua e dei propri familiari, attraverso informazioni della *vox populi*, che accertava la rettitudine negli affari e in privato. La *bona fides* era il viatico per il "buon fine" delle promesse<sup>61</sup>.

Per costituzione la Banca d'Italia s'impose, anche nei territori al margine delle principali piazze commerciali, in forza di privilegi di legge e dell'autorità e del prestigio che si guadagnava. Per legge era investita di uno *status* "quasi" sovrano, ma condiviso con i due banchi meridionali. Per autorità coinvolgeva i notabili locali nelle commissioni di sconto, le cui scelte erano comunque coordinate dalla direzione centrale a garanzia dell'autonomia e dell'uniformità di indirizzi gestionali. Sui territori provinciali era senza rivali, se si esclude il Banco di Napoli e le piccole banche popolari che al Banco facevano riferimento. E questo costituiva una spina nel fianco per la Banca.

Il compito di fornire una leva finanziaria ai circuiti creditizi del Mezzogiorno non era facile. La scarsa rete infrastrutturale complicava l'integrazione economica, rendeva difficile la formazione di mercati su scala anche regionale. La Banca d'Italia s'interfacciava con la sola fascia di soggetti che, con una certa frequenza, presentavano cambiali allo sconto. I loro circuiti commerciali coincidevano col mondo culturale degli affari di una ristretta fascia economica e sociale, con poche confusioni di ranghi, al più con vezzi culturali emulativi degli stili di vita dei ceti più abbienti, ma senza titoli di nobiltà, lussi e patrimoni immobiliari. Nomi aristocratici raramente comparivano tra i firmatari di cambiali, e solo per cattivo segno di guasti nelle condotte da "buon padre di famiglia". Le fasce sociali più in basso avevano poche possibilità di ascesa. I debiti erano per la povertà la spirale di uno stato di conservazione, col rischio non improbabile di finire ancora più in basso. Giustino Fortunato non

<sup>60</sup> In un rapporto su Roma gli ispettori segnalavano un certo Ignazio Vannicelli, che «si ritiene sia uomo danaroso e faccia prestiti a tasso elevato». Altre cambiali pur firmate dai vari aristocratici, tra cui il principe Ruffo, erano garantite su azioni di società, ma tutte «queste operazioni, per la loro natura di non pronto realizzo, basate più che altro su una sola responsabilità, per quanto ragguardevole e solida, non sono le preferibili» (ASBI, 216, Roma 12 aprile 1904).

<sup>61</sup> Sull'importanza della buona fede nelle relazioni fiduciarie v. F. SARTORI, *Il conflitto di interessi nel diritto dei contratti. Prospettive di analisi economica*, in *Rivista di diritto privato*, n. 2 (2004), pp. 290-295.

trovava attitudini riformatrici nella sua classe sociale e pochi intenti di soccorso verso le fasce sociali meno abbienti mediante i progetti di casse di risparmio e di banche popolari, anche solo per debellare l'usura.

La Banca d'Italia, per larga parte del periodo, era la maggiore "leva" del credito in qualsiasi area provinciale. Nelle regioni del Sud la concorrenza era comunque forte: premeva dal "basso" con il credito informale e sommerso, non istituzionalizzato, di "fianco" per l'attività del Banco di Napoli e della sua rete di istituzioni minori. Quel che pone non pochi problemi è capire come mai la presenza della Banca non fu del tutto efficace, o, in che misura, non trovò o non costruì "punti d'appoggio" promettenti. Le regole stringenti nell'ammissione al castelletto di sconto non consentivano differenze. La loro applicazione solo in parte poteva essere diversa se le commissioni di sconto erano formate da personalità di commercianti o da nobili. In ogni caso al direttore spettava l'ultima parola. Gli ispettori dovevano rimettere in riga quel che non andava. Il limite principale, come già osservato, stava nel bacino di affari che la Banca poteva intercettare.

Gli ispettori, ovunque andassero, non mancavano mai di notare la densità di banche e banchieri, quale garanzia di prosperità della succursale. Ma la leva fiduciaria che la Banca poteva azionare dipendeva da due condizioni, raramente presenti al Sud, specialmente dopo la devastante crisi di fine secolo. La prima era la presenza di una cassa di risparmio, la seconda di banche come le popolari e comunque di banche private che godessero di una certa tradizione. Le casse – come ricordato – sorsero solo dopo l'Unità quando ormai era troppo tardi per lasciar tracce di buona amministrazione. Generalmente non scontavano effetti di commercio, inoltre non ricorrevano alla Banca nemmeno per ottenere anticipazioni, per esubero di fondi raccolti rispetto agli impieghi ammessi. La Cassa di risparmio aquilana era una di quelle che non disdegnavano operazioni commerciali e nel 1901, nonostante praticasse un tasso d'interesse del 7%, aveva in portafoglio 4 milioni di effetti<sup>62</sup>. Per questa peculiarità operativa e per l'istituzione nello stesso anno di una filiale del Banco di Napoli, la Banca d'Italia si trovò messa all'angolo. In altre condizioni ambientali, preferibili per l'istituto d'emissione, le varie banche private o popolari si contendevano la clientela, la cassa locale era un baluardo di sicurezza per i depositanti, solo per questo motivo, non secondario, sottraeva fondi alle altre banche più avventate nell'assunzione di rischi che risparmiatori piccoli o anche grandi, ge-

<sup>62</sup> ASBI, 249, Rovigo 14 settembre 1901.



neralmente soggetti non in affari commerciali, erano pronti a trasferire i loro fondi dagli istituti di credito ritenuti a rischio di dissesto presso la solida cassa locale. È noto che spostamenti di depositi verso le casse erano frequenti e si verificavano ogni volta che si preannunciava una crisi. La sottrazione di liquidità, operata dai risparmiatori prudenti, imponeva agli istituti del circuito privato e commerciale di gestire i propri impieghi con una maggiore prudenza e, soprattutto, li metteva più spesso in condizione di dover accedere agli sportelli della Banca d'Italia per rifornirsi di liquidità. Solo in questo modo il saggio di sconto che la Banca praticava per la primaria clientela s'imponeva sulla piazza, e le altre banche potevano non discostarsene di molto e, soprattutto, i loro indirizzi gestionali erano disciplinati dalle regole seguite dalla Banca. Solo in queste situazioni si creava un mercato degli sconti ben ordinato, le banche della piazza si facevano concorrenza, ma non smodata, senza tentativi di spericolate fughe in avanti. La banca che le poneva in atto finiva facilmente per dover rifinanziare le proprie posizioni di rischio e, in questo modo, doveva soggiacere a condizioni che la riportavano a seguire linee di condotta più prudenti. Tali azioni di disciplinamento erano molto frequenti nelle piazze finanziarie provinciali del centro e nord Italia, dove casse di risparmio si erano radicate da tempo sotto l'egida dei sovrani rispettivi, di enti caritatevoli e di filantropi privati.

Al Sud nemmeno le banche popolari, giunte dopo l'unificazione, espressione di un attivismo borghese per mobilitare risorse verso attività produttive minori, per incoraggiare la diffusione della proprietà imprenditrice nelle realtà urbane e nelle campagne, svolsero un ruolo di fiancheggiamento per la Banca d'Italia<sup>63</sup>. Il fatto che molte popolari fossero espressione del dominio del Banco di Napoli, governate da personalità legate ai municipi, alla politica, guastava lo spirito mutualistico della loro gestione. Delle popolari rimaste dopo le tempeste degli anni '80-'90 raramente gli ispettori poterono tessere elogi come fecero in molti casi per analoghe esperienze centro-settentrionali. Per una

<sup>63</sup> Un caso significativo è fornito dalla situazione a Campobasso. Nel 1906 operavano sulla piazza sia le succursali della Banca d'Italia e che del Banco di Napoli. Le banche presenti, la Banca Popolare di Campobasso e nella provincia quelle di Isernia, Riccia, Venafrò e Agnone, non intrattenevano rapporti con la Banca d'Italia, alla quale non restava che il risconto diretto con gli operatori privati per quasi un milione di lire, contro però ben 1.130.000 lire in immobilizzazioni (ASBI, 234, Campobasso 28 maggio 1906). Ad Avellino al novembre 1908 gli ispettori non consigliavano di aumentare le operazioni, dato che giudicavano già troppo elevata l'esposizione di mezzo milione con la «clientela spicciola» (ASBI, 225/28, Avellino 15 dicembre 1908).



ragione o per un'altra, i rapporti mettono in luce carenze di gestione, tendenze affaristiche, controllo esercitato da pochi intraprendenti attratti a costituire, sotto l'insegna di una popolare, una banca nella quale potevano non impegnare capitali propri, e usare quelli di altri per finanziare una pluralità di affari nei quali erano interessati, coprendosi così dai rischi. Un fenomeno del genere di arrampicatori sociali fu particolarmente evidente dopo la prima guerra mondiale, quando molti di coloro che si erano arricchiti in periodo di economia drogata dalle spese belliche continuarono a impelagarsi in affari molto rischiosi e di dubbia produttività, i cui nodi vennero improvvisamente al pettine con la deflazione imposta dopo "quota novanta" e, peggio, dalla grave crisi internazionale degli anni '30<sup>64</sup>.

La scarsa densità istituzionale nelle piazze provinciali del Mezzogiorno era un dato di fatto dopo la crisi di fine secolo. Le vicende di avventurieri del credito durante gli anni '20 non furono fenomeni isolati ma contribuirono a una diffusione capillare di *speculative finance*, nel senso di H. Minsky. Persino le grandi banche approfittarono dello stesso clima e l'intero sistema bancario divenne più fragile e collassò nel '30<sup>65</sup>. Negli anni '20, con la dilagante circolazione di liquidità prodotta dell'economia di guerra, erano frequenti, anche in province arretrate, esplosioni di attività speculative di personaggi che s'improvvisavano banchieri. Nel molisano un certo Vito Candela passava per banchiere, in quanto rappresentante dello stesso Banco di Napoli a Termoli; per gli ispettori era né più e né meno che un usuraio<sup>66</sup>. Moricola ha analizzato un caso solo in apparenza un fuoco di paglia spentosi solo dall'incombere di eventi molto più gravi<sup>67</sup>. In tali condizioni anche la Banca d'Italia era impotente a frenare l'orgia speculativa e a mantenere una qualche severità di codici etico-gestionali. Una trasmissione efficace

<sup>64</sup> G. CONTI, *Strategie di speculazione, di sopravvivenza e frodi bancarie prima della grande crisi*, in AA.VV., *Imprenditori e banchieri. Formazione e selezione dell'imprenditorialità in Italia dall'Unità ai nostri giorni*, cur. G. Conti - T. Fanfani - S. La Francesca - A. Polsi, Editoriale Scientifica, Napoli 2004, pp. 1-54 (anche on-line in Discussion Papers - Università di Pisa, n. 23/2003); ID., *L'art du pouvoir ou la force et la ruse dans les rapports avec les élites sous le fascisme*, in AA.VV., *Industrie et politique en Europe occidentale et aux Etats-Unis (XIXe et XXe siècles)*, cur. D. Barjot - O. Dard - J. Garrigues - D. Musiedlak - É. Anceau, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, Paris 2006, pp. 259-272.

<sup>65</sup> G. CONTI, *Strategie di speculazione*, cit. e ID., *L'art du pouvoir*, cit.

<sup>66</sup> ASBI, 234, [Campobasso] 25 ottobre 1904.

<sup>67</sup> G. MORICOLA, *Il cambiavalute in rosso. Uomini ed affari ad Avellino tra dopoguerra e fascismo*, Bruno Mondadori, Milano 2011.

degli indirizzi di politica monetaria e di regolazione del credito era del tutto vanificata: presupponeva che la banca centrale potesse operare su un mercato monetario sul quale dettare le proprie condizioni.

## 6. Conclusioni

La fiducia non è facile da fabbricare, ma è molto facile da disfare. Per radicarsi richiede valori condivisi, finezza e pazienza per tessere una solida rete di relazioni che non restino solo alla dimensione privatistica ma si trasformino in istituzioni, in cultura. In questo senso la questione meridionale è questione nazionale e di formazione di un'autentica classe dirigente. Gobetti espresse il concetto in poche parole che vale la pena riportare:

Il grande ostacolo alla formazione di un ambiente propizio alla coltura politica continua ad essere il Mezzogiorno e l'assenza di una coscienza unitaria che fa temere, ad ogni affermazione netta, per le condizioni elementari di vita e di sviluppo. L'economia nazionale è ancora troppo arretrata, il paese è povero e non concede tregua agli individui, non permette loro la dignità di cittadini. Due terzi della popolazione dividono le sorti di un'agricoltura arretrata e condannata per lunghi anni a non divenire moderna. Si tratta di piccoli proprietari, affittuari, mezzadri che aspirano soltanto alla pace e alla conservazione dello stato presente, ostentando indifferenza per ogni più larga preoccupazione<sup>68</sup>.

Nelle poche esperienze che ho preso in esame dell'avellinese o degli Abruzzi e Molise qualcosa sembrava inizialmente aver preso avvio. Ho cercato di mostrare che la leva e il punto d'appoggio – la metafora riutilizzata da Salvemini – stavano in una meccanica di relazioni fiduciarie. La Banca d'Italia fu parte e mezzo per promuovere un ambiente sano e corretto, nel quale introdurre regole di un lavoro bancario prudente e ben coordinato. Le regole erano – come visto – semplici, relative a prassi diffuse nelle attività commerciali. Occorreva tempo per fare di usi privati un'arte di governo del credito, con codici e abitudini sta-

<sup>68</sup> P. GOBETTI, *Dal bolscevismo al fascismo. Note di cultura politica*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2015 [1923], p. 6; proseguiva che sia il padronato che la classe operaia erano troppo deboli per riuscire a far a meno di «sovrapposizioni e confusioni parassitarie».

bili. Il tempo mancò. All'Aquila, Campobasso e Avellino gli ispettori segnalavano che a fine '800 le casse di risparmio presenti sembravano aver risolto i propri problemi, avviata una buona amministrazione del credito. In altre province le casse fallirono insieme a molte popolari e di quelle che restarono in piedi poche riuscirono a decollare. E nemmeno le operazioni della Banca d'Italia ingranarono.

Ricordo la meccanica d'incastri fiduciari che si dovevano mettere in moto in maniera virtuosa. La leva del credito dipendeva da una minima costellazione di banche locali che con regolarità e fedeltà portassero effetti al risconto della Banca. Come istituto nazionale poteva offrire condizioni uguali, riducendo le segmentazioni territoriali. Solo così i livelli dei tassi d'interesse praticati dalle banche locali si sarebbero contagiati al ribasso, pur mantenendo una concorrenza leale e senza gli eccessi che avrebbero solo turbato il mercato del credito, diffuso rischi. Questo è proprio quello che non successe.

Gli intralci d'ordine generale, a cui ho fatto riferimento, erano rappresentati da quella che può essere, ed era anche, considerata la cultura dell'invidia, intesa come mancanza di un costume di fiducia, solidarietà, interessamento in progetti comuni. Per superarla occorreva un coordinamento sociale, un'azione da parte di *élites* con ambizioni di farsi autenticamente classi dirigenti. Negli strati sociali più altolocati poco si mosse, e rimasero attorcigliati nelle loro culture. Quando esercitavano la loro influenza ciò avveniva per il tramite del Banco di Napoli. Il Banco non operò per favorire la proliferazione di banche locali autonome. Le popolari che ne ricevettero l'*imprinting* erano sorte con l'intento di togliere terreno alla Banca d'Italia. La dipendenza e gli amministratori presi dalle carriere politiche fecero inclinare verso l'affarismo, in gestioni di rischi in cui nessuno pagava in prima persona, l'istituzione avrebbe pagato per tutti<sup>69</sup>. Era una logica regressiva e predatoria, deleteria per rapporti fiduciari solidi.

Un'altra occasione fu rappresentata dalle rimesse degli emigranti. Il Molise subì un effetto *windfall* a doppio taglio. Le conseguenze positive furono relativamente poche e isolate, portarono a una maggior diffusione della piccola proprietà terriera, a fronte di quelli negativi per la massa di fondi che finirono nel circuito delle casse postali e, per una parte

<sup>69</sup> G. CONTI, C. BRAMBILLA, *Ownership structure and control, regulation and performance in Italian banking. A long term perspective*, in AA.VV. *Corporate Governance in Financial Institutions. Historical Developments and Current Problems*, EABH, Frankfurt am Main 2011, pp. 128-145.

minore, attrassero solo grandi banche a rastrellare i residui creando solo una schiera di risparmiatori locali, che per alcuni anni godettero di un certo benessere, finché l'inflazione della Grande guerra non dissolse anche le più grandi fortune mobiliari e non.

Quel che la Banca d'Italia non riuscì a fare né a L'Aquila o Campobasso, né ad Avellino, lo poté in altre regioni, dove fu possibile mettere in moto quelli che ho chiamato meccanismi fiduciari<sup>70</sup>. E ciò avvenne sia in aree in cui le strutture creditizie erano già solide, il tessuto commerciale già radicato, sia in zone che, solo più ritardi nel secondo dopoguerra, avviarono un differente modello di sviluppo, di piccole imprese, affiancate da istituti di credito a scala ridotta. Si trattava anche di regioni che per geografia si trovavano ai confini settentrionali di quelle campane e abruzzesi, ma, dopo l'Unità, in condizioni sociali e culturali non molto diverse.

Quando Leopardi parlava di costumi degli italiani non pensava a nessuna di quelle categorie antitetiche e statiche usate per catalogare lo sviluppo dall'arretratezza che hanno avuto fortuna in analisi sociologiche ed economiche nella letteratura anglosassone e poi europea. Leopardi indicava le ragioni profonde che impedivano il superamento di una «società stretta», di *élites* ciniche e rancorose, incapaci di coordinarsi per scarsa fiducia, abituate a dissimulare i propri pensieri e le proprie intenzioni con un parlare obliquo, prive quelle «passioni moderne» della «ragione geometrica», anche per questo con orizzonti temporali corti, «senza prospettiva di miglior sorte futura»<sup>71</sup>.

<sup>70</sup> G. CONTI *Banche e imprese medie e piccole nella periferia economica italiana (1900-1939)*, in AA.VV., *Credito e sviluppo. Banche locali cooperative e imprese minori*, cur. F. Cesarini - G. Ferri - M. Giardino, il Mulino, Bologna 1997, pp. 151-201.

<sup>71</sup> G. LEOPARDI, *Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani*, cit., p. 52.



Giuseppina De Giudici

LA PESCA DEL CORALLO NELLE ACQUE  
DELLA SARDEGNA: ECONOMIA, REGOLAMENTAZIONE  
E TENSIONI TRA LA CORTE SABAUDA  
E IL REGNO DI NAPOLI (1759-1773)\*

CORAL FISHING IN SARDINIAN WATERS: ECONOMICS,  
REGULATION, AND TENSIONS BETWEEN THE HOUSE  
OF SAVOY AND THE KINGDOM OF NAPLES (1759-1773)

*Tra il 1759 e il 1773, la Casa sabauda incoraggiò la pesca del corallo con l'obiettivo di sviluppare un settore economico considerato strategico per la Sardegna, ridurre la presenza dei corallari stranieri e istituire una Compagnia del corallo. Tuttavia, la scarsa presenza di corallari sardi, la debolezza economica dell'isola, la limitata disponibilità di capitali interni e gli interessi commerciali del Regno di Napoli ne limitarono fortemente il successo: la pesca del corallo rimase così principalmente una fonte di entrate fiscali. A ciò contribuirono anche il contesto della Guerra dei Sette Anni e il "rovesciamento delle alleanze" avutosi nel 1756, che imposero alla Casa Sabauda un'estrema cautela nei rapporti diplomatici. La gestione del settore della pesca del corallo – che attirava uomini, merci e capitali dall'estero – non fu, dunque, per la Casa sabauda un fatto puramente interno.*

**Sardegna – Pesca del corallo – Consoli delle nazioni straniere – Corti di Torino e di Napoli**

Between 1759 and 1773, the House of Savoy promoted coral fishing with the aim of developing an economic sector regarded as strategic for Sardinia, reducing the presence of foreign coral fishermen, and establishing a Coral Company. However, the limited number of Sardinian coral fishermen, the island's economic weakness, the scarcity of domestic capital, and the commercial interests of the Kingdom of Naples severely constrained its success: coral fishing thus remained primarily a source of fiscal revenue. This outcome was also shaped by the context of the Seven Years' War and the "reversal of alliances" of 1756, which compelled the House of Savoy to exercise extreme caution in its diplomatic relations. The management of the coral fishing sector – one that attracted

\* Il testo che segue riprende, in forma riveduta e ampliata, il contributo che apparirà nel volume dal titolo: *Les États de Savoie et la mer. Approche juridique et institutionnelle - XIV<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> s.*, contributions réunis par M. Ortolani, B. Decourt-Hollender, G. De Giudici et O. Vernier (Serre Éditeur, Nice).

people, goods, and capital from abroad – was therefore not, for the House of Savoy, a purely internal matter.

### **Sardinia – Coral fishing – Consuls of foreign nations – Courts of Turin and Naples**

SOMMARIO: 1. Un'isola senza mare – 2. La pesca del corallo: regolamentazione fiscale e lotta al contrabbando – 3. L'agonata *Compagnia reale della Sardegna per la pesca e il commercio dei coralli* – 4. La difesa napoletana della "libertà di pesca e di commercio".

«Egli è nondimeno da maravigliarsi che una Isola di una tanta lunghezza e larghezza, con tanti Porti e Spiagge, di un Terreno così ferace, e pressoché ad ogni sorta di produzioni addatto, sia però così povera, e scarsa che alla riserva di poche Gabelle, altro al Re nostro non renda, che il miserabile dono di 60/m scudi Sardi», Carlo Felice Leprotti, *Libro primo delle cagioni dello spopolamento della Sardegna*, in *Il riformismo settecentesco in Sardegna. Relazioni inedite di piemontesi*, cur. L. BULFERETTI, Editrice Sarda Fossataro, Cagliari 1966, pp. 53-54.

#### 1. *Un'isola senza mare*

Affascinato dal modo in cui le coste della Sardegna erano «admirablement découpées» e «garnies de ports nombreux et commodes», tali da renderla accessibile «de toutes parts» e da sollecitare «dans toutes les directions l'activité et l'industrie humaines», lo storico francese Auguste Boullier sottolineava ne *L'Ile de Sardaigne* (1865) l'ampio divario tra le potenzialità naturali dell'isola e il loro inadeguato o insufficiente sfruttamento<sup>1</sup>. Difatti, nonostante «les conditions favorables», derivanti dall'ottima posizione nel Mediterraneo, l'isola non aveva «joué jusqu'à présent aucun rôle maritime»: i suoi porti erano rimasti «longtemps déserts ou ensablés», non vi si costruivano navi e soprattutto non ci si dedicava al commercio<sup>2</sup>. Per una sorta di paradosso, dunque, i vantaggi di una geografia favorevole risultavano vanificati dalla scarsa presenza di traffici commerciali e dal ridotto sfruttamento delle ricche risorse

<sup>1</sup> A. BOULLIER, *L'Ile de Sardaigne. Description, histoire, statistique, moeurs, état social*, E. Dentu Libraire Éditeur, Paris 1865, p. 257.

<sup>2</sup> Ivi, pp. 263-264.

marine. Tale considerazione valeva naturalmente anche per la pesca del corallo, tema a cui dedicheremo attenzione per comprendere quali ragioni, interne ed esterne, possano aver inciso sul mancato decollo di tale attività durante l'età sabauda<sup>3</sup>.

Per affrontare la questione, conviene ripartire dal giudizio espresso nel 1802 nell'*Histoire géographique, politique et naturelle de la Sardaigne*, un'opera concepita da Domenico Alberto Azuni per offrire – soprattutto alle nazioni commercianti – informazioni utili su un'isola che, pur trovandosi «à peu de distance du continent de l'Europe», era «peu connue»<sup>4</sup>. Non stupisce, dunque, che nell'opera fosse dedicato ampio spazio alle risorse naturali, che Azuni riteneva presenti in Sardegna in misura maggiore che in qualunque «autre état de l'Europe»<sup>5</sup>. Tra queste spiccava il corallo, rinvenibile in «quantité prodigieuse» nelle acque di Alghero, Castellaragonese (oggi Castelsardo), Bosa e nelle isole di San Pietro e di Sant'Antioco<sup>6</sup>. Azuni intendeva dimostrare, inoltre, che su tale «richesse de la mer»<sup>7</sup> si sarebbe potuto edificare uno dei pilastri dell'economia isolana, a condizione che un «gouvernement sage» si fosse impegnato per valorizzarla adeguatamente<sup>8</sup>. Ciò, tuttavia, non era accaduto in Sardegna, dove lo sfruttamento del corallo risultava allora appannaggio quasi esclusivo dei napoletani e, in minor misura, dei genovesi. Di conseguenza, i sardi erano stati costretti ad assistere – da

<sup>3</sup> Sulla scoperta nel Cinquecento di importanti banchi corallini nelle acque della Sardegna e sull'avvio di promettenti attività intorno alle quali ruotava la vita economica di alcune città regie, cfr. in breve M. MARINI - M.L. FERRU, *Il corallo. Storia della pesca e della lavorazione in Sardegna e nel Mediterraneo*, TEMA, Cagliari 1989, p. 54 e ss.

<sup>4</sup> D.A. AZUNI, *Histoire géographique, politique et naturelle de la Sardaigne*, I, Chez Levrault frères Libraires, Paris 1802, p. 2. Sul giurista sardo cfr. L. BERLINGUER, *Domenico Alberto Azuni giurista e politico (1749-1827). Un contributo bio-bibliografico*, A. Giuffrè Editore, Milano 1966, *passim*, e ID., *Azuni Domenico Alberto*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, diretto da I. Birocchi et al., I, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 132-135.

<sup>5</sup> D.A., *Histoire géographique, politique et naturelle*, cit., II, p. 1.

<sup>6</sup> Ivi, p. 333. Sulla pesca del corallo nella Sardegna dell'età moderna cfr., in part., G. DONEDDU, *La pesca del corallo tra alti profitti e progetti inattuati (sec. XVIII)*, in AA.VV., *Alghero, La Catalogna, il Mediterraneo*, cur. A. MATTONE - P. SANNA, Editore Gallizzi, Sassari 1994, pp. 515-526; G. ZANETTI, *La legislazione sarda relativa all'industria corallina e la pesca del corallo in Sardegna*, estratto da *Studi Sassaresi*, n. 20, Gallizzi, Sassari 1946; EAD., *La pesca del corallo in Sardegna (profilo storico)*, in *Cuadernos de Historia Jeronimo Zurita*, nn. 10-11, 1960, pp. 99-160; M. MARINI - M.L. FERRU, *Il corallo. Storia della pesca e della lavorazione*, cit., p. 54 e ss.

<sup>7</sup> D.A. AZUNI, *Histoire géographique, politique et naturelle*, cit., II, p. 328.

<sup>8</sup> Ivi, p. 333.



semplici spettatori – allo spoglio che si ripeteva ogni anno con l'arrivo di coralline straniere, pronte a portare via ciò che la natura aveva concesso loro con grande generosità.

La responsabilità della situazione ricadeva, dunque, sull'amministrazione sabauda, che si era accontentata dei magri proventi ricavati dalla «légère imposition de cinq pour cent» sul pescato e del modesto diritto d'ancoraggio, senza preoccuparsi di realizzare migliori condizioni di vita per gli abitanti dell'isola<sup>9</sup>. Egli riconosceva, tuttavia, che – nonostante i difetti di un prelievo basato sulle dichiarazioni dei corallari, «toujours fausse[s] et sujette[s] à la fraude»<sup>10</sup> – le entrate delle casse regie erano cresciute notevolmente: tra il 1755 e il 1790 si era passati, difatti, da 6.900 a 20.000 lire piemontesi<sup>11</sup>.

Nella sua aridità, il quadro tratteggiato da Azuni appare desolante, ma aderente alla realtà, purché ci si limiti alla constatazione del mancato sfruttamento del corallo a livello locale. Qualche perplessità sorge, invece, riguardo all'oggettività del severo giudizio sulla politica asfittica o negligente della Casa sabauda, anche in considerazione dell'approccio talvolta superficiale dell'autore e delle sue vicende personali<sup>12</sup>.

Autore del fortunato *Dizionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile* (1786-1788), egli era all'epoca l'insoddisfatto estensore di un imponente *Progetto di codice per la marina mercantile* mai dato alle stampe<sup>13</sup>, che – steso probabilmente su richiesta della Corte torinese – era rimasto inattuato, prima a causa dell'occupazione francese di Nizza del 1792 e poi dell'ingresso dei francesi negli Stati di terraferma. A Nizza dal 1780 e senatore dal 1789, egli fu costretto a un lungo peregrinare, prima di stabilirsi in Francia (1797-1805), dove nel 1801 era stato chiamato come consulente esterno per la redazione del progetto

<sup>9</sup> *Ibidem*.

<sup>10</sup> *Ivi*, pp. 333-334.

<sup>11</sup> *Ivi*, p. 334.

<sup>12</sup> Lettore critico del testo di Azuni fu, ad esempio, l'intellettuale sardo Matteo Luigi Simon, come riferiscono L. BERLINGUER, *Domenico Alberto Azuni giurista e politico*, cit., p. 150 e ss., e A. MATTONE - P. SANNA, *Istruire nelle verità patrie. Il progetto dell'isola di Sardegna di Matteo Luigi Simon*, ID., *Settecento sardo e cultura europea. Lumi, società, istituzioni nella crisi dell'Antico Regime*, FrancoAngeli Storia, Milano 2007, in part. p. 310 e ss.

<sup>13</sup> Le linee principali del Piano erano state già delineate nel *Saggio di un progetto di un nuovo codice di leggi marittime e mercantili*. Cfr. sul punto L. BERLINGUER, *Domenico Alberto Azuni giurista e politico*, cit., p. 91 e ss.; ID., *Azuni Domenico Alberto*, cit., p. 134.

del *Code de commerce*<sup>14</sup>. Erano anni in cui egli aveva maturato sempre più la convinzione che la politica sabauda, di per sé debole, fosse frenata anche dalla «mancanza di iniziativa»<sup>15</sup>.

Il giudizio di Azuni stride, peraltro, con il comprovato interesse mostrato dalla Casa sabauda verso la creazione delle condizioni necessarie per l'attecchimento della pesca del corallo nell'isola e per la trasformazione e la commercializzazione di quel prodotto, specie nel quindicennio compreso tra il 1759 e il 1773. Sono gli anni in cui il ministro Giambattista Bogino operò al vertice della Segreteria di guerra, che nel frattempo aveva assorbito la competenza sugli affari di Sardegna<sup>16</sup>. Ministro dal piglio dirigista – assai apprezzato anche dal giurista sassarese che a lui riservava parole elogiative<sup>17</sup> – Bogino, promotore del decollo dell'economia isolana, stava dietro la redazione del piano per l'istituzione della *Compagnia reale della Sardegna per la pesca e il commercio dei coralli*.

Il progetto non fu mai realizzato. Tuttavia, gli sforzi compiuti per la sua attuazione furono parte di una progettualità ad ampio raggio, votata all'impiego più razionale delle risorse, all'incremento della produzione e allo sviluppo del commercio interno ed esterno<sup>18</sup>. La crescita economica dell'isola passava, difatti, per l'introduzione di nuovi sistemi agricoli, la diffusione della proprietà perfetta, il miglioramento dei collegamenti via terra e via mare e l'avvio di nuove attività estrattive e manifatturiere. A tale scopo erano funzionali sia l'irrobustimento della rete dei monti granatici (1767)<sup>19</sup>, sia l'introduzione di due provvedimenti generali – la

<sup>14</sup> L. BERLINGUER, *Domenico Alberto Azuni giurista e politico*, cit., p. 75 e ss.; ID., *Azuni Domenico Alberto*, cit., p. 134. Nel 1807 Azuni sarebbe stato chiamato a collaborare alla stesura del Codice di commercio per il Regno d'Italia.

<sup>15</sup> La citazione è tratta da L. BERLINGUER, *Domenico Alberto Azuni giurista e politico*, cit., p. 110.

<sup>16</sup> Alla morte di Carlo Emanuele III, Vittorio Amedeo III operò – come è noto – un cambio al vertice dell'amministrazione che non risparmiò il ministro Bogino (G. RICUPERATI, *Il Settecento*, in AA.VV., *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna. Storia d'Italia*, dir. G. GALASSO, VIII, t. I, UTET, Torino 1994, p. 515 e ss.

<sup>17</sup> D.A. AZUNI, *Histoire géographique, politique et naturelle*, cit., I, p. 199.

<sup>18</sup> Cfr. *amplius* G. DE GIUDICI, *Interessi e usure nella Sardegna di Carlo Emanuele III*, ETS, Pisa 2010, p. 31 e ss.

<sup>19</sup> *Pregone del Viceré conte des Hayes de' 4 settembre 1767 riguardante l'erezione, e la buona amministrazione de' monti granatici*, in *Editti pregoni ed altri provvedimenti*, cit., II, pp. 104-127. I Monti granatici rappresentano la «prima istituzione creditizia della storia moderna dell'isola», come scrive P. SANNA, *Storia del credito agrario in Sardegna*, in AA.VV. *La Sardegna. 3. Aggiornamenti, cronologie e indici generali*, cur. M. Brigaglia con la collaborazione di A. Mattone e G. Melis, Edizioni della Torre, Cagliari 1988, p. 219.

fissazione del tasso di interesse (1768)<sup>20</sup> e l'istituzione del Regio Consolato (1770) – diretti a favorire l'attuazione di programmi imprenditoriali e a sostenere il commercio e la navigazione attraverso «una pronta ed esatta giustizia»<sup>21</sup>.

Non resta, dunque, che indagare sulle ragioni che impedirono o sconsigliarono la realizzazione della *Compagnia reale*, tenendo presente che la ridefinizione delle condizioni per l'esercizio della pesca del corallo non rappresentò un fatto puramente interno. Le formazioni coralligene costituivano un potente richiamo per uomini, merci e denari<sup>22</sup>. Giunti nell'isola poi i corallari stranieri erano portati a tutelare i propri interessi e a opporsi all'adozione delle misure reputate svantaggiose. È ciò che avveniva in Sardegna durante gli anni considerati. Detentori di un sostanziale monopolio, i corallari napoletani facevano valere le proprie pretese con la minaccia dell'allontanamento dalle acque sarde e del conseguente crollo delle entrate per le casse regie. Tra l'altro, le loro posizioni non erano isolate, sostenute com'erano dal governo di Napoli attraverso gli ordinari canali diplomatici e, nell'isola, dai consoli generali.

## 2. La pesca del corallo tra regolamentazione fiscale e lotta al contrabbando

Compreso tra le regalie minori, l'esercizio della pesca del corallo era subordinato alla concessione di una licenza e al pagamento di una gabella calcolata in misura percentuale sulla quantità e qualità del pescato. *A latere* vi era poi una rosa di balzelli – come quelli previsti per l'ancoraggio, la spedizione delle patenti, l'assistenza dei consoli delle nazioni

<sup>20</sup> Editto del Re Carlo Emanuele de' 2 marzo 1768 per la moderazione degl'interessi del denaro, e per ridurre a' termini di giustizia cari contratti, e privilegi, che ne erano esorbitanti, in *Editti, pregoni ed altri provvedimenti*, Nella Reale Stamperia, Cagliari 1775, I, pp. 326-331. Sulla genesi del provvedimento legislativo e sul suo impatto cfr. G. DE GIUDICI, *Interessi e usure nella Sardegna di Carlo Emanuele III*, ETS, Pisa 2010, *passim*.

<sup>21</sup> Editto del Re Carlo Emanuele de' 30 agosto 1770 per lo stabilimento de' consolati e della loro giurisdizione, ed altre disposizioni ordinate per far rendere la più pronta giustizia, e mantenere la sicurezza nel commercio, in *Editti, pregoni ed altri provvedimenti*, cit., II, pp. 199-222.

<sup>22</sup> Notazioni interessanti in V. Ferrandino, *La pesca del corallo a Torre del Greco e forme di assistenza a pescatori in età moderna*, in AA.VV., *La pesca in Italia tra età moderna e contemporanea. Produzione, mercato, consumo*, a cur. G. Doneddu - A. Fiori, EDES, Sassari 2003, p. 439.

straniere, la cura delle anime, ecc. – dai quali traevano beneficio soprattutto i funzionari patrimoniali e fiscali che operavano nei porti, nonché coloro che, direttamente o indirettamente, svolgevano servizi collegati alla pesca o richiesti dalla presenza dei corallari<sup>23</sup>. Dopo la brevissima parentesi del 1721, durante la quale si era sperimentata la gestione in economia, il sistema di riscossione era stato affidato ad appaltatori (*arrendatores*) in continuità con quanto disposto dal governo spagnolo<sup>24</sup>. Era emerso, però, che essi tendevano ad accontentarsi di incassi notevolmente inferiori rispetto a quelli dovuti, in quanto calcolati in base al numero delle coralline, anziché al valore della merce. Per garantire maggiori entrate non pareva opportuno ritoccare il tetto del cinque per cento fissato per le gabelle destinate alle casse regie nel 1684 da Carlo II<sup>25</sup>, quando il calo numerico delle imbarcazioni estere aveva suggerito di incoraggiare l'arrivo dei pescatori stranieri. Nemmeno sembrava utile usare l'imposizione fiscale come leva per scoraggiare i forestieri con l'aumento del tasso e spronare i sardi a dedicarsi a tale attività grazie ad aliquote agevolate, come suggerito dall'intendente generale Antonio Bongino a cavallo degli anni Cinquanta e Sessanta. In attesa di una ristrutturazione del sistema che, mentre risultava di «pochissima utilità» per i sardi, riservava ampi vantaggi alla «gran copia di pescatori» esteri, interessati a prelevare la merce senza preoccuparsi del depauperamento dei banchi corallini, Bongino proponeva di innalzare – «a tempo o illimitatamente» – la percentuale della gabella. L'obiettivo era quello di indurre gli stranieri a scegliere se rinunciare alla pesca nelle acque dell'isola o trasferirsi in Sardegna in forma stabile. Questa seconda opzione avrebbe permesso di trattenere nella vecchia *Ichnusa* la ricchezza prodotta e di offrire ai sardi l'opportunità di entrare finalmente in un circuito lavorativo e produttivo fondato sul corallo. Nell'isola vi era, infatti, una grande penuria di corallari e di genti avvezze al mare, poiché il timore delle incursioni barbaresche aveva spinto a ritirarsi dalle zone

<sup>23</sup> Cfr. *amplius* M. MARINI - M.L. FERRU, *Il corallo. Storia della pesca e della lavorazione*, cit., pp. 90-91.

<sup>24</sup> Per qualche notizia sul punto cfr. A. MAXIA, *Documenti inediti sulla pesca del corallo in Sardegna nei secoli XVII e XVIII*, Cagliari, Tipografia Valdés, 1956 (estratto da *Cagliari Economica*, n. 2, febbraio 1956), pp. 7-8.

<sup>25</sup> La carta reale del 1684 è custodita in copia presso l'Archivio di Stato di Cagliari (d'ora in poi ASC), Reale Udienza, classe IV, 68/1, n. 474. Il documento dal titolo *Notizia di quanto fin'ora si è ritrovato in questo regio Archivio riguardante il dritto del corallo*, in Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi AST), Sardegna, materie economiche, m. 1, cat. 18, n. 7, offre un'accurata ricostruzione della politica fiscale adottata in età spagnola.

costiere e a diffidare del mare, «élément perfide [,] craignant d'y trouver au lieu de profit la captivité ou la ruine», come avrebbe osservato dopo la metà dell'Ottocento lo stesso Auguste Boullier, ripensando al caso della Sardegna<sup>26</sup>.

Nel 1754 furono riviste le tariffe per l'uscita delle merci soggette al pagamento dei dazi<sup>27</sup>. I primi provvedimenti volti a garantire un rigoroso controllo sulle entrate regie si ebbero, però, solo a partire dal 1760<sup>28</sup>, quando il pregone del viceré Francesco Tana del 15 agosto affidava la riscossione delle gabelle agli agenti del «Real patrimonio»<sup>29</sup>. Eliminati gli *arrendatores* diventava possibile adoperarsi per cercare di incame-

<sup>26</sup> Nemmeno si poteva contare sui tabarchini insediatisi nell'isola di San Pietro, dato che – come osservava la giunta riunitasi a Cagliari nel 1756 e composta dal reggente la Reale Cancelleria Paolo Michele Niger, dall'intendente generale Francesco Maria Cordara di Calamandrana, dal giudice Francesco Cadello e dall'avvocato fiscale patrimoniale Pietro Sanna Lecca – «niente o ben poco attend[eva]no a codesta pesca» (*Risoluzione della Giunta tenuta intorno alle doglianze della popolazione di San Pietro sull'eccessivo numero di pescatori di corallo forestieri che colà concorrono*, in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1316).

<sup>27</sup> *Pregone del viceré conte di Bricherasio de' 23 settembre 1754, che contiene la tariffa de' dritti, che devono esigere i ministri patrimoniali del regno ne' casi d'estrazione di generi, che pagano dritto*, in *Editti, pregoni ed altri provvedimenti*, cit., II, pp. 164-186 (per le tariffe che riguardavano gli impiegati dei porti di Alghero e di Bosa, pp. 173 e 177).

<sup>28</sup> *Pregone del viceré conte Tana de' 15 agosto 1760, con cui si notifica al pubblico che nell'avvenire il dritto del cinque per cento della pesca del corallo sarà tenuto dal Regio patrimonio ad economia, e si danno pel buon regolamento del medesimo alcune provvidenze*, in *Editti, pregoni ed altri provvedimenti*, cit., I, pp. 386-387 (anche in C. PARONA, *Il corallo in Sardegna. Relazione presentata a S.E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*, in *Annali dell'Industria e del Commercio*, 1882, Tipografia Eredi Botta, Roma 1883, pp. 30-31). Sulla fase preparatoria del provvedimento cfr. *la Rappresentanza dell'intendente generale al Viceré per la pubblicazione di un pregone con cui si renda noto che il dritto per la pesca del corallo non sarà più appaltato, ma bensì amministrato ad economia del regio patrimonio* (10 agosto 1760), in AST, Sardegna, economico, cat. 18, m. 1, n. 12. Conviene considerare, infine, che il mantenimento del sistema degli appalti era in discussione da tempo, come si trae dalla *Copia di risposta dell'Intendente generale al parere della giunta da Sua Maestà destinata delli 10 giugno 1756 a riguardo della pesca del corallo* (1° agosto 1757), in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1316.

<sup>29</sup> *Pregone del viceré conte Tana de' 15 agosto 1760, con cui si notifica al pubblico che nell'avvenire il dritto del cinque per cento della pesca del corallo sarà tenuto dal Regio patrimonio ad economia, e si danno pel buon regolamento del medesimo alcune provvidenze*, in *Editti, pregoni ed altri provvedimenti*, cit., I, pp. 386-38.

rare il cinque per cento in natura o in contanti<sup>30</sup>. Tale provvedimento fu accompagnato, qualche mese più tardi, dal pregone del 6 maggio del 1761, espressamente concepito per contenere le frodi<sup>31</sup>. Emanato su proposta della giunta cagliaritana riunitasi il 24 aprile di quell'anno<sup>32</sup>, il provvedimento prevedeva la nomina di un responsabile – residente nell'isola e soggetto alla giurisdizione statale – che si facesse carico dell'eventuale mancato pagamento di «tutt'i dritti, e singolarmente [di] quello del cinque per cento»<sup>33</sup>. Inoltre, ai corallari era imposto l'obbligo di recarsi settimanalmente presso gli ufficiali regi per le dichiarazioni sul pescato e la corresponsione del *quantum* dovuto.

Come c'era da aspettarsi, le nuove disposizioni non piacquero a tutti. Già il 26 settembre 1760 il viceré Tana faceva sapere al Bogino che l'entrata in vigore del pregone con cui diventava più difficile sfuggire al pagamento del «solito dritto del 5%» aveva fatto «insor[ger]e delle difficoltà»<sup>34</sup>. Tralasciando per ora le lamentele che sarebbero state presentate dal console generale di Napoli l'anno successivo, c'è da considerare che già nel dicembre del 1760 le città di Alghero e Castellaragone si

<sup>30</sup> Dai quadri delle entrate riscosse dal 1760 al 1765 riprodotti nel fascicolo intitolato *Stato del prodotto delle coralline dall'anno 1761 sino al 1766 inclusivamente* (AST, Sardegna, economico, cat. 18, m. 1, n. 42) si evince che l'esazione fu effettivamente compiuta in economia; sono, dunque, da ritenere insussistenti le perplessità manifestate da Ersilio Michiel, *Una controversia tra i Governi di Napoli e Torino per la pesca del corallo in Sardegna* (1766-1767), in *Mediterranea. Rivista mensile di cultura e di problemi isolani*, II (VI), 1928, pp. 3-4, che trovano eco in altri lavori.

<sup>31</sup> *Pregone del Viceré conte Tana de' 6 maggio 1761, con cui si prescrivono le regole da osservarsi da' padroni, o capi delle coralline nella consegna, e pagamento del dritto pel corallo, che pescano ne' mari del regno*, in *Editti, pregoni ed altri provvedimenti*, cit., I, pp. 388-391.

<sup>32</sup> L'11 aprile 1761 il viceré comunicava con proprio dispaccio al Bogino che la «materia» del corallo era stata rimessa alla valutazione di una giunta, composta dal viceré, dal reggente la Reale Cancelleria, dall'intendente generale, dall'avvocato fiscale regio e dal vice intendente, in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 289. Sul punto si veda anche il *Progetto di pregone per la esazione del dritto della pesca del corallo a seconda del sentimento della Giunta tenuta li 24 detto nanti S.E. con intervento de' Signori Reggente Niger, Intendente Generale Bongino, Avvocato Fiscale Vacha, Vice Intendente generale Derossi* (25 aprile 1761), *ibidem*, vol. 1316.

<sup>33</sup> *Pregone del Viceré Tana de' 6 maggio 1761, con cui si prescrivono le regole da osservarsi da' padroni, o capi delle coralline nella consegna, e pagamento del dritto pel corallo, che pescano ne' mari del regno*, in *Editti, pregoni e altri provvedimenti*, cit., I, p. 389.

<sup>34</sup> Dispaccio del viceré Tana del 26 settembre 1760, in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 289.

erano lamentate per il «grave danno» che sarebbe derivato dalla prevista riduzione del traffico di coralline durante le campagne stagionali<sup>35</sup>. In un quadro a tinte fosche, gli esiti infausti non risparmiavano certo il regio patrimonio: c'era da supporre, difatti, che i pochi pescatori rimasti avrebbero fatto ricorso in misura ancor più massiccia agli usuali stratagemmi adottati per frodare il fisco, a cominciare dalla consegna di corallo di infima qualità (la cd. *terraglia*) e dall'occultamento in Corsica di quello di maggior pregio. Tuttavia, né il viceré, né il ministro Bogino sembravano preoccupati da un'ipotesi che nel peggiore dei casi avrebbe consentito al corallo di crescere, rendendo «più ricchi quei mari»<sup>36</sup>. Anzi, sul presupposto che il calo nel numero delle coralline sarebbe stato puramente temporaneo, il pregiudizio di qualche anno per le casse regie non rappresentava secondo Bogino un motivo «sufficiente a dissuadere» dal dare «al Regno con un sodo stabilimento que' grandiosi vantaggi [...] infin'ad ora ceduti a forestieri»<sup>37</sup>. D'altronde, far fiorire la mercatura – lo affermava Ludovico Antonio Muratori nel *Della pubblica felicità* (1749) – era quasi come «un amare il suo [=proprio] Popolo, e un procurar nello stesso tempo del vantaggio all'Erario Principesco»<sup>38</sup>. Di fatto, la tolleranza verso gli abusi si stava progressivamente riducendo, mentre prendeva forma l'ambizioso progetto che avrebbe dovuto condurre all'istituzione della *Compagnia* del corallo.

I provvedimenti del 1760 e 1761 – cui seguirono altre disposizioni, tra cui quelle del 20 settembre 1765<sup>39</sup>, 12 luglio 1766<sup>40</sup> e 1° febbraio 1767<sup>41</sup> in materia di contrabbandi e di protezione dalle incursioni barbaresche<sup>42</sup> – provocarono forse un calo nelle presenze dei corallari. C'è da tener conto, però, che se tale calo ci fu, esso non fu necessariamente

<sup>35</sup> Dispaccio del viceré Tana del 21 dicembre 1760, *ibidem*.

<sup>36</sup> *Ibidem*.

<sup>37</sup> Dispaccio del Bogino dell'8 giugno 1761, in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 22.

<sup>38</sup> L.A. MURATORI, *Della pubblica felicità* oggetto de' buoni principi. Trattato, s.e., Lucca 1749, p. 120.

<sup>39</sup> ASC, Regie provvisioni, unità n. 5, n. 24.

<sup>40</sup> *Ivi*, n. 46.

<sup>41</sup> L'Editto di SM prescrivente diverse provvidenze a riparo de' contrabbandi d'ogni genere, che si commettono nel regno, con altre riguardanti la pesca de' coralli, e le furtive vendite de' medesimi, in data del primo febbraio 1767 (in *Editto, pregoni ed altri provvedimenti*, cit., I, pp. 423-433), prevedeva, tra l'altro, un presidio stabile nelle acque di Bonifacio con due grosse tartane armate per proteggere «un genere così prezioso come quello del corallo».

<sup>42</sup> C'è da supporre che, sul fronte della lotta al contrabbando, dovettero avere scarso successo le norme emanate con l'editto del 29 luglio 1764 (*Editto del Re Carlo*



dovuto alle disposizioni sabaude. In quegli anni, difatti, si registrarono parecchi movimenti tra i corallari napoletani, intenzionati a espandere la propria attività e a sottrarre spazi alla *Compagnie Royale d'Afrique* francese, ricostituita nel 1741. Così, essi operavano nelle acque dell'arcipelago tunisino de La Galite e cercavano di sfruttare i banchi corallini della Corsica<sup>43</sup>. A parlare di crisi nella pesca del corallo in Sardegna – forse anche solo per ragioni strumentali – erano i consoli di Napoli e di Genova, che nel maggio 1768 preconizzavano una nuova, preoccupante flessione nel numero delle coralline, attribuendola alle eccessive spese per la pesca<sup>44</sup>. Dalla *Relazione dell'Intendente generale di Sardegna sui diritti che s'esigono dalle coralline col progetto d'una nuova tariffa* del 26 giugno 1772 apprendiamo che già nel luglio 1761 si era pensato di rivedere i costi collaterali per la pesca; il che comportava un'accurata disamina dei titoli su cui si fondavano le pretese dei «diversi corpi e particolari»<sup>45</sup>. Rimasta in sospeso per oltre un lustro, l'indagine era sfociata in una proposta dell'intendente generale Felice Giacomo Giayme per il ribasso di alcune voci di spesa con il consenso degli interessati. Tuttavia, le vivaci proteste del vescovo di Alghero, del capitano del porto e del console di Napoli – tutti direttamente coinvolti dalla riduzione delle entrate<sup>46</sup> – portarono il ministro Bogino a pensare che fosse meglio evitare di «variare in tal parte il sin qui praticato»<sup>47</sup>. Era meglio astenersi dal ritoccare «minute retribuzioni che, non formando in sé medesime un oggetto di entità» – come nel caso del «dritto de' Consoli» – avrebbero fatto «strillare chi ne è [= era] in possesso» senza produrre vantaggi effettivi<sup>48</sup>.

*Emanuele de' 29 luglio 1764 per le consegne annuali delle persone, e granaglie, e contro le estrazioni clandestine, e di contrabbando, ibidem, pp. 408-416).*

<sup>43</sup> Sulla richiesta presentata dai napoletani nel 1779 per pescare nelle acque della Corsica, «nello stesso numero e nella stessa maniera con cui si pescava in Sardegna», cfr. G. TESCIONE, *Italiani alla pesca del corallo ed egemonie marittime nel Mediterraneo. Saggio di una storia della pesca del corallo con speciale riferimento all'Italia meridionale*, Industrie tipografiche editoriali assimilate, Napoli 1940, p. 100.

<sup>44</sup> *Legni corallari [relazione dell'Avvocato Fiscale Cocco del 14 ottobre 1768]*, in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1316.

<sup>45</sup> *Relazione dell'Intendente generale di Sardegna sui diritti che s'esigono dalle coralline col progetto d'una nuova tariffa* (26 giugno 1772), in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1316.

<sup>46</sup> *Memoria del Bardesono Avvocato fiscale regio del 6 luglio 1772*, in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 40.

<sup>47</sup> Dispaccio del Bogino del 22 luglio 1772, *ibidem*.

<sup>48</sup> *Ibidem*.



### 3. *La Compagnia Reale della Sardegna per la pesca e commercio dei coralli: le ragioni del mancato avvio*

Dare vita a una *Compagnia* del corallo comportava la soluzione di tre ordini di problemi. Lo chiariva il viceré Tana in un dispaccio del dicembre 1760, con il quale comunicava al ministro Bogino di aver ottenuto rassicurazioni quanto alla «maniera di trovare gli operai, [al]lo smerzo del genere lavorato e [a]l mezzo per rinvenire i fondi sproporzionati alla grande utilissima impresa»<sup>49</sup>. Il successo dell'iniziativa dipendeva, dunque, essenzialmente dalla capacità di reclutare corallari, dall'apertura di vie per il commercio estero grazie ai contatti con i mercanti di Livorno e dalla raccolta dei fondi necessari per la dotazione della *Compagnia*. A preoccupare il viceré era soprattutto l'ultimo aspetto. Egli sapeva bene che non sarebbe stato facile convincere gli investitori a scommettere sul progetto anche in ragione dell'elevato rischio di «non proporzionare l'utile delle compre e vendite all'ozio dei fondi [...] impiegati [...] per] un tempo modico»<sup>50</sup>; il che era del tutto coerente con un'attività a carattere stagionale. Inoltre, il progetto – del tutto inedito per l'isola – richiedeva una consistente presenza di forza lavoro qualificata; tuttavia, non era affatto scontato riuscire a reclutare forestieri disposti a trasferirsi nell'isola. Ciò senza contare che attrarre corallari stranieri significava sottrarre preziose risorse umane alle campagne di pesca organizzate dai sudditi di altri Stati.

Intanto conviene rilevare che il governo sabaudo aveva evitato di cedere alle diverse richieste per lo sfruttamento esclusivo del corallo, la creazione di manifatture e la costituzione di Compagnie amministrate da soli forestieri<sup>51</sup>. Anzi, in alcuni casi, quelle istanze avevano stimolato la progettazione di piani alternativi che contemplassero prospettive di sviluppo per l'economia isolana. Così era accaduto, ad esempio, quando nel 1751 era giunta la «notizia che in Napoli si è [= era] formata

<sup>49</sup> Dispaccio del viceré Tana del 1760, in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 289.

<sup>50</sup> Esemplare, sotto questo profilo è la *Risposta del Conte Rivarola a vari quesiti sopra il commercio del corallo, con varie altre memorie concernenti la spesa ed altre da essa dipendenti* (23 maggio 1760), in AST, Sardegna, cat. 18, m. 1, da cui è tratta anche la citazione riportata.

<sup>51</sup> Stessa sorte sarebbe toccata anche alla richiesta di erigere una manifattura per la lavorazione del corallo nell'isola, presentata nel 1779 da Giovanni Pareti, nativo di Genova, ma residente ad Avignone. La sua proposta fu valutata dalla giunta riunitasi a Cagliari l'11 settembre 1779 (*Risultato di giunta intorno alla pesca del corallo*, in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1316).

una compagnia di negozianti per la pesca» e la lavorazione dei coralli, a cui era stata già accordata l'esenzione dalle gabelle per la merce in ingresso e in uscita da Ferdinando IV; il che dava la misura della «grande premura» di quella Corte<sup>52</sup>. Eppure, nonostante l'elevato numero di coralline che giungevano nelle coste dell'isola – il viceré parlava di «500 [imbarcazioni napoletane] circa oltre le livornesi, corse, genovesi e mayorchine, ed alcune francesi», per un totale, in «alcuni anni», di quasi 800 barche<sup>53</sup> – non c'era da sperare nemmeno sulla vendita dei viveri necessari ai corallari durante i lunghi mesi di pesca. Difatti, a ciò provvedevano in genere i mercanti genovesi, che – acquistati «vini, oli e salumi» a Napoli – li rivendevano in Corsica agli stranieri impegnati nella pesca del corallo<sup>54</sup>. L'indubitabile «sommo vantaggio» per «quella Dominante» e la contemporanea assenza di corrispettivi benefici per la Sardegna avevano spinto il Bricherasio a prendere contatti con un «certo M. Polar, inglese, ed un portoghese interessati nelle compagnie rispettive d'Africa e America di Londra e Lisbona»<sup>55</sup> con l'obiettivo di avviare due manifatture di corallo nell'isola, una a Cagliari e una ad Alghero.

Il proposito di dare vita a una *Compagnia* del corallo era stato tradotto in progetto nel 1760. Per favorire l'ingresso in Sardegna di «quel danaro di cui gli esteri, mediante la detta pesca sa[peva]no approfittarsi», si era pensato di escludere la partecipazione degli stranieri anche «per interposta persona»<sup>56</sup>. Tuttavia, poiché la «scarshezza del contante»

<sup>52</sup> *Progetto intorno ai coralli del 1751*, in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1316. Si vedano inoltre i seguenti documenti: *Progetto del Conte di Monasterolo per assicurare i diritti della pesca del corallo e trarne nel tempo stesso tutto il possibile vantaggio (e copia e articolo di lettera del console di Napoli relativa)* (29 febbraio 1752) e *Copia d'articolo del Console di SM Moretti in Napoli al Sig. cavaliere Ossorio delli 29 febbraio 1752*, in AST, Sardegna, materie economiche, cat. 18, mazzo 1, n. 5.

<sup>53</sup> *Ibidem*.

<sup>54</sup> *Ibidem*.

<sup>55</sup> *Sentimento di SE il Conte di Bricherasio in replica al progetto d'una compagnia Napolitana concernente la pesca del corallo, e quanto pagano le coralline* (1753), in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1316. Nel piano immaginato dal viceré era previsto il reclutamento di «lavoratori napolitani, genovesi, siciliani, livornesi», ma solo perché gli inglesi non erano esperti nella lavorazione del corallo. Sul progetto cfr. anche M. MARINI - M.L. FERRU, *Il corallo. Storia della pesca e della lavorazione*, cit., p. 91.

<sup>56</sup> *Memoria sopra lo stabilimento di una compagnia in Sardegna per la pesca e commercio dei coralli*, in AST, Sardegna, cat. 18, m. 1, n. 22 (senza data). Di rilievo è anche il dispaccio del Bogino del 27 aprile 1762, in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 23.

e la «nuovità di un affare, di cui non se ne ha [= aveva ...] adeguata l'idea» non lasciavano sperare di «trovare nel Regno un buon numero di azionari»<sup>57</sup>, si era estesa l'adesione a tutti i sudditi di Sua Maestà, compresi gli abitanti di Loano e di Oneglia. Chi non risiedeva in Sardegna era, però, escluso dalla «direzione e [dal] maneggio» della società a causa della «lontananza» e della scarsa conoscenza dei problemi relativi al commercio dell'isola<sup>58</sup>.

La campagna di raccolta dei fondi si rivelò probabilmente più difficile del previsto, anche perché – in assenza di grandi quantità di denaro liquido – i possidenti si sarebbero dovuti spogliare in tempi brevi propri dei beni immobili per assumere rischi difficili da calcolare. Chi disponeva di risorse da investire – questo era il caso di un certo Cosme (Cosimo) Serra e forse di Damiano Nurra – preferiva continuare a fornire ai corallari le necessarie «somministranze»<sup>59</sup>.

Davanti al rifiuto di prendere parte all'impresa, il ministro Bogino esprimeva tutta la sua indignazione, non solo per la «manifesta usura» – in quattro o cinque mesi di pesca il prestito poteva rendere un «guadagno di 20, 25 ed anche più per cento» – ma anche perché la pesca del corallo non sarebbe mai decollata in Sardegna, finché l'interesse «de' più pecuniari» fosse prevalso su quello generale<sup>60</sup>. Bisognava accantonare lo spirito individualista in favore dell'unione delle diverse forze, condizione indispensabile per aprire la strada a uno dei più potenti fattori di civiltà: il commercio.

La *Compagnia* avrebbe goduto della «speciale protezione» del governo, come si legge nel *Piano di stabilimento della Compagnia Reale di Sardegna per la pesca e commercio de' coralli*<sup>61</sup>, documento estremamente dettagliato. Il *Piano* prevedeva il raggiungimento di un capitale sociale di 160-200 mila lire di Piemonte e l'allestimento di circa 150 coralline. Erano contemplati, inoltre, un contributo proveniente dal regio patri-

<sup>57</sup> Memoria sopra lo stabilimento di una compagnia in Sardegna per la pesca e commercio dei coralli, in AST, Sardegna, cat. 18, m. 1, n. 22 (senza data).

<sup>58</sup> *Ibidem*.

<sup>59</sup> Sulle pressioni esercitate su Cosimo Serra si veda la Lettera esortatoria del Viceré a D. Cosma Serra, affinché delli 6 mila Scudi che intende erigere in Commenda ne applichi la metà a beneficio della Società per la pesca del corallo colla risposta delli 13 detto mese. Copia de carta de Su Exmo el Senor Virrey a D.n Cosme Serra de Alguer en data de 7 febr. 1762, in AST, Sardegna, economico, cat. 18, m. 1, n. 24.

<sup>60</sup> Dispaccio ministeriale del 27 aprile 1762, in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 23. La replica del viceré è contenuta nel dispaccio del 13 luglio 1762 (*ibidem*, vol. 290).

<sup>61</sup> AST, Sardegna, economico, cat. 18, m. 1, n. 22.

monio nel caso in cui non si fosse raggiunta la somma prevista e la scelta, al termine dei primi dieci anni di attività, di decidere se proseguire o meno per un secondo decennio, anch'esso compreso nell'arco di tempo stabilito per la privativa.

La stesura del grandioso progetto non fu, però, seguita da «un fisso parere» – così che, dopo «gravi difficoltà nell'esecuzione, se ne lasciò cadere il pensiero»<sup>62</sup>. Forse ciò avvenne assai presto, dato che già il 6 marzo 1761 il ministro Bogino sembrava aver perso le speranze e la pazienza<sup>63</sup>. Un dispaccio indirizzato al viceré raccoglieva il suo sfogo: dai diversi «Progetti di tempo in tempo fattisi, e le carte tutte, in cui si tratta[va] tal materia» si evinceva, difatti, che i sardi «non sa[peva]no valersi» del prezioso «tesoro di codesti Mari»<sup>64</sup>. In fin dei conti, napoletani e genovesi non facevano che approfittare dell'«indolenza de' Nazionali»<sup>65</sup>. Lo si comprendeva bene dall'insuccesso delle «molte mediazioni [...] e dai] diversi mezzi proposti» per avviare un'impresa che, una volta decollata, si sarebbe alimentata da sé grazie all'«esempio del Guadagno»<sup>66</sup>. Il ministro sbottava poi anche per i tentennamenti dell'intendente generale, che – pur in presenza di «un Progetto dettagliatissimo», e nonostante l'invio di una memoria contenente «moltissime buone notizie sul proposito» – non faceva che sollevare «nuovi dubbi, e timori»<sup>67</sup>. A ben vedere, secondo Bogino la responsabilità della mancata costituzione della *Compagnia* era dovuta alle resistenze sia dei sardi, sia dei funzionari che operavano nell'isola. C'è da considerare, tuttavia, che, stando in loco, essi probabilmente avevano piena contezza del grado di apprezzamento dell'iniziativa nell'isola. Da ciò forse originavano i ritardi nelle risposte e la reticenza nella stesura di un «adeguato parere, non ostanti i replicati eccitamenti [...] fatti, e il lungo carteggio tenutosi»<sup>68</sup>.

A dare qualche speranza – sempre con la convinzione che l'esempio positivo sarebbe stato assai più efficace di molte parole spese per promuovere la costituzione della *Compagnia* – fu l'esperimento com-

<sup>62</sup> *Relazione delle parti fatte per istabilire la pesca ed il pulimento de' coralli nel Regno a beneficio del Regio erario e de' nazionali* (senza data), in AST, Sardegna, economico, cat. 18, m. 1, n. 30.

<sup>63</sup> Dispaccio del Bogino del 6 marzo 1761, in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 22.

<sup>64</sup> *Ibidem*.

<sup>65</sup> *Ibidem*.

<sup>66</sup> *Ibidem*.

<sup>67</sup> *Ibidem*.

<sup>68</sup> *Ibidem*.

piuto in quegli anni dal marchese Todde di San Cristoforo, il quale era riuscito a trattenere 32 corallari napoletani, due padroni di feluche e parte delle loro famiglie<sup>69</sup>. La notizia – giunta alle orecchie del ministro Tanucci tramite il conte Pignatello, inviato straordinario di Napoli a Torino – suscitò, però, vivaci proteste da parte della Corte meridionale<sup>70</sup>. A tali rimostranze il ministro Bogino aveva ribattuto che «l'immemorabile uso della pesca»<sup>71</sup> praticato dai napoletani nelle acque della Sardegna non poteva impedire ai sudditi del re sabaudo di dedicarsi ad essa nelle acque territoriali e di accettare il volontario contributo dei forestieri. Era chiaro, tuttavia, che le strategie messe a punto per attrarre corallari campani avrebbero generato fratture tra le Corti di Torino e di Napoli<sup>72</sup>.

L'esperimento algherese continuò in maniera stentata per qualche anno non senza difficoltà determinate anche da ragioni contingenti<sup>73</sup>. Nel 1764, ad esempio, sei padroni di coralline provenienti da Torre del Greco si fermarono ad Alghero con le loro «felucche per continuare la pesca nell'inverno del 1765», ma solo perché «costretti da miseria cagionata dall'eccessive spese fatte per la scarsrezza de viveri» che si aggiungeva «alla tenue pesca fatta de' coralli», insufficiente a «estinguerli li debiti contratti nel loro paese»<sup>74</sup>. Nonostante ciò, ancora nel 1766

<sup>69</sup> *Relazione delle lettere del capitano Castelli e del Conte Rivarola sullo stabilimento de' corallatori forestieri in Sardegna* (senza data), in AST, Sardegna, materie economiche, cat. 18, m. 1, n. 26. Cfr. anche la *Memoria del marchese Todde*, ivi, n. 24.

<sup>70</sup> Cfr. *amplius* E. MICHIEL, *Una controversia tra i Governi di Napoli e Torino per la pesca del corallo in Sardegna (1766-1767)*, cit., p. 4 e ss.

<sup>71</sup> Ivi, p. 7.

<sup>72</sup> Forse anche per questa ragione l'intendente generale Derossi suggeriva al reggente la Reale Cancelleria Arnaud nel 1762 – qualora si fosse voluto coltivare ulteriormente il progetto – di coinvolgere più che i napoletani, i genovesi riputati «anche i più fedeli», come si trae dalla *Lettera scritta al Reggente Arnaud dall'Intendente generale Derossi concernente le regole osservate da Napolitani Corsi e Margaritini per l'esecuzione della pesca del corallo in Sardegna tanto nella somministrazione de' fondi, quanto nella divisione del corallo pescato e in ogni altra cosa* (4 giugno 1762), in AST, Sardegna, economico, cat. 18, m. 1, n. 27.

<sup>73</sup> *Lettera informativa scritta da Algheri al viceré intorno all'affluenza de' pescatori del corallo e all'apparenza che possa riuscire il progetto fatto dal Marchese di S. Cristofaro d'introdurre nel Regno la pesca di tali piante con la fissa permanenza in esso de' corallatori forestieri (con relazione analoga)* (novembre 1765), in AST, Sardegna, economico, cat. 18, m. 1, n. 28.

<sup>74</sup> *Risposta del Conte Rivarola a vari quesiti sopra il commercio del corallo, con varie altre memorie concernenti la spesa ed altre da essa dipendenti* (senza data); *Lettera scritta al Reggente Arnaud dall'Intendente generale Derossi concernente le regole osservate da Napolitani Corsi e Margaritini per l'esecuzione della pesca del corallo in Sardegna tanto*

si pensò all'«introduzione e stabilimento de' corallatori forestieri nel Regno»<sup>75</sup>. Poi, sebbene si fosse «cercato di invitare con delle agevolezze i corallatori esteri» per i quali si pensava alla realizzazione di un villaggio nei pressi di Alghero<sup>76</sup>, i «dissidi insorti con alcuni de' medesimi, per le spese, ed altre difficoltà» impedirono che l'idea avesse «miglior esito delle altre»<sup>77</sup>. Il marchese Todde aveva creduto nell'esperimento per oltre un lustro, investendo denari e speranze. Tuttavia, «ne fu così sfortunato il successo» che si dovette arrendere<sup>78</sup>. Nel complesso, gli sforzi compiuti non riuscirono a trasformare la migrazione stagionale delle genti di mare in forme stanziali<sup>79</sup>.

*nella somministrazione de' fondi, quanto nella divisione del corallo pescato e in ogni altra cosa* (4 giugno 1762); *Lettera istruttiva dell'Intendente capo al vice Intendente Generale Derossi a riguardo del progetto formatosi di risolvere i corallatori forestieri a fissare il loro domicilio in Sardegna* [copia di articoli di lettera del Sig. Intendente capo Vacha al vice intendente generale di Sassari Sig. avvocato Derossi in data Cagliari li 23 Marzo 1764], tutti in AST, Sardegna, economico, cat. 18, m. 1, n. 25.

<sup>75</sup> *Copia di lettera scritta in Algheri li 25 novembre 1765 a SE il Sig. Viceré*, in AST, Sardegna, materie economiche, cat. 18, m. 1, n. 29. Dal Todde provenne il *Progetto del Marchese di San Cristofforo per lo stabilimento di una compagnia, che attenda alla pesca del corallo* (*ibidem*, n. 24).

<sup>76</sup> *Lettera istruttiva dell'Intendente Capo al Vice Intendente Generale Derossi a riguardo del progetto formatosi di risolvere i Corallatori forestieri a fissare il loro domicilio in Sardegna* (23 marzo 1764), in AST, Sardegna, materie economiche, cat. 18, m. 1, n. 27.

<sup>77</sup> *Due Memorie sopra lo stabilimento di una compagnia in Sardegna per la pesca de' coralli*, in AST, Sardegna, materie economiche, cat. 18, m. 1, n. 22.

<sup>78</sup> *Relazione delle parti fatte per istabilire la pesca, ed il pulimento de' coralli nel Regno a beneficio del Regio erario e de' nazionali*, in AST, Sardegna, materie economiche, cat. 18, m. 1, n. 30.

<sup>79</sup> Ciò fu anche l'esito della mancanza di uniformità nelle vedute tra Torino e Cagliari sui vantaggi da concedere alle genti di mare disposte a trasferirsi nell'isola. Il contrasto era emerso, ad esempio, nel 1756, quando l'entourage torinese suggeriva di largheggiare nei riconoscimenti per non perdere i benefici di un «frutto donato dalla natura [...] non abbisognevole di spesa per la di lui produzione e coltura», assai redditizio, dato che poteva produrre «centinaia di migliaia di scudi», come spiegavano gli «scrittori di questa materia ed in specie [...] Savary nel suo Dizionario del Commercio». Così, mentre a Torino si pensava all'assegnazione di terreni e «buoj ed altri stromenti necessarij all'agricoltura» per permettere ai corallari e alle loro famiglie di lavorare tutto l'anno, a Cagliari si osservava che il lavoro del contadino era «molto divers[o] e quasi incompatibile colla pesca» (*Risoluzione della Giunta tenuta intorno alle doglianze della popolazione di San Pietro sull'eccessivo numero di pescatori di corallo forestieri che colà concorrono*, in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1316).

#### 4. *La diplomazia napoletana in difesa della "libertà di pesca"*

C'è ancora un aspetto da considerare: è quello che riguarda le pressioni esercitate dai consoli generali e dalla Corte di Napoli volte a scongiurare l'adozione di provvedimenti ritenuti lesivi per i corallari campani.

Come considerava Franz Borel nel *De l'origine et de fonction des consuls* (1807), «Toutes les nations modernes qui se sont livrées au commerce extérieur» avevano istituito consolati per garantire protezione ai propri sudditi all'estero e assicurare un costante e accurato flusso di informazioni utili sul paese in cui operavano<sup>80</sup>. Tralasciando in questa sede la questione del carattere pubblico o meno dei consoli – negato da una giunta cagliaritano riunitasi nel 1758<sup>81</sup> – giova considerare che, nell'esercizio dei numerosi compiti annessi alla protezione del commercio, i consoli costituivano un ottimo tramite con lo Stato di appartenenza. Nel periodo considerato, in Sardegna i principali interlocutori del viceré in materia di pesca del corallo erano, non a caso, i consoli di Napoli Ranieri e Angelo Bigani<sup>82</sup>, particolarmente attivi nel difendere le posizioni dei propri connazionali. Ciò risalta ancor di più se si considera che all'insistenza dei consoli napoletani corrispose il sostanziale silenzio degli altri consoli, interrotto sporadicamente da qualche rimostranza di quello genovese. Colpisce, inoltre, che le loro richieste – concepite quasi come lesioni alla “libertà di pesca e di commercio” – ottenessero, di norma, riscontri positivi.

Nominato console generale in Sardegna nel 1750 con il compito di assistere i sudditi dediti al commercio e «dirig[erli], ajut[arli] e difend[erli] in tutt'i negozij, dipendenze e qualunque altro caso»<sup>83</sup>, Ranieri

<sup>80</sup> F. BOREL, *De l'origine et des fonctions des consuls*, , Chez A. Pluchart, imprimeur du Département des affaires étrangères, À Saint Pétersbourg 1807, p. 5.

<sup>81</sup> *Relazione della Giunta tenuta d'oggi nanti SE sul fatto d'essersi sbarcati a questo Lazzeretto dal Capitano Inglese Hotcheson comandante la nave corsale Liverpool porzione dell'equipaggio del vascello francese* (27 maggio 1758), in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1212.

<sup>82</sup> Il nome del console Angelo Bigani è presente in alcuni documenti dell'Archivio di Stato di Cagliari, serie II, vol. 1316 (si veda per tutti la *Relazione del Console di Napoli concernente le insolenze commesse da diversi corallatori contro i loro padroni nella città di Cagliari*, 2 aprile 1773); tuttavia, non è stato possibile rinvenire la patente di nomina in ASC, Reale udienza, classe IV, vol. 73/7.

<sup>83</sup> Patente di Ranieri Bigani del primo marzo 1750, in ASC, Reale Udienza, classe IV, n. 73/7.



Bigami aveva fatto parlare di sé già nel 1753. Invitato a far parte di un occasionale circolo costituitosi intorno al viceré, egli aveva finto stupore per l'assenza di lamentele a Torino da parte della «città d'Algheri» riguardo agli ostacoli frapposti dal «viceRé e [dal] magistrato di sanità», che «non permette[vano la] libera pratica alle coralline napolitanex»<sup>84</sup>. La velata minaccia contenuta nelle sue parole faceva emergere l'insofferenza per le norme sanitarie imposte alle imbarcazioni provenienti da zone a rischio di contagio, come quelle che giungevano dalle isole de La Galite. Dello stesso tenore sarebbero state le rimostranze presentate nell'aprile 1757, allorché i consoli napoletano e ligure si erano detti «fortemente disgustati» dal divieto per i corallari di mettere «piede a terra per consegnare le mercanzie che porta[va]no, per fare li loro conti e per farsi portare da[i] loro marinari li loro attrazzi»<sup>85</sup>. Per tutta risposta, a Torino ci si prodigava nel chiarire che i corallari non potevano essere costretti a «una forte contumacia», a meno che non giungessero «dalle Coste del Regno di Napoli o dà altri luoghi sani»<sup>86</sup>. Intanto nel 1755 era giunta a Torino una *Memoria* della Corte di Napoli che doveva servire a far sì che l'amministrazione sabauda avesse in «debito riguardo [...] la bandiera di Napoli», conformemente a quanto previsto dal «Jus stabilito presso tutte le genti»<sup>87</sup>. Oggetto delle reprimende era la richiesta di pagare i «dritti di porto» per i due feluconi armati, che scortavano le coralline, nell'istessa guisa [...] dei bastimenti di trasporto e di commercio»<sup>88</sup>. Anche in questo caso la risposta di Torino soddisfaceva le aspettative dei napoletani, per cui l'osservazione dell'avvocato fiscale patrimoniale – secondo cui l'imposizione era stata disposta in conformità agli ordini regi per evitare «gravi pregiudizi alle entrate di S[ua] M[aestà]»<sup>89</sup> – fu probabilmente ignorata.

Come anticipato, il malumore dei corallari napoletani era esploso nelle pesanti lamentele presentate dal console in conseguenza delle restrizioni previste soprattutto dal pregone del 1761. Angelo Bigani era

<sup>84</sup> Dispaccio ministeriale del 19 giugno 1753, in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 19.

<sup>85</sup> *Memoria della Segreteria esterna à riguardo delle coralline napolitane perché non sieno soggette a contumacia*, in AST, Sardegna, economico, cat. 18, m. 1, n. 10.

<sup>86</sup> *Ibidem*.

<sup>87</sup> *Memoria rimessali li 11 giugno 1755 dal Sig. Segretario di Stato degli esterni Colomb per l'esercizio di diritto alli due feluconi che scortano le coralline napolitane* (10 giugno 1755), in AST, in Sardegna, economico, cat. 18, m. 1, n. 9.

<sup>88</sup> *Ibidem*.

<sup>89</sup> *Ibidem*.



insorto, affermando che il «pagamento del dritto del 5%» era eccessivamente «restrittivo ed impraticabile» per la difficoltà di trovare chi potesse offrire nell'isola «fidanza idonea o fidejussione»<sup>90</sup>. Era intollerabile poi l'imposizione di dichiarazioni e pagamenti in tempi ravvicinati; il che equivaleva a «proibir[...] la pesca per il perdimento del tempo» di chi operava in acque lontane dal porto<sup>91</sup>. Pur precisando che il pagamento della gabella del cinque non era una novità, in quanto già previsto dai «Sovrani di Spagna», la tensione veniva stemperata – apparentemente per evitare nocimenti al commercio – dalla rassicurazione che la percentuale sul pescato sarebbe stata esatta «con tutta dolcezza e clemenza»<sup>92</sup>. Coerentemente, il 5 luglio di quell'anno il viceré faceva diramare ad Alghero e a Castellaragone la notizia della deroga di alcuni capitoli del pregone del 6 maggio del 1761<sup>93</sup>. Cessavano, così, di aver vigore sia le norme sulla «fianza que se ordena prestar por los patrones de las corallinas en persona idonea», soggetta alla giurisdizione regia, sia quelle sulla consegna settimanale del *quantum* dovuto per la pesca dei coralli.

Solo qualche anno più tardi – era il 1765 – il console di Napoli sollecitava il sostegno del governo sabaudo per arginare il rischio di fuga dei «marinari napoletani dal servizio a cui sono [=erano] applicati»<sup>94</sup>. Il loro allontanamento, difatti, arrecava grave pregiudizio ai padroni delle coralline, che «resta[va]no perciò disabilitati dal far detta pesca per mancanza di uomini»<sup>95</sup>. Il rimedio richiesto comportava una più seve-

<sup>90</sup> *Memoriale del console di Napoli in cui si chiede qualche facilità da usarsi ai corallari di Sua nazione* (5 giugno 1761), in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1316.

<sup>91</sup> *Ibidem*.

<sup>92</sup> Postilla del 5 giugno all'istanza del Bigani presentata il 4 giugno 1756, in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1316.

<sup>93</sup> *Lettera circolare del ViceRé con cui comanda alli veguer d'Algheri, e Podestà di Castello Aragonese di manifestar con una grida la derogazione ad alcuni capitoli del pregone del 6 maggio riguardante la pesca del corallo. Copia de carta de SE escrita a D.n Antonio Tode, como a veguer attual de la ciudad de Alger en data 5 Junio 1761*, in AST, Sardegna, economico, cat. 18, m. 1, n. 15.

<sup>94</sup> *Risultato di Congresso tenuto sovra la rappresentanza del Console napolitano per l'evasione delli marinari delle coralline e vendita del 3 luglio 1765*, in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1316. Sul punto sono di interesse anche i seguenti documenti: *Rimostanza del Sig. Intendente Generale sulli reclami concernenti la clandestina compra di coralli che si rubano da' proprj marinari, la quale suole farsi da alcuni mercanti o particolari in Algheri del 7 luglio 1766* e *Copia di Congresso tenuto intorno la clandestina compera e vendita de' coralli supposti rubati da' marinari delle gondole, trasmesso alla Corte con dispaccio*, 28 luglio 1766 (*ibidem*).

<sup>95</sup> *Risultato di Congresso tenuto sovra la rappresentanza del Console napolitano per*

ra regolamentazione della vendita del corallo, in modo da evitare che i pescatori si dileguassero con una parte della merce<sup>96</sup>. Al centro dell'attenzione vi era, dunque, l'impossibilità di proseguire la pesca per «mancanza di uomini»<sup>97</sup>. In tale contesto si inserisce la richiesta pervenuta il 20 gennaio 1773 alla Segreteria per gli affari esteri di Torino tramite l'inviato straordinario Conte Cattardi, volta ad assicurare alcuni marinari responsabili di insubordinazione, della distruzione di «molti utensili della pesca» e dell'ammutinamento di parte dell'equipaggio<sup>98</sup>. Tralasciando le diffidenze del governo sabaudo – nel 1765, ad esempio, il ministro Bogino riteneva non «inopportuno vegliare» sul viceconsole di Alghero, poiché si sapeva che i napoletani intendevano impiantare nel Regno una Compagnia del corallo<sup>99</sup> – va ricordato che nel 1768 la revisione delle tabelle dei costi per la pesca del corallo era stata avviata dopo che erano giunte le lamentele dei consoli di Napoli e di Genova per il «molto aggravio de' corallatori delle rispettive nazioni»<sup>100</sup>. Anche in quel caso ci si era impegnati a «risolvere amichevolmente» la questione attraverso una «proporzionata diminuzione» dei costi<sup>101</sup>; poi, però, poiché le voci di spesa da ridimensionare erano state difese dagli interessati – tra cui il console generale di Napoli – per cui la misura non fu attuata.

Stretta dalla necessità di garantire entrate sicure per le regie casse, la Casa sabauda temeva che il calo numerico dei corallari stranieri potesse ridurre in modo strutturale le proprie risorse. Ciò non impedì, tuttavia, che ci si sforzasse di creare le condizioni per realizzare le basi di un'economia fondata sul corallo.

Anzi, sotto tale profilo, si cercò di «destare una nazione addormentata», come avrebbe sottolineato nel 1775 il Pilo, capitano del porto di Cagliari, proponendo un piano per evitare ai sardi le «eccessive spese»

*l'evasione delli marinari delle coralline e vendita del 3 luglio 1765*, in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1316.

<sup>96</sup> *Ibidem*.

<sup>97</sup> *La rappresentanza che fa il console di Napoli nel memoriale presentato a VE* (12 giugno 1765), in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1316 e *Sentimento della Giunta in seguito al ricorso presentato al viceré dal Console di Napoli per l'arresto de' marinari corallatori che fuggono da loro patroni e per varie provvidenze tendenti ad impedir le vendite clandestine del corallo in pregiudizio degl'interessanti nella pesca* (3 luglio 1765), in AST, Sardegna, economico, cat. 18, m. 1, n. 28.

<sup>98</sup> Documento del 20 gennaio 1773, in ASC, Sardegna, Segreteria di guerra, serie II, vol. 1316.

<sup>99</sup> Dispaccio del Bogino del 1765, in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 26.

<sup>100</sup> ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1316.

<sup>101</sup> Documento del 22 giugno 1782, in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1316.

per il noleggio, l'assicurazione marittima e l'acquisto di quanto necessario alla pesca del corallo<sup>102</sup>. Forse non si fece abbastanza. Di sicuro, però, lo scarno tessuto economico dell'isola, la presenza di un notabilato dalle limitate ricchezze, profondamente legato agli interessi agrari anche per via della scarsa diffusione della proprietà privata<sup>103</sup> – rappresentarono ostacoli importanti che finirono per aggiungersi allo scarso spirito imprenditoriale dei sardi, alla diffidenza verso i mestieri del mare e alle difficoltà di rendere stabile nell'isola la presenza dei corallari stranieri.

Questo quadro deve inoltre tener conto del contesto internazionale segnato dalla Guerra dei sette anni, che – pur non coinvolgendo direttamente la Casa sabauda – influenzò profondamente la sua politica estera. C'è da considerare, difatti, che la posizione degli Stati neutrali come quella del Regno di Sardegna era delicata: oltre agli effetti sull'economia e sui commerci – lamentati in più occasioni anche dal Bogino<sup>104</sup> – a preoccupare la Corte di Torino vi era stato il cosiddetto rovesciamento delle alleanze del 1756. Per lungo tempo la Casa sabauda optò per una strategia improntata a un apparente immobilismo, che la invitava a non esporsi nei rapporti con le Corti straniere<sup>105</sup>. Infine, non fu facile confrontarsi con una nazione commerciante, ostinatamente decisa a salvaguardare i propri interessi, fondati su una consolidata presenza nelle acque della Sardegna. Del resto, come osserva Giovanni Tescione, «le grandi pesche sono tra le più tipiche manifestazioni della vigoria di un popolo in funzione di potenza marinara»<sup>106</sup>. In effetti – e ciò spiega

<sup>102</sup> Per spronare i sardi a dedicarsi a tale attività non bastava presentare «uno speculativo progetto di guadagno», ma bisognava «porgerglielo fra le mani», *Ragionamento politico-economico* (18 agosto 1775). Sulla proposta del Pilo cfr. anche G. PUDDU, *Il commercio marittimo del regno di Sardegna nel Settecento, riformismo e restaurazione sabauda*, Cagliari, Cuec, 2010, p. 32 e ss.

<sup>103</sup> Sulla diffusione della proprietà privata in Sardegna cfr. I. BIROCCHI, *Per la storia della proprietà perfetta in Sardegna. Provvedimenti normativi, orientamenti di governo e ruolo delle forze sociali dal 1839 al 1851*, Giuffrè, Milano 1982, *passim*.

<sup>104</sup> Cfr., ad esempio, il dispaccio del 10 settembre 1762, in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 23, in cui il ministro gioiva per l'annuncio dell'imminente conseguimento della pace, grazie alla quale si sarebbe potuto finalmente «animar il commercio [...] del Regno», e far cessare «tutti que' riguardi che per le gelosie della neutralità [...] pendente la Guerra, tennero incagliato l'esito delle robe e generi di guerra inservibili esistenti in codesti Magazzeni».

<sup>105</sup> Cfr. G. DE GIUDICI, *Il Mediterraneo da conquistare. Vittorio Amedeo III e la ricerca di una «perpetua e duratura pace» con le reggenze barbaresche (1777-1786)*, in *Archivio giuridico online*, III/2, 2024, p. 653 e ss.

<sup>106</sup> G. TESCIONE, *Italiani alla pesca del corallo*, cit., pp. XI-XII.

almeno in parte la difficoltà dell'isola ad attirare corallari dall'estero – il loro numero si era ridotto, soprattutto dopo che i marsigliesi avevano abbandonato quasi del tutto l'attività manifatturiera, tanto che perfino la *Compagnie Royale d'Afrique* faticava a reperire uomini per la pesca e la lavorazione del corallo<sup>107</sup>. Frenare l'espansione della *Compagnie* francese, contro cui Napoli lottava per l'egemonia, avrebbe permesso ai pescatori di Torre del Greco di divenire i corallari del Mediterraneo e al corallo di assurgere a merce fra le più rilevanti del commercio napoletano. Questa ambizione trovava una potente eco nel *Codice corallino* (1790), attribuito a Michele De Jorio, ma firmato da tutti i giudici del Supremo magistrato di commercio di Napoli<sup>108</sup>. In quegli stessi anni si progettava, inoltre, la creazione di una società per la lavorazione del corallo, di cui lo stesso De Jorio era promotore<sup>109</sup>.

<sup>107</sup> *Ibidem*, pp. LXXVIII-LXXIX.

<sup>108</sup> M. DI JORIO, *Codice corallino. Regolamento economico-legale per la pesca de' coralli che si fa dai marinai della Torre del Greco*, in *Il corallo e la sua pesca. Trattato sui coralli di Pietro Balzano, Codice corallino del 1790, Regolamento sulla pesca del corallo del 1856*, Tipografia del Giornale di Napoli, Napoli 1870, p. 113 e ss. (il *Codice* può essere consultato ora anche nell'edizione curata da Francesco Balletta, Sant'Egidio del Monte Albino, D'Amato, 2021). Sul giurista campano cfr. C.M. MOSCHETTI, *Il codice marittimo del 1781 di Michele de Jorio per il regno di Napoli. Introduzione e testo annotato*, I, Giannini Editore, Napoli 1979, p. XLIII-XLVI, e S. DE MAJO, *De Jorio Michele*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 36, Treccani, Roma 1988, pp. 270-273. Sul severo giudizio espresso da Azuni riguardo al *Codice Carolino* si rinvia a L. BERLINGUER, *Domenico Alberto Azuni giurista e politico*, cit., p. 95.

<sup>109</sup> Nel 1788 Di Jorio aveva pubblicato in forma anonima la *Memoria per la nuova Compagnia del corallo che si vorrebbe stabilire in Napoli per potersi qui vendere, e lavorare una sì ricca produzione del mare*; nel 1790 fece uscire, invece, il testo – che sottoscritto da tutti i giudici del Supremo Magistrato di commercio è attribuito a lui – dal titolo *Real Compagnia del corallo stabilita da S. M. per lo commercio di sì ricca mercanzia*. L'iniziativa non ebbe, però, seguito.



Dolores Freda

L'ARTE DELLA STAMPA NELL'INGHILTERRA  
DI ETÀ MODERNA: PRIVILEGI, MONOPOLI,  
E LA PUBBLICAZIONE DEI TESTI GIURIDICI\*

THE ART OF PRINTING IN MODERN ENGLAND:  
PRIVILEGES, MONOPOLIES AND  
THE PUBLICATION OF LEGAL TEXTS

*L'arte della stampa, diffusa in Inghilterra dalla fine del XV secolo, fu sin dall'inizio nelle mani di stampatori e mercanti provenienti dal Continente. Tra le opere maggiormente richieste i testi di diritto, settore di specializzazione prediletto da molti degli stampatori londinesi. Stringente il controllo della corona sulla stampa e il commercio dei libri attraverso l'emanazione di norme statutarie e la concessione di privilegi commerciali e monopoli.*

**Stampa – testi giuridici – legislazione – privilegi**

*The art of printing, widespread in England from the end of the 15th century, was in the hands of printers and merchants from the Continent from the very beginning. Among the most sought-after works were legal texts, field of specialization of many London printers. Tightening was crown control over printing and book trading through the enactment of statutory regulations and the granting of commercial privileges and monopolies.*

**Print – legal texts – legislation – privileges**

SOMMARIO: 1. La stampa in Inghilterra: Willam Caxton e gli stampatori stranieri – 2. La pubblicazione dei testi giuridici – 3. La legislazione sulla stampa tra tutela del mercato locale e controllo politico.

1. *La stampa in Inghilterra: William Caxton e gli stampatori stranieri*

«Si stabilisce una volta per tutte che nessun atto (o parte di esso) o altro provvedimento emanato da questo Parlamento pregiudichi, di-

\* Questo scritto riproduce parzialmente il saggio, *L'editoria giuridica in Inghilterra e lo «strano caso» dei Named Reports (XV-XVI sec.)*, in *Rechtsgeschichte*, n. 12 (2008).

sturbi, danneggi o impedisca in alcun modo l'attività di qualunque artigiano o mercante straniero, di qualsivoglia Nazione o Paese, il quale abbia importato nel Regno o venda al dettaglio o in altro modo qualunque libro in manoscritto o a stampa, oppure abbia fissato la propria dimora nel Regno a tali scopi; e di qualunque scrivano, miniatore, rilegatore o stampatore il quale commerci libri nel Regno nell'esercizio delle suddette occupazioni»<sup>1</sup>: la disposizione, contenuta in uno *statute* emanato in Inghilterra nel 1484 per disciplinare le condizioni di lavoro degli "aliens" nel paese, con particolare riferimento ai mercanti e agli stampatori italiani, concedeva a importatori di libri, stampatori, rilegatori, scrivani e miniatori provenienti dall'estero la più ampia libertà di impiantarvi e svolgervi la propria attività. Si trattava di una delle più chiare espressioni della libertà mercantile esistente all'epoca nel regno e, al tempo stesso, di un'assai liberale legislazione volta a incoraggiare l'ingresso e la residenza nel paese di stampatori stranieri.

Le disposizioni favorevoli agli "aliens" avrebbero determinato l'afflusso massiccio di stampatori dal Continente e la loro stabile presenza nella capitale inglese. Fu William Caxton, un mercante inglese emigrato all'estero, ad aprire la strada a tale flusso migratorio: egli, ritornato in patria sul finire del secolo dopo aver risieduto all'estero per circa trenta anni e avere appreso i rudimenti della nuova arte a Colonia e Bruges, impiantò la propria stamperia a Londra "importando" di fatto, per la prima volta, la stampa nel paese. Caxton pubblicò, nel 1477, *The Dictes or Sayengs of the Philosophers* di Antony Woodville, conte di Rivers, una traduzione de *Les dits des sages* di Lehan de Teonville e, l'anno successivo, *The Canterbury Tales* di Chaucer, la traduzione inglese dei *De Senectute* e *De Amicitia* di Cicerone e di quella del classico tedesco *Reineke Fuchs* (*The Historie of Reynart the Foxe*) nel 1481. Circa un cen-

<sup>1</sup> «Provided alwey that this Acte, or any part therof, or any other Acte made or to be made in this present parliament, in no wise extende or be prejudicall any lette, hurte, or impediment to any Artificer or marchaunt straungier, of what Nacion or Contrey he be or shal be of, for bryngyng into this Realme, or sellyng by retail or otherwise, of any manners bokes wrytten or imprynted, or for the inhabitynge within the said Realme for the same intent, or to any writer, lymprner, bynder or imprynter of suche bokes, as he hath or shall have to sell by wey of marchaundise, or for their abode in the same Realme for the exercisynge of the said occupacyons», *Statute 1 Richard III, c.9, An Acte touchinge the Merchauntes of Italy*, SR, II, p. 493. Per un esame della legislazione sulla stampa a cavallo tra XV e XVI secolo, cfr. i classici E.G. DUFF, *A Century of the English Book Trade, 1457-1557*, The Bibliographical Society, London 1948, pp. XX-XXIII; F.A. MUMBY, *Publishing and Bookselling*, Jonathan Cape, London 1974, pp. 43-47.

tinai di altri testi furono stampati da Caxton tra gli anni '80 e '90 del Quattrocento: soprattutto traduzioni in inglese di classici latini e greci, spesso adattate da precedenti versioni in francese (come, ad esempio, *The Fables of Aesop* e *The Eneydos* stampati, rispettivamente, nel 1484 e 1490), di romanzi cavallereschi (il *Kyng Arthur* di Thomas Malory, pubblicato nel 1485) e testi a carattere religioso (tra i quali la popolare raccolta di preghiere *The Fifteen O's*, edita nel 1491), ma anche di opere didattiche, storiche, di volumi a carattere enciclopedico e libri di poesia. Caxton ebbe, dunque, non soltanto il merito di introdurre la stampa in Inghilterra, ma anche di contribuire, attraverso la traduzione e la pubblicazione in lingua inglese di un gran numero di classici e di diversi romanzi, all'emersione – a fronte dei molti e disparati dialetti parlati nelle diverse contee del regno – di una lingua “nazionale”<sup>2</sup>.

La stampa approdò, dunque, in Inghilterra con circa un ventennio di ritardo rispetto all'Europa continentale: mentre il nuovo spirito rinascimentale si era diffuso dall'Italia in tutta Europa, investendo la Germania, la Francia e l'Olanda (la Bibbia di Gutenberg veniva stampata già nel 1455 a Mainz<sup>3</sup>, e già negli anni '60 del secolo la stampa si era ormai ampiamente diffusa in non meno di settanta città europee, per lo più italiane e tedesche<sup>4</sup>), il regno inglese era rimasto politicamente,

<sup>2</sup> Sull'attività non solo di stampatore, ma anche di traduttore di Caxton, vedi C. CLAIR, *A History of Printing in Britain*, Cassell, London 1965, pp. 7-26; L. HELLINGA, *Printing*, in AA. Vv., *The Cambridge History of the Book in Britain, 1400-1557*, III, cur. L. Hellinga, J.B. Trapp, Cambridge University Press 1999, pp. 65-68; e, più ampiamente, G.D. PAINTER, *William Caxton: a Quincentenary Biography of England's First Printer*, Putnam, New York 1977; N.F. BLAKE, *William Caxton and English Literary Culture*, The Hambledon Press, London and Rio Grande 1991.

<sup>3</sup> Per una più ampia trattazione su Gutenberg e l'invenzione della stampa a caratteri mobili si vedano, tra i molti lavori esistenti, A. RUPPEL, *Johannes Gutenberg. Sein Leben und sein Werk*, De Graaf, Nieuwkoop 1967; A. KAPR, *Johannes Gutenberg. Persönlichkeit und Leistung*, Urania Verlag, Leipzig-Jena-Berlin 1986; G. BECHTEL, *Gutenberg*, Sei, Torino 1995; S. FUESSEL, *Gutenberg. Il mondo cambiato*, Bonnard, Milano 2001. Sulla storia della stampa e del libro in Europa cfr., inoltre, i classici L. FEBVRE - H.J. MARTIN, *La nascita del libro*, Laterza, Roma-Bari 1977; R. CHARTIER (a cura di), *Les usages de l'imprimé (15.-19. siècle)*, Fayard, Paris 1987; ID., *L'ordre des livres. Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre XIVe et XVIIIe siècle*, Alinea, Aix-en-Provence 1992; A. PETRUCCI (a cura di), *Libri, editori e pubblico nell'Europa moderna. Guida storica e critica*, Laterza, Roma-Bari 1977; ID., *Libri, scrittura e pubblico nel Rinascimento. Guida storica e critica*, Laterza, Roma-Bari 1979; H.J. MARTIN, *Pour une histoire du livre (XVe-XVIIIe siècle)*, Bibliopolis, Napoli 1987.

<sup>4</sup> M. PLANT, *The English Book Trade*, Allen & Unwin, London 1965, pp. 86-96, ha stimato che il numero di stampatori attivi in Europa durante il XV secolo ammontava



economicamente e, soprattutto, culturalmente arretrato. L'Inghilterra era ancora un paese sostanzialmente agricolo, che basava la propria attività produttiva sull'industria manifatturiera e quella mercantile soprattutto sul commercio della lana grezza, non aveva centri urbani che potessero competere con città quali Venezia o Ginevra, e non aveva ancora preso parte ai nuovi viaggi di scoperta<sup>5</sup>. Di qui la necessità di incoraggiare l'ingresso di stampatori stranieri nel regno, di qui le liberali disposizioni legislative menzionate. E così, dopo Caxton, per oltre cinquanta anni la pubblicazione e il commercio dei libri furono quasi interamente monopolizzati da stampatori, rilegatori e mercanti provenienti dal Continente. È stato stimato che più dei due terzi dei soggetti collegati alla stampa e alla vendita dei libri nel paese tra la fine del XV e il XVI secolo fosse costituito da stranieri, in prevalenza francesi. La stessa impresa di Caxton fu rilevata alla sua morte, nel 1492, dal suo allievo e assistente alsaziano Wynkyn de Worde (da Wörth, in Alsazia) il quale, in quaranta anni di attività, attraverso la ristampa di opere già editate dal maestro e la pubblicazione di nuovi testi in inglese – soprattutto a carattere letterario, devozionale e didattico (circa ottocento in totale) –, contribuì fortemente alla diffusione della stampa nel regno<sup>6</sup>.

Le altre due principali stamperie attive a Londra<sup>7</sup> intorno al Cinquecento erano anch'esse gestite da stranieri: la prima, dal lituano John Lettou (il nome faceva probabilmente riferimento proprio alla provenienza) e dal socio fiammingo William De Machlinia (verosimilmente originario di Mechlin o Malines, nelle Fiandre); la seconda, dal normanno Richard Pynson. Quest'ultimo, in particolare, in quaranta anni di attività (fino al 1530, anno della sua scomparsa), pubblicò circa quattrocento testi (tra cui l'*Assertio septem sacramentorum adversus Martinum*

a circa cinquecento, con sede in più di duecento città diverse (delle quali settantuno italiane, cinquanta tedesche, trentasei francesi e quattordici olandesi).

<sup>5</sup> Sul rapporto tra l'avvento della stampa in Europa continentale e in Inghilterra, e sulle ragioni del "ritardo" inglese, vedi CLAIR, *A History of Printing*, cit., p. 1 e ss.; HELLINGA, *Printing*, cit., p. 65; ma, soprattutto, la dettagliata analisi di PLANT, *The English Book Trade*, cit., pp. 24-34.

<sup>6</sup> Le notizie sui primi stampatori sono tratte da CLAIR, *A History of Printing*, cit., pp. 27-103, cui si rinvia per ulteriori informazioni. Ma cfr. anche il classico H.R. PLOMER, *Wynkyn de Worde and his Contemporaries from the Death of Caxton to 1535: a Chapter in English Printing*, Grafton & Co., London 1925.

<sup>7</sup> Fuori Londra sembra che la stampa fosse praticata, sul finire del XV secolo, soltanto a Oxford e a St. Albans. Agli inizi del Cinquecento la nuova tecnica si diffuse anche a Cambridge, York, presso il monastero di Tavistock nel Devonshire, Ipswich, Worcester, Canterbury e Norwich.

*Lutherum* di Enrico VIII nel 1521), la maggior parte dei quali in materia giuridica. Negli stessi anni troviamo all'opera anche il bretone Julian Notary, i normanni William e Richard Faques e, più tardi, l'allievo di Pynson Thomas Berthelet (anch'egli di origine francese), l'olandese Steven Mierdman e il tedesco Reyner Wolfe, tutti stampatori di volumi a carattere prevalentemente didattico e religioso, e tutti stabilitisi a Londra allo scopo di trarre profitto da un mercato ancora vergine e dalla crescente domanda di testi a stampa proveniente dal sempre più vasto pubblico inglese.

Infatti, sebbene durante il XV secolo la maggior parte delle persone fosse analfabeta, nobili, ecclesiastici, avvocati, medici, accademici e maestri di scuola rappresentavano un pubblico sufficientemente ampio per gli stampatori londinesi, mentre sempre maggiore era la domanda di libri anche da parte della *gentry* (la piccola nobiltà terriera) e della classe mercantile<sup>8</sup>. Le opere più richieste erano soprattutto quelle a carattere "pratico" in materia religiosa (la stragrande maggioranza costituita dalla c.d. letteratura devozionale: libri di preghiere, raccolte di sermoni, catechismi, salmi, omelie, meditazioni e testi "edificanti" di vario genere)<sup>9</sup>, didattica (abbecedari, classici e grammatiche latine) e, naturalmente, giuridica (raccolte di *statutes*, *Year Books*, *Abridgments* e trattati). Ma anche romanzi, antologie di poesie, cronache, almanacchi, resoconti di viaggio e opere a carattere enciclopedico incontravano il favore di un pubblico sempre più ampio. Non è un caso che la stampa e il commercio dei libri a Londra si concentrassero nei pressi della St. Paul's

<sup>8</sup> Sulla domanda di libri in Inghilterra a cavallo tra XV e XVI secolo, e sulla tipologia dei testi stampati, MUMBY, *Publishing*, cit., p. 2 e ss.; PLANT, *The English Book Trade*, cit., pp. 35-58; H.S. BENNETT, *English Books and Readers, 1475 to 1557*, Cambridge University Press 1970, p. 54 e ss.; M. LANE FORD, *Private ownership of printed books*, in AA.Vv., *The Cambridge History*, cit., pp. 205-228.

<sup>9</sup> BENNETT, *English Books*, cit., p. 65 e ss., ha sottolineato che il grosso degli introiti degli stampatori proveniva proprio dal commercio di testi a carattere religioso e che il 40% della produzione di De Worde e Pynson, e almeno il 45% di quella dello stesso Caxton, era costituita da opere di tale genere. Che «il libro a stampa nasce "religioso"» è stato affermato da U. ROZZO, *Linee per una storia dell'editoria religiosa in Italia (1465-1600)*, Arti Grafiche Friulane, Udine 1993, p. 7. Ulteriori studi sulla stampa della letteratura devozionale in Europa continentale, con particolare riguardo all'area italiana, A. QUONDAM, *La letteratura in tipografia*, in AA.Vv., *Letteratura italiana, Produzione e consumo*, II, Einaudi, Torino 1983; AA.Vv., *Il libro religioso*, cur. U. Rozzo, R. Gorian, Bonnard, Milano 2002; E. BARBIERI, *Tradition and change in the spiritual literature of the Cinquecento*, in AA.Vv., *Church, Censorship and Culture in Early Modern Italy*, cur. G. Fragnito, Cambridge University Press 2001.

Cathedral (soprattutto intorno al sagrato della Cattedrale, in Fleet Street e Paternoster Row), situata in posizione strategica per la vicinanza dei principali centri di istruzione della città: le scuole di St. Anthony's, St. Martin-le-Grand e St. Mary-le-Bow, i conventi di Greyfriars, Whitefriars e Blackfriars e, poco più lontano, gli Inns of Court and Chancery, le corporazioni dove aveva luogo la formazione dei *common lawyers*. La zona, già centro della produzione e della vendita dei manoscritti fin dagli anni '90 del XIV secolo, era destinata a rimanere il quartier generale della stampa e del commercio dei libri a Londra fino al XVII secolo, quando diversi stampatori avrebbero trasferito la propria attività a Holborn e nello Strand.

Nonostante moltissimi testi venissero importati dalla Francia (soprattutto libri di preghiera), dalla Germania (volumi di diritto canonico, ma anche trattati matematici e astronomici), dall'Italia (soprattutto classici latini e greci)<sup>10</sup>, dalla Svizzera e dall'Olanda<sup>11</sup>, è chiaro che tale crescente domanda non poteva essere soddisfatta esclusivamente dalle importazioni dal Continente, per lo più costituite da libri in latino e francese. Per tale ragione gli stampatori operanti in Inghilterra inizialmente si dedicarono in prevalenza alla stampa di volumi in inglese<sup>12</sup>

<sup>10</sup> È stato rilevato che, delle sessantaquattro principali edizioni a stampa di opere latine pubblicate prima del 1500, cinque erano di provenienza tedesca, una francese e il resto italiane. Allo stesso modo, riguardo ai classici greci pubblicati prima del 1530, è stato evidenziato come essi fossero tutti di provenienza italiana. PLANT, *The English Book Trade*, cit., 25, ha inoltre sottolineato come la "specializzazione" francese, tedesca e italiana seguisse quella della produzione e dell'esportazione dei manoscritti.

<sup>11</sup> Solo negli anni 1479-80 più di millequattrocento libri furono importati in Inghilterra dal Continente. Così, BENNETT, *English Books and Readers, 1475 to 1557*, cit., p. 185. Notizie ulteriori in L. HELLINGA, *Importation of books printed on the Continent into England and Scotland before c. 1520*, in AA.Vv., *Printing the Written Word: the Social History of Books, circa 1450-1520*, cur. S. Hindman, Cornell University Press, Ithaca, New York and London 1991, pp. 205-224; M. LANE FORD, *Importation of printed books into England and Scotland*, in AA.Vv., *The Cambridge History*, cit., pp. 179-201; E. ARMSTRONG, *English Purchases of Printed Books from the Continent, 1465-1526*, in *The English Historical Review*, n. 94 (1979), pp. 268-290; e l'accurata ricostruzione, condotta attraverso l'esame dei registri doganali dei principali porti inglesi, di P. NEEDHAM, *The customs rolls as documents for the printed-book trade in England*, in AA.Vv., *The Cambridge History*, cit., pp. 148-163. Cfr., infine, i più risalenti ma ancora validi lavori di H.R. PLOMER, *The Importation of Books into England in the Fifteenth and Sixteenth Centuries*; ID., *The Importation of Low Country and French Books into England, 1480 and 1502-3*, in *The Library*, 4<sup>th</sup> ser., rispettivamente, n. 4 (1924), pp. 146-150; e n. 9 (1929), p. 164-168.

<sup>12</sup> HELLINGA - TRAPP, *Introduction*, cit., p. 17, riferiscono che, dei circa quattrocento

(specie romanzi), tralasciando altre tipologie di testi, nella pubblicazione dei quali non sarebbero riusciti a competere, in accuratezza e prezzi, con i colleghi d'oltre Manica – gli stessi caratteri e la carta erano normalmente importati dal Continente, i primi per lo più dall'Olanda, la seconda da Francia e Italia<sup>13</sup>. Inoltre, mentre i libri in latino e francese erano diretti soprattutto a soddisfare la domanda proveniente da ecclesiastici e aristocratici, le opere in inglese si rivolgevano a una fetta di mercato più ampia, costituita prevalentemente dalla *gentry* e dalla classe mercantile. È significativo che il primo volume pubblicato da Caxton fosse proprio una traduzione in inglese dal francese e che, dei circa cento libri da lui stampati, quelli di maggior successo fossero traduzioni e romanzi in inglese. Non va, infine, dimenticato che *patrons* e committenti dei primi testi a stampa erano solitamente ricchi patrizi, la cui domanda era rappresentata, per lo più, proprio da romanzi e opere di intrattenimento in inglese<sup>14</sup>.

La richiesta di testi in inglese, inoltre, cresceva proporzionalmente alla sempre maggiore diffusione in Inghilterra dell'alfabetismo – favorito, a sua volta, dalla maggiore disponibilità di libri a buon mercato conseguente alla diffusione della stampa stessa –: nonostante i dati in materia siano piuttosto scarsi, è stato stimato che, mentre agli inizi del XVI secolo soltanto il 10% della popolazione era in grado di scrivere il proprio nome, un ben più ampio 40% era capace di leggere già nel 1530 e circa il 50% nel ventennio successivo<sup>15</sup>. La diffusione dell'alfabeti-

testi stampati in Inghilterra prima del 1501, il 59% era in inglese, il 33% in latino e l'8% in *law-french*.

<sup>13</sup> Così, CLAIR, *A History of Printing*, cit., p. 2 e ss. Più ampiamente, per ciò che concerne le materie prime e gli strumenti adoperati, PLANT, *The English Book Trade*, cit., pp. 164-205; HELLINGA, *Printing*, cit., pp. 68-108.

<sup>14</sup> MUMBY, *Publishing and Bookselling*, cit., pp. 41-42. Più ampie notizie sul mecenatismo in H.S. BENNETT, *English Books and Readers, 1558 to 1603*, Cambridge University Press 1965, pp. 30-55; AA.VV., *Patronage in the Renaissance*, cur. G.F. Lytle, S. Orgel, Princeton University Press 1981; D.R. CARLSON, *English Humanist Books. Writers and Patrons, Manuscript and Print, 1475-1525*, University of Toronto Press, Toronto Buffalo London 1993.

<sup>15</sup> J.B. TRAPP, *Literacy, books and readers*, in AA.VV., *The Cambridge History*, cit., pp. 31-43. Più ampiamente, D. CRESSY, *Literacy in pre-industrial England*, in *Societas*, n. 4 (1974); ID., *Literacy and the Social Order. Reading and Writing in Tudor and Stuart England*, Cambridge University Press 1980; L. STONE, *Literacy and Education in England, 1640-1900*, in *Past and Present*, n. 42 (1969). Per un quadro europeo vedi H.J. GRAFF, *Storia dell'alfabetizzazione occidentale. II. L'età moderna*, il Mulino, Bologna 1989; R.A. HOUSTON, *Literacy in Early Modern European Culture and Education, 1500-1800*, Long-

simo sembra essere stata incoraggiata anche dall'incremento nel regno, durante il XV secolo, del numero delle c.d. *grammar schools*, scuole indipendenti (oppure dipendenti da chiese parrocchiali, monasteri o corporazioni mercantili) – accessibili a tutti a differenza delle *public schools* (tra cui Eton, fondata nel 1441), presto divenute assai elitarie – in cui si insegnava a leggere e scrivere e che erano normalmente frequentate dai figli di mercanti, artigiani e piccoli proprietari terrieri. È stato ipotizzato che in ogni contea, sul finire del XIV secolo, fossero presenti almeno dieci *grammar schools*, il che significa che esse erano, nell'epoca considerata, non meno di quattrocento<sup>16</sup>. Tale sistema d'istruzione elementare, istituito a partire dal XIV secolo e completato dalla presenza di ulteriori scuole gratuite, generalmente tenute dai parroci di ciascuna contea e frequentate da coloro che non erano in grado di pagare le rette delle *grammar schools*, avrebbe determinato un crescente e rapido aumento dell'alfabetizzazione tra la metà del XIV e gli inizi del XVI secolo.

## 2. La pubblicazione dei testi giuridici

Una grossa fetta di mercato per gli stampatori operanti in Inghilterra fu da subito rappresentata dalla pubblicazione dei testi giuridici. Mentre, infatti, la domanda di classici latini e opere in francese poteva essere agevolmente soddisfatta dalle importazioni di libri stampati sul Continente – così come quella dei testi giuridici civilistici e canonistici da parte dei *civilians*, i giuristi formati presso le Università di Oxford e Cambridge attraverso lo studio del diritto romano-canonico<sup>17</sup> –, la

man, London and New York 1998. Ma cfr. anche i fondamentali lavori di M.T. CLANCHY, *From Memory to Written Record: England 1066-1307*, 2<sup>nd</sup> ed., Oxford University Press 1993; J. GOODY (a cura di), *Literacy in Traditional Societies*, Cambridge University Press 1968.

<sup>16</sup> PLANT, *The English Book Trade*, cit., pp. 37-38. Più ampiamente, sul sistema d'istruzione di età Tudor e Stuart, i fondamentali studi di L. STONE, *The Educational Revolution in England, 1560-1640*, in *Past and Present*, n. 28 (1964); J. SIMON, *Education and Society in Tudor England*, Cambridge University Press 1967; K. CHARLTON, *Education in Renaissance England*, Routledge and Paul, London 1965; J. LAWSON - H. SILVER, *A Social History of Education in England*, Methuen, London 1973; D. CRESSY, *Education in Tudor and Stuart England*, Arnold, London 1975.

<sup>17</sup> La presenza e le importazioni di testi di diritto civile e canonico in Inghilterra tra XV e XVI secolo sono state indagate da A. WIJFFELS, *The civil law*, e R.H. HELMHOLZ, *The canon law*, entrambi in AA.VV., *The Cambridge History*, cit., rispettivamente, pp. 399-410, e pp. 387-398.

domanda di opere di *common law*, redatte in una lingua “propria” e complessa quale il *law-french* (un coacervo di francese, latino e inglese destinato a essere adoperato dai *common lawyers* in tribunale e negli Inns of Court fino agli inizi del Settecento), e aventi ad oggetto un diritto “diverso” da quello continentale, avrebbe potuto difficilmente essere soddisfatta in modo rapido ed economico dalle stamperie presenti al di là della Manica<sup>18</sup>. Pertanto, la pubblicazione delle opere di diritto costituì, fin dai primi anni della diffusione della stampa in Inghilterra, un lucroso e interessante settore di specializzazione per molti degli stampatori operanti a Londra<sup>19</sup>.

Si trattava di testi assai costosi<sup>20</sup>: l'elevato valore dei libri di diritto era probabilmente dovuto non soltanto al carattere squisitamente tecnico delle pubblicazioni e al ristretto pubblico di lettori cui esse erano rivolte, ma anche all'esistenza di monopoli in materia. Questi ultimi costituivano uno strumento di tutela degli interessi degli stampatori inglesi e, al tempo stesso, di controllo sulla pubblicazione e sul commercio librario da parte della corona, la quale concedeva agli editori veri e propri “privilegi” commerciali (le c.d. *Letters Patents*) attraverso i quali veniva loro garantito, generalmente dietro il pagamento di una somma di denaro, il diritto esclusivo di stampare e vendere un determinato testo (o una determinata categoria di testi) per un certo numero di anni<sup>21</sup>. Il

<sup>18</sup> La domanda di testi giuridici da parte dei *common lawyers* tra XV e XVI secolo è stata oggetto degli studi di J.H. BAKER, *The Books of the Common Law*, ivi, p. 411 e ss.; ID., *The Oxford History of the Laws of England*, VI. 1483-1558, Oxford University Press 2003, pp. 491-507; ID., *Common Lawyers and the Inns of Court*, in AA.Vv., *The Cambridge History of Libraries in Britain and Ireland to 1640*, I, cur. E.S. Leedham-Green, T. Webber, Cambridge University Press 2006, pp. 448-460, il quale ha confermato che *Year Books*, *Abridgments*, *statutes* e formulari di azioni costituivano l'indispensabile armamentario dei giuristi del tempo. Ulteriori ricerche sulle biblioteche private dei *common lawyers* tra Quattro e Cinquecento sono state condotte da R.J. SCHOECK, *The Libraries of Common Lawyers in Renaissance England: Some Notes and a Provisional List*, in *Manuscripta*, n. 6 (1962), pp. 155-167; E.W. IVES, *A Lawyer's Library in 1500*, in *Law Quarterly Review*, n. 85 (1969), pp. 104-116; C.E. MORETON, *The “Library” of a Late-Fifteenth-Century Lawyer*, in *The Library*, 6<sup>th</sup> ser., n. 13 (1991), pp. 338-346.

<sup>19</sup> Così, BENNETT, *English Books and Readers, 1558 to 1603*, cit., pp. 76-85.

<sup>20</sup> MUMBY, *Publishing*, cit., p. 40, ha riportato che la prima edizione dell'*Abridgment* di Fitzherbert (1514-16) fu venduta per quaranta scellini, la somma normalmente necessaria per l'acquisto di tre buoi. Cfr. anche lo studio di F.R. JOHNSON, *Notes on English Retail Book-prices, 1550-1640*, in *The Library*, 5<sup>th</sup> ser., n. 2 (1950), pp. 83-112.

<sup>21</sup> Tale sistema era ampiamente praticato anche sul Continente: i primi esempi di privilegi sono rinvenibili in Germania e in Italia mentre, a partire dal 1498, ne abbiamo testimonianza anche in Spagna, Francia ed Europa del Nord.



primo a ottenere la concessione «Cum privilegio regali» sembra essere stato Richard Pynson a cui, nel 1508, fu concesso il privilegio per la pubblicazione dell'*In laudem matrimonii oratio* di Cuthbert Tunstal<sup>22</sup>. Pynson fu seguito – per citare soltanto i nomi più importanti – da Anthony Morlar, il quale ottenne, nel 1542, il diritto esclusivo di stampare, per quattro anni, la Bibbia in lingua inglese; Reyner Wolfe, a cui nel 1547 fu concesso il privilegio di pubblicare tutti i testi in latino, greco ed ebraico; William Seres, titolare, a partire dal 1553, dell'esclusiva nella stampa dei libri di preghiere e dei sillabari; e, infine, Richard Tottell, beneficiario, a partire dallo stesso anno, del diritto di pubblicare tutti i testi di *common law*.

In alcuni casi tali privilegi temporanei potevano divenire permanenti, trasformandosi in veri e propri monopoli a vita a seguito della concessione del titolo di *King's Printer*. Se già Peter Actors era stato nominato nel 1485 *Stationer to the King*, con licenza di importare e vendere liberamente nel regno testi in manoscritto e a stampa, il titolo di *King's Printer* fu conferito dalla corona per la prima volta nel 1504 a William Faques. Alla sua morte esso passò a Richard Pynson, poi a Berthelet nel 1529, a Grafton nel 1547 e nel 1553 a Cawood che, a partire dal 1558, lo detenne congiuntamente a Jugge, il quale lo conservò anche dopo la morte di Cawood, nel 1572. Tale titolo garantiva ai beneficiari, insieme a un sostanzioso salario annuo, il diritto esclusivo e perpetuo di pubblicare un grandissimo numero di scritti, comprendente tutti gli atti legislativi emanati nel regno, i testi giuridici (comprese le raccolte dei casi decisi dalle corti centrali londinesi), la Bibbia e i libri di preghiere, gli almanacchi, le grammatiche latine e ogni altra opera a carattere didattico. L'importanza economica di tali privilegi è testimoniata dalle accese proteste da parte dei soggetti esclusi dal beneficio contro la concessione di monopoli e patenti a vita, proteste che sarebbero presto confluite in una vera e propria opposizione, a partire dagli anni '70 del secolo, da parte di alcuni stampatori capeggiati da John Wolfe, e in un acuto conflitto che si sarebbe protratto fino a tutto il Settecento<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> Essa fu stampata «cum privilegio a rege indulto, ne quis hanc orationem intra biennium in regno Angliae imprimat, aut alibi impressam et importatam in eodem regno Angliae vendat».

<sup>23</sup> Più ampiamente, PLANT, *The English Book Trade*, cit., p. 104 e ss.; MUMBY, *Publishing*, cit., p. 67 e ss.; R.S. SIEBERT, *Freedom of the Press in England, 1476-1776*, The University of Illinois Press, Urbana 1952, pp. 88-95.

La stampa dei testi giuridici, fortemente influenzata dal sistema delle patenti e dei monopoli, ebbe inizio con la pubblicazione da parte di Lettou e De Machlinia, già intorno al 1481, dell'opera del giudice della Court of Common Pleas Sir Thomas Littleton (i *Tenures*, trattato in materia di proprietà immobiliare risalente agli anni '60 del secolo), di alcune importanti raccolte di legislazione (i c.d. *Statuta Nova*, gli *Statutes* relativi al regno di Riccardo III (1483-1485) e degli *Year Books* (i resoconti dei casi discussi innanzi alle corti centrali di Westminster redatti da studenti di diritto, praticanti, avvocati e giudici) relativi al regno di Enrico VI (1422-1461)<sup>24</sup>. Se Lettou e De Machlinia erano stati i primi a dedicare gran parte della propria attività alle opere di diritto, fu però Richard Pynson, dopo aver rilevato l'attività di De Machlinia intorno al 1490, a pubblicare i due terzi di tutta la letteratura giuridica inglese prima del 1515. Quest'ultimo, infatti, attivo tra il 1493 e il 1530, come accennato fu il primo a ottenere la concessione «Cum privilegio regali» e a divenire *King's Printer* a partire dal 1508: egli diede alle stampe, oltre ad almeno otto edizioni dei *Tenures* di Littleton, circa novanta volumi degli *Year Books* relativi agli anni 1363-1522 e al periodo compreso tra il primo anno di regno di Edoardo IV (1461-1483) e il quattordicesimo anno di regno di Enrico VIII (1509-1547), e l'*Abridgment of Cases* attribuito a Nicholas Statham. A partire dagli anni '20, anche il rivale e poi successore Robert Redman – che, alla morte di Pynson, ne acquistò la stamperia impiantandovi la propria attività – iniziò a stampare testi giuridici: le principali opere da lui pubblicate furono un'edizione della *Magna Carta* accompagnata dalla traduzione in inglese (1525), una sorta di supplemento ai *Tenures* di Littleton ad opera di John Perkins conosciuto col nome di *Perkins' Profitable Book*, pubblicato nel 1528, nonché svariate edizioni degli *Year Books*.

Negli stessi anni, e fino al 1534, operarono anche John Rastell e suo figlio William: entrambi giuristi – il primo avvocato, il secondo giudice presso la Court of King's Bench –, i Rastell pubblicarono la prima traduzione in inglese degli *Old Tenures* e dei *Tenures* di Littleton (1523-25), la prima parte del *Doctor and Student*, il celebre trattato di filosofia

<sup>24</sup> I dati sono tratti da AA.VV., *A Short-title Catalogue of Books printed in England, Scotland & Ireland and of English Books printed abroad, 1475-1640*, cur. A.W. Pollard, G.R. Redgrave, The Bibliographical Society, London 1926, p. 130 e ss.; J.H. BEALE, *A Bibliography of Early English Law Books*, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1926, p. 182 e ss.; ma sono stati integrati con quelli, più completi e aggiornati, raccolti da BAKER, *The Books of the Common Law*, cit., pp. 411-432; ID., *The Oxford History*, cit., pp. 491-507.



morale attribuito al giurista Christopher St. Germain, pubblicato negli anni 1528-33, e il primo dizionario giuridico inglese, l'*Expositiones Terminorum Legum Anglorum* (1523-30), più tardi conosciuto come *Les Termes de la Ley*. Ai Rastell si deve, inoltre, la stampa di diverse raccolte di *Statutes* (per la prima volta tradotti in inglese), di un'importante edizione in tre volumi de *Le Graunde Abridgement de le Ley* del giudice della Court of Common Pleas Sir Anthony Fitzherbert (1514-16), della prima edizione dell'anonimo *Registrum Omnium Brevium*, l'indispensabile raccolta dei *writs* necessari ad azionare il processo innanzi alle corti di *common law*, redatti nella loro originaria formula latina, pubblicato nel 1531, e degli *Year Books* relativi al diciassettesimo e diciottesimo anno di regno di Edoardo III (1327-1377), al decimo anno di regno di Edoardo IV (1461-1483), e ai regni di Edoardo V (1483) e Riccardo III (1483-1485)<sup>25</sup>. Successivamente, William Middleton (1541-1547) pubblicò altri diciotto volumi di *Year Books* – per lo più ristampe di casi relativi ai regni di Edoardo IV (1461-1483) ed Enrico VI (1422-1461) – e, alla sua morte, William Powell (1547-1567), dopo averne sposato la vedova e rilevato l'attività, approntò la prima edizione del c.d. "Long Quinto", lo *Year Book* unico relativo all'intero quinto anno di regno di Edoardo IV.

Ad ogni modo, a partire dalla metà del XVI secolo, fu l'allievo di Middleton Richard Tottell (1553-1591) il più importante e prolifico stampatore di testi giuridici dell'epoca<sup>26</sup>. Egli fu detentore dal 1553 di una *patent* rilasciatagli dalla corona che gli garantiva un privilegio esclusivo settennale nella pubblicazione di tutti i testi di *common law* (eccetto quelli per i quali lo specifico «privilegium regalis ad imprimendum solum» fosse già stato concesso ad altri) a seguito di speciale *license* da parte di un giudice, due *serjeants* (avvocati di ordine superiore) o tre *apprentices* (di cui uno *reader*)<sup>27</sup>. Due anni dopo, la concessione di una

<sup>25</sup> Sull'opera dei Rastell cfr., in particolare, H.J. GRAHAM, *The Rastells and the printed English law book of the Renaissance*, in *Law Library Journal*, 4<sup>th</sup> ser., n. 47 (1954), pp. 6-25.

<sup>26</sup> Sulla vita e l'opera di Tottell, vedi il classico di J.H. BYROM, *Richard Tottell: his life and work*, in *The Library*, 4<sup>th</sup> ser., n. 8 (1927), p. 199 e ss.

<sup>27</sup> «A special license to Richard Tathille, citizen. Stationer and printer of London, for him and his assigns, to imprint for the space of seven years next ensuing the date hereof all manner of books of the Temporal Law called the Common Law, so as the copies be allowed and adjudged meet to be printed by one of the Justices of the law or two serjeants or three apprentices of the law, whereof the one to be a Reader in Court. And that none other shall imprint any book which the said Richard Tathille shall first

nuova *patent* – rinnovata a vita nel 1559 – abolì il requisito della *license* e garantì a Tottell un vero e proprio monopolio nella stampa di tutti i testi giuridici in Inghilterra per quasi quaranta anni, facendo espresso divieto a ogni altro stampatore, a pena di ammenda, di pubblicare qualsivoglia opera in materia. Alle sue stamperie, tra le più grandi e affermate di Londra – sembra che fossero almeno tre nel 1583 e che dessero lavoro a non meno di ventiquattro apprendisti tra il 1556 e il 1587 – si devono ben duecentoventicinque edizioni degli *Year Books*.

Tottell fu un importante membro della Company of Stationers, la corporazione medievale che, fin dal 1403, aveva raggruppato le antiche confraternite degli scrivani, dei rilegatori, dei miniatori e dei cartolai londinesi (di essa egli fu *Warden* negli anni 1561, 1567-68 e 1574, e *Master* nel 1578 e nel 1584). La Company, inizialmente conosciuta con il nome di *Mistry of Stationers* (probabilmente derivato da “stationari-i”<sup>28</sup> o stanziali, in contrapposizione agli artigiani ambulanti) si trasformò, a seguito della concessione di uno statuto autonomo da parte della corona nel 1557, nella Company of Stationers, corporazione avente lo scopo di tutelare gli interessi dei suoi membri, passati dalla produzione e dal commercio dei manoscritti a quelli dei testi a stampa<sup>29</sup>. La concessione della *Royal Charter* comportava l’attribuzione alla corporazione di un’ampia autonomia: nonostante il numero dei suoi membri non fosse esattamente fissato, essa aveva il potere di eleggere annualmente un *Master* e due *Wardens* aventi la funzione di coadiuvarne l’attività nella

take and imprint during the said term upon pain of forfeiture of all such books», in W. DUGDALE, *Origines Juridiciales, or Historical Memorials of the English Laws, Courts of Justice, Forms of Tryall, Punishment in Cases Criminal*, Warren, London 1666, p. 59.

<sup>28</sup> La presenza di *stationarii exempla tenentes* e *stationarii librorum* appare documentata fin dal XIII secolo presso l’Università di Bologna, ma tale figura era presente anche a Parigi, Oxford e Cambridge. Più ampiamente, M. BELLOMO, *Saggio sull’università nell’età del diritto comune*, Ed. Giannotta, Catania 1979, pp. 119-133, pp. 227-228; G. FINK-ERRERA, *La produzione dei libri di testo nelle università medievali*, in AA. VV., *Libri e lettori nel Medioevo. Guida storica e critica*, cur. G. Cavallo, Laterza, Roma-Bari 1977; H.V. SHOONER, *La production du livre par la pecia*, in AA.VV., *La production du livre universitaire au Moyen Age. Exemplar et pecia*, cur. L.J. Bataillon, B.G. Guyot, R.H. Rouse, CNRS, Paris 1988; F.P.W. SOETERMEER, *Utrumque jus in peciis. Die Produktion juristischer Bücher an italienischen und französischen Universitäten des 13. und 14. Jahrhunderts*, Klostermann, Frankfurt am Main 2002.

<sup>29</sup> Per una più ampia descrizione delle origini, dell’ordinamento, dei poteri e dell’evoluzione della Company of Stationers, vedi G. POLLARD, *The Company of Stationers before 1557*, in *The Library*, 4<sup>th</sup> ser., n. 18 (1937), pp. 1-38; C. BLAGDEN, *The Stationers’ Company: a History, 1403-1959*, Allen and Unwin, London 1960.

gestione degli affari di ordinaria amministrazione e con poteri autonomi in materia finanziaria e disciplinare. La Company poteva, inoltre, nominare da sei a dodici *Assistants*, la cui assemblea aveva poteri deliberativi, giudiziari e amministrativi; novantaquattro *Freemen*, i quali potevano acquisire tale stato – unito alla facoltà di stampare testi a proprio nome – dopo il ventiquattresimo anno di età e dopo un apprendistato di almeno sette anni; e un numero imprecisato di *Brethren*, categoria comprendente gli stampatori stranieri operanti a Londra ai quali, talvolta, veniva riconosciuta una sorta di “affiliazione” onoraria alla corporazione. Quest’ultima poteva, infine, emanare norme di condotta per i suoi membri, possedere beni immobili, citare ed essere citata in giudizio.

Soprattutto, il nuovo statuto conferiva alla Company penetranti poteri di controllo sull’attività di stampa praticata in tutto il regno (in pratica, vi si sottraevano soltanto le Università di Oxford e Cambridge, munite di *Royal License*, e gli stampatori titolari di *Letters Patents*): essa, infatti, non soltanto poteva vietare la pubblicazione di opere da parte di soggetti non membri o che non fossero titolari di una patente concessa dalla corona<sup>30</sup>, ma aveva anche il potere – ribadito e rafforzato dai successivi decreti della Star Chamber del 1566 e 1586 – di perquisire botteghe e officine, sequestrare e distruggere presse e macchinari e bruciare qualunque testo stampato in violazione dei divieti sanciti dai vari atti legislativi emanati dalla corona, multando e imprigionando i contravventori<sup>31</sup>. Di fatto la corporazione, nata allo scopo di tutelare gli interessi dei suoi membri disciplinando la concorrenza tra i diversi stampatori, avrebbe costituito un formidabile strumento di controllo politico sulla stampa e sul commercio dei libri nelle mani della corona. La quale si sarebbe servita del suo operato – e dei penetranti poteri

<sup>30</sup> «No person whitin this our Realm of England or the dominions of the same shall practice or exercise by himself, or by his ministers, his servants or by any other person the art or mistery of printing any book or anything for sale or traffic within this our Realm of England or the dominions of the same, unless the same person at the time of his foresaid printing is or shall be one of the community of the foresaid mistery or art of stationery of the foresaid City, or has therefore licence of us (...) the foresaid Queen by the letters patent», *TRCSL*, I, pp. 28-32 (il passo citato è a p. 31).

<sup>31</sup> «It shall be lawful for the Master and Wardens (...) to make search whenever it shall please them in any place, shop, house, chamber, or building of any printer, binder or bookseller whatever within our kingdom of England or the dominions of the same, for any books or things printed, or to be printed, and to seize, take, hold, burn, or turn to the proper use of the foresaid community, all and several those books and things which are or shall be printed contrary to the form of any statute, act, or proclamation, made or to be made», *ibidem*.

di polizia assegnati ai suoi membri<sup>32</sup> – per dare attuazione ai propri scopi repressivi nel tentativo di arginare il copioso ingresso e la diffusa stampa clandestina nel regno dei libri eretici e sediziosi proibiti dalle – spesso inefficaci – *proclamations* governative. La stessa concessione della *Charter* – voluta da Maria I nel 1557, ma subito confermata da Elisabetta I nel 1559 (non a caso, l'anno di emanazione della prima delle ordinanze della regina contro i libri eretici e sediziosi<sup>33</sup>) – può essere interpretata da un lato, come il sintomo dell'inefficacia delle varie misure repressive emanate dai diversi sovrani; dall'altro, come un ulteriore tentativo, da parte della corona, di assicurarsi il controllo dei testi a stampa circolanti nel regno attraverso il ricorso alla cooperazione – prestata, peraltro, assai di buon grado – da parte degli “interessati” membri della Stationers' Company<sup>34</sup>. In definitiva, la sua concessione alla corporazione appare essere la più evidente espressione dell'indissolubile e continuo intrecciarsi, nella regolamentazione dell'arte della stampa in età Tudor e poi Stuart, tanto di ragioni economico-commerciali (quelle degli stampatori inglesi e della Company), quanto politiche e religiose (quelle della corona).

### 3. *La legislazione sulla stampa tra tutela del mercato locale e controllo politico*

La libertà di stampa non era destinata a durare: una serie di restrizioni sarebbero state imposte, fin dagli inizi del Cinquecento – in quella che la storiografia ha definito una vera e propria «Book War»<sup>35</sup>, a discapito degli stampatori stranieri con il chiaro intento di difendere dall'intraprendenza e dal successo degli “aliens” gli interessi degli artigiani del libro locali. E così, già nel 1523, fu stabilito che gli “aliens” e i “denizens” – gli stranieri naturalizzati, ai quali era riconosciuto il diritto

<sup>32</sup> PLANT, *The English Book Trade*, cit., 144, riferisce che nel 1576 furono nominati ben ventiquattro “ispettori” allo scopo di perquisire le sole ventitré stamperie attive all'epoca nel regno. Sull'attività repressiva della Company, vedi anche BENNETT, *English Books and Readers, 1558 to 1603*, cit., p. 56 e ss.

<sup>33</sup> Si tratta delle *Injunctions given by the Queen's Majesty, Anno Domini 1559*, TR-CSL, I, p. 38, dirette «to all manner her subiectes, and specially the Wardens and Company of Stationers», la cui assistenza era esplicitamente ed autoritativamente richiesta.

<sup>34</sup> C. BLAGDEN, *Book Trade Control in 1566*, in *The Library*, 5<sup>th</sup> ser., n. 13 (1958), pp. 287-292.

<sup>35</sup> MUMBY, *Publishing*, cit., p. 43.

di risiedere permanentemente nel paese insieme a una serie di altri diritti ad esso collegati, tra cui quello di svolgere un'attività commerciale – potessero dare impiego esclusivamente ad apprendisti di nazionalità inglese e a non più di due garzoni stranieri<sup>36</sup>. Nel 1529, con un atto che riaffermava il limite sancito dalla disposizione del 1523, fu inoltre proibito agli stranieri non naturalizzati di intraprendere l'attività editoriale<sup>37</sup>; fino all'abrogazione *in toto*, nel 1534, della liberale disposizione del 1484 e al contestuale divieto a stampatori e rilegatori sia dell'acquisto al dettaglio di libri pubblicati da stranieri (a meno che questi ultimi non fossero stati naturalizzati), sia dell'importazione in Inghilterra di testi stampati e rilegati sul Continente<sup>38</sup>.

In realtà, come accennato, ragioni economico-commerciali – la tutela del mercato interno e degli stampatori locali – si sarebbero molto presto intrecciate a ragioni politico-religiose: la volontà dei sovrani di sedare il dissenso politico e religioso attraverso il controllo e la limitazione dell'importazione e della circolazione nel regno di libri eretici e sediziosi<sup>39</sup>. Entro tale ottica si sarebbe collocata l'ulteriore proibizione

<sup>36</sup> «That no manner of straunger borne out of the Kynges obeysaunce, be he denizen or nat denizen, using any manner of hande crafte withyn this Realme, shall take frome hensforth any apprentyse, except the same apprentyce be borne under the Kynges obeysaunce. (...) That no Straunger being alien born and using any manner of hande crafte withyn this Realme (...) shall in any manner of wyse use take reteign or kepe into his or their services any manner of Journeyman or Covenaut servaunt above the number of twoo at one tyme; except the same Journeyman or Covenaut servaunt be borne under the Kynges obeysaunce», *Statutes 14 & 15 Henry VIII, c.2, An Acte Concernyng the Takyng of apprentices by Straungers*, SR, III, p. 208.

<sup>37</sup> «That no Straunger Artyficer or handycraftesman borne out of our said Sovereigne Lorde his obeysaunce, not being a denyzen (...), shulde not set up ne kepe any house, shoppe, shoppes or chambre wherin they shulde exerceyse or occupye any handycrafte or mysterie within this our said Sovereigne Lorde his Realme», *Statute 21 Henry VIII, c. 16, An Acte ratefyng a Decree made in the Sterre Chamber concerninge Straungers Handicraftesmen inhabitinge the Realme of Englonde*, ivi, p. 298.

<sup>38</sup> «That no person or persones recyant or inhabytaunt within this Realme (...) shall bye to sell agayn any prynted bokes brought frome any partes out of the Kinges obeysaunce, redy bounden in bourdes, lether or perchement (...). That no person or persones inhabytaunte or reciaunt within this Realme (...) shall by within this Realme of any Stranger borne out of the Kinges obedyence, other then of denyzens, any maner of pryntyd bokes brought frome any the parties behonde the See, except only by engrose and not by retayle», *Statute 25 Henry VIII, c. 15, An Acte for prynters and bynders of bokes*, ivi, p. 456.

<sup>39</sup> Sull'intreccio di ragioni economiche e politico-religiose nell'emanazione delle norme sulla stampa, cfr. H.W. WINGER, *Regulations relating to the Book Trade in London*

da parte di Enrico VIII nel 1538, nell'ambito di una politica volta a utilizzare la stampa a scopi dottrinali e propagandistici, sia dell'importazione dall'estero di libri in lingua inglese, se non approvati a mezzo di «special license» del sovrano, sia la pubblicazione in inglese di qualunque testo nel paese, se non autorizzata a seguito dell'esame del Privy Council o di altro soggetto nominato dalla corona, a pena di imprigionamento e confisca dei beni dei contravventori<sup>40</sup>.

Analoghi gli intenti di una misura promulgata da Maria I nel 1558, la quale più esplicitamente decretava che «qualunque soggetto venisse trovato in possesso di libri eretici o sediziosi o che, avendoli rinvenuti, non li avesse immediatamente bruciati senza mostrarli o leggerli ad alcuno, dovesse essere immediatamente arrestato quale ribelle e giustiziato senza indugio per il crimine commesso, secondo quanto prescritto dalla legge marziale»<sup>41</sup>. Fino al celebre decreto emanato dalla Star Chamber durante il regno di Elisabetta I (nel 1586), il quale proibiva

from 1357 to 1586, in *The Library Quarterly*, n. 26 (1956), pp. 157-195; P. NEVILLE-SINGTON, *Press, politics and religion*, in AA.VV., *The Cambridge History*, cit., pp. 576-610; D.M. LOADES, *The Press under the Early Tudors*, in *Transactions of the Cambridge Bibliographical Society*, n. 4 (1964), pp. 29-50; ID., *The Theory and Practice of Censorship in Sixteenth Century England*, in *Transactions of the Royal Historical Society*, 5<sup>th</sup> ser., n. 24 (1974), pp. 141-157; BENNETT, *English Books and Readers, 1475 to 1557*, cit., pp. 32-39; ID., *English Books and Readers, 1558 to 1603*, cit., pp. 56-86; ma, soprattutto, SIEBERT, *Freedom of the Press*, cit., p. 21 e ss.

<sup>40</sup> «That no person or persons, of what estate, degree, or condition soever he be, shall from henceforth (without his majesty's special licence) transport or bring from outward parts into this realm of England, or any other his grace's dominions, any manner books printed in the English tongue, nor sell, give, utter, or publish any such books from henceforth to be brought into this realm, or into any his highness' dominions, upon the pains that the offenders in that article shall not only incur and run into his grace's most high displeasure and indignation but also shall lose and forfeit unto his majesty all his or their goods and chattels and have imprisonment at his grace's will. Item, that no person or persons in this realm shall from henceforth print any book in the English tongue, unless upon examination made by some of his grace's Privy Council, or other such as his highness shall appoint, they shall have license so to do», *Proclamation 30 Henry VIII (Nov. 1538), Prohibiting Unlicensed Printing of Scripture, Exiling Anabaptists, Depriving Married Clergy, Removing St. Thomas à Becket from Calendar*, TRP, I, pp. 271-272.

<sup>41</sup> «Whosoever shall (...) be found to have any of the said wicked and seditious books or, finding them, do not forthwith burn the same without showing or reading the same to any other person, shall in that case be reputed and taken for a rebel, and shall without delay be executed for that offence, according to the order of martial law». *Proclamation 4 & 5 Philip and Mary (June 1558), Placing Possessors of Heretical and Seditious Books under Martial Law*, ivi, II, p. 91.



«a qualunque stampatore o altro soggetto di impiantare o tenere qualsivoglia stamperia o altro strumento per stampare libri, ballate, carte, ritratti o qualunque altra cosa nella città di Londra e dintorni (escluse le stamperie delle Università di Cambridge e Oxford, con nessun'altra eccezione); e, pertanto, a qualunque altra persona di erigere, impiantare o tenere in luogo segreto o nascosto qualsivoglia stamperia di tale genere»<sup>42</sup>. L'atto, proibendo nel contempo la stampa da parte di chiunque – naturalmente ad esclusione del *Queen's Printer* – di qualsivoglia opera fino a quando non fosse stata “licenziata” dall'Arcivescovo di Canterbury o dal vescovo di Londra o da entrambi e, nel caso di testi giuridici – la cui stampa doveva essere tenuta sotto controllo in quanto in grado di fomentare la discussione e la critica –, finché la loro pubblicazione non fosse stata autorizzata da due giudici delle corti centrali di Westminster (scelti tra i *Chief Justices* delle corti del Common Pleas e del King's Bench e il *Chief Baron* della Court of Exchequer), sanciva la definitiva affermazione del *Licensing System* introdotto da Enrico VIII.

Tali misure restrittive, rese esecutive dalla sempre più penetrante attività di controllo politico e legislativo da parte del Privy Council e, soprattutto, dal suo braccio giudiziario, la Star Chamber, erano state tutte dettate dai tanto vari quanto spesso infruttuosi tentativi dei diversi sovrani di sedare il dissenso politico e religioso controllando l'attività di stampa nel regno e, al tempo stesso, ponendo un freno alle importazioni clandestine di testi proibiti dall'estero. Se il cattolico Enrico VIII si era in un primo momento schierato a difesa della Chiesa di Roma attaccando la dottrina luterana e aveva successivamente affermato, a seguito dell'emanazione dell'*Act of Supremacy* del 1534, la separazione della Chiesa d'Inghilterra – di cui si era proclamato capo assoluto – da quella romana, i successori Edoardo VI e Maria I tentarono il primo di imporre la Riforma protestante, la seconda di ristabilire l'ortodossia cattolica. Di conseguenza venne alternativamente proibita, a suon di *statutes* e *proclamations*<sup>43</sup> sempre più pervasive, la stampa, l'importazione e

<sup>42</sup> «That no printer of bookes, nor any other person or persons whatever, shall sett up, keepe, or mayntein any presse or presses, or any other instrument or instruments for imprinting of bookes, ballades, chartes, pourtraictures, or any other thing or things whatsoever, but onely in the cittie of London, or the suburbs thereof (except one presse in the universitie of Cambridge, and one other presse in the universitie of Oxforde, and no more) and that no person shall hereafter erect, sett up, or mayntein in any secret or obscure corner, or place, any such presse», *Newe Decrees of the Starre Chamber for order in Printing*, TRCSL, II, pp. 807-812 (la citazione è a p. 810).

<sup>43</sup> Tra le principali *proclamations* in materia di stampa, commercio e circolazione di

la circolazione di testi prima protestanti, poi cattolici, poi nuovamente protestanti e, nel contempo, favorita la pubblicazione di opere che, propagando la dottrina cattolica prima, quella protestante e di nuovo cattolica dopo, supportassero i programmi politico-religiosi dei sovrani<sup>44</sup>. Allo stesso modo, dopo l'ascesa al trono di Elisabetta I, paladina della fede protestante, ancora una volta – e sempre in nome della pace e della stabilità del regno – furono i testi cattolici a essere nuovamente messi all'indice. Non è un caso che gran parte della letteratura in materia religiosa destinata al mercato inglese venisse normalmente stampata in Europa continentale: roccaforti cattoliche erano, tra le altre, Anversa, Lovanio e Douay; centro nevralgico della pubblicazione dei testi puritani Middelburg.

Le sempre più severe misure restrittive sarebbero culminate, nel 1662, nel *Licensing Act* di Carlo II Stuart<sup>45</sup>, potente strumento di affermazione della prerogativa regia, il quale avrebbe riaffermato il decreto elisabettiano del 1586 riducendo il numero degli stampatori londinesi da sessanta a venti e proibendo la stampa in Inghilterra di qualunque libro, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte delle autorità competenti: il *Lord Chancellor*, il *Lord Keeper* o il *Lord Chief Justice* per i testi giuridici, il Segretario di Stato per i libri di storia e l'Arcivescovo di Canterbury o il vescovo di Londra per tutti gli altri (escluse le pubblicazioni delle Università di Oxford e Cambridge, la cui responsabilità era lasciata ai rispettivi *Chancellors*). Tali norme avrebbero di fatto elimina-

libri eretici e sediziosi di età Tudor, oltre a quelle esaminate, le *Proclamations Prohibiting Erroneous Books and Bible Translations* (1530) e *Prohibiting Heretical Books, Requiring Printer to identify Himself, Author of Book, and Date of Publication* (1546) di Enrico VIII; le *Proclamations Offering Freedom of Conscience, Prohibiting Religious Controversy, Unlicensed Plays, and Printing* (1553) e *Enforcing Statute against Heresy, Prohibiting Seditious and Heretical Books* (1555), emanate da Maria I; quelle *Prohibiting Seditious Books in Matters of Religion* (1569), *Ordering Arrest for Circulating Seditious Books and Bulls* (1570), *Ordering Discovery of Persons Bringing in Seditious Books and Writings* (1570), *Ordering Destruction of Seditious Books* (1573), *Ordering Suppression of Books Defacing True Religion, Slandering Administration of Justice, Endangering Queen's Title, etc.* (1584) e *Ordering Martial Law against Possessors of Papal Bulls, Books, Pamphlets* (1588), promulgate da Elisabetta I.

<sup>44</sup> Per una più puntuale descrizione delle misure atte a contrastare la circolazione dei libri eretici in Inghilterra, cfr. BENNETT, *English Books and Readers, 1475 to 1557*, cit., p. 33 e ss.

<sup>45</sup> Più ampiamente, sulla repressione della stampa in età Stuart, CLAIR, *A History of Printing*, cit., p. 131 e ss.; MUMBY, *Publishing*, cit., p. 91 e ss.; SIEBERT, *Freedom of the Press*, cit., p. 107 e ss.



to quasi completamente la concorrenza straniera in Inghilterra, determinando il venir meno di ogni impulso al miglioramento tecnico della stampa inglese, destinata a rimanere qualitativamente inferiore rispetto a quella francese, olandese e italiana fino al XVIII secolo<sup>46</sup>.

<sup>46</sup> La situazione inglese era destinata a essere aggravata dalla peste del 1665, che determinò la chiusura della maggior parte delle stamperie, e dal disastroso *Great Fire* del 1666, il quale causò la distruzione quasi completa delle officine e delle fonderie della zona di St. Paul's. PLANT, *The English Book Trade*, cit., p. 29 e ss., non ha mancato però di rilevare come, nel XVII secolo, la qualità della stampa inglese e continentale cominciassero ad avvicinarsi anche a causa della lenta decadenza di quest'ultima.

Francesco Guastamacchia

LE REGOLE DELL'ARTE DEI CAPPELLARI DI NAPOLI  
TRA MARCHI E TUTELA DEL CONSUMATORE

THE RULES OF THE ART OF HATMAKERS IN NAPLES  
BETWEEN TRADEMARKS AND CONSUMER PROTECTION

*Il contributo analizza le capitolazioni dell'Arte dei Fabbrianti Cappellari di Napoli, soffermandosi principalmente su quella più lunga e complessa, la quale, approvata nel 1817 e successivamente revocata già nel 1818, fu espressione del progresso normativo raggiunto dalle corporazioni alla vigilia della soppressione dell'intero sistema delle Arti. Tale studio è stato possibile attraverso l'analisi del fascicolo 37 della Raccolta Migliaccio, il quale ha permesso di ricostruire il procedimento di formazione dello statuto, il suo contenuto tecnico-giuridico e i rapporti tra corporazione, autorità statale e mercato, consentendo di approfondire gli aspetti legati alla disciplina dei marchi, dei controlli e delle sanzioni, adoperati per tutelare il consumatore dalle frodi.*

**Arte dei Fabbrianti di Cappelli – Raccolta Migliaccio – Marchi e tutela del consumatore**

*The article analyses the statutes of the Guild of Hat Manufacturers of Naples, focusing in particular on the longest and most complex set of regulations, which, approved in 1817 and revoked as early as 1818, represented the level of normative development achieved by the guilds on the eve of the abolition of the entire corporative system. This study has been made possible through the analysis of file no. 37 of the Migliaccio Collection, which allowed for the reconstruction of the process of drafting the statutes, their technical-legal content, and the relationships between the guild, state authorities, and the market. This approach makes it possible to further examine the regulation of trademarks, inspections, and sanctions as instruments designed to protect consumer from fraud.*

**Guild of Hat Manufacturers – Migliaccio Collection – Trademarks and Consumer Protection**

SOMMARIO: 1. La scelta di un'Arte minore – 2. La Raccolta Migliaccio e il fascicolo 37 – 3. L'Arte dei Fabbrianti Cappellari e le sue regole – 4. Una capitolazione lunga e complessa – 5. La proposta di statuto del 14 settembre 1816: marchi e tutela del consumatore – 6. Lo statuto e le riflessioni del procuratore generale della Corte dei Conti Giuseppe De Thomas – 7. Dalle contestazioni alla revoca dello statuto.

## 1. *La scelta di un'Arte minore*

Nonostante nel Mezzogiorno, fin dal XIV secolo<sup>1</sup>, fosse evidente il maturo sviluppo di un ceto artigiano<sup>2</sup>, il quale, caratterizzato da una precoce organizzazione di stampo associativo<sup>3</sup>, fu tra i principali artefici dello sviluppo economico del Regno, specie durante il periodo aragonese<sup>4</sup>, esso sembrò non riuscire ad intercettare, almeno sino all'unificazione nazionale<sup>5</sup>, l'interesse di storici e giuristi<sup>6</sup>. Infatti, ancora nel 1949, Francesco Maria De' Robertis, nel saggio dedicato alla rac-

<sup>1</sup> Franca Assante osservava che: «anche se non mancano testimonianze per i secoli XIII e XIV è solo a partire dalla metà del Quattrocento che si rinvergono elementi abbondanti e puntuali in grado di documentare la presenza di una attività statutaria e capitolare nel Regno di Napoli» (F. ASSANTE, *Le corporazioni a Napoli in età moderna: forze produttive e rapporti di produzione*, in *Studi storici* Luigi Simeoni, n. 41 (1991), p. 69). La storia documentale delle Arti nel Meridione si estese per circa cinque secoli, a far data dalla concessione della *Universis popularibus artis* del 1347, ad opera della regina Giovanna I (M. CAMERA, *Elucubrazioni storico diplomatiche su Giovanna I regina di Napoli e Carlo III di Durazzo. Per Matteo Camera membro di varie accademie nazionali ed estere*, Tipografia Nazionale, Salerno 1889, p. 92).

<sup>2</sup> Cfr. R. CAGGESE, *Roberto D'Angiò e i suoi tempi*, Bemporad, Firenze 1922-1930, voll. 2.

<sup>3</sup> Affermava Raffaele Majetti che, le associazioni artigiane fossero state riconosciute e protette, trasformandosi nel tempo in corporazioni, le quali costituirono la leva per il progresso dell'intera società (Cfr. R. MAJETTI, *Cenno storico sulle origini delle Corporazioni di Arti e Mestieri in Napoli. Quali forme giuridiche e quale carattere economico assunsero dal secolo XIV al secolo XIX*, in *La Gazzetta del Procuratore*, a. XX, n. 1 (1885-1886), pp. 4-14).

<sup>4</sup> Ivi, p. 14.

<sup>5</sup> L'Unità d'Italia costituì uno stimolo importante nell'avvio di studi che si proposero di salvaguardare, da un paventato oblio, documenti utili a ricostruire la storia delle realtà preunitarie. Nel Mezzogiorno, in quegli anni, sorsero numerose iniziative intraprese da accademici, storici, archivisti o semplici cultori di storia locale volte valorizzare le fonti relative alla vita delle Arti, delle professioni, delle manifatture e delle industrie fiorite nelle province dell'ex Regno, un esempio è costituito da N. ALIANELLI, *Delle consuetudini e degli statuti municipali delle province napoletane. Notizie e monumenti*, Stabilimento Tipografico Rocco, Napoli 1873. (Cfr. M. PEPE, *La Raccolta Migliaccio tra gli studi sulle corporazioni napoletane nel secondo Ottocento, uno strumento "complesso"*, in *Revista Aequitas Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones*, n. 24 (2024), p. 6.).

<sup>6</sup> «Gli scrittori napoletani sembrano poco sensibili alla questione delle corporazioni» scriveva così L. DAL PANE, *Storia del lavoro in Italia dagli inizi del secolo XVIII al 1815*, Giuffrè, Milano 1944, p. 275. Per una panoramica sullo stato di indifferenza della storiografia sulle vicende delle corporazioni meridionali cfr. F. MASTROBERTI, *Gli statuti delle "corporazioni" di arti e mestieri del Mezzogiorno: dalle opere di Follieri e di Migliaccio alla più recente storiografia*, in Aa.Vv., *La libertà di decidere. Da Cento a Cento*

colta inedita dell'avvocato Francesco Migliaccio<sup>7</sup>, esordiva in termini piuttosto netti sullo scarso stato di conoscenza della storia delle Arti nell'Italia Meridionale<sup>8</sup>. A quasi un secolo da tali osservazioni, la conoscenza del fenomeno delle aggregazioni di mestiere nel Mezzogiorno può dirsi assai più estesa e approfondita<sup>9</sup>.

1993-2024: *trent'anni di studi sugli statuti*, curr. A. Angiolini, B. Borghi, R. Dondarini, F. Galletti, Edifir, Firenze 2024, pp. 501-509.

<sup>7</sup> Gennaro Maria Monti nel 1936 acquistò per il Seminario giuridico-economico dell'Università di Bari la raccolta dell'avvocato Migliaccio, ove tutt'oggi è conservata presso l'omonima biblioteca (in seguito denominata BiGeMM) del Dipartimento di Giurisprudenza.

<sup>8</sup> F.M. DE' ROBERTIS, *La raccolta inedita del Migliaccio e la storia delle arti nell'Italia Meridionale dal secolo XIV al XIX*, in *Archivio Storico Pugliese*, a. 2, fasc. 3-4 (1949), p. 192.

<sup>9</sup> Fra i contributi più significativi, senza pretesa di esaustività, si segnalano in ordine cronologico: S. MUSELLA, *Forme di previdenza e assistenza nelle corporazioni di mestiere a Napoli nell'età moderna*, in *Stato e Chiesa di fronte al problema dell'assistenza*, Ciso Edimez, Roma 1982; L. MASCELLI MIGLIORINI, *Il sistema delle arti: corporazioni annonarie e di mestiere a Napoli nel Settecento*, Guida Editore, Napoli 1992; Aa.Vv., *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, curr. A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli, Franco Angeli, Roma 1999; A.D. MUSCA, *Ricordo di Francesco Maria De' Robertis*, in *Archivio Storico Pugliese*, a. 57 (2004); S. CONTI, *L'agroalimentare nel Regno delle Due Sicilie in una carta di Benedetto Marzolla*, in Aa.Vv., *Scritti in onore di Carmelo Formica*, cur. N. Castiello, Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Analisi dei Processi E.L.P.T., Sez. Scienze Geografiche, Napoli 2008, pp. 249-258; E. VANTAGGIATO, *La Raccolta Migliaccio dell'Università di Bari. Per una storia delle associazioni delle arti e mestieri nel Regno di Napoli*, Servizio editoriale universitario, Bari 2008; Aa.Vv., *Alle origini di Minerva trionfante. Cartografia della protoindustria in Campania (secc. XVI-XIX)*, curr. G. Cirillo, A. Musi, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per gli Archivi, Roma 2008; P. AVALONE, *Trasformazioni e permanenze in campo assicurativo nel Mediterraneo: il caso del Regno di Napoli tra XVI e XIX secolo*, in Aa.Vv., *Istituzioni e traffici nel Mediterraneo tra età antica e crescita moderna*, cur. R. Salvemini, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, Napoli 2009, pp. 161-200; A. PUCA, *Alle origini della Minerva trionfante. L'impossibile modernizzazione. L'industria di base meridionale tra liberismo e protezionismo: il caso di Pietrarsa (1840-1882)*, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per gli Archivi, Roma 2011; G. CIRILLO, *Verso la trama sottile. Feudo e protoindustria nel Regno di Napoli (secc. XVI-XIX)*, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per gli Archivi, Roma 2012; G. FABBRICINO TRIVELLINI, *Arti e mestieri napoletani nel contesto europeo*, Schena Editore, Fasano 2012; A. MASTRODONATO, *La norma inefficace. Le corporazioni napoletane tra teoria e prassi nei secoli dell'età moderna*, Meditteranea, Palermo 2016; G. RESCIGNO, *Lo "Stato dell'Arte": le corporazioni nel Regno di Napoli dal XV al XVIII secolo*, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per gli Archivi, Roma 2016; F. ALVINO, S. SCOGNAMIGLIO, S. POTTITO, *Le strate-*

Cogliendo l'invito di Mascilli Migliorini a studiare le «realtà artigianali minori»<sup>10</sup> – delle quali, come afferma Villani «ne sappiamo ben poco»<sup>11</sup> – per acquisire la completa fisionomia dell'ordinamento corporativo, finora disegnata sulle Arti maggiori, si è ritenuto di concentrare l'attenzione sulle capitolazioni dell'Arte dei Cappellari di Napoli, in particolare su quella del 1816<sup>12</sup> che venne approvata e riprodotta, «colle modificazioni fatte dal procurator regio della Gran Corte de' conti»<sup>13</sup>, nel Regio Decreto n. 760, del 18 giugno 1817<sup>14</sup>. Tale capitolazione, accolta nell'ordinamento statale alla vigilia della definitiva soppressione del sistema corporativo<sup>15</sup>, consente di verificare quante e quali trasformazioni si adottarono dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema codicistico, e di esaminare in dettaglio le regole di un'arte minore assai antica (formatasi sul finire del Quattrocento<sup>16</sup> che ebbe

*gie d'investimento finanziario delle corporazioni napoletane ricostruite attraverso alcuni documenti contabili (sec. XVI-XVIII), in Rivista della Corte dei conti. La contabilità pubblica e privata in Europa tra età moderna e contemporanea*, n. 1 (2021), pp. 643-654; M. PEPE, *Fini assistenziali e regole del lavoro negli statuti professionali del Mezzogiorno italiano*, in Aa.Vv., *La libertà di decidere*, cit., pp. 379-394.

<sup>10</sup> MASCELLI MIGLIORINI, *Il sistema delle Arti*, cit., p. 63; invero, tale impostazione fu già sperimentata nell'ultima decade dell'Ottocento, un primo tentativo fu infatti rappresentato dagli studi di I. PETRONE, *Le corporazioni artigiane e la loro funzione economica*, in *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*, n. 2 (1893), pp. 53-74, nonché da altri pubblicati nella neofondata rivista *Napoli Nobilissima* (1892), cfr. V. D'AURIA, *La piazza degli orefici*, in *Napoli Nobilissima*, n. 2 (1893), pp. 122-125 e 137-141; G. CECI, *La corporazione degli scultori e marmorari*, in *Napoli Nobilissima*, n. 6 (1897), pp. 124-126; Id., *La corporazione dei pittori*, in *Napoli Nobilissima*, n. 7 (1898), pp. 8-13.

<sup>11</sup> P. VILLANI, *Prefazione*, in MASCELLI MIGLIORINI, *Il sistema delle Arti*, cit., pp. 6-7.

<sup>12</sup> BiGeMM, *Raccolta Migliaccio*, b. 2, f. 37.2, cc. 1r-36v, *Statuti e Regolamenti generali dell'Arte dei Fabbricanti Cappellari*, a. 1816.

<sup>13</sup> N. 760. Decreto con cui vengono approvati gli statuti dell'Arte de cappellari. 18 giugno 1817, in *Collezione delle Leggi e de' Decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, n. 1 (1817), p. 666.

<sup>14</sup> Ivi, pp. 666-693.

<sup>15</sup> All'abolizione del sistema corporativo si giunse tramite due atti distinti, infatti, la soppressione delle Arti meccaniche fu disposta con il decreto del 23 ottobre 1821 (Cfr. *Collezione Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno delle Due Sicilie*, n. 2 (1821), Decreto del 23 ottobre), mentre quattro anni più tardi, il decreto del 20 novembre 1825, sancì quella delle Arti annonarie (Cfr. Ivi, n. 2 (1825), Decreto del 20 novembre). Per un approfondimento cfr. MASTROBERTI, *Gli statuti delle "corporazioni"*, cit., pp. 491-494; PEPE, *La Raccolta Migliaccio*, cit., pp. 15-16.

<sup>16</sup> Cfr. Archivio Filangieri, *Documenti relativi alle chiese napoletane raccolti ed utilizzati da Gaetano Filangieri per la realizzazione dei "Documenti per le arti, le industrie*

i suoi primi statuti nel 1590<sup>17</sup>) nonché la sua posizione nel quadro del “sistema delle arti” del Regno.

## 2. *La Raccolta Migliaccio e il fascicolo 37*

Come rileva Eugenia Vantaggiato, la “Raccolta Migliaccio”, conservata presso la Biblioteca Gennaro Maria Monti dell'Università degli Studi di Bari, è costituita da tre nuclei documentali: il primo, dedicato alla corrispondenza dell'Autore con diversi studiosi di storia patria (Nicola Alianelli, Matteo Camera, Bartolomeo Capasso, Gabrielle Ianelli e Gennaro Senatore), il secondo, vero cuore pulsante del lavoro, dalle copie manoscritte degli statuti di Arti e mestieri di Napoli e provincia e il terzo, formato dagli indici ed altri strumenti di corredo, i quali vennero redatti dall'Avvocato e dai suoi collaboratori tra il 1870 ed il 1880<sup>18</sup>.

Orbene, nonostante la presenza degli indici e della corrispondenza, l'opera di Migliaccio è generalmente considerata una raccolta di statuti<sup>19</sup>; infatti, la stessa ne contiene oltre 200, racchiusi in 177 fascicoli<sup>20</sup>, disposti

*delle provincie napoletane*”, Sez. B.38, vol. XXXIX, *Cappellai*, aa. 1485-1603; S. SCOGNAMIGLIO, *Le corporazioni dell'abbigliamento a Napoli in età moderna tra successi e fallimenti di mercato. Le calzette di seta, i cappelli e i guanti*, in Aa.Vv., *Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, cur. P. Massa, A. Moiola, Franco Angeli, Milano 2004, p. 410.

<sup>17</sup> ASNa, *Cappellano Maggiore*, f. 1185, inc. 6, *Capitolazione dell'Arte dei Cappellari di Napoli e suoi borghi*, a. 1590; ASNa, *Ministero Interno*, Appendice I, f. 27, f. lo 21. A tal proposito ricorda MASTRODONATO, *La norma inefficace*, cit., p. 24n: «Nella seconda metà del Cinquecento, accanto alle due Arti maggiori, si costituiscono le corporazioni dei Calzettari di seta e di opera bianca, dei Ricamatori, dei Coirari, dei Cappellari, dei Telaioi, dei Linaioi e dei Coltrari».

<sup>18</sup> Cfr. VANTAGGIATO, *La Raccolta Migliaccio*, cit., pp. 21-24.

<sup>19</sup> Con riferimento al contenuto della *Raccolta*, Mascilli Migliorini scriveva: «l'oggetto prevalente, se non esclusivo, della ricerca è rappresentato dagli Statuti delle Arti, raccolti nella loro successione cronologica, collazionati nell'eventuale diversità delle redazioni, distinti secondo le diverse Corporazioni. Una scelta, questa, già fortemente indicativa degli interessi e degli obiettivi dei protagonisti di quell'intenso decennio di lavoro, che veniva ad essere rafforzata dai metodi di analisi tesi ad accostarsi alla fonte in termini spiccatamente formalistici e quasi sempre diacronici, e dagli esiti stessi dell'analisi, esaurienti per ciò che attiene l'individuazione dei vincoli interni ed esterni delle Corporazioni in quanto soggetti giuridici, ma scarsamente soddisfacenti se alle Corporazioni si fosse voluto guardare più complessivamente come ad elementi significativi della vita economica, politica e sociale» (MASCILLI MIGLIORINI, *Il sistema delle Arti*, cit., p. 60).

<sup>20</sup> La consistenza di 177 fascicoli è data dal conteggio totale degli stessi, risultante

in 8 buste, secondo un ordine alfabetico<sup>21</sup> che tiene conto della denominazione delle arti, partendo così da quello relativo all'Arte degli *Accannatori*<sup>22</sup> di legna per giungere sino a quello afferente all'Arte dei *Vitrari*<sup>23</sup>. Secondo De' Robertis, la Raccolta, pur presentando «difetti non lievi di impostazione e di orientamento»<sup>24</sup>, costituisce, per ampiezza e organicità, una fonte imprescindibile per quanti intendano accostarsi allo studio della storia delle Arti e dei mestieri del Mezzogiorno, anche in considerazione della parziale distruzione dei documenti originali che si trovavano conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli<sup>25</sup>. La trascrizione di ogni documento appare eseguita con cura, adoperando resistenti fogli di carta in formato protocollo, i quali furono ricuciti tra loro in fascicoli, secondo la prassi in uso presso gli studi legali dell'epoca. A ciascuna Arte o gruppo di Arti affini è destinato un fascicolo numerato secondo la progressione alfabetica, recante in copertina la denominazione delle stesse, a cui talvolta era anche stata aggiunta l'indicazione degli anni relativi ai documenti contenuti al proprio interno.

Si può osservare che la gran parte degli statuti è afferente al periodo compreso tra la seconda metà del secolo XVI e la prima metà del XVIII ed ha ad oggetto quasi esclusivamente le capitolazioni della città di Napoli. La Raccolta mostra, invece, un carattere molto più frammentario e discontinuo con riferimento alle altre città del Mezzogiorno<sup>26</sup>. Cio-

dalla numerazione originale che va da 1 a 169, a cui si aggiungono 8 fascicoli segnati dallo stesso Migliaccio come "bis"; sul punto anche VANTAGGIATO, *La Raccolta Migliaccio*, cit., p. 71n.

<sup>21</sup> Ivi., p. 22: «Il metodo alfabetico ... risulta il più funzionale alle esigenze di fruizione e prevedibile pubblicazione degli statuti». Seguendo lo stesso criterio è stata realizzata la rubrica *Statuti delle Arti e dei Mestieri nel Regno* presente sul sito [www.arslaborandi.it](http://www.arslaborandi.it), la quale è stata creata al fine di accogliere in formato digitale il materiale documentario proveniente prioritariamente dalla *Raccolta Migliaccio*, conservata presso la Biblioteca Gennaro Maria Monti dell'Università degli Studi di Bari, il quale è stato integrato, previa concessione del Ministero della Cultura, con alcuni statuti digitalizzati, conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli nel Fondo *Cappellano maggiore*.

<sup>22</sup> BiGeMM, *Raccolta Migliaccio*, b. 1, f. 1, cc. 4, *Accannatori di legna*, a. 1602.

<sup>23</sup> Ivi, b. 7, f. 169, cc. 16, *Vitrati*, aa. 1673; 1674; 1716; 1758; 1759. Invero, l'ultima voce della *Raccolta* dovrebbe essere *Zabatteria*, tuttavia lo statuto di tale Arte è inserito, per affinità, nel più generale fascicolo dedicato ai *Coirari (Arte piccola) di Napoli* (cfr. ivi, b. 2, f. 47, cc. 63), in particolare nei sotto-fascicoli 47.2 e 47.5.

<sup>24</sup> DE' ROBERTIS, *La raccolta inedita del Migliaccio*, cit., p. 197.

<sup>25</sup> *Ibidem*.

<sup>26</sup> 118 fascicoli sono relativi alla città di Napoli; 36 riguardano città comprese entro gli attuali confini della regione Campania; 7 della regione Calabria; 5 dell'attuale



nonostante l'opera di Migliaccio fu elogiata dal De' Robertis come un «lavoro...veramente eccellente per accuratezza e precisione»<sup>27</sup>.

Va osservato che Migliaccio, probabilmente influenzato dalla propria sensibilità di avvocato, fu attento anche alle questioni legate alla sfera procedurale e, di conseguenza, assieme agli statuti, ritenne opportuno raccogliere e ricopiare anche tutti quei documenti "complementari" che gravitavano attorno agli stessi, considerandoli parte integrante della regolamentazione<sup>28</sup>. Con riferimento a tale aspetto, Michele Pepe ha rilevato che la Raccolta si presenta come «un'opera complessa»<sup>29</sup>, la quale, da un lato consente di poter conoscere le regole di una determinata Arte e, dall'altro, di poterne osservare il meccanismo di approvazione del relativo statuto, seguendone le petizioni, i memoriali, le suppliche, le relazioni e gli assensi.

Il fascicolo 37 della citata Raccolta, denominato *Statuti originali e verbali di accettazione per l'Arte dei Fabbrianti Cappellari*<sup>30</sup>, ne costituisce un chiaro esempio; esso, infatti, della notevole consistenza, di ben 78 pagine, contiene non solo gli statuti più recenti della citata Arte, dei quali non vi è traccia neanche presso il Cappellano Maggiore, ma anche tutta la documentazione complementare con cui se ne approvarono le regole e se ne dispose la relativa esecuzione. Esso è suddiviso in tre sotto-fascicoli: i primi due recano ciascuno una copia del penultimo statuto in vigore dell'Arte dei cappellari della città di Napoli, mentre il terzo rappresenta un contenitore residuale in cui si fecero confluire alcuni documenti che gravitarono attorno ad essi<sup>31</sup>. Le menzionate riproduzio-

Abruzzo; 5 fascicoli di città oggi pugliesi; 3 di città entro gli attuali confini della regione Lazio; 2 dell'attuale Basilicata e un solo fascicolo di città in Molise (cfr. PEPE, *La Raccolta Migliaccio*, cit., p. 36).

<sup>27</sup> DE' ROBERTIS, *La raccolta inedita del Migliaccio*, cit., p. 197.

<sup>28</sup> Cfr. PEPE, *La Raccolta Migliaccio*, cit., p. 37.

<sup>29</sup> *Ibidem*.

<sup>30</sup> BiGeMM, *Raccolta Migliaccio*, b. 2, f. 37, cc. 41, *Statuti originali e verbali di accettazione per l'Arte dei Fabbrianti Cappellari*, aa. 1816; 1817.

<sup>31</sup> Ivi, b. 2, f. 37.3, cc. 1r-4v. In particolare le cc. 1r-1v contengono una Comunicazione manoscritta con cui l'Intendenza della Provincia informava il sindaco della capitale della pubblicazione del Reale Decreto del 18 Giugno 1817 ove erano approvati gli Statuti dell'Arte dei Cappellari (24 Luglio 1817). La c. 2r riporta un Editto dei consoli della citata Arte, stampato presso Antonio Garruccio il 27 luglio 1817) con cui gli stessi si assumevano l'onere di girare per le botteghe dei cappellari per apporre ai cappelli fabbricati un nuovo bollo a norma degli articoli 97 e 101 dello Statuto dell'Arte dei Cappellari approvato con regio decreto del 18 giugno 1817. La c. 2v reca un altro editto dei detti consoli, sempre stampato il 27 luglio, presso la citata tipografia, ove gli stessi



ni contenute nei primi due sotto-fascicoli, ad un primo colpo d'occhio, potrebbero apparire del tutto sovrapponibili divergendo solo per alcuni dettagli: tuttavia la loro differenza è sostanziale e rilevante. Infatti, mentre il sotto-fascicolo 37.1, composto da 154 articoli<sup>32</sup>, ricopiato senza alcuna datazione e trascritto con poca cura stilistica, rappresenta l'esatta riproduzione del definitivo statuto approvato e pubblicato nel Regio Decreto n. 760 del 18 giugno 1817<sup>33</sup>, quello contenuto nel sotto-fascicolo 37.2, composto da 158 articoli, parrebbe invece costituirne la propria prima stesura, ove furono anche riportate un'interessante introduzione, afferente le finalità per cui il ceto dei Cappellari decise di unirsi in Corporazione, nonché, in calce, la data in cui lo stesso venne presentato per essere roborato con il Regio assenso, vale a dire il 14 Settembre 1816<sup>34</sup>, elementi quest'ultimi che aiutano a far luce sulle dinamiche interne al Ceto dei cappellari nonché tra quelle che intercorsero tra la costituenda Corporazione e lo Stato.

Nella ricostruzione delle regole dell'Arte dei cappellari di Napoli si terrà presente questo fascicolo insieme al fascicolo 1200, inc. 1, del fondo *Cappellano Maggiore* dell'Archivio di Stato di Napoli che contiene gli statuti del 1603.

### 3. *L'Arte dei Fabbrianti Cappellari e le sue regole*

Come ricorda Sonia Scognamiglio, nel suo recente saggio sul mercato e sulle corporazioni dell'abbigliamento nel Regno di Napoli<sup>35</sup>, la produzione di copricapo fu tra le attività del citato settore<sup>36</sup> «che ebbe

rendevano note, a norma dell'articolo 131 del neo-approvato statuto, le disposizioni contenute negli articoli 122-130. Infine le cc. 4r-5r contengono il ricorso manoscritto dell'avvocato Nicola Fiorentino all'Intendenza della Provincia di Napoli contro i consoli dei Cappellari da parte degli esclusi dal ceto, (9 Settembre 1817).

<sup>32</sup> Ivi, b. 2, f. 37.1, cc. 1r-18r, *Statuti e Regolamenti dell'Arte dei Cappellari*, a. 1817.

<sup>33</sup> N. 760. *Decreto con cui vengono approvati gli statuti dell'Arte de cappellari. 18 giugno 1817*, cit., pp. 666-693.

<sup>34</sup> BiGeMM, *Raccolta Migliaccio*, b. 2, f. 37.2, cit.

<sup>35</sup> SCOGNAMIGLIO, *Le corporazioni dell'abbigliamento a Napoli*, cit., p. 410.

<sup>36</sup> Di seguito sono riportate, seguendo l'ordine alfabetico dell'*Indice-Repertorio delle scritture concernenti gli statuti di Corporazioni e Congregazioni ed altri enti civili ed ecclesiastici, provenienti dal fondo Cappellano Maggiore* dell'Archivio di Stato di Napoli, le denominazioni delle corporazioni operanti nel settore dell'abbigliamento e in generale dei filati, con segnature aggiornate e anno di riferimento dei relativi statuti: *Apparatori* (Ivi, f. 1184, inc. 17, a. 1684); *Arte dei Bambacignari* (ASNa, *Cappellano Maggiore*, f.

maggior fortuna»<sup>37</sup>. Essa fu dominata dal ceto dei Cappellari, il quale, lasciando ai calzettari la produzione di berretti in maglia a basso costo, intese orientarsi verso il mercato del lusso, puntando a realizzare un prodotto di altissima qualità<sup>38</sup>, costruendo intorno a questa finalità l'obiettivo primario della corporazione. Infatti, sebbene sia accertato che il fattore solidaristico-assistenziale abbia costituito pressoché lo scopo primario perseguito da tutte le corporazioni del Mezzogiorno, anche per far fronte ad una certa inerzia dello Stato in tale ambito<sup>39</sup>,

1201, inc. 27, a. 1695); Arte dei Bambacignari e rivenditori di opere bianche (Ivi, f. 1184, inc. 43, a. 1721; ivi, f. 1189, inc. 73, a. 1732); *Calzaiuoli* (Ivi, f. 1185, inc. 4, sec. XVI); *Calzettari* (Ivi, f. 1184, inc. 46, a. 1722); *Calzettari di opera bianca* (Ivi, f. 1189, inc. 68, a. 1732); *Calzolari* (Ivi, f. 1196, inc. 6, a. 1483); *Calzolari di opera vecchia* (Ivi, f. 1182, inc. 2, a. 1621); *Calzolari e Pianellari* (Ivi, f. 1196, inc. 53, a. 1591; ivi, f. 1202, inc. 57 e 57, a. 1619); *Cappellari* (Ivi, f. 1185, inc. 6, cit.; ivi, f. 1200, inc. 1, a. 1603; ivi, f. 1182, inc. 106, a. 1608; ivi, f. 1183, inc. 53, a. 1614; ivi, f. 1201, inc. 4, a. 1698); *Coirari* (Ivi, f. 1200, inc. 1, a. 1613); *Coirari arte grossa* (Ivi, f. 1204, inc. 64, a. 1624; ivi, f. 1188, inc. 86, a. 1643; ivi, f. 1196, inc. 69, a. 1654; ivi, f. 1204, inc. 9, a. 1678); *Coirari arte piccola* (Ivi, f. 1183, inc. 83, a. 1613; ivi, f. 1196, inc. 10, a. 1631; ivi, f. 1188, inc. 7, a. 1641; ivi, f. 1196, inc. 80, a. 1704; ivi, f. 1196, inc. 103, a. 1712); *Coirari - Monte di maritaggio* (Ivi, f. 1182, inc. 92, a. 1681); *Concia-calzette* (Ivi, f. 1184, inc. 48, a. 1772); *Concia-calzette di opere vecchie* (Ivi, f. 1189, inc. 46, a. 1725; ivi, f. 1189, inc. 73, a. 1732); *Cositori* (Ivi, f. 1182, inc. 59, a. 1611; ivi, f. 1205, inc. 116, a. 1628; ivi, f. 1196, inc. 16, a. 1633; ivi, f. 1188, inc. 79, a. 1642); *Formellari e Bottonari* (Ivi, f. 1196, inc. 28, a. 1637; ivi, f. 1201, inc. 29, a. 1667; ivi, f. 1201, inc. 14, a. 1697; ivi, f. 1189, inc. 15, a. 1721); *Lana - Conservatorio* (Ivi, f. 1182, inc. 22, a. 1651); *Lana - Mercanti* (Ivi, f. 1204, inc. 30, a. 1673); *Lana - lavoratori* (Ivi, f. 1204, inc. 30, a. 1640); *Materazzari* (Ivi, f. 1182, inc. 91, a. 1682); *Pellettieri* (Ivi, f. 1185, inc. 18, a. 1589); *Pellettieri e Scamosciatori* (Ivi, f. 1185, inc. 10, a. 1744; ivi, f. 1182, inc. 40, a. 1788); *Ricamatori* (Ivi, f. 1205, inc. 105, a. 1627; ivi, f. 1188, inc. 54, a. 1647; ivi, f. 1182, inc. 96, a. 1683; ivi, f. 1196, inc. 3, a. 1704; ivi, f. 1184, inc. 79, a. 1723); *Sartori* (Ivi, f. 1184, inc. 19, a. 1723; ivi, f. 1183, inc. 8, a. 1759); *Scamosciatori* (Ivi, f. 1200, inc. 1, a. 1607; ivi, f. 1196, inc. 68, aa. 1608 e 1653; ivi, f. 1204, inc. 15, a. 1680); *Scarpari* (Ivi, f. 1204, inc. 15, 1680; ivi, f. 1196, inc. 71, a. 1700); *Seta* (Ivi, f. 120, inc. 17, a. 1675; ivi, f. 1184, inc. 34, a. 1685); *Tessitori di calzette* (Ivi, f. 1183, inc. 67, 1718); *Tessitori di drappi d'oro* (Ivi, f. 1196, inc. 33, a. 1652); *Tessitori di seta* (Ivi, f. 1196, inc. 2, aa. 1633, 1649, 1670); *Tessitori di trine e passamani di seta e oro* (Ivi, f. 1189, inc. 58, a. 1616); *Tintori. Mastri tintori di cappelli di opera vecchia* (Ivi, f. 1201, inc. 43, a. 1669); *Tintori di sete nere e a colori* (Ivi, f. 1188, inc. 56, a. 1650); *Tintori e tessitori di oro e argento* (Ivi, f. 1205, inc. 63, a. 1626; ivi, f. 1188, inc. 60, a. 1645; ivi, f. 1182, inc. 83, a. 1688; ivi, f. 1182, inc. 77, a. 1689).

<sup>37</sup> SCOGNAMIGLIO, *Le corporazioni dell'abbigliamento a Napoli*, cit., p. 410.

<sup>38</sup> A Napoli, originariamente i cappelli erano distinti in base al loro pregio; il più prezioso era quello realizzato in "lana di Venezia", seguito dal "sopraffino" o "strafino", a cui seguivano il "fino" e, per ultimo, quello c.d. "ordinario" (ASNa, *Cappellano Maggiore*, f. 1200, inc. 1, a. 1603, cc. 117r-126r).

<sup>39</sup> Cfr. A. SAPORI, *I precedenti della previdenza sociale*, in *Studi di storia economica*

i Cappellari si distinsero, fin dalle proprie origini, per aver attribuito preminenza alla regolamentazione del mercato, con l'evidente fine di tutelare la qualità della propria manifattura, evitare le frodi e prevenire gli eventuali conflitti<sup>40</sup>.

Così, a fronte di una domanda che, tra XVII e XVIII secolo, crebbe esponenzialmente<sup>41</sup>, tanto che per soddisfarla si svilupparono centri di produzione anche nelle aree rurali, tra le quali spiccò la manifattura di Afragola<sup>42</sup>, i Cappellari di Napoli, già nello stilare lo statuto del 1603<sup>43</sup>,

*medievale*, Sansoni, Firenze 1955, vol. I, p. 432; G. MUTO, *Forme e contenuti economici dell'assistenza nel Mezzogiorno moderno. Il caso di Napoli*, in Aa.Vv., *Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna. Atti del convegno "Pauperismo e assistenza negli antichi stati italiani"*, Cremona 28-30 marzo 1980, curr. G. Politi, M. Rosa, F. Della Peruta, Biblioteca Statale, Cremona 1982, p. 237; A. CHERUBINI, *Storia della previdenza sociale*, Editori Riuniti, Roma 1977, p. 46; D. BEZZINA, *Organizzazione corporativa e artigiani nell'Italia medievale*, in *Reti Medievali*, vol. 14, n. 1 (2013), p. 352; PEPE, *Fini assistenziali*, cit.

M. GAZZINI, *Proteggere dal rischio e dal bisogno. Forme cripto assicurative nelle corporazioni e nelle confraternite medievali italiane*, in Aa.Vv., *Flos studiorum. Saggi di storia e di diplomazia per Giuliana Albini*, curr. A. Gamberini, M.L. Mangini, Pearson Italia, Milano-Torino 2020, pp. 86-87.

Così F. FRANCESCHI, *Forme di assistenza ai "poveri laboriosi" nell'Italia dei secoli XIV e XV*, in Aa.Vv., *Alle origini del welfare: radici medievali e moderne della cultura europea dell'assistenza*, cur. G. Piccinni, Viella, Roma 2020, p. 357. Fa eccezione il comune di Firenze che, in età laurenziana, vide l'impegno delle Arti maggiori nella gestione dell'assistenza pubblica, destinata a tutta la popolazione e non solo ai soci della corporazione (Cfr. L. SANDRI, *La gestione dell'assistenza a Firenze nel XV secolo*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico. Politica Economia Cultura Arte*. III, Pacini, Pisa 1996, pp. 1363-1380).

<sup>40</sup> Cfr. ASNa, *Cappellano Maggiore*, f. 1185, inc. 6, cit.; Ivi, f. 1200, inc. 1, a. 1603; Ivi, f. 1182, inc. 106, a. 1608; Ivi, f. 1183, inc. 53, a. 1614; Ivi, f. 1201, inc. 4, a. 1698.

<sup>41</sup> Nel bilancio redatto da Giuseppe Maria Galanti nel 1771 risultava l'esportazione di 4.800 cappelli di lana e di oltre 220.000 coppole per lo Stato di San Severino; analogamente, nel bilancio del 1782 si registrava l'esportazione a Marsiglia di circa 400 cappelli. (Cfr. G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, vol. I, curr. F. Assante, D. Demarco, ESI, Napoli 1969, pp. 558-579). Inoltre, per l'intero Settecento, la Giunta per la Casa Reale e quella per il vestiario militare imposero l'acquisto dei cappelli fini di Napoli destinati alle livree di gala e alle uniformi degli ufficiali o da parata. Emblematico è il caso dell'appalto generale dei vestitori e dei mezzi vestitori per i reggimenti di cavalleria, fanteria e dragoni del 1750, nel quale fu previsto l'acquisto di oltre 80.000 cappelli (SCOGNAMIGLIO, *Le corporazioni dell'abbigliamento a Napoli*, cit., p. 413).

<sup>42</sup> Ad Afragola, nel 1608, fu fondata una corporazione addetta alla produzione di cappelli di qualità ordinaria, destinati al mercato napoletano (BiGeMM, *Raccolta Migliaccio*, b. 2, f. 38, cc. 11, *Cappellari della Fragola*, aa. 1608-1609).

<sup>43</sup> ASNa, *Cappellano Maggiore*, f. 1200, inc. 1, a. 1603, cc. 117r-126r.

ove deliberarono preliminarmente la costruzione della Cappella da dedicare a San Giacomo, dimostrarono un'indubbia propensione alla stesura di un testo giuridico nonché una spiccata attenzione per la tutela dei consumatori.

Quest'ultimi, infatti, in considerazione dell'affinata capacità degli artigiani nel saper produrre e collocare sul mercato prodotti adulterati, avrebbero necessitato di nuovi strumenti per non incorrere in eventuali raggiri.

Dunque, il citato statuto affermava:

Art. 20. Essendo cresciuta la malizia con la sottilità dell'arte ancora per lo che raro è quello cappiello che si fa senza fraude, et meschia a rispetto della vendita grande che vi è di detti cappielli, et così tal volta gli homini comprano uno per un altro, et vengono ad essere ingannati, per questo per remediare al predetto si statoisce et ordina lo sequente.

Art. 21. Che tutti li mastri di Poteca che lavoreranno o faranno lavorare lana di Venetia non possono ne debbiano fare mesca con d'altra lana ma lavorarla et farla lavorare assoluta sotto pena di ducati tre ogni volta che si saperà chi lo faccia, o si troverà la fraude, di applicarsi detta pena a beneficio di detta Cappella.

Art. 22. Che li cappielli strafini, per la midesima pena d'applicarsi ut supra non possono mescare con la lana fina, né ordinaria ma sia assoluta di lana strafina.

Art. 23. Che alli cappielli fini sotto la midesima pera non si possono mescare lana ordinaria, ma si facciano di lana fina assoluta ut supra.

Art. 24. Che tutti gli detti cappielli sotto la midesima pena non se li possa dare la tenta negra si prima non se li darà la tenta di guado eccetto però li cappielli ordinari li quali si faranno di lana assortita dall'altra lana et quelli solo basterà prima tenerli di negro senza darli altrimenti il guado et che la detta tenta negra sia assoluta di vetriolo, galla, et granatella, et non de pasta arsa.

Art. 25. Che il maestro di poteca o lavoratore che venderà il cappello per lana venetiana o strafina et nò fusse dell'instessa qualità che lo venderà, et non sarà nel modo, et bontà ut supra, et chi venderà il cappiello ordinario per fino incorrera nella predetta fraude alla pena della perdita delli cappielli, et anco ducati sei ognialtra che incorrerà d'applicarsi in beneficio di detta Cappella con giudicarsi questo per detti consoli li quali possono esigere la pena sopra<sup>44</sup>.

<sup>44</sup> Ivi, cc. 122v-123r. Lo statuto effettuava una distinzione tra gli artt. 21-24, ove il maestro sarebbe stato sanzionato già per sol il fatto di aver trasgredito alle regole sulla produzione, con una pena di tre ducati da corrispondere alla Cappella, e l'art. 25, ove

Inoltre, al fine di tutelare la produzione nazionale dalle eventuali frodi che si sarebbero potute verificare allorché alcune partite di cappelli fossero state importate nella Capitale dall'estero, nello statuto si dispose ulteriormente che:

Art. 28. Perché saria in vano haver remediato alle fraudi che si possano commettere così alli cappielli che si lavoraranno in questa città come a voi destritti, quando non si remediasse alli cappielli di mercanzie che vengono di fuori che volendosi remediare acciò sotto specie di cappelli fuorastieri non si vendano li napolitani et di suoi destritti per cappelli di lana veneziana. Perciò si statoisce et ordina che nessuno delli Cappellri di questa Città et soi destritti ardisca vendere cappelli di lana veneziana o fina si non saranno bullati, et segnalati del merco della ditta Cappella per uno d'altri consoli che serviranno mensatim, et che detta pena si debba applicare al Regio Fisco da esigersi nel modo ut supra in beneficio di detta Cappella, et di perdere li cappielli, et parendo al detto Consolo che detti cappielli non siano atti a venderli per lana venetiana a rispetto che fussero malfatti o havessero qualche mancamento si debbiano vendere per quello che dirà detto Console al quale se li antepone a tenere avanti gli occhi il servizio di Nostro Signori Iddio, et del pubblico, et che pospongono in altro ogni mondana passione, et acciò si conoscono quali siano li cappielli di lana Venetiana et quali siano gli strafini. Perciò si statuisce che li cappielli di lana di Venezia si bollano di due bulle, li strafini di un bullo per il quali bullire non siano obbligati pagare cosa alcuna, et si bullino subito con ogni Carità acciò non s'impediscano li negozi<sup>45</sup>.

Dunque il marchio, la bulla, assunse un ruolo fondamentale nel mondo della produzione e della vendita dei cappelli, attribuendo ad esso il duplice scopo di rendere, da un lato, immediatamente riconoscibili i cappelli fabbricati con lana veneziana o con quella strafina, dall'altro, di certificarne la qualità, in base ai parametri dell'Arte.

Pertanto, le regole riguardanti la cura del prodotto e la sua riconoscibilità apparivano le sole e ferree prescrizioni da dover osservare per poter iscriversi alla costituenda Cappella, infatti, durante tutto il periodo dell'*ancien régime*, benché fosse previsto un esame generico per potervi essere registrati, né nella capitolazione in oggetto né in quelle

chiunque sarebbe stato sanzionato, con una pena di sei ducati, per la vendita di un prodotto adulterato, in quanto la stessa avrebbe comportato una lesione dell'immagine dell'intero Ceto.

<sup>45</sup> Ivi, cc. 123v-124r.

successive furono previste limitazioni per accedervi, né furono riconosciuti privilegi particolari per i cittadini o per i figli d'Arte.

La qualità, così, costituì sempre il parametro a cui guardare, tanto che con il passare degli anni e il progredire delle tecniche, il Ceto dei cappellari ritenne che, per offrire sul mercato un prodotto sempre di eccellenza, la tintura non potesse più essere curata, diremmo noi, *in house*, ma dovesse essere affidata a soggetti dotati di elevate competenze specialistiche che si sarebbero dedicati soltanto a tale tipologia di mansione.

L'Arte, pertanto, optò di scindersi in due sezioni, ove una si sarebbe dedicata solo alla produzione del cappello mentre l'altra si sarebbe occupata unicamente della sua tintura.

La frattura, però, fu talmente netta che, nel 1669, i Tintori di cappelli riuscirono ad ottenere il Regio assenso per costituirsi in una propria e autonoma corporazione<sup>46</sup>, a cui fu riconosciuto il monopolio della tintura e della vendita di cappelli nuovi e usati, circostanza questa che permise l'apertura di un nuovo e redditizio mercato, che restò, da quel momento in poi, svincolato dal settore della loro produzione.

In forza di tali eventi, il Ceto dei fabbricanti cappellari ritenne di doversi dotare di uno statuto più aggiornato, il quale senza stravolgere il contenuto dei precedenti, fu adottato nel 1698<sup>47</sup>.

In seguito, la continua crescita della domanda, i molteplici conflitti che scandirono la vita dei produttori e, infine, le tensioni derivanti dalla crisi del sistema corporativo indussero, nel 1815<sup>48</sup>, l'Arte dei cappellai di Napoli a richiedere all'Intendente della provincia l'autorizzazione a riformare il proprio statuto<sup>49</sup>.

Così, nonostante fossero già stati emanati i primi decreti di soppressione delle corporazioni, il Ceto dei cappellari volle redigere un nuovo progetto di capitolazione, per erigere una Cappella e riunirsi, finalmente, in corporazione, con l'obiettivo di far fronte alle nuove tendenze dell'economia e della società<sup>50</sup>.

<sup>46</sup> ASNa, *Cappellano Maggiore*, f. 1201, inc. 43, cit. Lo statuto del 1669, in realtà, istituzionalizzava una consuetudine già esistente dall'inizio del Seicento e attuava contemporaneamente la specializzazione in determinate fasi del processo produttivo (SCOGNAMIGLIO, *Le corporazioni dell'abbigliamento a Napoli*, cit., p. 412).

<sup>47</sup> ASNa, *Cappellano Maggiore*, f. 1201, inc. 4, a. 1698, cit.

<sup>48</sup> ASNa, *Ministero Interno*, II inv., f. 5199, ins. 39.

<sup>49</sup> Cfr. SCOGNAMIGLIO, *Le corporazioni dell'abbigliamento a Napoli*, cit., p. 413.

<sup>50</sup> Il loro obiettivo era quello di far fronte alla "ingordigia dei commercianti" che preferivano importare dall'estero, in particolare dalla Francia, tecniche di fabbrica-

#### 4. *Una capitolazione lunga e complessa*

Il 14 settembre 1816, a circa un anno da quando era stata depositata la richiesta di riforma statutaria all'Intendente provinciale, il Ceto dei cappellari presentò il progetto della nuova capitolazione per l'ottenimento del Regio assenso.

Esso, tuttavia, discostandosi dal modello offerto dalle regolamentazioni precedenti, solitamente composte da non più di una trentina di statuizioni, fu presentato come una capitolazione assai più lunga e complessa, costituita da ben 158 articoli, ripartiti in 7 titoli, che a loro volta erano ulteriormente suddivisi in capitoli e, talvolta, addirittura, in sezioni, quasi a rispecchiare le difficoltà che la realtà corporativa stava ormai riscontrando nel tentare di voler circoscrivere entro confini ben determinati le fattispecie assai diversificate della vita produttiva e del mercato del XIX secolo.

Così, al fine di voler ordinare e disciplinare il *mare magnum* di situazioni che una corporazione, sospesa tra religione, mercato, assistenza e amministrazione, avrebbe dovuto affrontare, lo statuto dei Cappellari apparve suddiviso in due macro-aree, ove la prima, comprendente i titoli dal primo al terzo, venne dedicata alla regolamentazione dell'amministrazione interna della Cappella, mentre la seconda, che racchiudeva i titoli dal quarto all'ottavo, venne adoperata per disciplinarne le modalità di accesso, le sanzioni e più in generale le sue attività.

Il titolo I venne, infatti, denominato: *Fondazione della cappella e suo governo. Attribuzioni, ed obblighi dei funzionari di essa*<sup>51</sup>; il titolo II: *Delle Assemblee in generale*<sup>52</sup>; il titolo III: *Della elezione dei Consoli, Tesoriere ed atri Funzionari*<sup>53</sup>; il titolo IV: *Degli aspiranti, esame per la di loro ammissione, maestri, fabbricanti, loro vedove e figli, lavoratori e garzoni, regole di disciplina dell'arte, diritti, privilegi e prerogative, premi*

zione che gli consentissero di ottenere, sacrificando la qualità, una maggior quantità di prodotti, da poter offrire ad un prezzo più basso, circostanza questa che avrebbe screditato la manifattura nazionale nelle esportazioni, col pericolo che, se la produzione fosse stata ritenuta di modesto livello qualitativo, la stessa avrebbe potuto compromettere la posizione raggiunta dai cappellari napoletani sul mercato internazionale, obbligandoli, infine, a vendere i loro prodotti di eccellenza al di sotto di un valore-soglia realmente remunerativo (Cfr. MASCILLI MIGLIORINI, *Il sistema delle Arti*, cit., 153-154).

<sup>51</sup> BiGeMM, *Raccolta Migliaccio*, b. 2, f. 37.2, cit., cc. 1r-5r.

<sup>52</sup> Ivi, cc. 5r-6r.

<sup>53</sup> Ivi, cc. 6r-8r.



ed incoraggiamenti<sup>54</sup>; il titolo V: *Finanze della cappella*<sup>55</sup>; il titolo VI: *Atti di beneficenza*<sup>56</sup>; infine, il titolo settimo, numerato come «VIII»: *Disposizioni Generali*<sup>57</sup>.

In particolare, ciò che già ad un primo colpo d'occhio parve evidente nel citato progetto fu l'aver posto ancor maggior attenzione sulla componente giuridica, richiamando spesso l'apparto regolamentare e legislativo dello Stato, a cui, specie nei primi capitoli<sup>58</sup>, la capitolazione faceva riferimento, quasi a voler costantemente rimarcare la propria legittimazione a potersi porre come una nuova fonte di diritto.

In quest'ottica, inoltre, la costituenda Corporazione, preoccupandosi di doversi più frequentemente interfacciare con le pubbliche autorità e in vista di un probabile incremento del contenzioso giudiziario che l'espansione del mercato avrebbe potuto comportare, ritenne opportuno introdurre stabilmente tra i propri funzionari<sup>59</sup> la figura dell'avvocato e patrocinatore<sup>60</sup>, a cui sarebbe spettato, con mandato a vita<sup>61</sup>, il compito di «rappresentare e difendere in tutte le cause attive, passive, civili, criminali e miste la Cappella dell'Arte», assistendola in tutti i contratti e

<sup>54</sup> Ivi, cc. 8r-15r.

<sup>55</sup> Ivi, cc. 15r-16r.

<sup>56</sup> Ivi, cc. 16r-36v.

<sup>57</sup> Ivi, c. 36v.

<sup>58</sup> Ivi, cc. 19v-24v: «Art. 4. La corporazione si uniformerà alle leggi del Regno ai decreti e regolamenti, che piacerà emanare a Sua Maestà, felicemente regnante, con i suoi serenissimi eredi e successori. Essa sarà sotto l'obbedienza ed immediata protezione del Governo. Art. 13. Negli affari contenziosi dell'arte, menoché perciò che riguarda disciplina a cui sono soggetti gli individui di essa, loro lavoranti e garzoni avranno quella giurisdizione che possono assegnarli in qualunque tempo le leggi veglianti. Art. 14. Le deliberazioni dei Consoli sono soggette a reclami presso insigni intercedente della provincia di cui dipendono tutte le altre corporazioni. Art. 15. Per tutto ciò che riguarda esecuzione delle loro deliberazioni, mezzi di coazione, ed ogni altro caso in cui siavi di bisogno di impiegare la forza pubblica essi la richiederanno al prelodato Sig. Intendente secondo le leggi vigenti. Art. 16. In caso di abuso del loro potere conferitogli dai precedenti statuti e regolamenti, sono personalmente e solidamente responsabili in faccia al ceto ai termini delle leggi».

<sup>59</sup> Ivi, c. 19v: «Art. 5. La Cappella è governata da tre Consoli eletti annualmente tra il ceto dei Fabricanti Cappellari, residente in Napoli, che formano parte di essa, che prenderanno rango secondo l'anzianità di età e dei seguenti altri funzionari per la regolare regione della medesima religione civile, ed economica avrà oltre i consoli: un tesoriere, un cappellano, un avvocato e patrocinatore, un segretario, un razionale ed un portiere».

<sup>60</sup> Ivi, c. 4r, artt. 33-36: «Sezione V, Dell'Avvocato e Patrocinatore».

<sup>61</sup> *Ibidem*, art. 33.



atti che l'avrebbero riguardata<sup>62</sup> nonché fornendole il proprio supporto nel rapportarsi con «le autorità superiori amministrative per la esecuzione delle deliberazioni dei consoli e per ottenere gli ordini per gli atti coattivi ed amministrativi»<sup>63</sup>.

Occorre a tal proposito sottolineare che, già per la stesura dello statuto, la Corporazione ritenne indispensabile avvalersi dell'ausilio di un legale e che, in tale prospettiva, la scelta fosse ricaduta sull'avvocato Domenico Boccardi, il quale per l'eccellente servizio prestato, venne nominato, nello stesso, «senz'altra formalità...avvocato e patrocinatore della medesima ai termini degli articoli 33, 34, 35, 36 del tit. I, cap. 2, sez. 5»<sup>64</sup>.

Al citato avvocato va dunque riconosciuto il merito di essere riuscito a stilare una lunga serie di norme concatenate, che diedero vita ad un corpo organico, ove furono dettagliatamente descritte e disciplinate non solo le istituzioni di governo della Cappella ma anche le tecniche di produzione nonché le sanzioni derivanti dalle loro eventuali violazioni, prevedendo finanche le procedure per poterle impugnare.

Tale statuto, quindi, fu composto da un tecnico del diritto, che nel redigerlo adoperò struttura, lessico e principii di natura spiccatamente giuridica, elementi questi che gli avrebbero consentito di porsi quale atto fondamentale idoneo a disciplinare l'organizzazione e le attività della Corporazione dei cappellari, al fine di renderla idonea ad affrontare le sfide del proprio tempo.

##### 5. *La proposta di statuto del 14 settembre 1816: marchi e tutela del consumatore*

Il progetto dello statuto venne introdotto da un interessantissimo *incipit*, nel quale, con chiarezza e concisione, erano esposte le motivazioni che avevano indotto il Ceto a volersi riunire in una corporazione, ove si leggeva:

Il Ceto dei Fabbri e Cappellari di questa capitale, volendo unirsi in Corporazione, al pari di altre Arti, per evitare gli inconvenienti cui danno luogo giornalmente persone inesperte che ignorano i primi pre-

<sup>62</sup> *Ibidem*, art. 35.

<sup>63</sup> *Ibidem*, art. 36.

<sup>64</sup> *Ivi*, c. 7r, art. 67.

cetti della di loro arte, in giudizio dell'Onor nazionale presso l'Estero, ed in detrimento dei popoli di questo Regno per le cattive manifatture si spacciano, ha convenuto nei seguenti Statuti e Regolamenti generali, sotto i quali intende governarli, che avranno la loro esecuzione, subitocché dal Governo saranno sovvenzionati, ed autorizzata la Corporazione ai termini della domanda avanzata a S.M. il Re N. rimetta all'Intendente di questa provincia di Napoli<sup>65</sup>.

Il nuovo statuto, dunque, avrebbe dovuto fungere da volano per l'economia della citata manifattura, regolamentando l'intero ciclo di produzione del cappello napoletano e la sua vendita, volendone preservare l'eccellenza, in un orizzonte assai più ampio e aperto al commercio internazionale, ove i consumatori richiedevano nuovi materiali, tra cui la pelle di lepre della Bosnia, il pelo di cammello e la pelle di coniglio, conosciuti grazie all'intensificarsi degli scambi commerciali, specie con l'Inghilterra<sup>66</sup>, che apparivano assai più esotici rispetto al pelo e alla lana, i quali si erano nei secoli radicati nella tradizione napoletana.

Così, al fine di intercettare le più moderne tendenze nonché di rendere edotti gli acquirenti della qualità e della composizione dei nuovi prodotti che sarebbero stati immessi sul mercato, nel citato statuto, in particolare nel titolo IV, ritenuto da Antonio Follieri de' Torrenteros «il più importante»<sup>67</sup>, capitolo III, intitolato *Dei Maestri fabbricanti, loro lavoratori e garzoni, regole e disciplina dell'arte*, venne sancito che:

Art. 102. Per adattarsi un sistema uniforme nelle manifatture dei cappelli e rimoversi i pregiudizi dei concittadini e la frode a danno dei stranieri, restano stabilite le seguenti etichette dei cappelli al numero di sette: n° 1. Di schiena ed utria; n° 2. Di tutta schiena; n° 3. Di lepre e camelo fine; n° 4. Dell'intera pelle di lepre schietto; n° 5. Di pelo di camelo e coniglio assoluto; n° 6. Di pelo di camelo ordinario detto pellettone; n° 7. Di pelo e lana<sup>68</sup>.

Ulteriormente lo statuto precisava che non sarebbe stato possibile aggiungere un diverso numero di etichetta rispetto a quelle citate, salvo

<sup>65</sup> Ivi, c. 1r.

<sup>66</sup> Cfr. SCOGNAMIGLIO, *Le corporazioni dell'abbigliamento a Napoli*, cit., p. 414.

<sup>67</sup> A. FOLLIERI DE' TORRETEROS, *Quattrocento anni di vita operaia napoletana. Saggio storico delle corporazioni d'arti e mestieri della città di Napoli*, intr. F. Mastroberti, trascr. M. Pepe, ES, Napoli 2025, p. 173.

<sup>68</sup> BiGeMM, *Raccolta Migliaccio*, b. 2, f. 37.2, cit., c. 11r.

che lo stesso non fosse stato oggetto di deliberazione dell'intero Ceto convocato in assemblea generale<sup>69</sup>.

Dunque, tali sette numeri, avrebbero costituito un gruppo chiuso da utilizzarsi per identificare i materiali con cui ogni singolo cappello sarebbe stato prodotto, evitando di ingenerare confusione o fraintendimenti.

A tal fine, era pertanto prescritto che gli stessi sarebbero stati impressi con ferro rovente all'interno di ciascun cappello<sup>70</sup>, il che avrebbe reso tali contrassegni indelebili.

Così, nell'intento di assicurare la correttezza nell'impressione dei citati marchi, lo statuto specificava inoltre che, nel caso si fosse trovato qualche cappello con un'etichetta diversa da quelle prescritte o con impresso un numero diverso da quello identificativo del reale materiale di cui lo stesso fosse stato composto, il fabbricante sarebbe stato sanzionato con la perdita del bene e con una multa a favore della cassa della cappella di sei ducati<sup>71</sup>.

Il sistema sanzionatorio veniva poi completato dalle seguenti due disposizioni in successione, ove si stabiliva che:

Art. 105, co. 2. In caso si spacciasse qualche cappello malamente costruito per difetto di arte, per la prima e seconda volta il fabbricante subirà la pena della perdita di esso e della restituzione del prezzo, ovvero invece di questo a dare al compratore altro cappello della stessa etichetta di buona qualità, e costruito a regola di arte e ciò indipendentemente dalla perdita del cappello cattivo che sarà ritenuto dalla cappella. In caso contravenisse lo stesso fabbricante per la terza volta e così successivamente, oltre la pena comminata come sopra, sarà tenuto a versare nella cassa della cappella per ogni volta dalla terza inclusa in poi ducati 25<sup>72</sup>.

Art. 106. Le stesse pene ed ammende comminate nell'articolo precedente saranno applicate ai fabbricanti nel caso spacciassero cappelli senza il marchio di sopra enunciato, se contravvenissero per la prima e seconda volta e per la terza saranno interdetti dall'esercizio dell'arte<sup>73</sup>.

Tale quadro era, infine, ulteriormente rafforzato da una sorta di norma di chiusura, che attribuiva ai Consoli la potestà di poter libera-

<sup>69</sup> *Ibidem*, art. 103.

<sup>70</sup> *Ibidem*, art. 104.

<sup>71</sup> *Ivi*, cc. 11r.-31v, art. 105.

<sup>72</sup> *Ibidem*.

<sup>73</sup> *Ivi*, c. 31v., art. 106

mente effettuare ispezioni all'interno delle fabbriche o delle botteghe degli iscritti all'Arte, al fine di esaminare i cappelli grezzi e quelli finiti, nonché controllare la correttezza dei marchi apposti, potendo gli stessi disporre l'immediata chiusura dell'esercizio, con conseguente interdizione del maestro, allorché fossero state riscontrate violazioni delle prescrizioni statutarie<sup>74</sup>.

Invero, però, le sanzioni non costituirono il solo mezzo con cui la costituenda corporazione cercò di orientare la produzione verso l'eccellenza, infatti, attraverso il nuovo statuto, mutando la propria secolare tradizione, fu introdotto un rigidissimo esame attraverso cui si auspicava di poter selezionare gli artigiani migliori.

La citata capitolazione, a tal fine, non si limitava a più prevedere un esame generico, né, tantomeno, a delegare ai consoli l'individuazione delle modalità di svolgimento dello stesso, ma provvedeva, in via diretta, ad illustrare minuziosamente i modi e i tempi secondo cui gli aspiranti maestri avrebbero dovuto sottoporsi alla prova.

Così, chiunque avesse voluto far parte della corporazione avrebbe dovuto presentare la propria domanda ai consoli della stessa, depositando il proprio atto di nascita e un certificato sottoscritto dall'ultimo maestro presso la cui bottega avesse lavorato<sup>75</sup>.

A tal riguardo va osservato che, benché lo statuto non prescrivesse una durata per l'apprendistato, lo stesso stabilisse in 21 anni l'età minima per sottoporsi al citato esame<sup>76</sup>.

Nello specifico, poi, quest'ultimo appariva articolato secondo una progressione di tre prove, le quali avrebbero riprodotto tutti gli stadi della produzione.

Nella prima prova, l'aspirante avrebbe dovuto fabbricare quattro tipi di cappello:

Uno per appuntare, di schiena, del peso once otto di larghezza nella falda di dietro, once quattordici a misura di passetto, quella d'avanti once dodici e ne' laterale once sette e mezzo della stessa misura. Il secondo ugualmente per appuntare, dell'intera pelle di lepre, di peso once dedici, falda di dietro a misura di passetto once sedici, quella

<sup>74</sup> Ivi, cc. 31v-12r, art. 107.

<sup>75</sup> Ivi, cc. 8r-28v, art. 79. Una deroga veniva adesso introdotta per i figli dei fabbricanti, i quali, all'esame, avrebbero avuto il privilegio fabbricare e confezionare un solo cappello (art. 92), e per le vedove, che in presenza di figli minori, avrebbero potuto condurre la bottega del marito, sotto la sorveglianza dei consoli (a. 94) (cfr. ivi, cc. 29v-10r).

<sup>76</sup> Ivi, c. 8r, art. 78.

d'avanti once tredici e ne' laterale once otto della stessa misura. Il terzo ugualmente per appuntare, di pelo di camelo fino e pancia, a disposizione dell'aspirante, del peso di once diciotto cardato, le falde della stessa misura del poc'anzi descritto, cioè falda di dietro di misura di passetto once sedici, quella d'avante once tredici e ne' laterale once otto. Il quarto da prete regio, a triangolo, dell'intera pelle di lepre, di peso once otto, i tre ponti alti della larghezza di once nove a misura di passetto ed a' laterali bassi once sei<sup>77</sup>.

Dunque, se tali prodotti fossero stati approvati, gli stessi sarebbero stati riconsegnati all'aspirante «con una marca al di dentro fatta con ferro rovente»<sup>78</sup>, affinché potesse procedere a tingerli e lustrarli, per poi esporli una seconda volta<sup>79</sup>.

Quindi, allorché tali lavori fossero nuovamente stati approvati, si sarebbe proseguito con la terza e ultima prova, ove l'aspirante maestro avrebbe dovuto incartare i cappelli già approntati per presentarli, diremmo oggi, con il proprio *packaging*, al vaglio definitivo dei consoli della Cappella<sup>80</sup>.

Pertanto, se quest'ultimi avessero ritenuto l'intero lavoro eseguito a regola d'arte avrebbero deliberato positivamente sull'ammissione dell'aspirante nella corporazione, attribuendogli il titolo di maestro dell'Arte<sup>81</sup>.

Così, se da un lato tale titolo avrebbe attribuito al possessore il diritto di aprire una bottega e di potervi lavorare in proprio<sup>82</sup>, sotto l'insegna «Fabbrica di cappelli di N.N. Maestro patentato della Cappella dell'Arte»<sup>83</sup>, dall'altro gli avrebbe imposto alcuni obblighi, finalizzati a che lo stesso non potesse arrecare un danno all'immagine dell'intero Ceto.

Infatti, nel nuovo statuto si intese precisare che:

Art. 100. Perché ogni manifattura riesca di tutta perfezione e possano i cattivi fabbricanti subire le pene dovute all'opere imperfette e difettose si apporrà nella parte interna di ciascun cappello un marchio a ferro rovente che designerà il fabbricante di esso<sup>84</sup>.

<sup>77</sup> Ivi, cc. 28v-9r, art. 83.

<sup>78</sup> Ivi, c. 9r, art. 84.

<sup>79</sup> *Ibidem*.

<sup>80</sup> *Ibidem*, art. 85.

<sup>81</sup> *Ibidem*.

<sup>82</sup> Ivi, c. 32v, art. 114.

<sup>83</sup> *Ibidem*.

<sup>84</sup> Ivi, cc. 30v-11r, art. 100.

Art. 101. Ciascun fabbricante avrà un numero che porrà ad ogni cappello ai termini dell'articolo precedente. Il registro di tali numeri si terrà dal segretario della Cappella, ed ognuno di essi verrà designato nella patente, per conoscersi nelle occorrenze il Fabbrikante di ciascun cappello<sup>85</sup>.

In definitiva, un cappello prodotto a regola d'arte avrebbe dovuto riportare, con marchio a fuoco, un numero che avrebbe identificato, in modo univoco, la bottega del proprio artefice (numero di matricola)<sup>86</sup> ed un altro (compreso tra 1 e 7) finalizzato a descrivere la composizione dello stesso, affinché il consumatore potesse conoscere le qualità del bene nonché il soggetto a cui rivolgersi in caso di difetti o frodi.

Inoltre, sempre allo stesso fine gli articoli 105 e 108 prescissero rispettivamente che tutti i cappelli non realizzati a regola d'arte dovessero essere marchiati esternamente a fuoco con la lettera "S" di scarto<sup>87</sup>, e che, quelli realizzati prima dell'apertura della Cappella, sarebbero stati ulteriormente bollati, all'interno, con la lettera "V" di vecchia costruzione<sup>88</sup>.

Così, per garantire l'osservanza di dette statuizioni, i consoli dell'Arte, Gennaro Porpa, Agostino Nasti e Gaetano D'Amora, a circa un mese dall'approvazione dello statuto, precisamente il 27 luglio 1817, emanarono un proprio editto, con il quale avvertirono i consociati che, da quel momento, avrebbero effettuato continue ispezioni in tutte le botteghe dell'Arte, al fine di verificare se i maestri si fossero uniformati alle stesse e, dunque, stessero correttamente apponendo le nuove tipologie di bolli<sup>89</sup>.

#### 6. *Lo statuto e le riflessioni del procuratore generale della Corte dei Conti Giuseppe De Thomasis*

Nel *Decreto con cui vengono approvati gli statuti dell'arte de cappellari*, del 18 giugno 1817, si leggeva:

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

<sup>85</sup> Ivi, c. 11r, art. 101.

<sup>86</sup> FOLLIERI DE' TORRENTEROS, *Quattrocento anni di vita operaia*, cit., p. 174.

<sup>87</sup> BiGeMM, *Raccolta Migliaccio*, b. 2, f. 37.2, cit., cc. 11r-31v, art. 105.

<sup>88</sup> Ivi, c. 12r, art. 108.

<sup>89</sup> Ivi, b. 2, f. 37.3, *Editto del 27 luglio 1817*, c. 2r.

Art. 1. Gli annessi statuti dell'arte de' cappellari formati da' suoi individui, sono approvati, colle modificazioni fatte dal procurator regio della Gran Corte de' conti. Art. 2. Il nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto<sup>90</sup>.

Invero, sebbene, come già anticipato durante l'analisi del fascicolo 37 della *Raccolta Migliaccio*, il progetto fosse stato approvato nella sua intera consistenza, presentando solo alcune "marginali" modifiche riguardanti le nomine contestuali dell'avvocato e patrocinatore, del segretario e del razionale (di cui agli artt. 67, 68 e 69 del progetto) nonché la rifusione degli artt. 118 e 119 che diedero vita al nuovo art. 115, le citate disposizioni permettono di osservare come nel procedimento di approvazione dello stesso fossero stati coinvolti tanto il Ministero degli affari interni quanto la Corte dei conti; circostanza questa che a partire dal reclamo dei Maestri indoratori ricordato da Follieri<sup>91</sup>, non parve più inusuale ed anzi venne addirittura incoraggiata<sup>92</sup> dall'articolo 50 della *Legge organica della Gran Corte de' conti*<sup>93</sup>, la quale istituzionalizzando uno stretto e continuativo rapporto di collaborazione tra i citati

<sup>90</sup> *Collezione ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno delle Due Sicilie*, 1817, II, Decreto del 18 giugno.

<sup>91</sup> «In Novembre 1816, varii maestri indoratori reclamarono all'Intendente della provincia di Napoli, per l'osservanza d'un editto del 1800, concernente l'esame da farsi dagli aspiranti alla matricola. L'Intendente si rivolse, per parere, all'Eletto di San Ferdinando, dal quale l'Arte dipendeva e questi propose la rimozione del bando. Furon mandati gli atti al Ministero dell'interno e questi delegò il Procuratore Generale della Gran Corte dei Conti a dare il suo avviso. Con lettera dei 16 Maggio n. 3988 il Procuratore Generale, però, si oppose alla domanda degl'indoratori cominciando dal mettere in forse l'autorità del bando cui essi si riportavano. Enumerava e difetti delle corporazioni che creavano proibizioni "ingiuriose per la specie umana" e proponeva al Ministro dell'Interno di far redigere dall'Intendente di Napoli un progetto di regolamento informato ai seguenti principii: libertà dell'industria, prevenzione delle frodi, associazione volontaria degli esercenti per la creazione d'un fondo per mutuo soccorso. L'Intendente, ricevuta comunicazione del parere del Procuratore Generale pensò, né più né meno, di consigliare l'Eletto (vice-sindaco) di San Ferdinando di riformare gli statuti degl'indoratori, sul tipo di quelli dei cappellai» (FOLLIERI DE' TORRENTOS, *Quattrocento anni di vita operaia*, cit., p. 176).

<sup>92</sup> Gli interventi della Gran Corte dei conti in tema di corporazioni divennero frequenti; con riferimento all'Arte dei calzalai cfr. ASNa, *Ministero Interno*, II inv., f. 5199, ins. 41 e 64 e ivi, f. 561; con riferimento alla Corporazione dei ferrari cfr. ivi, f. 5199, ins. 46; con riguardo a bottegari pizzicaroli, salsumari, buccieri e castagnari cfr. ivi, ins. 44.

<sup>93</sup> N. 728 *Legge organica della Gran Corte de' conti*. 29 maggio 1817, in *Collezione delle Leggi e de' Decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, n. 1 (1817), pp. 609-621.



organi, rese la Corte (prosecutrice del riformismo burocratico francese) uno dei principali artefici della dissoluzione del sistema corporativo<sup>94</sup>, la cui posizione fu espressa con chiarezza da Giuseppe De Thomasis<sup>95</sup>, all'epoca suo procuratore generale, il quale, rispondendo al Ministero dell'interno proprio sulle richieste avanzate dagli Indoratori, dichiarò perentoriamente:

Penso che tutte le leggi e tutte le istituzioni tendenti a vietare o a limitare il libero esercizio di un'industria, e di un'arte, non sono produttive d'altro effetto che di un monopolio legale, costituito a favore di pochi ed a danno di molti. Che simili proibizioni, ingiuriose per la specie umana e per i Governi, impediscono necessariamente il progresso delle Arti, ed elevano il prezzo delle loro produzioni. Che il solo merito di un'invenzione può farle tollerare temporaneamente, in grazia dell'inventore. Che di conseguenza le sole società nascenti possono applicarle alle arti comuni. Che sotto questo rapporto, le Corporazioni e le maestranze han fatto sì che in molti paesi le arti fossero statali stazionarie, e l'industria generale nulla, e che infine i soli regolamenti che vengono alle Arti (e non tutti ne han bisogno) sono quelli che tendono a garantire il Pubblico dalle frodi degli artieri, ed a curare fra loro un fondo di vicendevoli soccorsi<sup>96</sup>.

A tali osservazioni, che compendiarono la filosofia politica di quanti auspicassero la soppressione del sistema corporativo<sup>97</sup>, il quale, già dal periodo del Vicereame, era stato da molti considerato una vera e propria rete di legacci in grado di paralizzare qualunque sussulto di libertà<sup>98</sup>, faceva da contraltare la posizione espressa, nello stesso periodo, dal citato Intendente di Napoli, il quale appariva incline alla conservazione dello *statu quo*, preoccupato che un repentino suo smantellamento potesse

<sup>94</sup> MASCILLI MIGLIORINI, *Il sistema delle Arti*, cit., p. 150; più in generale cfr. A. SALADINO, *Il supremo consiglio di cancelleria del Regno delle due Sicilie*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Riccardo Filangieri*; vol. 3, L'Arte Tipografica, Napoli 1959, pp. 377-415; C. SALVATI, *La corte dei conti nel Regno di Napoli. Precedenti storici*, s.e., Napoli 1979.

<sup>95</sup> L. MARTONE, s.v. «De Thomasis, Giuseppe», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, vol. XXXIX, 1991, *passim*.

<sup>96</sup> ASNa, *Ministero Interno*, II inv., f. 5199, ins. 42, *Osservazioni dell'Arte de' Doratori e pittori*, 1 settembre 1817; Cfr. F. STRAZZULLO, *Per la storia delle corporazioni degli Orafi e della arti affini a Napoli*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, vol. 3, L'Arte Tipografica, Napoli 1959, pp. 144-146.

<sup>97</sup> MASCILLI MIGLIORINI, *Il sistema delle Arti*, cit., p. 151.

<sup>98</sup> A. CAPONE, *Le corporazioni d'arte nel vicereame di Napoli dal 1600 al 1707*, Cresati, Bari 1934, pp. 192-193.

creare, nel già fragile tessuto urbano della capitale, una voragine nel settore assistenziale.

In questo quadro di incertezza, si potrebbe ritenere che anche il governo non fosse riuscito a dettare una chiara linea politica, preferendo assecondare il corso degli eventi e, all'occorrenza, intervenire regolamentando in base ad essi, tanto da suggerire che, alle prime soppressioni si fosse giunti quasi "per caso". Di questa opinione, almeno, Mascilli Migliorini, il quale afferma:

la strada imboccata dal governo borbonico sembra piuttosto quella della casualità che di un organico provvedimento di sistemazione della materia corporativa. Alle soppressioni prima ricordate si giunge in maniera occasionale, seguendo l'itinerario giuridico che origina da istanze di parte, da violazioni negli Statuti lamentate dai Consoli delle Arti contro membri o persone esterne, e, viceversa, da prevaricazioni che singoli ritengono di aver subito da parte delle Arti nei propri diritti individuali<sup>99</sup>.

Anche in questo caso, la vicenda dei Cappellari appare sintomatica, infatti, sebbene gli stessi si fossero appena dotati di quella che sembrava essere un'apprezzata capitolazione, tanto da venir indicata dall'Intendente della provincia di Napoli quale possibile modello per la riformulazione statutaria della corporazione degli Indoratori<sup>100</sup>, la stessa, a circa dieci mesi dalla sua entrata in vigore, fu irrimediabilmente mutilata dalla scure del governo, la cui mano fu armata "casualmente" da un ricorso esperito contro i consoli della citata Arte<sup>101</sup>.

## 7. *Dalle contestazioni alla revoca dello statuto*

Benché il nuovo statuto avesse mostrato un apparente carattere "democratico", poiché all'Assemblea, ove partecipavano tutti i membri dell'Arte, era rimandata qualunque deliberazione<sup>102</sup>, in concreto, ogni

<sup>99</sup> MASCILLI MIGLIORINI, *Il sistema delle Arti*, cit., p. 152. Sull'abolizione del sistema corporativo cfr. il contributo di Francesco Mastroberti in questo volume.

<sup>100</sup> Follieri de' Torrenteros, *Quattrocento anni di vita operata*, cit., p. 176

<sup>101</sup> BiGeMM, *Raccolta Migliaccio*, b. 2, f. 37.3, *Ricorso all'Intendenza della Provincia di Napoli contro i consoli dei Cappellari da parte degli esclusi dal ceto*, redatto dall'avvocato Nicola Fiorentino, Napoli 9 Settembre 1817, cc. 4r-41v.

<sup>102</sup> Ivi, b. 2, f. 37.2, cit., cc. 5r-6r, artt. 50-59.

potere finì per concentrarsi nelle mani dei consoli, i quali oltre a incidere significativamente sull'esercizio delle prerogative altrui, come si è già osservato, godettero di un'ampissima discrezionalità nel poter comminare sanzioni e nel consentire o impedire l'accesso alla Corporazione.

Tali aspetti costituirono il fondamento delle accesissime contestazioni mosse dai Liberi fabbricanti e negozianti di cappelli, i quali, patrocinati dall'avvocato Nicola Fiorentino, il 9 settembre 1817, denunciavano l'operato violento dei consoli della Cappella innanzi all'Intendente della Provincia di Napoli, per abuso di potere e per aver violato le leggi sulla libertà del commercio, supplicando che quest'ultimo intervenisse a porvi rimedio.

Nel citato ricorso si leggeva, infatti:

I Consoli de Cappellari, non contenti di voler sostenere un monopolio sotto l'ombra di una Sovrana Disposizione, cercano dippiù abusare di quel potere, che viene loro dalla Legge accordato...si sono permessi di applicare quelle pene che la legge non ordinava, e così mentre hanno abusato di loro potere hanno esposti i liberi fabbricanti, e negozianti a soffrire di danni, ed attenersi a le nuovi, quando ciecamente non si fossero prestati a loro furente verdetto. La Legge non commina altra penale per quei ch'esclusi possono intendere, se non quella di un sequestro degli utensili dalle fabbriche: Sequestro, che essi non possono che richiedere. Sequestro che suppone una procedura regolare, ed è soggetto ad eccezioni, a reclami, in fine dà luogo a difendersi a differenza di un provvedimento violento col quale i Signori Consoli attaccano la libertà del commercio sacra a tutte le Nazioni, alle Costituzioni politiche di tutti i Stati ben governati. Questo non si esegue, ma bensì si corre con l'Armi alla mano a riconvenire da nemici i pacifici manifatturieri; si richiede che tutte le fabbriche si chiudessero...nella violenza, e segnati in un momento di forza maggiore. A reprimere tali abusi si ricorre all'E.V. Signore. Un potere male applicato contro la libertà di commercio è il titolo dell'accusa<sup>103</sup>.

Dunque, a neanche tre mesi dall'approvazione del nuovo statuto, quest'ultimo fu posto sul banco degli imputati, attirando l'attenzione del Sovrano, il quale preso atto delle molteplici doglianze, ritenne di intervenire emanando il Decreto n. 1134, del 4 marzo 1818, ove si leggeva:

Essendo costante scopo delle nostre cure paterne di facilitare i mezzi, onde incoraggiare, diffondere e perfezionare la industria ne' nostri

<sup>103</sup> Ivi, b. 2, f. 37.3, cc. 4r-5r.

reali dominj; nell'approvare gli statuti per l'arte de' cappellaj, che alcuni manifattori di cappelli in nome di tutti gl' individui dell' arte ci presentarono, Noi non abbiamo avuto in mira, che di accordare protezione ed incoraggiamento a questo genere di manifattura, col favorire senza eccezione tutti gl'individui che vi si addicono, e permettere a tutti che si riunissero in congregazione per esercitarvi opere di pietà e di beneficenza. Gl'innumerevoli richiami pervenuti al nostro Real Trono avendoci chiaramente fatto conoscere che, non pur le regole della nuova cappella sono pregiudizievoli a' progressi di questa parte d'industria, ma che in oltre moltissimi cappellaj sono stati esclusi dalla congregazione; Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria; Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue. Art. 1. Il nostro decreto de' 18 di giugno 1817, che approvò gli statuti dell'Arte de' cappellaj, è revocato. Art. 2. I negozianti e manifattori di cappelli, sotto qualunque denominazione sieno compresi, potranno riunirsi in congregazione sotto il titolo di cappella di S. Giacomo Apostolo, a sol' oggetto d'esercitarvi opere di pietà e di beneficenza. Art. 3. Ogni regola e statuto che per tale oggetto si vorrà formare, non avrà luogo, che dopo la nostra reale approvazione. Art. 4. Il nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto<sup>104</sup>.

Il Sovrano, dunque, revocando lo statuto del 18 giugno 1817, ritenne di salvarne solo quelle disposizioni che avrebbero consentito alla Corporazione di perseguire unicamente fini assistenziali e di beneficenza.

L'Arte dei Fabbricati cappellari venne così sostanzialmente ridotta ad una congregazione benefica, la quale sarebbe stata dedicata solo alla mutualità previdenziale e assistenziale tra i propri membri, non più sorretta dalle regole che ne disciplinavano l'accesso e la produzione<sup>105</sup>.

<sup>104</sup> N. 1134. *Decreto per revocar quello de' 18 di giugno 1817, con cui furono approvati gli statuti dell'Arte de' cappellaj*. 4 Marzo 1818, in *Collezione delle Leggi e de' Decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, n. 1 (1818), pp. 153-154.

<sup>105</sup> Cfr. VILLANI, *Prefazione*, cit., pp. 7-8.

Antonio Luongo

LE CORPORAZIONI D'ANTICO REGIME  
NELLA RIFLESSIONE OTTO-NOVECENTESCA

THE CORPORATIONS OF THE ANCIEN RÉGIME  
IN NINETEENTH- AND TWENTIETH-CENTURY  
REFLECTION

*Le presenti riflessioni intendono affrontare il tema relativo alle corporazioni in una storia di 'lunga durata', allo scopo di contribuire a creare un'altra idea di Modernità, diversa da quella hobbesiana e, contemporaneamente, rousseauiana, fondata sul binomio sovrano-suddito/cittadino. Si è elaborato un 'modello hegeliano' capace, per un verso, di criticare le corporazioni di Antico regime ma, dall'altro, di evidenziare, da subito, la loro importanza decisiva nella 'società civile', in relazione alla moderna economia capitalistica, alle sue contraddizioni, e, contemporaneamente, alla loro rilevanza nella Verfassung dello 'Stato politico'. Tale modello poi, è utilizzato come matrice critica del 'modello totalitario', emergente, in Italia, specificamente, in Carlo Costamagna, che presenta lo 'Stato fascista integrale' come un «corporativismo senza corporazioni».*

**Hegel – Costamagna – Corporazione – Società civile – Stato – Totalitarismo**

*These reflections aim to address the issue of corporations in a long-term history, capable of contributing to the creation of another idea of Modernity, different from the Hobbesian and, at the same time, Rousseauian, founded on the sovereign-subject/citizen duality. A Hegelian model has been developed that, on the one hand, criticizes the corporations of the Ancien Régime, but, on the other, immediately highlights their decisive importance in 'civil society', in relation to the modern capitalist economy, its contradictions, and, simultaneously, their relevance to the Verfassung of the political state. This model is then used as a critical matrix of the totalitarian model, emerging, in Italy specifically, from Carlo Costamagna, who presents the «integral fascist state» as a «corporatism without corporations».*

**Hegel – Costamagna – Corporation – Civil Society – State – Totalitarianism**

SOMMARIO: Introduzione – I. - 1. 'Modello hegeliano': rapporto dialettico fra 'società civile' e 'Stato politico'. – 2. La corporazione nei *Lineamenti di filosofia del diritto*. – II. - 1. Modello totalitario' in Carlo Costamagna: crisi del rapporto dialettico fra 'società civile' e 'Stato politico', la 'massa'. – 2. Carlo Costamagna e il posto della corporazione nella 'nuova dottrina dello Stato fascista'. – Qualche considerazione finale.

### *Introduzione*

La 'storia dello sviluppo' del concetto di 'Stato' è rilevante sia, per la sua capacità descrittiva dei mutamenti storici della *modernità*, sia, in quanto esso, nel determinare se stesso, opera una sorta di curvatura teorica dello spazio circostante, ridefinendo il campo epistemico anche di altri concetti e, in primo luogo, quello di 'società'<sup>1</sup>.

D'altra parte, dialetticamente, anche la 'storia dello sviluppo' del concetto di 'società', è centrale per la filosofia politica e giuridica, sia per la medesima capacità descrittiva, sia, correlativamente, per la capacità di rideterminare, continuamente, il campo epistemico del concetto di 'Stato moderno'.

Nel presente contributo, si adotterà questo quadro di riferimento logico-storico per definire, specificamente, il concetto di corporazione (*Korporation*) in Hegel<sup>2</sup>, per poi far riferimento al dibattito italiano su tale concetto, durante il fascismo, avvenuto a cavallo degli anni Trenta del Novecento, e, in special modo, alla teoria 'totalitaria' Carlo Costamagna.

Tale impostazione, per un verso, rileverà la fine delle permanenze, entro la *modernità* inoltrata, delle forme feudali e corporativistiche, ma contemporaneamente, metterà in evidenza, da subito, come già all'indomani della Rivoluzione francese, la presenza, entro un quadro politico-giuridico mutato, di nuove 'formazioni sociali' che, progressivamente, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, assumeranno sempre più rilevanza politica.

D'altra parte, poi, in una storia di 'lunga durata', tutti i temi e i problemi emersi in un secolo e mezzo di storia delle corporazioni e delle formazioni sociali sviluppatasi successivamente, si prolungheranno e riprenderanno nuovo interesse, sotto altri nomi e problematiche,

<sup>1</sup> Il riferimento è a *Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, 8 voll., cur. O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck, Klett-Cotta, Stuttgart 1972-1997, in particolar modo, si vedano: M. RIEDEL, s.v. «*Gesellschaft, bürgerliche*», «*Gesellschaft, Gemeinschaft*», vol. 2; H. BOLDT, W. CONZE, G. HAVERKATE, D. KLIPPEL, R. KOSELLECK, s.v. «*Staat und Souveränität*», vol. 6; W. CONZE, O. GERHARD OEXLE, R. WALTHER, s.v. «*Stand, Klasse*», vol. 6; W. HARDTWIG, s.v. «*Verein, Gesellschaft, Geheimgesellschaft, Assoziation, Genossenschaft, Gewerkschaft*», vol. 6.

<sup>2</sup> Tale modello è essenzialmente ricostruito a partire da G. W. F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato in compendio*, cur. G. Marini, Editori Laterza, Roma-Bari 1987, nella nuova edizione riveduta, con le *Aggiunte* di E. Gans, trad. it. di B. Henry 1999, da cui si cita.

anche entro gli 'Stati costituzionali moderni' della seconda metà del Novecento e nelle democrazie pluraliste.

Non è questo il contesto scientifico adeguato a rilevare quest'ultimo sviluppo, si farà solo riferimento a due dibattiti salienti sul tema: quello a partire dagli anni '70 del '900 su corporativismo, corporatismo, associazioni economiche e portatori di interessi e quello costituzionale tedesco.

In relazione al primo<sup>3</sup>, gli studiosi hanno esaminato le diverse tipologie teoriche e storiche che si sono realizzate, come macrocorporatismi, mesocorporatismi e microcorporatismi a seconda dei livelli quantitativi e qualitativi della mediazione politico-sociale, nella pluralità di esperienze, nella seconda metà del Novecento. Di esse sono state indagate le trasformazioni indotte all'interno delle democrazie e le variazioni e livelli di utilità dei corporatismi, entro le contemporanee trasformazioni del mercato globale.

In relazione al dibattito 'costituzionale' in Germania<sup>4</sup>, il problema della relazione fra lo Stato e società e, specificamente, con l'economia, è stato ripensato nei termini dello 'Stato sociale', «erogatore di prestazioni» che, oltre l'epoca liberale della sostanziale separazione fra i due ambiti, fondata sull'idea classica del mercato libero dall'intervento statale, produce una struttura costituzionale in cui, invece, i processi economico-sociali sono ampiamente e, per tanti aspetti, costitutivamente, regolati e guidati dallo Stato.

Non si tratta di un intervento occasionale, settoriale, bensì globale, fondato sulla «necessità di controllo del processo economico-sociale e motivato dalla finalità delle moderne democrazie [...]: sicurezza, crescente benessere, piena occupazione, progresso sociale rappresentano infatti gli scopi che fondano la legittimità politica»<sup>5</sup>, attraverso la relativa mediazione del conflitto politico.

Entro questo contesto di mutato rapporto fra Stato, società ed economia, si assiste al «cambiamento della funzione e del significato delle

<sup>3</sup> Per un ampio inquadramento generale sul tema si veda P.C. SCHMITTER, s.v. «Corporativismo/corporatismo», in *Enciclopedia-delle-scienze-sociali*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/corporativismo-corporatismo>.

<sup>4</sup> Si veda E.-W. BÖCHENFÖRDE, *La funzione politica delle associazioni economico sociale e dei portatori di interesse della democrazia dello Stato costituzionale. Contributo sul problema della "governabilità"*, in Id., *Stato costituzione, democrazia. Studi di Teoria della Costituzione e di Diritto Costituzionale*, cur. M. Nicoletti e O. Briò, Giuffrè, Milano 2006, specialmente pp. 538 e ss.

<sup>5</sup> Ivi, pp. 538-39.



associazioni economiche, sociali e dei portatori di interessi»<sup>6</sup> che, oltre ad essere protagonisti dei processi economici e sociali, anzi proprio per questo, concorrono alla «formazione della volontà politica».

Nascono qui i problemi dello Stato democratico, in quanto, le grandi associazioni di portatori di interesse attraverso il controllo di un rilevante potenziale elettorale possono andare oltre la loro costitutiva fisiologica «*funzione di formazione di una volontà politica*» per diventare essi stessi momenti costitutivi della «*funzione di decisione politica*»<sup>7</sup>.

Evidentemente, va precisato, infine, che il generale, quanto provvisorio e incompleto quadro di riferimento del concetto di corporazione, a partire da Hegel, fino al dibattito contemporaneo, non intende affatto ridurlo ad un *Oberbegriff*, come è avvenuto per quelli di Stato e società, ma al pari di quelli e, a maggior ragione, proprio perché ad essi relazionato, può avere la funzione di un utile punto di osservazione proprio del rapporto dialettico fra Stato e società in continua trasformazione, negli ultimi duecento anni.

A questo scopo si utilizzeranno, metodologicamente, due modelli riassuntivi di tale rapporto: il 'modello c.d. hegeliano' e il 'modello totalitario', come rilevabile in Carlo Costamagna.

## I

### 1. 'Modello hegeliano': rapporto dialettico fra 'società civile' e 'Stato politico'

Il 'modello hegeliano' è strutturato sul rapporto 'società civile' (*bürgerliche Gesellschaft*) – 'Stato politico' (*politischer Staat*). In particolare, il concetto di 'società civile' risulta rilevante in quanto, all'interno dei diversi momenti che lo compongono –, dopo il 'sistema dei bisogni', l'«amministrazione della giustizia», insieme alla 'polizia', è presente, appunto, come ultimo momento, quello di 'corporazione'.

In tal modo, entro la storia dello Stato moderno, si passa da quello definito come 'modello giusnaturalistico', basato sulla dicotomia 'stato di natura – società civile o politica', a quello, appunto, 'hegeliano' connesso a quello 'marxiano'<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Ivi, p. 541.

<sup>7</sup> Ivi, spec. pp. 539-41, corsivi miei.

<sup>8</sup> Il rinvio d'obbligo è a N. BOBBIO, M. BOVERO, *Società e stato nella filosofia politi-*

In termini generali, il modello hegeliano rappresenta, da una parte, la critica radicale delle corporazioni di *antico regime* e, contemporaneamente, del modello sovrano-suddito/cittadino proposto dalla Rivoluzione francese, a partire dalla 'rousseauiana' legge *Le Chapelier* (1791); dall'altra, invece, la loro fondamentale riproposizione, entro la *Verfassung* dello Stato moderno. L'interesse specifico del concetto di società civile consiste, proprio, nel fatto che in essa siano presenti, ai due estremi, il momento della economia politica moderna, di Smith, Say e Ricardo, e le strutture e le istituzioni corporative.

Analiticamente, infatti, già il giovane Hegel, nei frammenti che compongono la *Reichsverfassung* o *Verfassung Deutschlands* (1799-1802), aveva operato una serrata critica della costituzione del *Reich* tedesco, in quanto, come egli si esprime, la «Germania non è più uno Stato» ma era strutturato, ancora, secondo una «costituzione feudale» (*Lehnsverfassung*)<sup>9</sup>.

Poi, dopo qualche anno, nella *Fenomenologia dello spirito* (1807), Hegel chiariva, definitivamente, come le corporazioni e gli altri enti intermedi, fossero stati, giustamente, distrutti con la Rivoluzione francese, dalla potenza universalizzante dello Stato politico moderno. Ma, al tempo stesso, egli ritiene che sia necessario che lo Stato si riarticoli attraverso le sfere sociali, non più centri particolaristici di privilegi disgreganti, bensì sfere organiche e strutturanti la *Verfassung* dello Stato stesso<sup>10</sup>.

*ca moderna: modello giusnaturalistico e modello hegel-marxiano*, Il saggia-tore, Milano 1979. Si veda, inoltre, G. MARINI, *Aspetti sistematici nella società civile hegeliana*, in ID., *Libertà soggettiva e libertà oggettiva nella "Filosofia del diritto" hegeliana*, Morano Editore, Napoli 1990, ID., *Tra Kant e Hegel: Per una riaffermazione dell'antico concetto di società civile*, in *Teoria*, n. 1 (1990), pp. 17-28. Nella sterminata bibliografia hegeliana, si vedano, come primo generale approccio di ricerca, M. RIEDEL, *Hegel fra tradizione e rivoluzione*, trad. it. e *Introduzione* di E. Tota, Laterza, Roma-Bari 1975; J. RITTER, *Metafisica e politica: studi su Aristotele e Hegel*, cur. G. Cunico, Marietti, Casale Monferrato 1983; N. BOBBIO, *Studi hegeliani*, Einaudi, Torino 1981.

<sup>9</sup> Mi permetto di rinviare a A. LUONGO, *Della «verità che sta nella potenza». Hegel e la critica del diritto «pubblico» tedesco nella Costituzione della Germania*, Giappichelli Torino 2018, spec. p. 66, in cui si legge: «la mancanza di unità e della potenza necessaria per esistere fa dell'Impero un *Gedankenstaat*, 'Stato in teoria non nella realtà', il quale si presenta come un «un edificio statale le singole parti del quale, ogni casa principesca, ogni ordine, ogni città, ogni corporazione tutto ciò insomma che possiede diritto, li ha acquistati per propria forza e non ha avuto assegnato nulla dall'universale, dallo Stato come intero».

<sup>10</sup> Su ciò, estesamente, G. DUSO, *La rappresentanza politica e la struttura speculativa nel pensiero hegeliano*, (Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, XVIII), Giuffrè, Milano 1989, spec. pp. 57 ss. Dello stesso A. si veda poi, il fon-

Specificamente, poi, le corporazioni vengono riprese, nella nuova dimensione e nei nuovi significati che esse assumono, nell'ambito dell'economia moderna e del modo di produzione capitalistico moderno, di cui tratta all'interno della prima sfera della società civile, cioè nel 'sistema dei bisogni'.

Definito in questo modo il campo di riflessione entro l'andamento dialettico dei diversi momenti della 'società civile' hegeliana, si può qui rilevare il nuovo e decisivo significato della corporazione proprio entro il quadro della grande trasformazione dello Stato moderno, prodotto complessivo della rivoluzione industriale e capitalistica e della germinazione, al proprio interno, dei grandi temi della costruzione di un nuovo ordine politico-costituzionale europeo.

In tal modo, e questo è il lascito nuovo della filosofia del diritto di Hegel, i singoli momenti, le singole 'cerchie', conformemente al pensiero 'speculativo' hegeliano, sono sollevati dalla loro determinatezza e messi in un movimento che è, contemporaneamente, logico e storico. Essi, così, nella loro costitutiva relazione, sono ripensati in un processo unitario che produce la 'ridefinizione' dialettica dei loro stessi significati originari.

## 2. *La corporazione nei* Lineamenti di filosofia del diritto

Orbene, si assume come punto di partenza della ricostruzione del 'modello hegeliano' la connessione originaria e costitutiva della 'corporazione' col il 'sistema dei bisogni' e, dunque, con la struttura della moderna società capitalistica e delle sue patologie.

In special modo, dal punto di vista dello sviluppo dello Stato moderno tedesco dell'Ottocento e delle riforme della sicurezza e dell'assicurazione sociale, l'opera di Hegel, con il suo inserimento nella 'società civile' dei momenti della 'polizia' e della 'corporazione', rappresenta un importante contributo ed una presenza attiva, «insieme alla cameralistica e al pietismo, [allo] sviluppo dello Stato sociale, in un quadro generale egemonizzato dalle élite politiche al fine di protezione e di stabilizzazione politica della società»<sup>11</sup>. Se l'opera di Hegel si sviluppa in questo contesto, ancora più importante è l'influsso che essa avrà in

damentale ID., *Libertà e costituzione in Hegel*, FrancoAngeli, Milano 2013 e AA.VV., *Il potere. Per una storia della filosofia politica moderna*, cur. G. Duso, Carocci, Roma 2013.

<sup>11</sup> Confronta su ciò la 'classica' ricerca di G.A. RITTER, *Storia dello Stato sociale*

Germania e, in particolare, nelle opere di Robert von Mohl, Lorenz von Stein andando oltre ogni visione paternalistica della tutela del lavoro e della legislazione sociale come presente, ancora, nell'*Allgemeines Landrecht* del 1794.

L'accennata distinzione, entro la 'società civile', fra le sfere del 'sistema dei bisogni', dell'amministrazione della giustizia' e della 'polizia' si conclude, appunto, con la 'corporazione' che, in quanto ultimo momento, ha la funzione di trapasso nello 'Stato politico'.

Tale modello, allora, rappresenta la forma di un'altra idea di *modernità*: a differenza della concezione che conduce da Hobbes a Rousseau, fondata sul binomio Stato – suddito/cittadino, il 'modello hegeliano,' nel riarticolare quel nesso, attraverso la presenza di enti collettivi sociali, ridefinisce, anche, la natura stessa del binomio, mutandone i suoi originari elementi.

Volendo brevemente riassumere le caratteristiche di questo modello, potremmo dire che, nel 'sistema dei bisogni'<sup>12</sup>, per la prima volta, secondo Hegel, si parla di 'uomo', come ente concreto e particolare, immerso nei bisogni e nella necessità del loro appagamento. Questo avviene grazie al lavoro che è 'mediazione' che crea relazione e reciproca dipendenza. Questi legami si realizzano, poi, nella distinzione di «masse universali» o «stati» (*Stände*), ovvero 'sistemi' determinati, relativi ai diversi bisogni, alle forme di organizzazione del lavoro, ai mezzi necessari, alle forme di conoscenze, teoriche e pratiche, che presiedono a ciascuno di essi.

Tre sono gli 'stati' a cui sono consegnati i singoli individui, secondo Hegel: l'agricoltura o 'stato' sostanziale; lo 'stato' dell'industria che dà forma ai prodotti naturali, a sua volta distinto nello 'stato' dell'artigianato, nello 'stato' degli addetti alle fabbriche e nello 'stato' del commercio; lo 'stato' universale, dei funzionari e dipendenti pubblici, attinente alle funzioni pubbliche dello Stato politico esercitate all'interno della società<sup>13</sup>.

Ma, questo mondo dell'«universale dipendenza degli uomini», se è la condizione strutturale del 'sistema dei bisogni', tuttavia non ne garantisce la realizzazione, sia per motivi soggettivi, per l'arbitrio delle azioni umane, le proprie capacità, attitudini, disponibilità di propri mezzi economici, sia, vieppiù, per motivi oggettivi, attinenti al funzionamento stesso del sistema che non permette a tutti di accedere al 'patrimonio gene-

[1991], trad. it. di L. Gaeta, A. Viscomi, *Prefazione* di P. Pombeni, Edizioni Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 67 e ss.

<sup>12</sup> HEGEL, *op. cit.*, §§ 189-208, pp.159-169.

<sup>13</sup> Ivi, §§ 202-206, p. 165.

rale', creando, invece, la 'plebe'. Pertanto, occorrono istituzioni 'esterne' che trattino il soddisfacimento dei bisogni di tutti non più entro l'occasionalità legata alla contingenza delle relazioni economiche. In sostanza, cioè, nel 'sistema dei bisogni', la 'sussistenza' e il 'benessere' è solo una 'possibilità', occorre, invece, che esse siano trattate come un 'diritto'<sup>14</sup>.

Così, dopo la 'polizia', è la 'corporazione' che crea le condizioni del ritorno dell'eticità nella società civile<sup>15</sup> ed è caratteristica peculiare dello 'stato' dell'industria.

Quindi le corporazioni sono istituzioni, sotto il controllo dei pubblici poteri, che nascono all'interno dell'economia capitalistica moderna, della divisione del lavoro e dei problemi ad essa connessi. Esse, dunque, sono delle 'associazioni' da intendere come «cosa comune», «seconda famiglia»<sup>16</sup>, che si organizzano in relazione ad una serie di scopi interni relativi ai propri membri, per garantirne la sussistenza, la tutela contro la povertà, la stabilità del reddito e del patrimonio. Ed è da questo punto di vista che «accanto alla *famiglia*, la *corporazione* è la seconda radice *etica* dello Stato, la radice poggiata nella società civile»<sup>17</sup>. Inoltre, accanto alle sue funzioni, è carattere costitutivo delle corporazioni la dimensione esistenziale, ovvero il conseguimento da parte di ciascun membro, del suo 'onore' sociale nell'esser parte del proprio 'stato' e della propria 'corporazione'.

Le corporazioni sono delle «istituzioni [che] costituiscono la *costituzione*, cioè la razionalità sviluppata e realizzata, nell'ambito del *particolare*. Sono, perciò, la base stabile dello Stato»<sup>18</sup>. Pertanto, la corporazione, se, da una parte, rappresenta l'ultimo momento della società civile, proprio per questo, dall'altra, si connette allo Stato politico, in quanto 'istituzione della rappresentanza', attraverso la partecipazione agli organi del potere legislativo.

Pertanto, come è stato in evidenziato, in modo specifico ed articolato, a differenza della filosofia politica moderna basata sulla derivazione del potere esecutivo dalla volontà sovrana, in Hegel esso è da collocare

<sup>14</sup> Nel § 230, ivi, p. 183, estesamente, si legge: «nel *sistema dei bisogni* la sussistenza e il benessere di ogni singolo è come una *possibilità*, la cui realtà è condizionata dal suo arbitrio e dalla sua naturale particolarità allo stesso modo che dal sistema oggettivo dei bisogni» e pertanto è necessario che necessario che «*il benessere particolare sia realizzato e trattato come diritto*», corsivi nel testo.

<sup>15</sup> Ivi, § 249, p. 190.

<sup>16</sup> Ivi, § 251, p. 191.

<sup>17</sup> Ivi, § 255, p. 193.

<sup>18</sup> Ivi, § 265, p. 204, corsivi nel testo.

nella *Verfassung*, «come processo di unificazione, cioè come la dinamica attraverso la quale le differenti sfere particolari sono ricondotte alla loro idealità»<sup>19</sup>, ovvero a 'parti di un intero'. Tale dialettica del molteplice-uno non è il frutto di ingegneria costituzionale dall'alto, bensì occorre che le diverse cerchie particolari «si istituiscano *da sé* e che in pari tempo vengano considerate *articolazione* della *Verfassung*: potranno quindi *solo essere riconosciute, non prodotte*, dall'istanza centrale»<sup>20</sup>.

I temi fin qui indicati trovano la loro potente sintesi nel paragrafo 260 dei *Lineamenti*, che può essere presentato, in questo contesto, come il fondamento del 'modello hegeliano' qui assunto:

il principio degli stati moderni ha questa enorme forza e profondità di lasciare il principio della soggettività compiersi fino all'estremo autonomo della *particolarità personale*, e in pari tempo *ricondere* esso nella *unità sostanziale* e così di mantener questa in esso medesimo<sup>21</sup>.

Esso, quindi, mostra come il rapporto dialettico e, in continuo divenire e mutamento, fra Stato politico e società civile sia il più complesso perimetro storico-concreto della struttura ontologica della civiltà europea, ovvero della relazione del molteplice e dell'uno<sup>22</sup>. Le diverse modalità di articolazione di tale nesso sarà, contemporaneamente, il mondo storico della sua realizzazione, e, così, il farsi storia della filosofia fonda ed esibisce il suo radicale nesso con la "politica".

<sup>19</sup> P. CESARONI, *Polizia o Corporazione. Abitudine, istituzione e governo in Hegel*; in *Politica & Società*, n. 3 (2017), p. 445. Si veda anche Id., *Governo e costituzione in Hegel. Le lezioni di filosofia del diritto*, FrancoAngeli, Milano 2006.

<sup>20</sup> *Ibidem*, corsivi miei.

<sup>21</sup> HEGEL, *op. cit.*, § 260, p. 201.

<sup>22</sup> Per tale interpretazione si rinvia all'opera di B. DE GIOVANNI, *Hegel e il tempo storico della società borghese*, De Donato, Bari 1970 e ai recentissimi, Id., *Figure di Apocalisse. La potenza del negativo nella storia d'Europa*, il Mulino, Bologna 2022 e Id., *Hegel, Fenomenologia dello Spirito. Un racconto sulla formazione e lo svolgimento della coscienza europea*, Editoriale scientifica, Napoli 2025. La presente ricerca è tutta interna a questa linea di interpretazione filosofica del pensiero hegeliano e del suo rapporto con la storia e il 'destino' dell'Europa. Per la costitutiva connessione fra logica e filosofia del diritto in Hegel, si vedano, K. VIEWEG, *Das Denken der Freiheit. Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts*, Wilhelm Fink Verlag, München 2012; Id., *Zur logischen Grundlegung des Begriffs der Korporation in Hegels Rechtsphilosophie*, in *Korporation und Sittlichkeit*, cur. S. Ellmers, S. Herrmann, Wilhelm Fink Verlag, München 2016, pp. 29-44.; Id., *Corporate Identity. La fondazione logica del concetto di corporazione nella filosofia hegeliana del diritto*, trad. it. di A. De Cesaris, in *Lessico di etica pubblica*, 1 (2016)

## II

1. *‘Modello totalitario’ in Carlo Costamagna: crisi del rapporto dialettico fra ‘società civile’ e ‘Stato politico’, la ‘massa’*

Il concetto hegeliano di corporazione risulterà utilissimo ‘parametro di riferimento’ per illuminare i termini delle riflessioni successive su tale concetto e, in particolare, per la scelta, qui adottata, in relazione al dibattito italiano degli anni Venti e Trenta in Italia, sullo c. d. ‘Stato corporativo’<sup>23</sup>, con specifico riguardo alla riflessione di Carlo Costamagna<sup>24</sup>.

La sua riflessione sul concetto di corporazione richiede un preliminare, seppur breve inquadramento, all’interno della sua opera giuridico-politica. Ciò non ha solo un generico valore metodologico, ma risulta assolutamente necessario in quanto il suo pensiero è, costitutivamente, prassi storico-politica, ovvero momento decisivo del processo di creazione della realtà, è pensiero ‘organico’, anzi ‘organicissimo’, alla prassi politica, un sapere che non deve interpretare soltanto il mondo, ma ‘urgentemente’ trasformarlo.

Se si volesse individuare il momento originario del pensiero e della prassi totalitaria, che è, al tempo stesso storico e filosofico, si potrebbe dire che esso consista nella progressiva riduzione, fino annullamento

<sup>23</sup> Vasta la letteratura generale sul tema. Si vedano la fondamentale ricerca di I. STOLZI, *L’ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell’Italia fascista*, (Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 71), Giuffrè, Milano 2007; EAD., *Fascismo e cultura giuridica*, in *Studi Storici*, 55, (2010); P. COSTA, *Lo Stato totalitario: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXVIII (1999), pp. 1-17; F. LANCHESTER, *Pensare lo Stato. I giuspubblicisti nell’Italia unitaria*, Editori Laterza, Roma-Bari 2004.

<sup>24</sup> Fondamentale è la ricerca di M. BENVENUTI, *Il pensiero giuridico di Carlo Costamagna nel dibattito su metodo, diritto e Stato durante il regime fascista*, in *Nomos*, n. 1-2 (2005), pp. 17-102; M. CUPELLARO, s.v. «Costamagna, Carlo», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol.30 (1984); I. STOLZI, s.v. «Carlo Costamagna» in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, cur. I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, il Mulino, Bologna 2013, vol. I, pp. 598-600. Per la sua vicenda accademica e, complessivamente, per la formazione della scienza del ‘diritto corporativo’, si vedano F. LANCHESTER, *“Dottrina” e politica nell’università italiana: Carlo Costamagna e il primo concorso di diritto corporativo*, in *Lavoro e diritto*, (1994), pp.49-76 e S. GENTILE, *«La scienza per la scienza e perisca il mondo»? Il coinvolgimento del duce nel primo concorso per la cattedra di Diritto corporativo (Pisa, 1929-1930)*, in *Le Carte e la Storia*, n. 1 (2020), pp. 126-139. Si veda, anche, G. MALGIERI, *Carlo Costamagna. Dalla caduta dell’“ideale moderno” alla “nuova scienza” dello Stato*, Edizioni Sette Colori, Vibo Valentia 1981.



della 'distinzione' fra società civile e Stato politico, sia nell'accezione dello Stato liberale di diritto, dello Stato minimo e limitato, sia, anche, del loro rapporto dialettico, così come pensato da Hegel, col risolvere, completamente, le corporazioni nello 'Stato fascista integrale'.

Infatti, poche volte è presente il rapporto società civile - Stato politico e, quando ciò accade, il termine di società civile è presentato, entro il contesto 'giusnaturalistico', come l'«equivalente» di Stato<sup>25</sup>.

Il 'modello totalitario', ricostruibile nell'opera di Costamagna, oltre ogni distinzione dei due momenti, è strutturato come una unità, le cui parti non sono né riconosciute né, di conseguenza, garantite, ma ridotte a strumento interno e organizzato dal domino politico. Se le ragioni storiche di ciò vengono imputate alla situazione di «guerra totalitaria», «inimicizia totalitaria» e di organizzare la società e l'economia a tal fine, pur tuttavia, esso non si presenta, non vuole essere solo una risposta eccezionale in un tempo di eccezione, ma contiene una nuova visione dell'«ordine politico» che sta ai confini dello sviluppo e dei mutamenti dello Stato moderno, per sporgersi oltre di esso negandone i fondamenti essenziali.

Quali le ragioni della non presenza della distinzione fra Stato politico e società civile?

In primo luogo, si potrebbe pensare che la mancanza della tematizzazione della società civile e del relativo rapporto con lo Stato politico e, invece, la centralità del rapporto Stato-economia, si affianchi alla prospettiva marxiana stessa, di riduzione della 'società civile' hegeliana all'economia capitalistica. In questo caso, mancherebbe il nome società civile, appunto, ma non il contenuto.

Il secondo luogo, si può sostenere, che, invece, la società civile sia pensata nei termini di 'società di massa', che, proprio a cavallo della fine dell'800 e i primi decenni del Novecento, trova la sua prima sistemazione teorica.

Infatti, il concetto di massa si presenta come decisivo per Costamagna, all'interno della «teoria del regime» e della sua articolazio-

<sup>25</sup> Cfr. C. COSTAMAGNA, *Storia e dottrina del fascismo*, Unione tipografica - editrice torinese, Torino 1938 - xvi, ove, a p. 12, parlando del contratto sociale di Rousseau, afferma: "è la volontà libera dei cittadini che crea la *società civile*, lo Stato"; oppure, a p. 242-43, ove chiarisce l'opposizione introdotta dal cattolicesimo fra "società religiosa" e "*società civile*" ovvero lo Stato; in modo specifico e decisivo, si veda, infine, p. 380. in cui parlando dell'economia, si afferma che al tentativo di essa si separarsi e chiudersi in se stessa, si deve opporre "il fenomeno unitario comune, il fenomeno della *Società civile*, cioè dello Stato", corsivi miei.



ne, rispettivamente, in «classe politica», «massa politica», e, appunto, «formula politica».

Costamagna fa un ampio uso del concetto di massa sia in termini descrittivi che critico-normativi.

Egli riconosce il merito alla sociologia di averlo posto come oggetto della scienza, di aver chiamato «le masse sul teatro della scienza contro l'atomismo razionalista»<sup>26</sup>. Egli utilizza, poi, il concetto di massa come un concetto critico della concezione individualistica, della concezione illuministica e, quindi, della visione giusnaturalistica della società, ritrovando, contemporaneamente, nelle concezioni 'organicistiche', l'antecedente del concetto di massa. Tuttavia, coerentemente al suo impianto teorico-pratico, fondato sul primato del 'politico', ne critica la 'riduzione sociologica'.

Ancora, troviamo il concetto di massa allorché egli parla, attraverso una serie di acritici slittamenti semantici, del 'popolo' nella sua unità, ovvero come 'nazione', ovvero come 'massa nazionale'. E, all'interno del concetto della unità politica della nazione, connette la concentrazione del potere con la massa e la potenza. Relativamente, poi, allo stesso concetto di massa proletaria egli chiarisce come essa sia il prodotto dell'organizzazione dello Stato sovietico.

Il concetto di massa, poi, viene invocato proprio a partire dalla 'riscossa scientifica' del fascismo e dalla nascita della nuova disciplina, la 'storia e dottrina del fascismo' che deve essere intesa come una nuova scienza dello Stato. In questa svolta 'metodologica', egli evidenzia come il problema della massa sia ormai «dominante nelle situazioni oggettive e soggettive della vita contemporanea»<sup>27</sup> e di esso ne rileva la storia e lo sviluppo all'interno del fascismo. E così, Costamagna, riprendendo il discorso del 20 settembre 1922 di Mussolini, considera, certamente, la massa come un prodotto della democrazia e del socialismo, una «nuova divinità» che non merita alcuna «adorazione»<sup>28</sup> e, conseguentemente, rileva come, per la nuova scienza dello Stato fascista, il concetto fondamentale non sia la massa ma la funzione dell'*élite*. D'altra parte, però, egli, mette in evidenza come, invece, il processo di formazione dello Stato moderno abbia prodotto al proprio interno un 'processo di democratizzazione' che si è sviluppato nel XIX secolo. Per tale mutamento storico, il fascismo e, dunque, la sua nuova scien-

<sup>26</sup> Ivi, p. 53.

<sup>27</sup> Ivi, p. 39.

<sup>28</sup> Cfr. ivi, pp. 54-55.

za, non può più respingere e negare tale processo che, nelle condizioni presenti della civiltà, può tentare, soltanto, di «emendarlo dai germi della decadenza»<sup>29</sup>.

Pertanto, da un punto di vista metodologico, egli propone un lavoro comune da parte della sociologia e della politica come scienze ausiliarie fondamentali della nuova scienza dello Stato, tenendo, appunto, insieme l'apporto della massa e quella dell'*élite*. Per far questo, egli fa riferimento ai concetti di «gerarchia» e dell'«istituzionalità».

Ma, evidentemente, Costamagna non è abbagliato dall'immediatezza, dall'unità e dalla uniformità della massa, né, tanto meno, da quei presupposti storicisti, organicisti, pur utilizzati in chiave antiilluministica. L'assunzione pura e semplice del 'primato del politico', del suo carattere conflittuale e creativo, lo porta a disconoscere le sfere sociali vitali tendenzialmente ordinate: *l'ordine è solo l'esito dell'esercizio della potenza politica unificante del regime*. Egli, realisticamente, mette in evidenza come lo sviluppo della produzione industriale e lo sviluppo della tecnologia applicata all'economia, abbia moltiplicato, all'interno delle società, in modo estremo, la divisione del lavoro e processi di elevata parcellizzazione della società che, evidentemente, richiedono un'azione di disciplinamento attraverso l'uso della massima intensità del potere politico. Questa situazione abbisogna di robusti processi di 'integrazione' che la nuova scienza dello Stato deve pensare attraverso la connessione fra forza politica e organizzazione del consenso. Con un'espressione metafisico-politica, poi, Costamagna definisce ciò come la «*reductio multitudinis ad unitatem*» richiamando in questo contesto Rudolf Smend assimilando la sua «teoria del regime» ai «fattori di integrazione»<sup>30</sup>.

Non esiste, tuttavia, a suo avviso una 'dottrina generale dello Stato', bensì tante 'dottrine particolari dello Stato' e, dunque, nel caso specifico, una 'dottrina dello Stato fascista'. Si tratta di una teoria eminentemente politica dello Stato e, dunque, della riduzione senza residui del diritto dello Stato alla politica.

La non presenza del concetto di 'società civile' a favore di quello di 'società di massa' comporta anche un nuovo rapporto fra Stato

<sup>29</sup> Ivi, p. 55.

<sup>30</sup> Infatti, Costamagna afferma che «lo Smend indica l'integrazione come "l'insieme dei processi diretti a creare l'individualità di un Popolo". In questo senso noi possiamo pure definirla, riferendola al fattore politico, e procedendo alla stregua di tale definizione all'esame della teoria del regime per cui ci vien dato di valutare appunto i metodi per i quali l'integrazione si compie in una determinata comunità politica particolare», ivi, 73. Sembra una lettura di uno Smend, senza la democrazia!

e individuo. Se il 'modello hegeliano' era costruito sulla mediazione, continua, complessa, finanche drammatica, dell'individuo entro le sfere dello 'Spirito oggettivo', dalla 'famiglia', attraverso le sfere della 'società civile', a partire dal 'sistema dei bisogni', fino allo 'Stato politico', l'individuo della società di massa, è appunto, con un tragico ossimoro, l'individuo-massa.

Si potrebbe sostenere che, in alcuni momenti, Costamagna faccia una sorta di 'parodia' di quel rapporto del pensiero liberale. Se, per quest'ultimo, la distinzione, finanche opposizione, è pensata ed esperita come condizione di possibilità dello sviluppo del mondo vitale, non solo economico, degli individui nei confronti dello Stato, in Costamagna si presuppone e si descrive il fallimento, l'esito solipsistico, disperato, della condizione umana in cui l'individuo liberale sarebbe stato confinato.

D'altra parte, la sottolineata riduzione dell'individuo è vieppiù considerata nei termini di 'anomia', all'interno della massa e solo parzialmente mediabile all'interno della famiglia e delle istituzioni religiose e, infine, delle corporazioni. Certo, ciò sottende motivi ideologici e nichilistici, nel senso, cioè che l'opera di svalutazione di ogni società naturale, religiosa o, infine, economica e sociale, e quindi la 'riduzione' degli individui alla loro «nudità», come direbbe la Arendt, rappresenta un drammatico espediente per la creazione di uomini poco resistenti e molto disponibili e manipolabili per gli scopi totalitari. Tutto ciò è, poi, fondato su una visione assolutamente pessimistica dell'uomo, ove la finitezza umana è assolutizzata, fissata entro se stessa, nella impossibilità di accedere a qualsiasi forma di mediazione. Contro ogni individualismo della civiltà occidentale moderna, egli rifiuta anche quelle che chiama «astrazioni universali», espresse dalle vuote ipostasi dell'«io trascendentale», dello «spirito assoluto» dell'«atto puro». Così, all'unica e indistinta linea speculativa che accomunerebbe, acriticamente, Kant, Hegel e Gentile, egli oppone «l'intima esperienza della razza i Popoli europei, rinnovati dalle prove della tremenda crisi in atto, deducono ormai la naturale limitatezza dell'uomo. Ad onta che l'uomo sia torturato dallo spasimo dell'universalità è di fatto incapace di sostenere anche la stessa visione dell'universo. Esso è appena in grado di continuare la lotta per la vita in un settore, più o meno angusto della superficie di un piccolo pianeta, a costo di disciplina e di sacrificio, i quali non possono fondarsi se non su una concezione concreta della vita»<sup>31</sup>.

<sup>31</sup> Ivi, pp. 25-26.

## 2. Carlo Costamagna e il posto della corporazione nella 'nuova dottrina dello Stato fascista'

Il quadro di riferimento storico del dibattito sul corporativismo è collocabile nella crisi profonda del movimento sindacale europeo che ha trovato nel 1920 il suo momento più alto per poi decrescere progressivamente, sino all'inizio della Seconda guerra mondiale<sup>32</sup>.

È in questo contesto generale che è possibile intendere, in profondità, la teoria 'negativa' della corporazione in Costamagna.

Da subito egli è impegnato nel dibattito politico-giuridico sul corporativismo, già a partire della seconda metà degli anni '20 del secolo scorso, in seguito all'emanazione delle leggi del 1925-1926, svoltosi in quegli anni nella *Rivista di Filosofia Diritto*, in una serrata critica delle posizioni, in particolare, di Sergio Panunzio<sup>33</sup>, continuata, poi, sulle pagine de *Lo Stato* (1930-43).

In termini generali, Costamagna mette in evidenza come, il «sindacalismo puro» e «integrale» delle origini della rivoluzione fascista, si sia poi sviluppato ed evoluto fino a tutto gli anni Trenta, nelle teorie del «corporativismo puro». Relativamente alla letteratura straniera egli fa riferimento alla scuola austriaca di Othmar Spann, Niederer e, in particolare, a Manoïlesco<sup>34</sup> e all'idea dello stato fascista come stato corporativo, ovvero come semplice organizzazione dei corpi sociali. Ma anche

<sup>32</sup> G. A. RITTER, *op. cit.*, pp. 128-29. L'utilità di questo importantissimo libro consiste nel fatto che esso è una storia comparata degli Stati europei, della nascita e dello sviluppo dello Stato sociale, con la distinzione, propria delle esperienze tedesca e austriaca, delle tre radici dello Stato sociale moderno, ovvero quella della tradizione "autoritaria-assistenziale", quella "democratica dello Stato sociale" e, infine, "antidemocratica-corporativa".

<sup>33</sup> Per una critica al testo di S. PANUNZIO, *Ancora sulle relazioni fra stato e Sindacato*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto* (1926), si veda C. COSTAMAGNA, 'Stato corporativo', (a proposito del neosindacalismo di Stato), in R.I.F.D. (1926), pp. 414-423. Interessante è anche la *Postilla* di replica da parte di Panunzio, ivi, pp. 423-426, alla fine della quale, per dimostrare l'attenzione al dibattito, vi è una nota della *Direzione* della rivista di Filosofia del diritto, in cui si rileva, con piacere, come la riflessione di Panunzio abbia messo in rilievo, «l'elemento giuridico nella costruzione, teoretica e positiva, del neosindacalismo», ivi, p. 426, evidentemente, parteggiando con quest'ultimo avversando la costruzione, tutta politica, di Costamagna.

<sup>34</sup> Su questo autore, in particolare, vedi A. STOICA, *Gli intellettuali rumeni e il corporativismo*, in *Progetti corporativi tra le due guerre mondiali*, cur. Matteo Pasetti, Carocci Editore, Roma 2006, p. 111 e ss.

nella letteratura italiana egli rileva la presenza di questo tipo di corporativismo, aggravato da applicazioni neo-idealistiche.

Il riferimento diretto è a Battaglia, il quale ritiene che il corporativismo possa creare le condizioni per coincidenza fra gli interessi pubblici e quelli privati. Al contrario, riprendendo Mussolini, egli dice che se è vero che si è utilizzato alcune volte l'espressione «stato corporativo», esso è da intendersi, solo ed unicamente, come stato fascista<sup>35</sup>.

E poi, conclude che è stato lo stesso Mussolini ad aver respinto tale idea di corporativismo, soprattutto in Manóilescu, per il fatto che, secondo quest'ultimo, sarebbero le corporazioni riunite in un "Parlamento corporativo" ad avere la funzione di potere politico supremo. Al contrario, secondo Mussolini, come Costamagna sottolinea, le corporazioni sono mezzi e non fini.

D'altra parte, ancora in termini smendiani, il 'processo di integrazione' non può essere soltanto orizzontale, cioè, di coordinazione fra parti, come vorrebbero gli utopisti del solidarismo e del corporativismo puro, perché occorre, invece, un 'processo di subordinazione' che, solo, è in grado di ridurre ad 'unità', la 'molteplicità' degli interessi economici e sociali e che, pertanto, per la nuova scienza dello Stato, l'integrazione è possibile solo mediante l'azione del 'regime'<sup>36</sup>.

Sinteticamente, allora, lo Stato, in Costamagna, secondo la felice e incisiva espressione utilizzata, è uno 'Stato corporativo' 'senza corporazioni'<sup>37</sup>.

Egli critica il concetto di corporazione come forma organizzativa

<sup>35</sup> Anzi, continua Costamagna, i sostenitori del corporativismo puro, hanno chiesto lo scioglimento del partito nazionale fascista come istituzione, senza che ad esso sia stato riconosciuto la centralità nella nuova scienza del diritto pubblico fascista, come organo del nuovo Stato.

<sup>36</sup> Specificamente, per regime si intende «la costituzione vivente di uno Stato in rapporto ai processi di forza politica, cioè l'insieme di tutte le energie di una popolazione, considerate nel loro movimento per l'attuazione dello Stato [...] Il significato del concetto di regime trascende quindi quello di governo che riguarda una sola posizione, quella delle volontà dirigenti [...]. I fenomeni del regime sono esclusivamente fenomeni di forza politica, cioè di volontà, suggestione e coscienza», ivi, p. 75.

<sup>37</sup> Si veda M. TORALDO DI FRANCIA, *Per un corporativismo senza 'corporazioni'. 'Lo Stato' di Carlo Costamagna*, in *Quaderni fiorentini*, n. XVIII, (1989), pp. 267-327. Il saggio è certamente uno dei più importanti scritti su Costamagna e sul concetto di corporazione, attraverso una specifica analisi dei testi e degli interventi del dibattito presente nella rivista 'Lo Stato', del periodo, appunto, 1930-1943. La tesi consiste nel mettere in evidenza come, all'interno del dibattito e della lotta per le idee, una vera e propria lotta di egemonia nel campo degli intellettuali, dei politici, dei giuristi fascisti, Costamagna

della società civile, dotata di una sua autonomia e, progressivamente, di un suo riconoscimento giuridico e di tutela da parte dell'ordinamento. Costamagna critica ciò perché, 'in punto di principio', minerebbe l'idea dello Stato come totalità.

La cosiddetta *reductio ad unum* viene pensata, per converso, come un processo in cui al molteplice, alla società, alla molteplicità degli enti, individuali e collettivi, non viene riconosciuto e quindi poi giuridicamente garantito alcuna sfera di autonomia. Ogni parte che non è parte della totalità *ab origine*, è elemento eversivo, rispetto a questa idea. Volendo utilizzare la categoria logica-ontologica dell'uno e del molteplice e storicizzarla, si potrebbe dire, che in questo caso, l'«equilibrio» è raggiunto attraverso la riduzione del molteplice a mera parte determinata e definita della totalità. Ogni riconoscimento e garanzia del molteplice è in contraddizione con l'idea di totalità di quello che gli chiama 'stato fascista' o 'concezione integrale dello stato fascista'<sup>38</sup>.

Affinché l'uno, affinché lo stato, affinché l'unità si realizzi è necessario che il molteplice venga *sic et simpliciter* assegnato all'unità fuori da ogni garanzia.

Dunque, il 'corporativismo senza corporazioni' è la condizione per la creazione dello Stato fascista, di uno 'Stato totale' che neutralizzi alla radice il problema del rapporto uno-molteplice.

### *Qualche considerazione finale*

È possibile, allora, sviluppare qualche osservazione finale.

La lunga, complessa e in continuo divenire esperienza storica delle corporazioni, a partire dalla Rivoluzione francese, fino all'inizio del Novecento e, come accennato, anche oltre, è stata ripercorsa attraverso due 'modelli'.

In quello c.d. 'hegeliano', la costruzione di una qualunque totalità ha come fondamento, sono le prime parole dei *Lineamenti di filosofia del diritto*, l'«idea» del diritto, ovvero il 'concetto' del diritto e la sua 'realizzazione'. Questo livello di astrazione massima trova il suo chiari-

rappresenti la teoria più radicale di Stato totalitario. Il titolo sarebbe sicuramente piaciuto a Costamagna!

<sup>38</sup> Con grande perfidia, egli mette in evidenza che la critica dei corpi e degli enti intermedi appartenga già a due 'campioni' del pensiero moderno come Hobbes e Rousseau.

mento nel citato paragrafo 260 dei *Lineamenti*, in cui Hegel presenta la forma della costruzione della totalità dello Stato moderno, che giunge fino all'attuale Stato costituzionale, dopo la seconda guerra mondiale, in una modalità determinata.

Qual è questa specificità unica della *modernità*?

Essa pensa che il processo di unità e la costruzione unitaria della totalità intanto sia pensabile e, al tempo stesso, realizzabile, in quanto ciò si realizzi attraverso il costitutivo riconoscimento del molteplice.

Sia da un punto di vista logico, sia ontologico, che giuridico-politico, tutto questo è il luogo, la materia della 'mediazione', ovvero di quel procedimento logico-ontologico in cui il riconoscimento del finito è il punto originario della costruzione della totalità. Tale movimento avviene attraverso l'opera della 'negazione determinata', dove il finito si apre alla relazione con il mondo oggettivo. Ciò è possibile in quanto ogni 'sfera', a partire dall'individuo, dalla sua relazione con gli altri individui, entro i momenti dello 'spirito oggettivo', famiglia, società civile, Stato politico, esca dalla propria 'assolutezza' e dalla propria 'astrazione', per mediarsi e strutturarsi come 'universalità concreta': 'prassi che si rovescia', come direbbe Capograssi<sup>39</sup>, riprendendo Mondolfo.

Per converso, nel caso del 'modello totalitario', il rapporto uno-molteplice è unidirezionale, tendenzialmente privo di mediazione, in quanto il molteplice, sia esso quello costituito dagli individui, sia da soggetti collettivi interni alla società, non è preliminarmente riconosciuto.

In Costamagna, in generale, nel pensiero totalitario, non vi è il molteplice, nel senso cioè che, la totalità, l'unità non è il prodotto del rapporto della mediazione, in quanto il molteplice è 'ridotto' ad unità a partire dal punto di vista dell'unità, della totalità. È questo profilo ontologico che definisce, propriamente, la preminenza assoluta del politico sul giuridico: 'prassi che rovescia', come direbbe Capograssi, ancora, Mondolfo.

Con l'aggravante, e da qui ne deriva l'orrore, che se la «prassi che rovescia», di stampo giacobino, fallì nella sua incapacità di mediare il molteplice, fino al 'terrore', molteplicità, tutto sommato ancora limitata, dato lo sviluppo sociale e politico, fra fine Settecento e inizio Ottocento, la 'prassi che rovescia' del totalitarismo novecentesco ha mostrato la sua

<sup>39</sup> G. CAPOGRASSI, "Prassi che rovescia" o "prassi che si rovescia"? [Postilla a R. Mondolfo], in *Opere*, vol. 5, cur. M. D'Addio - E. Vidal, Giuffrè, Milano, 1959. Su ciò si veda A. LUONGO, *Capograssi e la critica del nichilismo europeo. Da Nietzsche a Hegel*, Giappichelli, Torino 2012.



profonda e definitiva inconsistenza teorica, prodromica del suo fallimento pratico, nell'aver voluto realizzare una 'forma di unità politica' che, a fronte di enormi processi di produzione di molteplicità e pluralismo sociale, ha reagito attraverso risposte violente e brutali di vera e propria 'distruzione', 'bruciando totalmente' parti di quella molteplicità.

Hegel lo aveva detto<sup>40</sup>: "in questa libertà assoluta [Terrore] si cancellano quasi tutti *gli stati sociali, che sono le essenze spirituali nelle quali l'intero si organizza*", "essa è solo la furia del dileguare", è "la più fredda e piatta morte senz'altro significato che quello di tagliare una testa di cavolo o di prendere un sorso d'acqua" <sup>41</sup>.

<sup>40</sup> Sulla ricostruzione analitica del rapporto critico di Hegel, dopo la Rivoluzione francese, con l'ordine della Costituzione della Germania del I *Reich* tedesco nell'epoca moderna, e della rivalutazione, invece, delle corporazioni entro l'idea di Stato moderno, si veda G. DUSO, *La rappresentanza politica e la struttura speculativa nel pensiero hegeliano*, cit., spec. pp. 57-58.

<sup>41</sup> G.W.F. HEGEL, *Fenomenologia dello spirito*, trad. it. E. de Negri, vol. 2, La Nuova Italia, Firenze 1979, rispettivamente, pp. 127, cors. mio, 129, 130.



Dario Luongo

## ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ASSETTI SOCIO-ISTITUZIONALI NEL PENSIERO DI DOMENICO GRIMALDI

### PRODUCTIVE ACTIVITIES AND SOCIO-INSTITUTIONAL STRUCTURES IN THE THOUGHT OF DOMENICO GRIMALDI

*Domenico Grimaldi fu uno dei maggiori esponenti del pensiero riformatore meridionale del Settecento. Membro di un'illustre famiglia nobile, polemizzò aspramente con gli stili di vita degli appartenenti al proprio ceto, che, come egli scriveva, erano stati caratterizzati fino a tempi recenti dall'ozio, dall'incultura e dalla volontà di sopraffazione. Grimaldi volle testimoniare con le sue iniziative imprenditoriali che una famiglia aristocratica poteva essere artefice della promozione delle attività produttive e quindi del benessere della nazione. Nei suoi scritti egli tracciò le premesse teoriche di quelle iniziative e ne fece un primo bilancio. Lo studioso si mostrò, fra l'altro, particolarmente sensibile al tema della formazione agraria. Inoltre, trattò delle modalità di impiego del lavoro dei forzati, che esaminò nel contesto delle misure da adottare per assicurare il disciplinamento delle classi subalterne. Coerentemente alle teoriche dell'individualismo possessivo, Grimaldi sostenne la centralità della proprietà privata. Ma, oltre a non pronunciarsi a favore di un'assoluta libertà di esportazione del grano, non sottovalutò che la miseria e l'avvilimento dei contadini erano causa non secondaria della loro inerzia. Insomma, riconobbe che il primato del self-interest doveva trovare un temperamento nella considerazione del bene comune.*

**Agricoltura – Pastorizia – Proprietà – Baronaggio – Disciplinamento delle classi subalterne – Lavoro delle donne**

*Domenico Grimaldi was one of the leading representatives of southern Italian reformist thought in the eighteenth century. A member of an illustrious noble family, he sharply criticized the lifestyles of those belonging to his own social class, which, as he wrote, had until recently been characterized by idleness, lack of education, and a will to dominate. Through his entrepreneurial initiatives, Grimaldi sought to demonstrate that an aristocratic family could play an active role in promoting productive activities and, consequently, the welfare of the nation. In his writings, he outlined the theoretical premises of these initiatives and offered an initial assessment of their outcomes. Among other things, he proved particularly sensitive to the issue of agricultural education. He also addressed the use of convict labor, which he examined within the broader framework of measures aimed at ensuring the disciplining of the lower classes. In line with the theories of posses-*

*sive individualism, Grimaldi upheld the centrality of private property. However, while refraining from endorsing absolute freedom in grain exports, he did not underestimate the extent to which the poverty and degradation of peasants were a significant cause of their inertia. In sum, he acknowledged that the primacy of self-interest needed to be balanced by consideration for the common good.*

**Agriculture – Pastoralism – Property – Baronage – Disciplining of the Lower Classes – Women's Labor**

SOMMARIO: 1. Tecniche agronomiche e visioni politico-ideologiche. – 2. Olio e seta: il peso dei pregiudizi e le opportunità del cambiamento. – 3. «Esperienze comparative» e formazione agraria. 4. Il lavoro dei forzati. – 5. La centralità del ruolo dei proprietari.

1. *Tecniche agronomiche e visioni politico-ideologiche*

Ci sono opere antologiche destinate a lasciare una traccia significativa ben più di tante monografie. È il caso del V volume degli *Illuministi italiani*, dedicato ai *Riformatori napoletani*, che Franco Venturi pubblicò nel 1962 per *La letteratura italiana* dell'editore Ricciardi. Vi figuravano alcuni dei più importanti esponenti del pensiero illuministico meridionale: Antonio Genovesi, Francesco Longano, Gaetano Filangieri, Mario Pagano, Giuseppe Palmieri e Melchiorre Delfico. Un risalto particolare lo studioso dedicava, con delle robuste note introduttive, a due autori che allora erano fra gli illuministi meno studiati, i fratelli Domenico e Francesco Antonio Grimaldi<sup>1</sup>. Appartenevano al ramo calabrese di un'illustre famiglia. Francesco Antonio era autore delle *Riflessioni sopra l'ineguaglianza tra gli uomini*, un'opera di grosso spessore teorico che costituiva un'ampia e originale disamina di un tema cruciale nei dibattiti illuministici. Domenico e Francesco Antonio erano esponenti di quella che Venturi chiamava corrente realistica dell'Illuminismo napoletano, ossia del filone del pensiero riformatore meridionale meno condizionato da suggestioni di tipo utopico<sup>2</sup>. I due fratelli diedero sbocchi diversi alla loro comune militanza culturale. Francesco Anto-

<sup>1</sup> *Illuministi italiani*, vol. V, *Riformatori napoletani*, a cura di F. Venturi, Riccardo Ricciardi Editore, Milano-Napoli 1962, pp. 411-430, 509-525.

<sup>2</sup> Si rifà a quell'interpretazione di Venturi la lettura di A.M. RAO, *La Calabria del '700 nella visione d'un fisiocratico. Domenico Grimaldi*, in *Archivio storico per le province napoletane*, quarta serie, XV (1976), p. 313.

nio si concentrò sulla riflessione filosofica e sull'indagine storiografica. Invece, fu strettissimo il nesso fra elaborazione culturale e prassi nella vicenda biografica di Domenico. I cui numerosi scritti delinearono le coordinate teoriche delle sue iniziative imprenditoriali tese a rinnovare l'agricoltura e servirono a fare un bilancio dei loro risultati. Su quelle iniziative nel volume del 1962 Venturi forniva utili informazioni<sup>3</sup>. Secondo lo storico Francesco Antonio non aveva cercato per «tutta la vita» che «i presupposti morali e filosofici della visione problemistica, concreta, positiva del fratello suo Domenico». Infatti, «la volontà pratica, attiva di Domenico e la solitaria ricerca, l'intima discussione di» Francesco Antonio nascevano «da una stessa radice»<sup>4</sup>.

Giudizio senz'altro condivisibile. Entrambi i fratelli concepirono l'adesione al pensiero illuministico come un'opportunità per guardare alla realtà in maniera libera e spregiudicata. Ma quel realismo non si tradusse in una legittimazione di assetti iniqui e irrazionali. Francesco Antonio, ad esempio, pur estremamente critico verso le mitologie egualitarie, non esitò a porre l'accento sui guasti che derivavano dagli eccessi di concentrazione delle ricchezze e da un integrale assoggettamento delle classi inferiori a quelle superiori<sup>5</sup>. Un'analoga ispirazione presiedette alla riflessione di Domenico. Che, per la ricchezza degli spunti che presenta, deve essere valutata nel suo complesso, anche negli aspetti meno strettamente legati alla prassi.

Nel 1770 Domenico Grimaldi pubblicava un *Saggio di economia campestre* che conteneva un ampio progetto riformatore. Fin dall'esordio compariva il termine «patriottismo»: l'autore intendeva sottolineare che le misure proposte rientravano in un complessivo disegno teso alla promozione del bene comune. Egli non mancava poi di puntualizzare che nello scritto si era servito di un linguaggio che era «alla portata di qualunque semplicissimo Uomo». L'opera non era quindi destinata a una ristretta cerchia di specialisti<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Notizie sulle iniziative di Domenico Grimaldi sono anche in A. SISCA, *Domenico Grimaldi e l'illuminismo meridionale*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza 1969; D. LUCIANO, *Domenico Grimaldi e la Calabria nel '700*, Beniamino Carucci Editore, Assisi/Roma 1974.

<sup>4</sup> *Illuministi italiani*, cit., p. 511.

<sup>5</sup> Per questa lettura di Francesco Antonio Grimaldi cfr. D. LUONGO, *Al tramonto della repubblica dei togati. Dibattiti giuspolitici nel Settecento napoletano*, Associazione Raffaele Ajello, Pozzuoli 2023, pp. 49-125.

<sup>6</sup> D. GRIMALDI, *Saggio di economia campestre per la Calabria Ultra*, Presso Vincenzo Orsini, Napoli 1770, pp. 1-2.

Seguivano delle notazioni storiche che consentono di cogliere alcune opzioni culturali dello studioso. Innanzitutto, l'enfatico apprezzamento per i precedenti classici. Un atteggiamento non comune a tutti gli illuministi meridionali. Ad esempio, Giuseppe Maria Galanti avrebbe criticato a fondo la civiltà politico-istituzionale romana, pur apprezzando le discipline del diritto romano che meno dipendevano dalle scelte politiche di quel popolo. Melchiorre Delfico avrebbe invece coinvolto in un complessivo giudizio negativo diritto romano e civilizzazione politico-istituzionale romana<sup>7</sup>.

Grimaldi esaltava in primo luogo la felice condizione in cui si era trovato il Mezzogiorno ai tempi della Magna Grecia. Per converso, poneva l'accento sull'esposizione alla pressione dei «Saraceni» a cui le province meridionali erano state soggette a causa della decadenza dell'Impero bizantino. Ma, se la conquista normanna aveva posto fine a quella penalizzante condizione, il giudizio dell'autore del *Saggio* sull'età normanno-sveva era tutt'altro che enfaticamente positivo. Fra l'altro, egli non mancava di mettere in luce che nessuna delle costituzioni normanne riguardava l'agricoltura e che Federico II nel *Liber Augustalis*, testo che pure mostrava di apprezzare, non aveva dato a quel cruciale settore economico il risalto che meritava. Molto negativo era poi il giudizio sul periodo viceregnale: instabilità politica, anarchia feudale ed esposizione alla guerra da corsa erano state le caratteristiche di quella lunga stagione storica. Encomiastici erano invece gli apprezzamenti per il nuovo corso politico aperto dalla nascita del Regno indipendente<sup>8</sup>.

Lo studioso mostrava chiaramente di porre la sua progettazione riformatrice all'interno della cornice teorica dell'assolutismo illuminato. Le misure di riforma economica e sociale che egli proponeva avrebbero dovuto tendere al tempo stesso alla promozione della felicità dei sudditi e della potenza del sovrano. Fra l'altro, dando prova di condividere il favore di gran parte degli illuministi per il superamento degli esercizi professionali, lo studioso scriveva che il rafforzamento del benessere e della potenza dello Stato avrebbe dovuto tradursi nell'avere «robusti, e coraggiosi soldati»<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Su quelle posizioni di Galanti e di Delfico cfr. LUONGO, *Al tramonto*, cit., pp. 452-456; ID., *Consensus gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno*, vol. II, *Verso il fondamento sociale del diritto*, Arte Tipografica Editrice, Napoli 2008, pp. 1128-1149.

<sup>8</sup> GRIMALDI, *Saggio*, cit., pp. 4-7, 35.

<sup>9</sup> Ivi, p. 42.

Le iniziative riformatrici avrebbero dovuto essere ispirate da una cultura che, gettando alle ortiche vecchi formalismi e ossificazioni dogmatiche, fosse consapevole della centralità della dimensione economica nelle dinamiche sociali. Fino ad allora la «gloria» dei «genj più grandi» era consistita nel «solo declamare nel foro» o nel dedicarsi a scienze che erano «inutili alla Società» e che avrebbero dovuto essere quindi ritenute inferiori a quelle a cui erano affidate «la felicità de' Cittadini, e la gloria, e possanza dello Stato». Secondo gli schemi dell'assolutismo illuminato felicità dei cittadini e potere del sovrano andavano di pari passo<sup>10</sup>.

A Grimaldi sembrava, in particolare, inservibile all'auspicata progettazione riformatrice il vecchio sapere giuridico. Egli appariva consapevole del fatto che l'elefantiasi forense era una conseguenza anche della mancanza di alternative 'occupazionali'. Infatti, scriveva che «tanti felici ingegni», «non trovando dove applicarsi», correvano «ad inondare il foro di Napoli, ad eternare le liti, ed a vieppiù accrescere l'ignavia, e miseria della Provincia»<sup>11</sup>. Ma non mancava di censurare la «folla di giovani Calabresi d'ingegno elevato» che, invece di dedicarsi alle attività produttive, si recavano a Napoli «quasi per apprendere il modo d'inquietare il prossimo, e di spargere nella provincia lo spirito molesto di cinquettare»<sup>12</sup>.

La critica dell'elefantiasi forense aveva significative ascendenze già nei dibattiti umanistici. Nella *Francogallia* François Hotman aveva denunciato che in Francia vi erano città sedi di Parlamenti in cui un terzo della popolazione viveva del contenzioso forense<sup>13</sup>. La nascita dell'ideologia economica, ossia della visione secondo cui alla base della società vi erano non i valori condensati nell'ontologismo giuridico, ma le dinamiche degli interessi, aveva poi offerto una solida cornice culturale alla polemica contro i giuristi della tradizione. A Napoli, all'inizio del Viceregno austriaco, un esponente di punta delle nuove correnti critiche come Alessandro Riccardi aveva scritto che tanti giovani che spreca-  
vano la vita nei tribunali, ossia in un'attività che era in larga misura parassitaria, avrebbero potuto più utilmente dedicarsi ai commerci<sup>14</sup>. Nella seconda metà del Settecento Giuseppe Palmieri avrebbe lamen-

<sup>10</sup> Ivi, p. 31.

<sup>11</sup> Ivi, p. 32.

<sup>12</sup> Ivi, pp. 96-97.

<sup>13</sup> Sulla critica di Hotman cfr. LUONGO, *Consensus gentium*, cit., vol. I, *Oltre il consenso metafisico*, Arte Tipografica Editrice, Napoli 2007, p. 274.

<sup>14</sup> Cfr. G. RICUPERATI, *Alessandro Riccardi e le richieste del «ceto civile» all'Austria*, in *Rivista storica italiana*, LXXXI (1969), p. 772.



tato che era esorbitante il numero dei giovani che si dedicavano al foro, alla medicina e alla vita ecclesiastica trascurando le attività economiche. E, d'altro canto, una riprova della svalutazione dell'economia era costituita dal fatto che nell'Università di Napoli vi era una sola cattedra di Commercio, per giunta istituita da un forestiero, cioè da Bartolomeo Intieri<sup>15</sup>. Giuseppe Maria Galanti sarebbe giunto poi a quantificare non solo la presenza delle varie componenti del ceto togato, comprese quelle operanti ai livelli bassi degli apparati giudiziari, ma anche le loro retribuzioni<sup>16</sup>.

Una leva fondamentale per la promozione delle attività produttive avrebbe dovuto essere costituita, per Grimaldi, dalle società economiche. Egli citava numerose realtà europee in cui esse avevano svolto un ruolo importante: Svezia, Danimarca, Inghilterra, Irlanda, Svizzera, Germania, Francia e Spagna. L'autore del *Saggio* apprezzava il fatto che le società economiche fossero nate da iniziative spontanee e che si fossero distinte nell'attribuzione di premi tesi a incentivare le attività produttive. Il tema della premialità, com'è noto, occupava uno spazio centrale nel pensiero illuministico. E l'Inghilterra, in particolare, che, si era distinta, fra l'altro, per l'attribuzione dei premi, costituiva per lo studioso un fondamentale punto di riferimento. Era interessante il fatto che Grimaldi rappresentasse come corale l'impegno che in quel paese era stato posto alla base della promozione delle attività economiche. Esso aveva visto il coinvolgimento dei Grandi, delle istituzioni, a cominciare dal Parlamento, e dell'intera nazione. Ma l'autore del *Saggio* non mancava di citare come precedenti significativi anche alcune esperienze italiane: dai premi concessi nel Regno di Sardegna alle società agrarie istituite nella Repubblica di Venezia alla fondazione nel Granducato di Toscana dell'Accademia dei Georgofili<sup>17</sup>.

Grimaldi appariva poco fiducioso che nel Mezzogiorno si realizzasse una spontanea attivazione di energie sociali. Riteneva pertanto che i poteri pubblici non potessero non assolvere un ruolo importante nella promozione delle società economiche. Ma proponeva che il suo *Saggio*, che era pur sempre l'opera di un privato, fosse utilizzato per avviare la

<sup>15</sup> Cfr. G. PALMIERI, *Riflessioni sulla pubblica felicità*, in ID., *Dalla Pubblica felicità alla Ricchezza nazionale. Scritti di Economia politica*, a cura di M. Proto, Piero Lacaita, Manduria-Roma-Bari 1997, p. 16.

<sup>16</sup> Cfr. G. M. GALANTI, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. Assante e D. Demarco, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1969, vol. I, lib. I, cap. IX, n. 2, pp. 275-276.

<sup>17</sup> GRIMALDI, *Saggio*, cit., pp. 24-29.

loro costituzione. Il Sovrano, attraverso il Tesoriere provinciale, avrebbe potuto distribuire copie di quello scritto ai vescovi, ai baroni e ai sindaci dei comuni, oltre che alle parrocchie e ai capi degli ordini religiosi dotati di beni immobili. Contestualmente il Sovrano avrebbe potuto esprimere il suo «gradimento» per l'istituzione delle società economiche. Sarebbe spettato a ciascun comune e ai provinciali degli ordini religiosi redigere elenchi di persone intenzionate a farne parte. Grimaldi auspicava, fra l'altro, significativamente che a partecipare alle società economiche fossero ammessi anche i più abili fra gli agricoltori. Quella gratificazione si sarebbe tradotta, a suo avviso, in un incentivo a essere maggiormente produttivi<sup>18</sup>.

Al Sovrano sarebbe dovuto spettare il compito di nominare un presidente che sovrintendesse alle società economiche della Calabria Ultra, facendosi carico di redigere «un codice di leggi agrarie, ed economiche» dopo aver compiuto un'attenta ricognizione analitica della provincia. Ricognizione irrinunciabile, salvo correre il rischio di elaborare «una legislazione [...] chimerica, o confusa, e difettosa». La conoscenza della realtà era *condicio sine qua non* di ogni progettazione riformatrice. Tesi ripetutamente sostenuta nei suoi scritti da Grimaldi. Che riteneva fosse Antonio Genovesi il candidato più idoneo a essere chiamato a sovrintendere alle società economiche<sup>19</sup>. Nell'*errata-corrige* del *Saggio* si precisava che, quando la pagina in cui era contenuta quella proposta era stata stampata, l'«incomparabile» filosofo salernitano era ancora in vita. Infatti, Genovesi era morto nel 1769, l'anno prima della data di pubblicazione del *Saggio*. Dove si leggeva anche che già dodici anni prima il «sempre lodato» filosofo aveva auspicato la costituzione delle società economiche «in una delle sue ammirabili note» alla traduzione della *Storia del commercio della Gran Bretagna* di John Cary<sup>20</sup>. Traduzione pubblicata nel 1757, ossia dodici anni prima del 1769. Grimaldi si riferiva all'*Annotazione n. 8* al I volume della traduzione dell'opera di Cary, dove Genovesi aveva auspicato la creazione di un'Accademia di Agricoltura<sup>21</sup>.

Verso il filosofo salernitano l'autore del *Saggio* nutrivava una profonda ammirazione. Più avanti lo definiva «Autore celebre, e patrioto»<sup>22</sup>.

<sup>18</sup> Ivi, pp. 36-38.

<sup>19</sup> Ivi, p. 39.

<sup>20</sup> Ivi, pp. 36-37.

<sup>21</sup> A. GENOVESI, *Scritti economici*, a cura di M. L. Perna, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 1984, vol. I, *Annotazioni di Antonio Genovesi alla «Storia del commercio della Gran Bretagna»*, vol. I, *Annotazione n. 8*, pp. 302-304.

<sup>22</sup> GRIMALDI, *Saggio*, cit., p. 279.

Espressione, quest'ultima, che dato l'uso che Grimaldi faceva del tema del patriottismo, aveva una particolare pregnanza.

Un'analitica trattazione lo studioso calabrese dedicava alle forze sociali su cui fare leva per il rilancio dell'agricoltura. Egli riteneva che avesse un compito importante da assolvere innanzitutto il baronaggio. Al riguardo Grimaldi non mancava di esprimere enfatici apprezzamenti per le famiglie nobili di più antico lignaggio. Di qui il suo dissenso da «alcuni moderni Scrittori» che avrebbero voluto vedere «l'antica Nobiltà [...] oggetto del ridicolo, e dell'umiliazione». L'autore del *Saggio* non aveva dubbi che «l'onore, il valore militare, il posporre l'interesse e la vita stessa alla gloria di servire il sovrano» si trovassero in quelli i cui avi avevano seguito «la strada della gloria e dell'onore» e non in quelli che erano «usciti da qualche bottega di Mercadante»<sup>23</sup>.

Ma netta era la sua critica dello stile di vita che fino a tempi recenti era stato proprio di gran parte dell'aristocrazia. A lungo l'alto baronaggio aveva ritenuto che la «vera nobiltà» consistesse nel disprezzare la letteratura e le «virtù sociali», opprimendo «qualche miserabile» e sentendosi gratificati per essere «incensati, ed adulati da quattro bifolchi». I baroni calabresi avevano abusato dei diritti feudali in epoche nelle quali «non si faceva che cambiar di catena», cioè era frequente assistere al succedersi di dinastie straniere poiché si era privi dei «naturali sovrani». In proposito Grimaldi non esitava a scrivere che l'anarchia feudale, che era spesso «degenerata in vera tirannia», aveva contribuito a privare la Calabria di risorse e a spopolarla. Ma erano ormai «moltissimi» i «Cavalieri» che si erano resi conto che l'unico modo di essere «grandi» consisteva nel «migliorare i proprj terreni» senza opprimere la «povera gente» e correre il rischio di essere «in seguito rovinati da eterne, e dispendiosissime liti». Le prepotenze baronali erano infatti all'origine di una forte litigiosità forense<sup>24</sup>.

Secondo Grimaldi la nobiltà avrebbe potuto ispirarsi a precedenti molto risalenti, a cominciare da quelli dell'epoca di Carlo Magno, quando i baroni avevano nei loro castelli manifatture di panni e di tele<sup>25</sup>. Né l'autore del *Saggio* mancava di fare riferimento ai gentiluomini toscani che nel XV secolo, in un momento di rinascita delle «buone lettere», avevano cominciato a dedicarsi all'agricoltura. Ma, come si è accennato, per lo studioso un punto di riferimento essenziale era costituito innanzitutto

<sup>23</sup> Ivi, p. 58.

<sup>24</sup> Ivi, p. 56-57.

<sup>25</sup> Ivi, pp. 115-116.

dall'Inghilterra. Egli notava infatti che non vi era nobile inglese che non sapesse di economia agraria. Era la ragione per cui le terre in quel paese erano coltivate così bene da meritare l'ammirazione degli stranieri<sup>26</sup>.

Grimaldi auspicava una radicale riconversione della nobiltà. Analogamente a Giuseppe Palmieri, che avrebbe anch'egli posto l'accento sull'enorme coinvolgimento dei baroni nel contenzioso forense specie con le università. Secondo lo studioso pugliese il Sovrano avrebbe dovuto convocare i baroni e invitarli a ritornare nei loro feudi, dove avrebbero potuto sostituire al cimento improduttivo del foro quello produttivo consistente nella promozione dell'agricoltura<sup>27</sup>.

Numerosi erano i settori economici il cui sviluppo, secondo Grimaldi, avrebbe potuto essere assicurato da iniziative dei baroni: fra gli altri, le manifatture della canapa e del lino<sup>28</sup>. In proposito lo studioso citava significativamente l'impegno del padre, che si era dato da fare per introdurre la coltivazione dei capperi e migliorare le produzioni degli orti, servendosi di sementi di migliore qualità e avvalendosi dell'esperienza di ortolani forestieri<sup>29</sup>.

Nel *Saggio* e in altre opere Grimaldi citava le iniziative sue e di suo padre come paradigmatiche di un modo nuovo di essere nobili. Egli intendeva mostrare, attraverso l'esperienza concreta della sua famiglia, che era possibile, per dei nobili illuminati, svolgere un ruolo pedagogico innanzitutto nei confronti degli appartenenti al loro stesso ceto e porsi, come si vedrà, come interlocutori per le istituzioni.

Ma anche gli ecclesiastici erano chiamati a giocare un ruolo importante. A cominciare dagli appartenenti agli ordini religiosi, che, alle loro origini, avevano avuto come fondamentale dovere quello di lavorare. Era stato solo a partire dal XIII secolo che essi avevano preso a «viver» alle «altrui spese». Insomma, il Duecento era stato il secolo in cui, contestualmente all'imporsi delle pretese egemoniche del Papato, il ceto ecclesiastico era andato assumendo una connotazione parassitaria. Ebbene, Grimaldi scriveva provocatoriamente che gli appartenenti agli ordini religiosi avrebbero dovuto aggiungere ai loro voti quello di essere utili<sup>30</sup>.

<sup>26</sup> Ivi, p. 58.

<sup>27</sup> Cfr. PALMIERI, *Pensieri economici relativi al Regno di Napoli*, in ID., *Dalla Pubblica felicità*, cit., pp. 255-258.

<sup>28</sup> GRIMALDI, *Saggio*, cit., pp. 114-116.

<sup>29</sup> Ivi, pp. 120, 122.

<sup>30</sup> Ivi, p. 48.

Quanto ai vescovi, avrebbero potuto impegnarsi nel promuovere qualche ramo «di coltura, o d'industria», in maniera da provvedere anche al «sollevio de' poveri», e nel fondare scuole economiche sperimentali. Essi avrebbero poi potuto suscitare un'emulazione fra i parroci, che sarebbero così diventati utili alla nazione al pari dei «Pastori svizzeri». Era un richiamo a un modello protestante di impegno attivo del clero tutt'altro che privo di significato<sup>31</sup>.

Un contributo particolare era richiesto, secondo Grimaldi, alla feudalità ecclesiastica. Egli proponeva, ad esempio, che a Soriano, il cui barone era un priore domenicano, fosse istituita una scuola economica. Proposta che si accompagnava a un'aspra polemica contro i tradizionali insegnamenti di filosofia e di teologia scolastica<sup>32</sup>. La certosa di San Bruno, che possedeva feudi «più ampi e speciosi che quelli di Soriano», avrebbe potuto diventare invece sede di un orto botanico<sup>33</sup>.

Grimaldi fondava il ruolo che baroni ed ecclesiastici, a suo avviso, avrebbero dovuto essere chiamati a svolgere nel rilancio dell'agricoltura, sull'interesse che derivava dall'essere titolari di vasti terreni<sup>34</sup>. Titolarità che avrebbe potuto essere alla base di una connessione fra interesse particolare e interesse generale. L'interesse a difendere al meglio le proprietà di cui si era titolari avrebbe potuto essere la leva di un cambiamento di cui avrebbe finito per beneficiare l'intera società. Una connessione esemplificata dalla vicenda biografica di Grimaldi. Che tuttavia era scettico sulla possibilità che tutti gli esponenti dei ceti elevati fossero animati da un'analoga volontà di promuovere il bene comune anche a costo dei momentanei sacrifici richiesti dalle spese e dai rischi che comportavano le innovazioni. Era la ragione per cui l'autore del *Saggio* proponeva di istituire una lotteria a cui avrebbero potuto partecipare baroni ed ecclesiastici e i cui vincitori avrebbero ricevuto bestiame di qualità e la possibilità di avvalersi di personale che, formatosi all'estero, fosse a conoscenza delle più avanzate tecniche produttive. Quando, nel trattare della lotteria, Grimaldi parlava di interesse si riferiva quindi non a quello generale che nasceva dall'essere proprietari, ma a quello specifico consistente nel poter contare sulla vincita. Nel giustificare la necessità di prevedere una lotteria aperta a baroni ed ecclesiastici, poneva poi l'accento sul fatto che l'avere grandi estensioni terriere e

<sup>31</sup> Ivi, p. 59.

<sup>32</sup> Ivi, pp. 46-47.

<sup>33</sup> Ivi, pp. 48-49.

<sup>34</sup> Ivi, pp. 227-228.

quindi presumibilmente pascoli di qualità consentiva di sperimentare più facilmente le innovazioni, oltre che sul fatto che gli appartenenti alle fasce più elevate della società erano in grado di esercitare una forte influenza per convincere della necessità di trasformare l'agricoltura. Grimaldi prevedeva poi la possibilità di istituire anche un'altra lotteria, a cui avrebbe potuto partecipare chiunque possedesse in Calabria terre e animali, ma da cui avrebbero dovuto essere esclusi i contadini e i giornalieri che non possedevano se non le proprie braccia<sup>35</sup>. Puntualizzazione che muoveva palesemente dall'assunto secondo cui il coltivatore doveva possedere un minimo di risorse per effettuare i necessari investimenti, a cui poteva poi aggiungersi l'eventuale vincita della lotteria. Palmieri sarebbe arrivato a sostenere che la proprietà dei contadini poveri era del tutto inutile<sup>36</sup>.

Un'ampia disamina Grimaldi dedicava poi alle innovazioni produttive che egli riteneva indispensabile introdurre. L'attenzione era focalizzata innanzitutto sulla necessità delle recinzioni, che egli riteneva imprescindibili per incrementare la produttività dei campi. In proposito lo studioso non esitava a scrivere che la pratica di recintare i campi si poteva ritenere «la primiera cagione della floridissima coltivazione» dell'Inghilterra. Qualora in Calabria si fosse ritenuto eccessivamente dispendioso «cingere i campi di mura, e stecconati», ci si sarebbe potuto servire della «ginestra spinosa», pianta che già dal terzo anno cessava di diventare appetibile per gli animali e poteva quindi adeguatamente assolvere la funzione di tenere recintati i campi. L'autore del *Saggio* arrivava a proporre di rendere obbligatorie le recinzioni, prevedendo che, se entro sei anni i proprietari non vi avessero provveduto, fossero tenuti a versare allo Stato quanto avrebbero dovuto spendere per adempiere quell'obbligo<sup>37</sup>.

Che aumentasse di un quarto la produttività dei terreni recintati sarebbe stato sostenuto un decennio dopo da Gaetano Filangieri. Il quale avrebbe fatto riferimento in proposito anch'egli all'esperienza inglese. E sarebbe stato proprio in rapporto alle recinzioni che l'autore della *Scienza* avrebbe enfaticamente parlato di «imprescrittibili» diritti della proprietà<sup>38</sup>.

<sup>35</sup> Ivi, pp. 228-232.

<sup>36</sup> Cfr. PALMIERI, *Pensieri economici relativi al Regno di Napoli*, in ID., *Dalla Pubblica felicità*, cit., pp. 245-246.

<sup>37</sup> GRIMALDI, *Saggio*, cit., pp. 63-68.

<sup>38</sup> Cfr. G. FILANGIERI, *La Scienza della Legislazione*, Edizioni della Laguna, Venezia-Mariano del Friuli 2004, vol. II, lib. II, cap. XII, pp. 96-101.

L'esperienza inglese era richiamata da Grimaldi anche in riferimento all'impasto delle terre. Materia in cui gli Inglesi, che, come egli scriveva, sembravano «nati per riflettere bene», avevano formulato «regole stabili, e generali» che avevano puntualmente messo in pratica. La chiusura dei campi e l'impasto delle terre erano «le due colonne inconcusse su cui poggiava» l'agricoltura di quell'«Isola fortunata»<sup>39</sup>.

Non minore attenzione l'autore del *Saggio* dedicava alla necessità di praticare la concimazione e di assicurare la buona qualità delle sementi<sup>40</sup>. Grimaldi scriveva poi che i proprietari avrebbero dovuto essere informati sul fatto che i terreni non andavano tenuti «in un inutile riposo, chiamato *maggese*». Nel sottolineare quell'esigenza, egli si rifaceva ancora una volta alle esperienze degli Inglesi, che, come egli puntualizzava in maniera enfatica, si potevano «chiamare i nostri maestri d'agricoltura». Ed era ribadendo la sua condivisione del quadro teorico dell'assolutismo illuminato che l'autore del *Saggio* notava che la rotazione agraria avrebbe fatto sì che il Sovrano avesse «quattro Calabrie in vece d'una». Quell'innovazione sarebbe stata possibile dividendo ogni terreno in varie porzioni con delle siepi<sup>41</sup>.

Una particolare attenzione Grimaldi dedicava inoltre alle macchine agricole. Egli scriveva che era del tutto inadeguato il tipo di aratro usato in Calabria. Bisognava invece servirsi di aratri del tipo di quelli impiegati in Svizzera (da cui proveniva quello in sua dotazione), in Inghilterra e in molte aree dell'Italia, fra cui il Mantovano. Inoltre, bisognava fare uso di altri attrezzi quali il *casse-motte*, l'erpice e il cilindro. Ma l'attenzione di Grimaldi non era rivolta solo alle singole macchine agricole che egli riteneva necessario introdurre o perfezionare. Egli poneva l'accento anche, in generale, sulla necessità di liberarsi del pregiudizio secondo cui l'uso delle macchine agricole causava una diminuzione dell'impiego di manodopera. Pregiudizio che era stato all'origine delle proteste dei barcaioli di Londra contro la costruzione del «ponte di West Minster».

Il miglioramento delle tecniche agronomiche occupava uno spazio importante nel *Saggio*. Quell'attenzione portava talvolta lo studioso a indugiare su particolari che potevano apparire trascurabili. Ad esempio, egli suggeriva di fare in modo che i buoi non fossero infastiditi dalle

<sup>39</sup> GRIMALDI, *Saggio*, cit., pp. 68-72.

<sup>40</sup> Ivi, pp. 74-77, 88-90.

<sup>41</sup> Ivi, pp. 92-96.



mosche e di utilizzare in alcune masserie insieme buoi e cavalli<sup>42</sup>. Ma una spiccata attenzione Grimaldi riservava specialmente ad alcune questioni che avevano una rilevante portata sociale e politica, a cominciare da quella del disciplinamento delle classi subalterne. Questione affrontata innanzitutto in relazione al tema della pesca. Nel lamentare che quell'attività era scarsamente praticata, Grimaldi impiegava nuovamente espressioni che alludevano al perseguimento del bene comune: parlava di «nomi sacrosanti, ma ignoti di *Zelo per lo Sovrano*, di *Patriotismo*, di *gloria nazionale*, di *utile pubblico*». Egli sosteneva la necessità di istituire una società economica esplicitamente finalizzata alla promozione della pesca in ogni paese marittimo. Fra i suoi compiti avrebbe potuto esservi quello di avviare a quell'attività gli esposti, che avrebbero potuto pertanto essere fatti vestire fin dalla più tenera età «alla marinaresca». Agli esposti si sarebbe potuto attingere per costituire la «marina commerciante» e quella «di guerra». In proposito, di significativo interesse erano le considerazioni che l'autore del *Saggio* dedicava, in generale, agli esposti. Da un lato egli riprendeva il *topos* del destino infausto che attendeva gli appartenenti alle fasce marginali della società quando non fossero integrati negli assetti sociali dominanti attraverso una stringente disciplina del lavoro. Dall'altro non mancava di sottolineare che gli esposti erano anche vittime del pregiudizio<sup>43</sup>.

Grimaldi poneva fortemente l'accento sul nesso che stringeva etica del lavoro ed etica familiare. Egli scriveva che bisognava fare in modo che il figlio del contadino e dell'artigiano non abbandonasse l'aratro, la zappa e il mestiere paterno allettato dalla possibilità di coltivare l'«ozio politico». Perciò, si doveva evitare che egli trovasse una sponda nella «mal'intesa pietà de' suoi Concittadini». Peraltro, solo non avendo da vivere che con l'impiego delle proprie braccia e della propria «industria» chi aveva umili origini poteva desiderare di trovare «nella vita conjugale» un «consolante ristoro del suo penoso travaglio». Era solo constatando che la mendicizia era non solo ritenuta «vergognosa», ma anche «castigata», che un giovane era spinto a fare un mestiere per vivere e, facendolo, era facile che gli venisse «il prurito di ammogliarsi». Erano poi i «sagri doveri di Cittadino, e di Padre» a indurlo a permanere «con ilarità» nello stato che avrebbe potuto essere spinto ad abbandonare, seppellendosi nell'ozio, «per una falsa idea di un bene apparente». *More solito*, era infatti evocato lo spettro del finire sulla forca o sulla

<sup>42</sup> Ivi, pp. 78-87, 244-246.

<sup>43</sup> Ivi, pp. 259-261.



galera come conclusione di una vita svoltasi fuori dall'inquadramento assicurato dal lavoro e dalla famiglia.

L'autore del *Saggio* ascriveva agli oziosi anche «il numero immenso» di servitori da cui era inondata la capitale. Che erano all'origine di «un lusso assolutamente distruttivo» perché anch'essi erano mantenuti a spese della campagna. Fra l'altro, Grimaldi criticava il fatto che l'uso di disporre della servitù si fosse esteso a dismisura: era «ridicolo», oltre che «pernicioso allo Stato», che mantenessero dei servitori anche dei «semplici artigiani». Per cui era indispensabile che il Governo commissionasse una valutazione del numero di servitori originari delle province che erano nella capitale<sup>44</sup>.

Grimaldi scriveva poi che alla costruzione delle strade andavano adibiti gli oziosi e i vagabondi, ma anche i forzati e i soldati nei periodi di inattività, in modo da evitare che questi ultimi ingannassero il tempo affollando le bettole. In tal modo sarebbe stato possibile risparmiare le ingenti spese richieste dai lavori stradali. Spese spesso del tutto inutili a causa non solo dell'«ignoranza crassa» dei muratori, ma anche dell'imperizia con cui i lavori erano diretti<sup>45</sup>. Notazione di grande interesse, a conferma di una linea di tendenza generale dell'Illuminismo meridionale, che, pur attentissimo al problema dell'inquadramento degli strati inferiori della società, non trascurava di porre l'accento sulle responsabilità degli appartenenti alle fasce sociali elevate e sulla scarsa considerazione del merito.

Lo studioso accennava inoltre in maniera nemmeno tanto velata alla possibilità di attingere al patrimonio ecclesiastico per la costruzione delle strade. Scriveva infatti che «nella Calabria» vi era «un capitale di 300. mila ducati, che impiegandosi per le strade non» avrebbe dato «ombra di aggravio» né ad alcun «Comune» né a «verun particolare». E aggiungeva: «qual sia questo capitale è cosa facile indovinarla»<sup>46</sup>.

Per Grimaldi la stessa difesa della proprietà doveva essere, entro certi limiti, temperata con la considerazione del bene comune. Ciò

<sup>44</sup> Ivi, pp. 267-269. Critiche all'impiego dei servitori avrebbe espresso anche Filangieri, che avrebbe trattato del tema nel quadro di una denuncia del rapporto squilibrato instauratosi fra capitale e province. A suo avviso, diminuendo il numero dei proprietari residenti nella capitale, sarebbe diminuito anche il numero dei servitori, la cui condizione differiva da quella degli schiavi solo per il fatto di poter cambiare padrone. Ma i servitori erano esposti alla possibilità di essere licenziati «a capriccio dei padroni» e quindi al rischio di trascorrere la vecchiaia nell'indigenza (FILANGIERI, *La Scienza*, cit., vol. II, lib. II, cap. XIV, pp. 109-113).

<sup>45</sup> GRIMALDI, *Saggio*, cit., pp. 286-287.

<sup>46</sup> Ivi, p. 289.

era evidente dalla trattazione dedicata alla libertà di esportazione del grano. Lo studioso premetteva che il dibattito su quel tema era diventato così ampio che le pubblicazioni che lo avevano ad oggetto avrebbero potuto riempire un'intera biblioteca. Ma, a suo avviso, non era possibile affrontare quella materia partendo da posizioni previe: bisognava decidere di volta in volta sulla base di dati certi, non di principi generali. Quando ne ricorressero le condizioni era infatti impensabile che un governo non concedesse la libertà di esportazione. Grimaldi non mancava tuttavia di notare che l'esigenza di effettuare un preliminare accertamento dell'esistenza delle condizioni che consentivano l'estrazione doveva fare i conti con risalenti difficoltà. Ad esempio, se la verifica dell'estensione dei terreni coltivati e della loro produttività poteva essere affidata alle società economiche, la possibilità di effettuare un esatto censimento della popolazione era resa difficile dalla sospettosità che si nutriva nei confronti dei subalterni. Subalterni la cui venalità costituiva un *leitmotiv* dell'intera produzione scientifica di Grimaldi.

Nel *Saggio* lo studioso evocava il *laissez faire* che i mercanti francesi avevano rivendicato nei confronti di Colbert. Formula che tuttavia, lungi dall'essere utilizzata come divisa del liberismo, era da lui evocata per sostenere l'esigenza di prescindere in materia di libertà di esportazione da ogni posizione preconcepita e di affidare al Governo di volta in volta, in ragione delle circostanze, la verifica della sussistenza delle condizioni che ne permettevano la concessione<sup>47</sup>. Invece, Palmieri avrebbe sostenuto posizioni maggiormente orientate in favore della libertà di esportazione<sup>48</sup>.

Analogamente a Palmieri, invece, Grimaldi denunciava i guasti derivanti dalle modalità con cui era effettuato il prelievo fiscale, che ponevano grossi ostacoli alla circolazione delle merci. Egli non escludeva che quei controlli fossero stati previsti per combattere il contrabbando. Ma in tal caso non si poteva sottacere che avevano avuto effetti opposti a quello sperato, non facendo che incentivare il contrabbando. L'autore del *Saggio* non esitava peraltro a scrivere che, data l'irrazionalità del

<sup>47</sup> Ivi, pp. 303-310.

<sup>48</sup> Palmieri avrebbe ribaltato l'argomento secondo cui era «l'incertezza del superfluo» a rendere rischiosa l'esportazione di un genere di prima necessità come il grano. Al contrario, a suo avviso, la libertà di esportazione era l'unico modo per garantire l'esistenza del «superfluo». Pertanto, aprire le porte alle esportazioni invece di chiuderle era «il mezzo più sicuro per ottenere l'abbondanza» (PALMIERI, *Riflessioni sulla pubblica felicità*, in ID., *Dalla Pubblica felicità*, cit. pp. 156-159). Sul tema si rinvia a P. MACRY, *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica nel Settecento*, Guida, Napoli 1974.

prelievo fiscale, il contrabbando era l'unica via di uscita per evitare il totale ristagno dell'economia<sup>49</sup>. Qualche anno dopo Palmieri si sarebbe espresso in termini pressoché analoghi: era il contrabbando stesso a indicare il modo con cui riformare il sistema fiscale<sup>50</sup>.

## 2. *Olio e seta: il peso dei pregiudizi e le opportunità del cambiamento*

Il *Saggio* appariva insomma un'opera ricca di spunti. Attorno alle tematiche agronomiche si affollava una serie di altre problematiche che mostravano come Grimaldi avesse elaborato un progetto globale di riforma economica e sociale. Quel senso della prospettiva generale non era assente in altre opere che pure avevano ad oggetto rami specifici della produzione. Tali erano le *Istruzioni* dedicate alla coltura dell'ulivo e alla produzione dell'olio, di cui, dopo quella del 1773, nel 1777 usciva una seconda edizione, che era quella a cui faceva riferimento lo stesso Grimaldi nelle opere successive<sup>51</sup>.

Nella *Prefazione* delle *Istruzioni*<sup>52</sup> veniva abbozzata una ricostruzione storica della fioritura e della successiva decadenza della coltura dell'olivo, che conteneva giudizi che, pur partendo da quello specifico ramo della produzione, erano estesi all'intera agricoltura. La coltura dell'ulivo era stata messa a punto dai Greci ed era probabile che fosse stata ulteriormente perfezionata dai Romani. Erano state poi le «vicende orribili» che aveva vissuto l'Italia nei secoli seguiti al crollo dell'Impero romano ad avere causato la decadenza, oltre che delle scienze e delle arti, delle tecniche produttive. E l'Italia, benché fosse stata «la prima a risorgere dalla barbarie» coltivando le scienze e le arti fino a condurle allo splendore che avevano conosciuto sotto i Greci, non era stata protagonista di un analogo rinnovamento delle tecniche produttive.

La cultura illuministica si sarebbe interrogata anche in seguito sui limiti della Rinascenza italiana. Mario Pagano, ad esempio, avrebbe posto l'accento sul fatto che quel precoce risveglio culturale non era stato

<sup>49</sup> GRIMALDI, *Saggio*, cit., pp. 276-280.

<sup>50</sup> Cfr. PALMIERI, *Riflessioni sulla pubblica felicità*, in ID., *Dalla Pubblica felicità*, cit., pp. 156-159.

<sup>51</sup> D. GRIMALDI, *Istruzioni sulla nuova manifattura dell'olio introdotta nel Regno di Napoli dal marchese Domenico Grimaldi, seconda edizione migliorata, ed accresciuta notabilmente*, Presso Vincenzo Orsino, A spese di Giuseppe Maria Porcelli, Napoli 1777.

<sup>52</sup> Le pagine della *Prefazione* non erano numerate.

capace di avere una proiezione statuale<sup>53</sup>. Una lettura non antitetica a quella di Grimaldi, considerato il ruolo che questi attribuiva ai poteri pubblici nella promozione delle attività produttive. Carenza di statualità e incapacità di sviluppare le tecniche produttive pure a fronte di una rinascita scientifica e artistica erano, in una certa misura, facce di una stessa medaglia.

E, se la coltura dell'olio era rimasta in una condizione di arretratezza nel Mezzogiorno d'Italia, si era sviluppata invece in Provenza, dove il clima più freddo aveva incentivato a riprendere le tecniche produttive praticate nell'antichità in Italia e nel Mezzogiorno. Le tecniche dei Provenzali erano state poi imitate dagli «industriosi Genovesi», che si trovavano «forse nel cantone più infertile dell'Italia». Era una dimostrazione di come fosse l'esistenza di difficili condizioni ambientali a stimolare la produttività. Un nesso su cui avrebbe posto l'accento anche Palmieri<sup>54</sup>.

Grimaldi rievocava quindi le proprie esperienze professionali. Essendosi recato a Genova «per interessi di sua famiglia», aveva avuto modo di venire a conoscenza delle tecniche produttive che vi venivano impiegate per la coltivazione degli ulivi e la produzione dell'olio. Si era portato quindi in Provenza, dove aveva ulteriormente approfondito la conoscenza di quelle nuove tecniche.

L'accento cadeva poi sull'«entusiasmo» e sull'«interesse» per i «vantaggi della Nazione» che lo avevano indotto a superare la preoccupazione per le spese che avrebbe richiesto la sperimentazione delle nuove tecniche produttive e per l'imbarazzo che sarebbe potuto derivare da un eventuale insuccesso. Grimaldi diceva di avere comunicato le sue intenzioni al padre, che, animato anch'egli dal trasporto per il bene comune, era stato «contento di abbandonare l'ozio letterario»<sup>55</sup>. L'auto-

<sup>53</sup> Cfr. F.M. PAGANO, *Saggi politici. De' principii, progressi e decadenza delle società. Edizione seconda, corretta ed accresciuta (1791-1792)*, a cura di L. Firpo e L. Salvetti Firpo, Vivarium, Napoli 1993, saggio VI, cap. VIII, pp. 399-400.

<sup>54</sup> Palmieri avrebbe sostenuto che decisivo era l'impegno teso a trasformare gli elementi naturali. Se infatti la ricchezza fosse nata dalla terra, sarebbe dipesa dalla quantità e dalla qualità della terra di cui disponeva ciascun popolo. L'aumento delle ricchezze procedeva al contrario «in ragione inversa». Era infatti la mancanza o la scarsità di terra a incentivare l'operosità. Come era dimostrato in Europa dagli Olandesi, in Italia dai Genovesi, nel Mezzogiorno dai Positanesi e dagli abitanti della Costiera amalfitana e, a contrario, dagli Americani (PALMIERI, *Della ricchezza nazionale*, in ID., *Dalla Pubblica felicità*, cit., pp. 389-390).

<sup>55</sup> GRIMALDI, *Istruzioni*, cit., pp. 3-4.

re delle *Istruzioni* intendeva anche qui accreditare l'immagine di una famiglia nobile intenzionata a porre le proprie risorse al servizio della promozione del bene pubblico.

Pertanto, Grimaldi scriveva di avere chiamato a Seminara un «trap-petajo» ligure perché insegnasse ai falegnami la tecnica di costruzione dello «Strettojo genovese». Apprendimento che si era rivelato tutt'altro che facile, dato l'attaccamento alle vecchie consuetudini. Nonostante quelle difficoltà, già nel 1769 era stato possibile rendere palese che «la manifattura dell'olio praticata nella riviera di Ponente di Genova» richiedeva una minore manodopera e consentiva di produrre olio di migliore qualità e in maggiore quantità. Quei vantaggi erano stati portati a conoscenza del Sovrano in quello stesso anno, attraverso la Segreteria di Azienda, da Alessandro Persico, «Ministro di Finanze nella Calabria». Grimaldi teneva quindi a sottolineare che delle sue iniziative erano stati informati i vertici politici e che esse si erano svolte in stretto raccordo con quelli. In vista della «raccolta» del 1771 Grimaldi diceva poi di aver chiamato «i più abili artefici» di Genova e «i più periti fabbricatori di olio», servendosi come «direttore» di «un negoziante genovese»<sup>56</sup>. Esperienze su cui in quello stesso anno Persico aveva inviato una nuova relazione al Sovrano<sup>57</sup>.

L'autore delle *Istruzioni* non taceva che contro le innovazioni si era schierato un fronte ampio di forze. I proprietari dei trappeti non avevano esitato a «spargere vani timori fra' Cittadini». Quanti traevano ingenti profitti dalla «pessima manifattura» che era stata fino ad allora praticata, nell'intento di «ecclissare la nuova manifattura nel suo principio», non si erano fatti scrupolo di «commuovere il popolaccio». Il paradosso era che la «povera gente, sedotta, ed intimorita dagli interessati», si guardava dal chiedere l'abolizione della vecchia manifattura, dalla quale erano i «poveri» a subire i danni maggiori. In proposito Grimaldi non risparmiava il suo sarcasmo ai «Monaci, e Frati» che «procu-ravano santamente privare lo Stato d'un'introduzione la più utile, che si potesse sperare». Né l'autore delle *Istruzioni* si asteneva dal sottolineare che non avrebbe potuto sperare in una «vendetta» migliore di quella costituita dal fatto che alcuni di quelli che erano ricorsi al Sovrano per chiedere l'abolizione della nuova manifattura, «meglio consigliati», avevano «imitato gli Strettoj genovesi»<sup>58</sup>.

<sup>56</sup> Ivi, pp. 4-5.

<sup>57</sup> Ivi, pp. 6-7.

<sup>58</sup> Ivi, p. 6.

Grimaldi enfatizzava infatti il successo che le sue iniziative avevano riscosso. Erano numerosi gli «*industrianti* della Provincia» che avevano adottato la nuova tecnica produttiva. Era stata la constatazione che impiegandola si produceva una maggiore quantità di olio e di migliore qualità a persuaderli<sup>59</sup>.

Ma non era altrettanto facile convincere della necessità di distanziare gli alberi e di potarli. In relazione a quest'ultimo punto, in particolare, Grimaldi poneva infatti l'accento sulla vischiosità dei pregiudizi: in Calabria – scriveva ironicamente – la potatura degli alberi faceva «orrore a nominarla soltanto» e si credeva che chi tagliasse «un solo ramoscello d'Ulivo» incorresse in una scomunica. Ci si vantava di avere alberi alti benché il groviglio dei loro rami non facesse che privarli della luce del Sole. In relazione al primo punto l'autore delle *Istruzioni* scriveva poi che sarebbe stato sufficiente «un semplice soffio del Governo» per convincere della necessità di distanziare gli alberi<sup>60</sup>. Affermazione rivelatrice ancora una volta del convincimento dell'autore delle *Istruzioni* che i poteri pubblici erano chiamati a svolgere un ruolo insostituibile nel promuovere le indispensabili trasformazioni nelle attività produttive.

Una lunga disamina l'autore delle *Istruzioni* dedicava alle modalità di raccolta delle olive. Egli riteneva errato attendere che cadessero dopo essere state per mesi sui rami. Ritenere che le olive completassero in quel modo il loro processo di maturazione non era che frutto di pregiudizio. A suo avviso il modo migliore per assicurare la qualità dell'olio era di saper riconoscere il momento della maturazione delle olive e di raccogliercle una per volta sugli alberi. Il che sarebbe potuto avvenire in sicurezza usando le scale doppie. In attesa che potesse essere resa generale quella modalità di raccolta delle olive, si sarebbe potuto poi migliorare quella consistente nel percuoterle, utilizzando una canna al posto di una pertica. Cosa che aveva già fatto il padre.

Si trattava in apparenza di una disamina avente ad oggetto mere tecniche agronomiche. Ma intanto era significativo che l'autore delle *Istruzioni* scrivesse di avere studiato al microscopio i processi di maturazione e di putrefazione delle olive. Era una non trascurabile dimostrazione dell'interesse di Grimaldi per i saperi naturalistici. La vocazione eminentemente pratica del suo impegno non escludeva che alla base di quello vi fosse un'autentica sensibilità scientifica. Inoltre, l'autore delle *Istruzioni* teneva a sottolineare che la necessità di raccogliere le olive una

<sup>59</sup> Ivi, p. 8.

<sup>60</sup> Ivi, pp. 19-24.

per una sugli alberi in modo da salvaguardarne la qualità andava conciliata con quella di utilizzare il lavoro delle donne, che ricevevano una retribuzione quattro volte inferiore a quella degli uomini. L'uso della scala doppia avrebbe garantito le condizioni di sicurezza che avrebbero consentito di ammettere le donne alla raccolta delle olive sugli alberi<sup>61</sup>.

Come si vedrà, non era solo nelle *Istruzioni* che Grimaldi sosteneva la necessità di impiegare il lavoro delle donne. Inutile dire che, alla luce dell'affermazione precedente sul bassissimo livello delle loro retribuzioni, si trattava di un lavoro che veniva erogato in condizioni di sovrassfruttamento.

Concludevano le *Istruzioni* le numerose pagine dedicate a porre in evidenza i danni che derivavano dal riscaldamento delle olive. Qui il bersaglio polemico era costituito dalla forza inerziale dei pregiudizi che accomunavano il «volgo» alle «persone colte del Regno»<sup>62</sup>. Un *topos* largamente circolante negli scritti di Grimaldi.

Che nel 1780 pubblicava le *Osservazioni economiche sopra la manifattura e commercio delle sete del Regno di Napoli*. In esse lo studioso denunciava gli eccessi dirigistici ispirati all'intento di rendere il più intenso possibile il torchiamento fiscale, che non facevano in realtà che incentivare frodi e ruberie. L'obbligo di rivelare in maniera esatta all'amministratore provinciale della seta i bozzoli prodotti e lo svolgimento in un «sito pubblico» delle operazioni di tiratura non servivano a garantire affatto la trasparenza. Cruciale era il ruolo svolto in quei frangenti dai sostituti dell'amministratore. Costoro percepivano una retribuzione modestissima, ossia di quattro carlini al giorno, per cui, considerando che le operazioni a cui presenziavano si svolgevano in un arco di tempo compreso fra un mese e due mesi e mezzo, arrivavano a guadagnare fra i dodici e i trenta ducati. Per giunta il sostituto, oltre a pagare di tasca propria quanto era necessario per portarsi nel luogo in cui svolgeva le proprie funzioni, doveva versare il corrispettivo della concessione della patente da parte dell'amministratore e «lasciar qualche regalo alla gente di servizio» di quest'ultimo per guadagnarsene la protezione e garantirsi la concessione dell'incarico l'anno successivo. Era ovvio che i sostituti si rivalessero di quelle spese consentendo che fosse dichiarata esistente una quantità di seta minore di quella effettiva. I sindaci, che avrebbero dovuto rivelare quelle frodi, chiudevano gli occhi. Affermazione che costituiva un esplicito riconoscimento di come in

<sup>61</sup> Ivi, pp. 35-46.

<sup>62</sup> Ivi, pp. 50-69.



gangli vitali degli apparati pubblici persistessero atteggiamenti tutt'altro che ispirati all'intento di assicurare il perseguimento del bene comune. A nulla servivano a contrastare gli abusi dei sostituti i «*Soprabilancieri*», benché questi fossero preposti dagli amministratori proprio a svolgere una funzione di controllo. In realtà, i «*Soprabilancieri*» percepivano anch'essi una retribuzione molto modesta, che ammontava a dieci carlini al giorno. Per cui avevano tutto l'interesse ad avallare le ruberie dei sostituti, da cui ricevevano una quota dei «*sottomano*» che avevano percepito nell'effettuare l'annotazione. In tal modo non solo la seta era in larga misura sottratta al prelievo fiscale, ma, attraverso il contrabbando, veniva venduta a un prezzo maggiore di quello a cui avrebbe dovuto esserlo al «Reggio Compratore». Era evidente il danno che ne subiva il Regio Erario. Peraltro, spesso i sindaci, per risparmiare ai cittadini le «brutali insolenze, e vessazioni» dei «*Soprabilancieri*», erano costretti a versare a costoro un'«annuale contribuzione». Ma talvolta accadeva che sostituti e «*Soprabilancieri*», per il puro piacere di vessare, non esitassero a denunciare quelli da cui pure avevano ricevuto laute ricompense<sup>63</sup>.

Quell'irrazionale organizzazione dell'arte della seta aveva come conseguenza di scoraggiare la produzione. Che infatti si era andata contrando negli ultimi anni. D'altra parte, bastava fare un confronto fra la produzione della seta «ne' contorni di Napoli», dove non vigea quella disciplina vincolistica, e nella restante parte del Regno. Solo «ne' contorni di Napoli» la produzione della seta non era diminuita, ma era anzi aumentata, a dimostrazione di come a scoraggiare quell'attività fosse il fatto di non essere libera<sup>64</sup>.

Grimaldi poneva poi l'accento sull'esigenza di superare i mangani tradizionali e di sostituirli con quelli piemontesi, che consentivano di tirare in maniera perfetta la seta all'organzino, rispettando la natura in quanto imitavano i bachi da seta e permettendo quindi di migliorare la qualità del prodotto. Il tema offriva allo studioso lo spunto per ingaggiare un'aspra polemica contro i condizionamenti che derivavano dall'organizzazione corporativa dell'arte della seta. Significativo era l'accento a quanto accaduto a Messina, dove erano stati adottati i nuovi «*mangani alla Piemontese* per tirare gli organzini». Ebbene, il Consolato della seta di quella città aveva cercato «per ragioni veramente ridicole» di ottenere «giudiziarmente l'abolizione di detti organzini». E i «Magistrati di

<sup>63</sup> D. GRIMALDI, *Osservazioni economiche sopra la manifattura e commercio delle sete del Regno di Napoli*, Presso Giuseppe Maria Porcelli, Napoli 1780, pp. 3-13.

<sup>64</sup> Ivi, pp. 14-16.



quell'Isola», invece di mandare «i Consoli ad imparare il loro mestiere», avevano proposto al Sovrano di rimettere la scelta della tecnica produttiva da adottare all'arbitrio del Consolato. Il che aveva significato consentire che «l'abolizione della perfetta tiratura della seta» dipendesse dal «capriccio» e dall'«interesse privato di pochi Artieri ignoranti». Ma il 5 giugno 1779 era intervenuto un dispaccio regio che, nel richiamare la disciplina piemontese del 1724, aveva avanzato il sospetto che la nuova tecnica di produzione della seta fosse avversata a causa dei maneggi privati di quanti non avevano alcuna premura per il benessere della popolazione<sup>65</sup>. Grimaldi valorizzava anche qui il ruolo del potere centrale e, in particolare, il suo sforzo teso a imporre un indirizzo politico centripeto contrastando gli atti delle magistrature quando si ponessero al servizio di una vetusta forma di organizzazione del lavoro e della produzione quale era quella incarnata dalle corporazioni.

Nello stesso anno Filangieri, nella *Scienza della Legislazione*, metteva sotto attacco, in generale, l'organizzazione corporativa delle arti, che, a suo avviso, realizzava una vera e propria inversione dei criteri meritocratici. Subordinando l'accesso a un'arte all'esborso di denaro, finiva per consentire di svolgerla a chi, pur non avendone la capacità, aveva le risorse necessarie per accedervi, mentre escludeva chi, pur avendone la capacità, non possedeva quelle risorse<sup>66</sup>.

Ed era in relazione all'adozione dei nuovi mangani che entrava nuovamente in scena il lavoro delle donne. Il mangano tradizionale richiedeva che fossero all'opera tre uomini: «il Maestro», «il discepolo» e un terzo incaricato di «assistere alla Caldaja» e di «lavare i vermi». Invece il mangano alla piemontese poteva essere fatto funzionare anche con due sole donne: una delle quali, detta «Maestra», era incaricata di regolarlo, mentre la seconda era adibita a farlo girare. Ebbene, per Grimaldi era di fondamentale importanza potersi avvalere del lavoro delle donne e dei ragazzi. Infatti, quando il compito di dedicarsi alla filatura ricadeva sugli uomini, questi erano sottratti per un lungo periodo di tempo al lavoro dei campi. Bisognava invece sfruttare tutte le energie lavorative, impedendo che «le donne, le ragazze» e i «ragazzi» restassero «con le braccia incrociate per mancanza di lavoro adattabile al loro sesso, ed alla loro età». In tal modo «l'ozio» e «la miseria» sarebbero stati «banditi dalla classe più numerosa de' cittadini»<sup>67</sup>.

<sup>65</sup> Ivi, pp. 19-26.

<sup>66</sup> Cfr. FILANGIERI, *La Scienza*, cit., vol. II, lib. II, cap. XVI, pp. 132-133.

<sup>67</sup> GRIMALDI, *Osservazioni*, cit., pp. 68-69.

Grimaldi non mancava di formulare poi una proposta tesa a modificare radicalmente il meccanismo di esazione fiscale sulla seta, liberando la produzione di quest'ultima dalle bardature vincolistiche da cui era profondamente condizionata. A suo avviso il Sovrano avrebbe potuto concedere a ciascuna università di offrire «il pagamento del dazio relativo al maggior frutto di» dieci anni. Quell'offerta sarebbe stata accompagnata dall'impegno a rendere liberi la tiratura e il commercio della seta. L'autore delle *Osservazioni* si diceva certo che le università avrebbero accettato l'offerta. In tal modo la nazione, «animata dal lusinghiero nome di libertà», sarebbe stata «scossa dal letargo». La Corte avrebbe risparmiato «la spesa non indifferente» che era costretta ad affrontare a causa dei «tanti Sostituti, Soprabilancieri, e Sbirraglia», che vessavano la nazione e, favorendo il contrabbando, assorbivano una parte cospicua del gettito del dazio sulla seta<sup>68</sup>.

### 3. «Esperienze comparative» e formazione agraria

Nel 1780 Grimaldi pubblicava anche un analitico *Piano di riforma per la pubblica economia delle provincie del Regno, e per l'agricoltura delle due Sicilie*. In esso lo studioso muoveva da una visione problematica della storia del Regno. Rivedendo il suo precedente giudizio, negava che potesse essere fatta risalire l'origine di ogni problema all'epoca in cui il Mezzogiorno era stato «Provincia», cioè al periodo viceregnale. Perciò, sosteneva che, dando il bando a quelle semplificazioni, bisognava effettuare un'analitica ricognizione della realtà economica e sociale del Mezzogiorno. Fino a quel momento era infatti mancato un esame topografico del Regno. Ma quell'indagine non andava affidata ai tribunali, in cui svolgevano un ruolo importante dei subalterni «furbi, ignoranti, e venali». L'indispensabile ricognizione analitica del Regno doveva essere effettuata attraverso le Segreterie seguendo il precedente di Acton, che, nelle indagini che aveva commissionato sulle foreste del Regno in relazione all'arsenale, non si era rivolto ai tribunali provinciali<sup>69</sup>.

Grimaldi proponeva la nomina di quattro visitatori, che avrebbero dovuto occuparsi delle seguenti materie: 1) giustizia e polizia ecclesia-

<sup>68</sup> Ivi, pp. 40-46.

<sup>69</sup> D. GRIMALDI, *Piano di riforma per la pubblica economia delle provincie del Regno di Napoli, e per l'agricoltura delle due Sicilie*, Edizioni Brenner, Cosenza 1992, pp. I-X.

stica; 2) università; 3) finanze e commercio; 4) «Economia campestre». *More solito*, l'autore del *Piano* evocava a giustificazione dell'istituzione dei visitatori precedenti antichi. Ma richiamava al tempo stesso gli intendenti istituiti in Francia e nel Regno di Sardegna<sup>70</sup>.

Erano numerosi i segni da cui risultava come Grimaldi si fosse ormai lasciato alle spalle l'esclusivismo giuridico. Ad esempio, egli scriveva che il visitatore incaricato di occuparsi di giustizia avrebbe dovuto essere non solo «peritissimo nelle facoltà legali», ma anche «buon politico» e «buon filosofo». A lui avrebbe dovuto essere attribuito il compito di verificare se la frequenza dei delitti dipendesse dai difetti della legislazione, dall'inosservanza delle leggi, dagli abusi dei subalterni, dall'ozio, dalla mancanza di educazione o dalla miseria. In definitiva, non era rimanendo all'interno dell'orto concluso del giure che si poteva mettere mano ai più gravi problemi sociali.

Era anche significativo che l'autore del *Piano* ipotizzasse la messa in opera di meccanismi di consultazione o, sia pure in maniera embrionale, rappresentativi. Il visitatore per la giustizia, a suo avviso, avrebbe dovuto farsi assistere dalle persone migliori della provincia perché lo aiutassero a individuare le cause dei problemi. Il visitatore per le università avrebbe dovuto poi essere assistito nell'acquisire le necessarie informazioni da cittadini eletti in pubblico parlamento<sup>71</sup>. Molto significativo era anche il fatto che, secondo Grimaldi, la carica di visitatore per le finanze e il commercio dovesse essere affidata a un «negoziante». Era un ulteriore segno del superamento della *respublica* dei togati<sup>72</sup>.

Ampi erano, in particolare, i compiti che l'autore del *Piano* riteneva dovessero essere affidati al visitatore per l'«Economia campestre». Questi avrebbe dovuto effettuare un'analisi non limitata all'accertamento dell'adozione delle nuove tecniche agronomiche. Avrebbe dovuto assumere informazioni sulla distribuzione della proprietà, sull'esistenza di pascoli comuni, sulla «paga» dei contadini e sul luogo di residenza dei massari<sup>73</sup>.

Tema a cui si sarebbe mostrato sensibile anche Francesco Longano. Questi nel *Viaggio per la Capitanata* avrebbe richiamato l'attenzione sui disagi che i «poveri coloni» privi di «casamenti rurali» erano costretti a subire dovendo percorrere ogni giorno quattro miglia all'andata e quattro

<sup>70</sup> Ivi, pp. XV-XXI.

<sup>71</sup> Ivi, pp. XXI-XXXIII.

<sup>72</sup> Ivi, p. XXXV.

<sup>73</sup> Ivi, pp. XLIV-XLVIII.

al ritorno gravati dal peso degli attrezzi, del vitto e talvolta della «sementata» e della legna da bruciare<sup>74</sup>.

Grimaldi riteneva indispensabile l'istituzione di una Scuola di Agricoltura pratica in Calabria Ultra. Egli giustificava la scelta di impiantarla in quel luogo in ragione del fatto che la Calabria era posta «nel mezzo de' Domini del [...] Sovrano». Proponeva che fosse chiamata Carolina in onore della regina<sup>75</sup>. Che lo studioso definiva «degnà figlia dell'Eroina del Secolo»<sup>76</sup>.

Nel *Piano* Grimaldi ribadiva l'importanza delle società economiche, ma non trascurava di considerare che esse avevano realizzato le loro acquisizioni attraverso «tentativi sperimentali» e «a forza di errori». Invece la Scuola avrebbe dovuto trasmettere informazioni già acquisite, preparando all'adozione delle nuove tecniche agronomiche<sup>77</sup>. Essa avrebbe dovuto essere aperta a chiunque volesse approfittare dei suoi insegnamenti. Avrebbe dovuto permettere di procurarsi sementi e macchine agricole, facilitando l'acquisto di queste ultime a prezzi convenienti<sup>78</sup>.

La Scuola avrebbe dovuto puntare sulle «esperienze comparative» per rendere visibile in maniera plastica il vantaggio offerto dalle nuove tecniche agronomiche rispetto a quelle antiche. Il Direttore avrebbe dovuto pertanto pubblicare ogni anno un libro di «*Istruzioni Agrarie Pratiche*» in cui, illustrate in maniera precisa le «operazioni» svolte nella Scuola, avrebbe dovuto evidenziare la differenza «sperimentata» fra il vecchio e il nuovo metodo di preparazione e di coltivazione della terra<sup>79</sup>.

L'autore del *Piano* non taceva il fallimento a cui era andato incontro il tentativo di Carlo di Borbone di servirsi di contadini provenzali per migliorare la produzione dell'olio. E, *more solito*, enfatizzava l'importanza delle sue iniziative. Era stato attraverso le «esperienze comparative» a cui aveva fatto assistere «un Ministro del Re» che era riuscito a dimostrare l'«utilità grandissima» della «nuova manifattura dell'olio» che aveva introdotto nel 1771. Lo studioso non mancava in proposito di rammentare che presso il Supremo Tribunale del Commercio erano custoditi «il processo» di quelle «esperienze» e la consulta che su di esse il

<sup>74</sup> Cfr. F. LONGANO, *Viaggio per la Capitanata*, in ID., *Viaggi per lo Regno di Napoli*, a cura e con introduzione di G. Gentile, Bibliopolis, Napoli 2004, pp. 138-139.

<sup>75</sup> GRIMALDI, *Piano di riforma*, cit., pp. LXXIV-LXXXV.

<sup>76</sup> Ivi, p. V della dedica a Maria Carolina.

<sup>77</sup> Ivi, pp. LX-LXIV.

<sup>78</sup> Ivi, pp. LXXXVI-LXXXIX.

<sup>79</sup> Ivi, pp. LXXXV-LXXXVI.

Tribunale aveva inviato al Sovrano. Anche qui Grimaldi teneva a sottolineare che le sue iniziative si erano svolte in stretto raccordo col potere centrale. Perciò l'insuccesso del tentativo di Carlo non era richiamato che come messa in guardia contro i rischi che si correivano di fronte ai fallimenti pedagogici. Essi non facevano che ingenerare il convincimento secondo cui era vano ogni tentativo di modificare lo stato di cose presente. Un pregiudizio a cui non erano estranee persone che pure erano ritenute «colte». Era la ragione per cui il Direttore della Scuola avrebbe dovuto essere perfettamente informato delle tecniche di coltivazione sia nazionali che straniere in modo da dirigere consapevolmente le «esperienze comparative» e avrebbe dovuto essere in grado di fare una selezione accurata dei contadini stranieri a cui affidare il compito di mostrare l'impiego delle nuove tecniche produttive<sup>80</sup>.

Fra le tecniche che la Scuola avrebbe dovuto insegnare figuravano quella dell'impasto dei terreni, della concimazione, dell'irrigazione e dell'«alternativa». Che Grimaldi diceva non essere praticata in Calabria. Ma teneva a ribadire che la sua importanza era stata apprezzata in tempi molto risalenti: infatti, valorizzava l'apporto dato al riguardo da Camillo Tarello. Inoltre, la Scuola avrebbe dovuto adoperarsi per diffondere l'uso dell'aratro di cui i paesi stranieri si servivano per le pianure e per le «terre forti», del *casse-motte*, dell'erpice e del cilindro<sup>81</sup>.

I temi affrontati da Grimaldi non attenevano solo a questioni di ordine strettamente tecnico. Egli poneva l'accento, fra l'altro, sull'esigenza di inculcare la necessità di effettuare le recinzioni, che, se erano state «una delle primarie cagioni della bella Agricoltura Inglese», erano del tutto neglette «nelle due Sicilie». Recinzioni che attenevano certo all'esigenza di aggiornare le tecniche agronomiche, ma il cui auspicio, come si è visto, si accompagnava a un'intransigente difesa del diritto di proprietà<sup>82</sup>. Ed era infatti in margine a una questione di ordine in apparenza meramente tecnico come quella di incentivare la conoscenza della Geodesia, facendo in modo che nella Scuola fosse insegnata quella disciplina e che la misurazione dei terreni non fosse affidata a semplici contadini, che Grimaldi parlava di «diritto sacro della proprietà»<sup>83</sup>.

Inoltre, nel *Piano* non mancavano aspre critiche al vigente sistema fiscale. Grimaldi scriveva che non si poteva non fremere di indignazione

<sup>80</sup> Ivi, pp. LXV-LXXVIII, LXXXII-LXXXIV.

<sup>81</sup> Ivi, XCIX-CX.

<sup>82</sup> Ivi, p. CXVI.

<sup>83</sup> Ivi, pp. CXL-CXLI.

per «le gravissime perdite» che la nazione era costretta a subire a causa della «viziosa percezione del dazio sopra le Sete»<sup>84</sup>. E non è difficile leggere, fra le righe, in contraddizione con quanto affermato nello stesso *Piano* e in altri scritti circa lo stretto raccordo stabilitosi fra le sue iniziative e il Governo, una critica a quest'ultimo: lo studioso affermava infatti che l'introduzione della «nuova manifattura dell'Olio» era certo cosa «nota, e famigerata», ma che, a causa della «mancanza di protezione, invano cercata per lo passato», egli non aveva potuto «dimostrare alle due Sicilie tutti gli utili della» sua «impresa»<sup>85</sup>.

Era significativo che Grimaldi ritenesse che alla Scuola dovesse essere affidato, fra l'altro, il compito di verificare, sulla base delle circostanze locali, l'opportunità di abolire i pascoli comuni, inviando in materia al Governo «memorie utilissime» del tipo di quelle pubblicate dalle società economiche straniere. Che, come egli rammentava, avevano mostrato ai loro governi come fosse opportuno abolire quel diritto «pernicioso ed inutile». Era stato sulla base di quelle memorie che la Francia e la Svizzera avevano avviato il superamento dei pascoli comuni. Ai quali l'autore del *Piano* non faceva mistero di essere nettamente contrario. I pascoli comuni erano, a suo avviso, «un resto del sistema economico, de' tempi barbari», ossia di un'epoca in cui l'agricoltura era «assai più che ora abbandonata, e negletta». Ma «le cose» erano finalmente «cambiate», per cui il «diritto libero di pascolare nelle Foreste» era ormai da ritenere semplicemente distruttivo «della buona Agricoltura» senza che da esso potesse trarre alcun vantaggio la pastorizia. Per cui quei pascoli, che erano di tutti, non erano utili a nessuno. Se fossero stati «dati in proprietà», agricoltura e pastorizia ne avrebbero senza dubbio tratto grandi vantaggi<sup>86</sup>.

Di notevole importanza erano poi le considerazioni che Grimaldi dedicava allo stato di iugulazione in cui si trovavano i contadini e che, a suo avviso, era all'origine della loro inerzia. Egli offriva un quadro drammatico delle estorsioni e delle oppressioni che essi subivano. Bastava andare in giro per le campagne calabresi per vedere «da per tutto l'aspetto dell'avvilimento, della miseria, e dell'oppressione». Era paradossale che «la classe de' cittadini più necessaria, più utile» e quella che faceva «sussistere tutti» fosse «la più avvilita e la più disprezzata». I contadini meridionali, essendo privi anche del necessario, finivano per

<sup>84</sup> Ivi, pp. CXXII-CXXIV.

<sup>85</sup> Ivi, pp. CXX-CXXI.

<sup>86</sup> Ivi, pp. CXVII-CXIX.

perdere «l'energia dell'animo», per cui, «ignoranti, timidi e caparbi», avevano difficoltà persino a immaginare la possibilità di migliorare la propria condizione<sup>87</sup>.

Un autore maggiormente sensibile alle istanze di giustizia sociale come Longano avrebbe sostenuto che era la mancanza di accesso generalizzato alla proprietà, di cui un aspetto rilevante era la breve durata degli affitti, che faceva degli affittuari nient'altro che dei «mercenari di durata maggiore», a spiegare perché i contadini non si affezionassero alla terra<sup>88</sup>. Ma era significativo che anche Grimaldi ritenesse che le difficoltà dell'agricoltura non dipendessero da ragioni esclusivamente tecniche. Egli appariva consapevole del fatto che, quando le sperequazioni erano eccessive, veniva meno lo stesso convincimento di poter essere parte attiva di una società cooperativa e solidale.

D'altro canto, lo studioso affermava a chiare lettere che l'agricoltura aveva bisogno dell'adozione di radicali misure di riforma. Infatti, proponeva che fosse istituito un Collegio di Agricoltura «composto di Ministri intelligentissimi dell'Economia Campestre» che il Sovrano avrebbe potuto incaricare di esaminare in maniera accurata gli abusi che impedivano il perfezionamento dell'agricoltura e di dare gli ordini necessari per riformarli<sup>89</sup>.

#### 4. *Il lavoro dei forzati*

Nel 1781, nel *Piano per impiegare utilmente i forzati*, Grimaldi ritornava sul disciplinamento delle fasce marginali della società. Egli affrontava quella materia nel sostenere la necessità di predisporre un programma di interventi tesi ad assicurare l'irrigazione dei campi. Questa era indispensabile per garantire un pascolo più abbondante e consentire in tal modo che il bestiame, invece di vagare per i campi, fosse rinchiuso nelle stalle, così da poter assicurare un'adeguata concimazione. Ebbene, Grimaldi riteneva che la costruzione di canali di irrigazione potesse essere realizzata attraverso il lavoro dei forzati<sup>90</sup>.

<sup>87</sup> Ivi, pp. CLXI-CLXIV.

<sup>88</sup> LONGANO, *Viaggio per la Capitanata*, in Id., *Viaggi*, cit., p. 141.

<sup>89</sup> GRIMALDI, *Piano di riforma*, cit., pp. CLVII-CLXI.

<sup>90</sup> D. GRIMALDI, *Piano per impiegare utilmente i forzati, e col loro travaglio assicurare ed accrescere le raccolte del grano nella Puglia, e nelle altre provincie del Regno*, A spese di Giuseppe Maria Porcelli, Napoli 1781, pp. 10-20.



Egli muoveva dalle difficoltà incontrate nell'impiego di questi ultimi. I forzati, dopo avere danneggiato la società con i reati commessi, esigevano grosse spese per il loro mantenimento e la loro custodia. Si calcolava che col loro lavoro essi coprivano quelle spese solo per un quarto. Era la ragione per cui molto frequentemente li si lasciava marcire nell'ozio<sup>91</sup>.

Grimaldi esaminava per analogia l'impiego degli schiavi africani in America. «L'industrioso e crudele Europeo» che si serviva del loro lavoro doveva affrontare spese consistenti non solo per il loro acquisto, ma anche per il rischio che morissero durante la traversata. Inoltre, quegli «infelici», per la lunga abitudine all'ozio che avevano contratto, spesso si davano la morte, preferendo «il suicidio al travaglio». Ma il proprietario di schiavi trovava una compensazione nella straordinaria fertilità delle terre americane. Non possedevano un'analoga fertilità le terre del Regno di Napoli a cui avrebbero dovuto essere adibiti i forzati. Esse, infatti, non davano che un modesto prodotto netto<sup>92</sup>.

L'autore del *Piano* passava pertanto in rassegna le diverse proposte che erano state elaborate in materia di forzati. A cominciare da quella di vigilare sui tribunali provinciali in maniera da diminuire il numero dei reati. Ma, come scriveva Grimaldi, si trattava di una proposta che riguardava l'avvenire. Alcuni ritenevano che i forzati potessero essere impiegati nel lavoro delle miniere. Ma, come obiettava l'autore del *Piano*, era oggetto di discussione il fatto stesso che nel Regno si potesse trarre un utile dalle miniere. Quanto all'impiego dei forzati nella costruzione delle strade, Grimaldi, dopo averlo proposto egli stesso nel *Saggio*, nel *Piano* diceva di ritenerlo non praticabile. Né, a suo avviso, era possibile mandare i forzati a popolare piccole isole desertiche del Regno di Napoli e della Sicilia perché, a parte il fatto che la deportazione non era una pena, l'adozione di quella misura avrebbe comportato un gravoso onere finanziario<sup>93</sup>.

Grimaldi illustrava invece le ragioni per cui riteneva che i forzati potessero essere utilizzati nello scavo di canali di scavo. Opera che egli riteneva potesse essere fatta cominciare dalla Puglia<sup>94</sup>. Innanzitutto, l'impiego dei forzati nei lavori di scavo presentava il vantaggio che essi vi erano adibiti allo svolgimento di mansioni semplici, che erano alla portata anche di chi non possedeva specifiche attitudini lavorative o un

<sup>91</sup> Ivi, pp. 1-2.

<sup>92</sup> Ivi, pp. 6-7.

<sup>93</sup> Ivi, pp. 2-3.

<sup>94</sup> Ivi, pp. 8, 27.



particolare addestramento. Inoltre, si trattava di un impegno lavorativo il cui rendimento era facilmente misurabile. Perciò, Grimaldi proponeva di dividere i forzati in drappelli di dieci unità, a capo di ciascuno dei quali fosse posto come «caporale» un «operajo libero». Ciò avrebbe consentito di misurare ogni sera la quantità del lavoro svolto. E, poiché le «circostanze» del terreno erano uguali, si sarebbe potuto rapidamente accertare la laboriosità di ciascun drappello. In tal modo sarebbe stato possibile dare «il lavoro a staglio» o incentivare l'emulazione fra i drappelli attraverso dei premi. Il che avrebbe consentito di trarre il massimo profitto possibile dal lavoro dei forzati<sup>95</sup>.

Inoltre, l'impiego dei forzati nei lavori di scavo avrebbe consentito di sorvegliarli facilmente. Non trascurando tuttavia l'esigenza di predisporre una vigilanza efficace, Grimaldi proponeva l'impiego di una modalità di incatenamento utilizzata nel Langraviato di Assia-Kassel. Dove le fughe erano impedito attraverso un ceppo chiamato «Saltarino», che impediva di saltare e di correre. Un ritrovato che inizialmente i forzati portavano con fastidio, ma a cui poi si abituavano e che quindi non pregiudicava in alcun modo l'erogazione della loro energia lavorativa<sup>96</sup>.

Un'altra ragione per cui lo scavo di un canale di irrigazione avrebbe richiesto l'impiego di uno scarso numero di soldati era costituita dall'utilità che esso avrebbe arrecato ai baroni e ai «Paesi convicini». Pertanto, per custodire i forzati, i baroni avrebbero potuto mettere a disposizione «alternativamente» le loro guardie a cavallo e le università «a vicenda» le loro milizie urbane. Inoltre, si sarebbe potuto puntare sui «gentiluomini [...] de' paesi vicini al sito del Canale», che, per vincere la noia derivante dall'ozio, avrebbero potuto in gran numero assistere ai lavori e svolgervi la funzione di guardie. Il Sovrano avrebbe trovato il modo di onorarli per quell'opera prestata gratuitamente<sup>97</sup>.

Coerentemente a punti di vista molto radicati nel pensiero illuministico, Grimaldi insisteva su un impiego oculato delle sanzioni e delle premialità. Quanto alle prime, sosteneva con forza che doveva essere severamente perseguita ogni mancanza dei forzati e ogni negligenza degli «aguzini». Era infatti a causa della «necessaria condiscendenza» di questi ultimi che i forzati riuscivano a fuggire. Ciò accadeva quando gli «aguzini» consentivano ai forzati di usare lime per liberarsi dei cep-

<sup>95</sup> Ivi, pp. 35-36.

<sup>96</sup> Ivi, pp. 37-40.

<sup>97</sup> Ivi, pp. 41-42.

pi. Accondiscendenza che avrebbe reso inutile l'impiego dello stesso «ceppo portatile all'uso di Cassel». Quanto ai premi, secondo Grimaldi, si sarebbe dovuto usare un diverso registro per i condannati a tempo e a vita. Nei confronti dei condannati a tempo che lavorassero con impegno e «quiete» avrebbero potuto essere adottati degli sconti di pena. Che non avrebbero comportato alcuna alterazione del «fine della legge». Ciò non sarebbe stato invece possibile per quanti, condannati a vita per gli «atroci delitti» commessi, erano abitualmente tenuti nell'ozio a causa del pericolo di fuga. Nei confronti di costoro sarebbe stato possibile solo aumentare la razione giornaliera del vitto in generi o in denaro quando se ne fossero resi meritevoli col lavoro e con la buona condotta<sup>98</sup>.

Ulteriori suggerimenti erano quello di impiegare insieme condannati a tempo e a vita, in modo che i primi fossero responsabili in solido con i secondi in caso di fuga, e quello di fare in modo che, sempre in caso di fuga, gli «Algozinj» fossero responsabili in solido con i forzati. Un distaccamento di cavalleria «di guarnigione a Lucera» avrebbe poi fatto sì che gli «aguzini» adempiessero senza timore i loro compiti. All'«Ufficiale» posto a capo di quel distaccamento avrebbero dovuto essere subordinati anche i baroni, le milizie urbane e i «gentiluomini»<sup>99</sup>.

Notevoli erano le considerazioni che Grimaldi dedicava al disciplinamento realizzato attraverso il lavoro. Egli scriveva che nel «sistema presente» i forzati a tempo, non lavorando, non si correggevano, per cui, dopo avere scontato la pena, tornavano a commettere delitti o a costituire un peso per la società come vagabondi o accattoni. Infatti, il «servo della pena» non era giunto a meritare la sanzione a cui era sottoposto se non «per aver contratto nell'ozio un'abitudine viziosa». L'unico mezzo per correggerlo consisteva nel fargli acquisire «un'abitudine contraria» attraverso il lavoro. Ebbene, di tutte le forme di erogazione dell'energia lavorativa lo scavare la terra era la «più regolare» e la «più naturale all'uomo». Abituandosi a svolgere quella mansione, una volta restituito alla libertà, l'uomo non avrebbe dovuto «stentare» per svolgere il lavoro di agricoltore e avrebbe potuto vivere onestamente con utile proprio e della società.

Durante il periodo di sottoposizione alla pena al lavoro avrebbe dovuto essere affiancata la religione. Infatti, il timore di un castigo eterno esercitava una forte impressione anche sull'uomo «più perverso ed in-

<sup>98</sup> Ivi, pp. 42-45.

<sup>99</sup> Ivi, pp. 56-58.

durito nel vizio». Ma gli ecclesiastici incaricati di catechizzare i forzati avrebbero dovuto usare tutta la loro eloquenza per influire sull'animo di chi non aveva mai ricevuto un'educazione<sup>100</sup>.

L'autore del *Piano* riprendeva poi la polemica contro i subalterni. Lo faceva accennando a un parere che la Giunta frumentaria aveva chiesto ai presidi provinciali circa le ragioni della scarsità del grano. La risposta era stata che il grano era diventato scarso perché il pascolo si era dilatato a discapito della semina, per cui bisognava limitare il primo ed estendere la seconda. Quella «singolare, e bizzarra notizia» nasceva dal fatto che i subalterni erano del tutto privi delle «cognizioni economiche»<sup>101</sup>. Una polemica del tutto coerente con la posizione di Grimaldi secondo cui una buona pastorizia era funzionale a una buona agricoltura.

Lo studioso ritornava inoltre sulle proprie esperienze imprenditoriali. Nel rammentare che si era dedicato per «anni, anche con grandissimo» suo «dispendio», a esaminare «lo stato» dell'agricoltura, scriveva che nel 1772 aveva chiamato in Calabria Ultra un contadino svizzero esperto di irrigazione, che aveva trasformato in prato irrigatorio un terreno incolto, col risultato che la «rendita» di quel terreno era quintuplicata già il primo anno. In tal modo i Calabresi erano stati edotti delle immense perdite che derivavano dalla mancata irrigazione<sup>102</sup>.

Infine, l'autore del *Piano* conduceva una duplice polemica contro quanti attribuivano la scarsità del grano agli incettatori e quanti la attribuivano alla mancanza di un'assoluta libertà di esportazione di quella derrata. Gli incettatori – scriveva – avrebbero potuto essere causa di quel male solo per un breve periodo di tempo poiché, se il raccolto successivo fosse stato abbondante, non avrebbero potuto astenersi dall'«esibire i grani» che avevano tenuto nascosti «per venderli ad un prezzo eccessivo». Né la scarsità del grano dipendeva dal fatto di non consentire una libertà assoluta di estrazione. Che avrebbe dovuto semmai essere all'origine di un «superfluo avvilito» per il suo scarso valore, non della «scarsità del necessario». In realtà, la scarsità del grano dipendeva non da «cause politiche», ma da «cause fisiche». Quanti erano a conoscenza dei principi dell'agricoltura pratica per esperienza diretta sapevano infatti che nel Regno, benché come conseguenza dell'aumento

<sup>100</sup> Ivi, pp. 45-47.

<sup>101</sup> Ivi, pp. 71-72.

<sup>102</sup> Ivi, pp. 77-81.

della popolazione fosse aumentata la coltivazione, questa non era migliorata<sup>103</sup>.

Grimaldi qui negava la politicità delle questioni riguardanti l'agricoltura. Eppure, il modo con cui egli le affrontava era, in generale, profondamente intriso di politicità<sup>104</sup>. In realtà, quella negazione era funzionale a sostenere una posizione mediana fra la difesa intransigente del *self-interest* che portava a rifiutare un controllo dello Stato sulle esportazioni e l'atteggiamento di critica radicale del *self-interest* che portava a rifiutare del tutto gli incettatori. Grimaldi, rispetto a Palmieri, aveva una posizione di minore apertura verso la libertà assoluta di esportazione. Ma, a differenza di Longano e analogamente a Palmieri, non aveva un atteggiamento pregiudizialmente ostile nei confronti degli incettatori<sup>105</sup>.

<sup>103</sup> Ivi, pp. 81-84.

<sup>104</sup> Oltre un trentennio fa Raffaele Ajello vide la cifra della «strategia feudale» di Giuseppe Guggino nello «sviare le critiche contro il baronaggio diagnosticando un'origine meramente tecnica dei problemi [...] dell'agricoltura» (R. AJELLO, *Stato e feudalità in Sicilia. Corso universitario*, Jovene, Napoli 1992, p. 4). Il rifugio nella mera tecnica poteva essere quindi un espediente elusorio. Ma, in generale, non sembra che fosse quella la strategia adottata da Grimaldi.

<sup>105</sup> Secondo Longano era stato a partire dalla carestia del 1764 che la «classe degli incettatori granisti» aveva «formato come una catena indissolubile in tutte le Province del Regno». Gli incettatori conservavano non già solo il «superfluo» che si doveva esportare, ma quasi tutto il raccolto, che rivendevano al prezzo che volevano, tenendo nelle loro «mani [...] la sussistenza di milioni d'individui» (LONGANO, *Viaggio per la Capitanata*, in ID., *Viaggi*, cit., pp. 143-144). Secondo Palmieri era facile che nel commercio di generi di prima necessità come il grano i «negozianti» si attirassero «l'odio del Popolo», che considerava «tolto» dalla «bocca de' cittadini» ciò che si acquistava dagli incettatori. Ma quelle «querele» si potevano compatire solo perché erano frutto di ignoranza. In realtà, gli «Agenti» erano necessari sia a chi doveva vendere che a chi doveva acquistare il grano. Senza gli incettatori molti non avrebbero avuto la possibilità di «fare le spese di anticipazione» e i «fittajuoli» sarebbero stati impossibilitati a «pagare al tempo prescritto». Sarebbe stato inoltre impossibile avere in ogni momento a disposizione grano da acquistare. Gli incettatori acquistavano certo grano a buon mercato e lo rivendevano a prezzo maggiorato. Ma il loro guadagno, se non era eccessivo, era «un giusto prezzo della loro opera e del loro danaro». Si sarebbe potuto comunque combattere la cupidigia degli incettatori facendo sì che il loro numero fosse il massimo possibile (PALMIERI, *Riflessioni sulla pubblica felicità*, in ID., *Dalla Pubblica felicità*, cit., pp. 85-86).

### 5. *La centralità del ruolo dei proprietari*

Nel 1783 Grimaldi pubblicava una *Memoria sull'economia olearia antica, e moderna*. Nel testo egli prendeva spunto dalla scoperta di un frantoio effettuata durante gli scavi di Stabia per riprendere il tema dell'eredità del mondo classico. Egli ritornava sulla perfezione a cui era pervenuta la tecnica della produzione dell'olio nell'antichità. Pur senza sottovalutare l'apporto dei moderni, scriveva che anche un Pier Vettori, il primo a insegnare nell'Età moderna all'Europa la coltivazione degli ulivi, non aveva, in larga misura, fatto altro che raccogliere i precetti degli antichi, veicolandoli nella lingua italiana<sup>106</sup>.

Inoltre, nella *Memoria* lo studioso riprendeva la questione dell'apporto della nobiltà al rinnovamento dell'agricoltura. Dicendo di voler esplicitamente integrare il *Piano* redatto nel 1780, le cui lacune dipendevano dalla mancanza di un'accurata descrizione economica del Regno di Napoli, valorizzava il contributo del barone di Bitetto. Questi aveva introdotto la concimazione «colla morchia dell'olio», che era stata «tanto comandata dagli antichi». Era stato anche rifacendosi ai precedenti antichi che il barone aveva condotto alla massima «perfezione possibile [...] la manifattura olearia»<sup>107</sup>.

Nello stesso anno Grimaldi pubblicava una *Memoria* riguardante il *ristabilimento dell'industria olearia*. L'opera usciva all'indomani del «mercoledì de' Calabresi», il grande terremoto che aveva colpito la Calabria il 5 febbraio 1783. Lo studioso vi trattava delle modalità con cui rimettere in sesto dopo gli eventi sismici e le conseguenti distruzioni i due principali comparti produttivi della Calabria, ossia quello della seta e quello dell'olio. Grimaldi, premesso che era stato il «patriottismo» a indurlo a esporre al Consiglio delle Finanze le sue osservazioni in materia, scriveva che a destare le minori preoccupazioni era l'«industria della seta», che esigeva un impegno lavorativo di poche settimane all'anno e richiedeva sforzi non eccessivi per essere resa di nuovo operante, non essendo difficile ricostruire gli utensili distrutti e supplire con baracche agli edifici crollati. Ma l'autore della *Memoria* traeva anche spunto dall'emergenza sismica per ribadire alcune posizioni sostenute in precedenza: occorre, a suo avviso, riformare «il presente rovinoso sistema»

<sup>106</sup> D. GRIMALDI, *Memoria sulla economia olearia antica, e moderna e sull'antico frantoio da olio trovato negli scavamenti di Stabia*, Nella Stamperia Reale, Napoli 1783, pp. 7-23.

<sup>107</sup> Ivi, pp. 26-28.

di esigere il dazio sulla seta e, avvalendosi anche di «alcune abilissime tiratrici forestiere», effettuare le «esperienze comparative» necessarie a convincere della superiorità della tiratura alla piemontese<sup>108</sup>.

Più difficile si presentava la situazione per quanto riguardava la produzione dell'olio, che, oltre a protrarsi per numerosi mesi all'anno, mesi per giunta caratterizzati da un clima inclemente, richiedeva una numerosa manodopera, locali ampi e strumenti complessi. Ciascun sindaco, a suo avviso, avrebbe dovuto redigere un «notamento giurato» avente ad oggetto il numero dei trappeti esistenti e di quelli distrutti, specificando quali di essi erano stati fabbricati «alla Genovese». Alla presenza di un notaio il sindaco avrebbe dovuto poi raccogliere le dichiarazioni giurate dei proprietari circa l'entità delle distruzioni subite. I proprietari avrebbero dovuto dichiarare se intendevano riedificare i trappeti negli stessi luoghi o in luoghi diversi e se andavano ricostruite anche le macchine agricole. Qualora non possedessero le risorse per provvedervi, avrebbero dovuto specificare i motivi per cui si trovavano in quell'impossibilità. I sindaci avrebbero dovuto accompagnare quelle dichiarazioni con l'indicazione della misura in cui i proprietari erano «tassati nel catasto» e, qualora il catasto fosse andato distrutto, con una valutazione prudentiale del valore dei loro beni<sup>109</sup>.

Grimaldi scriveva che in Calabria vi erano tutte le condizioni per rilanciare l'economia. La mortalità non era stata tale da far venire meno la manodopera. Anzi, il terremoto aveva rinvigorito la vegetazione. Inoltre, gli appartenenti alle fasce inferiori della popolazione avevano già ricevuto un adeguato sostegno dal Governo subito dopo gli eventi sismici. E comunque, come affermava con aspro realismo l'autore della *Memoria*, il «basso popolo» non avrebbe potuto perdere quello che non aveva. Comunque, i lavoratori e gli «artieri» locavano le loro opere a un prezzo più elevato. I viveri si trovavano in abbondanza e a buon mercato. Gli unici a essere bisognosi di protezione erano perciò, secondo Grimaldi, i proprietari. Essi, già prima del terremoto, erano sovente costretti a «vendere anticipatamente il frutto delle loro terre». All'indomani degli eventi sismici correvano il rischio di diventare vittime degli incettatori, che non avrebbero esitato ad abusare del contratto alla voce. Contratto di cui l'autore della *Memoria* diceva di non contestare la legittimità, ma di censurare gli abusi. Secondo Grimaldi non vi sarebbe

<sup>108</sup> D. GRIMALDI, *Memoria diretta al Supremo Consiglio delle Finanze per ristabilire l'industria olearia nella Calabria*, pp. 3-6.

<sup>109</sup> Ivi, pp. 8-12.

stata pertanto altra possibilità di sostenere i proprietari che quella di attivare un prestito da parte dello Stato<sup>110</sup>. In proposito egli evocava il precedente di Maria Teresa, che aveva aperto un prestito per far fronte alle carestie che avevano colpito la Boemia e la Moravia fra il 1769 e il 1771<sup>111</sup>. Ma lo Stato non poteva supplire alla carenza di iniziative dei privati. La speranza di Grimaldi era pertanto che i proprietari, spinti «dalle presenti critiche circostanze, in vece di marcire come prima nell'ozio, o [...] di occuparsi» di «cose frivole», si dessero da fare per «perfezionare l'industria dell'olio»<sup>112</sup>.

Un riferimento che costituisce un'ulteriore dimostrazione di come lo studioso non tacesse le responsabilità delle fasce alte della società. Se nelle opere precedenti egli aveva ampiamente affrontato il problema dell'ozio delle classi subalterne, l'accento cadeva qui sul pericolo rappresentato dall'ozio dei proprietari. Inerzia che, nella contingenza seguita al sisma del 1783, poteva trovare una giustificazione nelle distruzioni e nel ristagno economico che erano stati conseguenza di quell'evento. Di qui l'insistenza sul ruolo che i pubblici poteri erano chiamati a svolgere nell'assicurare un sostegno ai proprietari. Sostegno che per Grimaldi si poteva tradurre in una leva di cambiamento. La cultura riformatrice napoletana vide infatti nelle misure da adottare all'indomani degli eventi sismici del 1783 un'occasione per mettere mano ad alcuni atavici problemi della società meridionale<sup>113</sup>. Posizione condivisa appieno da Grimaldi. Che, come si è visto e come era confermato dalla *Memoria*, considerava lo Stato un decisivo fattore di modernizzazione.

Ma l'ordine sociale non poteva avere il proprio baricentro che nei proprietari. Il pensiero di Grimaldi era infatti senz'altro ascrivibile all'individualismo possessivo. Ma dell'individualismo possessivo l'elaborazione teorica dello studioso calabrese non costituiva una versione estrema. A suo avviso, se le dinamiche economiche e sociali non potevano non avere il proprio perno nel *self-interest*, la coincidenza di quest'ultimo con l'interesse generale non era scontata. Spettava ai pubblici poteri, alla scienza e all'educazione armonizzare il *self-interest*, che pure era una molla fondamentale di attivazione delle energie sociali, col perseguimento del bene comune.

<sup>110</sup> Ivi, pp. 14-18.

<sup>111</sup> Ivi, p. 22.

<sup>112</sup> Ivi, p. 48.

<sup>113</sup> Su quelle posizioni cfr. A. PLACANICA, *Il filosofo e la catastrofe*, Einaudi, Torino 1985.



Francesco Mastroberti

LA LENTA FINE DELLE CORPORAZIONI  
DI ARTI E MESTIERI NEL MEZZOGIORNO

THE GRADUAL DECLINE OF THE ARTS  
AND CRAFT GUILDS IN SOUTHERN ITALY

*Sulle dinamiche del tramonto e dello scioglimento delle corporazioni di arti e mestieri poco si è indagato, in particolare per quanto riguarda il Mezzogiorno, dove l'età giacobina e napoleonica non segnò per nulla «la morte ufficiale» delle corporazioni che continuarono a sopravvivere, con la piena vigenza dei loro statuti fino al decreto del 23 ottobre del 1821 (le annonarie fino al decreto del 20 novembre 1825). Piuttosto durante il decennio francese esse vennero private di tutte le loro principali funzioni con l'affermazione del principio dell'unicità della giurisdizione statale e della libertà di commercio. Il saggio indaga sulle motivazioni di questa scelta soffermandosi sulla inesorabile crisi delle Arti nel periodo del loro tramonto attraverso inedita documentazione d'archivio.*

**Corporazioni di arti e mestieri – Abolizione degli statuti – Regno delle Due Sicilie**

*Little research has been done on the dynamics of the decline and dissolution of arts and crafts guilds, particularly in southern Italy, where the Jacobin and Napoleonic periods did not mark the “official death” of the guilds, which continued to survive, with their statutes in full force, until the decree of October 23, 1821 (the food guilds until the decree of November 20, 1825). Rather, during the French decade, they were deprived of all their main functions with the affirmation of the principle of the uniqueness of state jurisdiction and freedom of trade. The essay investigates the reasons for this choice, focusing on the inexorable crisis of the arts during their decline through unpublished archival documentation.*

**Arts and Crafts Guilds – Abolition of statutes – Kingdom of the Two Sicilies**

SOMMARIO: 1. Le corporazioni di arti e mestieri e il loro tramonto. – 2. La memoria di Raffaele Novella contro l'Arte della Lana. – 3. Gli interventi del governo francese: lo stato inizia ad occupare gli spazi lasciati dalle corporazioni. – 4. Istituzione e organizzazione dei Consigli conservatori delle Arti: una legge molto particolare. – 5. Sopravvivenze di uomini, diritti e corporazioni – 6. La Regal società d'incoraggiamento alle scienze naturali, i rilievi statistici sulla produzione e sul commercio nelle provincie e l'im-



pulso alle attività produttive. – 7. La Restaurazione: un “grido di dolore” dei consoli dell’Arte della Lana. – 8. L’abolizione delle corporazioni con i decreti del 23 ottobre 1821 e del 20 novembre 1825. – Appendice.

La fortuna guida i nostri affari  
meglio di quanto potremmo desiderare;  
poiché, guarda, amico Sancio Panza,  
laggiù si vedono trenta o poco più spaventosi giganti ...  
(Don Chichotte)

### 1. *Le corporazioni di arti e mestieri e il loro tramonto*

Luigi Einaudi nel saggio *Alba e tramonto delle corporazioni d’arti e mestieri* del 1941<sup>1</sup> segnalava il rinnovato interesse scientifico per le corporazioni che aveva portato ad alcune importanti pubblicazioni che commentava analiticamente<sup>2</sup>. È un saggio-recensione non solo molto

<sup>1</sup> L. EINAUDI, *Alba e tramonto delle corporazioni d’arti e mestieri*, in *Rivista di storia economica*, anno VI, 1941, n. 2, pp. 81-111).

<sup>2</sup> A. DOREN, *Le arti fiorentine*, trad. di B. Klein, in 2 voll. Le Monnier, Firenze 1940; *Statuto dell’arte della lana di Firenze (1317-1319)*, a cura di Anna Maria E. Agnoletti, Le Monnier, Firenze 1940; *Statuti dell’arte dei rigattieri e lainaioli di Firenze (1189-1340)*, a cura di Ferdinando Sartini, Le Monnier, Firenze 1940, A. SAPORI, *Studi di storia economica medievale*, Sansoni, Firenze 1940; L. DAL PANE, *Il tramonto delle corporazioni in Italia (secoli XVIII e XIX)*, Istituto per gli studi di politica internazionale, Milano 1940. La ripresa dell’interesse della storiografia per le corporazioni di arti e mestieri risaliva all’inizio degli anni trenta: G.M. MONTI, *Linamenti di Storia delle corporazioni*, Cressati, Bari 1931; F. VALSECCHI, *Le corporazioni nell’organismo politico del Medio Evo*, Bologna, Zanichelli, 1935. Particolarmente importante in quegli anni è il lavoro di A. CAPONE, *Le corporazioni d’arte nel vicereame di Napoli dal 1600 al 1707*, «Iapigia», V (1934), pp. 261-288 e 387-424, forse l’unico esempio di una ricerca condotta sui contenuti degli statuti tesa a lumeggiare il funzionamento delle corporazioni in un momento di loro espansione in virtù della lontananza del governo. Egli recuperò gli statuti, più di cento di corporazioni napoletane e provinciali dai *Privilegiurnum del consiglio collaterale* dell’Archivio di Stato di Napoli. È un’opera assai interessante perché spiega in modo semplice il funzionamento delle corporazioni: «L’organizzazione corporativa – si legge nell’*incipit* – salvo che nel dettaglio, è di tipo uniforme, e viene suddivisa nei tre gradi: garzoni, lavoranti, maestri. Allo stesso modo che nell’organizzazione feudale si diviene successivamente paggio, scudiero, cavaliere, e si deve, per salire dall’uno all’altro scalino della gerarchia, compiere un certo tempo di servizio e di educazione militare (sebbene, mentre tutti i paggi divenivano cavalieri, non tutti i garzoni al contrario dovevano necessariamente divenir maestri, per le ragioni che in appresso diremo), così, nell’or-

interessante sotto il profilo storiografico ma anche significativo sul piano politico: Einaudi ricorreva alla storia economica per evidenziare come le corporazioni fossero espressioni di un tempo e di un contesto ormai lontani e che il loro *tramonto* si ebbe in forza delle grandi trasformazioni sociali, politiche e istituzionali oltre che del progresso tecnologico e degli effetti della rivoluzione industriale: il “bersaglio” dell’articolo appare il modello corporativo dell’organizzazione del lavoro varato dal regime fascista perché, a giudizio dell’autore, l’eredità più vera delle corporazioni fu raccolta dalle società di mutuo soccorso, dalle società per azioni, dalle cooperative di consumo e dalle leghe operaie e contadine<sup>3</sup>.

I due volumi che pubblicavano gli statuti di alcune importanti arti fiorentine, recensiti da Einaudi, erano stati promossi dalla Deputazione di storia patria per la Toscana con l’intenzione di dare all’Italia «una raccolta organica di fonti e di studi sulle corporazioni»: analoga iniziativa

ganizzazione corporativa si è dapprima garzoni durante uno o più anni, poi lavorante sotto ordini altrui per un tempo indeterminato, infine maestro, esercitante l’arte per proprio conto, e con tutti i diritti inerenti al grado». Ivi, p. 269. Molto interessante è M. ROBERTI, *Il contratto di lavoro negli statuti medioevali*, in «Rivista internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie», Gennaio 1932, vol. 3, Fasc. 1 (Gennaio 1932), pp. 29-51. È una prospettiva di ricerca che può avere molti approfondimenti e sviluppi, considerando anche il fatto che il lavoro di Roberti riguarda solo le corporazioni dell’Italia Settentrionale.

<sup>3</sup> Significativa la chiosa dell’articolo nella quale l’Autore considerava lo spirito associativo come l’eredità delle antiche corporazioni: «Il termine del corso storico delle antiche corporazioni d’arti e mestieri era giunto. La soppressione avvenuta alla fine del secolo XVIII preludeva in verità al loro rifiorire. Frutto spontaneo delle necessità di vita dei ceti artigiani del duecento e del trecento, elemento vivo ed attivo del governo cittadino, al quale offre amministratori, capitani, soldati, prestiti e tributi, il corpo d’arte, è inetto persino a ripartire le imposte statali tra i proprii soci. Nel rifiorire meraviglioso dello spirito d’intrapresa del secolo corso dal 1815 al 1914 ebbe di nuovo gran parte, strumento pungolo e freno al tempo stesso, lo spirito di associazione. Le società per azioni, le compagnie di assicurazione, le cooperative di consumo, di credito e di produzione, le società di mutuo soccorso e le leghe operaie e contadine non erano forse la nuova incarnazione dello spirito associativo che aveva nel due e trecento creato i corpi d’arte accanto alle compagnie mercantesche? La forma era diversa; ma la fonte era la stessa: il libero spirito creativo dell’uomo. L’uomo, che nel settecento si sentiva mortificato entro i vincoli dell’istituto associativo divenuto morto arnese di governo dello stato burocratico, lo ricreava in nuove sciolte snodate forme, imponeva lunghe tregue alle armi ed alle falsificazioni monetarie, esigeva dal governo sicurezza e giustizia e, pur tra gran rumore di lotte sociali, innalzava, in quello che sarà nelle storie economiche conosciuto sotto il nome di secolo d’oro, il modo di vivere delle moltitudini a livelli, che mai così alti erano prima stati osservati». DAL PANE, *op. cit.*, p. 111.

non si rinviene in quegli anni per le corporazioni del Mezzogiorno per le quali si era fermi all'iniziativa incompiuta di Francesco Migliaccio<sup>4</sup> e alle pubblicazioni di Raffaele Majetti<sup>5</sup>, di Antonio Follieri de' Torrenteros<sup>6</sup> e di

<sup>4</sup> L'avvocato Francesco Migliaccio tra gli anni Settanta e Ottanta dell'Ottocento condusse un'indagine a tappeto negli archivi e nelle biblioteche d'Italia alla ricerca degli statuti delle antiche corporazioni di arti e mestieri. Per ogni arte trascrisse lo statuto e lo inserì con documenti relativi ad esso in un fascicolo, fino a formare una corposa raccolta oggi custodita presso la biblioteca "Gennaro Maria Monti" del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Sulla Raccolta Migliaccio cfr. F.M. DE ROBERTIS, *La raccolta inedita del Migliaccio e la storia delle arti nell'Italia meridionale dal secolo XIV al XIX*, «Archivio Storico Pugliese», anno II, 1949, pp. 192 e ss. «Eccone, intanto, brevemente, la storia: sollecitato dal Capasso e confortato dal consiglio e dalla collaborazione del Capasso stesso, di Nicola Alianelli e di numerosi altri cultori di memorie locali, tra il 1870 e il 1872, l'avvocato napoletano Francesco Migliaccio «amante e ricercatore delle antiche patrie istituzioni» (secondo la sua stessa definizione recava a compimento, nel suo nucleo centrale, la raccolta che possediamo. La ricerca, a cui non mancarono in sulle prime difficoltà e incomprensioni anche da parte di chi in seguito mostrò di apprezzarne i risultati, venne effettuata quasi esclusivamente negli archivi della città di Napoli: e cioè, oltre che nell' Archivio di Stato (allora Grance Archivio), nell'Archivio Municipale (fin dal 1862 sistemato a S. Giacomo) e presso l'Archivio Stralcio Arti e Mestieri, allora nei locali di Monteoliveto». Ivi, p. 199. Lo stesso De Robertis dava informazioni sull'acquisizione della raccolta da parte dell'Università di Bari: «Nel 1936 G.M. Monti, l'indimenticabile nostro Maestro, assicurava al Seminario giuridico-economico dell'Università di Bari una raccolta inedita di documenti in copia, e particolarmente di statuti e di regolamenti, riguardanti la storia delle Arti nel Mezzogiorno d'Italia, la raccolta, pur tradendo difetti non lievi di impostazione e di orientamento, presenta nella sua ampiezza e organicità un interesse eccezionale per i nostri studi, e specialmente per la storia economico-sociale del Regno dal secolo XIV al XIX; tanto più che alcune delle collezioni spogliate presso l'Archivio di Stato di Napoli pare siano andate totalmente o parzialmente distrutte durante l'ultima guerra». Ivi, p. 197. Migliaccio lasciò solo un indice della sua raccolta: F. MIGLIACCIO, *Indice degli statuti o capitolarioni di artisti napoletani*, Fratelli Orfeo, Napoli 1880. Un recente censimento del materiale inedito può consultarsi nel volume VANTAGGIATO E. (a cura di), *La Raccolta Migliaccio dell'Università di Bari. Per una storia delle associazioni delle arti e dei mestieri nel Regno di Napoli*, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archivistica per la Puglia, Bari, Servizio Editoriale Universitario, Bari 2008. Il Prin Pnrr "Le regole del lavoro e della produzione nel Mezzogiorno dal XVII al XIX secolo" guidato dall'Università degli studi di Bari Aldo Moro, grazie alla *Raccolta Migliaccio* e ai fondi del *Cappellano Maggiore* dell'Archivio di Stato di Napoli è riuscito a pubblicare circa 300 statuti di corporazioni sul sito [www.arslaborandi.it](http://www.arslaborandi.it).

<sup>5</sup> R. MAJETTI, *Associazioni di arti e mestieri per diritto romano: corporazioni di arti e mestieri napoletani dal XIV al XIX secolo*, La Cava, Napoli 1885.

<sup>6</sup> A. FOLLIERI DE TORRENTEROS, *Quattrocento anni di vita operaia napoletana. Saggio storico delle corporazioni d'arti e mestieri della città di Napoli illustrato con documenti inediti ricavati dagli archivi napoletani*, in 2 voll., Napoli 1882-1884, I, p. 3. I volumi

Gaetano Filangieri<sup>7</sup>, tutte della fine del secolo XIX<sup>8</sup>. Il saggio di Einaudi si soffermava in particolare sul *tramonto* delle corporazioni, oggetto specifico di interesse dell'opera di Luigi Dal Pane che aveva steso il suo sguardo su tutta la Penisola, anche sul Mezzogiorno. La vita delle corporazioni, esaminata attraverso i loro statuti e la loro attività, non appare diversa nei diversi contesti italiani e così pure appaiono univoche le voci dei pensatori del Settecento nei confronti di istituzioni ormai obsolete di fronte al progresso della produzione, sempre più affidata a macchine, e considerate come un ostacolo alla libertà di iniziativa economica e al commercio<sup>9</sup>. Queste le ragioni per cui dopo aver vigoreggiato per cinque secoli, l'ordinamento corporativo, che nelle città del Settentrione «creava e abbattava governi», diventava «strumento di governo» cosicché si riscontrano una serie di provvedimenti, censiti dal Dal Pane, volti a limitare l'influenza delle corporazioni o addirittura ad abolire molte di esse, come il provvedimento di Pietro Leopoldo del 1° febbraio 1770 e il *motu proprio* di papa Pio VII del 16 dicembre del 1801. Questi in-

sono conservati, in unica copia, presso la biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria con la collocazione 34-A-13. 1-2. L'opera di Follieri, che nel secondo volume pubblica 127 statuti delle antiche corporazioni napoletane, è pubblicata a cura di Francesco Mastroberti e Michele Pepe (Napoli, Editoriale Scientifica 2025) nell'ambito del Prin 2022 Pnrr "Le regole della produzione e del lavoro nel Mezzogiorno dal XVII al XIX secolo".

<sup>7</sup> G. FILANGIERI, *Documenti per la storia le arti e le industrie delle provincie napoletane*, in 6 voll., Tipografia dell'Accademia delle Scienze, Napoli 1883-1891.

<sup>8</sup> Un rinnovato interesse si è avuto a partire dagli anni Novanta: cfr. L. DE ROSA, *Le corporazioni nel Sud della Penisola: problemi interpretativi*, in «Studi Storici Luigi Simeoni», XLI (1991), pp. 49-68; F. ASSANTE, *Le corporazioni a Napoli in età moderna: forze produttive e rapporti di produzione*, ivi, pp. 69-83; L. MASCILLI MIGLIORINI, *Il sistema delle arti: corporazioni annonarie e di mestiere a Napoli nel Settecento*, Guida, Napoli 1992; A. GUENZI, P. MASSA, MOIOLI (curr.), *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, Franco Angeli, Roma 1999; P. MASSA, A. MOIOLI, (curr.), *Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, Franco Angeli, Roma 2004; M. MERIGGI, A. PASTORE (curr.), *Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX*, Franco Angeli, Roma 2007; A. MASTRODONATO, *La norma inefficace. Le corporazioni napoletane tra teoria e prassi nei secoli dell'età moderna*, Mediterranea, Palermo 2016; G. RESCIGNO, *Lo "Stato dell'arte". Le corporazioni nel Regno di Napoli dal XV al XVIII secolo*, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Roma 2016; F. MASTROBERTI, *Gli statuti delle "corporazioni del Mezzogiorno: dalle opere di Follieri e di Migliaccio alla più recente storiografia*, in A. Angiolini, B. Borghi, R. Dondarini, F. Galletti (curr.), Edifir, Firenze 2025, pp. 491-515; M. PEPE, *Fini assistenziali e regole del lavoro negli statuti professionali del Mezzogiorno italiano*, ivi, pp. 379-394.

<sup>9</sup> Su questi aspetti cfr. il contributo di Dario Luongo in questo volume.

terventi, maturati nel contesto dell'assolutismo illuminato, precedettero quelli che si ebbero nel periodo rivoluzionario e napoleonico allorché nel territorio della Repubblica Italiana, già Repubblica Cisalpina, il Decreto del 5 maggio 1802 abolì le corporazioni e i loro privilegi, monopoli e giurisdizioni speciali. Il Regno di Napoli passato sotto lo scettro di Giuseppe Bonaparte nel 1806 ebbe una vicenda diversa.

Quando arrivarono i francesi a Napoli poco sapevano delle sue industrie, delle sue arti e del suo commercio. Il loro punto di riferimento fu Giuseppe Maria Galanti<sup>10</sup> e, attraverso la sua opera, il patrimonio di tutta la tradizione illuministica napoletana, in particolare Antonio Genovesi e a Gaetano Filangieri. Bisognava abbattere tutti gli ostacoli al libero commercio, abolire ogni forma di privilegio o monopolio e colpire i "corpi intermedi" che si frapponevano tra l'individuo e lo Stato, come la feudalità e le corporazioni. Bisognava inoltre dedicarsi all'opera di formazione e istruzione alle arti, all'agricoltura e al commercio in modo da far crescere generazioni di lavoratori in grado di sfruttare e valorizzare le risorse del Mezzogiorno. La scienza non doveva essere fine a sé stessa ma coniugarsi con la tecnica e con la pratica al fine utilitaristico di guadagnare il maggiore benessere per il maggior numero di persone. In questo senso era necessario operare una svolta rispetto al passato ed imprimere una maggiore e più incisiva presenza dello Stato nella formazione che, nonostante gli sforzi riformistici dei Borbone, era ancora appannaggio di strutture corporative.

Il governo delle arti e dei mestieri fu assegnato al Ministero dell'Interno con il decreto istitutivo dello stesso del 31 marzo 1806<sup>11</sup> e fu avviato dal primo titolare del dicastero, il còrso Andrea Miot, tra le mille difficoltà di impiantare nel Regno un'amministrazione civile in mezzo ad un territorio governato di fatto da militari, *ex*-baroni e briganti. Un ruolo centrale nell'applicazione delle leggi e dei decreti che compulsivamente venivano emanati nella Capitale per demolire l'antico regime e costruirne uno nuovo fu svolto dagli intendenti provinciali, versione napoletana dei prefetti napoleonici, dipendenti direttamente dal ministro dell'interno, istituiti con la legge dell'8 agosto 1806 sulla *amministrazione periferica del Regno*<sup>12</sup>. Per quanto riguarda le corporazioni di arti e

<sup>10</sup> G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, 5 voll., Gabinetto Letterario, Napoli 1793-1794.

<sup>11</sup> *Bullettino Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Napoli* (=BLD), 1806, Decreto del 31 marzo.

<sup>12</sup> Su questi aspetti cfr. A. DE MARTINO, *La nascita delle intendenze. Problemi*

mestieri, concentrate nella Capitale, una funzione importante venne ad avere l'intendenza di Napoli, affidata a Raimondo Di Gennaro<sup>13</sup>.

Né Giuseppe Bonaparte, né Gioacchino Murat abolirono formalmente le antiche corporazioni napoletane di arti e mestieri nonostante esse portassero «le stimmate – afferma Mascilli Migliorini – di quel privilegio di antico regime che si voleva cancellare»<sup>14</sup>, fossero state oggetto di serrata critica da parte degli Illuministi napoletani, segnatamente di Gaetano Filangieri, e che fossero state abolite in Francia durante la rivoluzione con la legge Le Chapelier e nel resto dell'Italia napoleonica<sup>15</sup>. Alla base di questa scelta ci furono motivazioni politiche o tecniche o entrambe? La «dissoluzione» delle Arti era, come afferma Mascilli Migliorini, in atto dagli anni Quaranta del Settecento: nei decenni successivi si ebbe un intervento costante del governo a sostegno delle corporazioni che però diventò sempre più «problematico via via che all'interno delle Arti monta(ro)no circostanziate denunce di malversazioni e di inefficienza»<sup>16</sup> e una serie di liti giudiziarie tra singoli e Arte e tra le Arti. A giudizio di Mascilli Migliorini ci sarebbe stato durante il Decennio un incontro tra iniziativa borbonica e aspirazioni delle corporazioni, sì in crisi, ma desiderose di liberarsi di antichi schemi e di rinnovarsi<sup>17</sup>. Dall'altro lato il governo avrebbe puntato ad una ristrutturazione delle corporazioni cercando di guadagnare un pieno controllo su di esse. Certo è che durante il Decennio si assiste alla esautorazione dalle corporazioni delle loro principali e redditizie funzioni.

Tra il 1806 e il 1825, anno nel quale scomparvero definitivamente, le corporazioni furono private di ogni mezzo economico e di quasi tutte le

*dell'amministrazione periferica del Regno di Napoli (1806-1815)*, Jovene, Napoli 1984.

<sup>13</sup> Sull'intendenza di Napoli e su Raimondo Di Gennaro cfr. ivi, pp. 178-185.

<sup>14</sup> MASCILLI MIGLIORINI, *op. cit.*, p. 55.

<sup>15</sup> Su questi aspetti cfr. G. ASSERETO, *Lo scioglimento delle corporazioni*, in *Studi Storici*, Gennaio-Marzo 1988, anno 20, n. 1, pp. 245-251. L'autore pone in evidenza il problema dello *scioglimento delle corporazioni*: «è accaduto così che nei molti lavori dedicati all'economia e alla società italiana in età giacobina e napoleonica – quando appunto in tutta la penisola fu sancita la morte ufficiale delle Arti – il problema corporativo sia rimasto quasi del tutto assente». Ivi, p. 246. È vero, come è anche vero che sulle dinamiche del tramonto e dello *scioglimento* poco si è indagato, in particolare per quanto riguarda il Mezzogiorno, dove l'età «giacobina e napoleonica» non segnò per nulla «la morte ufficiale» delle corporazioni. Affermazioni di questo tipo rappresentano l'esempio di semplificazioni dovute ad un relativo approfondimento del dato giuridico e istituzionale.

<sup>16</sup> MASCILLI MIGLIORINI, *op. cit.*, p. 134.

<sup>17</sup> Ivi, p. 143.

loro funzioni in concomitanza con l'affermarsi dei principi della unicità di giurisdizione statale e della libertà di iniziativa economica e commerciale. Espressive di questa fase di profonda crisi sono due memorie: una di Raffaele Novella<sup>18</sup>, esponente di una nobile famiglia ebolitana, rassegnata a Giuseppe Bonaparte nei primi mesi del suo governo che chiedeva l'abolizione di ogni ostacolo al libero commercio, e prima fra tutte l'abolizione delle corporazioni di arti e mestieri, e l'altra, che si riporta in *Appendice* dei consoli dell'Arte della Lana del 7 giugno del 1816 che esponeva a Ferdinando I gli inconvenienti della legislazione del Decennio chiedendo il ripristino degli antichi privilegi per la corporazione. Con l'aiuto di queste due memorie si esamineranno le leggi che tra Decennio francese e Restaurazione a poco a poco spensero le corporazioni fino a privarle del tutto di vita con l'abolizione della rilevanza giuridica dei loro statuti.

## 2. *La memoria di Raffaele Novella contro l'Arte della Lana*

All'inizio del Decennio una memoria indirizzata al Sovrano sottoscritta da Raffaele Novella, nel 1799 fiscale della Reale tenuta di Persano e ricco proprietario terriero, evidenziava i danni che all'industria e al commercio della lana arrecava l'esistenza del sistema delle Arti:

Allora l'idea di radunare ogni arte ed ogni mercatura in un corpo e di dare a questo corpo i suoi statuti, prescrivere il tirocinio, l'esame e le qualità richieste per esserci annoverato, portava con se una apparenza di saviezza, e di prudente circospezione. Sembrava che si assicurava in tal guisa il buon servizio del Pubblico, la perfezione nei mestieri, la fedeltà nelle contrattazioni e che si impediva che gli uomini senza costume e senza pratica potessero defraudare i cittadini e screditare le patrie manifatture presso degli stranieri. Esaminandosi però da vicino queste istituzioni si troverà che gli effetti ordinarj di esse sono nel rendere difficile la industria del Cittadino, di costipare nelle mani di pochi le arti, ed i diversi rami del Commercio, di soggettare i manifatturieri,

<sup>18</sup> B. CANDIDA GONZAGA, *Memorie delle famiglie nobili delle province meridionali d'Italia*, vol VI, De Angelis, Napoli 1882, p. 16 n., cita i Novelli tra le famiglie che hanno goduto nobiltà a Eboli, dove esiste un "Palazzo Novella". Sulla famiglia Novella con qualche cenno a Raffaele cfr. G. BARRA, *I Novella in Eboli. Padre Roberto, eroe ed eretico*, Edizioni Il Saggio, Eboli 2019.



ed i mercanti a pesi di diverse tasse e di tener sempre al livello della mediocrità, e forse anche al di sotto, ogni manifattura<sup>19</sup>.

Ad avviso di Novella le corporazioni comprimevano la libera iniziativa nell'ambito dell'industria e del commercio. Significativi erano i pesi che il sistema imponeva per l'esercizio della manifattura della lana:

Un uomo non può esercitare fra noi questa manifattura della lana, senza il consenso dell'intero corpo degli artefici della stessa arte. Questo consenso non si ottiene che mediante il pagamento di una data somma di denaro. Se uno non ha come pagarla, invano egli cerca di mostrare il suo talento, la sua destrezza, i progressi ch'egli ha fatti. Il Corpo del quale vuol egli divenire membro, non chiede alcuna condizione che quella del denaro che gli manca. Tutti gli altri suoi requisiti sono piuttosto un ostacolo alla sua ammissione. I suoi competitori, animati da uno spirito di lega e di monopolio, temono la concorrenza che deriva dal numero de' loro individui, e del loro merito<sup>20</sup>.

Dopodiché l'estensore si profondeva in un elogio del liberismo, nel quale non potevano trovare posto né le corporazioni, né una legislazione invasiva; piuttosto «aparsi dunque la strada ampia e libera a chiunque di esercitar la sua industria dove più vuole. Lasci il legislatore che si moltiplichino i lavoratori e vedrà in breve l'emulazione, il desiderio di una vita migliore risvegliare gli ingegni, rendere più agili le mani del suo popolo, perfezionarsi le arti tutte, ribassarsi il livello dei prezzi, l'abbondanza correre dovunque, guidata dalla concorrenza»<sup>21</sup>. Il legislatore doveva lasciar fare perché il giudice più importante, più severo e più giusto, sarebbe stato il compratore: l'ingerenza del governo, il voler tutto dirigere, «è una sorgente di disordini non meno funesta della trascurataggine e della negligenza». Altre misure da prendere erano quella di liberare «la materia prima e il lavoro di essa da ogni dazio e contribuzione»<sup>22</sup>, favorire la formazione di pastori, operai, industriali e commercianti, prendere le misure più idonee per incrementare la produzione della lana *merinos* nei territori degli Abruzzi e delle Puglie con l'importazione di buoni montoni dalla Spagna. Ma tutto questo sarebbe

<sup>19</sup> Archivio di Stato di Napoli (=ASNa), *Ministero dell'Interno*, II inv., f. 5066. *Memoria di Raffaele Novella*

<sup>20</sup> *Ibidem*.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> *Ibidem*.



stato vano se non si fosse abolito l'ostacolo principale al progresso della produzione e del commercio della lana: la corporazione, la quale «non solo non promuove il bene, ma lo impedisce con i suoi statuti e privilegi. La difficoltà di divenire maestro, il costo della maestranza, la lega tra i pochi maestri per mantenere i prezzi, e la concorrenza straniera. Questi tre ostacoli sono sufficienti a distruggere ogni manifattura». Infatti «Si deve abolire la Maestranza, e tutti gli statuti corporativi. Dare libertà a tutti di esercitare l'arte della lana, senza distinzione, purché si dimostri la capacità con l'opera e non con i soldi. Il pubblico stesso sarà il miglior giudice della capacità e onestà dell'artefice»<sup>23</sup>. A giudizio del Novella «La libertà è l'anima dell'industria. Se non vi è libertà, non vi è concorrenza. Se non vi è concorrenza, la manifattura languisce nella mediocrità, e lo straniero ci domina con i suoi prodotti migliori e più economici». Alla fine il Novella riassume le sue proposte:

Si aboliscano le corporazioni, le maestranze, le matricole, i Bandi, i privilegi. Si riformino i dazj. Si accordi la libertà ad ognuno di manifatturare a suo talento. Si stabilisca un'Accademia che istruisca, insegni le regole di una buona manifattura, senza coazioni e senza pene; il governo vi aggiunga la sua protezione anche per facilitarli l'acquisto delle macchine degli abili lavoratori. Si stabiliscano i lavori con una savia ripartizione nella Provincie e ne' luoghi dove la terra offre scarse risorse all'agricoltura. Si premino con ricompense pecuniarie, e con distinzioni onorevoli i bell'ingegni, i miglioratori di quest'arte. Si erigga una Compagnia Reale. Sotto l'ombra della quale in diverse parti del Regno si faccian dei lavori dove più sopraffini, dove più ordinarij in proporzione dei luoghi. Si formi un impronto Reale, il quale senza pagamento alcuno assicuri la bontà e perfezione dei lavori di quei manifatturieri, i quali abbian desiderio di accreditarli con questa pubblica testimonianza<sup>24</sup>.

Si tratta di una memoria molto incisiva, ben argomentata e con precisi riferimenti di storia economica del Regno, proveniente da un uomo che praticava il commercio, di buona cultura e con ampie conoscenze in diversi campi. Essa attesta l'insofferenza del ceto commerciale napoletano, soprattutto provinciale, nei confronti del monopolio delle arti e dei mestieri esercitato dalle corporazioni, nella specie dell'Arte della Lana.

<sup>23</sup> *Ibidem.*

<sup>24</sup> *Ibidem.*

3. *Gli interventi del governo francese: lo stato inizia ad occupare gli spazi lasciati dalle corporazioni*

Il governo colpì le corporazioni con l'abolizione di tutte le giurisdizioni speciali e delegate e l'introduzione di un unico tribunale di commercio, disposte con la *Legge sull'organizzazione giudiziaria* del 20 maggio 1808, e con la promulgazione dei codici civile e commerciale che stabilirono il principio della libera iniziativa economica. Per "espropriare" le corporazioni era anche necessario garantire un sistema di formazione per artisti e commercianti. Uno dei primi provvedimenti in questo senso fu la creazione, con decreto del 7 novembre 1806, di una scuola di arti e mestieri presso il monastero dei Padri Verginiani a Nola<sup>25</sup>. Essa ebbe ad oggetto la formazione «de' buoni artefici, e de' maestri d'opera». Dopo l'istruzione di base, gli allievi passavano allo studio delle arti, e dei mestieri: fabbri, limatori, aggiustatori, tornitori di metalli, fonditori; carpentieri, e legnaioli per gli edifici, mobili, e macchine, tornitori in legno e carradori». Avrebbero lavorato 8 ore al giorno ed avrebbero dedicato altre due ore «allo studio della teoria delle arti: s'insegnerà per quest'oggetto la geometria descrittiva all'uso delle arti, il disegno, e l'acquereello, applicati alle macchine»<sup>26</sup>. Gli allievi dovevano avere un'età minima di dodici anni<sup>27</sup> e potevano essere pensionari, col pagamento da parte dei parenti di una retta di 60 ducati all'anno, oppure mantenuti a spese del governo. Tutti erano divisi in compagnie, composte da un sergente, da due caporali e da ventiquattro allievi. Questa organizzazione e anche i mestieri che si insegnavano nella scuola evidenziano finalità militari dell'operazione.

Il 1° novembre 1808 Murat dispose la creazione di una di una *Giunta* con l'incarico di migliorare le manifatture, arti e industrie del Regno: ebbe quattro componenti, il marchese de Turris presidente, l'ispettore delle manifatture Le Riche, l'ex-direttore di San Leucio Domenico Cosmi, Saverio Macrì e il cavaliere Capano<sup>28</sup>. La conquista dello spazio lasciato dalle corporazioni era già stata avviata con la legge del 10 marzo 1808 che istituì una Camera di Commercio in Napoli<sup>29</sup>. Composta di nove

<sup>25</sup> *Bullettino Ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno di Napoli* poi *Collezione ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno delle Due Sicilie* (= BLD), 1806, Decreto del 7 novembre.

<sup>26</sup> Ivi, art. 8.

<sup>27</sup> Ivi, art. 25,

<sup>28</sup> BLD, 1808, II, Decreto del 1° novembre.

<sup>29</sup> BLD, 1808, I, Legge del 10 marzo.

persone oltre l'intendente, scelte da una lista di 27 candidati individuati dal consiglio provinciale tra i migliori «negozianti di generi all'ingrosso, o di cambio, nostri sudditi naturali, o naturalizzati, e che abbiano casa di commercio in Napoli»<sup>30</sup>, essa avrebbe svolto una funzione consultiva del governo in materia commerciale, si sarebbe occupata dell'organizzazione di una borsa valori e avrebbe dovuto formare la lista di 27 commercianti dalla quale trarre i giudici dell'istituendo Tribunale di Commercio.

Ma il provvedimento che mise al tappeto le corporazioni più importanti, come l'Arte della Lana e l'Arte della Seta, fu la legge del 24 febbraio 1809 *con cui si organizza un sistema d'amministrazione generale e di percezione de' dazj indiretti per le dogane, sali, dazj di consumo e diritti riuniti*<sup>31</sup> che stabilì il principio della libera circolazione delle merci all'interno Regno, le quali, precedentemente, potevano essere introdotte nella Capitale solo da "matricolati" all'Arte con il pagamento ad essa di diritti. Ecco gli articoli che liberalizzarono la circolazione delle merci nel Regno:

101. Niun diritto di dogana, o di circolazione interna potrà essere percepito nel nostro regno, se non in virtù di una tariffa da Noi decretata e legalmente pubblicata.

102. La percezione de' dritti si farà provvisoriamente a norma della tariffa che verrà annessa alla presente legge.

103. Tutte le dogane baronali, e tutti i dritti della medesima natura finora percepiti nel nostro regno a conto de' privati possessori, restano aboliti in conformità della legge de' 2 agosto 1806 e del real decreto de' 9 novembre 1807; riservandoci di dar loro l'indennità uniformemente a' termini della citata legge. Non sono compresi nella disposizione di questo articolo i dritti stabiliti nelle università per provvedere a' bisogni comunali.

104. In conseguenza delle disposizioni precedenti non sarà percepito dritto d'immissione o circolazione, che ne' *burò* stabiliti alle frontiere di terra e di mare, ed in quelli stabiliti nell'interno del regno per servire di seconda linea e di *controllo* alle suddette dogane di frontiera, e per percepire i dritti che sono determinati dalla tariffa particolare sulle mercanzie circolanti per essere consumate nel regno; riserbando di sopprimerli interamente subitoché le circostanze del commercio lo permetteranno.

105. Noi dichiariamo anche aboliti i dritti di consumo e di ogni altra natura sinora percepiti a profitto del nostro tesoro nella circolazione interna, sulle lane, cotone, sete e loro manifatture, e sulle manifatture de' lini e canapi<sup>32</sup>.

<sup>30</sup> Ivi, art. 4.

<sup>31</sup> BLD, 1809, I, Legge del 24 febbraio.

<sup>32</sup> Ivi, artt. 101-105.

Così tutti, anche i non “matricolati” provinciali potevano introdurre e vendere merci nella Capitale. Le Arti e la stessa produzione a Napoli ne risentirono moltissimo, come si legge nella *Memoria* dei consoli dell'Arte della Lana del 7 giugno 1816: «rendendo libera la lana a favore dei non matricolati perché soggetti ad un forte dazio doganale e permettendo la libera immissione de' panni costruiti nelle fabbriche delle provincie, è stata [la legge] la sorgente di un incalcolabile dissesto nella economia della nostra arte, e la causa produttrice di una maggiore decadenza delle fabbriche della Capitale, coll'avvilimento generale delle nostre manifatture»<sup>33</sup>.

Private di mezzi economici e, quelle più importanti, di giurisdizione, le Arti napoletane tuttavia furono conservate, forse come concessione alla tradizione napoletana (come del resto fece la costituzione di Baiona, richiamando gli antichi *sedili* nella composizione del Parlamento Nazionale), forse per esercitare un controllo su di esse e per orientare efficacemente le scelte di politica industriale e commerciale. Questo aspetto emerge dalla *Legge che abolendo la tassa dell'industria, prescrive un dritto di patente per l'esercizio di commercio, arti e professioni* del 27 luglio 1810<sup>34</sup>. Essa, all'articolo 1, aboliva la tassa sull'industria e istituiva in tutto il Regno un diritto di patente «il quale sarà pagato da tutti coloro che esercitano un commercio, un'industria, un mestiere ed una professione nominata nella tariffa annessa alla presente legge». La nuova tassa prevedeva una imposta fissa e una proporzionale. Quella fissa era relativa alla natura dell'attività ed era determinata dalla tabella annessa alla legge, la proporzionale era variabile a seconda della «pigione delle case di abitazione del patentato, ed alle fabbriche, magazzini e botteghe che tiene addette all'industria»<sup>35</sup>. La legge non nominava le corporazioni ma nella tabella allegata che stabiliva l'importo della tassa per ogni attività ritroviamo una interessante ricognizione delle arti e mestieri di Napoli. La serie delle esenzioni attesta la volontà da parte del governo di favorire alcune attività.

Ma la ragione forse più importante potrebbe ravvisarsi nel fatto che lo stato napoleonico non aveva le risorse per sopperire al vuoto che avrebbe lasciato l'abolizione delle corporazioni sul piano assistenziale mentre erano tutti da costruire nuovi percorsi formativi per artigiani e commercianti. E così le corporazioni, nonostante tutto, continuarono a

<sup>33</sup> ASNa, *Consiglio Generale degli Ospizi*, f. 1362, vedi doc. in Appendice.

<sup>34</sup> BLD, 1810, II, Legge del 27 luglio.

<sup>35</sup> Ivi, art. 3.

funzionare per tutto il Decennio applicando i loro statuti per i *matricolati*. Si tratta di un caso particolare di sopravvivenza del diritto d'antico regime.

#### 4. *Istituzione e organizzazione dei Consigli conservatori delle Arti: una legge molto particolare*

I governi del Decennio non intesero abolire le corporazioni (e neppure i loro statuti) ma vollero porle sotto il loro stretto controllo. Fu questo lo scopo della *Legge riguardante l'istituzione ed organizzazione de' Consigli de' conservatori delle Arti* del 4 ottobre 1811<sup>36</sup> molto particolare perché crea un sistema di gestione delle arti e dei conflitti tra datori di lavoro e lavoratori. Si tratta di una legge che tenta di far rientrare il "sistema delle arti" nel quadro della monarchia amministrativa e del modello individualistico del lavoro introdotto dai codici: insomma la ricerca di una quadratura del cerchio che sotto certi aspetti anticipa il sistema corporativo disegnato dal fascismo. Il *Conservatoire national des Arts et Métiers* fu istituito in Francia dalla Convenzione Nazionale il 16 *Vendémiaire an. III* su proposta dell'abate Henri Grégoire. Il suo scopo era quello di custodire conoscenze tecniche nel campo del lavoro e della produzione, promuoverle e renderle disponibili a tutti: questa funzione nel Regno fu svolta dalla Regale Società di Incoraggiamento e da altre strutture, come le *società economiche* e le camere di commercio, mentre i *Consigli conservatori delle Arti* istituiti di Murat assolsero ad una funzione politica di controllo da parte dello Stato delle corporazioni che così venivano a ricevere una legittimazione. Infatti l'art. 1 della legge stabiliva: «È attribuito a ciascun'arte introdotta già nel nostro regno, o che potrà esserlo per l'avvenire, il formare nel suo seno, dietro nostra speciale autorizzazione, un Consiglio, i membri del quale verranno denominati Conservatori dell'arte»<sup>37</sup>. I Consigli venivano stabiliti da determinazione del Sovrano resa «sulla domanda motivata dalla camera di commercio rivestita del parere dell'Intendente», presentata dal Ministro dell'Interno<sup>38</sup>. Le Arti affini potevano essere riunite in un solo Consiglio<sup>39</sup> così come potevano aggregarsi ai Consigli di città le terre e i

<sup>36</sup> BLD, 1811, II, Legge del 4 ottobre.

<sup>37</sup> Ivi, art. 1.

<sup>38</sup> Ivi, art. 3.

<sup>39</sup> Ivi, art. 2.

villaggi contigui quando avessero manifatture di una certa importanza<sup>40</sup>. L'art. 5 prevedeva che ogni Consiglio fosse composto «di nove membri, de' quali tre negozianti fabbricanti e sei capi artefici» e da tre supplenti<sup>41</sup>. L'Intendente avrebbe predisposto una lista formata da «tutti gl'individui delle due indicate classi dell'arte medesima in attuale esercizio da sei anni almeno, e che non abbiano sofferto il fallimento»<sup>42</sup>, dalla quale sarebbero stati estratti a sorte 27 elettori che sotto la presidenza del più anziano tra loro avrebbero proceduto alla scelta dei componenti del Consiglio<sup>43</sup>. Gli eletti – che dovevano avere almeno 30 anni e saper leggere e scrivere<sup>44</sup> – avrebbero prestato giuramento di obbedienza al Re. Essi restavano in carica per un triennio e potevano essere rieletti per un altro mandato<sup>45</sup>. Completava la compagine un segretario nominato dal Sovrano su una lista tripla predisposta dal Consiglio, incaricato di tenere il registro degli atti, dirigere gli affari e curare l'archivio<sup>46</sup>. Ecco le competenze dei Consigli definiti dall'articolo 13:

1. Il conciliare con mezzi economici tutte le differenze che insorgono tra' fabbricanti e capi artefici, e tra costoro ed i loro giovani in materie relative al loro mestiere. 2. Il decidere fino alla somma di ducati dodici, senza forma giudiziaria e senza appello, le controversie tra le persone indicate nel paragrafo precedente, riguardanti le loro arti, che non sia riuscito di conciliare amichevolmente. 3. Apparterranno alla giudicatura de' tribunali competenti tutte le controversie al di là de' ducati dodici, che non sia loro riuscito di conciliare. 4. Il prender cura dell'osservanza de' regolamenti di amministrazione e della economia de' conservatori, quando ve ne abbiano, sotto la vigilanza e la dipendenza dell'Intendente. 5. Il chiamare nelle occorrenze nascenti dalle loro attribuzioni gl'individue delle arti ed il dirigersi alle autorità competenti in caso di rifiuto<sup>47</sup>.

Si comprende che i Consigli avrebbero assunto le funzioni esercitate dai Consoli delle Corporazioni, le quali però questa legge non aboliva.

<sup>40</sup> Ivi, art. 4.

<sup>41</sup> Ivi, art. 5.

<sup>42</sup> Ivi, art. 6.

<sup>43</sup> Ivi, art. 7.

<sup>44</sup> Ivi, art. 8.

<sup>45</sup> Ivi, art. 10.

<sup>46</sup> Ivi, art. 12.

<sup>47</sup> Ivi, art. 13.

Anzi la stessa legge, tra le funzioni dei Consigli prevedeva la vigilanza sulla «osservanza degli statuti»:

16. I Consigli de' conservatori si uniranno una volta in ogni settimana dalle ore 9 alle 12 di Francia. Pronunzieranno sugli affari contenziosi e di conciliazione, se que' che riguardano l'amministrazione de' conservatori, l'osservanza degli statuti e tutto ciò che può contribuire a' progressi ed alla perfezione delle manifatture<sup>48</sup>.

Gli articoli successivi individuavano altre funzioni che si sovrapponevano a quelle dei Consoli: la verifica, su richiesta delle parti, di violazioni di regolamenti<sup>49</sup>, i cui verbali sarebbero stati inviati ai tribunali competenti<sup>50</sup>, la verifica dei furti di materie prime commessi dai lavoratori ai danni dei datori di lavoro<sup>51</sup>, la visita, su richiesta scritta delle parti e con l'intervento del giudice di pace, delle «case de' fabbricanti, capi artefici e loro officine, lavoranti e giovani»<sup>52</sup>, la raccolta di brevetti e campioni da trasmettere all'Intendente che li avrebbe depositati nel gabinetto delle arti<sup>53</sup>, la tenuta di un «esatto registro di tutti i negozianti, fabbricanti, capi artefici ed operaj addetti alle arti, e di tutte le macchine ad esse appartenenti»<sup>54</sup> e l'esazione dei diritti di giurisdizione<sup>55</sup>.

Interessante l'articolo 29 che prometteva l'emanazione di regolamenti e statuti: «Con altro nostro decreto saranno stabiliti i regolamenti di polizia e di subordinazione tra' fabbricanti ed i capi artefici, e gli statuti particolari da osservarsi per l'economia delle arti»<sup>56</sup>.

I regolamenti che avrebbero dovuto disciplinare i rapporti di lavoro non furono mai emanati e così pure i promessi "statuti": in realtà chi preparò il testo (non felicissimo) di questa legge forse già prefigurava le difficoltà di una sua effettiva attuazione perché non si dispose quello che naturalmente doveva disporsi, ossia l'abolizione delle corporazioni e dei suoi statuti, che continuarono a sopravvivere.

<sup>48</sup> Ivi, art. 16.

<sup>49</sup> Ivi, art. 17.

<sup>50</sup> Ivi, art. 18.

<sup>51</sup> Ivi, art. 19.

<sup>52</sup> Ivi, art. 20.

<sup>53</sup> Ivi, art. 22.

<sup>54</sup> Ivi, art. 23.

<sup>55</sup> Ivi, art. 26.

<sup>56</sup> Ivi, art. 29.



## 5. Sopravvivenze di uomini, diritti e corporazioni

Infatti le corporazioni e i loro statuti e consoli sopravvissero, continuando a fare quello che avevano sempre fatto, in assenza di una abrogazione espressa e dei promessi regolamenti attuativi della legge istitutiva dei Consigli conservativi delle Arti. La ragione di questa scelta potrebbe essere individuata nella crisi dei rapporti tra Murat e Napoleone scoppiata proprio nel 1811 a causa della vicenda dei *deux décrets*<sup>57</sup> e poi deflagrata con la “virata” indipendentista e nazionalista di Giocchino fatta in maniera risoluta alla fine del 1812 dopo il ritorno dalla campagna di Russia. A seguito di questi eventi il governo murattiano, dominato dal partito napoletano rappresentato dal ministro dell'interno Giuseppe Zurlo e da quello della giustizia Francesco Ricciardi, bloccò l'attuazione della costituzione di Baiona nel suo aspetto più importante, la formazione del Parlamento Nazionale: si può pensare che la scelta di non abrogare le corporazioni con l'attuazione della legge sui Consigli conservatori delle Arti rispondesse ad un indirizzo nazionalista volto a conservare le antiche istituzioni del Regno, al netto di tutte le difficoltà che si sarebbero incontrate nel disciplinare i rapporti di lavoro secondo lo schema della legge del 4 ottobre e dei prevedibili oneri finanziari sul bilancio connessi all'assunzione delle funzioni di natura assistenziale e previdenziale assolve dalle corporazioni. Infatti, non solo non furono istituiti i Consigli ma con decreto del 9 marzo del 1815 l'arte dei *caionzari* veniva autorizzata a costituirsi come corporazione distinta da quella dei *merciaioli*, con l'approvazione dei suoi statuti<sup>58</sup>. La sopravvivenza e la piena operatività delle corporazioni risulta da molti fascicoli conservati nel fondo *Consiglio Generale degli Ospizi* dell'Archivio di Stato di Napoli. Ne segnalo due che possono servire come esempio della gestione degli affari delle Arti nel Decennio francese. Il 24 agosto del 1814 i consoli dell'arte dei Barbieri facevano istanza all'Intendente di Napoli relativamente al ricorso loro presentato da Domenico Autore, maestro barbiere della provincia di Napoli<sup>59</sup>. Questi, dopo la morte di suo cu-

<sup>57</sup> Murat con decreto del 14 giugno 1811 diede attuazione alla costituzione di Baiona prescrivendo il requisito della cittadinanza napoletana per acquisire o mantenere gli impieghi pubblici nel Regno. Napoleone intervenne con il decreto del 6 luglio dello stesso anno stabilendo che il decreto di Murat non valeva per i francesi. Su questi aspetti cfr. F. MASTROBERTI, *Costituzioni e costituzionalismo tra Francia e Regno di Napoli (1796-1815)*, Cacucci, Bari 2014, pp. 101 e ss.

<sup>58</sup> BLD, 1815, I, decreto del 9 marzo.

<sup>59</sup> ASNa, *Consiglio Generale degli Ospizi*, f. 1390, inc. Barbieri e Parrucchieri.

gino Saverio Avallone, avvenuta nel 1798, aveva iniziato ad esercitare l'attività nella bottega del medesimo sita in vico Carminiello di Palazzo n. 26. Senonché il 4 di maggio del 1814 Gennaro di Salvo ebbe a iniziare l'attività di Barbiere in un basso sito al n. 19 del vico Carminiello di Palazzo, trasgredendo la regola prevista dagli statuti dell'Arte di mantenere la distanza di 20 canne tra le botteghe. Domenico Autore si rivolse all'Arte e i Consoli lo rassicurarono sulla fondatezza della sua pretesa. Ciononostante il Di Salvo riuscì ad ottenere "clandestinamente" il privilegio di esercitare l'attività di Barbiere al n. 19 di vico Carminiello di Palazzo. Autore protestò presso i Consoli che si risolsero a chiedere la decisione dell'Intendente sulla questione. I Consoli fecero presente che l'articolo 28 delle capitolazioni del 1694 prevedeva l'obbligo della distanza di 20 canne. Tuttavia «nel 1695 per alcune differenze insorte tra li maestri delle dette arti» le stesse furono sul punto riformate con la riduzione della distanza minima a 10 canne. I Consoli rilevavano che a questa modifica non fu dato mai il regio assenso e che pertanto bisognava tenere valido e fermo l'articolo 28 delle capitolazioni munite del regio assenso del 1694. La questione fu decisa dal Consiglio d'Intendenza con sentenza del 14 febbraio 1815 che rigettava il ricorso di Domenico Autore. È interessante notare che nella motivazione della stessa si fa ampio riferimento agli statuti come diritto pienamente vigente: «Considerando che il citato articolo 28 delle capitolazioni del 1694 fu riformato dall'articolo 10 degli statuti suppletivi dell'Arte del 28 febbraio 1695 in cui la distanza di 20 canne si riduce a quella di canne 10 ...»<sup>60</sup>. Da questa vicenda, simile a molte altre, si evince lo stato di profonda crisi delle corporazioni: nel caso di specie i Consoli, dopo aver dato tutte le rassicurazioni possibili a Domenico Autore, spedirono non si sa bene come e perché il "privilegio" a Di Salvo e poi si fecero tutori del primo contro il secondo. Non è da escludere che si muovessero sulla base di "incentivi economici". Altra vicenda non meno interessante si trae dal ricorso di Tommaso Piccolo, rivenditore di mobili, che nel 1810 chiedeva all'Intendente di non essere molestato dai Consoli dell'Arte che gli chiedevano la *matricolazione* per poter esercitare l'attività commerciale<sup>61</sup>. Egli faceva presente che fin dal 1760 a seguito di un dispaccio ministeriale non era più necessaria la *matricolazione*. La questione arrivò al Ministro che con una circolare interna stabilì che i commercianti di

<sup>60</sup> Ivi.

<sup>61</sup> ASNa. *Consiglio generale degli Ospizi*, f. 1390, inc. Ricorso Gabriele Altieri e Tommaso Piccolo contro i rivenditori d'opera bianca.

mobili potevano esercitare liberamente l'attività senza essere obbligati ad iscriversi all'Arte. Anche con queste modalità, evidenti segni di una profonda crisi, le corporazioni cercavano di sopravvivere, come del resto i loro *matricolati* e come anche il loro diritto che, come attesta la vicenda del barbiere Autore, continuava ad avere una inaspettata vitalità.

6. *La Regal Società d'Incoraggiamento alle scienze naturali, i rilievi statistici sulla produzione e sul commercio nelle provincie e l'impulso alle attività produttive*

Il problema fondamentale per il governo francese fu quello di sviluppare l'industria e il commercio nelle province e per farlo doveva necessariamente acquisire piena conoscenza del territorio, della sua produzione e delle sue potenzialità. Anche questa linea andava nella direzione contraria rispetto al "sistema delle arti" in base al quale formazione, produzione e commercio erano concentrate nella Capitale e gestite dalle corporazioni. L'11 giugno 1806, fu creata la *Regal Società d'Incoraggiamento alle scienze naturali*. Nata per lo studio della storia naturale fin dalla sua prima adunanza specificò i suoi compiti affermando «di volersi occupare di quegli oggetti che hanno rapporto diretto con la felicità pubblica, e questi sono l'economia pubblica, l'agricoltura, il commercio, le arti utili, le manifatture, la medicina pratica, l'istruzione pubblica, gli stabilimenti destinati al sollievo dell'umanità, ed altri monumenti relativi a questa Società, e tutte le scienze che vanno strettamente unite alla storia naturale<sup>62</sup>. In questa *Reale Società* trovarono posto i migliori ingegni del Regno tra i quali Melchiorre Delfico, Giuseppe Maria Galanti, Domenico Cotugno, Luca Cagnazzi, Vincenzo Petagna, Teodoro Monticelli, Giuseppe Capececiatti. Il problema era quello di acquisire esatta contezza della produzione in tutte le province del Regno e per questo il governo murattiano, sotto l'impulso di Zurlo, avviò una vasta campagna di rilevamento statistico che, diretta da Luca de Samuele Cagnazzi, pose il Regno in una posizione di avanguardia anche rispetto alle altre nazioni<sup>63</sup>.

<sup>62</sup> O. MASTROJANNI, *Il Reale istituto di Incoraggiamento di Napoli*, 1806-1906, Napoli 1907, p. 12.

<sup>63</sup> Su questi aspetti cfr. in particolare V. RICCHIONI, *La "statistica del reame di Napoli del 1811. Relazioni dalla Puglia*, Vecchi ed., Trani 1942. Essa descrive i precedenti francesi risalenti all'epoca del consolato, poi ripresi in Italia nell'epoca napoleonica e quelli avviati nel Regno di Napoli con Ferdinando IV, che avevano raggiunto ottimi risultati con l'attività dell'Accademia delle Scienze e delle Arti fondata nel 1778.

La *Regal Società* cercò di collaborare. Questo consesso prese spunto dal Dispaccio dell'8 ottobre 1807 che invitava la Società ad occuparsi del buon uso delle acque e del miglioramento dell'agricoltura del Regno e il 19 novembre nominò una commissione formata da Cagnazzi, Melograni, Ramondini, Forges e Onorati per eseguire un piano d'indagine – elaborato dal Cagnazzi – che, indirizzato agli intendenti del Regno, avrebbe dovuto consentire l'acquisizione di informazioni essenziali su XIV articoli: I. *Qualità del suolo*, II. *Forma del suolo*. III. *Meteore da conoscersi*. IV. *Acque sorgenti*. V. *Fiumi*. VI. *Torrenti*. VII. *Laghi*. VIII. *Mancanza di acque sorgive*. IX. *Produzioni*. X. *Pastorizia*. XI. *Agricoltura*. XII. *Manifatture*. XIII. *Commercio*. XIV. *Educazione e salute pubblica*<sup>64</sup>. Si trattava di un'indagine su larga scala i cui dati, una volta acquisiti, avrebbero consentito di predisporre quadri statistici secondo il metodo che Cagnazzi stava elaborando e che avrebbe pubblicato tra il 1808 e il 1809 nei due volumi degli *Elementi dell'arte statistica*. Gli articoli dal IX al XIII riguardavano le produzioni, la pastorizia, l'agricoltura, le manifatture e il commercio. Un'indagine a 360 gradi molto difficile da gestire per gli intendenti, che avrebbero rimesso i questionari ai sindaci, in un momento di grandissima difficoltà, quando ancora l'amministrazione pubblica stentava ad impiantarsi ed il territorio non era pienamente controllato. Questa prima indagine non produsse i risultati sperati perché i dati raccolti furono pochi e insufficienti, come rilevato dal Ricchioni e come risulta dalla documentazione conservata presso l'Archivio di Stato di Bari, *fondo agricoltura e commercio*. «L'inchiesta però predisposta nel 1807 – afferma il Ricchioni – non ebbe quasi alcun seguito. Né di rispondere al questionario della Società si occuparono gli Intendenti delle provincie. Troppe richieste del genere loro provenivano direttamente dal Ministero ed a queste essi erano portati a dare la preferenza»<sup>65</sup>.

In effetti parallelamente il Ministero procedeva a verifiche e ad inviare questionari<sup>66</sup>. In particolare il 14 novembre 1807 il Ministero aveva inviato agli intendenti dei quesiti sullo stato delle manifatture della seta e della lana, affidando il coordinamento dell'indagine a Le Riche che era stato nominato «Ispettore e visitatore delle manifatture del Regno». Questi iniziò a mandare questionari a largo raggio sulla produzione del Regno che però contenevano termini e nozioni non immediatamente comprensibili da chi materialmente doveva dare le risposte, come si

<sup>64</sup> Ivi, p. 14 e ss.

<sup>65</sup> Ivi, p. 26.

<sup>66</sup> Ivi, p. 27 e ss.

evincesse da numerosi documenti dal summenzionato fondo dell'Archivio di Stato di Bari. Valga in proposito la risposta del Primicerio del capitolo di Giovinazzo:

I quesiti relativi alle manifatture del vetro espressi nel foglio di stampa che mi avete fatto l'onore di rimettermi, richiamandomi su di essi i miei riscontri, sono belli e buoni. Molti di essi, però, e nella maggior parte, restano vuoti di risposte. Si vuol sapere piuttosto quello che si fa e non quello che si potrebbe fare. A tale oggetto sono tanti i quesiti che si suppone in essi essere in Regno delle manifatture di vetro perfette. Ma è male quel tanto che si fa in Regno in rapporto alla manifattura dei vetri. È questa fra noi assai rozza e negletta. Perciò non vi ha cosa di positivo a rispondere sulla manifattura dei vetri ... Denari e buona volontà ci vorrebbero signor Intendente e facile sarebbe la introduzione delle manifatture e di vetri e di cristalli di ogni qualità, in questa nostra provincia. Questi sono i riscontri che può darvi, Signore, un abitante di terra di Bari generalmente dove niuna idea tecnica e pratica si ha delle vetrerie. Avrei potuto di altre particolarità ragguagliarvi, se nel nostro paese vi fosse il grande dizionario delle arti e mestieri da me una volta consultato in Napoli. Ma finalmente non credo che attendiate un trattato completo in materie di lavorar vetri e cristalli<sup>67</sup>.

Queste indagini caddero pressoché nel nulla. Servirono forse a comprendere le difficoltà e preparare il terreno ai lavori ministeriali di rilievo statistico che, condotti sotto la guida del Cagnazzi, portarono alla *Statistica del 1811*. Il merito fu anche di Giuseppe Zurlo, uomo risoluto ed energico, formato agli insegnamenti dell'Illuminismo napoletano e di grande esperienza poiché era stato Segretario d'Azienda sotto Ferdinando IV. Egli assecondò interamente il Cagnazzi predisponendo i questionari sui modelli dell'*Arte statistica* che ebbero il pregio di essere più conformi alla realtà napoletana rispetto a quelli arzigogolati del Le Riche. Di parte del lavoro fatto possiamo avere esatta contezza grazie al volume *La popolazione del Mezzogiorno nella statistica di Re Murat* a cura di Stefania Martuscelli<sup>68</sup>.

Le relazioni dalla Puglia possono essere significative dello stato delle Arti nelle province all'alba del Decennio. È interessante notare che tra gli ostacoli allo sviluppo della produzione non si faccia riferimento all'esistenza delle corporazioni, segno che ormai avevano perso molto

<sup>67</sup> Ivi, pp. 31-32.

<sup>68</sup> S. MARTUSCELLI (cur.), *La popolazione del Mezzogiorno nella statistica di Re Murat*, Guida, Napoli 1979.

di quella importanza che avevano avuto in passato, pur continuando ad esistere. La relazione sulla statistica di Terra di Bari, riportata dal Ricchioni, indica i principali ostacoli allo sviluppo della produzione manifatturiera:

Il primo e principale, più volte dinotato, è la mancanza di capitali per sostenere, portare avanti e migliorare una manifattura qualunque. Da ciò ne nasce che non essendovi i fondi necessari per fare gli acquisti de' generi e degli articoli, de' quali si ha bisogno, si è nella dura circostanza di dirigerci a quei pochi che hanno denaro contante e gli interessi de' prestiti si sono portati fino a 12 e più a centinaio. Ciò fa sì che non si possano istituire fabbriche in grande, e ciascuno degli artefici travaglia in privato per quanto e come può per procurarsi i suoi alimenti e della famiglia e pagare il suo creditore, senza pensare ad altro. È un secondo ostacolo il sistema finanziario. Rispetto le alte disposizioni del Governo, ma non posso tacere che da quello ne è nato un considerevole scoraggiamento. Ho con dolore veduti alcuni artefici, li quali dalle meschine loro sussistenze hanno dovuto dedurre una somma per soddisfare al tributo della patente; e quello che è peggio, che talvolta per mancanza di fondi non hanno potuto travagliare. Un terzo ostacolo è il pregiudizio comunemente diffuso presso tutte le classi, eccetto gli agricoltori, il doversi provvedere delle manifatture della capitale, di cui si cerca di imitare le mode in tutti gli articoli. Quindi le stoffe in lana, in seta, filo, cotone, si fanno da quella venire<sup>69</sup>.

Quest'ultimo ostacolo ne provocava due altri, la mancanza di "motivazione" da parte dei produttori locali e la mancanza (con la conseguenza dell'aumento del prezzo) delle materie prime della produzione che venivano acquistate dalle manifatture della Capitale. Il sesto ostacolo era dato dalla mancanza delle macchine e di idonei strumenti di lavoro. Quando anche si trovasse il sistema di acquisirli bisognava istruire gli *artieri* all'uso e la cosa, nella provincia di Terra di Bari, era molto complicata da fare<sup>70</sup>.

Mentre questo immenso lavoro di "appropriazione" e conoscenza del territorio sotto il profilo delle attività produttive veniva avviato, Murat tentò di dare un nuovo impulso alla produzione attraverso iniziative in grado di valorizzarla anche a livello internazionale. Con decreto del 31 gennaio 1809 creò l'esposizione annuale in Napoli delle «più

<sup>69</sup> Ivi, pp. 266-267.

<sup>70</sup> Ivi, p. 267.

interessanti produzioni dell'industria nazionale»<sup>71</sup> ponendola sotto la direzione della *Giunta* incaricata del miglioramento delle manifatture, delle arti ed industrie del Regno creata il 1° novembre 1808. Ogni anno vi sarebbe stata, dal 25 luglio al 10 agosto, una «solenne esposizione al pubblico delle più interessanti produzioni dell'industria nazionale»<sup>72</sup>. I manifatturieri ed artisti regnicoli, per partecipare all'esposizione, avrebbero dovuto farsi registrare dal segretario dell'intendenza della provincia dove risiedevano consegnando dei campioni del loro prodotto<sup>73</sup>. Una commissione composta da cinque membri nominati dall'Intendente avrebbe individuato i prodotti da ammettere<sup>74</sup> entro il 25 maggio e da proporre dopo pubblicazione<sup>75</sup> alla Giunta delle arti e manifatture che ne avrebbe selezionato sei ai quali avrebbe aggiunto altri 10 a sua discrezione<sup>76</sup>. I sedici selezionati sarebbero stati presentati al Ministro dell'Interno<sup>77</sup> e un campione dei loro prodotti avrebbe avuto l'onore di essere esposto con l'indicazione del nome dell'autore<sup>78</sup> in un «locale decoroso, ampio ed atto a ricevere qualunque genere di manifattura, e qualunque macchina ad esse addetta»<sup>79</sup>. Dopo il 10 agosto i manifatturieri sarebbero stati liberi di contrattare la vendita del prodotto<sup>80</sup>. Il verbale «contenente la scelta motivata della Giunta delle manifatture» sarebbe stato trasmesso agli intendenti<sup>81</sup>.

Il 4 maggio 1810 Murat emanò il *Decreto per lo stabilimento d'una scuola d'arti e mestieri*, una “edizione” riveduta e corretta del decreto giuseppino che aveva istituito la scuola di Nola. La scuola veniva stabilita in Napoli ed avrebbe avuto tre officine: «1. Officina di fabbri, limatori, fonditori e tornitori di metallo. 2. Officina di falegnami di opera grande e di opera minuta, di macchine e di mobili, e di tornitori in legna. 3. Officina di carrozzajo, carradore e sellajo»<sup>82</sup>. Per il resto la stessa organizzazione “militare” della scuola di Nola: alla fine del percorso gli

<sup>71</sup> BLD, 1809, I, Decreto del 31 gennaio.

<sup>72</sup> Ivi, art. 1.

<sup>73</sup> Ivi, art. 2.

<sup>74</sup> Ivi, art. 3.

<sup>75</sup> Ivi, art. 4.

<sup>76</sup> Ivi, art. 5.

<sup>77</sup> Ivi, art. 6.

<sup>78</sup> Ivi, art. 8.

<sup>79</sup> Ivi, art. 7.

<sup>80</sup> Ivi, art. 9.

<sup>81</sup> Ivi, art. 10.

<sup>82</sup> BLD, 1810, I, Decreto del 4 maggio, artt. 1 e 2.



allievi avrebbero avuto «una patente di capacità nell'arte o mestiere che avranno esercitato»<sup>83</sup> e sarebbero stati impiegati «in preferenza ne' lavori che sono fatti a conto del Governo»<sup>84</sup>. In buona sostanza queste scuole avrebbero fornito al governo operai specializzati in settori importanti sotto logistico-militare: il lavoro del ferro, del legno, la costruzione e manutenzione di carrozze e la cura dei cavalli.

Con decreto del 16 febbraio 1810 si stabilirono in ogni capoluogo di provincia *Società di agricoltura*<sup>85</sup> che estesero le loro competenze alle manifatture e al commercio cosicché il decreto del 30 luglio 1812 le denominò *Società economiche*<sup>86</sup>.

## 7. *La Restaurazione: un "grido di dolore" dei consoli dell'Arte della Lana*

I primi tempi della Restaurazione suscitarono molte speranze di un ritorno all'antico regime. Una parte della vecchia feudalità sperava che almeno si rivedessero, sulla base di nuovi principi, le sentenze della Commissione feudale, una buona fetta della magistratura e dell'avvocatura sperava che almeno l'odioso sistema della cassazione venisse cancellato e si ripristinasse l'antica *doppia conforme* o si introducesse la *terza istanza* e anche le antiche corporazioni, colpite ma non affondate durante il Decennio francese, speravano in un loro rilancio<sup>87</sup>. Tutte queste speranze si sarebbero infrante – con buona pace di Ferdinando I, in cuor suo speranzoso di tornare al vecchio regime – contro la politica della continuità, imposta dagli accordi internazionali, avallata dai Rothschild, grandi creditori del Regno, e perseguita senza tentennamenti e mediazioni da Luigi Medici e Donato Tommasi, i *diarchi* della Restaurazione con un passato da Illuministi seguaci di Filangieri, che anzi portarono a perfezionamento le riforme della cosiddetta *occupazione militare del Regno*. Il governo restaurato mostrò un atteggiamento ondivago nei primi tempi. Con decreto del 1° febbraio 1816 istituì il Consiglio Generale degli Ospizi<sup>88</sup> ponendo sotto la sua vigilanza tutti gli

<sup>83</sup> Ivi, art. 21.

<sup>84</sup> Ivi, art. 22.

<sup>85</sup> BLD, 1810, I Decreto del 16 febbraio 1810.

<sup>86</sup> BLD, 1812, II, Decreto del 30 luglio.

<sup>87</sup> Su questi aspetti cfr. F. MASTROBERTI, G. MASIELLO, *Il codice per lo Regno delle Due Sicilie. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020.

<sup>88</sup> Il decreto si poneva in linea di continuità con corporazioni il decreto del 16



istituti di beneficenza comprese le confraternite e congregazioni laicali, associate alle vecchie corporazioni. Tuttavia il 14 febbraio diede fuori il *Decreto relativo al sistema di amministrazione di certe confraternite e pie adunanze della capitale*<sup>89</sup>, con il quale specificò che alcune di esse, potevano continuare a regolarsi secondo i loro statuti se muniti di regio assenso. Dopo ampio preambolo, che spiegava le ragioni per cui si faceva un passo indietro<sup>90</sup>, il decreto stabiliva:

1. Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 7 del nostro decreto del dì 1 del corrente febbraio, non sono applicabili a quelle confraternite e pie adunanze di questa città di Napoli, che hanno regole munite del nostro regio assenso, e che posseggono rendite provegnenti da' beni o fondi di qualsivoglia natura.
2. L'elezione de' superiori o degli amministratori di siffatte corporazioni, la durata delle loro funzioni e la reddizione de' loro conti avran luogo nel modo che prescrivono le rispettive regole.
3. Le domande o i gravami che potranno prodursi dagl'interessati per gli oggetti indicati, saranno discussi innanzi alle autorità competenti, secondo il prescritto delle leggi provvisoriamente in vigore<sup>91</sup>.

Con questo decreto restavano in piedi tutti gli statuti delle vecchie corporazioni che potevano continuare ad eleggere i propri amministratori ed approvare i conti secondo le antiche modalità.

Comunque il decreto bastò a rianimare le speranze delle corporazioni. L'Arte della Lana viveva una crisi profonda: nel 1815 in prossimità del cambio di governo le monache del *conservatorio di Santa Rosa* denunciarono all'Intendente di Napoli i Consoli dell'arte che a loro dire

ottobre 1809 che istituì l'*amministrazione degli stabilimenti di beneficenza*, BLD, 1816, I, Decreto del 1° febbraio.

<sup>89</sup> BLD, 1816, I Decreto del 14 febbraio.

<sup>90</sup> «Considerando che le confraternite e le pie adunanze di questa nostra capitale han serbato e serbano tuttavia nella loro integrità i sistemi di amministrazione ch'erano in vigore innanzi al 1806; e che le diverse determinazioni emanate in tempo della passata occupazione militare co' decreti de' 16 d'ottobre 1809 e 2 dicembre 1815 non sospesero la stretta osservanza delle loro regole roborate di regio assenso. Considerando che questa lodevole situazione resterebbe alterata, laddove si estendessero senza alcuna limitazione a queste confraternite tutti i provvedimenti da Noi dati col nostro decreto del dì 1 del corrente mese a riguardo specialmente di quegli stabilimenti e luoghi pii del regno, le di cui amministrazione avevano già subito i cangoamenti che vennero ordinati; visto il rapporto del nostro Segretario di Stato ministro dell'Interno, abbiamo Decretato e decretiamo quanto segue...». Ivi, preambolo.

<sup>91</sup> Ivi, artt. 1, 2, 3.

erano responsabili di abusi e malversazioni<sup>92</sup>. In più – e questa è una spia significativa di come andassero le cose all'interno della corporazioni – i Consoli autonomamente si erano prorogati nella carica per dieci anni, senza mai indire le elezioni. Il governo intervenne risolutamente e non senza qualche difficoltà dovuta alla resistenza passiva dei Consoli, riuscendo a far svolgere le elezioni con la nomina di un nuovo terzetto. Subito dopo l'elezione i nuovi Consoli, il 7 giugno 1816, presentarono all'Intendente una memoria, che si riporta in *Appendice* a questo testo, sullo stato dell'Arte della Lana: essa è interessante perché può essere considerata come il *grido di dolore* di un organismo antico, prossimo alla morte, che al ritorno di Ferdinando, dopo il decreto del 14 febbraio, intravedeva qualche spiraglio di sopravvivenza. I nuovi Consoli avevano trovato la corporazione in un tale stato di decadenza che sembrava loro impossibile farla funzionare per il prossimo anno anche perché non sarebbero riusciti a coprire tutte le spese. Le principali cause della situazione venivano individuate nelle riforme del Decennio francese, in particolare nella legge del 20 maggio 1808 che aveva tolto all'Arte della Lana l'antico privilegio della giurisdizione non solo sui *matricolati* ma per ogni affare attinente alla produzione e al commercio della lana e nella legge del 24 febbraio 1809 per i motivi di cui sopra si è detto. Esse avevano prodotto una anarchia generale «dalla quale sono derivate l'insubordinazione ai Consoli, l'inosservanza delle leggi e degli Statuti dell'Arte, li continui furti delle materie inservienti all'Arte, e mille altri scontri di simil natura»<sup>93</sup>. L'esproprio della giurisdizione aveva provocato un grande disordine perché la corporazione non aveva più i mezzi per conciliare e intervenire in caso di liti e la parte lesa era costretta a

<sup>92</sup> ASNa, *Consiglio generale degli Ospizi*, f. 1362. Tra le carte del corposo fascicolo relativo alla faccenda, troviamo una lettera vibrata da parte del ministro dell'interno all'intendente di Napoli, dei primi mesi della Restaurazione: «Signore, le poverissime, e disgraziate monache di S. Rosa dell'arte della lana, con tante suppliche e presso il Sig. Ministro Zurlo, e immediatamente a V. E. hanno supplicato il nostro Re (D. G.) per la nuova elezione de' consoli dell'arte, giacché questi presenti sono di già da dieci anni che per prepotenza governano, contro ogni legge, ed unicamente per approfittarsi delle rendite per cui le infelici monache periscono di fame, essendogli mancata la propria sussistenza, Signore con tanti ricorsi neppure si è veduta la nuova elezione, e si dice che ciò è accaduto per prepotenza e per denaro speso dall'istessi attuali consoli per stare nell'istesso impiego. Perciò le povere supplicanti monache prendono questa ultima strada dell'immediata protezione di S. E. acciocché ordini che subito subito si faccia la nova elezione per così vadasi accomodata l'arte, e sollevato il monastero di S. Rosa. Tanto sperano e l'avranno».

<sup>93</sup> ASNa, *Consiglio generale degli Ospizi*, f. 1362, Memoria del 7 giugno 1816.

chiedere giustizia presso i tribunali ordinari, con un dispendio di tempo e di soldi, difficile da sopportare nell'ambito dell'industria e del commercio. La legge del 24 febbraio, abolendo il dazio sulle merci provenienti dalle province e stabilendo la libertà del commercio, aveva creato situazioni paradossali: prima della legge i provinciali immettevano le merci a nome dei *matricolati* per non pagare il dazio, dopo accadeva il contrario, cosicché la Corporazione veniva a perdere anche il contributo dei *matricolati*. In assenza di mezzi e di autorità l'Arte nulla poteva contro la sempre più estesa contraffazione delle merci, il contrabbando e la moltiplicazione dei *guastamestieri*, gente cui era stata data in anni passati dalla stessa Arte la qualifica di fabbricanti senza il dovuto esame e senza un capitale congruo per lo svolgimento dell'attività. Questi, «avendo appena un capitale da comprare e lavorare un po' di lana grezza per farne l'ordito di una o due pezze di panno, suppliscono alla trama col comprarla da tessitori che la rubano a' fabbricanti. E, compita che l'hanno, la barattano per qualunque prezzo, perché l'ordito poco lor costa, nell'atto che il fabbricante onesto non può vendere per non perdere sul costo maggiore al quale si rivende il panno». Eppure i *guastamestieri* erano molti ed erano quelli che più facevano rumore all'interno della Corporazione. La situazione dell'Arte – e anche della produzione e del commercio della lana che aveva avuto negli ultimi anni una grave flessione – era disastrosa: «In questo stato di cose, qual risorsa potranno mai avere le fabbriche della Capitale? Come sostenersi li pesi della Corporazione e del mantenimento del Conservatorio, nell'atto che, avendo voluto dare un'occhiata allo stato attuale della Cassa, troviamo esistere un debito di duemila ducati e più, a fronte di un credito pressappoco uguale, litigioso e difficile a potersi per ora riscuotere? Come potrà un numero strabocchevole di famiglie addette al lavoro della lana sostenersi, quando li fabbricanti sono inabilitati a potersi tenere occupati al lavoro?»<sup>94</sup>. I Consoli sapevano bene che non era possibile ritornare al passato; tuttavia potevano essere prese alcune misure "lenitive": «Il ripristinare in questa parte l'antico sistema con l'imposizione del dazio sui panni che vengono dalle Provincie, e l'obbligare la commissione del vestiario a servirsi delle fabbriche della Capitale»<sup>95</sup>. Ma gli stessi Consoli sembravano crederci poco poiché le lamentele e le richieste erano imbastite in una narrazione malinconica consapevole che presto o tardi

<sup>94</sup> *Ibidem.*

<sup>95</sup> *Ibidem.*

le corporazioni, ultimo baluardo di un mondo antico, erano destinate a perdere ogni rilevanza.

8. *L'abolizione delle corporazioni con i decreti del 23 ottobre 1821 e del 20 novembre 1825*

La legge del 29 maggio 1817 sull'ordinamento giudiziario mantene i Tribunali di commercio con competenza oggettiva sugli affari di commercio<sup>96</sup> e nulla prescrisse con riferimento alle questioni relative al lavoro dei *matricolati* che trovavano inquadramento nelle competenze dei giudici ordinari oppure dei giudici amministrativi (consigli d'intendenza).

Ferdinando I, dopo i fatti dal 1820-21, forse anche per sospetto e diffidenza verso aggregazioni di lavoratori che potevano trasformarsi in conventicole politiche, prese la decisione di abolire gli statuti delle corporazioni. Infatti l'articolo 1 del decreto del 23 ottobre 1821 dispose: «Tutti gli statuti, regolamenti e capitolazioni delle corporazioni di arti e di mestieri non ancora derogati, restano annullati, limitando lo scopo di esse corporazioni alle sole opere di pietà e di religione per coloro che volontariamente vi si vogliano ascrivere». Con l'abolizione del valore legale degli statuti le Corporazioni cessavano di esistere e alle aggregazioni di lavoratori restava la forma della confraternita o della congregazione per perseguire unicamente scopi di pietà e di religione, sotto il controllo della Chiesa e sotto la vigilanza del Consiglio Generale degli Ospizi<sup>97</sup>. Le corporazioni diventavano “corpi morali” che potevano ricevere beni solo se la loro esistenza era autorizzata dal governo e solo se l'atto dispositivo a loro favore fosse autorizzato. L'articolo 826 del Codice per lo Regno prescriveva infatti: «Le disposizioni tra vivi

<sup>96</sup> La legge organica, contrariamente a quanto disposto dalla legislazione del decennio francese, non dispose alcun meccanismo elettivo per i giudici commerciali. I cinque componenti del tribunale, i tre supplenti e il cancelliere, in base all'articolo 64, sarebbero stati scelti dal sovrano «dal ceto de' negozianti». In base all'articolo 65 i tribunali di commercio ebbero competenza su «Tutti gli affari dipendenti da atti di commercio, così di terra, che di mare». Essi, in base all'articolo 66 avrebbero giudicato in prima, ed in ultima istanza: «1. Tutte le dimande, il di cui oggetto non eccederà il valore di dugento ducati; 2. Tutte quelle, in cui le parti, prevalendosi de' loro diritti, avranno dichiarato di voler essere giudicati definitivamente, e senza appellazione.

<sup>97</sup> Per questo parte delle carte delle corporazioni si trovano nel fondo *Consiglio generale degli Ospizi* dell'Archivio di Stato di Napoli.

o per testamento in vantaggio degli spedali, de' poveri di un comune, degli stabilimenti di pubblica utilità, e di altri corpi morali autorizzati dal Governo, non avreanno effetto se non in quanto saranno autorizzate da un decreto reale».

Comunque le corporazioni delle arti *annonarie*, nonostante il decreto del 1821, furono autorizzate provvisoriamente a matricolare e a regolarsi sui loro statuti per la tutela della salute pubblica, mentre il governo preparava una serie di regolamenti sanitari. Il 5 novembre 1823 il governo emanava il *Decreto col quale si rende libera nella città di Napoli la incetta e la vendita delle carni, e se ne aboliscono le assise*. Nel preambolo si legge: «La costante esperienza ha mai sempre dimostrato che a promuovere l'abbondanza, particolarmente de' generi di annona, il mezzo più conducente sia quello di renderne libera la incetta e la vendita, rimuovendo qualunque ostacolo atta a restringerla in mano di pochi» Si disponeva dunque che «a contare dal primo di gennajo del venturo anno 1824 sarà libero nella città di Napoli a chiunque d'incettare, comperare, macellare e vendere carne, tanto all'ingrosso, quanto al minuto»<sup>98</sup>. Non c'era più ragione di tenere ancora in vita le vecchie corporazioni. Ed Infatti il 20 novembre 1825 veniva emanato il *Decreto per la totale abolizione delle matricole nella città di Napoli*, il cui articolo 1 recitava:

Art. 1. A contare dal dì quindici di maggio del venturo anno mille ottocento ventisei rimarranno annullati tutti gli statuti, regolamenti e capitolazioni non ancora derogate delle corporazioni delle arti dette *annonarie* in questa capitale; e lo scopo di esse corporazioni sarà limitato alle sole opere di pietà e di religione per coloro che spontaneamente vorranno parteciparne<sup>99</sup>.

Di conseguenza:

2. Sarà quindi dall'epoca anzidetta libero a chiunque d'incettare, comprare e vendere qualsisia commestibile tanto all'ingrosso, che alla minuta nelle città di Napoli

3. Dall'epoca stessa rimarranno parimente abolite le assise colle quali è regolato il commercio di taluni detti generi: i venditori saranno sotto la vigilanza del Corpo municipale soltanto per le contravvenzioni che potrebbero commettersi circa la qualità e il peso de' medesimi.

<sup>98</sup> BLD, 1823, II, Decreto del 5 novembre.

<sup>99</sup> BLD, 1825, II Decreto del 20 novembre, art. 1.

4. Il sito delle botteghe e posti di vendita de' commestibili sarà determinato a norma dei regolamenti di polizia urbana e di salute pubblica, rimanendo abolita ogni prescrizione relativa alle distanze da serbarsi tra loro<sup>100</sup>.

Abolite anche le corporazioni annonarie restava il problema del loro patrimonio. La sovrana risoluzione del 19 maggio 1832 stabilì che i beni delle vecchie corporazioni fossero destinate al mantenimento delle orfanelle di artisti poveri che si trovavano nel Real Educandato di Santa Maria Regina del Paradiso<sup>101</sup>. A tal fine fu creata una Amministrazione dello stralcio delle abolite Cappelle di arti e mestieri, di cui fecero parte Il Marchese Luigi Vigo, il marchese Pasquale Vitare e Monsignor Pasquale Balsamo.

Finiva così la storia delle corporazioni nel Mezzogiorno dopo che si era trascinata dal Decennio francese alla Restaurazione, sopravvivendo anche ai codici e al nuovo ordinamento giudiziario. Esse andavano in direzione opposta rispetto alla storia ma è anche vero che nel Settecento vissero una crisi interna molto forte che le portò a perdere credibilità e autorità.

<sup>100</sup> Ivi, artt. 1, 2, 3.

<sup>101</sup> BLD, 1832, I, Decreto del 19 maggio.

## Appendice

Archivio di Stato di Napoli, *Consiglio generale degli Ospizi*, f. 1362

Arte della Lana

*Inconvenienti introdotti in quest'arte. I Consoli domandano provvedimenti per rimetterla nello stato di sua floridezza.*

Napoli, 7 Giugno 1816

Li Consoli della Nobile Arte della Lana A Sua Eccellenza Signor Intendente della Provincia.

Lo stato di decadenza in cui abbiamo trovato la nostra Corporazione, al momento in cui ne siamo stati eletti Consoli, influendo nell'economia della medesima, ci fa temere di non poter neppure per metà coprire, nel corrente anno, le inevitabili spese della medesima e del mantenimento del Conservatorio. Per cui, si impone la necessità di ricorrere alla protezione di Vostra Eccellenza, affinché con il suo noto zelo e riconosciuta energia si presti a sollevare un ceto, quanto nobile e in questa cospicua Capitale, altrettanto avvilito e oppresso, non per volontà di chi lo governa, ma per effetto del cambiamento de' sistemi avvenuto nel lungo corso della passata occupazione militare.

La legge organica del potere giudiziario e quella del 24 febbraio 1809 sono state la fonte di tutti li disordini avvenuti nella nostra Arte da quell'epoca in qua. La prima, spogliando la Corporazione di quella Giurisdizione che, per mezzo dei suoi Consoli assistiti da Legali, esercitava sui suoi individui, ha prodotto un'anarchia generale, dalla quale sono derivate l'insubordinazione ai Consoli, l'inosservanza delle leggi e degli Statuti dell'Arte, li continui furti delle materie inservienti all'Arte, e mille altri scontri di simil natura.

Se si volessero esporre particolarmente gli accennati disordini, che riguardano la mancanza di giurisdizione ne' Consoli, ci renderemmo sicuramente noiosi con la prolissità che esigerebbe la molteplicità de' casi avvenuti e che possono avvenire. Si rende necessaria nel Consolato della nostra Arte una certa autorità che, conciliando il rispetto dovuto a coloro che sono destinati a regolarne l'amministrazione politica ed economica, li mettesse nel caso di decidere le piccole questioni tra li fabbricanti e gli artieri, prendere conoscenza dei piccoli furti delle materie inservienti all'Arte, e preparare e prendere le prime indagini negli affari di maggiore rilievo, assicurando il fatto nel contesto delle parti conten-

denti, laddove le materie contenziose siano di competenza de' Tribunali ordinari. Ciò non s'intende ottenere sicuramente con quell'ampiezza di potere con cui prima conosceva di tutte le materie e contro chiunque, benché non matricolato, ma ristrettivamente agl'individui addetti all'Arte e nelle materie dell'Arte.

La fabbricazione dei generi, pur ristretta o estesa che sia, non può essere assicurata senza la necessaria buona fede. Il cardatore al servizio del fabbricante riceve un'anticipazione senza la minima cautela, sia per ottenere licenza da quel fabbricante che lascia di servire, sia per provvedersi degl'istrumenti necessari a poter travagliare, per riscomputare il debito a rate settimanali sul lavoro che va a fare. La filatrice riceve un peso di lana di sei libbre e mezzo o una metà di esso senz'altra cautela, se non per quei pochi che sanno scrivere, di un notamento in un libro, su cui è impresso più olio col continuo contatto che inchiostro. Il debitore riceve circa 70 libbre di lana per un tessuto di panno con la stessa cautela per quei che hanno il modo di tenere un qualche rancido registro. E così si potrebbe discorrere di tutti gli altri artieri che concorrono a perfezionare un lavoro qualunque. Dopo poche settimane, o che sia invitato da altro fabbricante il cardatore, o che abbia bisogno di denaro, va ad ingaggiarsi con altri, lasciando un debito di venti, trenta, quaranta carlini, ed anche di più, col fabbricante che lascia. Cosa deve fare il povero fabbricante ch'è abbandonato forse nel caso di suo maggiore bisogno?

Un tempo ricorreva al Console, perché fosse stato pagato all'istante, e fosse ritornato l'artiere a lavorare nella sua fabbrica sino a che avesse riscomputato il debito, questo essendo il sistema che si serbava. Il Console disponeva la chiamata per la quale il fabbricante non spendeva che pochi grani, che dava ad un soldato della corte; compariva il debitore e sull'assertiva del fabbricante creditore su due piedi si decideva il pagamento prontuario, o il ritorno del lavorante nella fabbrica del creditore fino all'estinzione del debito, ed in caso d'inubbidienza si minacciava l'arresto, che rare volte si eseguiva perché al solo pronunciarsi il debitore si decideva all'uno o all'altro. Nello stato del sistema attuale il Console non si cimenta neppure di far chiamare il debitore per non compromettere il suo decoro, poiché dietro la chiamata è beffato dal debitore, il quale sa di non aver che farsi, quando gli venga il talento di non ubbidire, non presentandosi al Console.

Dovrebbe il fabbricante citarlo avanti al giudice di pace del quartiere, e spender deve li primi sei carlini per la citazione, indi deve far emettere sentenza in contumacia perché il debitore non comparisce per



la sua impotenza e perché non avrebbe che opporre, e spende altri ventidue carlini, e son ventotto; fa l'atto preventivo, e ne spende altri dodici, e son quaranta; quando poi va per eseguirlo, o trova che il debitore si è portato in un'altra provincia a travagliare, o, stando nella Capitale con famiglia, non trova come potersi pagare, non potendo molestarlo nella persona. Lo stesso succede colle filatrici, che dopo di aversi vendute le tre o sei libbre di lana, asseriscono di averle riportate. Così li tessitori per li continui furti che commettono, e così tutte le altre occasioni che possono darsi.

Non ad altro oggetto gli augusti regnanti che concessero alle arti della lana e della seta la giurisdizione sui rispettivi individui si mossero a farlo, se non perché non fossero dispensati a divagarsi ne' tribunali ordinari per tutte le cause che potevan riguardarli. Forse negli ultimi tempi si era portata una tale giurisdizione troppo oltre, bisognava perciò emendarne l'eccesso, non sopprimerla interamente, cagionando incalcolabili danni e pregiudizii ad una Corporazione di un'Arte che sostiene un numero al di là dei trentamila cittadini che vi sono impiegati. Per questa parte dunque vede bene Vostra Eccellenza la necessità che i Consoli della nostra Arte siano rivestiti di una qualche giurisdizione, con cui poter rimettere nel buon ordine la correlazione che dev'essere tra li fabbricanti e gli artieri, ed evitarsi il disordine che nasce dalla paralisi generale causata dal nuovo sistema.

Maggiore, ed oltre modo più profonda, è la ferita fatta agl'interessi ed economia generale e particolare dell'Arte e de' suoi individui dalla legge emanata nella passata occupazione militare del dì 24 febbraio 1809. Coll'essersi abolito il dazio doganale nella immissione delle lane, cui erano soggetti li non matricolati ed esclusi per privilegio li matricolati dell'Arte, li quali rimasero soggetti al contributo di carlini venti a canneto per li pesi della Corporazione, addivenne per la prima volta che si aprì l'adito al contrabbando in danno della nostra Arte. Siccome prima li non matricolati, volendo immettere della lana senza pagamento del dazio doganale ch'era triplicato, pregavano li fabbricanti ad immetterla ne' di loro nomi, contenti di pagare il contributo all'Arte, così d'allora in poi li matricolati han pregato tutti quei che non lo erano a prestargli il nome nell'esentarli dal pagamento del contributo cui non erano soggetti li non matricolati. Il Consolato, destituito di facoltà, gli invigilatori disarmati, soggetti ad essere sopraffatti dal maggior numero di assistenti al contrabbando, la difficoltà di potersi con tutta regola dichiarare la lana in contrabbando, e la necessità d'implorare il braccio forte per la presa, son cose tutte che disanimando il Consolato da qualunque impre-

sa, il partito de' contrabbandieri si è generalizzato, e si è ardito di notte e di giorno introdurre la lana nelle fabbriche non a piccoli fagotti, ma a traini intieri ed in quantità di centinaia di cantari.

L'abolizione del dazio nella immissione de' panni nelle Fabbriche delle provincie limitrofe è stato il tracollo maggiore per quelle della Capitale. Le quali, perché soggette agli Statuti e regole di Arte per la manifattura ed a pesi strabocchevoli, tanto per la mano d'opera quanto pel mantenimento della Corporazione e del Conservatorio, non esclusi quei dello Stato che nella Capitale sono stati sempre maggiori, si sono rese inabili a potersi più sostenere senza un pronto ed energico riparo, e lungi dal potersi ristorare, andranno tra poco sicuramente a mancare.

Una prova incontrastabile di una tal verità, Signor Intendente, è quella che andiamo a farle conoscere. In ogni mese di maggio non si trova che siasi immesso meno di 800 fino a 1000 cantari di lana. Nello scorso mese di maggio del corrente anno se n'è immesso il quantitativo di cantari 267, come si rileverà nell'annesso certificato del credenzier della nostra gabella, indizio manifesto che nel corrente anno le fabbriche della Capitale non consumeranno neppure il quarto del quantitativo di lana che ne' precedenti anni sono state nel caso di lavorare. Ciò non è derivato da altro se non dall'essersi introdotti li fabbricanti delle provincie a somministrare li panni alla commissione del vestiario del Reale Esercito, in esclusione di quelle delle fabbriche della Capitale. Li vantaggi che i primi hanno, consistenti nel risparmio della mano d'opera, nell'esenzione de' pesi della Corporazione e del non essere soggetti ad alcuna legge di manifattura, son quelli che mettono il fabbricante provinciale nel caso di rilasciare il panno a minor prezzo di quello che riviene al fabbricante della Capitale. Il quale è rimasto paralizzato per la vantaggiosa situazione in cui trovasi quello di Provincia, e per la sovrabbondante immissione della manifattura di lana dall'estero.

In questo stato di cose, qual risorsa potranno mai avere le fabbriche della Capitale? Come sostenersi li pesi della Corporazione e del mantenimento del Conservatorio, nell'atto che, avendo voluto dare un'occhiata allo stato attuale della Cassa, troviamo esistere un debito di duemila ducati e più, a fronte di un credito pressappoco uguale, litigioso e difficile a potersi per ora riscuotere? Come potrà un numero strabocchevole di famiglie addette al lavoro della lana sostenersi, quando li fabbricanti sono inabilitati a potersi tenere occupati al lavoro?

Qui è che il nostro poco intendimento non sa proporre alcuno espediente, non potendo entrare nelle mire del Governo per conoscere quale sia in grado di adottare. Il ripristinare in questa parte l'antico sistema

con l'imposizione del dazio sui panni che vengono dalle Provincie, e l'obbligare la commissione del vestiario a servirsi delle fabbriche della Capitale, sembrerebbero i più analoghi. Ma come sperare che siano accolti, quando il primo dovrebbe dipendere da un piano generale, ed il secondo, pur dando qualche vantaggio alla commissione per i reali interessi sul prezzo de' generi, non fa curare la differenza e la superiorità della qualità del panno fabbricato nella Capitale in paragone di quello delle Provincie.

Infine, l'abuso fatto per lo passato di matricolarsi chiunque ha voluto, da semplice artiere, diventar fabbricante, senza il dovuto esame e senza un capitale corrispondente, ha prodotto una quantità di cosiddetti *guastamestieri*. Li quali, avendo appena un capitale da comprare e lavorare un po' di lana grezza per farne l'ordito di una o due pezze di panno, suppliscono alla trama col comprarla da tessitori che la rubano a' fabbricanti. E, compita che l'hanno, la barattano per qualunque prezzo, perché l'ordito poco lor costa, nell'atto che il fabbricante onesto non può vendere per non perdere sul costo maggiore al quale si rivende il panno. Questi ladri domestici un tempo erano molto pochi, poichè ne' tempi più remoti, convinti de' furti commessi più d'una volta, sono stati condannati dalla Corte Consolare dell'Arte finanche ai ferri. Al presente, invece, esercitano impunemente l'infame mestiere e molti di questi sono gli onorati fabbricanti, in forza della matricola procuratagli, che fanno più rumore nell'Arte per essere in maggior numero.



Marvin Messinetti

IL «VIL PREZZO» PER LA GRANDEZZA.  
LAVORO E SCHIAVITÀ  
NEL MEZZOGIORNO BORBONICO

THE «DESPICABLE PRICE» FOR THE GREATNESS.  
WORK AND SLAVERY  
IN THE BOURBON SOUTHERN ITALY

*Il XVIII secolo ha visto l'Europa, e quindi il Regno di Napoli, come scenari in cui hanno coesistito due elementi teoricamente incompatibili: l'Illuminismo e la schiavitù. Il presente saggio intende approfondire quale sia stato nel Settecento il ruolo della schiavitù nel contesto mediterraneo del Mezzogiorno, sia nell'ambito delle grandi opere avviate durante la dominazione borbonica, sia nel pensiero dei grandi giuristi e intellettuali che hanno animato l'Illuminismo napoletano.*

**Schiavitù – Mezzogiorno – Carlo di Borbone – Illuminismo**

*The XVIII century has shown Europe, and then the Reign of Naples, as scenarios where have coexisted two elements that are theoretically incompatible: Enlightenment and slavery. This paper aims to examine in depth which has been the role of slavery during the 1700s in the mediterranean context of Southern Italy, as in the great constructions launched during the Bourbon kingdom, as in the way of thinking of the great jurists and intellectuals that have enliven the Neapolitan Enlightenment.*

**Slavery – Southern Italy – Charles of Bourbon – Enlightenment**

SOMMARIO: 1. Schiavi, infedeli, pirati e “redentori”: una storia mediterranea – 2. Il lavoro schiavile nel Settecento borbonico – 3. L'illuminismo napoletano e le ombre della schiavitù.

1. *Schiavi, infedeli, pirati e “redentori”: una storia mediterranea*

Nell'ambito delle forme di lavoro che hanno caratterizzato l'esperienza socio-giuridica dell'Italia meridionale in età moderna, la schiavitù ha certamente avuto uno spazio non irrilevante. Gli studi sul tema – che in effetti hanno avuto una maggiore dimensione quantitativa e continu-

ità soltanto a partire dagli anni Ottanta<sup>1</sup> – hanno evidenziato che anche nel Mezzogiorno, ed in particolare nel contesto napoletano, l'impiego di schiavi ha rappresentato un fenomeno assolutamente presente. Del resto, il Regno di Napoli si collocava come tra i protagonisti del più ampio contesto mediterraneo, non solo da un punto di vista squisitamente economico-commerciale, ma anche sotto gli aspetti delle influenze culturali, sociali e giuridiche. E attraverso il Mediterraneo, sulle relative sponde che lo circoscrivono, la schiavitù ha proliferato per secoli, al punto da caratterizzarsi in una forma tipica, dando vita alle così dette “schiavitù mediterranee”<sup>2</sup>. Pur trattandosi sempre di quel rapporto giuridico che consiste in buona sostanza nel diritto di proprietà vantato da un essere umano nei confronti di un altro, infatti, le cause di legittimazione e, poi,

<sup>1</sup> Un primo tentativo di avvio delle ricerche relative alla schiavitù nel Regno di Napoli fu intrapreso da Gennaro Maria Monti (G.M. MONTI, *Sulla schiavitù domestica nel Regno di Napoli dagli Aragonesi agli Austriaci*, in *Archivio scientifico del R. Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Bari*, vol. VI, 1931-32), il quale non mancò di evidenziare come un'indagine di questo tipo fosse fino a quel momento quasi del tutto assente, mentre era invece stata già intrapresa relativamente ad altri contesti come quello siciliano (M. GAUDIOSO, *La schiavitù domestica in Sicilia dopo i Normanni*, Crescenzo Galatola Editore, Catania 1926) o quello pisano e fiorentino (rispettivamente R. LIVI, *La schiavitù domestica nei tempi di mezzo e nei moderni*, Cedam, Padova 1928 e A. D'AMIA, *Schiavitù romana e servitù medievale: contributo di studi e documenti*, Hoepli, Milano 1931). Altre ricerche relative alla schiavitù vi erano state, in tempi più risalenti, per quanto concerne la Sardegna (P. AMAT DI SAN FILIPPO, *Della schiavitù e del servaggio in Sardegna. Indagini e studi*, Stamperia reale della ditta G.B. Paravia e C., Torino 1894), Firenze (A. ZANELLI, *Le schiave orientali a Firenze nei secoli XIV e XV*, Ermanno Loescher, Firenze 1885), Milano [E. VERGA, *Per la storia degli schiavi orientali in Milano*, in *Archivio storico lombardo*, n. 33 (1905)] e Roma (A. BERTOLOTTI, *La schiavitù in Roma dal secolo XVI al XIX*, Tipografia delle Mantellate, Roma 1887). Anche l'area pugliese fu oggetto di interesse, come testimoniato dai lavori relativi a Bari (C. MASSA, *La schiavitù in Terra di Bari*, in *Rassegna Pugliese di scienze, lettere ed arti*, n. 23 (1907)), Lecce [A. FOSCARINI, *Schiavi e Turchi in Lecce (secoli XVI-XVII)*, in *Rivista storica salentina*, n. 5 (1908)] e Francavilla d'Otranto [N. ARGENTINA, *Turchi e Schiavi in Francavilla d'Otranto*, in *Rivista storica salentina*, n. 5 (1908)].

Il suo studio, infatti, andò ad aggiungersi ai pochi cenni relativi alla schiavitù nel Mezzogiorno contenuti in R. LIVI, *La schiavitù domestica*, cit., pp. 66-69 e A. D'AMIA, *Schiavitù romana*, cit., p. 133.

<sup>2</sup> Sul tema delle schiavitù mediterranee si veda G. FIUME, *Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi di età moderna*, Bruno Mondadori, Milano 2009; G. BOCCADAMO, *Napoli e l'Islam: storie di musulmani, schiavi e rinnegati in età moderna*, D'Auria Editore, Napoli 2010, p. 225; S. BONO, *Guerre corsare nel Mediterraneo. Una storia di incursioni, arrembaggi, razzie*, il Mulino, Bologna 2019; ID., *Schiavi. Una storia mediterranea (XVI-XIX secolo)*, Il Mulino, Bologna 2016.

le conseguenze relative all'eventuale vita da libero dello schiavo rappresentano elementi peculiari che consentono di parlare in modo pacifico di una specie particolare di schiavitù. L'origine della configurazione giuridica è da ricercarsi nel Corpus Iuris Civilis, e specificamente nelle *Institutiones*<sup>3</sup>, laddove si fa riferimento alla ben nota triade giustificatrice dell'asservimento: nascita da madre schiava, vendita di sé stessi e sconfitta in guerra. Proprio quest'ultimo elemento caratterizza la schiavitù nel bacino del Mediterraneo, luogo di incontro-scontro di culture e civiltà. Il clima di tensione sempre crescente tra le potenze cristiane e i "Turchi" non era infatti soltanto la conseguenza di una costante lotta per il controllo del bacino del Mediterraneo ma anche riflesso di quella costante guerra per il predominio religioso che vedeva puntualmente a fronteggiarsi eserciti cristiani e musulmani.

Una schiavitù, quindi, non così legata ad un elemento razziale come avveniva in altri contesti quanto, piuttosto, alle scelte di fede; un qualcosa quindi di potenzialmente variabile nella vita di un individuo perché non insito nel proprio sangue o nel colore della pelle. Da ciò discendono una serie di ulteriori specificità caratterizzanti le schiavitù mediterranee che sono state efficacemente sintetizzate negli elementi della reciprocità, reversibilità e reiteratività<sup>4</sup>. La sottoposizione dello sconfitto a schiavitù, infatti, era una sorte possibile tanto per i cristiani quanto per gli "infedeli", ed era una condizione personale non necessariamente a vita, in quanto ben potevano avverarsi le condizioni per ottenere nuovamente la libertà, né era un'esperienza che poteva verificarsi soltanto una volta nella vita di un uomo, poiché poteva accadere di avere la sfortuna di essere nuovamente catturati da parte di un nemico appartenente a fede diversa dalla propria<sup>5</sup>.

Quella di *captivus* – ossia il prigioniero di guerra o preda di pirateria<sup>6</sup> sottoposto a schiavitù – rappresentava una condizione non ne-

<sup>3</sup> Inst., I, III, 5.

<sup>4</sup> G. FIUME, *op. cit.*, p. X.

<sup>5</sup> Infatti, in età moderna era ormai pacifico che, ad esempio, un cristiano, anche nell'ambito di una guerra e quindi del rapporto vincitore-sconfitto, non potesse sottoporre a schiavitù un altro cristiano.

<sup>6</sup> Sulla pirateria e prede nel Mediterraneo cfr. F. MASTROBERTI, *Il diritto di predare: il Consiglio delle Prede Marittime nel regno di Napoli tra antico e nuovo regime*, in AA. VV., *Governo e diritti dello spazio marino adriatico-ionico: storia e prospettive di una frontiera dell'occidente*, cur. F. Mastroberti, I. Ingravallo, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, p. 109; ID., *La pirateria nella storia del Mezzogiorno*, in AA. VV., *Nuove piraterie e ordinamenti giuridici interni ed internazionali*, cur. A. Uricchio, Cacucci, Bari 2011, pp.

cessariamente immutabile ma, anzi, agevolmente reversibile tramite il pagamento di un riscatto. Ma i *captivi* non erano semplici prigionieri cui era stata privata la libertà personale: questi, infatti, erano anche oggetto di obbligo di lavori senza alcuna garanzia di avere una minima remunerazione e la loro tutela sul piano sociale era ad un livello piuttosto fragile. Essi erano in tutto e per tutto schiavi impiegati in lavori forzati utili al Regno, e in particolare a quello di remieri sulle regie galere da guerra. Con l'aumento dei traffici marittimi e, di conseguenza, delle attività piratesche nel Mediterraneo durante il XVI secolo, le potenze del Mediterraneo cominciarono a investire in maniera più intensa sulla propria potenza navale, rinfoltendo le schiere delle proprie flotte e, pertanto, necessitando di un numero di braccia crescente che potesse essere impiegato al remo<sup>7</sup>. I *captivi*, pertanto, furono utilizzati massicciamente nell'ambito di questa attività, affiancati dai *forzati*, ossia soggetti giudicati colpevoli per la commissione di alcune specifiche tipologie di reato, e dai *buonavoglia*, categoria di remieri più rara, formata da persone che si offrivano volontariamente a tale impiego in cambio di denaro.

La possibilità di mutamento dello *status* di captivo in favore di una ritrovata libertà, unito alla dinamica di conflitto religioso che imperversava per il Mediterraneo, alimentò in maniera sempre più crescente l'organizzazione di missioni volte a liberare i cristiani caduti nelle mani del nemico, al punto da far sorgere, verso la metà del XVI secolo, veri e propri enti che potessero meglio perseguire tale scopo. Nel Mezzogiorno, infatti, risalgono rispettivamente al 1548 e al 1602 le costituzioni della Santa Casa della Redenzione dei Cattivi e del Pio Monte delle Sette Opere di Misericordia<sup>8</sup>. Entrambe gli enti, infatti, intrapresero nu-

65-75; S. BONO, *Corsari nel Mediterraneo: cristiani e musulmani fra guerra schiavitù e commercio*, Milano 1993; R. PANETTA, *Il tramonto della Mezzaluna: pirati e corsari turchi e barbareschi nel Mare Nostrum: secoli XVII, XVIII e XIX*, Milano 2007; A. MAURO, *La pirateria nel Mediterraneo: note storiche e documenti dal XVI al XIX secolo*, Napoli 2008; B. PASCIUTA, *Mori, turchi et altri infidili: corsari e guerra da corsa in Sicilia fra norme e dottrina*, in AA.Vv., *Corsari e riscatto dei captivi. Garanzia notarile tra le due sponde del Mediterraneo. Atti del convegno di studi storici*, Marsala, 4 ottobre 2008, cur. V. Piergiovanni, Giuffrè, Milano 2010 pp. 151-177.

<sup>7</sup> G. ALESSI, *Pene e «remieri» a Napoli tra Cinque e Seicento. Un aspetto singolare dell'illegalismo d'Ancien Régime*, in *Archivio storico per le province napoletane*, n. 94 (1976), pp. 239-240.

<sup>8</sup> Sugli istituti pii di redenzione napoletani si veda: R. D'AMORA, *Il Pio Monte della Misericordia di Napoli e l'Opera della Redenzione dei Cattivi nella prima metà del XVII secolo*, in AA.Vv., *Le commerce des captifs: les intermédiaires dans l'échange et le rachat des prisonniers en Méditerranée, XVe-XVIIIe siècle*, cur. W. Kaiser, École française de



merose missioni volte al riscatto di cristiani catturati dai saraceni, con la differenza che la Santa Casa della Redenzione dei Cattivi nacque, come può facilmente desumersi anche dal suo nome, esclusivamente a tale scopo. Inizialmente la Santa Casa operò tramite l'impiego di una propria nave armata *ad hoc*, ma questa scelta non si rivelò felice in quanto essa andò perduta dopo soli due viaggi. Da lì quindi la decisione di non investire più sull'acquisto di un'altra imbarcazione ma di procedere al noleggio di volta in volta di una nave sulla quale sarebbe stato presente un "redentore" che avrebbe seguito tutte le fasi di ricerca e riscatto degli schiavi indicati su apposite liste consegnate dalla Santa Casa. Questi elenchi erano compilati seguendo un ordine preciso che rispecchiava il livello di priorità della missione di riscatto, che vedeva in genere ai primi posti fanciulli e i soggetti più fragili. Al di sopra di loro vi erano solo i sacerdoti, e per un motivo evidente: nell'ambito di un Mediterraneo che faceva da scenario ad un conflitto secolare tra cristiani e musulmani, la prospettiva che un componente del clero potesse cedere durante la prigionia e, infine, convertirsi alla fede del nemico sarebbe stato uno smacco a dir poco intollerabile. Il vantaggio di questo sistema era la dotazione per le navi da parte della Santa Casa di un salvacondotto che avrebbe protetto la nave e tutto ciò che trasportava, comprendendo non solo l'equipaggio ma anche i beni presenti. Ciò, chiaramente, rappresentava un incentivo di non poco conto per i mercanti che intendevano prendere il mare per intraprendere i propri commerci, potendo quindi beneficiare di una simile protezione. Questo metodo, però, non era comunque esente dai rischi legati in generale alla navigazione ed alla pirateria, oltre ad essere per i "luoghi pii" napoletani particolarmente oneroso. Fu per questi motivi, quindi, che a partire dal XVII secolo si registrò l'utilizzo di un nuovo metodo, fondato sull'impiego di documenti emessi dalle istituzioni redentrici chiamati *albarani*. Questi rappresentavano delle vere e proprie promesse di pagamento da parte della Santa Casa o del Pio Monte nei confronti della persona che avesse trovato, riscattato e trasportato a Napoli lo schiavo in esso indicato.

Rome, Roma 2008, pp. 234-235; S. BONO, *Riscatti e scambi di schiavi nel Mediterraneo del Settecento*, in AA.Vv., *Rapporti diplomatici e scambi commerciali nel Mediterraneo moderno. Atti del Convegno internazionale di studi [Fisciano, 23-24 ottobre 2002]*, cur. M. Mafrici, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004, p. 304; G. BOCCADAMO, *Mercanti e schiavi fra Regno di Napoli, Barberia e Levante (sec. XVII-XVIII)*, in AA.Vv., *Rapporti diplomatici e scambi*, cit., pp. 237-273; EAD., *La redenzione dei captivi*, in AA.Vv., *Il Pio Monte della Misericordia di Napoli nel quarto centenario*, cur. M. Pisani Massamormile, Electa Napoli, Napoli 2003, pp. 101-121.

Il collegamento col fattore religioso è inoltre ben rappresentato anche dalla terminologia che veniva quotidianamente impiegata: all'interno delle fonti giuridiche riguardanti la schiavitù, infatti, era assolutamente frequente l'impiego di termini quali "saraceno, moro, turco" per identificare uno schiavo, quasi a rappresentarne un esatto sinonimo. La maggior parte di questi documenti è costituita, tuttavia, da atti di autonomia privata quali ad esempio testamenti, donazioni o compravendite. La gestione dei rapporti di schiavitù, infatti, era prevalentemente lasciata all'autonomia privata, e lo testimonia il fatto che gli interventi normativi sulla materia furono pochi, e giunsero solo quando erano coinvolti interessi pubblici. Ad esempio, le prammatiche del 28 novembre 1555<sup>9</sup> e del 18 febbraio 1581<sup>10</sup> che prevedevano la creazione di un registro per tutti i «Mori» e «Turchi» affrancati, e che questi ultimi avrebbero potuto allontanarsi dal territorio del Regno soltanto dopo aver ottenuto apposita licenza scritta. In questo modo si intendeva contrastare il fenomeno per il quale gli schiavi, una volta liberati e convertiti al cristianesimo, potessero tornare al loro paese d'origine e riabbracciassero la fede islamica. Del resto, l'idea era proprio che questi soggetti divenissero parte

<sup>9</sup> A. DE SARIIS, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, I, tit. II, n. 6, Napoli 1792, p. 5: «Perché alcuni Schiavi Mori, e Turchi, dopo aver presa l'acqua del santo Battesimo, e fattisi Cristiani, si procurano la libertà da loro padroni, ed ottenutala, cercano di andarsene al loro paese per continuare la loro infedeltà, in dispregio della nostra Santa Fede Cristiana. Quindi ordiniamo, che in avvenire niun Moro, Turco, né Schiavo ricattato dal suo padrone, o da quello abbia avuta la libertà, si possa partire da questa Città di Napoli, né da qualsivoglia altra Città, Terra, e Luogo del Regno, per andarsene al suo paese, senza nostra espressa licenza in scriptis obtenta, e se contravverrà, e farà preso, perderà la libertà; e se alcun Officiale non l'impedirà, e lo lascerà andare, senz'aver prima ottenuta la detta licenza, incorrerà nella pena di ducati mille, ed in altra a nostro arbitrio riservata».

<sup>10</sup> D.A. VARIUS, *Pragmaticae, Edicta, Decreta, Interdicta, Regiaeque Sanctiones Regni Neapolitani*, IV, Tit. CCXXIII, Pr. 2, pp. 25-26: «Intendiamo, che in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli si ritrovavano molti Turchi, e Mori, i quali sono fatti franchi; e desiderando Noi sapere chi sono questi, e quanti, ci è paruto fare il presente Bando, per lo quale «Ordiniamo e comandiamo, che tutt'i predetti Turchi, e Mori, franchi debbano comparire nella Regia Cancelleria, fra il termine di sei giorni, decorrendi dal dì della pubblicazione di questo, a dare i loro nomi, e cognomi, e segni delle Patrie di dove sono, e fedì autentiche delle loro franchezze, e gli altri Turchi, e Mori, che in futurum si facessero franchi, debbano fra il termine di giorni dieci decorrendi dal dì che saranno fatti franchi, comparire nella detta Cancelleria a dare i simili notamenti, e fedì delle loro franchezze, sotto pena a ciascheduno, che in qualsivoglia de' casi predetti contravverrà di galea, la quale presto si eseguirà, e comandiamo che così si esegua contra de' contravvenenti».

integrante non solo della comunità cristiana ma anche della cittadinanza del Regno: lo schiavo manomesso e convertito al cristianesimo, infatti, non solo assumeva un nuovo nome cristiano ed il cognome del padrone ma poteva «gaudere...civilitate Neapolitana», come attestato da due distinti arresti della Regia Camera della Sommaria del 14 gennaio 1578<sup>11</sup> e del 17 aprile 1619<sup>12</sup>. Nell'ambito, poi, degli interventi normativi volti a tutelare l'ordine pubblico, fu stabilita la separazione tra schiavi convertiti e non, ed il divieto per entrambe le categorie di portare su loro stessi armi di ogni tipo.

## 2. *Il lavoro schiavile nel Settecento borbonico*

La schiavitù nel Regno di Napoli era principalmente foraggiata, quindi, dalla guerra e dalla cattura di navi pirata nel Mediterraneo, ossia fonti di reclutamento sicuramente poco stabili e altalenanti. L'assenza di un sistema di approvvigionamento di manodopera servile che garantisse un flusso costante – così come invece avvenne per le colonie europee dall'altra parte dell'oceano Atlantico grazie al ben noto binomio schiavitù-tratta – ebbe chiaramente un effetto al rialzo sui prezzi della “merce umana” vista la sua scarsità e potenziale difficoltà a reperirla. Ciò, quindi, andò ad influenzare anche il tipo di mansioni che generalmente erano affidate agli schiavi: esclusi i servi al remo di cui si è già accennato, l'impiego tipico non fu tanto quello nei campi – del resto qui non fu mai applicato il sistema economico da piantagione che invece caratterizzò

<sup>11</sup> D.A. DE MARINIS, *DCCXXVII Arresta Regiae Camerae Summariae Neapolitanae*, Arr. CDIV, Venetiis, 1696, p. 65: «Dic. 14 Ianuarii 1578. Suborto dubio, an servus quondam Magnifici Federici Longi nominatus Alphonsus in partibus Infidelium gaudere possit civilitate Neapolitana, stante quod est baptizatus in hac Civitate. Per Regiam Cameram referente Magnifico Domino Pyrro Antonio Stinca Praesidente dictae Regiae Camerae fuit provisum, & decretum, prout praesenti decreto decernitur, & providentur, quod Alphonsus Longus tanquam baptizatus Neapoli, cum fuisset servus Magnifici Federici Longi, gaudeat civilitate Neapolitana. Hoc suum, & c.».

<sup>12</sup> Ivi, Arr. DXCIC, p. 96: «Dic. 17 Aprilis 1619. Super instantia facta per Donatum Spinellum olim servum quondam Caroli Spinelli, ut declaretur posse, & debere gaudere Civilitate Neapolitana, ex eo quod in hac civitate aqua Sacri Baptismatis renatus fuit, cum prius esse tille Turca vocatus Manuch. Factaque de his omnibus relatione in Regia Camera per Dom. Propresidentem Ioannem Caputum coram Spectabili Domino Locumtenente, aliisque Dominis Praesidentibus, per Regiam Cameram consensu fuit provisum, & decretum, quod dictus Donatus Spinellus gaudeat civilitate Neapolitana in forma. Hoc suum, & c.».

nel corso dell'età moderna le colonie europee d'oltreoceano – quanto piuttosto quello di servi domestici. La presenza di uno o più schiavi all'interno di una casa, tuttavia, non rappresentava soltanto un ausilio per lo svolgimento delle varie mansioni quotidiane, quanto piuttosto un qualcosa da sfoggiare da parte del padrone, un vero e proprio *status symbol* che potesse evidenziare la sua opulenza.

Sulla base di questa percezione dello schiavo quale bene di lusso da poter sfoggiare, ben possono spiegarsi le scelte compiute dai regnanti borbonici durante il Settecento napoletano relativamente all'utilizzo degli schiavi. È noto che, con l'inizio del regno di Carlo di Borbone<sup>13</sup>, il Regno di Napoli fu cantiere di grandi opere monumentali, che si inserivano nel più ampio disegno del sovrano di offrire un'immagine di sé di assoluta ricchezza e potenza nell'ambito del panorama europeo del XVIII secolo. Non fu un caso, quindi, che nelle attività di costruzione dei reali siti furono impiegati anche lavoratori schiavi nonostante l'assoluta antieconomicità di tale scelta: il loro utilizzo, infatti, non fu per carenza di manodopera, ma per rafforzare ancor di più la magnificenza delle opere attuate da Carlo e, di conseguenza, consacrare la sua grandezza. L'impiego più massiccio di schiavi-operai fu per la costruzione dei siti reali di Caserta dove, a cavallo tra i regni di Carlo e Ferdinando IV e più precisamente tra il 1753 e il 1779<sup>14</sup>, si è stimato che su una popolazione di lavoratori presente nei cantieri casertani di circa 3000 persone, poco meno di 400 di queste ultime fossero schiavi. Le mansioni affidate a questi ultimi erano in genere quelle più gravose e, in genere, respinte dai lavoratori liberi se non a fronte di una paga particolarmente ricca: vennero destinati ad operazioni di estrazione del lapillo, ad abbattere alberi, a spaccare pietre, a raccogliere sabbia dalle cave o allo spostamento degli enormi blocchi di marmo utilizzati nelle costruzioni.

<sup>13</sup> Sulle politiche di Carlo di Borbone relativamente alla schiavitù, come sovrano di Napoli e successivamente come Re di Spagna, si rinvia al lavoro M. MESSINETTI, *Diritto e schiavitù. Il paradigma dell'uomo merce nel secolo XVIII tra Regno di Napoli e colonie spagnole* (Ius Regni, X), Editoriale Scientifica, Napoli 2020, pp. 53-71.

<sup>14</sup> R. DEL PRETE, N. JAULAIN, *Schiavi a Caserta. Le vite, i lavori, il contributo della schiera di lavoratori musulmani*, Coop. Soc. Villa Maraini, Roma 1999, pp. 17-18. Si tenga presente, inoltre, che sui siti reali casertani è stata registrata la presenza di schiavi, prevalentemente impiegati per la cura degli immensi giardini, fino al 1851. Cfr. M.R. CAROSELLI, *La reggia di Caserta: lavori, costo, effetti della costruzione*, Giuffrè, Milano 1968, p. 142; R. SARTI, *Tramonto di schiavitù. Sulle tracce degli ultimi schiavi presenti in Italia (secolo XIX)*, in AA.VV., *Alle radici dell'Europa. Mori, giudei e zingari nei paesi del Mediterraneo occidentale*, cur. F. Gambin, Vol. II, Seid, Firenze 2009, p. 285.

Al termine della giornata di lavoro, che generalmente non arrivava oltre 10 ore, gli schiavi potevano però essere coinvolti in attività straordinarie, quali la *riggiolatura* – ossia la decorazione compiuta dal *riggiularo* – di piastrelle e mattonelle di cotto, o la preparazione del terreno per le squadre che avrebbero lavorato il giorno successivo<sup>15</sup>. Agli schiavi era riconosciuta anche una minima paga giornaliera<sup>16</sup> (quella degli operai liberi poteva essere, a seconda dei casi, dalle 2 alle 8 volte più elevata) per i loro servizi, di cui una parte era trattenuta e versata nella Cassa degli Schiavi al fine di fronteggiare eventuali ammanchi nel bilancio separato “Conti degli Schiavi” o per l’acquisto di vestiti e beni di conforto. Quella minima paga, tuttavia, serviva allo schiavo a fronteggiare i costi di sopravvivenza nel corso del suo periodo di lavoro presso il Real sito di Caserta, ricordando che pure i miseri pasti quotidiani consumati dagli schiavi erano a loro addebitati, con un costo di circa un grano e mezzo per ogni scodella<sup>17</sup>, generalmente riempita con cibi estremamente economici quali vegetali, legumi, frutta e pane.

Va precisato, però, che vi erano alcune differenze di trattamento a seconda che gli schiavi fossero o meno convertiti al cristianesimo: coerentemente con quanto previsto già da secoli rispetto alla necessità di tenere separate queste due categorie – basti pensare alla prammatica del 22 ottobre 1571<sup>18</sup> che vietava qualsiasi contatto tra loro, se non breve

<sup>15</sup> U. DELLA MONICA, *La fatica degli schiavi musulmani nella sontuosità della reggia*, in AA.VV., *Alle origini di Minerva trionfante. Caserta e l’utopia di S. Leucio. La costruzione dei Siti Reali borbonici*, cur. I. Ascione, G. Cirillo, G.M. Piccinelli, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2012, p. 338.

<sup>16</sup> Secondo le stime ricostruite da M.R. CAROSELLI, op. cit., p. 90, le paghe giornaliere, a seconda delle mansioni, erano le seguenti: schiavo addetto all’estrazione del lapillo: 3 grana (5 dal 1769); schiavo addetto a spaccare pietra dolce: 2 grana e mezzo (4 dal 1769); schiavo tagliatore d’alberi: 4 grana e mezzo (5 dal 1769); schiavo spaccatore d’alberi: 3 grana (4 dal 1769); schiavo zappatore del parco: grana 3 (7 dal 1769); schiavo mercatore a tinta di legnami: 2 grana (4 dal 1769); schiavo pulizzatore di fossi: 3 grana (5 dal 1769); schiavo birro: 18 grana.

<sup>17</sup> Archivio storico della Reggia di Caserta (ARCe), vol. CCCXXVII (706), *Conti vecchi de’ Schiavi Battezzati*, 1762.

<sup>18</sup> A. DE SARIIS, op. cit., I, tit. II, n. 4, p. 3-4: «§1. Affinché i Mori e Turchi, che non sono cristiani non pervertino quelli che sono già venuti alla Santa Fede Cattolica, perché tornino alla lor Setta Maomettana, dando loro mali esempi; ordiniamo che tra Turchi e Mori non fatti Cristiani e Mori e Turchi fatti Cristiani e liberi non siavi coabitazione insieme in una medesima casa, pratica, conversazione, né commercio alcuno, per qualsivoglia occasione di parentado, amicizia, mangiare, bere, dormire, o trattare insieme, sotto pena agli usi e agli altri, che contravvenissero, di cinque anni di galea la prima volta, ed in vita la seconda volta; eccettuando solo quelli, che incontrandosi per

e accidentale – gli schiavi convertiti furono collocati presso il quartiere d'Ercole, lavorando senza essere incatenati e ricevendo anche una paga leggermente maggiore per il loro lavoro. I convertiti ebbero anche riconosciuta la possibilità di poter sposare una donna libera. L'avverarsi di quest'ultima evenienza, tuttavia, non avrebbe avuto alcun effetto sul loro *status* ma, come chiarito da Bernardo Tanucci in un dispaccio del 14 settembre 1762, avrebbe inciso soltanto sulla libertà dell'eventuale prole<sup>19</sup>, seguendo la regola ormai secolare della matrilinearità della condizione di schiavo. Lo stesso Luigi Vanvitelli, che in qualità di Architetto Reale fu responsabile della realizzazione delle opere del sito di Caserta, non solo ebbe egli stesso uno schiavo la cui funzione principale era assisterlo nel montare a cavallo, ma fu tenuto al corrente delle operazioni di cattura di prede marittime con l'intento di ottenere altra manodopera<sup>20</sup>.

L'impiego di schiavi non si limitò soltanto alle opere realizzate a Caserta: nell'ambito dei lavori di realizzazione del palazzo di Capodimonte e del relativo immenso bosco furono utilizzati, oltre a circa 400 soldati al giorno, tutti gli schiavi che erano presenti nella darsena napoletana, sotto la vigilanza di un battaglione della regia marina, con il compito principale di «buttar giù tutte le fabbriche antiche»<sup>21</sup> che insistevano sull'enorme appezzamento di terreno. Non mancarono, inoltre, occasioni di esibizione degli schiavi posseduti dai sovrani borbonici: nel 1769, ad esempio, in occasione di un ricevimento fu organizzata presso la Reggia di Portici un'esibizione di schiavi *luchadores*<sup>22</sup>, ossia uno spettacolo di lotta che era particolarmente in voga soprattutto nei paesi coinvolti nella tratta atlantica. Schiavi africani furono utilizzati altresì per la cura dei giardini della Reggia di Caserta, nonché per gli animali esotici ivi presenti. Il medico inglese John Moore, di passaggio presso Caserta nel

istrada a caso, si dicessero poche parole, senz'andar insieme, né fermarli, né fare un medesimo cammino parlando, poichè non intendendosi il loro idioma, potrebbero sotto colore di andar camminando per la strada fraudare la presente disposizione. §2. E di più sotto pena di galea in vita (con comminazione se si trovassero in terra fuggiti dalle galee incorrano nella pena di morte naturale) ordiniamo, che nessun Turco o Moro ardisca, sotto qualsivoglia pretesto o colore, fare alcuna sorta d'ingiurie con parole o con fatti a' Mori o Turchi battezzati, né schernirli, né ingiuriarli, perchè sieno venuti alla Santa Fede Cattolica. [...].

<sup>19</sup> U. DELLA MONICA, *op. cit.*, p. 342.

<sup>20</sup> M.R. CAROSELLI, *op. cit.*, p. 9.

<sup>21</sup> M. SCHIPA, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Stab. Tip. Luigi Piero e Figlio, Napoli 1904, p. 301.

<sup>22</sup> ARCe, *Dispacci e relazioni*, vol. 1571, p. 151.

suo *Grand Tour*, rimase colpito da un elefante qui custodito e allevato da schiavi africani, offrendo questa descrizione: «the largest and finest elephant i ever saw is here present; he is kept by African slaves; they seem to know how to manage him perfectly; he is well thriven, and goes through a number of tricks and evolutions with much docility and judgment»<sup>23</sup>. Insomma, Moore, nell'evidenziare l'ottimo stato di quell'esemplare, non mancò di elogiare gli schiavi africani che non soltanto se ne prendevano cura, ma che addirittura lo addestrarono perfettamente.

### 3. *L'illuminismo napoletano e le ombre della schiavitù*

Per quanto il Regno di Napoli sia stato un contesto in cui la schiavitù era un istituto legalmente praticato, la sua presenza, quantitativamente piuttosto ridotta rispetto alla popolazione e ai mezzi di produzione presenti, risulta decisiva nel ritenere che qui certamente non ebbe luogo un tipo di società fondata su un'economia schiavista. E questo può essere affermato anche per quanto accadde nel Settecento napoletano: nonostante l'impiego di schiavi al fine di realizzare le grandi opere borboniche, i loro numeri ed i traffici non erano neanche lontanamente paragonabili a quanto invece si stava svolgendo, ad esempio, negli spazi coloniali d'oltreoceano, dove la popolazione schiava superava ampiamente il numero di quella dei padroni colonizzatori.

E, in realtà, fu proprio quello che stava accadendo a cavallo tra le coste africane e le colonie europee al di là dell'Atlantico a scuotere le coscienze dei più illustri esponenti dell'Illuminismo napoletano, spingendoli a prendere delle posizioni significative<sup>24</sup>. È interessante notare, infatti, che le numerose parole di condanna furono prevalentemente destinate a quel tipo di schiavitù legata alla tratta atlantica, dove fu l'elemento razziale, e non quello religioso, ad essere prevalente nel connotare un soggetto come schiavo. Sulla questione che legava pirateria, guerra e schiavitù nel Mezzogiorno, e in particolare sul ruolo avuto dagli enti preposti alla redenzione dei captivi, Giuseppe Maria Galanti offrì un contributo accennato ma decisamente polemico: egli infatti, nel

<sup>23</sup> J. MOORE, *A view of society and manners in Italy: with anecdotes relating to some eminent characters*, vol. II, W. Strahan and T. Cadell in the Strand, London 1783, p. 307.

<sup>24</sup> Sulle idee antischiaviste sorte nell'ambito dell'Illuminismo napoletano cfr. A. TUCCILLO, *Il commercio infame. Antischiavismo e diritti dell'uomo nel Settecento italiano*, Clupress, Napoli 2013.



riconoscere il merito delle imprese compiute dagli istituti pii napoletani nel riscattare i cristiani «che gemono nelle mani de'Barbari»<sup>25</sup>, non mancò di evidenziare come queste missioni potessero essere in realtà paradossali e nocive, in quanto i 18 mila ducati l'anno di spesa che Galanti aveva stimato venissero investiti nell'ambito delle spedizioni di rendizione finivano per essere «un tributo che noi paghiamo ai Turchi, e come un mezzo da diminuire il coraggio ne'nostri»<sup>26</sup>, ritenendo quindi che questo denaro avrebbe avuto un impiego più efficace nell'armare nuove navi da schierare contro i pirati.

Uno dei pochi ad affrontare in maniera più approfondita anche la schiavitù così come si presentava nel Mediterraneo fu Michele De Jorio<sup>27</sup> che destinerà un apposito titolo della sua opera "*La giurisprudenza del commercio*" all'analisi del "*Commercio degli schiavi presso i Barbareschi*". Dopo essersi soffermato nel distinguere il pirata – «ladron di mare, che senza essere autorizzato da alcun Principe arma un vascello da guerra colla mira d'impadronirsi dei Vascelli mercantili, in cui sarà per imbattersi, e far presa di robe e di uomini»<sup>28</sup> – dal nemico, chiarendo che i Barbareschi siano considerabili tali, in quanto «gli Algerini, i Tripolini, i Tunisini, e i Salettini non sono corsari» ed «essi costituiscono Repubbliche [...] e vi hanno l'Imperio»<sup>29</sup>, De Jorio giunse a ritenere illegittimo il commercio di esseri umani svolto nel Mediterraneo, a prescindere che si trattasse di guerra corsara o contro gli stati barbareschi, in quanto rappresentava in ogni caso una violazione del diritto delle genti e un «abuso che si fa della forza», ritenendolo un tipo di commercio che andava a «degradare la natura umana»<sup>30</sup>. Del resto, le sue conclusioni non furono troppo diverse anche nell'ambito della sua ampia trattazione relativa alla schiavitù degli africani e alla tratta di questi ultimi verso le colonie europee al di là dell'oceano Atlantico. Influenzato sicuramente dalla lettura approfondita dei lavori compiuti

<sup>25</sup> G.M. GALANTI, *Nuova descrizione geografica e politica delle Sicilie*, Tomo III, presso i Soci del Gabinetto Letterario, Napoli 1789, p. 178.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> La sensibilità da sempre mostrata da De Jorio al Mediterraneo e al commercio marittimo lo portò, del resto, alla redazione del Codice Marittimo del 1781. Sul punto cfr. C.M. MOSCHETTI, *Il Codice Marittimo del 1781 di Michele de Jorio per il Regno di Napoli*, Giannini Editore, Napoli 1979.

<sup>28</sup> M. DE JORIO, *La Giurisprudenza del Commercio umiliata a S.M. Ferdinando IV*, II, Napoli 1799, p. 389.

<sup>29</sup> Ivi, p. 392-393.

<sup>30</sup> Ivi, p. 393.



sul tema da Raynal e Montesquieu, De Jorio, partendo dalla semplice domanda «se l'uomo sia mercanzia?»<sup>31</sup>, passò ad esaminare la schiavitù nelle diverse epoche, dalle più antiche sino al Settecento, e nei diversi contesti geografici e politici, soffermandosi specialmente su quelli coloniali di Spagna e Francia. Ed alla luce di una così ampia disamina, nella quale erano state esaminate e respinte anche le posizioni di un noto filo-schiavista quale Malouet, De Jorio optò infine per una posizione di cauta opposizione alla schiavitù, poiché la presenza di interessi, passioni e pregiudizi così profondamente radicati richiedeva di attendere «dal tempo, dalla prudenza, giustizia e generosità dei Sovrani che si possa effettuare una sì gran rivoluzione, che l'uomo si restituisca all'uomo»<sup>32</sup>. E infatti, è da ritenersi piuttosto significativa la sua reazione inorridita alla lettura del *Code Noir* del 1685<sup>33</sup>, e in particolare alla definizione dello schiavo come bene mobile, vedendo in essa un ritorno all'idea romana di schiavo, come se il *Code* avesse fatto in modo che «l'antica schiavitù si sia totalmente rinnovata, considerandosi questi uomini come cose, anzi come bestie condannate ad un travaglio così penoso»<sup>34</sup>.

D'altro canto, un altro illuminista napoletano contrario alla schiavitù come Antonio Genovesi reagì diversamente alla promulgazione del *Code Noir*, addirittura ritenendo di dover elogiare il Re di Francia, in quanto «col suo Codice Negro fece rientrare gli Schiavi delle colonie nel possesso de dritti dell'umanità, de quali pareva, che gli volessero spossedere i privati padroni»<sup>35</sup>, vedendo quindi questo intervento normativo più come un limite posto agli abusi perpetrati dai padroni che come un ritorno all'antichità così come paventato da De Jorio. Il pensiero di Genovesi, che parte dall'idea che «la natura non genera né gentiluomini, né schiavi, ma uomini»<sup>36</sup> e quindi da un'uguaglianza naturale universale, è squisitamente antischiavista e ciò addirittura viene fuori nell'ambito

<sup>31</sup> Ivi, p. 330.

<sup>32</sup> Ivi, p. 387.

<sup>33</sup> Sul *Code Noir* e la sua applicazione si veda M. FIORAVANTI, *Il pregiudizio del colore. Diritto e giustizia nelle Antille francesi durante la restaurazione*, Carocci editore, Roma 2012.

<sup>34</sup> Ivi, p. 356.

<sup>35</sup> A. GENOVESI, *Storia del commercio della Gran Bretagna scritta da John Cary mercante di Bristol. Tradotta in nostra volgar lingua con un ragionamento sul commercio in universale e alcune annotazioni riguardanti l'economia del nostro Regno e alcuni discorsi morali da Antonio Genovesi*, III, Napoli 1764, p. 143, sub nota 23.

<sup>36</sup> ID., *Della Diceosina, o sia della filosofia del giusto e dell'onesto*, Milano 1835, p. 238.

di un malinteso interpretativo relativo alla sua lettura di alcuni passi dell'*Esprit des Lois* di Montesquieu. Non cogliendo l'ironia del celebre filosofo francese che attraversa l'intero quindicesimo libro, Genovesi non poté che dissentire nel leggere che « On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une ame, surtout une ame bonne, dans un corps tout noir? »<sup>37</sup>, negando agli africani persino l'appartenenza al genere umano. Ed infatti, in una nota a questo passo dell'*Esprit des Lois*, Genovesi replicò: «Qui il Montesquieu la tira troppo, quando nega ai negri fino la stessa umanità ed il senso comune. Deciderà forse dell'umanità il color bianco o nero? Il naso schiacciato o aquilino? La leggiadria o deformità del volto produrrà bontà o perversità dell'animo? E poi un uomo nero proporzionato non è bello nel suo genere? Noi non sappiamo fin dove arriverebbero i negri, se fossero educati nelle lettere»<sup>38</sup>. Un fraintendimento che però ha il merito di far emergere in maniera ancor più chiara come Genovesi fosse contrario alla schiavitù ed anche alle tesi razziali che la giustificavano, ritenendo invece che solo «la prepotenza o la malvagità dell'ingegno»<sup>39</sup> potesse essere alla base di un simile *status*.

In aperta opposizione alla schiavitù si pose anche Gaetano Filangieri, definendola «Questa quercia annosa, l'ombra della quale ha in tutt'i tempi coverta la terra da un polo all'altro»<sup>40</sup>. Com'è possibile intuire anche dalle sue parole richiamate nel titolo del presente saggio, la condanna nei confronti della schiavitù qui è assolutamente categorica, dove quel richiamato vil prezzo acquisterebbe «i diritti inviolabili dell'umanità e della ragione»<sup>41</sup>. Filangieri descrive un'Europa che in pieno Illuminismo reclama i propri diritti, mentre «l'America Europea è coperta di schiavi»<sup>42</sup>, intenta a proteggere silenziosamente questo «commercio infame»<sup>43</sup> che foraggia il benessere e la prosperità degli europei. Una situazione che quasi sembra rievocare l'immagine offerta da Voltaire nel *Candide*, dove uno schiavo africano incontrato durante il racconto narrava di aver perso una mano per un incidente nella piantagione di zucchero in cui lavorava, ed una gamba per aver tentato la fuga. Nel

<sup>37</sup> MONTESQUIEU, *De l'esprit des lois*, I, Pourrat freres editeurs, Paris, 1845, p. 450.

<sup>38</sup> A. GENOVESI, *Lo spirito delle leggi di Carlo Secondat Barone di Montesquieu colle annotazioni dell'abate Antonio Genovesi*, Milano 1819, Vol. 2, p. 112.

<sup>39</sup> A. GENOVESI, *Della Diceosina*, cit., p. 442.

<sup>40</sup> G. FILANGIERI, *La Scienza della Legislazione*, Vol. I, Milano 1822, p. 74.

<sup>41</sup> Ivi, p. 77.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid.

lamentare la sua condizione terribile, ritenuta più infelice di quella degli animali, lo schiavo affermò «à ce prix que vous mangez du sucre en Europe»<sup>44</sup>. Del resto nel pensiero di Filangieri si inizia appena a intravedere quella critica diretta non solo alla schiavitù in sé, quanto al suo tragico ed estremamente profittevole legame col sistema coloniale, che Ferdinando Galiani, invece, denuncerà apertamente. Egli, infatti, nel rilevare come la schiavitù fosse un istituto capace di proliferare in contesti barbari e di povertà, evidenziò come con la scoperta dell'America, mentre l'Europa si arricchiva e la schiavitù andava conseguenzialmente sparendo, nelle colonie d'oltreoceano essa si diffondeva a macchia d'olio. E tristemente constatò che «sparve da noi il barbaro uso de' servi, perché nostri servi, anche più crudelmente trattati, divennero gl'indiani e i negri dell'Africa: essendo verissimo, a chi ben riflette, che non può un popolo arricchire senza render povero ed infelice un altro»<sup>45</sup>. In poche parole, Galiani affermò nel suo trattato di teoria monetaria come schiavitù e colonialismo rappresentassero in quel momento due facce proprio di una stessa moneta.

<sup>44</sup> VOLTAIRE, *Candide ou l'optimisme*, G. Boudet Éditeur, Paris 1893, pp. 95.

<sup>45</sup> F. GALIANI, *Della moneta*, cur. Fausto Nicolini, Laterza, Bari 1915, p. 19.



Maria Natale

PRODUZIONI E MANIFATTURE DEL REGNO DI NAPOLI  
NEI PARERI DELLA GIUNTA BORBONICA  
DI COMMERCIO (1736-1738)

PRODUCTION AND MANUFACTURING  
IN THE REPORTS OF THE BOURBON COMMERCE  
COUNCIL OF NAPLES (1736-1738)

*Dei quarantatré Pareri inediti che documentano l'attività della Giunta borbonica di commercio, tra il febbraio del 1736 e il maggio del 1738, un consistente numero ha ad oggetto le manifatture e, più in generale, le produzioni del Regno di Napoli. La centralità che il tema assume nel complessivo impegno del neoistituito organismo borbonico, primo esperimento istituzionale nato con la finalità di studiare strumenti, metodi e modelli per promuovere la produttività regnicola, reca testimonianza degli orientamenti riformistici del governo carolino. Prendendo a modello quanto accadeva negli altri Stati europei, in primis in Francia, l'obiettivo fu quello di dare impulso a diverse tipologie di manifatture e d'incoraggiare gli scambi. Ma, al di là di queste scelte di fondo, l'esame dei pareri dimostra la profonda diversità delle posizioni espresse. Su un terreno, reso impervio da un coacervo di resistenze plurisecolari, i membri della Giunta dovettero destreggiarsi, più volte anche a fatica, tra l'affermazione della libera iniziativa economica privata e la tutela dell'intervento diretto dello Stato, tra la necessità di difendere gli interessi consolidati e il desiderio di dare voce alle nuove istanze di produttività.*

**Manifatture – Giunta di commercio borbonica – Riformismo – Mercantilismo  
– Iniziativa economica privata**

*A large number of the forty-three unpublished reports documenting the activities of the Bourbon Council of Commerce between February 1736 and May 1738 focus on the issue of manufactures and production in the Kingdom of Naples. The importance of this issue in the overall work of the newly established Bourbon Council – the first institutional body born with the aim of studying tools, methods, and models to promote the Kingdom's productivity – reflects the reformist point of view of the Bourbon government. As in other European states, particularly in France, the goal was to promote various types of manufactures and to encourage trade. Beyond these aims, however, there were deep divisions among the different positions. On a terrain made difficult by long-standing resistances, the members of the Council often had to choose, not without difficulty, between the affirmation of free private economic initiative and the defense of direct state*

*intervention, between the need to protect old interests and the desire to promote new forms of productivity.*

**Manufacturing – Bourbon Council of Commerce – Reformism – Mercantilism – Private enterprise**

SOMMARIO: 1. Dall'agricoltura alle arti miglioratrici. – 2. *Pacta sunt servanda*. – 3. Le manifatture tra funzione sociale ed istanze liberistiche. – 4. Nuovi progetti e vecchie resistenze.

1. *Dall'agricoltura alle arti miglioratrici*

È chiarissimo che non vi può essere gran commercio, e commercio utile, se non in que' Paesi, dove sia grande il fondo del traffico. Or questo fondo sono l'agricoltura, i materiali dell'arti e le manifatture<sup>1</sup>.

La lucidità con cui Antonio Genovesi focalizzava il nesso esistente tra la proiezione commerciale di un Paese e la sua capacità produttiva era il frutto di un'acquisita consapevolezza: agricoltura, arti e manifatture concorrevano a garantire il benessere di un sistema economico. E se all'agricoltura, «primo fondo della comune ricchezza», andava riconosciuta un'importanza prioritaria, perché tutti i prodotti del campo «servono per renderlo il più ricco tesoro di una nazione diligente e savia», ciò nondimeno essa non poteva, da sola, soddisfare i bisogni di «una nazione che volesse essere non solamente popolata, ma per tutti i versi culta e polita»<sup>2</sup>. Era, infatti, alle arti miglioratrici, «o di comodo o di lusso», che spettava il merito di formare «l'unità civile» e rendere «la nazione più agiata e più propria»<sup>3</sup>; ben oltre lo scopo di fornire strumenti e supporto alle cosiddette arti primitive, esse offrivano la possibilità di realizzare favorevoli relazioni commerciali con gli altri Paesi, smaltendo nel mercato straniero il «soverchio» e approvvigionando quello interno di derrate, di prodotti mancanti, ma anche di metalli e di nuova moneta.

Se tale formula fosse stata efficacemente realizzata entro i confini del Regno, la «rendita generale» ne avrebbe tratto immenso beneficio:

<sup>1</sup> Cfr. A. GENOVESI. *Delle lezioni di commercio o sia di economia civile con elementi di commercio*, a cura di Maria Luisa Perna, Istituto italiano per gli studi filosofici, Napoli 2005, p. 643.

<sup>2</sup> Le citazioni sono tratte ivi, p. 385-9.

<sup>3</sup> Ivi, p. 400.

nuove e più efficaci negoziazioni avrebbero animato i traffici commerciali; e gli effetti positivi si sarebbero riverberati anche a livello sociale: indiscutibile sarebbe stato il vantaggio di poter impiegare nelle manifatture «quella quantità di persone e principalmente molte delle donne, le quali non trovano facilmente luogo nelle arti primitive» e si presentano, invece, adatte a tale lavoro «molto conveniente al sesso donnesco, e d'ogni classe di persone»<sup>4</sup>.

Eppure, poste tali premesse, rivelatrici di una posizione di pieno sostegno al rilancio delle produzioni locali, il rigore della ricostruzione genovesiana non consentiva di tacere i principali ostacoli contro cui qualsiasi progetto in questa direzione appariva destinato a scontrarsi: la concorrenza con le lavorazioni stranieri più raffinate ed avanzate di quelle regnicole, un sistema legale inidoneo a sostenere la produttività materiale, una mentalità retriva incapace di valorizzare il contributo offerto dagli artigiani<sup>5</sup>.

Nell'accurata analisi prodromica alla fondazione scientifica di una nuova *economia civile*, la diagnosi inclemente circa l'esistenza di un complesso ed intricato nodo di fattori contrari allo sviluppo economico assumeva un ruolo centrale. L'arretratezza delle strutture economiche, l'inadeguatezza degli strumenti legali, il ritardo delle mentalità erano mali che si erano reciprocamente alimentati, sin dagli anni del Vicereame spagnolo, finendo per incancrenirsi nel tessuto socio-economico ed istituzionale napoletano. Nel tempo, lo sfruttamento rapace attuato da parte dei dominatori stranieri, il pluralismo disgregante generato dalla presenza di molteplici ed autonomi centri di potere, i forti interessi del ceto baronale, l'influenza della Chiesa e il lungo retaggio delle strutture feudali avevano determinato una vera e propria condizione di blocco.

Nella diagnosi di questi mali e nella conseguente elaborazione di una nuova *economia civile*, l'illuminista salernitano era stato impegnato ben prima che prendessero vita le sue *Lezioni*: queste ultime erano, in realtà, espressione della presa di coscienza avvenuta negli anni di fondazione del Regno indipendente<sup>6</sup>. Le idee genovesiane erano nate, in-

<sup>4</sup> Ivi, p. 399.

<sup>5</sup> Appare significativa in tal senso l'affermazione, riferita a Pietro I di Russia, secondo cui: «Pietro il Grande stimava più un gran fabbro che cento altri artisti o letterati. Questa massima dovrebbe tenersi in tutti gli Stati. Ma la più parte degli uomini stimano più l'abbarbagliante che il sodo». Ivi, p. 397.

<sup>6</sup> In seguito, dalla metà del secolo XVIII, il gruppo galianeo ed intieriano aveva cambiato completamente strategia: dopo la caduta del Segretario di Stato José Joaquín de Montelegre, non avendo più appoggi entro il governo e presso la Corte, esso aveva

fatti, nel favorevole *humus* del gruppo galiano ed intieriano che aveva trovato, all'indomani della svolta politica e dinastica che aveva condotto Carlo di Borbone sul trono di Napoli, condizioni adeguate ad un proficuo sviluppo. La nuova situazione politica del Regno, finalmente dotato di un «re proprio e nazionale»<sup>7</sup>, aveva fatto nutrire larga fiducia in un rinnovamento complessivo; la distanza istituzionale rispetto alle grandi Corti europee, *in primis* Parigi, era parsa accorciarsi; i giuristi di cultura moderna che si erano già cimentati, almeno sul piano ideale, nelle progettualità neomercantilistiche asburgiche caroline avevano trovato la possibilità di tradurre in pratica le loro aspirazioni; la favorevole accoglienza di una Corte ispirata dalla linea politica dettata dall'abile Segretario di Stato José Joaquín de Montealegre aveva garantito all'indirizzo riformatore una, tutt'altro che scontata, possibilità di espressione.

La materia dei traffici commerciali aveva assunto, per questa via, una vera e propria centralità nel dibattito politico-istituzionale successivo alla costituzione del Regno indipendente, che fu presto testimoniata dalla scelta di creare e rendere stabile un ente *ad hoc*, quale sede privilegiata di confronto e di dialogo su tutte le proposte indirizzate a combattere la stasi produttivo-economica. Il 16 aprile 1735 era nata, con questo scopo, la Giunta di commercio, riconosciuta come una delle più felici iniziative realizzate nella prima fase del governo borbonico<sup>8</sup>. Nel nuovo organismo, divenuto operativo nel febbraio 1736, cinque esponenti del ceto legale e quattro commercianti erano stati chiamati a consigliare il governo nelle scelte d'indirizzo politico-economico. L'ardita scelta d'inserire nella pianta organica alcuni personaggi estranei al ceto ministeriale era già di per sé significativa dell'indirizzo riformatore assunto dal nuovo collegio: essa traeva origine dalla volontà di conferire ai lavori un indirizzo pragmatico e di trovare soluzioni aderenti alle condizioni materiali. Come aveva osservato Bartolomeo Intieri, che la stessa Giunta

deciso di puntare sulla cultura, realizzando nell'Università e nel più ampio contesto italiano un portentoso successo, che in parte operò a sostegno e come surrogato di quella grave debolezza politica, ed in questo modo riuscì a fungere da supporto 'maieutico' per la cultura illuministica di fine secolo. Sono tesi che ho avuto modo di documentare anche in rapporto all'evoluzione degli organi di giustizia commerciale nella mia monografia *Sui piatti della bilancia. Le magistrature del commercio a Napoli*, (1690-1746), Giuffrè, Milano 2014.

<sup>7</sup> La citazione è di P. GIANNONE, *Vita scritta da lui medesimo*, a cura di S. Bertelli, Feltrinelli, Milano, 1960, p. 261.

<sup>8</sup> M. NATALE, *Sui piatti*, cit., pp. 137-159.



aveva inutilmente cercato di coinvolgere nella veste di Segretario<sup>9</sup>, si era finalmente rotta «la dura catena che da tanti e tanti anni [aveva] costretto il governo a non valersi che dei legali in qualsiasi posto»<sup>10</sup>.

D'altro canto, gli stessi togati coinvolti nella nuova impresa istituzionale erano stati scelti a cagione della loro mentalità e dei loro orientamenti: tra questi spiccava, infatti, il nome di Francesco Ventura divenuto poi Presidente di quel Supremo Magistrato del commercio, che nasceva nel tentativo di continuare ed amplificare l'opera avviata dalla Giunta. La cultura *afrancesada*, la mentalità aperta e progressista, la competenza economico-finanziaria erano state ritenute qualità indispensabili per poter sedere all'interno della Giunta, dove, non a caso, a partire dall'estate del 1736, aveva trovato impiego anche Anne-Jean-Baptiste di Vaucouleur. Il Consigliere, discendente da un'antica casata di Bretagna, aveva assunto in Francia diverse cariche di prestigio nell'ambito della direzione e gestione delle attività economiche e commerciali e, divenuto poi amico personale del Segretario di Stato duca di Salas, fu nominato nel 1739 referendario del Supremo Magistrato di Commercio<sup>11</sup>.

La partecipazione di un bretone ai lavori della Giunta appare un elemento rimarchevole, non solo perché testimonia l'ispirazione francese dell'iniziativa e la straordinaria apertura del Governo verso i modelli europei più aggiornati, ma anche perché rende chiari quali fossero i nodi problematici che s'imponevano alla riflessione della Giunta. A questo riguardo, un dato interessante emerge dalla documentazione a corredo della candidatura dell'esperto francese. Per testimoniare la sua specifica competenza in materia economico-commerciale e sostenere la sua aspirazione ad esser impiegato in modo «convenevole e proporzionato alla sua esperienza»<sup>12</sup>, Vaucouleur aveva inviato due scritti densi di riflessioni: uno sul commercio marittimo e l'altro sulle manifatture 'regnicole'. Entrambe le memorie erano state «lette e ponderate» dai componenti della Giunta, i quali avevano apprezzato «giudizio ed accortezza» da parte dell'autore che di certo possedeva una «mente ben istruita in queste materie di Commercio»<sup>13</sup>, sicché si sarebbero certo potuti «ricevere i lumi di quelle cose che egli sa per pratica acquistata negli

<sup>9</sup> La vicenda è ricostruibile sulla base di alcuni documenti in Archivio di Stato di Napoli (d'ora innanzi ASNa), *Segreteria d'Azienda*, fs. 1, inc. 28.

<sup>10</sup> La citazione è tratta da Archivio di Stato di Firenze, Mediceo, 4139, 21 febbraio 1736.

<sup>11</sup> ASNa, *Segreteria d'Azienda*, fs. 10, inc. 15.

<sup>12</sup> Società Napoletana di Storia Patria (d'ora innanzi SNSP), *ms* XXI, d 30, c. 81v.

<sup>13</sup> Ivi, cc. 82r-v.

impieghi di Commercio, che ha occupati, come dice, nel celebratissimo Regno della Francia»<sup>14</sup>. La scelta effettuata da Vaucouleur per dare saggio della propria competenza appare molto significativa: commercio marittimo e produzioni rappresentavano per la Giunta le due imprese principali nelle quali occorreva cimentarsi; e la necessità d'impegnarsi in queste due aree di interesse scaturiva dalla nuova collocazione del Regno all'interno dello scenario internazionale: bisognava incentivare le produzioni e puntare sul commercio come volano di sviluppo del Regno nella sua proiezione esterna.

## 2. *Pacta sunt servanda*

Direttamente collegata al tema del commercio, specie quello marittimo, era l'attenzione rivolta alle manifatture. Dei quarantatré pareri inediti che documentano l'attività della Giunta borbonica di commercio, tra il febbraio del 1736 e il maggio del 1738, un consistente numero riguarda la tematica delle produzioni regnicole. La centralità che il tema assume nel complessivo impegno del neoistituito organismo borbonico dimostra appieno la fiducia che il governo carolino nutriva nella possibilità di prendere a modello le esperienze di altri Stati europei e fare del Regno un rilevante centro di produzione di svariate merci. Ma si trattava di un terreno che era reso impervio da un coacervo di resistenze plurisecolari, legate a doppio filo alle condizioni materiali e finanziarie in cui le province meridionali versavano. La ricerca di nuovi mercati rappresentava, infatti, soltanto una delle criticità esistenti a valle di un sistema che ne presenta, svariate, a monte. In *primis*, in senso contrario agli stimoli verso la produttività, agiva lo stato di crisi in cui versava la giustizia: il *deficit* di certezza del diritto, alimentato da processi lunghi, farraginosi e dall'esito incerto, aveva nel tempo completamente debilitato i rapporti commerciali. Ad essere venuta meno era la fiducia di impiegare il denaro nelle attività produttive potendone poi ricavare frutto, perché «i giudizi mercantili renduti tratto poco spediti ed esecutivi, anno introdotta qualche mala fede, per cui sospetta ognuno del Compagno, e teme che questi, mancandogli, o non mai, o troppo tardo possa conseguire il suo»<sup>15</sup>. Così, mentre le Compagnie di commercio dimostravano altrove la loro uti-

<sup>14</sup> Ivi, cc. 82v-83r.

<sup>15</sup> Ivi, 112r.

lità, a Napoli non vi era spazio né fiducia per iniziative che mirassero ad aggregare le energie dei privati.

In tali condizioni, i benestanti erano stati indotti, ormai da tempo, ad assumere un orientamento prudente e di cautela rinunciataria nella gestione dei propri investimenti: si erano, infatti, persuasi a preferire una strada più sicura rispetto all'impiego del denaro in rischiose attività produttive. L'utilizzo dei capitali privati era stato quasi totalmente indirizzato verso l'acquisto delle rendite fiscali: una tipologia d'investimento che sottraeva enormi flussi di danaro al traffico produttivo finendo per alimentare il parassitismo e l'inerzia dell'*establishment*.

La stagnazione dell'economia reale, da cui traevano vantaggio i soli redditieri, si rifletteva con effetti a catena sull'intera società: sugli strati più deboli, privi di ogni speranza di miglioramento economico e condannati ai margini della società, ma anche sulla popolazione tutta, su cui si ripercuotevano i dazi e gabelle, delle quali veniva preventivamente alienato il gettito per far fruttare, subito ed a vantaggio del governo, l'intero capitale. E proprio quest'ultima circostanza eliminava in radice la possibilità di abolire le imposizioni poiché i relativi gettiti erano stati alienati a privati<sup>16</sup>, che avevano versato alla Corte anticipatamente il corrispondente capitale e che confidavano nelle rendite che avrebbero tratto da essi nel tempo.

Il rispetto del principio *pacta sunt servanda* faceva sì che le condizioni create dall'alienazione delle rendite ai privati si traducesse in un blocco. Se è innegabile, infatti, che quel precetto giuridico fosse, nei singoli casi, spesso disatteso dalle magistrature a vantaggio dei contraenti più forti e delle parti meglio inserite nell'*establishment*, è altrettanto vero che, sul piano formale, esso restava un pilastro ineludibile. Ciò che accadeva nella casistica minuta e segreta del traffico giurisdizionale atteneva ad un piano sostanziale differente rispetto a quello dei principi formali di diritto; senza contare che, se i contratti stipulati dallo Stato non fossero stati, sul piano formale, rispettati, la violazione dei patti si sarebbe consumata in danno di soggetti tutt'altro che irrilevanti: i Delegati degli arrendamenti.

Inoltre, al di là che sul versante giuridico, il rispetto di quel principio era pienamente garantito anche su quello economico: chi aveva investito

<sup>16</sup> Ad esacerbare gli effetti di quel processo interveniva anche la moltiplicazione artificiosa degli uffici: una proliferazione che, come fu esaminato dalla stessa Giunta di commercio del 1735, non aveva alcun rapporto reale con le esigenze della pubblica gestione. Sull'argomento, cfr. anche il parere espresso dalla Giunta il 14 giugno 1737, in NSNP, ms. XXI d 30, cc. 168r.-243v.

nell'acquisto delle rendite era sicuro che lo Stato avrebbe rispettato i patti anche perché, se quel meccanismo si fosse bloccato, il governo non avrebbe avuto i capitali necessari all'ordinaria pubblica gestione. La paralisi diveniva così un dato strutturale che, originatosi quale frutto di una strategia instaurata dalla dominazione straniera per legare la società benestante al governo spagnolo, permaneva nella misura in cui le parti restavano cointeressate al protrarsi stabile di quel meccanismo.

### 3. *Le manifatture tra funzione sociale e istanze liberistiche*

Il generale disinteresse verso le attività produttive, causato dalla scarsa propensione per il rischio e dalla maggiore sicurezza collegata all'acquisto delle rendite e degli uffici, rendeva il quadro economico complessivo profondamente compromesso e determinava condizioni tali da rendere illusoria qualsiasi operazione diretta a contemplare le esigenze della collettività allargata. All'interno di un'economia asfittica, volta a soddisfare i soli bisogni degli investitori privati, nessuna considerazione era riservata, infatti, all'interesse generale di larghi strati di popolazione, i quali, invece, avrebbero tratto molto beneficio da iniziative di promozione della produttività. Una tale aspirazione, dal tenore chiaramente sociale, non era estranea al riformismo borbonico, portavoce di una nuova idea di lavoro inteso come opportunità di sviluppo contro la povertà degli strati più deboli: merito del «nobilissimo genio» del Sovrano sarebbe stato di lì a poco, nell'ambito del vasto programma di organizzazione del Real Albergo dei Poveri, quello di agire affinché «coll'aumento e coll'introduzione di nuove Arti» anche i poveri fossero stati condotti a «guadagnarsi il vitto coll'esercizio delle medesime»<sup>17</sup>.

I lavori della Giunta di commercio recano conferma di quest'orientamento: sin dal luglio 1736, circa cinque mesi dopo l'avvio della sua operatività, il nuovo organismo borbonico era chiamato a fornire parere su di un dispiaccio in cui era espresso il «Real gradimento» all'introduzione nel Regno di produzioni di «vetri, cristalli e panni nella

<sup>17</sup> Le citazioni sono tratte da Ludovico Antonio MURATORI, *Della pubblica felicità, oggetto de' buoni principi*, Lucca 1749, p. 217. Molti gli argomenti storici utilizzati dall'illuminista modenese per sostenere che «la popolazione e le manifatture formano la ricchezza de' paesi», ivi, p. 216.

forma che si lavorano in Venezia»<sup>18</sup>. L'«affare di Venezia», così come il progetto era sinteticamente denominato, veniva inserito in un più vasto programma di riorganizzazione dei rapporti commerciali tra il Regno e la Repubblica. Ad imitazione di quanto era avvenuto a Trieste con l'istituzione del porto franco e il conseguente incremento del traffico commerciale marittimo anche con l'Oriente, il dibattito intorno alle manifatture assumeva una dimensione complessiva che si arricchiva dell'esame delle problematiche attinenti alla commerciabilità dei prodotti, alle imposizioni fiscali, ai rapporti con le altre potenze economiche marittime. E in questo quadro, nonostante vivesse dalla metà del Seicento una fase di declino rispetto al suo glorioso passato, la Serenissima restava un centro commerciale significativo. La sua produzione manifatturiera, declinata in diversi prodotti, molti dei quali «di nicchia», aveva consentito alla Repubblica di giocare un ruolo decisivo nei traffici commerciali, non più mediterranei, ma mondiali. Venezia, a ben ragione ritenuta «città industriale» sin dal XVI secolo, era riuscita, nonostante la crisi nei secoli successivi, a conservare il proprio carattere di polo manifatturiero. Nello specifico, il settore della vetreria era riuscito a resistere alla concorrenza europea, *in primis* transalpina, e a dimostrare un'incredibile resilienza indirizzandosi verso i prodotti di massa e non verso quelli di lusso, di appannaggio delle più raffinate produzioni francesi. Proprio grazie a queste scelte, la produzione di vetri era diventata tra le più grandi della città riuscendo, altresì, ad impiegare alcune migliaia di lavoratori e, tra questi, molte donne<sup>19</sup>. Ma tali possibilità di sviluppo erano state garantite da un contesto che aveva scommesso sul commercio marittimo e sulla navigazione, considerandoli come le basi fondanti dello Stato e dell'indipendenza veneziana. I *novatores* napoletani dimostravano di aver fatto propria una simile lezione, maturata nelle mentalità grazie a ventisette anni di mercantilismo asburgico, e di concepire gli scambi come motore di affermazione sullo scenario internazionale. In questa prospettiva, prendendo a modello anche alcuni virtuosi esempi della Penisola, l'incentivo alle manifatture valeva a garantire allo Stato la produzione di beni da scambiare per ottenere la disponibilità di moneta, materie prime, e altri beni

<sup>18</sup> Cfr. *Su di un dispaccio reale favorevole alla produzione nel Regno di manufatti veneziani*, in SNSP, ms. XXI d 30, cc. 153v.-154v.

<sup>19</sup> Cfr. P. N. SOFIA, *Nicchie commerciali e resilienza dei sistemi economici mediterranei di età moderna. Il commercio mondiale delle perle di vetro veneziane nel XVIII secolo*, in *Mediterranea - ricerche storiche*, 56, 2002, pp. 64-66.

da poter utilizzare per alimentare il circuito economico. Più prodotti sarebbero stati disponibili per le esportazioni, più gli scambi sarebbero stati fluidi e lo Stato esportatore avrebbe potuto consolidare una posizione privilegiata rispetto agli altri concorrenti.

Sul piano dei rapporti interni allo Stato, inoltre, l'esperienza veneziana dimostrava che le manifatture generavano lavoro: quest'ultimo, oltre a sottrarre uomini e donne alle schiere dei *pauperes*, determinava l'aumento della domanda di beni nel mercato interno. In tal modo, il circuito virtuoso si chiudeva in modo doppiamente favorevole per lo Stato, le cui entrate erano commisurate ai dazi ed alle imposte sui consumi. Naturalmente per poter ottenere benefici effetti dal rilancio delle produzioni, bisognava contenere la concorrenza dei prodotti stranieri che giungevano spesso più a basso prezzo e potevano vantare un livello di raffinatezza più elevato.

Posta in questi termini, la questione riguardava il cuore dei rapporti commerciali e poneva in discussione il concetto stesso di libertà di commercio. Se ne dimostravano consapevoli i componenti della Giunta di commercio borbonica il 22 settembre 1736 allorché erano chiamati a discutere in merito al «commercio di canapa e cannavelle straniere in danno del commercio locale»<sup>20</sup>. La consulta nasceva su istanza delle città di Caserta e Capua, «la di cui industria per essi [era] ben grande e copiosa per l'opportunità dei loro terreni», ma che per effetto dell'introduzione delle canape straniere, specialmente ferraresi ed anconetane, si trovavano di fatto impossibilitate a smerciare la loro produzione.

Le lamentele sollevate dalle città di Terra di Lavoro erano avvertite in tutta la loro gravità, cionondimeno i membri della Giunta ritenevano la proposta di vietare l'importazione dei prodotti "stranieri" come una determinazione «molto impropria, direttamente opponendosi alla tanto necessaria e sommamente utile libertà del Commercio»<sup>21</sup>. Infatti, ad avviso della Consulta, era chiaro che «le Nazioni tutte portano dai loro Paesi, e dall'altrui riconducono quel che vogliono; ed in questa vicendevole introduzione, ed estrazione consiste il vero sistema del Commercio; qualche particolar cagione insinua alcune volte, che non si estragga, o non s'introduca qualche genere, e ciò per breve tempo, non già per sempre; poichè il sempre partorisce inimicizia e rivalità tra le Nazioni, che estingue il Commercio, non già corrispondenza ed armonia, che

<sup>20</sup> Cfr. Sul commercio di canapa e cannavelle straniere in danno del commercio locale, SNSP, ms. XXI d 30, cc. 90r.-93v.

<sup>21</sup> Ivi, 91r.

l'amplia, e dilata»<sup>22</sup>. Qualsiasi imposizione di *Ius prohibendi* sarebbe stata contraria a tali principi e, come tale, dannosa per il libero commercio.

A dir poco singolare era, allora, la soluzione che veniva prospettata dalla Giunta: qualora il commercio della canapa fosse stato inficiato dalla concorrenza straniera, ben avrebbero potuto i produttori «ad altra industria appigliare i loro terreni, cioè a quella di seminar ne' loro territorj in cambio del Canape, e Cannavelle, Frumento, o altre Biade, a cui quelli sono egualmente atti e proporzionati», in tal modo non sarebbero restati «soggetti all'esagerate disgrazie, quando ancor fussero tali, quali le dipingono per vendere caro questo genere»<sup>23</sup>. Similmente, argomentava la Giunta, non si poteva tenere in alcuna considerazione l'obiezione, che pure era frapposta dalle città di Terra di Lavoro, che «i Forastieri [...] nel ritorno estraggono moltissima copia d'olio, e di mandorle, colla quale estrazione viene a mancare al Regno tutto ciò che riguarda la grazia di questi generi»<sup>24</sup>: tali esportazioni, infatti, erano la causa della «maggior felicità» del Regno ed un eventuale impedimento non avrebbe portato «se non che povertà e rovina»<sup>25</sup>. All'altare della libertà del commercio era sacrificata ogni proposta dai produttori: tutto doveva «restare in quella libertà, a cui al presente si trova, ed in cui sempre è stato, senza introdursi novità alcuna, che non ci può recare, se non pregiudizio, e disvantaggio»<sup>26</sup>.

Almeno apparentemente orientata verso un ancor incerto e precoce liberismo, la Giunta, la cui stessa istituzione era stata evidentemente il frutto di una linea mercantilistica volta a rivendicare allo Stato un ruolo centrale nella gestione dell'economia, non mancava di esprimere la propria adesione ad alcuni principi di autoregolazione del mercato. Seppur in un contesto di riformismo monarchico, trovavano così manifestazione idee che rivelavano una più ampia fiducia: la crescita economica, prima ancora che soddisfare gli interessi della Corona, era sicuro fondamento di lucro individuale e promessa di benessere per l'intera comunità.

In questa prospettiva può utilmente collocarsi anche il dibattito sui progetti per la produzione di sapone bianco ed acquavite che furono sottoposti all'esame della consulta commerciale il 30 aprile 1738. Dopo aver giudicato «ottima e giovevol cosa» d'introdurre una fabbrica di sapone

<sup>22</sup> Ivi, 91r-v.

<sup>23</sup> Ivi, 92r.

<sup>24</sup> Ivi, 93r.

<sup>25</sup> *Ibidem*.

<sup>26</sup> Ivi, 93v.



bianco utilizzando un genere «copiosissimo» entro i confini del Regno qual era l'olio d'oliva, la Giunta era inesorabile nel chiarire che «il portare ad effetto» un simile progetto era obiettivo «riposto totalmente in balia» del proponente, non «potendo ridursi questa fabbrica a *ius prohibendi* e non potendo in alcun modo assecondarsi la pretesa di chi ambisse ad «introdurre un tal opificio con proibirsi ad ogni altro il poterlo adoperare»<sup>27</sup>. Sebbene, dunque, venisse giudicata del tutto positivamente la produzione di un bene, la cui domanda era peraltro allora crescente, cionondimeno la concessione di un'eventuale privativa era giudicata in maniera negativa perché «nociva a' fedelissimi vassalli»: all'iniziativa di questi ultimi non andava frapposto alcun «restringimento»<sup>28</sup>.

Con esito simile ma motivazione alquanto diversa, la Giunta si esprimeva in merito ad un progetto, presentato dal commerciante Giacomo Peterson, per la produzione dell'acquavite da destinare all'esportazione. Invero l'idea era giudicata molto favorevolmente: la fabbrica dell'Acquavite avrebbe facilitato lo smaltimento delle copiose riserve di vini che la fertilità dei campi garantiva al Regno ed avrebbe consentito la produzione di una «merce non soggetta a guastarsi, capace di sostenere il traffico del mare, ed altresì capace di non piccolo smaltimento nei Paesi del Settentrione»<sup>29</sup>, ciò nonostante all'attuazione del progetto si opponevano le ragioni degli arrendatori dell'acquavite. Essi si dicevano pregiudicati nella percezione dei frutti che discendevano dal «solenne contratto» stipulato con la Regia Corte: se il progetto fosse stato accolto, si «distruggerebbero que' patti, alla di cui osservanza per le promesse che à fatte e per i commodi che ne ha ricevuto, è [la Regia Corte] strettamente obbligata»<sup>30</sup>.

Il reale fulcro della questione risiedeva, dunque, nel blocco indotto dall'acquisto delle rendite fiscali che, se da un lato, era tale da produrre il benessere dei ceti privilegiati e garantire le entrate della Corte, dall'altro agggiogava quest'ultima e teneva sotto scacco l'economia del Regno.

<sup>27</sup> Cfr. Sui progetti per la produzione nella città di Napoli di sapone bianco, tabacco e acquavite, presentati da un anonimo e dal commerciante D. Giacomo Peterson, SNSP, ms. XXI d 30, cc. 261r.-271r. I membri della Giunta sottolineano le potenzialità dell'impresa atteso che anche «i vascelli inglesi, che capitano ogni anno in questa Metropoli, con merluzzo secco», avrebbero tratto grandi quantità di sapone, come già accadeva nel porto di Marsiglia. Ivi, 262r.

<sup>28</sup> Ivi, 262v.

<sup>29</sup> Ivi, 264v.

<sup>30</sup> *Ibidem*.



## 4. Nuovi progetti e vecchie resistenze

Il dibattito emerso nella Giunta di commercio dava conto, con ogni evidenza, dei limiti di un sistema vincolistico legato agli interessi del baronaggio, aggravato dalle privative ed incapace di promuovere lo sviluppo del commercio e dell'industria. Quest'ultima, schiacciata dal peso di un modello economico intriso di retaggi feudali, non era che limitata ad alcune esperienze, alle quali, lungo il corso del XVIII secolo, fu comunque impressa una decisiva accelerazione per mezzo dell'introduzione delle Manifatture Reali. Grazie al programma riformistico borbonico, nel 1737 fu istituita la Real fabbrica degli Arazzi<sup>31</sup>, ospitata nel convento di San Carlo alle Mortelle; l'anno successivo nacque il Real Laboratorio delle Pietre dure e nel 1743<sup>32</sup>, allorquando l'esperienza dalla Giunta si era ormai conclusa, la Real fabbrica di porcellana di Capodimonte<sup>33</sup>. Rispetto alle altre iniziative nate nell'alveo dell'indirizzo riformistico borbonico, è innegabile che le Manifatture Reali vantassero una precipua finalità: soddisfare le esigenze di fasto e di rappresentanza, volendo, al contempo, in questo campo, ridurre la dipendenza dalle costose importazioni estere. Questa finalità le poneva su di un piano del tutto sovraordinato rispetto ad ogni altro progetto, ma è innegabile che esse fossero destinate a produrre, a livello sociale, un ulteriore benefico effetto: formare nuove maestranze da destinare a più utili e profittevoli impieghi. Prendendo a modello quanto era stato già realizzato da altre dinastie europee, il tentativo era quello di formare nuove professionalità in grado di dare occupazione agli oziosi ed elevarli, in molti casi, dallo stato di mendicizia<sup>34</sup>.

Concepita in questi termini, l'istituzione delle Manifatture Reali assumeva un significato di più ampio respiro che ben legittimava l'intervento diretto da parte della Corona: non si trattava soltanto di esaltare il prestigio e la magnificenza della monarchia borbonica riducendo le

<sup>31</sup> Essa fu la prima delle manifatture reali che nacque dall'iniziativa di Carlo di Borbone, il quale colse l'occasione della chiusura delle fabbriche medicee in Toscana per invitare a Napoli maestranze e direttori esperti, come Domenico Del Rosso e Francesco Pieri. Molte notizie su di essa sono già in C. MINIERI RICCIO, *La Real fabbrica degli arazzi nella città di Napoli dal 1738 al 1799*, Furchheim, Napoli, 1879, p. 5 e ss.

<sup>32</sup> Sul punto si rinvia a F. STRAZZULLO, *Le manifatture d'arte di Carlo di Borbone*, Liguori, Napoli, 1979, pp. 93-144

<sup>33</sup> Ivi, p. 145-203.

<sup>34</sup> Cfr. A. TISCI, *La via della seta nel Regno di Napoli. Dalle politiche mercantilistiche alle riforme borboniche*, Cosme, Napoli, 2020, pp. 14 e ss.

importazioni di beni di lusso dall'estero, ma anche di promuovere il commercio e la produttività attraverso il lavoro qualificato delle maestranze locali. Si trattava di aspirazioni dotate di forte carica innovatrice, che erano in linea con le logiche della fase aurorale del regno carolino, ma che non sempre riuscivano ad essere comprese.

Una sostanziale incapacità delle strutture istituzionali e una resistenza nelle mentalità di alcuni membri dell'élite di governo fungevano da barriera ed impedivano alla dinamicità del nuovo corso di prendere corpo: anche i lavori della Giunta ne recano, infatti, testimonianza. Il 18 marzo 1737, i consiglieri di commercio esaminavano un «progetto venuto dall'Olanda di impiantare nel Regno una fabbrica di tele»<sup>35</sup>. La proposta, sottoposta all'attento esame della Giunta, era ritenuta «fuor di dubbio cosa giovevole e utile a questi Regni». Ciò nonostante, i componenti di quell'organo si dimostravano assolutamente contrari a che fosse impiegato nell'impresa «danajo del Real Patrimonio» e fosse accordata la franchigia che dai proponenti era richiesta sia sui «generi ed utensili che a queste fabbriche bisognavano, come per l'estrazione dei lavori che fatti si sarebbero di queste tele»<sup>36</sup>.

A fronte del netto diniego, i consiglieri si limitavano a proporre che: «se con l'esperienza vedrassi che riuscirà la proposta impresa e prenderan piede queste fabbriche, e lavori di tela, allora tempo opportuno sarà di campeggiare a pro di chi fa questi progetti, [...] ed a proporzione di quegl'utili e vantaggi che si conosceranno da questa nuova introduzione risaltare, a lui concederà quegli Privilegi, esenzioni e prerogative che meglio si riputeranno dalla Sua Reale Munificenza»<sup>37</sup>. Si trattava di una risposta sostanzialmente dilatoria che dimostrava di non tenere in considerazioni le ragioni esposte dai proponenti e, di fatto, li liquidava in poche battute.

In realtà, la motivazione principale per cui la proposta era stata rifiutata era resa esplicita a distanza di circa due mesi, il 6 giugno 1737, quando la Segreteria di Stato, dopo aver ricevuto il primo diniego, rimetteva nuovamente la medesima proposta all'esame della Giunta costringendo quest'ultima a rendere noto il perché del rifiuto: esso risiedeva nel «pregiudizio di tutti gli interessati su le regie dogane», poiché, «aprendosi questa via, e risvegliandosi da altre Persone consimili Progetti, sempre più resterebbero cotesti interessati privi di quei lucri che

<sup>35</sup> SNSP, ms. XXI d 30, cc. 130v.-132r.

<sup>36</sup> Ivi, 131r.

<sup>37</sup> Ivi, 131r.-v.

dalla Regia Corte si han comprato e con cui essi vivono e mantengono le di loro famiglie»<sup>38</sup>.

La risposta era molto significativa: essa confermava, ancora una volta, come la stagnazione dell'economia, essendo indotta dal sistema di vendita delle rendite fiscali, determinasse una situazione di fatto giudicata dai più come irreversibile. Ma, a tal riguardo, appare rimarchevole che, di fronte dell'atteggiamento di cautela rinunciataria della Giunta, la Segreteria di Stato insistesse pervicacemente nelle proprie richieste sostenendo che «con questa difficoltà [...] e per l'eguali opposizioni fatte per l'immissione d'altri somiglianti Progetti, non si verrà giammai a capo di stabilirsi fabbrica di niun genere di roba e di ricevere in conseguenza li considerevoli benefizi e vantaggi che da quelle possono risultare a questi Regni e suoi Nazionali»<sup>39</sup>. La Corte sollecitava, una volta per tutte, una decisa inversione di tendenza: bisognava «facilitare simili progetti con tutt'i mezzi possibili, concedendo per tempo limitato i Privilegi, le franchigie e le esenzioni e tutto ciò che convenga come si pratica dalle altre parti del Mondo»<sup>40</sup>.

La dialettica tra le parti testimonia come, tutt'altro che minima, fosse la distanza tra la Segreteria di Stato e i consiglieri di commercio: questi ultimi si determinavano a compiere l'esame del progetto «di nuovo, [...] con matura ed attenta riflessione», soltanto una volta compreso che fosse nel «Real Animo», che «effettivamente» si introducesse la suddetta fabbrica<sup>41</sup>. Ed infatti, all'esito della discussione, la Giunta rimetteva alla Segreteria di Stato ogni valutazione circa l'impiego di denaro pubblico nell'impresa, proponendo di concedere «l'esenzione dei diritti sia per l'immissione, come per l'estrazione» per la durata di soli quattro anni, al fine che «non si prolunghi per maggior tempo l'abuso» perpetuato ai danni degli interessati sulla Regia dogana<sup>42</sup>.

L'obiettivo di incentivare le manifatture e, conseguentemente, di liberare il commercio, dunque, poteva essere raggiunto solo a patto di realizzare, ai danni dei ceti privilegiati, un «abuso» che, tuttavia, era ritenuto dalla Corte giusto e necessario, fino al punto d'indurre al ripensamento la stessa Giunta di commercio.

<sup>38</sup> Ivi, 163r.

<sup>39</sup> *Ibidem*.

<sup>40</sup> Ivi, 163v.

<sup>41</sup> Ivi, 164r.

<sup>42</sup> Ivi, 166r.

In questa prospettiva acquisisce un peculiare significato la posizione fatta propria dalla medesima Giunta a circa un mese di distanza da quel primo documentato confronto dialettico con la Segreteria di Stato. Oggetto della consulenza di commercio era stato, questa volta, il ricorso avverso il progetto di «permettere l'estrazione delle sete crude della provincia di Calabria» proposto dagli Arrendatori generali della Regia Dogana di Napoli<sup>43</sup>. Questi ultimi, infatti, si erano dichiarati assolutamente contrari a consentire l'«estrazione delle sete crude dalla Provincia di Calabria», avendo esposto che, «dandosi tal permesso», si sarebbe cagionato sicuro «pregiudizio [...] poich , uscendo le sete crude fuori Regno, qui mancherebbero, e conseguentemente non pi  si spedirebbero le sete lavorate, su di cui vi   il diritto, alla Dogana spettante»<sup>44</sup>. Partendo da tali considerazioni, essi avevano rivolto un'istanza che era pervenuta all'esame dei consiglieri di commercio: vietare le esportazioni delle sete grezze per consentire solo l'uscita dei prodotti gi  lavorati.

Lungi dallo schierarsi a favore degli arrendamenti, la Giunta dimostrava, almeno in quell'occasione, di essere allineata alle volont  della Corte: i Delegati degli arrendamenti esageravano nel figurare danni che non si sarebbero di fatto mai verificati; piuttosto, siccome le sete del Regno «non [erano] giunte a quel pregio, e a quella perfezione, che invogliano le brame de' Forastieri ad averle», *rebus sic stantibus*, «picciolissima, o niuna estrazione fuori Regno di cotai Lavori di Seta»<sup>45</sup> avrebbe avuto luogo con grande danno della Regia Dogana e del Regno.

Attraverso queste parole, i componenti della Giunta dimostravano di essere pervenuti ad una, forse ancor timida ma certamente utile, consapevolezza: se non fosse intervenuta una spinta innovatrice nei processi produttivi, la concorrenza con i raffinati prodotti stranieri avrebbe soffocato in culla ogni tentativo di promozione delle manifatture regnicole.

Non rispondeva certo al caso che queste riflessioni nascessero, in seno alla Giunta, con riguardo alla manifattura serica. Sviluppatisi a partire dagli Anni settanta del XV secolo grazie alla fondazione dell'Arte della Seta da parte di Ferrante d'Aragona, essa era, specie nella Terra di Lavoro e nelle Calabrie, «una delle poche occupazioni della feudalit  regnicola, interessata a controllare anche le principali gabelle su questa produzione integrata che impegnava due comparti, quello agricolo e

<sup>43</sup> *Sull'esportazione della seta grezza e sui diritti spettanti alla Dogana di Napoli*, SNSP, ms. XXI d 30, cc. 243r-246v.

<sup>44</sup> Ivi, 243r.

<sup>45</sup> Ivi, 245r.

quello manifatturiero»<sup>46</sup>. Ma proprio per questa ragione, il sistema di produzione era rimasto vincolato al volere di un ceto incapace di promuovere la produttività. Nel 1713 la Corporazione, in seguito alla crisi delle manifatture cittadine del 1709, era riuscita ad ottenere il divieto di esportazione della materia prima, ma la misura si era rivelata fallimentare<sup>47</sup>: aveva provocato solo perdite per la Corte, mentre non aveva avuto alcuna efficacia per le sorti del settore. La causa principale della crisi risiedeva, infatti, nella scarsa qualità delle manifatture che non erano in grado di competere con le merci straniere. E tale condizione, frutto della totale assenza di ammodernamento del sistema produttivo, unita alla scarsa, a dir poco, propensione dei privati a rischiare ed investire nelle iniziative private, faceva sì che la materia prima abbondasse ma che da essa non si riuscisse a trarre l'auspicato frutto.

Una volta bloccata l'esportazione, inoltre, i mercanti napoletani avevano assunto una posizione dominante tale da influenzare in modo determinante il prezzo della merce con evidenti ricadute negative sul mercato. In questo senso la revoca delle misure protezionistiche, auspicata da Grimaldi nel 1730, aveva funzionato in senso opposto ristabilendo un equilibrio tra domande ed offerta, incrementando il gettito dell'E-rario e contrastando il fenomeno del contrabbando della seta grezza. Queste ragioni inducevano la Giunta a ritenere dannoso un ritorno al passato, a schierarsi contro ogni misura protezionistica e a dimostrare l'adesione a quella mentalità liberale che stava contaminando il pensiero economico europeo.

Il vero problema che restava da affrontare era l'ammodernamento complessivo delle strutture produttive: soltanto quest'ultimo avrebbe potuto comportare i frutti sperati portando il Regno a competere con le altre concorrenti realtà, ma per le casse napoletane, che versavano in condizioni tutt'altro che prospere, si presentava arduo affrontare i costi di un programma di rinnovamento. Le manifatture seriche, considerate come un elemento trainante dell'economia, restavano ancorate, come diverse altre, a tecniche produttive che le rendevano inadeguate rispetto alle esigenze del mercato. Investire nella formazione delle maestranze specializzate e nell'innovazione tecnologica erano gli obiettivi che

<sup>46</sup> TISCI, *La via della seta*, cit., p. 14.

<sup>47</sup> L'assunto era stato denunciato da Costantino Grimaldi, nel luglio 1730, in una celebre *Consulta per l'arrendamento della seta*, conservata in SNSP, ms xx, b 22, pubblicata in appendice al saggio di M. TITA, *Fisco, economia, togati: l'arrendamento della seta in un inedito di Costantino Grimaldi*, in *Frontiera d'Europa*, 1995/2, pp. 77-98.

si profilavano nell'orizzonte ancora fumoso della Giunta e che, come noto, sarebbero riusciti a prendere concretezza soltanto successivamente, specie in contesti quali quello di Terra di Lavoro<sup>48</sup>.

Verso la modernizzazione produttiva ed economica si muovevano, dunque, i primi passi di un cammino, di sicuro lungo ed accidentato, ma finalmente intrapreso grazie ad un'azione riformatrice determinata a compiere una svolta: superare il vecchio sistema promuovendo un modello economico più aperto, fondato sulla competenza tecnica e sul lavoro qualificato. E proprio grazie alla volontà di perseguire quest'obiettivo, cominciava a delinearsi un rinnovato rapporto tra Stato, diritto, economia e società. Inizialmente esitante, stretta tra tradizione e innovazione, la Giunta di commercio testimonia, attraverso le sue fonti, l'avvio di un processo, lento ma inesorabile, verso nuove forme e prospettive di produttività.

<sup>48</sup> Sull'esperienza della colonia serica leuciana, si cfr. TISCI, *La via della seta*, cit., pp. 101-136; D. LAZZARICH, G. BORRELLI, *I Borbone a San Leucio: un esperimento di polizia cristiana*, in G. CIRILLO (a cura di), *Alle origini di Minerva trionfante. Caserta e l'utopia di S. Leucio*, Ministero dei Beni Culturali, Roma, 2012; ed in rapporto all'analisi delle ragioni del ritardo sociale ed economico del Mezzogiorno, si cfr. G. CRINGOLI, A. POMELLA, *San Leucio. Una company town nel Regno di Napoli*, Rubettino, Catanzaro, 2023.

Marc Ortolani

GLI STATUTI PROFESSIONALI DI NIZZA  
TRA SETTE E OTTOCENTO.  
PRIMI SPUNTI DI RICERCA

PROFESSIONAL STATUTES IN NICE  
BETWEEN THE 17TH AND 19TH CENTURIES.  
INITIAL RESEARCH IDEAS

*Il testo analizza, mediante i loro statuti, le compagnie di mestiere di Nizza tra il XVII e il XIX secolo, evidenziando la loro tardiva diffusione rispetto ad altre aree italiane. Basandosi sugli statuti professionali, mostra come queste corporazioni fossero vere “universitates”, dotate di autonomia giuridica e riconosciute dal Senato di Nizza e dal sovrano sabauda. Gli statuti regolavano l'organizzazione interna, l'accesso al mestiere, la formazione di apprendisti e garzoni, nonché il controllo della produzione. Centrale era il ruolo dei priori, responsabili dell'amministrazione e dell'osservanza delle norme. Le compagnie svolgevano anche importanti funzioni religiose e caritative, strettamente legate alle confraternite e al culto dei santi protettori. Il lavoro e la religione risultano dunque inseparabili. Il Senato esercitava un controllo moderato, lasciando ampio spazio all'autogoverno corporativo. Tuttavia, gli statuti offrono solo una visione parziale della realtà artigianale, lasciando ancora aperte diverse questioni sociali ed economiche.*

**Compagnie di mestiere – Statuti professionali – Organizzazione corporativa – Controllo e regolamentazione del lavoro artigianale – Nizza – Regno di Sardegna**

*The text analyzes, through their statutes, the craft guilds of Nice between the seventeenth and nineteenth centuries, highlighting their late development compared to other Italian regions. Based on professional statutes, it shows how these corporations were true universitates, endowed with legal autonomy and recognized by the Senate of Nice and by the Savoyard sovereign. The statutes regulated internal organization, access to the trade, the training of apprentices and journeymen, as well as control over production. Central to this system was the role of the priors, who were responsible for administration and enforcement of the rules. The guilds also carried out important religious and charitable functions, closely linked to confraternities and the cult of patron saints. Work and religion thus appear inseparable. The Senate exercised a moderate form of control, leaving ample room for corporate self-government. Nevertheless, the statutes provide only a partial view of artisanal reality, leaving several social and economic issues still unresolved.*

## Craft guilds – Professional statutes – Corporate organization – Control and regulation of artisanal labor – Nice – Kingdom of Sardinia

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'organizzazione della compagnia. – 2.1. L'organizzazione prevista dagli statuti. – 2.2. L'amministrazione della compagnia. – 3. Le funzioni della compagnia: lavoro e religione – 3.1. La funzione professionale. – 3.2. Le funzioni religiose e caritatevoli. – 4. Cenni conclusivi.

### 1. *Introduzione*

Si sa da tempo che il modello corporativo medievale negli Stati sabaudi non riguarda tutti i mestieri e sembra che le corporazioni siano state poco frequenti<sup>1</sup> come lo sono anche, in conseguenza, gli statuti professionali. Una lenta evoluzione inizia nel cinquecento ma ancora durante il secolo seguente il loro numero è limitato ed è soltanto nei primi decenni del settecento che le corporazioni iniziano a conoscere un certo successo<sup>2</sup>. Nello stesso modo, gli statuti professionali di Nizza, che condivide il destino di Casa Savoia dalla fine del trecento all'unità d'Italia<sup>3</sup>, sono abbastanza rari e piuttosto dispersi, alla differenza di diverse zone dell'Italia meridionale<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> S. CERUTTI, *Du corps au métier: la corporation des tailleurs à Turin entre XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècle*, in *Annales, Economies, sociétés, civilisations*, n. 2, (1988), p. 323 e p. 350 nota 4; S. CERUTTI, *Corporazioni di mestieri a Torino in età moderna: una proposta di analisi morfologica*, in AA.Vv., *Antica università dei minusieri di Torino*, cur. C. Laurora, I. Massabò Ricci, F. Paglieri, Archivio di Stato, Torino 1986; R. BINAGHI, *Architetti e ingegneri tra mestieri e arte*, in AA.Vv., *Professioni non togate nel Piemonte d'Antico regime*, cur. D. Balani e D. Carpanetto, Il Segnalibro, Torino 2003, p. 160.

<sup>2</sup> A Torino, negli anni 1730, ben sedici corporazioni vengono create e altre, più antiche, riprendono vita: S. CERUTTI, *Naissance d'un langage corporatif. Identité citadine et métiers (Turin XVII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles)*, Tesi di Storia, École des hautes études en sciences sociales, Paris 1989, p. 14 e p. 25; G. CALIGARIS, *Arti, manifatture e privilegio economico nel Regno di Sardegna: il rapporto tra stato e mercato nel Settecento*, in AA.Vv., *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, cur. A. Guenzi, P. Massa e A. Moiola, FrancoAngeli, Milano 1999, p. 179.

<sup>3</sup> AA.Vv., *Nouvelle histoire de Nice*, cur. A. Ruggero, Privat, Toulouse 2006; P. BIANCHI, A. MERLOTTI, *Storia degli Stati sabaudi (1416-1848)*, Morcelliana, Brescia 2017; AA.Vv., *Les États de Savoie du duché à l'unité d'Italie (1416-1861)*, cur. G. Ferretti, Garnier, Paris 2019.

<sup>4</sup> G. RESCIGNO, "Lo stato dell'Arte". *Le corporazioni nel regno di Napoli dal XV al*



Le cosiddette corporazioni, “compagnie di mestiere” o “confraternite”<sup>5</sup> di cui rimangono gli statuti sono tutto al più una decina, che corrispondono, come sovente<sup>6</sup>, alle principali attività artigianali (annonarie o extra-annonarie) e che hanno, come vedremo, funzioni sia professionali che religiose. Sembra poi che nel settecento esistessero altra compagnie di mestiere ma che no fossero abinate ad una confraternita religiosa<sup>7</sup>.

Nome della compagnia	data degli statuti
Barrilari	1704, 1790
Mugnai, Molinari	1749, 1790
Muratori	1743, 1786, 1836
Falegnami, Menusieri, Ebanisti, Bottari Carpentieri, Macchinisti di carrozze di cadreghe e Tornitori	1751, 1786, 1815
Panatieri e Fornari	1587, 1620
Pescatori (padroni di battelli da pesca)	1815
Sarti	1617
Scarpari, Calzolari	1620, 1715, 1745, 1785
Serraglieri	1818

### Elenco delle Compagnie di mestiere di Nizza (XVII°-XIX° sec.)

XVIII secolo, Ministero dei beni e delle attività culturali, Pubblicazioni degli archivi di Stato, Roma, Saggi 113, 2016; AA.Vv., *Le corporazioni nella realtà economica e sociale dell'Italia nei secoli dell'età moderna*, cur. G. Borelli, in *Studi storici Luigi Simeoni*, vol. XLI, Verona, 1992.

<sup>5</sup> Gli statuti utilizzano generalmente la parola “compagnia”, ma, anche se non sono esattamente sinonimi, appare talvolta la parola “confraternita”: Archives Départementales des Alpes-Maritimes (da ora in poi Arch. Dép. A.M.), 1 B 163, panatieri, 4-4-1620, f° 99 r°; tratteremo più avanti della differenza tra “compagnie” e “confraternite”.

<sup>6</sup> G. HANNE, *Le travail dans la ville: Toulouse et Saragosse des Lumières à l'industrialisation*, Presses Universitaires du Midi, Toulouse 2006, [chap. 7, pp. 213-251, on line] § 31.

<sup>7</sup> Compagnie di San Pancrazio (aratori), San Silvestro (bovari), San Antonio eremita (facchini), San Biagio (costruttori di tetti), San Mauro (aratori), Santa Caterina (cordai), San Pietro (portantini): J. FIGHIERA, *Les corporations à Nice au XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles*, Mémoire de DEA, histoire du droit, Nice, s.d.

Le fonti principali che ci informano sull'organizzazione di queste compagnie sono due: tre statuti a stampa dell'inizio ottocento sono conservati a Nizza alla *Bibliothèque de Cessole*<sup>8</sup>. Tutti gli altri (principalmente del Settecento) provengono dai fondi del Senato di Nizza, quando, al nome del sovrano, vengono interinati. Difatti, questo Senato<sup>9</sup>, fondato nel 1614, non è soltanto un tribunale civile e criminale, ma è anche l'organo che rappresenta localmente il duca di Savoia, diventato poi re di Sardegna, e che deve registrare ogni nuova disposizione per renderla applicabile<sup>10</sup>. Le professioni di tutti i borghi e città della giurisdizione del Senato avrebbero dunque dovuto far registrare i loro statuti come quelle della città di Nizza, ma nei registri d'interinazione del Senato, non se ne trovano, salvo eccezione, come per esempio gli statuti della "compagnia dei mastri calzolai di San Remo"<sup>11</sup>.

A causa probabilmente di questa scarsità, e a differenza della vicina Francia, dove la storiografia sulle corporazioni è assai abbondante<sup>12</sup>, gli statuti dei mestieri di Nizza non sono mai stati studiati, messa a parte una breve tesi di laurea del secolo scorso<sup>13</sup>. Partendo da queste fonti limitate, si può però già stabilire una cronologia delle interinazioni da parte del Senato che fa apparire quattro ondate<sup>14</sup>. Una prima ondata segue la creazione del Senato: diverse professioni ne approfittano per far legalizzare i loro statuti dalla corte, come per esempio i panettieri, che nel 1620 fanno confermare dei capitoli risalenti al Cinquecento, quindi prima della creazione del Senato di Nizza, e che erano stati in quel tempo registrati

<sup>8</sup> Bibliothèque de Cessole, Nice, Capitoli falegnami CES br 331, 24-1-1786; Capitoli calzolai CES br 336, 11-2-1785 ; Capitoli falegnami CES br 328, 7-3-1815; esistono a stampa anche gli statuti dei muratori: Arch. dép. A.M., B.8, *Capitoli Sociali de Mastri Muratori della città di Nizza, sotto l'invocazione dei Quattro Incoronati*, Società tipografica, Nizza 1836.

<sup>9</sup> AA.VV., *Le Sénat de Nice, cour souveraine des États de Savoie 1614-1848*, cur. M. Bottin, O. Vernier e A. Capella, Acadèmia Nissarda, Nizza 2021; J-P. BARÉTY, *Le Sénat de Nice, une cour souveraine sous l'Ancien Régime 1614-1796*, thèse droit, Nice, 2005.

<sup>10</sup> B. DECOURT-HOLLENDER, *Les attributions normatives du Sénat de Nice aux XVIIIe siècle (1700-1792)*, Mémoire de notre temps, Montpellier 2008, p. 803.

<sup>11</sup> Arch. dép. A.M. 2FS26, f° 470 ss. 25-10-1828.

<sup>12</sup> T. BRANTHÔME, *Introduction à l'historiographie des corporations : une histoire polémique (1800-1945)*, in *Études sociales*, n. 157-158, 2013, pp. 213-339; G. HANNE, *Le travail dans la ville*, cit., § 1.

<sup>13</sup> J. FIGHIERA, *op. cit.*

<sup>14</sup> L'esistenza di statuti elaborati a ondate s'incontra anche altrove, per esempio a Parigi: M. MARRAUD, *Le pouvoir marchand. Corps et corporatisme à Paris sous l'Ancien Régime*, Champ Vallon, Paris 2021, p. 49.

dal Senato di Torino<sup>15</sup>. Seguono due ondate durante il Settecento, per confermare gli statuti di diversi mestieri che sembrano poco rispettati: in seguito alla richiesta dei falegnami, nel 1785 il re, Vittorio Amedeo II, riconosce difatti che «molte altre comunità di artigiani, da tempo immemoriale erette in codesta città, trovansi nelle medesime circostanze di dover ricorrere per ottenere l'approvazione dei loro statuti»<sup>16</sup>. Altre città del regno sono in una situazione assai simile e vengono confermati diversi statuti, salvo quelli di professioni "ignobili" e di "arti di niuna importanza per l'estero commercio"<sup>17</sup>. Un'ultima ondata di interinazioni appare all'inizio della Restaurazione, finita l'epoca francese, in modo da ristabilire un sistema che era stato messo da parte.

Questi statuti corrispondono a diverse situazioni: possono essere i primi statuti compilati da una professione quando crea una compagnia, come succede nel 1587 con la fondazione della confraternita dei pannettieri. Si incontrano ogni tanto statuti addizionali o semplicemente articoli addizionali ("agionta e variazione"<sup>18</sup>), come quando per esempio, nel 1745, gli scarpari e calzolai "hanno stimato formare altri capitoli" riferendosi agli statuti anteriori del 1715<sup>19</sup>. D'altronde, trent'anni dopo, la stessa operazione è rinnovata, e nuovi capitoli addizionali sono ammessi dal Senato "attesa la facoltà ad essi priori e confratelli data di poter aggiungere altri capitoli"<sup>20</sup>. Possono essere anche gli statuti di una professione che si distacca da un'altra, come quando per esempio gli scarpari si separano dai "curatieri" o, qualche anno dopo, i serraglieri diventano indipendenti dai fabbri e maniscalchi<sup>21</sup>. Ogni volta, come si vede anche altrove<sup>22</sup>, è per concretizzare la specificità di una professione rispetto ad un'altra<sup>23</sup>. Succede anche abbastanza spesso che sembri utile la nuova pubblicazione di statuti antichi perché è sorta qualche diffi-

<sup>15</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 163, f°102 v°, panettieri, 4-4-1620, tenor d'interinazione.

<sup>16</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 147, falegnami, Regie patenti, 29-7-1785.

<sup>17</sup> CALIGARIS, *op. cit.*, p. 198.

<sup>18</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 147, falegnami, Regie patenti, 29-7-1785.

<sup>19</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 175, f° 142 v°, scarpari, supplica del Senato, 2-10-1745.

<sup>20</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 168, f° 302 r°, scarpari, tenor d'interinazione, 15-6-1675.

<sup>21</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 171, f° 341 v°, scarpari, interinazione, 27-7-1715; Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°301 v°, serraglieri, supplica d'approvazione, 12-9-1818; FIGHIERA, *cit.* pp. 12-14.

<sup>22</sup> G. HANNE, *L'impact de l'abolition des corporations : une mesure comparée*, in *Histoire, économie & société*, Année n.22-4, 2003 pp. 565-589.

<sup>23</sup> Per esempio, J. MARZOCCHI, *La corporation des barbiers-chirurgiens de Bastia et ses statuts de 1714*, in *Revue d'Histoire de la Pharmacie*, n. 192, 1967, pp. 397-401.

coltà, e in modo da “esattamente osservarli”<sup>24</sup>. Nel motivo che spiega la domanda di una nuova approvazione, la professione specifica che “diversi abusi e inconvenienti” hanno resa necessaria la richiesta. Si parla in modo generico di “abus” per rendere evidente che gli statuti non sono più rispettati<sup>25</sup> e che un rinnovo ne permetterebbe una “maggiore osservanza”. Abbiamo anche incontrato il caso di una professione che richiede una nuova interinazione degli statuti quando avviene un nuovo sovrano, come fanno i tessitori nel 1692 “per maggior cautella stante la mutatione di dominio”<sup>26</sup>.

Detto questo, per chi si interessa al contenuto degli statuti, che cosa ci insegnano? Ci danno innanzitutto informazioni sull'organizzazione della compagnia, ma anche sulle sue diverse attività, professionali, religiose e caritatevoli. Bisognerà insistere infatti su questo legame strutturale che, tramite gli statuti, unisce la compagnia professionale e la confraternita, “che ne è l'espressione religiosa”<sup>27</sup>, fino a confonderle in una stessa e unica entità giuridica.

## 2. *L'organizzazione della compagnia*

Queste compagnie, di cui i principi statutari risalgono al medioevo, sono vere e proprie “universitates”<sup>28</sup>, “entità giuridiche che dispongono di privilegi limitati” ma che permettono ai membri del mestiere di organizzarsi ed aver le competenze di un “organo semi-pubblico”<sup>29</sup>. In altre parole, “secondo il modello istituzionale dell'universitas [...], la corporazione si configura come un'associazione di persone definita da una

<sup>24</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 184, f°66 r°, barrilari, supplica, 27-8-1790.

<sup>25</sup> S.L. KAPLAN, *La fin des corporations*, Fayard, Paris 2001, p. 11; la situazione più frequente è quella di “rivenditori clandestini”, spesso “stranieri” che esercitano la professione a scapito della compagnia e dei suoi statuti, che sembrano servire allora non ad organizzare la professione ma piuttosto a combattere coloro che la minacciano: MARRAUD, *op. cit.*, pp. 53-54.

<sup>26</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 169, f°1 v°, tessitori, tenor di supplica, 4-2-1692; Arch. dép. A.M., 1 B 184, f°81 r°, mugnai, supplica, 17-12-1790: “supplica si degni approvare nuovamente ove di bisogno i detti capitoli secondo la loro forma e tenore...”.

<sup>27</sup> G. AUDISIO, *Histoire d'un métier. Les cordonniers en France du XV<sup>e</sup> au XIX<sup>e</sup> siècle*, Garnier, Paris 2020, p. 31; come lo ricorda FIGHIERA, *op. cit.*, p. 63: «chacune des corporations qui ont existé à Nice [...] constituait une confrérie religieuse qui a dû être, soit antérieure, soit contemporaine à la corporation».

<sup>28</sup> BINAGHI, *op. cit.*, 159.

<sup>29</sup> HANNE, *Le travail dans la ville*, cit., § 3, 7, 17.

comune finalità o professione, dotata di autonomia giuridica e quindi di diritti, poteri e obblighi disintinti da quelli dei suoi membri”<sup>30</sup>.

### 2.1. *L'organizzazione prevista dagli statuti*

Le fonti ci insegnano innanzitutto come vengono elaborati gli statuti : tutto inizia con una riunione dei mastri della professione, generalmente in un convento, un luogo abbastanza spazioso per contenere decine di persone che devono rappresentare al meno i due terzi dei membri della compagnia. Sono così 6 priori e 26 mastri barrilari che si riuniscono “nel choro dei R.P. Carmelitani di questa città” il 6 settembre 1704<sup>31</sup> ; nel settembre 1745, 4 priori e 45 mastri scarpari e calzolai si radunano “nel refettorio del convento dei Francescani”<sup>32</sup>; l'anno seguente sono i 3 priori e 20 mastri falegnami a ritrovarsi “nel chiostro dei Domenicani”<sup>33</sup>. Come si vede anche altrove, questa riunione in locali specifici, spesso nel convento dove si trova l'altare dalla confraternita, “è anche un segno di indipendenza rispetto alle strutture amministrative urbane”<sup>34</sup>.

I motivi di una rielaborazione o anche solo di una nuova interinazione degli statuti, sono sempre specificati. Il primo motivo è di mettere un termine agli abusi che sorgono nell'attività, a scapito del pubblico interesse: nel 1750, i falegnami ammettono che «per poveri a vari abusi che si sono pretesi introdurre nell'osservanza di detti capitoli [risalenti al 1626], dovrebbero formarsene altri con quali si ordinasse quanto deve osservarsi all'avvenire»<sup>35</sup>. In modo più preciso, fin dal 1587, «li pristinari ossia panatieri [...] per ordinare a tanti abusi et inconvenienti [...] tanto per comprare grani che per fabricare e vendere biscotti e pane, si per servizio della città che per comodo de forestieri che alla giornata vi giogliono con gallere e altri vascelli, hanno volontà

<sup>30</sup> D. DE GRASSI, *Organizzazione di mestiere, corpi professionali e istituzionali alla fine del Medioevo nell'Italia centro-settentrionale*, in AA.Vv., *Le regole dei mestieri e delle professioni*, sec. XV-XIX, cur. M. Meriggi e A. Pastore, FrancoAngeli, Milano, 2000, p. 20.

<sup>31</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 171, f°240 r°, barrilari, capitoli, 29-11-1704, art. 4.

<sup>32</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 175, f°141 v°, f°142 r°, scarpari, riunione, 26-9-1745.

<sup>33</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 175, f°163 v°, falegnami, riunione, 19-7-1750.

<sup>34</sup> M.T. MAIULLARI, *Les corporations à Gênes et Marseille au début du XIX<sup>e</sup> siècle*, in *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, n. 2 t. 42, 1995 p. 274.

<sup>35</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 175, f°165 r°, falegnami, riunione, 13-9-1750.

d'erigere una confraternita tra loro»<sup>36</sup>. Talvolta è necessaria una nuova e miglior organizzazione soltanto per ottenere i fondi necessari dai membri della compagnia per restaurare la cappella, festeggiare il santo protettore, fare l'elemosina o semplicemente pagare i debiti. Così, la confraternita dei barrilari «carica di molti debiti specialmente per detta cappella» da restaurare, ma anche per le spese di illuminazione, decide di elaborare nuovi statuti<sup>37</sup>. È anche necessario costringere i membri della compagnia ad osservarne più scrupolosamente i capitoli, in particolare per quel che riguarda la tassa: è questa in particolare la preoccupazione dei mugnai e molinari, visto che «diminuendosi i proventi si rende più difficile di adempire i carichi»<sup>38</sup>. Una sola volta nuovi capitoli sono necessari per il rispetto della pubblica sanità: è un motivo che presentano i pescatori, di cui il pesce è particolarmente deperibile<sup>39</sup>. Gli statuti sono poi anche un'occasione di chiarire il perimetro della professione, come per esempio quando i sarti decidono di applicarli anche ai «mercanti di panni e mercieri quali fanno lavori nelle botteghe e case loro»<sup>40</sup>.

Il progetto di capitoli viene proposto dai priori, talvolta con l'aiuto di un avvocato che ha contribuito a redigerli<sup>41</sup>; vengono poi discussi e adottati dai mastri presenti e trascritti da un notaio in modo da «ridurre li capitoli a quella chiarezza e buon ordine che richiede l'avantaggio d'essa compagnia»<sup>42</sup>.

Per quanto riguarda la loro interinazione, gli statuti sono generalmente trasmessi al Senato ma talvolta direttamente al sovrano<sup>43</sup>. Quando li riceve il re, li esamina, li approva («li abbiamo favorevolmente accolti»), ma li spedisce poi al Senato per la loro interinazione, come per esempio con gli statuti dei falegnami nel 1785<sup>44</sup>. Difatti, come in Francia con l'interinazione dal *Parlement*, «una volta registrati, [gli sta-

<sup>36</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 163, f°98 v°, panatieri, capitoli, 4-4-1620.

<sup>37</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 171, f°240 v° e f°241 v°, barrilari, capitoli, 29-11-1704.

<sup>38</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 184, f°81 r°, mugnai, supplica, 17-12-1790; Arch. Dép. A.M., 1 B 175, f°150 v°, mugnai, capitoli, 19-11-1749.

<sup>39</sup> Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°62 v°, pescatori, capitoli, 13-6-1815.

<sup>40</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 162, f°273 v°, sarti, capitoli, art. 15.

<sup>41</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 183, f°1 v°, falegnami, capitoli, 24-1-1786.

<sup>42</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 183, f°2 r°, falegnami, capitoli, 24-1-1786; Arch. Dép. A.M., 2 FS 25, f°63 r°, pescatori, capitoli, 13-6-1815.

<sup>43</sup> Per esempio quelli dei barrilari nel 1704: Arch. dép. A.M., 1 B 171, f°242 r°, barrilari, approvazione del sovrano, 29-11-1704.

<sup>44</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 143, falegnami, Regie patenti, 29-7-1785.

tuti] entrano nel sistema legislativo, ciò che permettere di ricorrere alla costrizione per assicurarne l'applicazione»<sup>45</sup>.

Quando il Senato esamina gli statuti, è questa una delle incombenze che rientra nell'ambito delle sue funzioni extra-giudiziarie, che si possono anche chiamare "normative" come lo sottolinea Bénédicte Decourt-Hollender<sup>46</sup>. Bisogna però specificare che questa competenza del Senato non è soltanto un controllo di legalità; è un vero e proprio controllo di opportunità delle norme che contengono, e che permette anche alla Corte superiore di modificare gli statuti prima dell'interinazione. L'istruzione delle modifiche incombe all'ufficio dell'avvocato fiscale generale<sup>47</sup>, che nei processi fa le veci di pubblico ministero, e che interviene qui per difendere gli interessi della Corona. Per esempio, per gli statuti dei mugnai, visto che «essi capitoli sono stabiliti senza arrecare nessun pregiudizio alla giustizia né al bene pubblico, l'ufficio è di sentimento potersi concedere quanto si supplica»<sup>48</sup>. In quanto alle modifiche che suggerisce, sono generalmente abbastanza simili da una professione all'altra. Certune riguardano gli stranieri<sup>49</sup>, verso i quali l'atteggiamento del Senato è più accogliente di quello degli statuti: per esempio, il Senato esenta gli artigiani stranieri che vogliono accedere alla professione dalla realizzazione di un capolavoro che era inizialmente richiesta dagli statuti dei falegnami<sup>50</sup>. Sovente, la corte diminuisce il montante delle tasse che riguardano i membri della professione, come quello delle multe che vengono imposte ai trasgressori delle norme: per esempio, la tassa per far parte della compagnia dei serraglieri viene ridotta da 50 a 40 lire per i mastri e da 30 a 20 lire per i loro figli<sup>51</sup>. Una modifica che si incontra spesso è anche quella di specificare che le multe previste dai capitoli saranno imposte dal giudice locale e non dai membri della compagnia:

<sup>45</sup> MARAUD, *op. cit.*, p. 52.

<sup>46</sup> B. DECOURT-HOLLENDER, *Les attributions normative du Sénat*, cit., p. 549 ss.

<sup>47</sup> B. DECOURT HOLLENDER, *Étude sur le ministère public sarde au XIX<sup>e</sup> siècle (1814-1860) : l'exemple des avocats généraux et avocats fiscaux généraux*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 2011, vol. 84, pp. 325-361.

<sup>48</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 184, f°81 v°, mugnai, parere avvocato fiscale generale, 17-12-1790.

<sup>49</sup> F. FRANCESCHI, *Maestri, compagni, nemici, L'immigrazione qualificata e le Corporazioni nelle città dell'Italia tardo-medievale*, in *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge*, n. 131-2, 2019, pp. 505-515.

<sup>50</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 183, f°1° v°, falegnami, interinazione senatoria, 24-1-1786.

<sup>51</sup> Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°299 r°, serraglieri, capitoli, osservazioni di S.M., 12-9-1818.



«spetti all'ordinario di far compellire li contraventori al pagamento delle pene, da moderarsi secondo che ad esso parerà», dice il Senato alla compagna dei muratori<sup>52</sup>; per gli scarpari aggiunge «che l'esecuzione delle pene si faccia con autorità del giudice ordinario»<sup>53</sup>.

Una volta interinati, gli statuti vengono trascritti nei registri del Senato, affissi nei luoghi pubblici «ad esclusione d'ignoranza», talvolta stampati e letti ad ogni riunione annuale della compagna<sup>54</sup>, in modo che da tutti vengano osservati. Tuttavia, la professione si riserva sempre la possibilità di modificarli se necessario: per i sarti, «sarà facoltà delli priori, rettori e mastri di far altri ordini e capituli moderando anche li presenti»<sup>55</sup>.

Ovviamente, uno degli aspetti più importanti di questi statuti è di fissare i principi d'organizzazione e di amministrazione della compagna.

## 2.2. *L'amministrazione della compagna*

Le decisioni più importanti, come l'adozione degli statuti per esempio, spettano all'assemblea di tutti i mastri della professione, talvolta chiamata "consiglio"<sup>56</sup>, dove la presenza è, di norma, obbligatoria, e una multa generalmente prevista per gli assenti.

Per quanto riguarda invece, la gestione ordinaria della compagna, è il compito dei priori, di cui il numero può variare da 2 (per i panettieri e mugnai) a 3 (per i muratori) e talvolta 4 (per i falegnami, pescatori o scarpari) e che si trovano in tutte le compagnie<sup>57</sup>. La funzione dei priori, scelti tra i mastri della compagna, è sempre annuale e sono eligibili soltanto i mastri che non hanno assunto questa funzione da almeno due anni (per i sarti e calzolai) o più sovente tre anni (per i panettieri, falegnami e muratori)<sup>58</sup>. È questo il modo di permettere un certo rinnovo della direzione della compagna, ma anche ai più capaci (generalmente i membri delle stesse famiglie) di non allontanarsene. Il sistema elettorale è molto diverso secondo

<sup>52</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 183, f°101 r°, muratori, tenor d'interinazione, 4-11-1786.

<sup>53</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 163, f°119 r°, scarpari, tenor d'interinazione, 1-9-1620.

<sup>54</sup> P. LANARO, *Gli statuti della Arti in età moderna tra norma e pratiche. Primi appunti di ricerca*, in GUENZI, MASSA, MOIOLI, *op. cit.*, p. 335; per i falegnami una copia è rimessa ad ogni mastro: Arch. dép. A.M., 1 B 183, f°8 v°, falegnami, capitoli, 24-1-1786, art. 15.

<sup>55</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 162, f°240 v°, sarti, capitoli, 16-9-1617, art. 26.

<sup>56</sup> Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°298 r°, serraglieri, capitoli, 12-9-1818, art. 10.

<sup>57</sup> FIGHIERA, *op.cit.*, pp. 43-44.

<sup>58</sup> Idem, p. 46.



le compagnie e anche secondo i periodi<sup>59</sup>. La cooptazione non è frequente ma talvolta si incontra. Generalmente i priori sono eletti: l'elezione annuale (spesso il giorno della festa del santo protettore della professione) si fa «alla pluralità dei voti dei membri presenti» della compagnia<sup>60</sup>. Alla fine del Settecento il sistema elettorale sembra poi seguire le regole stabilite dall'amministrazione sabauda per l'elezione dei consigli municipali e che favoriva l'esperienza degli amministratori<sup>61</sup>. Si possono anche eleggere come priori dei mastri che non sono presenti il giorno dell'elezione<sup>62</sup>, e tutti gli statuti specificano che non possono rifiutare la funzione, sotto pena di una multa elevata, tolto caso di forza maggiore. Una volta eletti, i priori giurano di ben esercire la funzione, osservare i capitoli, ed aver sempre in mente il timor di Dio e il servizio del re e del pubblico<sup>63</sup>.

Per quanto riguarda la funzione dei priori<sup>64</sup>, devono innanzitutto conservare gli statuti, le «scritture» e il libro della compagnia. I priori convocano l'assemblea della professione senza aver bisogno di ricorrere ad un magistrato<sup>65</sup>. Ma la funzione principale è di «amministrare» e «governare» la compagnia, «soprintendere nelle cose di detta arte con ogni solita e opportuna autorità»<sup>66</sup>, sarebbe a dire percepire le tasse dovute dai membri<sup>67</sup>, pagare i debiti della compagnia, garantire l'osservanza dei capitoli ed esigere le multe inflitte ai contravventori<sup>68</sup>. Gli statuti dei sarti specificano che «sarà in facoltà delli priori di moderare le pene havuto sguardo alla qualità delle persone che saranno in dolo, o tra colpa maggiore o minore nella contraventione delli presenti ordini e capitoli»<sup>69</sup>. Devono poi anche appianare le difficoltà, «dispareri e differenze» che potrebbero sorgere tra i mastri<sup>70</sup>.

<sup>59</sup> MAIULLARI, *op. cit.*, p. 274.

<sup>60</sup> Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°297 v°, serraglieri, capitoli, 12-9-1818, art. 5.

<sup>61</sup> Ivi, art. 2; FIGHIERA, *op. cit.*, p. 45; M. ORTOLANI, *La tutelle du pouvoir sur l'administration du territoire : la réforme de 1775 et les conseils des communautés du comté de Nice*, in AA.Vv., *Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie*, cur. G.S. Pene Vidari, M. Ortolani, Serre, Nice 2010, pp. 225-238.

<sup>62</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 163, f°117 r°, scarpari, capitoli, 1-9-1620, art. 2.

<sup>63</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 162, f°237 r°, sarti, capitoli, 16-9-1617.

<sup>64</sup> Un elenco completo: Bibliothèque de Cessole, CES br 331, falegnami, capitoli, 24-1-1786, p. 6, art. 5.

<sup>65</sup> Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°298 r°, serraglieri, capitoli, 12-9-1818, art. 7.

<sup>66</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 162, f°236 v°, sarti, capitoli, 16-9-1617.

<sup>67</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 175, f°166 v°, falegnami, capitoli, 1-8-1750, art. 12.

<sup>68</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 183, f°3 v°, falegnami, capitoli, 24-1-1786, art. 5.

<sup>69</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 162, f°240 v°, sarti, capitoli, 16-9-1617, art. 25.

<sup>70</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 183, f°99 v°, muratori, capitoli, 4-11-1786, art. 11.

Secondo l'importanza del mestiere, i priori vengono assistiti da diversi altri mastri con funzioni assai diverse<sup>71</sup>. Abbastanza spesso, si incontrano dei rettori (o consultori)<sup>72</sup>, che sono generalmente i priori dell'anno precedente<sup>73</sup>. In più, i muratori dispongono di due «mastri aggiunti», scelti tra «i più zelati dell'onore e servizio della compagnia», per far pagare le multe<sup>74</sup>. A seconda dei bisogni, si incontrano anche un tesoriere, di cui dispongono i serraglieri<sup>75</sup>, o un segretario, che hanno anche i pescatori<sup>76</sup>. I falegnami nominano anche due «auditori dei conti», che verificano la contabilità dell'anno scaduto<sup>77</sup>.

Bisogna notare che diversi capitoli riguardano gli aspetti finanziari della gestione della compagnia: ricordiamo che i priori conservano la cassa; quella dei pescatori ha persino quattro serrature e ognuno dei quattro priori ha una chiave<sup>78</sup>. Nella cassa, sono racchiusi gli statuti, il libro della compagnia, il denaro, le «scritture» e tutti i documenti che giustificano le spese<sup>79</sup>. I priori percepiscono le tasse imposte ai membri del mestiere<sup>80</sup>, e per le multe, soltanto la metà viene attribuita alla compagnia; l'altra metà al regio fisco<sup>81</sup>. Alla fine del mandato, e entro dieci giorni, i priori rendono i conti nelle mani degli auditori o dei priori nuovamente eletti, e rimettono le somme restanti in cassa «per poter con maggior facilità divenire al saldo conto»<sup>82</sup>. Queste informazioni che riguardano le spese ci portano ad evocare adesso le funzioni delle compagnie, che sono funzioni professionali e religiose.

<sup>71</sup> FIGHIERA, *op. cit.*, p. 47.

<sup>72</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 183, f°3 r°, falegnami, capitoli, 24-1-1786, art. 3.

<sup>73</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 162, f°237 r°, sarti, capitoli, 16-9-1617; 1 B 175, f°150 v°, mugnai, capitoli, 19-11-1749, art. 1; Arch. Dép. A.M., f°142 r°, scarpari, capitoli, 9-10-1745, at. 2.

<sup>74</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 183, f°101 r°, muratori, capitoli, 4-11-1786, art. 22.

<sup>75</sup> Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°298 r°, serraglieri, capitoli, 12-9-1818, art. 10.

<sup>76</sup> Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°65 r°, pescatori, capitoli, 16-6-1815, art. 20.

<sup>77</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 175, f°166 v°, falegnami, capitoli, 1-8-1750, art. 11; Arch. Dép. A.M., 1 B 183, f°4 r°, falegnami, capitoli, 24-1-1786, art. 5.

<sup>78</sup> Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°63 r°, pescatori, capitoli, 16-6-1815, art. 2.

<sup>79</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 162, f°237 r°, sarti, capitoli, 16-9-1617, art. 4.

<sup>80</sup> FIGHIERA, *cit.* p. 55

<sup>81</sup> Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°65 r°, pescatori, capitoli, 16-6-1815, art. 17.

<sup>82</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 175, f°151 r°, mugnai, capitoli, 19-11-1749, art. 1; 1 B 175, f°156 v°, falegnami, capitoli, 1-8-1750, art. 11; Arch. Dép. A.M., 2 FS 25, f°63 v°, pescatori, capitoli, 16-6-1815, art. 3; FIGHIERA, *cit.* p. 61.

### 3. *Le funzioni della compagnia: lavoro e religione*

Le fonti dimostrano che il ruolo del mestiere non è soltanto economico<sup>83</sup>: è pure competente nel campo assistenziale e quello della protezione sociale dei suoi membri; si aggiungono poi funzioni chiaramente religiose. A Nizza queste attività appartengono alla compagnia di mestiere (in cui aspetti e materiali e spirituali confinano e interagiscono), ma altrove possono anche avere l'incombenza di confraternite più o meno indipendenti dal mestiere. Seguendo lo studio di Gabriel Audisio, consacrato ai calzalai francesi e soprattutto provenzali, si nota che generalmente, come a Nizza, professione e confraternita sono confuse, sotto la protezione dei santi Crispino e Crispiniano. Inizialmente sembra però che siano nate prima le confraternite religiose, che hanno permesso poi l'emergenza, tramite statuti propri, di compagnie di mestiere. C'è quindi in teoria una differenza tra queste due entità, una destinata al cristiano l'altra all'artigiano; ma in realtà, ben presto si confondono: da un lato, i mezzi finanziari del mestiere servono alle spese della cappella, dei luminari e delle funzioni religiose<sup>84</sup>; dall'altro, «la confraternita rafforza i legami spirituali tra i membri e permette di concretizzare i principi di carità e di aiuto reciproco»<sup>85</sup>. Si trovano quindi a Nizza da un lato confraternite di penitenti soltanto religiose, che lasciamo da parte<sup>86</sup>, e dall'altro compagnie di mestieri che cumulano funzioni professionali, religiose e caritatevoli.

#### 3.1. *La funzione professionale*

Per quanto riguarda il lavoro, gli statuti hanno per missione di proteggere il monopolio del mestiere e dei suoi membri. Nessuno, se non è iscritto sul ruolo della compagnia, può esercitare una professione, e se lo fa rischia una multa molto elevata (fino a 10 scudi per i panettieri), che verrà pronunciata dal giudice locale<sup>87</sup>, in più della perdita del prodotto<sup>88</sup>. Per i sarti, «chiunque esercita la professione tagliando o cusendo lavori di qualsivoglia sorte senza essere ammesso incorrerà la pena

<sup>83</sup> HANNE, *Le travail dans la ville*, cit., § 17.

<sup>84</sup> AUDISIO, *op. cit.*, pp. 122-124.

<sup>85</sup> *ivi*, p. 119.

<sup>86</sup> AA. VV., *Pénitents des Alpes-Maritimes*, cur. L. Thévenon Serre, Nice 1981, p. 184.

<sup>87</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 163, f°99 r°, panattieri, capitoli, 4-4-1620, art. 2.

<sup>88</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 175 f°142 r°, scarpari, capitoli, 9-10-1745, art. 4.

di 25 lire»<sup>89</sup>. Questa regola riguarda ovviamente gli stranieri, mai anche coloro che esercitano professioni limitrofe: per esempio, «gli armurieri, forgieron [fabbrici], maniscalchi e altre professioni aggregate nella compagnia di S. Allodio non potranno travagliare alcuno degli articoli spettanti all'arte de serraglieri, meno formare o riadattare ferramenta si nuove che vecchie». Similmente, nessun mercante «potrà vendere chiavi o serrature»<sup>90</sup>.

All'interno della professione, e qualunque sia il mestiere, l'organizzazione è sempre la stessa: la bottega o l'officina racchiudono sempre tre categorie di persone. Anche se i nomi cambiano, si trovano sempre un mastro, dei «compagnoni» («lavoranti, garzoni o servitori») e degli «aprendiggi» (talvolta «aprendizzi»), e si noterà qui l'influenza della lingua francese.

Il mastro è l'unico a poter «tener bottega aperta»<sup>91</sup>; è iscritto sul ruolo della compagnia, ciò che significa che è stato prima accettato dai priori. Per poter entrare a far parte della compagnia, e quindi incominciare a lavorare, deve anche pagare, una volta per tutte, una tassa (diritto d'entrata o di stabilimento) abbastanza elevata: uno scudo d'oro per i panettieri, mezza doppia d'oro per i barrilari, 50 lire per i serraglieri, 15 per i mugnai e i falegnami. Questa tassa viene aumentata (generalmente raddoppiata) per gli stranieri, e ridotta se il candidato è figlio di un mastro: per esempio 30 lire invece di 50 per i figli di un serragliere<sup>92</sup>. I panettieri richiedono anche che il mastro «possessa beni stabiliti di un valore di almeno cinquanta scudi d'oro»<sup>93</sup>, che sono una garanzia e un segno di notabilità locale. Il mastro deve anche giurare di «bene e fedelmente esercire le sue funzioni e osservare gli statuti»<sup>94</sup> e i falegnami esigono persino che questo «atto di sottomissione» sia concluso davanti a notaio<sup>95</sup>.

La condizione più importante per poter aprir bottega è però quella della competenza. Difatti, prima di essere ricevuto come mastro, deve aver imparato il mestiere e quindi aver lavorato tre anni come apprendista, e tre anni come compagnone<sup>96</sup>; ogni volta questo periodo deve

<sup>89</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 162, f°239 r°, sarti, capitoli, 16-9-1617, art. 17.

<sup>90</sup> Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°300 r° e v°, serraglieri, capitoli, 12-9-1818, art. 20-23.

<sup>91</sup> Ivi, f°298 v°, art. 13.

<sup>92</sup> Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°299 r°, serraglieri, capitoli, 12-9-1818, art. 16.

<sup>93</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 162, f°237 v°, sati, capitoli, 16-9-1617, art. 7.

<sup>94</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 163, f°101 r°, panatieri, capitoli, 4-4-1620, art. 12.

<sup>95</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 175, f°165 v°, falegnami, capitoli, 1-8-1750, art. 4.

<sup>96</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 175, f°165 v°, falegnami, capitoli, 1-8-1750, art. 2.

essere accertato da una “licenza” rilasciata da due membri della compagnia<sup>97</sup>. Uno straniero che volesse stabilirsi e aprir bottega a Nizza dovrà «riportare la prova delle sue competenze professionali e di qualità personali e morali»; i serraglieri esigono inoltre il pagamento di una tassa di 100 lire per uno straniero, ridotta a 60 lire per una persona originaria di un altro stato del regno<sup>98</sup>. Per gli scarpari l'esigenza è un po' diversa: lo straniero pagherà due scudi d'oro se apre bottega in città e soltanto uno al di fuori<sup>99</sup>.

L'ultima condizione è quella di aver realizzato un capolavoro che è la prova della sua abilità e maestranza<sup>100</sup>. Non tutte le professioni lo richiedono, ma è necessario per i serraglieri e i falegnami. Il soggetto viene tirato a sorte, e il lavoro viene eseguito nella bottega di un mastro per un periodo che non oltrepassa due settimane; il candidato è solo, senza aiuto o consigli, e fornisce il materiale necessario. L'opera sarà realizzata in modo da poterla smontare per apprezzare la qualità del lavoro. Infatti, una volta finita, l'opera viene esaminata dai priori ma se questi non sono specialisti (per esempio se sono falegnami che devono pronunciarsi sull'opera di un ebanista o un bottaro), se ne eleggono altri finché tutti i priori responsabili della collaudazione siano specialisti del mestiere a cui l'opera corrisponde. In caso di disaccordo tra di loro, una consulta formata da due “consultori” dà il suo parere<sup>101</sup>. E se il candidato non riesce ad essere ammesso la prima volta potrà ritentare una seconda e una terza volta<sup>102</sup>.

Una volta entrato nella professione, il mastro dovrà poi pagare regolarmente un contributo abbastanza limitato, ma che permette di finanziare le attività della compagnia, in particolare le spese delle funzioni religiose, il suffragio delle anime e l'elemosina<sup>103</sup>. Questo contributo è annuale, trimestrale, pagato per le principali feste religiose, talvolta settimanale: in tal caso, i priori devono ogni sabato riscuotere la somma

<sup>97</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 163, f°99 r°, panatieri, capitoli, 4-4-1620, art. 3; Arch. Dép. A.M., 1 B 183, f°97 v°, muratori, capitoli, 4-11-1786, art. 3.

<sup>98</sup> Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°299 v°, serraglieri, capitoli, 12-9-1818, art. 18.

<sup>99</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 163, f°118 r°, scarpari, capitoli, 1-9-1620, art. 8.

<sup>100</sup> BINAGHI, *op. cit.*, p. 158; FIGHIERA, *op. cit.*, pp. 25-28. H. BELTING, A. DANTO, J. GALARD, M. HANSMANN, N. MACGREGOR, W. SPIES, *Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre ? Art et artistes : XVII<sup>e</sup>-XXI<sup>e</sup> siècle : 1650-2000*, Gallimard, Paris 2000.

<sup>101</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 183, f°4 r°, f°6 r°, f°5 r°, falegnami, capitoli, 24-1-1786, art. 5, 8, 10.

<sup>102</sup> Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°299 r°, serraglieri, capitoli, 12-9-1818, art. 16.

<sup>103</sup> FIGHIERA, *op. cit.*, pp. 69-70.

prevista in ogni bottega («fare la colletta con la bussola»)<sup>104</sup>. Il contributo dei compagni è più ridotto e quello degli apprendisti quasi inesistente. Per esempio, per i serraglieri, è di tre soldi settimanali per un mastro, uno per un lavorante e mezzo soldo per un apprendista<sup>105</sup>. Poco diverso è il contributo dei falegnami: 40 lire annuali per i mastri e 20 per i garzoni<sup>106</sup>. Per finire, gli statuti aggiungono che, se venisse a morire un mastro, la sua vedova potrà continuare a tener bottega aperta, se un compagnone competente ne assume la direzione e diventa mastro con il consenso dei priori<sup>107</sup>.

Per quanto riguarda i compagni, le condizioni sono abbastanza simili: l'accettazione dai priori, il giuramento, l'iscrizione sul ruolo della compagnia, il pagamento di un contributo annuale; se questi principi non fossero rispettati, il mastro dovrebbe pagare una multa e il garzone perderebbe il lavoro<sup>108</sup>. Succede che la compagnia abbia la tentazione di modificare il contributo dei compagni, ma se il sovrano accetta che questa decisione possa essere presa da soltanto la metà dei mastri per diminuire il contributo, esige che siano almeno i due terzi se vogliono aumentarlo<sup>109</sup>. I capitoli si interessano soprattutto al caso in cui il compagnone desidera lasciare il mastro<sup>110</sup>: l'avviso di partenza deve essere dato quindici giorni prima<sup>111</sup> e il compagnone non deve lasciar debiti: «che nessun mastro che faccia l'arte del scarparo possa ricevere nella sua bottega alcun giovane esercitante dett'arte che prima non abbia dato sodisfazione al mastro dove ha travagliato e imparato»<sup>112</sup>. Se ne fosse il caso, il mastro precedente può farsi indennizzare da quello nuovo<sup>113</sup>. Se il compagnone lascia la bottega senza rispettare le regole pre-

<sup>104</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 163, f°100 v°, panatieri, capitoli, 4-4-1620, art. 11.

<sup>105</sup> Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°298 v°, serraglieri, capitoli, 12-9-1818, art. 14.

<sup>106</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 175, f°166 r°, falegnami, capitoli, 1-8-1750, art. 7.

<sup>107</sup> Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°299 r°, serraglieri, capitoli, osservazioni di S.M., 12-9-1818, art. 16; Arch. Dép. A.M., 1 B 183, f°8 v°, falegnami, capitoli, 24-1-1786, art. 14.

<sup>108</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 163, f°101 r°, panatieri, capitoli, 4-4-1620, art. 12.

<sup>109</sup> Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°299 r°, serraglieri, capitoli, osservazioni di S.M., 12-9-1818, art. 15.

<sup>110</sup> FIGHIERA, *op. cit.*, pp. 32-33.

<sup>111</sup> Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°299 v°, serraglieri, capitoli, 12-9-1818, art. 17; invece l'avviso di licenziamento è soltanto di otto giorni: 1 B 175, f°142 r°, scarpari, capitoli, 9-10-1745, art. 6; se il mastro vuole licenziarlo prima, lo deve indennizzare, ma solo se fosse per «un giusto motivo»: Arch. Dép. A.M., 1 B 183, f°7 v°, falegnami, capitoli, 24-1-1786, art. 12.

<sup>112</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 168, f°301 v°, scarpari, tenor d'interinazione, 15-6-1675.

<sup>113</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 183, f°7 v°, falegnami, capitoli, 24-1-1786, art. 12.

scritte, nessun altro mastro può accettarlo<sup>114</sup> tolto l'accordo del mastro precedente<sup>115</sup>.

Le condizioni in cui l'apprendista entra al "servizio" di un mastro sono esattamente le stesse<sup>116</sup>: accordo dei priori, «ammonizione di servir fedelmente», giuramento, tassa d'entrata (che il mastro può pagare per lui) tolto se è orfano o proveniente dall'ospizio di carità<sup>117</sup>, registrazione sul ruolo della compagnia<sup>118</sup>. Il mastro dovrà alloggiarlo, intrattenerlo e insegnargli il mestiere, e l'apprendista non potrà lasciare il mastro prima di tre anni<sup>119</sup>, salvo in caso di maltrattamento verificato dai priori<sup>120</sup>.

Il controllo dei priori sull'attività dei compagni e apprendisti sembra quindi molto stretto; invece, quello sull'attività dei mastri è assai limitato: solo i capitoli dei sarti prevedono che non si dovranno «esigere prezzi esorbitanti, ma piuttosto modesti e convenienti»<sup>121</sup>. In caso di contestazione di un cliente sulla qualità di un lavoro, di "mala fattura" o "peggiorazione", potranno anche intervenire come esperti, retribuiti "secondo le fatiche"<sup>122</sup>.

### *3.2. Le funzioni religiose e caritatevoli*

Le funzioni religiose e caritatevoli sono forse l'aspetto più importante dell'attività della compagnia, perché costituiscono probabilmente la loro missione iniziale, e che riguarda una parte significativa della popolazione urbana: è anche quindi un mezzo per l'autorità municipale di delegare una parte della sua funzione assistenziale.

Ricordiamo innanzitutto che ogni compagnia dispone di un santo protettore e di una cappella che gli è dedicata, sarebbe a dire un altare più o meno importante situato in una delle chiese della città (chiesa parrocchiale o conventuale). Per esempio, come altrove, i calzolari e scarpa-

<sup>114</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 163, f°102 r°, panatieri, capitoli, 4-4-1620, art. 20; Arch. Dép. A.M., 1 B 165, f°296 r°, muratori, capitoli, 7-3-1743, art. 8.

<sup>115</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 162, f°238 v°, sarti, capitoli, 16-9-1617, art. 14.

<sup>116</sup> FIGHIERA, cit. p. 34 s.

<sup>117</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 183, f°8 r°, falegnami, capitoli, 24-1-1786, art. 13.

<sup>118</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 165, f°295 v°, muratori, capitoli, 7-3-1743, art. 4.

<sup>119</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 175, f°166 r°, falegnami, capitoli, 1-8-1750, art. 6.

<sup>120</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 163, f°101 v°, panatieri, capitoli, 4-4-1620, art. 15; J. FIGHIERA, *Les corporations...*, cit. p. 38.

<sup>121</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 162, f°237 v°, sarti, capitoli, 16-9-1617, art. 6.

<sup>122</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 162, f°238 r° e f°239 v°, sarti, capitoli, 16-9-1617, art. 9, 19, 20.

ri<sup>123</sup> sono sotto il vocabolo dei Santi Crispino e Crispiniano e dispongono di un altare nella chiesa del convento dei reverendi padri Francescani. Per sottolineare il legame tradizionale tra questa professione e il suo santo, si può notare che i calzalai hanno conservato la cappella quando si sono «separati dai curatieri o siano pelatieri»<sup>124</sup>.

L'elenco delle compagnie con, per ogni una, il santo scelto con l'accordo del vescovo («decreto della curia vescovile»<sup>125</sup>) e la chiesa in cui è collocata la cappella corrispondente, non sorprende: si ritrova ovviamente il legame tradizionale tra il santo e la professione, San Giuseppe per i falegnami, San Pietro per i pescatori ecc<sup>126</sup>.

Compagnia	Santo protettore	Chiesa dove è localizzata la cappella
Barrilari	San Giuliano martire	San Giacomo
Mugnai	San Martino	Agostiniani
Muratori	Quattro santi incoronati	Santa Reparata
Falegnami	San Giuseppe	Domenicani
Panatieri	Sant'Onorato	Carmelitani
Pescatori	San Pietro	San Giacomo
Sarti	Vergine Maria	Agostiniani
Scarpai	Santi Crispino e Crispiniano	San Francesco
Serraglieri	San Pietro in Vincoli	San Francesco da Paola
Tessitori	Natività della Vergine Maria	Carmelitani

La compagnia deve intrattenere la sua cappella, gli ornamenti religiosi, tappeti, tappezzerie, tovaglie, stendardi, reliquiari, e il quadro o la statua che rappresenta il santo protettore. Per esempio, nel 1750, i fale-

<sup>123</sup> AUDISIO, *op. cit.*, p. 127.

<sup>124</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 175, f°119 v°, scarpai, supplica, 3-8-1742.

<sup>125</sup> Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°302 r°, serraglieri, supplica, 12-9-1818.

<sup>126</sup> Per uno studio particolare della cappella dei muratori sotto il titolo dei quattro santi incoronati rimandiamo a Y. YVERT-MESSECA, *Les statuts de la compagnie des quatre Saints couronnés de Nice (1643)*, 2022 [https://yveshivertmesseca.wordpress.com/2022/02/01/les-statuts-de-la-compagnie-des-quatre-saints-couronnes-de-nice-16431/#\\_ftn3](https://yveshivertmesseca.wordpress.com/2022/02/01/les-statuts-de-la-compagnie-des-quatre-saints-couronnes-de-nice-16431/#_ftn3).



gnami sembrano molto preoccupati perché la «tapisserie di cui si suole adornare la cappella si trova molto logorata [...] e doversi accomodare altra tapisserie di damasco color rosso uniforme»<sup>127</sup>. In più, tra le sue diverse incombenze, per ogni festa religiosa la compagnia deve lasciare una lampada accesa sull'altare, dalla vigilia fino alla fine del giorno successivo<sup>128</sup>. Nella cappella, si celebrerà una messa ogni settimana «con li apparati necessari», per «la gloriosa Vergine Maria», per il suffragio delle anime e la salute del sovrano, messa alla quale deve assistere almeno un priore<sup>129</sup>. L'indomani di San Giuseppe, i falegnami fanno celebrare in più «una messa solenne di requiem per le anime dei masti defunti»<sup>130</sup>. Il lavoro è proibito la domenica, per le feste di precetto ma anche il giorno della festa del santo protettore<sup>131</sup>, e tutto al più i pescatori posso prendere il mare una volta finite le funzioni religiose<sup>132</sup>.

Una delle principali attività religiose è la partecipazione alla processione del corpus domini<sup>133</sup>, a cui devono tutti essere presenti: mastri, compagni e apprendisti, dietro lo stendardo della compagnia, e rispettando delle regole protocollari molto precise<sup>134</sup>. In particolare, ogni membro deve portare una candela (o «brandone»)<sup>135</sup>, più o meno grande a seconda delle sue funzioni: dai i falegnami, «la candela è di mezza libra per i masti, e 4 oncie per i garzoni e aprendiggi»<sup>136</sup>. Questi ceri sono forniti dai mastri, ma tutti i membri della compagnia devono annualmente fornire una certa quantità di cera proporzionale al loro statuto: dai i muratori, il mastro fornisce quattro libbre di cera e il garzone soltanto una come dagli sacarpari e i sarti<sup>137</sup>; dai panetteri invece si richiedono «quattro libbre di cera par la luminaria» ai mastri ma anche a coloro che «entreranno in aprendisaggio»<sup>138</sup>. Questa processione si ripete anche «la domenica d'ottava del corpus domini» e per la festa

<sup>127</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 175, f°163 v°, falegnami, capitoli, 1-8-1750.

<sup>128</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 163, f°100 r°, panatieri, capitoli, 4-4-1620, art. 6; Arch. Dép. A.M., 1 B 165, f°297 r°, muratori, capitoli, 7-3-1743, art. 16.

<sup>129</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 163, f°100 v°, panatieri, capitoli, 4-4-1620, art. 8; FIGHIERA, cit. p. 72.

<sup>130</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 183, f°3 r°, falegnami, capitoli, 24-1-1786, art. 2.

<sup>131</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 165, f°297 v°, muratori, capitoli, 7-3-1743, art. 24.

<sup>132</sup> Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°65 r°, pescatori, capitoli, 16-6-1815, art. 19.

<sup>133</sup> FIGHIERA, cit. p. 65 s.

<sup>134</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 183, f°4 v°, falegnami, capitoli, 24-1-1786, art. 7.

<sup>135</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 163, f°101 v°, panatieri, capitoli, 4-4-1620, art. 17.

<sup>136</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 175, f°166 v°, falegnami, capitoli, 1-8-1750, art. 9.

<sup>137</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 165, f°296 r°, muratori, capitoli, 7-3-1743, art. 5-6.

<sup>138</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 163, f°101 r°, panatieri, capitoli, 4-4-1620, art. 13 e 14.

del santo protettore della compagnia<sup>139</sup>. Succede anche che per le feste civili, sia richiesta la presenza di certe compagnie, come i pescatori, con le loro barche «per la venuta di qualche principe o grandi avvenimenti d'allegrezza pubblica»<sup>140</sup>.

Le funzioni caritatevoli della compagnia sono più limitate, ma sono quelle che ispireranno le attività delle società di muto soccorso, dopo lo scioglimento delle compagnie di mestiere che avverrà in Piemonte nel 1844<sup>141</sup>: l'elemosina a qualche mastro o compagno dell'arte «ammalato o miserabile»<sup>142</sup>; la presenza di tutti al funerale, con le "torcie" e illuminazioni necessarie, e fino alla sepoltura di un membro della compagnia, pregando per l'anima sua<sup>143</sup>. Se la famiglia non ha la possibilità di pagarne le spese, rimarranno a carico dei membri della compagnia, proporzionalmente a «una tassa fissata dai priori»<sup>144</sup>. Per i defunti, viene poi celebrata «una messa annuale con illuminazione di sei candele sull'altare parato a lutto»<sup>145</sup>.

#### 4. *Cenni conclusivi*

Per concludere, si possono sottolineare diverse idee che appaiono più o meno chiaramente attraverso lo studio degli statuti. Stupisce innanzitutto la stabilità della normativa statutaria che sembra attraversare i secoli quasi senza cambiamenti, come se esistesse «una atemporalità della documentazione statutaria», "imbalsamata" nel tempo<sup>146</sup>, sia per il contenuto come per il linguaggio delle varie rubriche, linguaggio dove qui traspare anche l'influenza del vocabolario (e in un certo senso del modello) francese. Interessandosi al contenuto

<sup>139</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 175, f°151 r°, mugnai, capitoli, 19-11-1749, art. 4.

<sup>140</sup> Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°63 v°, pescatori, capitoli, 16-6-1815, art. 8.

<sup>141</sup> R. ALLIO, *Assistenza e previdenza in Piemonte tra corporazioni e società di mutuo soccorso*, in GUENZI, MASSA, MOIOLI, cit., p. 613 e p. 618.

<sup>142</sup> Arch. dép. A.M., 2 FS 25, f°298 r°, serraglieri, capitoli, 12-9-1818, art. 9.

<sup>143</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 163, f°100 v°, panatieri, capitoli, 4-4-1620, art. 9; Arch. Dép. A.M., 1 B 165, f°296 v°, muratori, capitoli, 7-3-1743, art. 10.

<sup>144</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 165, f°296 v°, muratori, capitoli, 7-3-1743, art. 13; sulla solidarietà all'interno delle compagnie di mestiere d'Antico regime, T. HAMON, *La solidarité professionnelle au sein des communautés de métier dans la Bretagne d'Ancien Régime (XV<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles)*, in *Les espaces locaux de la protection sociale*, Bordeaux, 2003, pp.187-207.

<sup>145</sup> Arch. dép. A.M., 1 B 183, f°8 v°, falegnami, capitoli, 24-1-1786, art. 14.

<sup>146</sup> LANARO, *op. cit.*, p. 328 e p. 332.

degli statuti, traspare pure una certa «etica del lavoro», tipica della «cultura del lavoro nell'età preindustriale»<sup>147</sup>: lo scopo è chiaramente di garantire l'ordine sociale, e il posto di ognuno in uno stretto inquadramento professionale<sup>148</sup>. La compagnia è effettivamente, come lo sottolinea Steven L. Kaplan, una delle «strutture strutturanti della vita durante l'antico regime»<sup>149</sup> tanto più che la professione è a sua volta chiaramente inserita nella gerarchia del sistema municipale. Per quanto riguarda poi l'attività di queste università, è necessario insistere nuovamente sulla complementarità delle funzioni professionali e religiose che sembrano indissociabili. Infine sembra utile segnalare il contrasto tra lo stretto controllo che esercita la compagnia sull'attività professionale, e quello più discreto del Senato che rappresenta il sovrano. Questa realtà sembra illustrare un atteggiamento tipico della monarchia piemontese, che traduce una forma di sussidiarietà: senza perdere il controllo, l'amministrazione lascia fare ad altri quello che sanno fare meglio di lei. La monarchia sembra difatti accontentarsi di una visione macroeconomica dell'attività artigianale locale e, se a Nizza l'inquadramento professionale è soddisfacente e che risponde ai bisogni locali, non pare necessario un ulteriore controllo. In conseguenza sono più rari i cenni alla qualità o la quantità della produzione che potrebbero inserire l'attività in aree più ampie. Similmente, non appaiono ancora le conseguenze delle trasformazioni della città legate allo sviluppo del turismo a metà Ottocento<sup>150</sup>.

Ma a parte quello, bisogna anche dire che gli statuti illustrano soltanto un aspetto della questione delle arti e mestieri. Sono informazioni molto precise ma anche molto limitate. Difatti sono tante le cose che non ci dicono gli statuti, e che si devono cercare ad altri livelli d'informazione. Come lo indica già Simona Cerutti, «sembra ormai incontestabile che lo studio di un mestiere non può limitarsi all'analisi della sua organizzazione»<sup>151</sup>.

<sup>147</sup> Ivi, p. 338.

<sup>148</sup> MAIULLARI, *op. cit.*, p. 277.

<sup>149</sup> KAPLAN, *op. cit.*, p. 7.

<sup>150</sup> J-P. LOZATO-GIOTART, *Nice : du tourisme aristocratique au tourisme de masse, un nécessaire et difficile redéploiement*, in *Publications de l'École Française de Rome*, n. 246, 1998, pp. 195-203; A. BOTTARO, *Trois siècles de tourisme dans les Alpes-Maritimes*, Silvana Editoriale, Milano, 2013, 213; J-C. GAY, *La Côte d'Azur, jalon majeur de l'histoire du tourisme*, in AA.VV., *Le tourisme, de nouvelles manières d'habiter le monde*, cur. V. Coëffé, Ellipses, Paris, 2017.

<sup>151</sup> CERUTTI, *Du corps au métier*, cit., p. 323.

Sappiamo poco per esempio dell'attività produttiva, delle relazioni di lavoro, o delle relazioni umane ed economiche all'interno della bottega e anche della funzione delle donne che certamente non sono assenti<sup>152</sup>. I capitoli dicono poco dello statuto sociale dei mastri, della possibile tendenza oligarchica (e non consentono nessuno studio biografico come lo permettono altre fonti<sup>153</sup>) e poco delle strategie familiari per sviluppare e trasmettere il mestiere; niente sulle le relazioni tra la compagnia e i grossisti che forniscono la stoffa ai sarti o la farina ai panettieri; niente neppure sulle relazioni con i clienti<sup>154</sup> ne sui rapporti con il mercato<sup>155</sup>. Similmente, sappiamo poco delle relazioni politiche e amministrative tra la compagnia e il potere municipale che è «un aspetto essenziale del posto e del funzionamento dell'artigianato a livello locale»<sup>156</sup>: si pensi in particolare al potere consentito alle compagnie di mestiere, la loro «capacità di organizzare l'assistenza e di assicurare l'ordine pubblico»<sup>157</sup>. Avanzando nel tempo, gli statuti dei mestieri di Nizza non dicono niente degli effetti dell'agitazione corporativa che cresce in Francia negli ultimi decenni dell'antico regime<sup>158</sup> o delle critiche di cui le compagnie di mestiere sono state oggetto, provenienti in particolare dal liberalismo di Lumi<sup>159</sup>; niente sulla scomparsa delle confraternite durante la rivoluzione francese<sup>160</sup> e niente neppure della loro restaurazione dopo il crollo dell'Impero e della loro capacità di adattamento ai cambiamenti politici ed economici<sup>161</sup>.

Si può quindi concludere che gli statuti permettono soltanto una

<sup>152</sup> S. JURATIC, N. PELLEGRIN, *Femmes, villes et travail en France dans la deuxième moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle*, in *Histoire, économie & société*, n. 13-3, 1994, pp. 477-500.

<sup>153</sup> CERUTTI, *Naissance d'un langage corporatif*, cit., pp. 24-25.

<sup>154</sup> C. PERCHE, *Le Conseil souverain de Roussillon, les métiers et les consommateurs: simple police et politique économique au XVIII<sup>e</sup> siècle*, in *Métiers et gens de métiers en Roussillon et en Languedoc, XVII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles*, cur. G. Languier, Presses universitaires de Perpignan 2009, pp. 233-249.

<sup>155</sup> CALIGARIS, *op. cit.*, p. 171.

<sup>156</sup> HANNE, *Le travail dans la ville*, cit., § 11.

<sup>157</sup> GUENZI, MASSA, Introduzione, in ID., *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, cit., p. 10.

<sup>158</sup> M-F. BENECH-HOGHDOERFFER, *Le déclin des corporations toulousaines à la veille de la Révolution de 1789*, in *Annales historiques de la Révolution française*, n. 204, 1971, pp. 197-220; J. GODECHOT, *Les doléances des corporations d'arts et métiers de Toulouse en 1789*, in *Annales historiques de la Révolution Française*, 1963, p. 97-102.

<sup>159</sup> KAPLAN, *op. cit.*, pp. 7-9.

<sup>160</sup> Cfr. HANNE, *L'impact de l'abolition des corporations*, cit.

<sup>161</sup> MAIULLARI, *op. cit.*, p. 281.

modesta introduzione allo studio delle compagnie di mestiere aprendo un campo di domande senza risposta e imponendo quindi di proseguire questi primi spunti di ricerca.



Michele Pepe

“ET CHI CONTRAVENERÀ ALLO PRESENTE CAPITOLO,  
PAGHI LA DETTA PENA”<sup>1</sup>.

SANZIONI E LAVORO NELLA NAPOLI VICEREALE  
TRA VINCOLI DI LEGGE E LIMITAZIONI STATUTARIE

“ET CHI CONTRAVENERÀ ALLO PRESENTE CAPITOLO,  
PAGHI LA DETTA PENA”.

SANCTIONS AND WORK IN VICEREROYAL NAPLES  
BETWEEN LEGAL CONSTRAINTS  
AND STATUTORY LIMITATIONS

*Il settore del lavoro e della produzione a Napoli fu influenzato, dal XIII al XIX secolo, dalla presenza del sistema corporativo. Esso, tra il XVI e il XVII, si diffuse in maniera capillare e giunse a caratterizzare qualsiasi sfaccettatura dell'universo della produzione e del lavoro. La necessità della monarchia spagnola di governare un fenomeno tanto incisivo e radicato, fece ampliare il reticolo di norme che sovrintendevano all'esercizio di qualunque mestiere o professione. Ne risultò che i matricolati delle singole Arti erano di fatto stretti in un doppio sistema sanzionatorio. Da un lato essi venivano puniti in caso di contravvenzione a norme presenti negli statuti alla cui osservanza essi si erano spontaneamente obbligati; dall'altro essi erano sottoposti a pene previste in caso di inosservanza a prescrizioni governative. Il contributo mira a mettere in evidenza in che modo artigiani, mercanti e professionisti erano sanzionati e quali interessi lo Stato mirava a proteggere attraverso la previsione di quelle sanzioni.*

<sup>1</sup> La formula è tratta dallo statuto dell'Arte dei saponai di Napoli roborato con regio Assenso il 24 Agosto del 1574. Lo statuto è consultabile in copia presso la Biblioteca di Storia del diritto medievale e moderno “Gennaro Maria Monti” (d'ora in avanti BiGeMM) dell'Università di Bari nella *Raccolta Migliaccio*, b. 6, fasc. 139, c. 21r. Sulla *Raccolta Migliaccio*, realizzata a partire dal 1870 dall'avvocato napoletano Francesco Migliaccio e contenente alcune centinaia di documenti relativi alle Arti attive nel regno di Napoli fra il XV e il XIX secolo, cfr., tra gli altri, F.M. DE' ROBERTIS, *La raccolta inedita del Migliaccio e la storia delle arti nell'Italia Meridionale dal secolo XIV al XIX*, in «Archivio Storico Pugliese», a. II, 1949; E. VANTAGGIATO (cur.), *La Raccolta Migliaccio dell'Università di Bari. Per una storia delle associazioni delle arti e mestieri nel Regno di Napoli*, Servizio editoriale universitario, Bari 2008 e M. PEPE, *La Raccolta Migliaccio tra gli studi sulle corporazioni napoletane nel secondo Ottocento: uno strumento 'complesso'*, «Revista Aequitas. Estudios sobre historia, derecho e instituciones», 24 (2024).

## **Corporazioni napoletane – Viceregno e lavoro a Napoli – Norme statutarie e sanzioni – Arti, mestieri e professioni nel Regno di Napoli**

*From the 13th to the 19th century, the labour and production sector in Naples was influenced by the presence of the guild system. Between the 16th and 17th centuries, this system spread widely and came to characterise every facet of the world of production and labour. The Spanish monarchy's need to govern such an incisive and deeply rooted phenomenon led to the expansion of the network of rules governing the exercise of any trade or profession. As a result, those registered in the individual guilds were effectively bound by a double system of sanctions. On the one hand, they were punished for contravening the rules set out in the statutes to which they had "voluntarily" committed themselves; on the other, they were subject to penalties for non-compliance with government regulations. This paper aims to highlight how artisans, merchants and professionals were punished and what interests the state sought to protect through the imposition of those penalties.*

### **Neapolitan guilds – Viceroyalty and labour in Naples – Statutory regulations and penalties – Arts, crafts and professions in the Kingdom of Naples**

SOMMARIO: 1. Le Arti del Mezzogiorno tra storia e storiografia. – 2. Le Arti napoletane nella "morsa" del viceregno spagnolo. – 3. Sanzioni e controllo "esterno". – 4. Gli statuti delle Arti e il regime sanzionatorio "interno". – 5. Le sanzioni "indeterminate" fra norme regie e capitolazioni. – 6. Conclusioni.

#### *1. Le Arti del Mezzogiorno tra storia e storiografia*

È noto che, per svariati secoli, gli aspetti normativi, economici e sociali riguardanti gli ambiti del lavoro e della produzione nella città – e più marginalmente nel regno – di Napoli, furono condizionati e in molti casi determinati dalla presenza di un rigido assetto di stampo corporativo. Già i primi studiosi del fenomeno, che operarono nella seconda metà dell'Ottocento, compresero che tale assetto aveva potuto affermarsi e poi svilupparsi in conseguenza del diffuso movimento di inurbamento verificatosi sin dal principio del secondo Millennio. Quegli studiosi, autori di scritti che, per certi versi, possono considerarsi pionieristici<sup>2</sup>,

<sup>2</sup> Sulla fioritura di studi relativi alle corporazioni professionali napoletane nel corso della seconda metà dell'Ottocento e sulla loro dimensione di originalità, cfr. il recente contributo di F. MASTROBERTI, *Gli statuti delle "corporazioni" di arti e mestieri del Mez-*



si manifestano a noi piuttosto allineati nel descrivere le origini del corporativismo professionale a Napoli come una diretta conseguenza della crisi dell'economia curtense che si era sviluppata durante i secoli del “medioevo barbarico” ed era stata veicolata dalla diffusione del sistema feudale. Così, per esempio, lo storico del diritto Francesco Pepere, in un denso e noto contributo del 1883, scriveva incisivamente:

La plebe, la quale viveva nelle campagne sottoposta al dominio feudale, e dipendente dai suoi arbitrii e dalle sue estorsioni, si raggruppa nei borghi e vi pianta le industri officine, e si organizza nelle compagnie di arti. Sicché tre fatti quì occorrono alla riflessione. Il primo, del nuovo stato urtico in cui le plebi rurali si raccolgono, e quindi di una nuova forma di società, la quale cessa dallo stato di una vita dispersa per le campagne, segregata e poco socievole, qual era la vita del tempo della barbarie, per avanzarsi allo stato di una più stretta e più civile comunanza, che si comincia a celebrare nelle città. Il secondo, dell'associazione a cui tendono ed in cui si congregano tutti gli uomini, che si dedicano alle industrie, e la quale si organizza nelle particolari corporazioni di arti e mestieri. Il terzo, della sicurezza che quelli ricercano e mirano a costituire nelle compagnie, in cui si sono arroccati per difendersi così uniti e compatti in queste contro tutti gli assalti temibili nello stato sociale, che comincia ad uscire dalla barbarie<sup>3</sup>.

*zogiorno: dalle opere di Follieri e di Migliaccio alla più recente storiografia*, in AA.VV., *La libertà di decidere. Da Cento a Cento. Trent'anni di studi sugli statuti*, cur. E. ANGIOLINI, B. BORGHİ, R. DONDARINI, F. GALLETTI, Edifir, Firenze 2025, pp. 495, ss.

<sup>3</sup> F. PEPERE, *Il diritto statutario delle corporazioni di arti e mestieri massime nelle provincie napoletane. Memoria del socio Francesco Pepere*, in *Atti della reale accademia di scienze morali e politiche di Napoli*, Tipografia e steriotipia della regia Università, Napoli 1883, v. XVII, pp. 4-6. Sulla stessa linea si colloca la ricostruzione del giovane avvocato napoletano Antonio Follieri de' Torrenteros autore, nel biennio 1882-1884, dell'opera, recentemente pubblicata a cura di Francesco Mastroberti e Michele Pepe, *Quattrocento anni di vita operaia napoletana. Saggio storico delle corporazioni d'arti e mestieri della città di Napoli illustrato con documenti inediti ricavati dagli archivi napoletani*: «Studiando la storia dei tempi di mezzo, vedremo nelle città che principiano a rialzare le loro muraglie, rifugiarsi torme d'infelici che chiedevano asilo contro le prepotenze dei signori, offrendo in cambio la loro industria ed il loro braccio per difenderle. Essi trovavano nelle città uomini liberi che, applicatisi ad un mestiere o ad un'Arte, non eran caduti in soggezione d'alcuno e si stringevano in corporazioni per darsi un ordinamento. (...) Gli artigiani accorsero nelle città libere per trovare nell'associazione più vasta, una forza valevole per resistere alle violenze dei feudatari, dai quali fuggivano e mettersi religiosamente sotto l'invocazione della Vergine e dei Santi». Cfr. A. FOLLIERI DE' TORRENTEROS, *Quattrocento anni di vita operaia napoletana. Saggio storico delle corporazioni d'arti e mestieri della città di Napoli illustrato con documenti inediti ricavati dagli archivi*

Lo strettissimo legame tra corporazioni professionali e città – che la dottrina contemporanea, in continuità con gli studi più risalenti cui si è fatto riferimento, considera strutturalmente inscindibile<sup>4</sup> – diede vita a quello che Luigi Mascilli Migliorini – all’inizio degli anni Novanta del Novecento – ebbe a definire efficacemente “sistema delle Arti”. La definizione del Mascilli Migliorini ben si presta a evidenziare come la coesistenza e la interdipendenza delle Arti all’interno di uno stesso spazio urbano – per altro scrupolosamente ripartito<sup>5</sup> – associate alla

*napoletani, introduzione e trascrizione di Francesco Mastroberti e Michele Pepe*, Editoriale scientifica, Napoli 2025, p. 64. Ugualmente A. BROCCOLI, *Le corporazioni d’arti e mestieri in Napoli e lo statuto dei Fabbricatori di Capua*, in *Archivio Storico Campano*, n° II, 1892-1893, p. 345: «Se l’origine delle corporazioni di arti e mestieri è certamente antichissima, trovandosi memoria nelle leggi di Solone dei sodalizzi delle arti e nelle istituzioni di Numa del collegio degli artefici, è, proprio nel medioevo che esse assumono la forma di corpi ordinati all’esercizio delle arti. In allora la plebe delle campagne, sulla quale inferiva il dominio feudale, cominciò ad inurbarsi nei borghi e nelle città per ivi piantare le nuove sedi del suo industrie lavoro rendendosi necessaria alle potestà e classi dominanti; onde per via di concessioni ed immunità venne innalzando il vessillo della sua rigenerazione, in sino a che si trove raccolta in classe di liberi artigiani».

<sup>4</sup> Cfr. G. MUTO, *Spazio urbano e identità sociale: le feste del popolo napoletano nella prima età Moderna*, in AA.VV., *Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX*, cur. M. MERIGGI - A. PASTORE, Franco Angeli, Milano 2000, pp. 305-306: «Ciò che sappiamo consente di rilevare l’ampiezza dei legami associativi e di misurare la capacità aggregativa della dimensione corporativa che aveva i suoi punti di forza da un lato in un radicamento fittissimo sul territorio urbano in grado di realizzare una efficace rete di controllo sociale, dall’altro in una straordinaria capacità di operare una massa di interventi assistenziali in forme molto articolate (assistenza medica e legale, ricoveri per anziani, conservatori per orfani, erogazioni di doti alle figlie degli artigiani, funerali e spazi di sepoltura)». Il problema è osservato da diverse angolazioni in AA.VV., *Alle origini di Minerva Trionfante. Città, corporazioni e protoindustria nel Regno di Napoli nell’età moderna*, cur. F. BARRA, G. CIRILLO, M.A. NOTO, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per gli Archivi, Roma 2011. Per una prospettiva non limitata al regno di Napoli cfr. A. MOIOLI, *I risultati di un’indagine sulle corporazioni nelle città italiane in età moderna*, in AA.VV., *Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, cur. P. MASSA, A. MOIOLI, Franco Angeli editore, Milano 2004, pp. 15-25.

<sup>5</sup> La città di Napoli risulta suddivisa in contrade caratterizzate dalla presenza di determinate categorie di artigiani già in età Aragonese. Cfr., sul punto, una descrizione della città così come essa si presentava nel 1444 pubblicata da C. FOUCARD, *Descrizione della città di Napoli e statistica del Regno nel 1444*, in *Archivio storico per le province napoletane*, 2 (1877), p. 733: «a Napoli se intra per la porta de lo merchatò e intrase in la contratta de Sancto Allo (Sant’Eligio) e de San Zuane dove sono li merzari; poi se trova la contrada de li bambazi, dove se vende coltre, telle, bambasii; poi se trova la contrada dela Doana e la contrada deli fiorentini; la contrada deli Zenoisi; la contrada deli ban-

compresenza di elementi diversi – di natura lavorativa, religiosa, sociale, produttiva – all’interno della stessa Arte, fossero riusciti a costruire e poi a sostenere un impianto che fu in grado per secoli di reggere la sfera del lavoro, della produzione e della assistenza nella capitale<sup>6</sup>. L’impatto di tale sistema fu trasversale: a costituirsi in sodalizi professionali furono coloro che operavano in qualità di artigiani e che, dunque, erano impegnati nella produzione di manufatti (come, ad esempio, i calzolai, i cappellai o i telaioli); coloro che, estranei alle attività della produzione, commerciavano materie prime e beni in genere (i bottegai, i giudechieri o i pizzicagnoli) e coloro che offrivano professionalmente dei servizi (musicisti, legali, scrivani etc.)<sup>7</sup>.

chieri e argentieri; da poi la contrada deli armaroli, dove stanno quilli fanno le arme e quelle vende a niuno altro. Item, la contrada dela scalexia dove se vende li drappi. Da poi se trova la contrada dela Sellaria, dove stanno li maistri che fanno selle belle e polite e tante che se ne ha trovato zia de fatte in quella ruga e contrada ante selle da vendere». Sul rapporto tra strade e mestieri a Napoli, cfr., piuttosto recenti, C. DE CESARE, *Arti e mestieri nei nomi delle strade di Napoli*, Società di Storia Patria, Napoli 2020, R. MARRONE, *Le strade di Napoli*, Newton Compton, Roma 1997 e, ancora prima, G. DORIA, *Le strade di Napoli*, Ricciardi Editore, Milano 1988.

<sup>6</sup> L’idea di un “sistema” delle Arti è ampiamente sviluppata in L. MASCELLI MIGLIORINI, *Il sistema delle arti: corporazioni annonarie e di mestiere a Napoli nel Settecento*, Guida, Napoli 1992.

<sup>7</sup> Furono centinaia le Arti attive a Napoli tra il XV e il XIX secolo. Tra i più recenti e compiuti elenchi di esse vi è quello predisposto da G. RESCIGNO, *Lo “Stato dell’Arte”. Le corporazioni nel regno di Napoli dal XV al XVIII secolo*, Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi, Roma 2011, pp. 339-341. Con l’intento di dare visibilità ai documenti provenienti dalle regioni che un tempo avevano costituito il Regno, già immediatamente dopo l’Unità vennero intraprese rilevanti iniziative di raccolta e indicizzazione delle Arti napoletane. Esempio, da questo punto di vista, l’opera di Gaetano Filangieri di Satriano che, per quasi vent’anni, accumulò instancabilmente, sia in Italia che all’estero, materiale documentario relativo alla storia delle Arti e dei mestieri fioriti entro i confini del Regno e in particolare della città di Napoli giungendo, in fine, a pubblicare, in sei volumi quanto raccolto. Cfr. G. FILANGIERI, *Documenti per la storia, le arti e le industrie delle provincie napoletane*, in 6 voll., Tipografia dell’Accademia delle Scienze, Napoli 1883-1891. Importante opera di indicizzazione fu, poi, quella del giovane avvocato Raffaele Majetti il quale, nel 1885, sul periodico napoletano la *Gazzetta del procuratore*, aveva pubblicato in quattro uscite il *Cenno storico sulle origini delle Corporazioni di Arti e Mestieri in Napoli*. L’ultima uscita, che costituisce una sorta di appendice alle prime tre, contiene un elenco alfabetico delle Arti di cui Majetti aveva individuato lo statuto. Cfr. R. MAJETTI, *Cenno storico sulle origini delle Corporazioni di Arti e Mestieri in Napoli. Quali forme giuridiche e quale carattere economico assunsero dal secolo XIV al secolo XIX*, in «La Gazzetta del Procuratore», a. XX, 1885-1886, n° 7, pp. 73-75. Poco prima che Majetti pubblicasse il suo *Cenno storico* era già stato portato

Il sistema delle Arti a Napoli ebbe, lo si è detto, una lunghissima vita. Una parte non trascurabile della storiografia più datata, di matrice tardo-ottocentesca, sposando un certo atteggiamento “continuista”, volle, in realtà, collocare le origini del fenomeno in epoca classica, addirittura pre-romana. Con la caduta dell’Impero, il sistema delle Arti, pur non scomparendo del tutto, sarebbe entrato in uno stato di “anabiosi” per tornare prepotentemente in vita con la ripresa economica basso-medievale. Per tali autori, quindi, si sarebbe trattato di un fenomeno perdurato senza soluzione di continuità per millenni anche se la sua evidenza sarebbe stata intermittente. Pare utile proporre quanto in proposito scriveva l’avvocato napoletano Vincenzo Lomonaco – tra i primi a concentrarsi sulla presenza del corporativismo professionale a Napoli – riguardo al “risveglio” del sistema delle Arti dopo i secoli di latenza del primo Medioevo. Nel volume intitolato *La libertà delle Associazioni artistiche, ossia, l’operaio che provvede e basta a sé medesimo, considerato nella Storia e nei rapporti coll’Economia politica, e col Socialismo* edito a Napoli nel 1865 e dunque con un certo anticipo rispetto a coloro che, come si è detto, vengono considerati i “fondatori” del filone di studi sul tema, scriveva:

Quando la signoria di Roma fu spenta dalle tribù Settentrionali, che si divisero i brani dell’Impero Occidentale, dovea scadere, e scade in realtà il pregio delle arti, e l’autorità dei collegi. Popoli rozzi, stranieri al commercio, con pochi bisogni naturali facili a soddisfarsi, non potevano né voleano ammirar la squisitezza dei lavori, e guardar con occhio propizio le arti che professavano le nazioni da essi debellate: quindi furono con disprezzo abbandonate all’esanimi e slombate greggi delle soggiogate popolazioni, e le più necessarie alla vita erano imposte al misero braccio dei servi. Ma le arti ed il commercio dopo il silenzio e lo svilimento di alquanti secoli a poco a poco si riscossero dal novello servaggio dei conquistatori, e dalle arse fucine stridenti, come dal cavallo Trojano, eruppe una generazione di uomini d’indomita virtù, d’insolito ardimento, avida pria di lucro, poscia di onori, fra sé confederata in artistiche confraterie, arrisicata nelle più lontane e difficili peregrina-

a termine un lavoro finalizzato alla individuazione delle Arti napoletane e alla raccolta dei loro statuti. Lo aveva realizzato il già citato Antonio Follieri de’ Torrenteros. Cfr. A. FOLLIERI DE’ TORRETEROS, *Quattrocento anni di vita operaia napoletana* (curr. F. MASTROBERTI, M. PEPE), cit. Il primo a concepire un indice delle Arti attive a Napoli, tuttavia, fu l’avvocato Francesco Migliaccio. Cfr. F. MIGLIACCIO, *Indice delle capitolazioni o statuti di artisti napoletani raccolte dall’avv. Francesco Migliaccio*, Tipografia dei fratelli Orfeo, Napoli 1880.

zioni, rotta ad ogni spezie di disagi, pericoli ed avventure, paziente e costante nella fatica, insomma piena di vita, di coraggio e di alacrità<sup>8</sup>.

La storiografia contemporanea ha completamente superato le pur suggestive ricostruzioni “continuistiche” sviluppate nella seconda metà dell'Ottocento e, in maniera unanime, ha collocato le prime, timide manifestazioni del corporativismo professionale a Napoli tra il Duecento e il Trecento individuando il Quattrocento come momento in cui esso assunse una dimensione pienamente compiuta<sup>9</sup>.

Se il momento a partire dal quale il sistema delle Arti fu operante a Napoli non è individuabile esattamente a causa della spontaneità con cui il fenomeno nacque, quello in cui le Arti cessarono di essere attive

<sup>8</sup> V. LOMONACO, *La libertà delle Associazioni artistiche, ossia, l'operaio che provvede e basta a sé medesimo, considerato nella Storia e nei rapporti coll'Economia politica, e col Socialismo*, Tipografia della Regia Università, Napoli 1865, p. 204. La posizione di Lomonaco non è solitaria. Nella stessa scia, tra gli altri, si colloca, ad esempio, la ricostruzione di A. FOLLIERI DE' TORRENTEROS, *Quattrocento anni di vita operaia napoletana* (curr. F. MASTROBERTI, M. PEPE), cit., pp. 51-56. Ugualmente Francesco Migliaccio il quale, anzi, si spinge ancora oltre affermando che la mancanza di documenti relativi alla presenza delle Arti nel medioevo non dovrebbe tanto essere imputata a una latenza del fenomeno quanto, piuttosto, alla diffidenza per la scrittura, tipica di quei secoli. Nel presentare l'edizione dello statuto degli orefici napoletani (redatto e approvato nel 1380), il Migliaccio scrisse: «Ognuno sa, come dal tempo dei Romani e prima ancora per vecchia costumanza di quei tempi, furono nella città di Napoli i Collegi delle Arti e mestieri aventi personalità giuridica. Riconosciuti come Enti morali nella civile società e godenti la protezione delle leggi. Essi avevano certi particolari Statuti o Corpi di legge della rispettiva arte, che li regolavano, ed a cui sottostavano: avevano i loro Capi o Prefetti locali, che reggevano l'arte, poscia denominati Consoli, o Maestri dell'arte, i quali loro rendevano giustizia, esaminavano la bontà e regolarità di ciascuna opera o lavoro, ne approvavano o no lo smercio di esse, allistavano in un libro o registro denominato matricola coloro che, dopo esame, eransi addimostrati abili ad esercitare quel mestiere, e prescrivevano alcune norme pratiche per lo bene personale degli artisti e dell'arte intera. Le leggi che regolavano ciascuna arte, al certo avrebbero dovute essere scritte, anziché no; ma per la troppo trista e dolorosa storia del medio evo, cioè dalla caduta dell'impero romano fino all'epoca aragonese nel nostro Regno, non una sola è pervenuta a nostra conoscenza». Cfr. F. MIGLIACCIO, *Il primo statuto per la nobile arte degli orefici napolitani* (1380), in *Archivio Storico Campano*, n° II, 1892-1893, pp. 397-398.

<sup>9</sup> Sul punto, fra tutti, si veda l'autorevole contributo di F. ASSANTE, *Le corporazioni a Napoli in età moderna: forze produttive e rapporti di produzione*, in *Studi storici* Luigi Simeoni, XLI (1991), p. 69: «anche se non mancano testimonianze per i secoli XIII e XIV, è solo a partire dalla metà del Quattrocento che si rinvencono elementi abbondanti e puntuali in grado di documentare la presenza di una attività statutaria e capitolare nel Regno di Napoli».

– sanzionato, dopo un accidentato percorso durato alcuni anni<sup>10</sup>, da due atti sovrani “calati dall’alto”<sup>11</sup> su una popolazione non del tutto preparata a comprenderne le ragioni<sup>12</sup> – può collocarsi, almeno formalmente, negli anni Venti del XIX secolo. La soppressione del sistema

<sup>10</sup> Sul punto si rimanda alle mature riflessioni e all’accurata ricostruzione che si leggono in F. MASTROBERTI, *La lenta fine delle corporazioni di arti e mestieri nel Mezzogiorno*, in questo volume.

<sup>11</sup> Difficile utilizzare tale espressione senza ricordare che dobbiamo a Paolo Grossi l’appassionato racconto della dicotomia tra diritto medievale e diritto moderno: il primo – frutto immediato dei fatti e della storia – sorgente dal basso; il secondo – strumento di un potere politico compiuto – calato dall’alto. Tra i vari scritti di Grossi sul punto, cfr., su tutti, P. GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, Laterza, Bari 2006. In particolare si vedano le pp. 39-52.

<sup>12</sup> Alcune testimonianze dello sconcerto con cui una fetta della popolazione accolse la soppressione delle Arti a Napoli sono accolte da Antonio Follieri che le trascrisse nella sua citata opera *Quattrocento anni di vita operaia napoletana*. In questa sede se ne trascrive una in particolare. Si tratta della supplica – a dire il vero piuttosto sgrammaticata – di un suddito che non firma il suo appello e che colpisce per i toni accorati con cui chiede al sovrano di ignorare i cattivi consiglieri definiti *malviventi e nemici del trono* e di non abolire il plurisecolare sistema delle Arti, in particolare quello delle Arti annonarie: «Sacra regia maestà, sire, uno fedele sudico di vostra maestà vi fa assapere al maestà vostra che state cercodate di settarci perché vi anno fatto commettere uno errore di levare li Arte annonarei che da tanta secole li vostri dicesore li anno sebre proteggiute perché la conoscevano che era assaie necessareie per questa vostra cetà perché grandeva il commercio, perché li matecolato riponevano tutto il comestibele così di fromento, come di grasso e poie sine deva raporto alle corpo di cetà e il signore sidico ce poneva la assisa e la vasta cetà steva in ordine. Sire, la assisa è uno freno per li vendetore siccome il freno del giossia per li male vivendi questi signore che vi anno consigliato attoglie li assisa e dare la libertà di vendere a tutti senza assisa per essere maggiormente maletratao li giuste e onesti dei vostri fedeli sudite e perché, o sire, anno fatto affenché la maestà vostra e li vostri socesori agiestasero tanta male contenti, o sire, non solo da tutti li Arte annonarei che sono da ottanta mile persone e ancora il romanedde d’Arte sudite, perché sono maltratate dal vendetore perché si prendono quello che loro vogliono a quello prezzo che loro peiace perché non anno assisa e vendono a loro libertà. Si è re il nome di libertà solo assedire libertà me fa spavento e me stordisce il solo nome di libertà dove anno scarmacenato tutti il mondo indiero che li anno fatto fare questo perché sono nemice del trono e cercano di roviscarlo per arrevare alle loro perversi disegni. Sire, questo che scrive non partecipa veruno deresso a nessuna cosa il solo mio deresso e la maestà vostra e delle vostri socesore e di tutti li soviane delle mondo e di tutti le fidele sudite di vostra maestà; vedeti, o sire, di vigilare di quanto vi aggio accennato che uno giorno questo scritto vi sarà di testimoniencia. Sono con profonno rispetto a bacarne le sacre mani. Uno suo fedele sudico che tanto ama vostra maestà e tutti li sovrane delle mondo perché è fidele». Cfr. A. FOLLIERI DE’ TORRENTEROS, *Quattrocento anni di vita operaia napoletana* (curr. F. MASTROBERTI, M. PEPE), cit., p. 529.

corporativo, piuttosto tardiva se raffrontata con quanto avvenne in altri Stati preunitari<sup>13</sup>, fu attuata, in particolare, con due diversi decreti. Il primo, in due soli articoli, emanato da Ferdinando I il 23 Ottobre 1821, aboliva le Arti non annonarie<sup>14</sup>; il secondo, più articolato, emanato da Francesco I il 20 Novembre 1825, sopprimeva quelle annonarie<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Cfr. L. DAL PANE, *Il tramonto delle corporazioni in Italia (secoli XVIII e XIX)*, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Milano 1940, p. 23 il quale spiega la tardiva soppressione del sistema corporativo a Napoli con le funzioni assistenziali che i sodalizi svolgevano nella capitale e che, da un certo momento in poi, erano giunti a rivestire carattere prioritario su quelli produttivi ed economici. Per alcune, ulteriori riflessioni relative al tema della rilevanza degli aspetti assistenziali nelle corporazioni professionali napoletane e sul loro rapporto con le norme statutarie, sia consentito il rimando a M. PEPE, *Fini assistenziali e regole del lavoro negli statuti professionali del Mezzogiorno italiano*, in AA. VV., *La libertà di decidere*, cit., pp. 379-394.

<sup>14</sup> «Ferdinando I, per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie [...]. Considerando che i regolamenti e gli statuti delle corporazioni delle arti e mestieri, in vece di promuovere la pubblica industria non servono che a vincolarla; e vedendo per lo contrario il felice risultamento, che si è avuto dallo scioglimento di alcune di esse corporazioni negli scorsi anni; sulla proposizione del direttore della real segreteria di Stato degli affari interni; inteso il nostro consiglio di Stato; abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue: art. 1. Tutti gli statuti, regolamenti, e capitolazioni delle corporazioni di arti, e mestieri, non ancora derogati, restano annullati, limitando lo scopo di esse corporazioni alle sole opere di pietà, e di religione per coloro che volontariamente vi si vogliono ascrivere; art. 2. Il direttore della real segreteria di Stato degli affari interni, è incaricato della esecuzione del presente decreto. Napoli, 23 ottobre 1821». Cfr. *Giornale del regno delle Due Sicilie*, n° 191 (2 Novembre 1821), p. 775.

<sup>15</sup> «Francesco I, per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie [...]. Veduto il real decreto de' 23 ottobre 1823; veduta la sovrana risoluzione de' 21 di novembre dell'anno predetto; veduto il real decreto de' 5 di novembre 1823; sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato degli affari interni; udito il Nostro Consiglio di Stato ordinario; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: art. 1. A contare dal dì quindici di maggio del venturo anno mille ottocento ventisei rimarranno annullati tutti gli statuti, regolamenti e capitolazioni non ancora derogate delle corporazioni delle arti dette annonarie in questa capitale; e lo scopo di esse corporazioni sarà limitato alle sole opere di pietà e di religione per coloro che spontaneamente vorranno parteciparne; art. 2. sarà quindi dall'epoca anzidetta libero a chiunque di incettare, comprare e vendere qualsiasi commestibile, tanto all'ingrosso, che alla minuta nella città di Napoli; art. 3. Dall'epoca stessa rimarranno parimente abolite le assise colle quali è regolato il commercio di taluni di detti generi: i venditori saranno sotto la vigilanza del Corpo municipale soltanto per le contravvenzioni che potrebbero commettersi circa la qualità e peso de' medesimi; art. 4. Il sito delle botteghe e posti di vendita de' commestibili sarà determinato a norma de' regolamenti di polizia urbana e di salute pubblica, rimanendo abolita ogni prescrizione relativa alle distanze da serbarsi tra loro; art. 5. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente



## 2. *Le Arti napoletane nella "morsa" del vicereigno spagnolo*

Alla luce di quanto fin qui si è detto, due dati si impongono alla nostra attenzione: il periodo storico in cui il fenomeno oggetto di riflessione si originò e progredì fino al suo esaurirsi (dal tardo medioevo agli albori dell'età contemporanea) e il luogo in cui esso fiorì (lo spazio urbano della capitale). La combinazione di questi due fattori produsse i suoi effetti maggiori e più significativi nei secoli XVI e XVII, corrispondenti al periodo del vicereigno spagnolo: due secoli centrali nell'arco di tempo individuato e caratterizzati da uno sviluppo urbano e demografico della capitale mai osservato fino ad allora. Uno sviluppo, osserva Benedetto Croce, che fu decisivo per la moltiplicazione delle attività artigiane e commerciali:

Anche più profondo cangiamento era accaduto nella struttura sociale della città di Napoli per effetto dell'enorme accrescimento della popolazione; la quale, come è noto, nei primi cinquant'anni del secolo diciannovesimo salì quasi al quintuplo, cioè a oltre dugentomila abitanti, e alla metà del secolo seguente superava il mezzo milione. Il concentramento nella capitale dei baroni, che vi costruirono grandi palagi, e il dominio spagnolo che vi portò famiglie di spagnuoli e di altri forestieri legati agli interessi di Spagna, come appunto i genovesi, servirono da richiamo per artigiani e commercianti e servitori, e per ogni qualità di gente intraprendente<sup>16</sup>.

L'aumento esponenziale del numero di abitanti fu accompagnato, lo si è detto, da un significativo ampliamento della superficie della città che, in pochi anni, giunse a raddoppiare quasi la sua estensione<sup>17</sup> per

decreto. Napoli, 20 novembre 1825». Cfr. *Giornale del regno delle Due Sicilie*, n° 6 (7 Gennaio 1826), p. 24.

<sup>16</sup> Cfr. B. CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, Giuseppe Laterza e figli, Bari 1925, p. 121.

<sup>17</sup> Connesso all'aumento esponenziale della popolazione vi fu quello delle dimensioni della città che, soprattutto sotto il vicereigno di Pedro de Toledo, furono ampliate considerevolmente fin quasi a raddoppiare: «Fu soprattutto sul piano urbanistico che il Toledo lasciò un'impronta incancellabile: dopo aver bonificato i quartieri orientali, impostò un grandioso piano di ampliamento della città la cui area si estendeva dai 200 ai 350 ettari; nel 1537 iniziò anche una nuova murazione, e, dopo alcuni interventi che portarono alla pavimentazione delle strade, alla costruzione di nuovi edifici e all'apertura di nuove grandi vie». Così G. BUFFARDI, G. MOLA, *Questioni di storia e istituzioni nel Regno di Napoli. Secoli XV-XVIII*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2005, pp. 67-68.



mezzo di una attenta “politica edilizia” tesa a inibire l’avvio di nuove fabbriche in alcune zone urbane e, di conseguenza, a incentivare il sorgere in altre<sup>18</sup>.

La mutata situazione non poteva lasciare indifferente il potere centrale che si pose nella prospettiva di rispondere alle esigenze nascenti da questo radicale cambiamento urbanistico e sociale. I nuovi cittadini, affluiti a Napoli in gran numero dalla provincia del Regno o dalla Spagna con la speranza di migliorare le proprie condizioni di vita e presto scontratisi con una realtà tutt’altro che accogliente, caratterizzata da una diffusa scarsità di beni di prima necessità e da un tessuto sociale in cui non era agevole inserirsi, avevano di fatto mutato l’assetto cittadino ingrossando esponenzialmente le fila di una plebe indigente, turbolenta e sempre pronta a reagire quando vi era il timore che potessero essere lesi i suoi interessi<sup>19</sup>. La situazione richiedeva risposte concrete e precise, non semplici da elaborare, né da attuare – anche per una certa tendenza a sottovalutare il problema da parte della Corte spagnola –, ma necessarie per scongiurare il pericolo concreto di sommosse e ribellioni<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> Si pensi, ad esempio, alle tante norme emanate nel cinquantennio 1566-1615 – e confluite nel titolo *De aedificiis prohibitis, et de interdicto sublato* delle prammatiche del Regno – che proibivano, prevedendo pene severe per i trasgressori, di costruire in determinate zone della città. Valga, a titolo di esempio, il bando emanato il 30 Marzo 1593 dal viceré Pedro Téllez-Girón il quale, richiamando precedenti norme in parte disattese, oltre a proibire a tutti i fabbricanti di case di impiantare nuovi cantieri in determinate zone della città, ordinava che le fabbriche avviate nelle zone interdette, restassero nello stato in cui versavano al momento della pubblicazione del bando: «per tanto, in virtù del presente bando diciamo, ed ordiniamo, che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione che sia, possa, né voglia fare edificio alcuno di nuovo nella parte della Montagna di Sant’Elmo seu San Martino, cioè dalla seconda strada sopra la strada di Toledo, verso la piedemontina di Sant’Elmo tirando dalla detta seconda strada verso Porta Reale per tutto il quartiere di Sant’Anna insino alle case dell’illustre principe di Stigliano, e di là per tutto il Monte verso Sant’Elmo, come si dichiara nel Bando dell’Illustre duca d’Alcalà de 18 di Maggio 1569, né ne’ vacui della città fuori le mura di essa per ispazio di canne dugento, né per dentro per ispazio di 30 canne, come altre volte è stato proibito, né tampoco gli edificj cominciati possano continuarli ne’ luoghi predetti (...) ma quelli restino nello stato, e termini, in che si trovano». Cfr. L. GIUSTINIANI, *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, nella Stamperia Simoniana, Napoli 1803, tomo 1, pp. 324-325.

<sup>19</sup> Così M.G. MAIORINI, *Il Vicerego di Napoli: introduzione alla raccolta di documenti curata da Giuseppe Coniglio*, Giannini editore, Napoli 1992, p. 162.

<sup>20</sup> Cfr., sul punto, P. VENTURA, *La capitale dei privilegi. Governo spagnolo, burocrazia e cittadinanza a Napoli nel Cinquecento*, fedOAPress, Napoli 2018, pp. 131 e ss. Ventura dà conto di come i problemi e i pericoli connessi all’incontrollato aumento della popo-

Anche alla difficile gestione di una tale massa di cittadini che esercitavano una grande varietà di mestieri o che – contando sulle moltiplicate esigenze della capitale in termini di artigianato, prodotti alimentari, oggetti di lusso e servizi – speravano di riuscire a trovare una occupazione professionale<sup>21</sup>, si deve la proliferazione delle norme e delle connesse sanzioni che avrebbero dovuto sovrintendere allo svolgimento di qualunque manifestazione della vita produttiva e lavorativa tenendo sotto controllo la nuova classe artigiana e mercantile che l'aumento demografico aveva creato. Si trattava di un fitto reticolo di disposizioni assai minuziose, accompagnate da un elenco di sanzioni puntigliosissimo, in virtù delle quali non erano lasciati spazi sguarniti e che regolavano gli aspetti più svariati: dalla concessione dei permessi per aprire le botteghe alla individuazione delle modalità con cui esercitare la professione; dall'indicazione delle somme da corrispondere al Regio Fisco agli strumenti da esercitare per adempiere agli obblighi della solidarietà intracorporativa.

Come sarà possibile chiarire meglio in seguito – allorquando si porranno al lettore alcuni spunti su una selezione di norme particolarmente significative e ancor più di sanzioni che quelle norme prevedevano per coloro che avessero disatteso i precetti in esse contenuti – gli

lazione nella capitale fossero percepiti diversamente presso la Corte spagnola – che, essenzialmente, tendeva a minimizzarne la portata – e dai viceré che, differentemente dal sovrano, sperimentavano di persona le difficoltà che l'espansione aveva causato e continuava a causare. È da questo angolo visuale che, ad esempio, vanno guardate le proposte del viceré Pedro Afán de Ribera di contrastare gli accessi nella capitale attraverso una serie di misure che scoraggiassero l'immigrazione e la tiepida accoglienza delle proposte da parte di Filippo il quale riteneva «sarebbe stato sconvolgente limitare la libertà di trasferirsi nella sua capitale dal momento che essa faceva parte del demanio reale» (p. 134).

<sup>21</sup> Cfr. A MASTRODONATO, *La norma inefficace. Le corporazioni napoletane tra teoria e prassi nei secoli dell'età moderna*, Mediterranea, Palermo 2016, p. 23: «Sull'onda di questa crescita esponenziale e in stretta correlazione con la dinamica demografica di cui è protagonista, Napoli vede moltiplicarsi le sue funzioni urbane – centro di consumi e di servizi, testa di uno Stato burocratico in espansione, sede di immunità e privilegi –, mentre parallelamente si accresce il suo ruolo economico dipendente da queste funzioni e si assiste ad un processo di sempre più marcata differenziazione sociale, che contribuisce a rendere via via più complessa e stratificata la sua articolazione socio-professionale. Nel contempo, si amplia il mercato interno, la domanda si diversifica e alcuni prodotti delle manifatture partenopee, come i drappi di seta e altri beni di lusso, si inseriscono con successo nei circuiti del commercio internazionale. In questo scenario relativamente dinamico e in espansione, anche le Arti vivono un periodo di crescita e di prosperità».

interessi che maggiormente paiono tutelati nei due secoli oggetto della nostra riflessione dalle norme relative alla sfera della produzione e del lavoro e delle sanzioni che dovevano garantirne l'applicazione, sono essenzialmente due: quello dell'incremento del gettito fiscale in favore dello Stato e quello – variamente declinato – della tutela dell'ordine pubblico.

Quanto al primo si deve osservare come, sin dagli anni Trenta del XVI secolo, si fosse avviata una politica di rilevante aumento della pressione fiscale sulla popolazione<sup>22</sup> supportata dal lavoro meticoloso e costante della Regia Camera della Sommaria<sup>23</sup>, anzitutto mediante l'imposta diretta che «nel Regno di Napoli, tra XV e XVIII secolo», rappresentava «la principale (...) imposta ordinaria che le comunità dovevano

<sup>22</sup> Sull'aumento della pressione fiscale sulla popolazione sin dai primissimi anni successivi all'istituzione del Vicereame, cfr. G. D'AGOSTINO, *Il governo spagnolo nell'Italia Meridionale (Napoli dal 1503 al 1580)*, in *Storia di Napoli*, vol. V, t. 1, Napoli 1972, pp. 35 ss. Così anche R. ROMANO, *Napoli dal Vicereame al Regno*, Einaudi, Torino 1976, p. 38. Sull'inasprirsi del prelievo fiscale durante il Vicereame e sulla sua capacità – combinato ad altri fattori quali la rapida crescita demografica – di creare «povertà, carestie, parassitismo e rivolte» cfr. M. BOSSE, A. STOLL, *Napoli vicereame spagnolo. Una capitale della cultura alle origini dell'Europa moderna (sec. XVI-XVIII)*, Vivarium, Napoli 2001, p. XXXVIII.

<sup>23</sup> Un supporto decisivo alla politica vicereale tendente a ottenere una razionalizzazione e una stabilizzazione degli introiti del Regio Fisco tra il XVI e il XVII, fu quello offerto dalla Regia Camera della Sommaria. Sul punto cfr. G. CIRILLO, *Città, corporazioni e industria a domicilio nel Regno di Napoli*, cit., p. 39. Alcune riflessioni sulla definizione dei ruoli della Sommaria nei primi anni del Vicereame e sui suoi compiti di razionalizzazione del sistema fiscale sono in A. MUSI, *Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo Stato moderno*, Guida editore, Napoli 1991, p. 45: «Tutta la legislazione cinquecentesca, raccolta nelle Prammatiche *De Officio Procuratoris Caesaris seu Camerae Summariae et his quae ipsi Tribunali incumbunt*, può essere letta come il tentativo di creare un organismo omogeneo e altamente specializzato. Fin dall'epoca del Toledo si delinea questa tendenza. La Prammatica XIII del 1533 stabilisce che la Regia Camera *habbia da attendere alla visione e determinazione de' Computi de' Regi Amministratori pecuniari, e nelle cause del suo Regio Patrimonio, e non s'intrometta in causa di privati e particolari (...) alle quali si può supplire per gli altri Regi Tribunali. (...) e vogliamo che cotesta Regia Camera alla quale principalmente spetta la conservazione del Regio Patrimonio e nella quale la Maestà Cesarea tiene molta confidenza, com'è ragione, conosca tutte le cause spettanti alla Regia Corte che sono e saranno tra il Regio Fisco ed altra parte, e che ancora quelle cause nelle quali il Regio Fisco fosse obbligato espresse de evictione, l'interesse del quale chiaramente si verte, si veggano e determinino in cotesta Regia Camera*». Un poco più risalente, sul punto, cfr. J. MAZZOLENI, *Le fonti documentarie e bibliografiche dal sec. X al sec. XX conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli*, Arte Tipografica, Napoli 1978, pp. 93-96.

al governo»<sup>24</sup>. Non sfuggì all'attenzione del regime vicereale la sfera del lavoro e della produzione che, opportunamente gestita, fu considerata in grado di garantire un gettito di denaro importante in favore del Regio Fisco; e, in effetti, per tutta la durata del vicereame spagnolo lo Stato si rapportò alla produzione manifatturiera – soprattutto alle manifatture maggiormente rilevanti sul piano economico come, ad esempio, quella della lana – mosso essenzialmente «da ragioni fiscali, tentando ripetutamente di sottoporre a tassazione la produzione»<sup>25</sup>.

Quanto, poi, alla tutela dell'ordine pubblico, va considerato che nella grande capitale *artigiana e plebea*<sup>26</sup> brulicante di lavoratori che sperimentavano quotidianamente la durezza della povertà, l'esercizio delle funzioni assistenziali a cui era “delegata” la conservazione delle condizioni minime per la sussistenza era in gran parte svolto proprio dalle Arti che non potevano non godere dell'appoggio del Governo nello svolgimento di una funzione tanto delicata e cruciale per la tenuta dello Stato. I contenuti dell'assistenza esercitata dalle corporazioni professionali “guidate”, come vedremo, dal potere vicereale, erano molteplici: la solidarietà poteva manifestarsi in comportamenti che gli iscritti all'Arte erano obbligati a tenere personalmente al fine di cementare i rapporti intracorporativi – la partecipazione alle feste cittadine, l'organizzazione in proprio di processioni e luminarie in competizione con le Arti rivali, l'obbligo di visitare di persona e periodicamente i matricolati infermi, la partecipazione ai riti connessi alla venerazione del santo cui la cappella dell'Arte era intitolata. Oppure poteva consistere nella corresponsione di somme di denaro elargite a favore degli iscritti e delle loro famiglie attraverso il Monte istituito presso l'Arte oppure la Cappella: il sostegno era riconosciuto in caso di malattia, vecchiaia, invalidità, carcerazione, riscatto dalle mani degli infedeli. In alcuni casi i matricolati caduti in povertà o impossibilitati a esercitare il loro mestiere venivano sostenuti con veri e propri sussidi. Il Monte, inoltre, si occupava di garantire le somme necessarie per integrare o costituire doti per matrimoni e monacaggi e per garantire il necessario alle vedove degli iscritti. Non mancavano, in alcuni statuti, alcune forme di assistenza particolarmente avan-

<sup>24</sup> Così A. BULGARELLI LUCAKS, *L'imposta diretta nel regno di napoli in età moderna*, Franco Angeli editore, Milano 1996, p. 12.

<sup>25</sup> Cfr G. CIRILLO, *Verso la trama sottile. Feudo e protoindustria nel Regno di Napoli (secoli XVI-XIX)*, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per gli Archivi, Roma 2012, p. 79.

<sup>26</sup> La definizione, icastica ed efficace, è di A. MUSI, *La Campania: storia politica e sociale*, Guida editore, Napoli 2006, p. 102.

zate che spaziavano dall’assistenza medica e legale alla concessione di contributi per garantire lo studio ai figli dei matricolati che se ne fossero dimostrati meritevoli. Perfino le regole statutarie formalmente deputate a disciplinare il lavoro degli iscritti o la produzione dei manufatti avevano un contenuto largamente assistenziale<sup>27</sup>. Oltre che nel sostegno dell’assistenzialismo che le Arti garantivano, per finire, la salvaguardia dell’ordine pubblico era perseguita mediante una serie di norme e sanzioni atte tutelare una serie di differenti condizioni: tra queste la leale concorrenza tra i matricolati delle diverse Arti<sup>28</sup>, la garanzia – almeno formale – che i lavori venissero eseguiti a regola d’arte così che potessero essere scongiurate frodi a danno dei consumatori<sup>29</sup>, il mantenimento della disciplina e dell’equilibrio della vita cittadina<sup>30</sup>.

Il raggiungimento degli obiettivi a cui abbiamo fatto sinteticamente riferimento e di altri su cui torneremo in seguito, erano perseguiti mediante l’emanazione di una serie di norme e la previsione di un fitto e differenziato numero di sanzioni che “stringevano” operai, venditori, artigiani e professionisti da due lati, ponendoli in una vera e propria “morsa”. Vi erano, da un lato, norme – e dunque sanzioni – che possia-

<sup>27</sup> Oltre alle norme statutarie apertamente indirizzate a regolare l’esercizio dell’assistenza, vi erano, all’interno delle capitolazioni, disposizioni di contenuto più “tecnico”, orientate a disciplinare questioni prettamente produttive e lavorative. In moltissimi casi, tuttavia, anche tali norme avevano importanti risvolti nelle attività solidaristiche esercitate dalle Arti. Sul punto cfr. M. PEPE, *Fini assistenziali e regole del lavoro*, cit., pp. 384-385.

<sup>28</sup> Cfr. A. MASTRODONATO, *La norma inefficace*, cit., p. 81.

<sup>29</sup> Si deve precisare, tuttavia, come la fiducia nei regolamenti produttivi e la convinzione che essi potessero garantire la bontà delle lavorazioni e dei prodotti, era già scemata nei primi anni dell’Ottocento, dunque a sistema corporativo non ancora abolito. Una delle testimonianze più significative, in questo senso, è quella offerta dall’economista pugliese Luca De Samuele Cagnazzi il quale nei suoi *Elementi di economia politica* ebbe a scrivere: «Vi sono luoghi de’ regolamenti circa i processi tecnici e i metodi di esecuzione, fissati da corpi d’arti col’autorizzazione del Governo. Se questi fossero solamente pubblicati per illuminare gli artieri, non vi sarebbe stabilimento più lodevole, ma se si costringono questi a così agire per evitare le frodi si rendono precetti inutili. Un processo può essere eseguito bene o male senza uscire dal regolamento, anzi il furbo profitta sotto l’ombra dello stesso regolamento nel commettere la frode. Il compratore di buona fede sentendo eseguito il regolamento non cerca altro esame». Cfr. L. DE SAMUELE CAGNAZZI, *Elementi di economia politica ad uso della Regia Università degli studi di Napoli*, presso Domenico Sangiacomo, Napoli 1813, p. 138.

<sup>30</sup> Cfr. G. RESCIGNO, *Lo Stato dell’Arte. Le corporazioni nel Regno di Napoli dal XV al XVIII secolo*, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, direzione generale archivi, Roma 2016, p. 39.

mo definire “interne” in quanto generate, appunto, in una dimensione intracorporativa. Si trattava, come vedremo tra poco, delle norme che costituivano gli statuti dei sodalizi professionali e delle sanzioni previste per i loro trasgressori che, sebbene fossero elaborate all’“interno” delle singole Arti per disciplinare la vita corporativa, anche in virtù dell’iter di approvazione degli statuti – consolidatosi proprio in età vicereale e che attribuiva al Governo ampio margine d’azione – erano spesso integrate e modificate dal potere centrale così da risultare più aderenti alle necessità politiche dello Stato<sup>31</sup>. Vi erano, poi, le norme e le corrispettive sanzioni “esterne”, con cui direttamente il Governo interveniva per disciplinare determinate situazioni relative all’ambito del lavoro e della produzione.

La quantità, la puntigliosità, la pervasività delle norme e delle annesses sanzioni con cui il corporativismo professionale napoletano fu governato durante il vicereame, fece sì che la prima generazione di studiosi del fenomeno, attiva, come detto, a partire dagli anni immediatamente successivi l’Unità, fu in gran parte impietosa nel giudicare l’esperienza vicereale.

Anzitutto Raffaele Majetti, secondo cui

Avendo Federico II abbandonato il Regno delle Due Sicilie, Napoli cadde sotto il giogo di quella fatale Monarchia Spagnuola come la chiamò il Campanella, e perdute con la indipendenza politica, tutte quelle provvide istituzioni, un tempo cagioni della sua floridezza, divenne misera ed abietta provincia d’impero lontano<sup>32</sup>.

Seguendo uno schema piuttosto tipico, Majetti addebitava alla perdita dell’indipendenza istituzionale l’origine del decadimento del Regno ridotto a una condizione di miseria economica e politica; elencava i danni prodotti dalla «fiscalità minuta e tirannica» introdotta dagli spagnoli e si dedicava a denunciare il disegno del nuovo governo: frammentare il popolo napoletano in un firmamento di sodalizi, confraternite e corporazioni e sottoporre tali società a un numero esorbitante di minuziosissime norme con il solo scopo di paralizzare il corpo sociale e controllarlo in ogni sua manifestazione:

La mancanza di sicurezza e di guarentigia da parte del Governo, il terrore che ispiravano le bande di masnadieri al servizio dei feudatari, le

<sup>31</sup> Cfr. *infra*, § 4.

<sup>32</sup> R. MAJETTI, *Cenno storico sulle origini delle Corporazioni*, cit., Anno XX, n° 2, p. 14.

quali mettevano a ferro ed a fuoco lo Stato, e la soldatesca sguinzagliata a vivere a spese della popolazione, fecero sempre più dividere il popolo in corpi separati di arti, mestieri, professioni, laonde sorsero moltissime altre nuove confraternite, corporazioni, maestranze, semi-ecclesiastiche e semi-secolari, confermate da codici, regi assensi, patenti, capitoli, bandi, pieni di vincoli vessatori, di ostacoli enormi e difficilissimi. Non vi fu mestiere vile o insignificante che non fosse regolato da leggi speciali, e rinchiuso in una corporazione<sup>33</sup>.

A sostegno di quanto affermato, passava, infine, a fornire alcuni esempi che testimoniassero la capacità delle norme e delle connesse sanzioni previste dal governo di penetrare la società e di sottometterla azzerando qualunque spazio di autonomia:

Se un piperniere lavorava senza essere iscritto all'arte incorreva nella pena di ducati sei, e gli era rigorosamente vietato, con minaccia di castighi terribili, proseguire nell'esercizio del suo mestiere: nessun saponaro cittadino o straniero poteva far sapone senza un precedente esame (...) Un tintore non poteva lavorar sapone nemmeno per proprio uso «aciocchè non venisse detta Cappella (dell'arte dei saponari) defraudato dalli soliti diritti (...). Gli apparatori che venivano in Napoli de paesi vicini, doveano chiedere il permesso a' consoli dell'arte in Napoli e pagare un dritto, se volevano esercitare il loro mestiere<sup>34</sup>.

Toni analoghi a quelli adottati da Majetti aveva usato Antonio Follieri de' Torrenteros nel suo *Saggio storico* prima tornando a denunciare le miserevoli condizioni che il Regno dovette affrontare non appena ebbe perduta la sua indipendenza:

Divenuta provincia d'una corte lontana, Napoli venne a completa ruina e più non conobbe che di nome il re, un signore lontano, cui si chiedevano grazie e privilegi. Con don Gonzalvo di Cordova comincia la serie dei viceré i quali continuarono fino ai 13 Aprile 1734, quando il conte della Pieve, don Giulio Visconti Arese, cedeva il regno a don Carlo di Borbone, che veniva a prendere possesso col titolo di generalissimo delle armi<sup>35</sup>.

<sup>33</sup> Ivi, p. 15.

<sup>34</sup> *Ibidem*. Il brano riportato non è che una minima parte del testo di Majetti che propone ancora un gran numero di esempi in grado di testimoniare la minuziosità delle norme vicereali.

<sup>35</sup> A. FOLLIERI DE' TORRETEROS, *Saggio storico* (curr. F. MASTROBERTI, M. PEPE), cit., p. 99.



Poi soffermandosi su quanto l'età vicereale fosse stata decisiva nel determinare un profondo regresso dell'economia del Regno e un mutamento del ruolo e delle funzioni esercitate dalle corporazioni di mestiere:

I vizii delle corporazioni, col tempo, eran venuti crescendo. Surte per la protezione degli interessi dell'industria e rivolte alla comune utilità, divennero in due secoli nociva oppressione dell'industria ed i padroni se ne fecero scudo per favorire i loro privati interessi. Essi divennero indolenti e noncuranti della dimane, sicuri del lavoro che i consoli, a norma degli statuti, assicuravan loro senza darsi alcun pensiero di perfezionar le industrie le quali eran regolate, nel 1600, con quelle stesse disposizioni date nel 1500<sup>36</sup>.

D'altra parte, conclude Follieri, l'autorità vicereale non mostrava particolare interesse nel voler comprendere quanto il sistema delle Arti, degenerando, potesse danneggiare l'economia del Regno. «I viceré», scrive, «tosavano i rivenditori come tosavano le monete»<sup>37</sup>: loro obiettivo principale era quello di ottenere la maggior quantità di denaro per il Fisco e il pullulare delle Arti, accompagnato a un sempre più invadente intervento dell'autorità che infarciva gli statuti di regole e di multe da infliggersi in caso di contravvenzioni, era il modo migliore per «smungere ogni classe» di sudditi<sup>38</sup>.

Inequivocabili e non isolate le posizioni sui due secoli di vicereame che qui si sono presentate. È certamente vero che esse risentivano di un pregiudizio antico e profondo, nato già negli anni della dominazione "straniera", protrattosi ininterrottamente nei secoli successivi ed esploso nel periodo risorgimentale<sup>39</sup>. È altrettanto vero, tuttavia, che

<sup>36</sup> Ivi, p. 151.

<sup>37</sup> Ivi, p. 132.

<sup>38</sup> Ivi, p. 134.

<sup>39</sup> In realtà il pregiudizio nei confronti del vicereame era già formato presso i contemporanei e si era esteso anche nei secoli successivi, spesso sulla base di argomentazioni infondate e pretestuose. Sul punto cfr. G. CONIGLIO, *Il vicereame di Napoli nel secolo XVII*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1955, p. 13. Cfr. anche le parole di Benedetto Croce, come sempre illuminanti: «Né bisogna dar valore profondo alle imprecazioni che si odono a volte contro gli stranieri e contro gli spagnuoli in particolare, le quali, oltre che generiche, sono per lo più affatto rettoriche; né togliere dal suo terreno storico e trasportare oltre la sua cerchia la letteratura antispagnuola che accompagnò, sui primi del Seicento, la politica e le guerre del Duca di Savoia; né esagerare l'importanza di qualche antispagnuolo di professione come il Boccalini il quale negli spagnuoli susci-



quelle ricostruzioni, pur viziate da una certa retorica e caratterizzate, forse, da toni eccessivamente enfatici, riescono a dare un’idea precisa di come i matricolati delle Arti, in quei due secoli, fossero stati fortemente vincolati e che l’intero sistema, nato per proteggere gli iscritti, si fosse gradualmente tramutato in un intrico di norme – rese efficaci da un apparato sanzionatorio differenziato fino alla cavillosità – utilizzato dal Governo sia dall’esterno che dall’interno per controllare la popolazione della capitale in ogni sua attività.

### 3. Sanzioni e controllo “esterno”

Dalla seconda metà del Cinquecento e fino a tutto il Seicento, per il susseguirsi delle carestie e per la crescita della popolazione nella capitale, si moltiplicano i bandi, i decreti vicereali, le prammatiche relative alla regolamentazione di singole materie (l’estrazione dei generi alimentari del regno, le operazioni di immissione e di distribuzione della farina nella capitale, i sistemi di pesatura della frutta o dei pesci, i luoghi deputati alla vendita all’ingrosso e al dettaglio e così via)<sup>40</sup>.

Queste le parole con cui Giuseppe Rescigno, autore della fortunata monografia del 2016 intitolata *Lo Stato dell’Arte. Le corporazioni nel Regno di Napoli dal XV al XVIII secolo* dipinge la proliferazione di norme e di sanzioni – contenute in un ampio ventaglio di fonti di natura differente – con cui il governo vicereale intese disciplinare puntigliosamente la sfera del lavoro e della produzione nella capitale in ragione delle motivazioni su cui ci si è già brevemente soffermati.

Norme e, di conseguenza, sanzioni che possiamo definire “esterne” valorizzando la loro provenienza statuale e differenziandole, proprio quanto alla loro origine, dalle norme e dalle sanzioni “interne” in quanto prodotte autonomamente dalle Arti e inserite nelle capitolarioni di queste.

Partiamo, dunque, da alcune brevi riflessioni riguardanti il regime sanzionatorio previsto in una selezione di norme “esterne” premettendo che non è possibile, in questa sede, predisporre un catalogo completo delle tipologie di sanzioni comminate dalla legislazione vicereale

tava, insieme con lo sdegno, una sorta di stupore tanto tanto quella sua ostilità pareva singolare e irragionevole». Così B. CROCE, *La Spagna nella vita italiana durante la rinascenza*, Giuseppe Laterza e figli, Bari 1917, pp. 245-246.

<sup>40</sup> Cfr. G. RESCIGNO, *Lo Stato dell’Arte*, cit., p. 39.

né di presentare una casistica esaustiva degli interessi che il vicerego spagnolo intese tutelare stabilendo sanzioni di differente intensità e applicabilità. Riservando, auspicabilmente, a un momento successivo di approfondire ulteriormente l'argomento ci si limiterà, ora, a esaminare l'apparato sanzionatorio previsto in una quantità limitata – e si spera esemplificativa – di norme per lo più confluite nelle raccolte di prammatiche del Regno<sup>41</sup>.

Moltissimi i casi di sanzioni previste per chi avesse trasgredito a norme riconducibili – anche se non direttamente – alla sfera del lavoro e della produzione che sono disseminati all'interno del *corpus* di prammatiche. Gli esempi più significativi, tuttavia, si rinvengono in quei *titoli* che, sin nelle primissime raccolte<sup>42</sup>, furono dedicati alla sfera oggetto della nostra indagine<sup>43</sup>.

<sup>41</sup> Cfr. A. CAPONE, *Le corporazioni d'arte nel vicerego di Napoli dal 1600 al 1707*, Cressati, Bari 1934, p. 273 il quale individua nelle prammatiche le norme «che direttamente riguardano la costituzione delle arti, le prerogative di queste, la minuziosa regolamentazione del lavoro e della vendita, le competenze». Sulla grande quantità di norme vicereali relative agli ambiti della produzione e del lavoro confluite nelle prammatiche vicereali, cfr. G. GALASSO, *Alla periferia dell'impero: il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII)*, Giulio Einaudi Editore, Torino 1994, p. 215. Serbatoio importante sul piano della ricchezza di norme relative alla sfera del lavoro e della produzione e che, tra le altre, merita probabilmente una particolare menzione, è il *Codice delle leggi del regno di Napoli* di Alessio de Sariis in dodici volumi e un indice. Cfr. A. DE SARIIS, *Codice delle leggi del regno di Napoli*, presso Vincenzo Orsini, Napoli 1792-1797, libri 1-13. Due, in particolare, i libri cui riferirsi per quanto riguarda il tema di indagine: il Libro V, *De' Fiscali, dell'amministrazione delle Università e della pubblica Annona* e il libro X *Delle scienze e delle arti*.

<sup>42</sup> La suddivisione delle prammatiche per argomento e il raggruppamento in titoli si deve a quella che, a testimonianza del De Jorio, fu la prima, parziale edizione del *corpus* stampata nel 1531 dal tipografo Giovanni Antonio da Caneto. Si tratta delle *Pragmaticae regentes Caroli Siciliae regis Romanorumque imperatoris*, excudebat Ioannes Antonius Canetus Papiensis, [Napoli] 1531. Cfr. F. DE JORIO, *Introduzione allo studio delle prammatiche del Regno di Napoli*, nella Stamperia Simoniana, Napoli 1777, tomo I, p. XXIII. Nei secoli successivi le prammatiche ebbero numerose edizioni che, nonostante i fisiologici rimaneggiamenti le necessarie integrazioni dovute soprattutto alla continuità dell'attività legislativa, non modificarono l'impalcatura originaria. Non si discosta da tale struttura l'edizione – curata da Lorenzo Giustiniani – che viene considerata definitiva e che fu stampata a Napoli tra il 1803 e il 1808. Cfr. L. GIUSTINIANI, *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, nella Stamperia Simoniana, Napoli 1803-1808, tomi 1-15. Nelle pagine che seguono, salvo eventuale e diversa indicazione, ogni citazione deve intendersi riferita proprio all'edizione di Giustiniani.

<sup>43</sup> Tra questi ricordiamo i *titoli* riservati ad artigiani e venditori di vari generi: *Interdictum commercium cum hostibus*, ivi, tomo 6, tit. CXXXV, p. 233; *De aurificum Col-*

L'analisi delle norme selezionate all'interno di quei titoli consente di ricondurre, almeno sul piano formale, le sanzioni previste a tre grandi categorie. La categoria in cui ci si imbatte più frequentemente è quella delle sanzioni di natura pecuniaria in virtù delle quali il trasgressore doveva versare una somma di denaro a un ente beneficiario – nella maggior parte dei casi il Regio Fisco – individuato dalla norma. Che il Fisco fosse il principale percettore dei proventi delle sanzioni pecuniarie non sorprende. Se i primi anni successivi all'instaurazione del vicereame, orientati a conservare una certa continuità con il più mite sistema fiscale del regno aragonese, non furono caratterizzati da una particolare

*legio*, ivi, tomo 3, tit. XXX, p. 46; *De magistris artium, seu artificibus*, ivi, tomo 7, tit. CLXVI, p. 136; *De crystallo facienda, et privilegiis artificum concessis*, ivi, tomo 3, tit. LVIII, p. 292; *De pharmacopolis et aromatariis*, ivi, tomo 12, tit. CCXXVII, p. 200; *Edictum tabaccarium*, ivi, tomo 4, tit. LXIX, p. 3. Quelli che si rivolgevano a chi svolgeva un lavoro legato al mare: *De nautis, et portubus*, ivi, tomo 8, tit. CLXXVI, p. 1; *De officio consulatus maris, et terrae et his, quae suo magistratui incumbunt*, ivi, tomo 8, tit. CXCIV, p. 273; *De officialibus regiarum trirumibus*, ivi, tomo 8, tit. CLXXXIX, p. 203; *De piratis*, ivi, tomo 12, tit. CCXXVIII, p. 228.; *De piscatu coraliorum*, ivi, tomo 12, tit. CCXXIX, p. 246; *Interdictum in piscatores*, ivi, tomo 6, tit. CXLI, p. 256; *Interdictum regnicolis ne exteris vexillis in mari utantur*, ivi, tomo 6, tit. CXLVII, p. 271. I titoli contenenti prammatiche che riguardavano l'esercizio di specifiche professioni quali, ad esempio, quelle esercitate nell'ambito dell'agricoltura e dell'allevamento: *De Incisione arborum*, ivi, tomo 6, tit. CXXV, p. 188; *Interdictum ne in suburbio plagae fiant olitoria*, ivi, tomo 6, tit. CXLII, p. 257; *De bruchis*, ivi, tomo 3, tit. XXXVIII, p. 138; *De bestiis vaccinis, seu bobus non mactandis*, ivi, tomo 3, tit. XXXV, p. 118; *De ripa munienda*, ivi, tomo 13, tit. CCLVIII, p. 326. Dell'edilizia: *De aedificiis prohibitis, et de interdicto sublato*, ivi, tomo 1, tit. XI, p. 323; *Collegio de tabulariorum*, ivi, tomo 14, tit. CCLXXIV, p. 275; della fabbricazione e dell'uso delle armi: *De armis*, ivi, tomo 2, tit. XXV, p. 291; *De Aucupibus, seu venatoribus, et de regis venationibus ipsis interdictis*, ivi, tomo 3, tit. XXIX, p. 19; *De Confectione pulveris, et salnitri*, ivi, tomo 3, tit. LII, p. 265. Della lavorazione tessile: *Serificium*, ivi, tomo 14, tit. CCLXV, p. 84, *Lex sumptuaria*, ivi, tomo 7, tit. CLXI, p. 25. Vi erano, poi, titoli relativi all'esercizio di altre professioni quali quelle dei medici e dei barbieri: *De Chirurgis, et Barbitonsoribus*, ivi, tomo 3, tit. XLV, p. 205; dei conducenti: *Interdictum in aurigas*, ivi, tomo 6, tit. CXXXIX, p. 239, *De lictoribus et stationariis*, ivi, tomo 7, tit. CLXIV, p. 123; degli stampatori e dei librai: *De impressione librorum*, ivi, tomo 6, tit. CXXIV, p. 169; di attuari, notai, scrivani e impiegati dei tribunali: *De actuariis, scribis, et eorum salario*, ivi, tomo 1, tit. III, p. 159, *De Notariis, et eorum salario, et de Officio Judicum ad Contractus*, ivi, tomo 8, tit. CLXXXIII, p. 101; *De apparitoribus*, ivi, tomo 2, tit. XVIII, p. 258. In fine, a chiudere questo elenco non completo, ricordiamo i titoli contenenti norme e sanzioni dedicate all'amministrazione dell'Annona e ai lavori ad essa legati: *De Annona Civitatis Neapolis, et Regni*, ivi, tomo 2, tit. XV, p. 6.; *Annonariae urbanae leges*, ivi, tomo 2, tit. XVI, p. 165, *De vectigalibus, et gabellis, earum regimine*, ivi, tomo 15, tit. CCLXXXI, p. 40.

aggressività, già a partire dagli anni Trenta del Cinquecento «divenne incalzante la volontà imperiale di accrescere la pressione» sui sudditi<sup>44</sup>. Molti gli strumenti adottati e, tra questi, il capillare e remunerativo sistema sanzionatorio previsto a carico degli iscritti alle Arti napoletane. Quanto la Corona contasse sulle sanzioni da infliggere ai matricolati è dimostrato dalla frequenza con cui le sanzioni pecuniarie erano comminate e dagli importi elevati delle stesse. In una prammatica del 1645, ad esempio, per coloro che avessero contrabbandato sale, veniva prevista una sanzione di 1000 ducati<sup>45</sup>. Ancora una sanzione di 1000 ducati da devolvere al Regio Fisco era prevista, nel 1648, per i librai che avessero stampato o venduto libri senza le necessarie autorizzazioni<sup>46</sup>. Importi particolarmente significativi se si pensa che, grosso modo in quegli anni, il salario mensile di un garzone che lavorava presso un panettiere non superava i 3 ducati<sup>47</sup> e che, per tutti gli anni Quaranta del Seicento, con

<sup>44</sup> Così R. DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cifretanae*, Firenze University Press, Firenze 2012, p. 121. L'intenzione di Carlo V di accrescere in maniera significativa il prelievo fiscale, secondo Delle Donne, è manifestata anche dall'impulso dato dall'imperatore alle attività della Sommaria che, a causa dell'aumento della pressione sui sudditi fu letteralmente investita dai «conflitti che si accesero a Napoli intorno alle politiche e alle pratiche di governo dell'economia».

<sup>45</sup> Cfr. L. GIUSTINIANI, *Nuova collezione delle prammatiche*, cit., tomo 14, p. 16: «Che niuna persona di qualsivoglia stato e condizione si sia, possa comperare sali eccetto che ne' fondaci regj, o dalle persone destinate dagli arrendatori sotto pena di ducati mille e di tre anni di relegazione, se sarà nobile e di tre anni di galea se sarà ignobile ed alla perdita de' sali, animali, o vascelli».

<sup>46</sup> Cfr. A. DE SARIIS, *Codice delle leggi*, cit., tomo 10, p. 96: «Niuno Stampatore possa imprimere libri, né composizione alcuna, né impressi tenerli, se non saranno stati stampati con licenza in scriptis nostra, e del R. Coll. Cons. E rispetto agli autori che manderanno a stampare in questo Regno, o fuori d'esso così in nome come sotto nomi finti, non possano in modo alcuno fargli stampare senza nostra licenza, servata la forma della R. Pram, dell'anno 1586, e stampati contra la forma predetta non possano immettersi, né vendersi in questa città e Regno, sotto le pene in quella contenute. Ordiniamo ancora, dopo che sarà stampata l'opera nel Regno o fuori, da cittadini, o abitanti in esso, quella non si possa pubblicare, né vendere se prima non sarà collazionata coll'originale, quale avrà da conservarsi dal cancelliere della Regia Giurisdizione, con decreto dell'Ill. Reggente Soprintendente d'essa sotto pena di perdere detti libri e di ducati mille; poiché gli autori, dopo veduti gli originali ed ottenuta la licenza, vi vanno aggiungendo molte cose che potrebbero essere di grave danno».

<sup>47</sup> Sull'andamento dei prezzi nel Regno sin dalla fondazione normanna, cfr. N.F. FARAGLIA, *Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860*, nei tipi del commendatore G. Nobile, Napoli 1878. In particolare, per prezzi applicati nei secoli del viceregno, cfr. pp. 162-213. Il tariffario dei lavoratori dei panettieri da cui si è attinto per l'indicazione del salario medio mensile è a p. 186.

una cifra sempre inferiore ai 17 ducati, era stato possibile acquistare un'intera botte di vino, anche della migliore qualità<sup>48</sup>.

Pur essendo il principale riscossore delle sanzioni, in alcuni casi il Fisco era chiamato a rinunciare a parte dei proventi che, invece, erano devoluti ad altri soggetti. Ciò avveniva essenzialmente nei casi in cui la legislazione vicereale affidava alle sanzioni inflitte ai matricolati delle Arti una funzione che si spingeva oltre i fini della mera deterrenza e retribuzione e che assumeva, in aggiunta, i caratteri dell'incentivo a denunciare i trasgressori delle norme. In questi casi, per punire i contravventori e, allo stesso tempo, per incentivare la comunità a denunciare gli illeciti, veniva previsto che le somme di denaro pagate dai colpevoli dovessero essere devolute in parte al Regio Fisco, in parte ai denuncianti. Tale impostazione, invero piuttosto frequente nelle norme vicereali, era particolarmente ricorrente, ad esempio, nell'abbondante legislazione *suntuaria*, emanata sin dal primo Cinquecento con lo scopo di contrastare il lusso e gli eccessi delle classi più abbienti e, così, conservare una certa concordia tra i vari strati della popolazione<sup>49</sup>. Le norme che costituiscono tale legislazione, rispetto alla cui effettiva efficacia esistono non pochi dubbi<sup>50</sup>, da un lato miravano a censurare il comportamento di utilizzare abiti oppure oggetti particolarmente fastosi, dall'altro fornivano precise indicazioni di come i manufatti avrebbero dovuto essere realizzati per non incorrere in sanzioni. Constatato, tuttavia, l'illecito e quantificata la sanzione, le norme disponevano frequentemente che i proventi dovessero essere ripartiti tra Fisco e denuncianti promettendo a questi ultimi l'anonimato<sup>51</sup>.

<sup>48</sup> Cfr. *ivi*, p. 212.

<sup>49</sup> Così A. TISCI, *La via della seta nel Regno di Napoli. Dalle politiche mercantilistiche alle riforme borboniche*, COSME B. C., Napoli 2020, p. 26: «Nel corso del Cinquecento le leggi suntuarie vengono orientate ad uniformare i diversi livelli di una società di ceti, imponendo un generale codice di condotta, per superare la tradizionale divisione dell'ordine medievale e consentire ai gruppi emergenti di omologarsi, senza alcuna attribuzione di specifici privilegi o esenzioni, almeno sul piano formale, per l'antico patriziato del Regno».

<sup>50</sup> S. SCOGNAMIGLIO CESTARO, *Il colore della statualità: Leggi suntuarie, codici estetici e modelli culturali delle élites nella Napoli della prima Età moderna*, in «California Italian Studies», 3.1 (2012), pp. 1-57.

<sup>51</sup> Così, ad esempio, in una prammatica del 26 Agosto 1636 emanata dal viceré Manuel de Acevedo che conteneva un divieto generalizzato di utilizzare abiti lussuosi e che elencava dettagliatamente con quali materiali e con quali ornamenti dovessero essere confezionate le livree dei servitori e costruite le vetture, era prevista una sanzione «di once 25 da applicarsi al Regio Fisco, dandosi al denunciante la terza parte».

Casi piuttosto sporadici, erano, poi, quelli nei quali i proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie avrebbero dovuto essere ripartiti tra il Fisco e la Cappella o il Monte dell'Arte cui il trasgressore era iscritto<sup>52</sup>. Si tratta, come detto, di ipotesi piuttosto marginali poiché il sostentamento delle strutture assistenziali all'interno delle Arti, che pure costituiva per il governo vicereale un elemento di grande importanza, trovava in realtà negli statuti dei sodalizi la sede principale di disciplina<sup>53</sup>.

Cfr. L. GIUSTINIANI, *Nuova collezione delle prammatiche*, cit., tomo 7, p. 45. Ancor più incisive le sanzioni previste in un bando del viceré Francisco de Benavides emanato nel Gennaio del 1690 in cui si faceva assoluto divieto di importare una serie di beni tassativamente elencati e si prevedeva per i contravventori una pena di ben mille ducati devoluti per metà al Fisco e per metà al denunciante: «Ordiniamo e comandiamo per adesso, che dal dì della pubblicazione della presente, persona alcuna di qualsivoglia stato, grado o condizione, non ardisca d'immettere in questa fedelissima città e regno, qualsivoglia sorta di mercanzia di seta, di oro o di argento, così fino, come falso tanto in drappi, come in pizzilli, zagarelle, calzette ed altri quali si sieno lavori di seta o di oro che tengono mischiata la seta e l'oro, di qualunque nome e qualità si sieno; sotto pena della perdita delle robe, di ducati mille, ed altre anche corporali a nostro arbitrio riservate, da incorrersi tante volte, quante si contravverrà; promettendo la metà della pena pecuniaria al denunciante ed il secreto. Cfr. ivi, p. 54».

<sup>52</sup> Una ripartizione che beneficiasse l'Arte danneggiata dalla trasgressione era prevista, ad esempio, in un decreto di Gregorio de Mercado y Morales, reggente del Consiglio Collaterale, riguardante l'Arte grossa e l'Arte sottile degli ottonai di Napoli. Per evitare che i matricolati alla prima continuassero a eseguire lavori prerogativa degli iscritti alla seconda e viceversa, il reggente aveva puntigliosamente elencato – richiamando i capitoli dei rispettivi statuti – quali manufatti dovessero essere realizzati dagli iscritti all'una e all'altra Arte. Per scoraggiare qualunque prevaricazione e "sconfinamento", aveva stabilito «che nessuno de' detti maestri dell'Arte grossa avesse avuto ardire, sotto pena di once d'oro venticinque per ciascheduno contravvegnete, applicandi metà al Regio Fisco, e l'altra metà alla Cappella di detta Arte (...) dal predetto in avanti, in perpetuo ed in futuro di lavorare, nè fare detti capi di lavori, compresi ne' capitoli di dett'Arte sottile: ed all'incontro, che nessuno de' maestri dell'Arte sottile dal detto di ut supra, et in futurum non avessero lavorata, nè fatta nessuna opera o lavoro, contenuto ne' capitoli dell'Arte grossa». Cfr. L. GIUSTINIANI, *Nuova collezione delle prammatiche*, cit., tomo 7, p. 168. Situazione analoga si rinviene in un bando del viceré Ramiro Núñez de Guzmán il quale, a seguito della denuncia di alcuni ebanisti della città, i quali lamentavano le frodi di quegli artigiani che anziché utilizzare genuino legno di ebano, si servivano di legno comune dipinto per i loro lavori, censurava ogni attività di contraffazione prevedendo pene severe per chiunque ignorasse il divieto. In particolare per i trasgressori era prevista una sanzione «non solo della perdita di quella roba, che si troverà essere lavorata con detti legnami tinti negri falsificati in ebano, ma di altri ducati 30 da applicarsi cioè la terza parte al Regio Fisco, un'altra al Monte di dett'arte di Scrittoriari, e l'altra terza parte all'accusatore». Cfr. ivi, p. 136.

<sup>53</sup> Sul punto cfr. *infra*, § 4.

Seconda “categoria” è quella delle sanzioni che avevano natura reale in quanto venivano applicate ai beni di coloro che contravvenivano alle prescrizioni. Anche in questo caso le fonti offrono molte, variegate testimonianze. I casi più frequenti, tuttavia, sono quelli in cui venivano sanzionati con la “perdita” delle merci coloro che compivano l’azione di acquistare o di vendere beni di cui era proibito il commercio oppure che commerciavano con modalità fraudolente beni che pure erano lecitamente alienabili. In una prammatica emanata dal viceré Antoine Perrenot de Granvelle il 13 Settembre 1571, ad esempio, si colpivano tutti coloro che avessero venduto capi bovini indirizzandoli alla macellazione e ignorando, dunque, il divieto con cui, fatte salve alcune specifiche eccezioni, si proibiva di «ammazzare, (o) macellare vacche, vitelli, buoi, genchi, anecchie, e qualsivoglia altra sorta di detti bestiami vaccini in niuna parte del Regno»<sup>54</sup>. Altrettanto significativo l’esempio offerto da un bando del viceré Juan Alonso Pimentel de Herrera emanato nel Settembre del 1607 e volto a regolamentare il commercio dei cereali per tutto l’anno successivo alla pubblicazione del bando. Denunciato il progressivo e costante aumento del prezzo del frumento nonostante l’abbondante raccolto registrato e volendo contrastare tale andamento, il viceré aveva stabilito:

Se bene per gratia di nostro Signore Iddio la racolta de’ grani et orgi di questo presente anno è andata fertiliss[ima] con la quale (...) speravamo che li prezzi delli grani andassero de di in di calando, come foria di ragione, tutta volta vedemo l’effetto contrario che per li desegni de persone particolari, per incarrire li prezzi vadano facendo diverse compre di detti grani, et orgi per rivenderli, fare mercantie, et tenerli infossati et nascosti procurando alterar li prezzi per poterli vendere a loro modo. Al che volendo rimediare a detti inconvenienti, ci ha parso (...) fare il presente banno per il quale ordinamo et commandamo; che dal di della publicatione d’esso et per tutto lo mese di Giugno dell’anno intrante 1608, nessuna persona di qualunque grado et conditione se sia, ardisca né presuma durante detto tempo comprare, né far comprare grani, et orgi così in questa città di Napoli, come in qual si voglia parte del presente Regno per venderli et fare mercantie o tenerli in magazeni et infossarli eccetto quella quantità che bisognerà per uso et sostentamento di loro case<sup>55</sup>.

<sup>54</sup> Cfr. L. GIUSTINIANI, *Nuova collezione delle prammatiche*, cit., tomo 3, p. 119.

<sup>55</sup> Cfr. Ivi, tomo 2, p. 43.



Per i contravventori erano previste una serie di pene severe tra cui la *perdita delli detti grani et orgi delli quali se ne darà la mità all'accusatore, ancor che sia ufficiale, et l'altra mità al Regio Fisco*<sup>56</sup>.

Come si è detto in precedenza, quella della disponibilità di beni di prima necessità nella capitale – e segnatamente di cereali – fu una delle maggiori preoccupazioni del governo vicereale<sup>57</sup>. Il dato è perfettamente comprensibile se si considera che tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Seicento il semplice rischio che in città potessero scarseggiare generi alimentari essenziali fu in grado di innescare a Napoli tumulti e rivolte caratterizzati da episodi di drammatica intensità<sup>58</sup>. Non è troppo difficile figurarsi la violenza degli assalti ai forni, la ferocia della caccia di cui furono vittime coloro che venivano accusati di rovinare il popolo, la cecità e la furia della moltitudine affamata anche grazie alla prosa vivida e commovente con cui Alessandro Manzoni raccontò la rivolta per il pane di cui in quegli stessi anni altri sudditi di Sua Maestà Cattolica, in altra zona d'Italia, si resero protagonisti<sup>59</sup>.

<sup>56</sup> *Ibidem*.

<sup>57</sup> Sul punto cfr. C. PETRACCONE, *Napoli moderna e contemporanea*, Guida editore, Napoli 1981, p. 10 e ss. Medesima prospettiva in A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli 1505-1557*, Jovene, Napoli 1984, vol. I, p. 371 il quale sottolinea l'interesse vitale del Vicereame di garantire la disponibilità di frumento nella capitale per scongiurare sommosse e rivolte: «La prudenza, pertanto, opportunamente consigliava l'amministrazione vicereale a tenere dalla propria parte chi, meno patendo la fame, meno sarebbe stato disposto a scendere in piazza». Cfr., infine, G. CONIGLIO, *Il vicereame di Napoli e la lotta tra spagnoli e turchi nel Mediterraneo*, Giannini, Napoli 1987, vol. I, p. 14.

<sup>58</sup> Un tumulto dagli esiti drammatici, in grado di produrre una grande risonanza fu, ad esempio, quello scoppiato nella primavera del 1585 a causa dell'invio di un grosso quantitativo di grano in Spagna che il viceré Pedro Girón aveva autorizzato per acconsentire alle richieste di Filippo II. Le conseguenze dell'invio – diminuzione del peso del pane venduto nella capitale e aumento del prezzo – innescarono la violenza della plebe che accusò l'eletto del popolo Giovanni Vincenzo Starace di aver tradito il suo ufficio e che per questo venne trucidato dalla plebe inferocita. Sul punto cfr. R. VILLARI, *La rivolta antispannola a Napoli: le origini (1585-1647)*, Bari, Laterza 1976, pp. 42-44. Ancor più ampia fu l'eco prodotta dalla rivolta capitanata da Tommaso Aniello d'Amalfi (Masaniello) innescata, in prima battuta, dall'aumento della gabella sulla frutta voluta dal viceré Pedro Téllez-Girón y Velasco Guzmán e che si estese fino a porre la capitale sotto il totale controllo dei ribelli. Sulla rivolta di Masaniello cfr. tra tutti, A. MUSI, *La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca*, Guida editore, Napoli 2002.

<sup>59</sup> Sul tumulto di Milano, il così detto "tumulto di San Martino", scoppiato nel Novembre del 1628, cfr. l'accurata ricostruzione in G. RIPAMONTI, *La peste di Milano del 1630 libri cinque cavati dagli annali della città*, Tipografia e Libreria Pirota, Milano 1841, pp. 25-37. Il racconto dei disordini milanesi è oggetto del dodicesimo e del tredicesimo



Quanto alle due misure che abbiamo richiamato, esse, in effetti, paiono orientate a salvaguardare il flusso costante di frumento e cereali nella capitale: la prima limitando fortemente la macellazione di capi bovini che non dovevano essere sottratti al loro compito primario di lavorare i campi e, così, garantire buoni raccolti; la seconda sanzionando chiunque avesse trasformato il commercio di grano e cereali in genere in una attività di speculazione.

capitolo dei *Promessi Sposi*. I paralleli tra quanto avvenne a Milano e quanto si verificò a Napoli sono molteplici. La descrizione dell’assedio di cui fu vittima il *vicario di provvisione* – identificato nel milanese Ludovico Melzi d’Eril –, ci dà modo, per esempio, di immaginare la fine dell’eletto del popolo Giovanni Vincenzo Starace, effettivamente trucidato dalla plebe napoletana nel 1585, i cui ultimi istanti di vita possiamo rivivere grazie alla prosa dedicata dal Manzoni al Melzi d’Eril: «Lo sventurato vicario stava, in quel momento, facendo un chilo agro e stentato d’un desinare biascicato senza appetito, e senza pan fresco; e attendeva, con gran sospensione, come avesse a finire quella burrasca, lontano però dal sospettar che dovesse cader così spaventosamente addosso a lui. Qualche galantuomo precorse di galoppo la folla, per avvertirlo di quel che gli sovrastava. I servitori, attirati già dal rumore sulla porta, guardavano sgomentati lungo la strada, dalla parte donde il rumore veniva avvicinandosi. Mentre ascoltan l’avviso, vedon comparire la vanguardia: in fretta e in furia, si porta l’avviso al padrone: mentre questo pensa a fuggire, e come fuggire, un altro viene a dirgli che non è più a tempo. I servitori ne hanno appena tanto che basti per chiuder la porta. Metton la stanga, metton puntelli, corrono a chiuder le finestre, come quando si vede venire avanti un tempo nero, e s’aspetta la grandine, da un momento all’altro. L’urlo crescente, scendendo dall’alto come un tuono, rimbomba nel vòto cortile; ogni buco della casa ne rintrona: e di mezzo al vasto e confuso strepito, si senton forti e fitti colpi di pietre alla porta. “Il vicario! Il tiranno! L’affamatore! Lo vogliamo! vivo o morto!”. Il meschino girava di stanza in stanza, pallido, senza fiato, battendo palma a palma, raccomandandosi a Dio, e a’ suoi servitori, che tenessero fermo, che trovasse la maniera di farlo scappare. Ma come, e di dove? Sali in soffitta; da un pertugio, guardò ansiosamente nella strada, e la vide piena zeppa di furibondi; sentì le voci che chiedevan la sua morte; e più smarrito che mai, si ritirò, e andò a cercare il più sicuro e riposto nascondiglio. Lì rannicchiato, stava attento, attento, se mai il funesto rumore s’affievolisse, se il tumulto s’acquietasse un poco; ma sentendo in vece il muggito alzarsi più feroce e più rumoroso, e raddoppiare i picchi, preso da un nuovo soprassalto al cuore, si turava gli orecchi in fretta. Poi, come fuori di sè, stringendo i denti, e raggrinzando il viso, stendeva le braccia, e puntava i pugni, come se volesse tener ferma la porta.... Del resto, quel che facesse precisamente non si può sapere, giacchè era solo; e la storia è costretta a indovinare. Fortuna che c’è avvezza». A. MANZONI, *I Promessi Sposi*, dalla tipografia Guglielmini e Redaelli, Milano 1840, pp. 253-254. Le pagine manzoniane, che descrivono avvenimenti ed episodi certamente non dissimili da quelli che dovettero verificarsi a Napoli, costituiscono, probabilmente, «una delle più accurate descrizioni che siano mai state date della sollevazione popolare che infiammò la città di Milano nei giorni 11 e 12 Novembre 1628». Così A. TAGLIAPIETRA (cur.), A. MANZONI, *Del romanzo storico e altri scritti sulla storia e l’invenzione*, Mimesis edizioni, Milano 2024.

A essere puniti con la perdita dei beni, infine, assieme agli acquirenti e ai venditori, erano gli artigiani che tentavano di sfuggire al controllo dell'autorità e che, quindi, avrebbero potuto produrre manufatti non conformi a quanto stabilito dalle norme. Anche in questo caso molteplici sono gli esempi che la normativa vicereale offre. Ci limiteremo a segnalare un bando riguardante i tessitori di seta. Il bando, emanato dal viceré Rodrigo Ponce de León, riguardava una delle attività che maggiormente, sin dall'età aragonese, aveva goduto dell'interesse e della tutela dello Stato. Proprio la sensibilità nei confronti della manifattura serica aveva spinto il Governo a elaborare un programma di periodiche ispezioni delle abitazioni o delle botteghe di coloro che possedevano telai con cui lavorare le preziose tele<sup>60</sup>. Il bando richiamato sanzionava tutti coloro che non avessero denunciato il possesso di telai e che in tal modo avrebbero potuto sfuggire alle ispezioni stabilendo per i trasgressori la perdita degli stessi<sup>61</sup>.

Abbiamo, poi, le sanzioni di natura personale, previste a protezione di interessi ritenuti, evidentemente, di estesa rilevanza. Anche in questo caso le norme offrono una vasta casistica all'interno della quale emergono, tuttavia, alcune soluzioni ricorrenti: in particolare la carcerazione<sup>62</sup>,

<sup>60</sup> Cfr. R. RAGOSTA, *Napoli, città della seta*, Donzelli editore, Roma 2009, p. 31.

<sup>61</sup> «Diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutti quali si vogliano tessitori, e mastri di telai abitanti, e che pro tempore abiteranno in detti borghi, e distretti di questa fedelissima città di Napoli, che, fra il termine suddetto di quindici giorni dopo la pubblicazione di esso, debbano rivelare con dar nota reale e distinta da consegnarsi a' magnifici consoli, e deputati di detta nobile arte, che perciò si è fatta in ciascun tempo la sua deputazione di tutt'i telai che tengono; così ancora s'ordina e comanda a tutti quei che per l'avvenire vorranno porre telai in detti borghi per lavorare e fabbricare i drappi che parimente ne debbano fare nota in libro particolare di tutt'i detti telai che sono, et infuturum saranno in detti borghi, affinché, quando si vorranno per essi quelli visitare, lo possano più comodamente fare; e così inviolabilmente si debba tutto ciò osservare e fare osservare con puntualità, sotto pena ai trasgressori ed inosservanti del presente nostro bando della perdita di detti telai ed ancora di pagare due once d'oro di più». Cfr. L. GIUSTINIANI, *Nuova collezione delle prammatiche*, cit., tomo 7, pp. 137-138.

<sup>62</sup> A essere sanzionati con la carcerazione erano comportamenti ritenuti particolarmente lesivi del benessere generale. Alla carcerazione, per esempio, si ricorreva con una moderata frequenza per censurare comportamenti che avrebbero potuto mettere a repentaglio la disponibilità di frumento nella capitale. Come si è detto in precedenza, l'accessibilità alla farina costituiva una preoccupazione costante del Governo che cercava di tutelare tale condizione anche emanando norme che garantissero la corretta lavorazione dei campi necessaria a ottenere raccolti abbondanti. Lo mostra con evidenza un bando del viceré Pedro Téllez-Girón emanato l'8 Giugno 1585 con cui si interviene per vietare tassativamente che in Puglia i «garzoni, i quali attendono alla cultura e semina de' terri-

la relegazione<sup>63</sup> e la condanna ai lavori forzati che si concretizzava, prevalentemente, in una condanna a remare per un certo numero di anni nelle regie galere<sup>64</sup>.

Rispetto alle sanzioni di natura personale, non è forse pleonastico sottolineare che le norme relative alla disciplina del lavoro e della produzione non si discostavano dall'impostazione dell'ordinamento giuridico di un Regno in cui la forte stratificazione cetuale, tipica dell'Antico Regime, comportava una serie di particolarismi sia nell'individuazione dei comportamenti illeciti, sia nella qualificazione e quantificazione delle sanzioni che dovevano essere inflitte per reprimerli<sup>65</sup>. Anche nell'am-

tori» potessero, seguendo l'antico uso, lasciare i fondi presso i quali erano impiegati alla metà del mese di Agosto mettendo a repentaglio, in questo modo, la corretta esecuzione di fondamentali lavorazioni estive e autunnali come quella dell'aratura e della semina. Il bando attribuisce ai garzoni la facoltà spostarsi dai propri fondi a partire dalla «Natività di nostro signor Gesù Cristo». Contro i trasgressori, continua il bando, si «debbero pigliare informazione, carcerargli e tenercene avvisati subito con mandarci la copia della informazione». Cfr. *ivi*, tomo 2, pp. 16-17.

<sup>63</sup> Anche la relegazione è una sanzione relativamente frequente per reprimere infrazioni ritenute gravi. Un esempio è costituito da una prammatica emanata il 17 Maggio 1586 ancora una volta con lo scopo di evitare comportamenti che potessero pregiudicare la disponibilità di farina in città. La prammatica censurava una serie di pratiche volte ad aggirare le norme relative al corretto approvvigionamento di frumento e cereali in genere condannando i contravventori alla relegazione di cinque anni in un'isola da determinarsi. Cfr. *ivi*, tomo 2, pp. 20-21.

<sup>64</sup> La sanzione dei lavori forzati, consistente per lo più nella condanna a remare per un numero variabile di anni nelle regie galere, si presenta come una sanzione piuttosto comune per punire infrazioni particolarmente gravi commesse da uomini di nascita non nobile. Proponiamo ancora una volta, a titolo di esempio, un bando che si inserisce nella ricca legislazione vicereale a tutela della disponibilità di commestibili di prima necessità nella capitale. Con un bando del 1606 il viceré Juan Alonso Pimentel de Herrera confermava l'assoluto divieto, valido tanto per la capitale quanto per i territori ad essa vicini per un raggio di trenta miglia di acquistare commestibili – e in particolare vino – in quantità superiore a quella sufficiente per le proprie necessità allo scopo di farne mercato comminando la condanna a quattro anni di galera ai trasgressori del divieto. Cfr. *ivi*, tomo 2, p. 42.

<sup>65</sup> Nella vastissima bibliografia disponibile per approfondire il tema del privilegio e del particolarismo cetuale nel regno di Napoli nei secoli oggetto della nostra indagine, ci si limita a segnalare, fra tutti, R. AJELLO, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli*, Jovene, Napoli 1961; *Id.*, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Jovene, Napoli 1979; A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo cit*; *Id.*, *Patriae leges privatae rationes. Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Jovene, Napoli 1988. Rilevante e ancora piuttosto recente il contributo di P. VENTURA, *La capitale dei privilegi*, *cit.*, riguardante il rapporto tra privilegi e cittadinanza.

bito oggetto della nostra indagine, dunque, ci si imbatte in sanzioni “differenziate” in virtù della condizione personale del trasgressore. In particolare a rilevare erano la nobiltà di nascita e il sesso del soggetto a cui applicare la sanzione.

Due casi proponiamo a titolo di esempio. Il primo è quello di un bando che si inserisce, ancora una volta, tra le disposizioni che dovevano assicurare le condizioni necessarie a favorire l’abbondanza di commestibili a Napoli. Il bando fu emanato il 17 Settembre 1658, a poco più di due anni dall’inizio di una devastante epidemia di peste che colpì la capitale e l’intero Regno causando la morte di un numero imprecisato di abitanti, probabilmente superiore al milione di unità e dunque corrispondente a più del 40% della popolazione totale<sup>66</sup>. L’epidemia e la morte di tanti uomini e tante donne causarono una contrazione importante della disponibilità di forza lavoro nei campi che si tradusse in un rimbalzo dei costi della manodopera e nella conseguente difficoltà di garantire le opportune lavorazioni necessarie ad assicurare un livello accettabile della produzione agricola. A tale criticità tentava di rispondere il bando ordinando che nessuno tra «potatori, vendemmiatori, zappatori, aratori, ed altri quali si vogliano agricoltori ed operai de’ territori» ardisse «di pigliarsi più pagamento di quello che si pagava prima del passato contagio». Quanto alle sanzioni, il bando le differenziava in ragione del sesso dei trasgressori e stabiliva che si applicasse «una pena di anni tre di galea agli uomini, e della frusta alle femmine»<sup>67</sup>.

Altro esempio, che si propone in ragione dell’incisività delle sanzioni previste e della presenza di entrambe le “differenziazioni” cui abbiamo accennato – e dunque sia quella “per nascita”, sia quella “per sesso” – riguarda la commercializzazione e la fattura di un prodotto estremamente delicato e pericoloso come la polvere da sparo. Il bando, del 12 Dicembre 1685, disponeva:

<sup>66</sup> Cfr. I. FUSCO, *La peste del 1656-58 nel Regno di Napoli: diffusione e mortalità*, in «Popolazione e storia» 10.1 (2012), p. 124: «In genere, siamo portati a credere (...) che a seguito della peste la popolazione cittadina si sia ridotta di circa la metà. In breve, volendo provare ad ‘azzardare’ una quantificazione dei decessi, considerando che Napoli ospitava circa 400.000 individui nel 1648, potremmo pensare orientativamente a 200.000 morti nella sola capitale. Complessivamente, sommando i 200.000 morti di Napoli ai 1.055.396 del resto del Mezzogiorno, potremmo giungere alla conclusione che la peste provocò la morte di circa 1.255.396 individui in tutto il Regno, vale a dire di qualcosa in più del 43% della precedente popolazione».

<sup>67</sup> Cfr. L. GIUSTINIANI, *Nuova collezione delle prammatiche*, cit., tomo 7, p. 140.

Nessuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione si sia ardisca né presuma di fabbricare né far fabbricare, vendere, né far vendere salnitri e polvere, né esser complice a detta fattura o vendita sotto pena di dieci anni di relegazione se sarà nobile e di ducati duemila e di dieci anni di galea se sarà ignobile ed anche di detti ducati duemila oltre la perdita degli stigli, salnitri, polvere, animali, ed altri materiali ed all'istessa pena di dieci anni di galea incorrano i salnitrai ed operai che facessero detti salnitri o polvere, o fossero complici alla vendita e fattura di essi né tampoco possano tener mortai, pistoni, né qualsivoglia altra sorta di ordigni o stigli per detti lavori sotto qualsivoglia pretesto né materiali concernenti al detto esercizio di salnitri e polvere senza la suddetta licenza ed anche incorrano alla pena della frusta, ed altre pene ad abitrio di questa Regia Camera le donne che facessero o fossero complici alla vendita o fattura di quelli<sup>68</sup>.

Nel vietare qualunque tipo di vendita o fabbricazione del prodotto per intuibili ragioni di ordine pubblico e di salvaguardia degli interessi del Regio Fisco – ricordiamo che sulla polvere da sparo, così come sul sale e sul tabacco, nell'epoca di riferimento, esisteva un monopolio statale<sup>69</sup> –, veniva previsto dal bando un cumulo di sanzioni pesantissime, anche se differenziate: una sanzione pecuniaria di ben duemila ducati, una sanzione reale consistente nella perdita sia dei prodotti confezionati sia degli strumenti utilizzati per la fabbricazione e una sanzione personale differenziata – che andava dai dieci anni di relegazione o galera alla pena della frusta – in ragione della nobiltà e del sesso del trasgressore.

Il bando appena citato consente di osservare, per finire, come, all'interno delle norme, non vi fosse una situazione di “impermeabilità” fra le categorie di sanzioni: avveniva piuttosto di frequente, cioè – soprattutto quando si sanzionavano comportamenti ritenuti lesivi di interessi che erano oggetto di speciale tutela – che le sanzioni si cumulassero e che un comportamento venisse punito con due o più pene riconducibili o due o più delle categorie proposte. Ciò poteva avvenire in maniera più semplice quando, come nel caso appena esaminato e in altri fin qui proposti al lettore, per una determinata infrazione venivano associate e

<sup>68</sup> Cfr. *ivi*, tomo 3, p. 265.

<sup>69</sup> «L'amministrazione esercita un monopolio sullo spaccio del sale, del tabacco e della polvere da sparo. (...) A tutti i sudditi dei domini continentali è vietato di fabbricare, di vendere, di comprare all'estero quei tre generi». Così F. FERRARA, *Annali di statistica*, Botta editori, Roma 1890, p. 113.

combinare, in virtù della gravità dell'illecito e dell'interesse del Governo a reprimerlo più o meno duramente, sanzioni di natura differente. Oppure, in maniera più complessa, quando la norma prevedeva una sanzione più lieve nel caso di una prima contravvenzione e, in maniera che potremmo dire automatica, stabiliva sanzioni via via più incisive in caso di comportamenti recidivi.

Una delle fonti più ricche di norme che operavano con tale "automatismo" sono i fortunati *Capitoli del ben vivere*. I Capitoli, redatti nella loro versione originaria nel 1509 per ordine del viceré Juan de Aragón de Ribagorza, rappresentarono uno dei primi tentativi di mettere ordine nell'intricato sistema delle Arti annonarie. Essi esaminavano nel dettaglio il complesso settore degli approvvigionamenti della capitale occupandosi in primo luogo di regolamentare la panificazione; in secondo luogo di disciplinare il commercio e la circolazione di altri generi alimentari quali le carni, le verdure, i latticini e la frutta combattendo le frodi e le adulterazioni e fissando i prezzi massimi per ciascuna merce (c.d. assise)<sup>70</sup>.

<sup>70</sup> I *Capituli del ben vivere*, redatti dal viceré Juan de Aragón, costituiscono, probabilmente, la «prima sistemazione organica della materia annonaria in epoca moderna». Così A. MASTRODONATO, *La norma inefficace*, cit., p. 249. Essi erano orientati a disciplinare la vendita dei generi alimentari a Napoli, ad agevolare l'approvvigionamento di essi da parte degli abitanti della capitale tramite la fissazione di prezzi massimi (c.d. *assise*) e a garantire la qualità. Cfr. I. ASCIONE, «Capituli del ben vivere», in V. FRANCO, A. LANCONELLI, M.A. QUESADA (curr.), *Pane e potere. Istituzioni e società in Italia dal medioevo all'età moderna*, Ministero per i beni culturali e ambientali, ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1991, pp. 171-172. I *Capituli* si collocano in una più vasta produzione di prammatiche da parte del viceré il quale «fece molti regolamenti sull'annona i quali, per essere molto adatti alle esigenze del tempo, furono denominati *Capitoli del ben vivere*». Così F. DE LUCA, R. MASTRIANI, *Dizionario corografico del Reame di Napoli*, Stabilimento di Civelli Giuseppe e comp., Milano 1852, p. LXXXIX. Sebbene la vigenza dei *Capituli* fosse formalmente limitata alla capitale, è probabile che essi venissero osservati anche in altre città del Regno. In tal senso, cfr. N.F. FARAGLIA, *Il Comune nell'Italia meridionale (1100-1806)*, Tipografia della Regia Università, Napoli 1883, p. VIII. Nonostante i *Capituli* fossero stati formulati in maniera assai rigorosa soprattutto rispetto alle sanzioni che erano previste per i trasgressori – cfr., sul punto, R. GUISCARDI, *Saggio di storia civile del Municipio napolitano*, Tipografia di F. Vitale, Napoli 1862, pp. 94, 128 – ne è stata in passato anche vivacemente contestata l'efficacia. Cfr., sul punto, D.G. CANTALUPO, *Annona, o sia piano economico di pubblica sussistenza*, Società tipografica, Nizza 1785, p. 120: «Vorrei in somma» scrive il Cantalupo, «che sull'esempio del viceré conte d'Ognatte, e Villamediana del 1651 si abolissero tutte le prammatiche, tutti i bandi e tutte le costituzioni fin'ora promulgate in materia d'Annona e di Grascia le quali altro non contengono che un orrendo ammasso o sia il caos di leggi contrarie alla libertà, e contemporaneamente vorrei ancora che si abolissero in questa Dominante i capitoli che furono pubblicati nel 1509 dal viceré conte di Ripa-

Lo schema sanzionatorio nei trentotto capitoli che costituiscono il bando è ricorrente. Viene prima stabilito il comportamento censurato. Subito dopo è enunciata la sanzione che aumenta di intensità in caso di una prima recidiva e lievita ancora nel caso in cui il trasgressore infranga il comando per la terza volta. Ovviamente la gravità delle sanzioni dipendeva dalla intensità con cui il viceré aveva voluto proteggere determinati interessi. Proponiamo due esempi che mostrano il “funzionamento” dei Capitoli e sono esemplificativi degli interessi che, con maggiore frequenza, il Governo aveva voluto salvaguardare.

Un primo esempio è quello fornito dalla disciplina dettata per i panettieri. Il capitolo a questi dedicato stabilisce:

Che quando la farina salirà per guerra, carestia, o altro motivo cinque carlini al tomolo, non si debbano fare taralli, sosamelli, zeppole, macaroni, vermicelli né altra pasta, eccetto in caso di necessità di malati, sotto pena di mezzo augustale la prima volta, d'uno la seconda, e privato dell'esercizio la terza<sup>71</sup>.

Le intenzioni del governo paiono piuttosto chiare. In caso di scarsità di farina e di aumento del prezzo della stessa, tutto il frumento disponibile doveva essere concentrato nella produzione del pane e non disperso in prodotti considerati, evidentemente, voluttuari. Per i trasgressori era prevista una triplice sanzione: una pena pecuniaria più lieve era inflitta

corsa chiamati *Capitoli del ben vivere*, ma che in realtà non sono tali, giacché disturbando ogni equilibrio di eguaglianza sono stati sempre cagione di violenze, di monopolij, e di raggiri fraudolenti». Il riferimento del Cantalupo al provvedimento del 1651 e l'auspicio che la vigenza dei *Capituli* venisse revocata, richiama l'effettiva abrogazione, ad opera di una prammatica emanata il 19 Gennaio 1651 dal viceré Iñigo Vélez de Guevara, di tutti i bandi in materia di annona ad esclusione dei *Capituli* del Ripacorsa di cui, invece, era stata preservata la vigenza. Cfr. L. GIUSTINIANI, *Nuova collezione*, cit., tomo 2, pp. 67-68: «Considerando gl'inconvenienti che risultano dalla molteplicità de' bandi ed ordini fatti in materia dell'abbondanza di questa fedelissima città tanto da' predecessori, come da noi e dal tribunale di San Lorenzo con assistenza del grasciere, o con ordine nostro ed il travaglio che a questo fedelissimo popolo ha causato il dubitarsi da chi e con che ordine si procede nelle cause criminali e si eseguono le pene corporali; volendo rimediare al tutto, come conviene, ci è paruto, per le ragioni da noi considerate, col voto e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, rivocare i bandi, come per la presente li rivochiamo ed annulliamo e vogliamo che restino solo in piedi ed in osservanza i Capitoli del ben vivere che furono fatti dal quondam illustre viceré conte de Ripacorsa con tanta considerazione che mostrò l'effetto del buon governo ed abbondanza della grascia».

<sup>71</sup> Cfr. ivi, tomo 2, p. 165.



alla prima infrazione; una sanzione ancora pecuniaria, ma raddoppiata, per la seconda trasgressione; una sanzione personale, qualificata nella perdita dell'esercizio, in caso di una terza contravvenzione.

Anche la garanzia della qualità dei prodotti venduti e la fissazione di un giusto prezzo erano, come si è detto, condizioni che i Capitoli si prefiggevano di proteggere in via prioritaria. Chi commetteva infrazioni che potessero pregiudicare tali condizioni era sanzionato in maniera crescente e in ragione del ripetersi delle trasgressioni. Nei capitoli dedicati ai buccieri, ad esempio, si legge:

Item, che nullo buccero debia vendere carne de nesciuna sorte senza assisa, né vendere carne più del assisa che li serra imposta né debbia tagliare, né speccare la testa dal quarto; quando l'assise sono varie sin che non siano viste per lo ufficiale po' la venda con l'assisa li sera posta per ditto ufficiale sotto pena de uno augustale la prima volta, la seconda de uno augustale et tenere serrata la chianca uno mese, et la terza essere posto ala vergogna et privato dello exercitio in perpetuo<sup>72</sup>.

Uguali sanzioni – che andavano fino all'imposizione della pubblica vergogna e alla privazione in perpetuo dell'esercizio – erano previste, poi, per quei buccieri che, con il loro commercio, avessero messo a rischio la salute pubblica vendendo carne corrotta o anche soltanto – ma questo valeva solo nei mesi estivi – non macellata nello stesso giorno della vendita:

Che niun bucciero debba vendere carne corrotta, né una carne per l'altra, né carne ferrata da un dì all'altro, senza darne notizia a chi la voglia comprare, sotto la pena d'un'augustale la prima volta; d'un augustale e tener serrata la chianca per un mese per la seconda, e posto alla berlina e privato dell'esercizio per la terza<sup>73</sup>.

#### 4. *Gli statuti delle Arti e il regime sanzionatorio "interno"*

Accanto alle sanzioni previste nelle norme che abbiamo definito "esterne", vi sono, poi, quelle che sono collocate nelle regole che furono prodotte dalle Arti per disciplinare le attività proprie e dei propri iscritti e che, per questa ragione, abbiamo definito "interne". Fra tali re-

<sup>72</sup> Cfr. *ivi*, tomo 2, p. 166.

<sup>73</sup> Cfr. *ivi*, tomo 2, p. 167.



gole – che avevano la loro sede privilegiata nei capitoli degli statuti<sup>74</sup> – e le regole “esterne” non esisteva – è forse opportuno sottolinearlo – una cotrapposizione, ma, piuttosto, un reciproco scambio e una reciproca influenza. Come è stato opportunamente osservato, infatti, una così capillare legislazione da parte dello Stato – ne abbiamo citati in precedenza alcuni esempi – non poteva non avere sulla produzione statutaria delle Arti una profonda influenza<sup>75</sup>. A questo va aggiunto che durante il Vicereame il potere centrale interveniva sistematicamente nella elaborazione delle norme statutarie. Premessa l’esistenza di particolarismi ed eccezioni dovute a molteplici ragioni – non ultime quelle legate alla natura delle Arti annonarie o non annonarie –, va comunque registrato che se in epoca aragonese l’approvazione degli statuti dei sodalizi professionali, nonostante fosse subordinata a un vaglio da parte della Corona, non pare seguisse un percorso del tutto predeterminato – i documenti ci presentano, in proposito, una certa variabilità nella procedura – in età vicereale è documentato il consolidarsi di un preciso iter che si svolgeva essenzialmente in tre fasi<sup>76</sup>.

Anzitutto la presentazione al viceré di un memoriale. Si trattava di un atto piuttosto semplice che constava di una premessa in cui l’Arte enunciava le motivazioni che stavano alla base della petizione; di una capitolazione o di una parte di capitolazione per la quale si chiedeva l’assenso; di una formula di chiusura che, posta immediatamente prima delle eventuali sottoscrizioni dei matricolati, recitava *Reverendus Regius Cappellanus maior videat et in scriptis referat*.

La questione passava, quindi, al Cappellano maggiore il quale, normalmente, predisponendo la relazione richiesta con cui, dopo le premesse

<sup>74</sup> La storiografia più recente tende in qualche misura a ridimensionare l’importanza degli statuti per la conoscenza del fenomeno corporativo e a valorizzare, al contempo, anche fonti di natura differente quali atti notarili, sentenze, bandi e memoriali. Neppure tale storiografia, tuttavia, disconosce l’assoluta centralità di tale fonte che già i primi studi di quello che con il Mascilli Migliorini abbiamo definito “sistema” delle Arti avevano riconosciuto. Cfr., sul punto, M. PEPE, *La Raccolta Migliaccio tra gli studi sulle corporazioni napoletane*, cit., pp. 9-12.

<sup>75</sup> Sul punto cfr. G. RESCIGNO, *Lo Stato dell’Arte*, cit., p. 39 il quale, osserva che la grande quantità di norme prodotte dal governo durante il vicereame «non poteva non interferire coi provvedimenti e con gli Statuti dei corpi d’arte». Stessa posizione assume L. MASCELLI MIGLIORINI, *Il sistema delle Arti*, cit., pp. 68-69.

<sup>76</sup> Sull’iter di approvazione degli statuti e sul suo consolidarsi in età vicereale con caratteristiche stabili e differenti da quelle che avevano connotato il processo approvativo negli anni della monarchia aragonese, cfr. M. PEPE, *La Raccolta Migliaccio tra gli studi sulle corporazioni napoletane*, cit., pp. 39-44.

di rito, si pronunciava per la concessione del regio Assenso. Ciò poteva avvenire in maniera immediata oppure, qualora il Cappellano ne riconoscesse l'opportunità, in maniera condizionata, cioè subordinando la concessione del parere favorevole all'accoglimento di alcune condizioni che egli stesso indicava nella relazione.

A questo punto il sovrano, tramite il viceré, fatte salve le eventuali *clausole* imposte dal Cappellano maggiore, sentito il Collaterale, poteva procedere a concedere il regio Assenso e rendere, dunque, efficaci i capitoli degli statuti

La sintetica ricostruzione qui presentata mostra in maniera piuttosto limpida come, con il consolidarsi del processo approvativo appena descritto, il Governo vicereale era riuscito ad assicurarsi un ruolo importante – tramite l'intervento dei Cappellani maggiori e le indicazioni delle loro relazioni – nella modifica, integrazione, cassazione o sanzione degli statuti. Sono proprio le clausole imposte dai Cappellani, al cui accoglimento era subordinata l'emissione di parere favorevole alla concessione del regio Assenso, a indicarci in maniera inequivocabile quale tipo di interesse il potere statuale poteva nutrire rispetto a quanto le capitolarioni prevedevano. Le clausole contenute nelle relazioni avevano tenore piuttosto variegato. Gli aspetti su cui più frequentemente esse intervenivano, tuttavia, erano quelli fiscali e quelli giurisdizionali.

Richiamiamo, a titolo esemplificativo, due casi. Il primo è costituito da alcune clausole che il Cappellano maggiore Juan de Salamanca aveva imposto all'Arte dei *cordari di leuto* di Napoli i quali avevano presentato all'approvazione del viceré la loro capitolarione. Il Salamanca, nella relazione, condizionava la concessione dell'Assenso all'accoglimento, da parte dell'Arte, di tre clausole che riportiamo per intero:

Primo: che in quanto al capitolo primo contiene che li consoli della detta Arte possano decidere et determinare tutte le differenze che pro tempore sosterranno con l'huomini di dett'Arte in materia di quella previo però ordine del signor eletto del popolo; et delle dette decisioni et determinazioni si possa appellare al detto signor Eletto che pro tempore sarà come in detto capitolo si contiene. Vostra Eccellenza pure resta servita ordinare che le dette differenze s'intendano per materia dell'Arte che fra l'huomini quella esercitantino tantum; et che della decisione facienda del detto eletto del fidelissimo popolo si possa appellare et haver ricorso al cassiero che pro tempore sarà o a chi a Vostra Eccellenza piacerà. 2°: che occorrendo alli supplicanti di far conto della loro administratione et governo debbiano quello dare a Vostra Eccellenza o a chi da Vostra Eccellenza sarà ordinato. 3° et ultimo: che alli detti preinserti capitoli

non si possa in nessun tempo et mai aggiungere né mancare cosa alcuna senza espressa licenza dell'Eccellenza Vostra<sup>77</sup>.

Quanto trascritto mostra in maniera piuttosto evidente come il Governo intendesse controllare fortemente sia l'autonomia giurisdizionale che quella finanziaria dell'Arte dei cordari, di cui si doveva approvare lo statuto. Con la prima clausola, anzitutto, si limitava la giurisdizione dei consoli dell'Arte sulle controversie (*differenze*) che avrebbero potuto sorgere tra gli iscritti e si individuava nell'eletto del popolo – che, ricordiamo, veniva nominato direttamente dal viceré<sup>78</sup> – la figura che avrebbe dovuto autorizzare qualunque esercizio di giurisdizione nei confronti dei matricolati; sempre nella prima clausola, inoltre, si stabiliva che qualunque decisione pronunciata nei confronti degli iscritti, anche con il benessere dell'Eletto, avrebbe potuto essere appellata dinanzi a chi il viceré avesse insindacabilmente individuato. La seconda clausola verteva su questioni di tipo economico e imponeva che la rendicontazione annuale dei consoli sulle entrate e le uscite dell'Arte non restasse un'atto “interno” al sodalizio, ma fosse presentata direttamente al viceré o a persona da lui indicata. La terza era una clausola generica e frequentissima nelle relazioni: si comandava che nessuna modifica avrebbe potuto essere apportata ai capitoli approvati dal viceré senza autorizzazione dello stesso.

Il viceré García de Avellaneda y Haro concedeva, subordinandolo all'accoglimento delle clausole introdotte dal Cappellano, il regio Assenso l'8 Maggio 1654<sup>79</sup>.

Esempio altrettanto significativo è costituito dalle clausole imposte dal Cappellano Álvaro de Toledo all'Arte dei profumieri di Napoli. Riportiamo, anche in questo caso, le clausole poste a chiusura della relazione.

1°: che in quanto all'esaxtione delle pene imposte d'applicarnosi come in detta capitulatione se contiene tante volte quanto a quella se contravenirà, che dove vi sarà contradditione di exequire, si habbia da exequire con il braccio della Gran Corte della Vicaria, con applicarle ogni volta le dette pene per la metà solamente al detto Monte e l'altra metà alla regia Corte. 2°: che havendosi a dare conto dell'administratione e governo del detto Monte si habbia a dare ad officiali regii o a chi Vostra Eccellenza comanderà. 3°: che la detta preinserta capitola-

<sup>77</sup> Cfr. BiGeMM, *Raccolta Migliaccio*, b. 2, fasc. 50, sottofasc. 1, c. 4v.

<sup>78</sup> Sulla nomina vicereale dell'eletto del popolo e sul grado di subordinazione di quello al Governo, cfr. G. RESCIGNO, *Lo stato dell'Arte*, cit., p. 12.

<sup>79</sup> Cfr. BiGeMM, *Raccolta Migliaccio*, b. 2, fasc. 50, sottofasc. 1, c. 5r.

tione non se possa aggiungere o mancare cosa alcuna senza espressa licenza de Vostra Eccellenza e sotto le pene che a Vostra Eccellenza pareranno<sup>80</sup>.

La seconda e la terza clausola si allineano, come si può notare, all'esempio tratto dalla relazione relativa all'approvazione dello statuto dell'Arte dei cordari: si comanda che i conti dell'Arte siano comunicati al viceré e che nessuna modifica sia applicata allo statuto senza l'autorizzazione dello stesso. Più "penetrante" la prima clausola che agisce sia a livello giurisdizionale che finanziario. Viene anzitutto stabilito che qualunque contestazione relativa all'esecuzione delle sanzioni pecuniarie previste nello statuto per eventuali contravvenzioni ai capitoli sia sottratta all'autorità dei consoli e venga, invece, decisa dalla Gran Corte della Vicaria; si ordina, poi, che, a differenza di quanto disposto nello statuto, i proventi di quelle sanzioni non vengano interamente conferiti al Monte dell'Arte, ma vengano ripartiti egualmente tra quello e il Fisco. Accolte le clausole, il viceré Antonio Álvarez de Toledo y Beaumont poteva concedere il regio Assenso il 28 Giugno 1627<sup>81</sup>.

Non sempre, va precisato, le integrazioni richieste dal Cappellano erano passivamente accettate dall'Arte. Un caso singolare è quello costituito dall'iter che dovette compiere lo statuto dell'Arte dei calzettari di opera bianca di Napoli. Il quattordicesimo capitolo dello statuto, approvato il 6 Giugno del 1665, aveva vietato la vendita della merce al di fuori delle botteghe:

Stante che per alcuni di detta loro Arte si vanno vendendo calzette per dentro questa fidelissima città di Napoli, suoi borghi e casali con grave danno di detta Arte e Cappella, si è concluso e determinato che nessun maestro de bottega o altre persone dipendente di detta Arte, possa andar vendendo né fare andar vendendo dette calzette per dentro questa città di Napoli e suo distretto e quelli contraverranno paghino di pena ducati 12 per ciascuno e perdere la roba<sup>82</sup>.

La formulazione dell'articolo non fu considerata soddisfacente dal Cappellano maggiore Juan de Cespedes il quale, nella relazione che valutava la capitolazione, oltre a suggerire alcune modifiche, annullò del tutto alcuni capitoli tra cui proprio il quattordicesimo in quanto for-

<sup>80</sup> Ivi, b. 5, fasc. 133, sottofasc. 1, c. 8v.

<sup>81</sup> *Ibidem*.

<sup>82</sup> Ivi, b. 1, fasc. 23, sottofasc. 1, c. 6r.

mulato «in pregiudizio al pubblico»<sup>83</sup>. L'Arte, tuttavia, non si arrese in quanto probabilmente riteneva essenziale ottenere l'assenso su tale specifica regola e vietare che la merce potesse essere oggetto di commercio ambulante. L'anno dopo fu presentato all'approvazione un singolo capitolo che doveva integrare la capitolazione del 1665. Si trattava, a ben vedere, proprio del quattordicesimo che fu presentato in una nuova forma:

Stante che per alcuni di detta nostra arte si vanno vendendo calzet-  
te et altro spettante a detta loro Arte per dentro a questa fidelissima  
città di Napoli, suoi borghi e distretti in grave danno, pregiudicio et  
interesse di detta loro Arte e Cappella et anche del pubblico, atteso  
e solito antico che dette calzette et altro concernente detta loro Arte  
vendere nelle loro poteche tantum, perciò si è concluso e determinato  
che nessuno mastro de poteca di detta loro Arte possano andare ven-  
dendo dette calzette et altro spettante e concernente a dett'Arte de  
qualsivoglia persona per dentro questa fedelissima città di Napoli e  
suoi distretti, ma quelle debbiano vendere nelle loro poteche tantum  
e quelli che contravvenissero (...) habbiano pagare ducati 12 per cia-  
scheduno et perdere la robba predetta applicanda a beneficio di detta  
reale Cappella<sup>84</sup>.

A ben guardare tale seconda formulazione in nulla cambiava la sostanza del capitolo. Ciò non di meno il Cappellano, di fronte alla reiterata richiesta, scelse di dare il suo parere favorevole e l'articolo, così formulato, fu inserito nella capitolazione.

Osservata da vicino la pervasività con cui il Governo era in grado di agire direttamente sulla formazione delle norme – e dunque delle sanzioni – che abbiamo definito “interne”, possiamo tornare, ancora per poco, al tema principale delle nostre riflessioni e registrare che anche negli statuti delle Arti, le sanzioni previste possono ricondursi alle tre “categorie” che abbiamo individuato analizzando le sanzioni presenti nelle norme “esterne”. Abbiamo, dunque, sanzioni di natura pecuniaria, reale e personale.

Così come nelle norme “esterne”, anche nell'ambito degli statuti le sanzioni pecuniarie erano le più comuni. I proventi che da esse derivavano erano per lo più devoluti alla Cappella o al Monte dell'Arte anche se, come si è avuto modo di osservare, non era raro che una parte varia-

<sup>83</sup> Ivi, c. 7r.

<sup>84</sup> Ivi, b. 1, fasc. 23, sottofasc. 3, cc. 20r-v.

bile dei pagamenti richiesti ai trasgressori, poteva essere riconosciuta al Regio Fisco<sup>85</sup>. Va considerato che l'interesse dello Stato di accaparrarsi parte dei proventi e quello che le Arti potessero contare su una sufficiente autonomia finanziaria erano entrambi prioritari per il Governo. Ricordiamo che le Arti svolgevano una fondamentale funzione di solidarietà e soccorso per gli iscritti e che tale funzione, se esercitata efficacemente, scongiurava o quanto meno limitava il rischio di disordini e sommosse causate da indigenza o malessere sociale. Il Governo, dunque, proprio in virtù della cruciale azione di assistenza svolta dalle Arti, non poteva che sostenere l'autosostentamento delle stesse<sup>86</sup>. Proprio al fine di garantire la stabilità delle funzioni assistenziali delle Arti, per esempio, venivano inclusi negli statuti – e approvati dal Governo –, capitoli che prescrivevano di investire le entrate pecuniarie dell'Arte in modo da convertirle in una rendita sicura<sup>87</sup>.

Anche le sanzioni reali erano piuttosto ricorrenti. Il loro contenuto era variabile e poteva consistere o in una elargizione in natura – si trattava per lo più di corrispondere alla Cappella una quantità variabile di

<sup>85</sup> Cfr. *supra*, in questo §.

<sup>86</sup> Pur avendo il governo vicereale il concreto interesse di impedire che gli artigiani, privati di ogni protezione e assistenza, potessero porsi «alla testa degli strati meno coscienti della plebe urbana, provocando tumulti e insurrezioni difficilmente controllabili e mettendo a rischio la stabilità dell'ordine sociale e la tenuta dello stesso sistema corporativo», esso delegò costantemente alle Arti il ruolo di sostenere le fasce più deboli dei matricolati. Così A. MASTRODONATO, *La norma inefficace*, cit. p. 157. Anche per questo la sfera del lavoro e dell'assistenza coesistono all'interno delle Arti napoletane fino a fondersi. Cfr., sul punto, L. MASCILLI MIGLIORINI, *Il sistema delle arti*, cit., p. 68: «Controllo del mercato e mutualità sono costantemente due facce dello stesso problema, come peraltro conferma il robusto legame – e l'identificazione spesso – che si conserva tra la Corporazione come cetto di mestiere e la Cappella come luogo di amministrazione delle opere di beneficenza e delle pratiche religiose. La prosperità di un'Arte poggia su entrambi questi fondamenti: un rapporto con la produzione e lo smercio dei prodotti che consenta non solo il benessere dei membri, ma l'accumulazione di somme da gestire in forme previdenziali e assicurative. Senza la prima condizione (...) verrebbe meno la seconda; ma senza la seconda verrebbe meno la ragion d'essere dell'associazionismo di mestiere e cadrebbe la non trascurabile struttura solidaristica che esso tiene in piedi».

<sup>87</sup> Così, ad esempio, nella capitolazione degli speciali approvata nel il 20 Giugno 1589, all'articolo 15 «si ordina che, posti detti denari nel Banco predetto, ogni volta che ci saranno denari soverchi, quelli predetti magnifici maestri e governatori, o vero maggior parte di essi, si debbiano convertire in compra di tante annue entrate con la Casa Santa dell'Annunziata di Napoli, ovvero con la città, seu Monte della Pietà». Cfr. A. FOLLIERI DE' TORRENTOS, *Quattrocento anni di vita operaia napoletana* (curr. F. MASTROBERTI, M. PEPE), cit., p. 462.

cera<sup>88</sup> – oppure in una perdita della merce prodotta o commerciata. A tale categoria si ascrivono le regole che disciplinavano l’approvvigionamento di materia prima necessaria allo svolgimento del lavoro<sup>89</sup>. Tali norme avevano lo scopo di evitare che, all’interno di un’Arte, alcuni iscritti riuscissero ad assicurarsi una quantità sovrabbondante di materia prima o con scopi speculativi o per limitare la competitività lavorativa degli altri esercenti la medesima professione. In caso di contravvenzioni, gli statuti disponevano, generalmente, la perdita del prodotto illecitamente acquisito. Così, ad esempio, l’articolo 30 della capitolazione dei saponai della capitale approvato il 12 Febbraio 1676. Nel capitolo si stabiliva che nessun saponario avrebbe dovuto impossessarsi dell’olio che i consoli, esercitando il loro potere di suddividere la materia prima tra i matricolati, avevano destinato ad altri. Ai trasgressori veniva inflitta una sanzione pecuniaria e una reale consistente nella perdita dell’olio fraudolentemente acquistato che, una volta sottratto ai trasgressori, avrebbe dovuto essere venduto per ricavare denaro da devolvere ancora una volta alla Cappella:

Item, che accadendo divisione d’oglio tra l’Arte dalli consoli in perpetuum di detta Arte, essendo alcuno, che non habbia denari premanibus a pagarlo subito, debbiano lasciare la parte di quello in potere del mercante e niuno di detta Arte se lo debbia pigliare le dette parti sotto pena di ducati ventiquattro e perdita di detto ooglio secondo l’antico solito e, detti denari e prezzo di detto ooglio, in beneficio di detta Cappella<sup>90</sup>.

<sup>88</sup> Valga, fra tutti, l’esempio della capitolazione dei maestri di telaio e dei lavoratori dell’Arte grossa dela lana, roborata con regio assenso il 10 Febbraio 1640. Il secondo articolo della capitolazione imponeva alcuni comportamenti ai maestri e ai lavoratori dell’Arte stabilendo, come sanzione per i trasgressori, la corresponsione alla Cappella di una certa quantità di cera: «Item, si è capitulato, per mantenimento di detta Cappella et altre opere pie che appresso si diranno, che ogni mastro di telara di detta Arte grossa debbia pagare a detta Cappella e mastri che pro tempore saranno grana cinque la settimana per ogn telaro e lo lavorante due et mezzo la settimana; e che debbiano dar nota di detti telai a detti mastri e Cappella, sotto pena di sei libre di cera d’applicarsi a detta Cappella». Cfr. Archivio di Stato di Napoli (ASNa), *Cappellano Maggiore*, Fs. 1182, Inc. 22, c. 1r.

<sup>89</sup> Sulle disposizioni statutarie che regolavano l’acquisizione della materia prima da parte dei matricolati e sul loro contenuto essenzialmente solidaristico si rimanda a quanto in maniera più estesa si è detto in M. PEPE, *Fini assistenziali e regole del lavoro*, cit., pp. 391-393.

<sup>90</sup> Cfr. BiGeMM, *Raccolta Migliaccio*, b. 3, fasc. 64, sottofasc. 1, c. 32v.



Ancora di natura reale, per finire, erano quelle sanzioni con cui, in particolari circostanze, era previsto che la merce sottratta ai trasgressori dovesse essere distrutta. In alcuni casi, per rendere più severa e incisiva la sanzione, potevano prevedersi azioni di vera e propria spettacolarizzazione di tale distruzione. Un esempio significativo di tale soluzione si rinviene in uno statuto dell'Arte dei funai di Napoli roborato con regio Assenso il 9 Settembre del 1602. Dopo aver attentamente descritto le modalità con cui le funi dovevano essere confezionate e per scongiurare il danno degli acquirenti, il capitolo quattordicesimo dello statuto stabiliva sanzioni severe per chi avesse realizzato fraudolentemente i propri manufatti prevedendo che la merce contraffatta venisse bruciata «in strada pubblica»<sup>91</sup>.

Così come nelle norme che abbiamo definito «esterne», anche in quelle «interne», sebbene con frequenza decisamente inferiore, erano poi previste sanzioni di natura personale. Nella maggior parte dei casi in cui lo statuto prevedeva sanzioni di questa tipologia, al matricolato che avesse trasgredito alla prescrizione, si imponeva la chiusura del proprio esercizio. Anche in questo caso proponiamo un solo esempio offerto dallo statuto dei tessitori e tiratori d'oro e d'argento che era stato approvato dal viceré Juan Alfonso Enríquez de Cabrera nel 1645 a integrazione di una precedente capitolazione di cui i matricolati lamentavano la sistematica inosservanza. Al primo capitolo del nuovo statuto si stabiliva che, presso l'Arte, dovesse tenersi un registro in cui inserire i nominativi dei matricolati nei tre ordini previsti: quello dei «maestri di poteca», quello dei «concianti» e quello dei «tiratori scaccianti et tiranti d'argento». Per tutti i matricolati che avessero ommesso di far inserire il proprio nome nell'elenco era stabilita una sanzione pecuniaria cui si aggiungeva la perdita dell'esercizio<sup>92</sup>.

<sup>91</sup> Cfr. *ivi*, c. 5r: «E più si è convenuto che per servitio di Dio e di sua maestà che tutti li mastri funari che filano e fanno filare micci in Napoli e fuora, tanto per servitio regio quanto per lo pubblico, in quelli non ci habbiano da investire dentro sfilacci vecchi né capizzi di lino, ma si abbiano a filare e fare assolutamente a tre fila di cannavo ovvero stoppa; e non si possano filare né far filare funi con imbottonatura dentro dette funi di sfilacci di funicelli vecchi né cannavo crudo per evitare le fraudi si possono fare a detti micci e funi; a ciò si guardano di farlo imponendo docati sei di pena almeno a chi lo farà fare per ogni volta incorrerà; e docati uno al lavorante che li fa da applicarsi a detta Cappella; e li lavori fatti con simili fraudi si abbruscino in strada publica».

<sup>92</sup> Cfr. ASNa, *Cappellano Maggiore*, Fs. 1188, Inc. 60, c. 3r: «Et per chiarezza della nostra prima capitolazione dechiariamo che sono questo nome di esercitanti di tiratori d'oro si comprendono tre ordeni: primo gli maestri di poteca, secondo de' concianti,



Sanzioni di natura personale e di contenuto più afflittivo, poi, potevano essere previste per spingere i matricolati ad assolvere tempestivamente alle loro obbligazioni, anche derivanti da sanzioni già inflitte per precedenti trasgressioni delle norme statutarie. Un esempio è offerto dallo statuto dei vermicellai di Napoli approvato il 1° Novembre del 1699. Nella capitolazione si rinvencono una serie di prescrizioni per la cui inosservanza erano previste sanzioni pecuniarie. In alcuni casi, immediatamente dopo aver comminato la sanzione pecuniaria, per il matricolato che non avesse spontaneamente adempiuto al suo obbligo, lo statuto prevedeva che quegli dovesse essere sanzionato con la carcerazione<sup>93</sup>.

Non sempre, infine, la sanzione personale inflitta per l'infrazione riguardava esclusivamente il matricolato. Poteva avvenire, infatti, che gli effetti della pena potessero colpire direttamente anche soggetti rientranti nel nucleo familiare del trasgressore<sup>94</sup>.

Altro aspetto che si deve registrare è la presenza, negli statuti, di misure differenziate in virtù della condizione personale del sanzionando.

terzo de' tiratori scaccianti et tiranti d'argento. Però havemo concluso che di questi esercitanti tanto presenti quanto futuri se ne facci un libro dove si debbono registrare in tre rubriche destinte di tre ordini ut supra. Havendono sperimentato che questo questo mancamento sia stato gravissima causa per non fare detto registro che detta capitolazione non habbia sortito il suo debito effetto, per tanto havemo concluso che tutti detti esercitanti che al presente stanno esercitando detta Arte debbiano venire ad assentarsi in detto registro; et non venendo fra quattro giorni dopo la notificatione che da noi se li farà, non possano esercitare della Arte et debbano pagare di pena ducati sei a beneficio di detto Monte».

<sup>93</sup> Il primo articolo della capitolazione, ad esempio, stabilisce l'obbligo per i consoli di adempiere il loro ufficio e il divieto di rinunciare alla carica. Ove ciò fosse avvenuto, questi sarebbero stati sanzionati con una pena di «trenta libbre di cera applicande a beneficio della venerabile Cappella di dett'Arte e per la consecuzione di detta pena si possano costringere li contravenienti anche per captivam personam personarum tante volte quante si contravenirà». Cfr. ASNa, *Cappellano Maggiore*, Fs. 1201, Inc. 3, c. 5v.

<sup>94</sup> Così avviene, per esempio, nello statuto dell'Arte dei cavallari, approvato il 5 Marzo 1629, in cui si stabiliva che sarebbero state punite con la perdita del diritto al maritaggio le figlie di quei cavallari che fossero stati inadempienti nei pagamenti delle elemosine periodiche e obbligatorie da eseguirsi in favore della Cappella dell'Arte. Cfr. BiGeMM, *Raccolta Migliaccio*, b. 2, fasc. 42, c. 4r: «Del qual maritaggio non possono, né debbiano in conto alcuno godere le figliuole di quelli cavallari et loro bracciali che non saranno scritti di nome et cognome per mano del cancelliere di dett'Arte nel libro che perciò si doverà fare et tenere in detta Cappella et che per cinque anni continui almeno non haveranno pagato alla detta Cappella l'elemosina tassata et stabilita pagarsi nel precedente capitolo».

Si tratta, a ben vedere, di una caratteristica che, ancora una volta, avvicina il regime sanzionatorio predisposto nelle norme che abbiamo definito “interne” a quello previsto nelle norme “esterne”. Particolari sanzioni erano previste, ad esempio, per chi, nell’Arte, esercitava funzioni esecutive e che contravveniva ai doveri specifici del suo ufficio. Così, ad esempio, erano previste sanzioni per quei consoli che mancavano di esaminare gli aspiranti matricolati e incassare il “diritto di entrata” che ogni iscritto doveva versare per poter esercitare l’Arte<sup>95</sup> o per i consoli e i tesorieri che, regolarmente eletti, avessero ardito sottrarsi all’ufficio che l’Arte aveva loro attribuito<sup>96</sup> o, ancora, per quei consoli che avessero male amministrato i beni dell’Arte<sup>97</sup>. Anche tra i “semplici” matri-

<sup>95</sup> Lo statuto dell’Arte dei merciaioli e trippaioli della capitale, ad esempio, stabiliva che i consoli dovessero rispondere con i loro mezzi nel caso in cui, dopo aver esaminato gli aspiranti matricolati, avessero omesso di incassare il “diritto di entrata”: «Che quella tal persona che vorrà aprir bottega debbia presentar memoria al signore eletto che sarà pro tempore del fedelissimo popolo supplicandola di detta licenza, in piede del quale memoria detto signore eletto se doverà ordinare che li consoli informino, nel quale informatione se doverà esplicare da essi consoli che detta tal persona è stata nell’esercizio predetto con altri mastri di bottega della detta Arte per il spatio d’anni dieci (...) e procedere esame da farsi per detti consoli pro tempore et approvazione de essi declaranda in detta forma; et nel medesimo habbiano da declarare essi consoli haverno ricevuto detti deritti d’apertura, ut supra, altrimenti siano tenuti di proprio». Cfr. BiGeMM, *Raccolta Migliaccio*, b. 5, fasc. 118, sottofasc. 1, cc. 8v-9r.

<sup>96</sup> Valga, a titolo di esempio, quanto disposto dallo statuto degli ortolani di Napoli, roborato con regio Assenso il 31 Agosto 1634, che sanzionava allo stesso modo – imponendo di devolvere quindici libbre di cera alla Cappella dell’Arte – i tesorieri e i consoli che si fossero sottratti ai doveri del loro ufficio. Quanto ai tesorieri l’articolo 6 stabiliva: «Alle quali ottine del modo ut supra unite, spetta di fare il tesoriere ogni tre anni, cominciando del modo seguente: il primo anno, ch’è il presente, di Porta Petruccia ed il secondo anno a Sant’Antonio, il terzo la Scafata; e finito questo giro si comincia dal principio che è Porta Petruccia e seguita al modo ut supra, di modo che ognuna di esse cinque ottine ogni sei anni fa il tesoriere eccetto che detta ottina di Scafata la quale va sola che lo fa ogni tre anni; e fatto non possa rinunciare sotto pena di libbre trenta di cera». Cfr. A. FOLLIERI DE’ TORRENTOS, *Quattrocento anni di vita operaia napoletana* (curr. F. MASTROBERTI, M. PEPE), cit., p. 375. Per i consoli, l’articolo 15 della capitolazione disponeva: «Item, che a tempo si farà l’elezione delli consoli, quello sarà creato console non possa contradire né rinunciare sotto pena di libbre trenta di cera». Cfr. ibi, p. 375.

<sup>97</sup> A restituire il denaro non investito a vantaggio della Cappella, ad esempio, erano tenuti i consoli dell’Arte dei mercanti di bestiame di Napoli a norma dello statuto approvato nel 1595: «Item è stato convenuto per detti mercanti che tutti li denari che in fine del anno sopravvanzeranno a dette opere pie, che li consoli et maestri che pro tempore saranno siano obbligati ponerli in compera di tante annue intrate perpetue [lettura dubbia] retrovendendo nel miglior modo che troveranno o vero comprarne

colati le sanzioni potevano mutare a seconda della posizione occupata all'interno del sodalizio. La distinzione in cui più frequentemente ci si imbatte è quella tra le sanzioni applicabili ai maestri e le sanzioni inflitte ai lavoratori dell'Arte. Per questi ultimi, generalmente, erano previste sanzioni meno severe. Valga, per tutti, l'esempio della capitolazione dei battitori d'oro approvata il 17 Giugno 1606 che, all'articolo 8, sanciva l'obbligo per i matricolati di partecipare ai riti religiosi che si sarebbero svolti nella loro cappella. In caso di trasgressione al comando, maestri e lavoratori – sebbene in proporzioni differenti – erano obbligati a devolvere una quantità di cera alla propria Cappella:

Item, si è concluso che tutti li huomini di detta Arte, tanto mastri di poteca come lavoratori dell'Arte predetta, ogni anno nel giorno della festività della loro cappella, che sarà prima domenica de Settembre, immediate dopo elapsa l'ottava de detto mese, s'habbiano tutti a congregare nell'ecclesia seu monasterio de Santa Maria del Carmine et con torce comprate di proprio partirnosì in processione et andare recto tramite a detta lor cappella con presentare a quella le torce predette, et questo per augumento di detta Cappella et dell'opere pie che in quella s'esercitano; et chi in ciò contravenirà s'intenda eo ipso esser incorso nella pena se sarà mastro di poteca in diece libre di cera, et se sarà lavorante in libre cinque di cera d'applicarnosì le pene sudette a detta Cappella, per executione dalle quali si possa da detti consoli contro chi contravenirà et mancherà far fare executione<sup>98</sup>.

##### 5. Le sanzioni “indeterminate” tra norme regie e capitolazioni

Ci soffermiamo, per finire, su un ultimo aspetto registrando un'ulteriore caratteristica comune alle sanzioni poste nelle norme che abbiamo chiamato “esterne” e a quelle collocate nelle norme “interne”. Tale aspetto, a cui, sebbene incidentalmente, si è già fatto riferimento nelle pagine precedenti, consiste nella presenza – per nulla eccezionale – di sanzioni che possiamo definire “indeterminate” o “aperte”. Se è vero, infatti, che nella maggior parte dei casi, le sanzioni – fossero esse di natura pecunia-

tanti beni stabili in beneficio di dette loro Cappella et Arte; et non trovandose fatte dette compere, siano tenuti li consoli et mastri vecchi statim et incontinenti, finito il loro offitio consignare detti denari alli loro consoli et mastri acciò possano fare dette compere in beneficio di detta Cappella». Cfr. ASNa, *Cappellano Maggiore*, Fs. 1185, Inc. 2, c. 4r.

<sup>98</sup> Cfr. BiGeMM, *Raccolta Migliaccio*, b. 5, fasc. 1, c. 4r.

ria, reale o personale – erano predeterminate in natura e quantità tanto negli statuti quanto nelle regole di emanazione regia, è anche vero che in certe circostanze la pena prevista per l'eventuale trasgressione non era stabilita astrattamente e che per la qualificazione, quantificazione o esecuzione della stessa si rinviava a soggetti differenti cui era attribuito lo specifico compito di dare un contenuto concreto alla sanzione.

Per quanto riguarda le sanzioni introdotte nelle norme “esterne”, in età vicereale, nella grande maggioranza dei casi la qualificazione e la quantificazione delle pene “indeterminate” erano lasciate all'arbitrio del viceré. Ci soffermiamo, a titolo di esempio, su alcune previsioni normative partendo dall'ipotesi più ricorrente in cui al viceré era lasciata ampia autonomia di individuare la sanzione. In tali casi, dopo aver descritto il comportamento illecito, si attribuiva proprio al viceré di identificare la sanzione da infliggere al trasgressore. Simile impostazione si rinviene, ad esempio, in una prammatica del 1685: per contrastare la fabbricazione di tele di seta di qualità scadente vendute a prezzo addirittura maggiore di quello corrente, il viceré Gaspar Méndez de Haro ordinava che non si potessero

da oggi in avanti, fabbricare, nè vendere drappi di seta d'altra condizione qualità e perfezione di quella, che sta prescritta negli antichi stabilimenti ed a' prezzi che comunemente sono stati prima soliti ed ammessi, sotto pena ai mercanti di ducati mille per ciascheduno per ciascheduna volta ed altre a nostro arbitrio riserbate etiam corporali<sup>99</sup>.

Per i contravventori, dunque, era prevista una pena predeterminata – quella pecuniaria – cui avrebbe potuto aggiungersi una sanzione stabilita arbitrariamente dal viceré.

In altri casi la determinazione della sanzione era vincolata alle previsioni della stessa norma. Si trattava, dunque, di un arbitrio in un certo senso “limitato” con cui il viceré poteva solo scegliere quale sanzione applicare tra le differenti opzioni che la regola stessa proponeva. Un esempio di tale occorrenza è offerto da un bando emanato dal viceré Pedro Afán de Ribera che si inserisce nella più ampia cornice della legislazione “suntuaria” cui abbiamo già fatto riferimento<sup>100</sup>. Il bando, del 27 Luglio 1559, stabiliva una serie di divieti di indossare o utilizzare indumenti e accessori particolarmente lussuosi e sanzionava sia coloro

<sup>99</sup> Cfr. L. GIUSTINIANI, *Nuova collezione*, cit., tomo 7, p. 164.

<sup>100</sup> Cfr. *supra*, § 2.

che utilizzavano tali beni, sia gli artigiani che li avessero realizzati e i mercanti che li avessero venduti. Per i trasgressori era prevista la pena che il viceré avrebbe dovuto individuare arbitrariamente tra due possibili opzioni: la condanna a remare per tre anni in una galera o il pagamento di una somma di denaro corrispondente a cento onces:

Quello, che contravenerà alle cose predette, incorrerà alla pena di perder le robbe et veste, che porta contra la forma del presente bando, et di docati trecento; della qual pena pecuniaria, il terzo sia di quel ch'accuserà, et il terzo di quel ch'essequirà et l'altro terzo della Regia Corte; et lo cositore o ricamatore o guarnicioniero, o argentiero che lo lavorerà o mercante che venderà detto imbroccato, o altre sopradette cose prohibite, incorrerà alla pena della galera per anni tre o di cent'onze ad arbitrio nostro<sup>101</sup>.

Ancora, limiti alla determinazione della sanzione potevano essere costituiti da una serie di elementi, oggettivi o soggettivi indicati nella stessa norma: per esempio la condizione personale del sanzionando, il tempo in cui l'infrazione era stata commessa e la gravità della stessa<sup>102</sup>.

Meno frequenti, ma pure attestati sono, per finire, i casi in cui il compito di determinare la sanzione non era attribuito al viceré, ma ad altro organo dello Stato. Tale funzione, per esempio, poteva essere riconosciuta alla Sommaria. In un bando del 1703 – siamo, dunque, nelle ultimissime fasi della vita del vicereame spagnolo – si stabilivano alcuni obblighi per i mercanti di seta: qualora i mercanti cui il bando era indirizzato avessero disatteso le prescrizioni di legge, essi sarebbero stati puniti con pene determinate arbitrariamente dalla Regia Camera della Sommaria<sup>103</sup>.

<sup>101</sup> Cfr. L. GIUSTINIANI, *Nuova collezione*, cit., tomo 7, p. 28.

<sup>102</sup> Tale impostazione è adottata, ad esempio, in una prammatica emanata il 9 Luglio del 1580. Al fine di evitare azioni speculative e con lo scopo di conoscere la quantità di grano raccolto in ogni singola campagna, la norma imponeva che entro il mese di Settembre di ciascun anno ogni agricoltore dichiarasse la quantità di grano raccolto. Per chi non avesse proceduto a tale *rivelazione* formale e obbligatoria erano previste pene da determinarsi arbitrariamente, tenuto conto della «qualità della persona, e del tempo corrente e quantità che non sarà rivelata». Cfr. *ivi*, tomo 2, p. 13.

<sup>103</sup> «Settimo che i mercanti che daranno a tingere le sete di nero, subito che quelle riceveranno adulterate e misturate o di mala tinta debbano immediatamente darne notizia a' consoli dell'Arte con dichiarare il tintore che l'ha tinte e detti magnifici consoli della Regia Camera sotto la pena di once cento d'oro per volta ed altre ad arbitrio di essa Regia Camera». Cfr. *ivi*, tomo 7, p. 173.

Per quanto riguarda le sanzioni rinvenute in norme “interne”, invece, il compito di determinare le pene era attribuito o ai titolari di specifiche cariche o uffici all’interno della stessa Arte oppure a magistrature esterne.

Sfaccettata, anche in questo caso, la situazione che gli statuti documentano. Pure in questa circostanza, tuttavia, è possibile evidenziare alcune particolari occorrenze per la frequenza con cui esse si riscontrano.

Quanto all’esercizio della giurisdizione interna all’Arte sulla determinazione e applicazione delle sanzioni la competenza, ordinariamente, ricadeva nelle più vaste prerogative dei consoli<sup>104</sup> i quali esercitavano un potere significativo e arbitrario all’interno dei sodalizi che, in alcuni casi, poteva dar vita ad abusi in grado di generare lagnanze e reclami da parte dei matricolati<sup>105</sup>. Riguardo alla loro competenza di qualificazione e quantificazione delle sanzioni richiamiamo, a titolo di esempio, lo statuto degli ortolani di Napoli approvato nel 1634 e che al quattordicesimo capitolo disponeva: «Item, che tutti li ortolani e padulani debbiano dare obbedienza al nuncio dell’Arte che sarà destinato e mandato per li consoli sotto pena di libre dieci di cera per ogni volta che si contravenirà e altre pene ad arbitrio delli consoli»<sup>106</sup>.

<sup>104</sup> Sulle competenze dei consoli e sull’esercizio delle loro prerogative cfr. la ricostruzione sintetica e schematica di A. CAPONE, *Le corporazioni d’arte nel vicereame*, cit., pp. 390-391 che, a circa novant’anni dalla sua pubblicazione, conserva efficacia: «Le funzioni che i consoli esercitavano, possono essere suddivise, avuto riguardo al controllo sul mestiere (funzioni ispettive), ai giudizi che essi emettevano nei casi controversi (funzioni arbitrali); e in funzioni varie. Tra le prime (funzioni ispettive) ricorderemo: 1.) Ispezionare se tutti gl’iscritti all’arte osservassero gli statuti. 2.) Applicare le multe in caso di violazione degli statuti. 3.) Controllare che prima di aprir bottega i corporati avessero sostenuto l’esame relativo e avessero pagate le tasse inerenti. 4.) Rilasciare le licenze ai bottegai, e ispezionare che tutti le avessero. 5.) Esaminare coloro che aspirassero al grado superiore della gerarchia corporativa. Tra le seconde noteremo: 1.) Convocare e presiedere le assemblee dei soci, deliberare su capi di grande interesse collettivo. 2.) Giudicare le eventuali liti occorrenti fra maestri, lavoratori e garzoni. 3.) Fare qualsiasi apprezzamento nei riguardi dell’esercizio del mestiere. Avevano ancora altre funzioni, che noi abbiamo denominate “varie”, e che potremo così riassumere: 1.) Visitare gli ammalati, e distribuire, a seconda del caso, quei sussidi dalle Capitolazioni stabiliti. 2.) Partecipare ai funerali dei maestri. 3.) Gestire le finanze corporative. La maggior parte dei maestri provvedeva a mezzo del tesoriere; altri invece direttamente a mezzo dei consoli. Costoro dovevano tenere in ordine il libro degli introiti e degli esiti, e, o dopo un dato periodo di tempo, o a fine carica, come per la maggior parte degli statuti, dovevano dar “conto lucido et chiaro” della loro gestione finanziaria».

<sup>105</sup> Sull’esercizio arbitrario dei poteri dei consoli e sugli abusi di cui essi in molte circostanze venivano accusati, cfr., fra gli altri, A. MASTRODONATO, *La norma inefficace*, cit., pp. 300 e ss.

<sup>106</sup> Cfr. A. FOLLIERI DE’ TORRENTEROS, *Quattrocento anni di vita operaia* (curr. F. MASTROBERTI, M. PEPE), cit., p. 375.

Il caso più frequente di disposizioni statutarie con cui veniva delegato il compito di quantificare o eseguire sanzioni al di fuori dell'Arte era, invece, quello in cui tale compito veniva affidato all'eletto del popolo il quale – per altro – esercitava funzioni di giurisdizione di appello contro le misure adottate dai consoli<sup>107</sup>. Si veda, ad esempio, lo statuto dell'Arte dei linaioli di Napoli roborato il 17 Marzo 1585 che disponeva, per tutti i matricolati i quali si fossero resi colpevoli di mancato ossequio nei confronti dei consoli dell'Arte, pene severe e determinate arbitrariamente proprio dall'Eletto<sup>108</sup>. Dello stesso tenore lo statuto dei magazzinieri di vino approvato nel 1589. L'ottavo capitolo disponeva che sarebbero stati sanzionati con una pena determinata dall'eletto del popolo tutti i matricolati che non avessero prestato *honore et obedientia conveniente* ai consoli eletti<sup>109</sup>.

Vi erano, per finire, situazioni di rinvii “speciali” a figure strettamente connesse all'esercizio di una determinata Arte e, perciò, competenti ad esercitare su di esse controllo e giurisdizione. Si tratta di occorrenze assai meno frequenti, ma che pare utile ugualmente segnalare. Tra queste si colloca il caso dell'attribuzione ai prtomedici<sup>110</sup> *pro tempore*

<sup>107</sup> Si deve precisare che il “coinvolgimento” dell'eletto del popolo era possibile soltanto quando si fosse trattato di Arti annonarie. Erano queste ultime, infatti, a dipendere da quella magistratura sin dal regno di Carlo VIII. Cfr., fra tutti, G. RESCIGNO, *Lo Stato dell'Arte*, cit., p. XVII, 11.

<sup>108</sup> Cfr. BiGeMM, *Raccolta Migliaccio*, b. 3, fasc. 75, sottofasc. 1, c. 3r: «Item è convenuto et ordinato che, creati saranno detti consoli di detta Arte debbiano tutti detti linaioli et huomini di detta Arte prestarli honore et obedientia conveniente al detto loro officio, ordinatione et parere cedendo in servitio di nostro Signore Iddio, fedeltà di sua maestà catholica et beneficio publico di questa città; et chi di loro contravenesse in non dare detta obedientia alli detti consoli et suoi predetti ordini caschi in la pena contenta nel precedente capitolo et altra pena riservata al arbitrio del signore eletto del fidelissimo popolo di Napoli».

<sup>109</sup> Cfr. ivi, b. 3, fasc. 77, c. 4v: «Item è stato stabilito et ordinato che creati che saranno li detti consoli, debbiano tutti di detta Arte seu esercizio de magazzinieri de vino prestarli honore et obedientia conveniente al detto lor'officio; ordini et pareri cedendo in servitù di nostro signore Iddio, fedeltà di sua maestà catholica et beneficio publico; et chi di loro contravenesse in non dare detta ubbidienza a detti consoli et loro predetti ordini, incorra in la pena di ducati sei ovvero altra pena ordinatali dal signor eletto pro tempore del fidelissimo popolo per quanto li sarà permesso in virtù delli privilegi et capituli di detto fidelissimo popolo et costume diutius osservato tante volte quante si contravenesse da applicarse detta pena in beneficio di detta lor Cappella».

<sup>110</sup> Quella del protomedico era la massima carica in materia di sanità all'interno del Regno. In epoca vicereale questi era nominato direttamente dal viceré. Le sue funzioni erano soprattutto di natura fiscale: la riscossione dei diritti e delle multe dai praticanti non dottorati e le visite agli speciali. Sulla natura di tale ufficio e sulle funzioni attribuite ai pro-



di quantificare le sanzioni da infliggere agli aromatarî che avessero trasgredito determinati precetti contenuti nella loro capitolazione. Così, ad esempio, dispone l'articolo 5 dello statuto dell'Arte approvato nel 1556:

Item, che nullo aromatarîo possa comparare né vendere cosa alcuna solitiva che prima non la vada ad rivelare ali dui deputati del Arte: che quelle trovandose bone se possano vendere et comparare; non essendone bone se facciano retornare donde vendero. Et cui farà lo contrario sera punito ad arbitrio del prothomedico<sup>111</sup>.

E ancora, l'articolo 7 della medesima capitolazione, disponeva:

Item, che nulla persona possa vendere arssenico et solimato, né cosa venanosa excepto li aromatarîi li quali lo possano vendere ad persona discreta per evitare li scandali; et chi farà lo contrario serà punito ad arbitrio delo prothomedico<sup>112</sup>.

## 6. Conclusioni

In conclusione, così come le riflessioni riguardanti la specie e la gravità delle sanzioni previste nelle norme “esterne” ci hanno consentito di valutare da una differente prospettiva quali fossero gli interessi che il governo vicereale volle tutelare con maggiore incisività<sup>113</sup>, anche le sanzioni previste negli statuti – e autorizzate mediante la concessione dei regi Assensi dopo il vaglio esercitato dai Cappellani maggiori – permettono, forse, di comprendere meglio quali fossero le priorità che le Arti avevano e quali situazioni esse ebbero la necessità di proteggere in maniera più energica.

Impensabile, anche in questo caso, pensare di elencare in maniera sistematica gli interessi che le Arti vollero tutelare con maggiore intensità proprio mediante la previsione di sanzioni più penetranti e severe. In

tomedici in epoca vicereale, cfr. D. GENTILCORE, *Il regio protomedicato nella Napoli spagnola*, in «Dynamis: Acta hispanica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam», 16 (1996), pp. 220-236.

<sup>111</sup> Cfr. A. FOLLIERI DE' TORRETEROS, *Quattrocento anni di vita operaia napoletana* (curr. F. MASTROBERTI, M. PEPE), cit., p. 210.

<sup>112</sup> *Ibidem*.

<sup>113</sup> Cfr., a riguardo, quanto si è detto *supra* nel § 2. In particolare cfr. le indicazioni provenienti dalle norme e dalle sanzioni poste a loro tutela relative alla difesa dell'ordine pubblico cittadino e all'incremento del gettito fiscale.



maniera del tutto indicativa, tuttavia, si può forse dire che la natura e la pervasività delle sanzioni inserite nelle norme statutarie paiono confermare una certa prevalenza, tra i vari interessi perseguiti dalle corporazioni professionali, del mantenimento di quel sentimento di solidarietà intracorporativa che è stato efficacemente definito *spirito di corpo*<sup>114</sup>.

Solo su un numero limitato di norme ci si è potuti concentrare tra le tantissime in grado di descrivere i molti strumenti adottati per preservare – anche attraverso la previsione di sanzioni severe – la pace e la concordia all’interno delle corporazioni. I limitati riferimenti, tuttavia, possono forse essere sufficienti a documentare quanto la tutela di tale condizione fosse centrale nella elaborazione dei capitoli che costituivano gli statuti e quanto essa fosse prioritaria sia per i matricolati delle singole Arti sia per l’amministrazione centrale. Tale tutela, infatti, pur se indirettamente, costituiva – come abbiamo avuto modo di osservare – una assoluta priorità anche per il Governo poiché il mantenimento dello *spirito di corpo* rappresentava una condizione necessaria per la conservazione della pace sociale all’interno della grande e turbolenta capitale.

Sebbene formalmente, dunque, le norme abbondantissime e le minuziose sanzioni che giungevano a regolare la vita delle Arti provenivano da due “regioni” differenti, una all’esterno, una all’interno di esse, in molti casi, a muovere le due “ganasce” della “morsa” che stringeva fino a paralizzare – a volte – i sodalizi, era un’unica e sola forza, esercitata direttamente dal potere centrale oppure da esso mediata.

<sup>114</sup> Da ultimo, sul punto, cfr. A. MASTRODONATO, *La norma inefficace*, cit., specialmente pp. 300 e ss.



Serena Potito

L'IDEOLOGIA DELL'ALBERGO DEI POVERI DI NAPOLI:  
FRA CARITÀ E SVILUPPO PRODUTTIVO

THE IDEOLOGY OF THE ROYAL HOSPICE  
FOR THE POOR IN NAPLES:  
BETWEEN CHARITY AND PRODUCTIVE DEVELOPMENT

*La fondazione del Real Albergo dei Poveri di Napoli, avvenuta nel 1751 per volontà di Carlo III e di sua moglie Maria Amalia di Sassonia, era fortemente rappresentativa della sua funzione di istituzione pubblica, grazie ad una architettura imponente che celebrava la magnificenza dei sovrani. Esso riproduceva il luogo, fisico e mentale, di una complessa integrazione di funzioni reali e simboliche: alla politica di renfermement, si accostava quella dichiaratamente filantropica di ricovero e accoglienza e quella di rieducazione attraverso la pratica del lavoro. La diversificazione dell'edificio e la sua struttura esprimevano le varie parti del programma di reclusione, in particolare attraverso moduli organizzativi di segregazione ispirati ad una logica produttivistica degli spazi dedicati alle arti e ai mestieri. La mistica del lavoro, che si realizzava con la possibilità per gli ospiti di trasformarsi in forza-lavoro, svolgendo attività produttive, mestieri, arti, attraverso l'utilizzo di strumenti di lavoro, laboratori ed officine, rappresentava pertanto un elemento di evidente distacco dagli antichi modelli di carità privata. In tale prospettiva di natura economicistica, si aprivano così nuove possibilità di integrazione con una realtà industriale in formazione, che vedeva il coinvolgimento della mano pubblica nell'incrementare lo sviluppo economico e il tessuto manifatturiero locale.*

**Assistenza centralizzata – Etica del lavoro – Renfermement – Filantropia pubblica – Produttivismo assistenziale**

*The foundation of the Real Albergo dei Poveri (Royal Hospice for the Poor) in Naples, established in 1751 by Charles III and his wife Maria Amalia of Saxony, was highly representative of its function as a public institution, thanks to its imposing architecture that celebrated the magnificence of the sovereigns. It reproduced the physical and mental space of a complex integration of real and symbolic functions: the policy of renfermement was combined with the openly philanthropic policy of shelter and hospitality and that of re-education through work. The diversification of the building and its structure expressed the various parts of the imprisonment programme, in particular through organisational modules of segregation inspired by a productive logic of spaces dedicated to arts and*

*crafts. The mystique of work, which was realised through the possibility for guests to transform themselves into a workforce, carrying out productive activities, crafts and arts through the use of work tools, laboratories and workshops, therefore represented a clear departure from the old models of private charity. From this economic perspective, new possibilities for integration with a developing industrial reality opened up, involving the public sector in boosting economic development and the local manufacturing fabric.*

**Centralised Assistance – Work Ethic – Renfermement – Public Philanthropy – Welfare Productivism**

SOMMARIO: 1. Un modello organizzativo per l'assistenza – 2. Dal contenimento alla formazione: la razionalità produttiva del *renfermement*.

1. *Un modello organizzativo per l'assistenza*

Nella seconda parte del XVIII secolo la riqualificazione urbana di Napoli accompagnò una trasformazione profonda che la allontanava dagli stretti vincoli del regionalismo locale per inserirla in un dibattito scientifico, economico e sociale più ampio. Da centro urbano sovraffollato, insalubre e caotico, la città iniziava infatti a divenire una delle mete privilegiate del *Grand Tour*. Vi si concentravano poteri, attività pubbliche ed amministrative, oltre a grandi opere di rinnovamento urbano. Se nella prima parte del secolo la domanda principale era stata quella di nuove abitazioni e palazzi da parte della nobiltà e dei ceti civili, a partire dal 1734 – con l'avvento dei Borboni di Spagna – l'architettura assunse anche e soprattutto la funzione di celebrare la magnificenza dei sovrani, rifacendosi ai modelli delle grandi capitali europee, Roma in particolare. Fu proprio dalla città papale che Carlo III chiamò due architetti di spicco: Luigi Vanvitelli, incaricato della costruzione della Reggia di Caserta, e Ferdinando Fuga, cui affidò la progettazione dell'Albergo dei Poveri. Si trattava di opere monumentali, volutamente fuori scala rispetto al tessuto storico-architettonico di Napoli, pensate per ostentare il prestigio che il sovrano intendeva attribuire alla fisionomia della capitale del Regno<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Vi è quasi una contrapposizione fra l'ostentazione – per dimensioni e per ubicazione – dell'Albergo dei poveri e, all'opposto, la collocazione periferica del vecchio ospizio seicentesco dei poveri di San Gennaro. Entrambe le istituzioni, tuttavia, rispondevano ad una rottura con il tradizionale sistema assistenziale napoletano, da sempre

La decisione di realizzare a Napoli un Ospizio destinato ad accogliere i mendicanti senza fissa dimora maturò congiuntamente in Carlo III e in sua moglie Maria Amalia di Walpurga di Sassonia, sostenuti dal Marchese di Montealegre, consigliere del re. Figura di notevole intuito politico, Montealegre cercava soluzioni “illuminate” per prevenire i disordini generati dal crescente malcontento della plebe. La proposta di rinchiudere i mendicanti in uno o più luoghi era sostenuta dal gruppo filofrancese che collaborava con lui e che, con un'impostazione orientata alla “produttività”, si discostava dal modello spagnolo<sup>2</sup>. Tra il 1740 e il 1742 venne elaborato un piano di reclusione che si ispirava al modello economico manifatturiero sperimentato in Francia alla fine del Seicento da Colbert. L'Albergo dei Poveri si inseriva perfettamente in questo quadro come “manifattura urbana”, destinata a divenire un importante polo del traffico commerciale napoletano.<sup>3</sup> L'esautorazione di Montealegre nel 1746 determinò però il prevalere all'interno della corte di Carlo, della componente ecclesiastica, che promuoveva un modello assistenziale in cui si intrecciavano finalità politiche e religiose<sup>4</sup>.

Per la progettazione dell'edificio – che doveva essere «il più vasto che fosse in quel tempo<sup>5</sup>» – Carlo III si rivolse all'architetto Ferdinando Fuga forte della sua esperienza nella realizzazione di opere destinate ad accogliere e controllare un gran numero di persone, come il carcere femminile di San Michele a Ripa a Roma e l'ampliamento del complesso ospedaliero di Santo Spirito in Sassia<sup>6</sup>. In un primo

delegato alle strutture corporative della città. A. GUERRA, *L'albergo dei poveri di Napoli*, in A. GUERRA, E. MOLteni, P. NICOLoso, *Il trionfo della miseria*, Electa, Milano 1995, pp. 153-223, in particolare p.153.

<sup>2</sup> Sull'orientamento filofrancese gli studi di R. AIELLO: *Napoli tra Spagna e Francia: problemi politici e culturali*, in *Arti e civiltà nel Settecento a Napoli*, Bari 1982, pp. 5-30; *Gli “afrancesados” a Napoli nella prima metà del Settecento. Idee e progetti di sviluppo*, in *I Borbone di Napoli e i Borbone di Spagna*, cur. M. Pinto, 2 voll., Napoli 1985, pp. 115-192.

<sup>3</sup> A. GUERRA, *op. cit.*, pp.159-160. Di questo avviso appaiono gli scritti di N. FORTUNATO, *Riflessioni intorno al commercio antico e moderno del Regno di Napoli, sue finanze marittime ed antica loro polizia, navigazione mercantile, e da guerra*, Napoli 1760.

<sup>4</sup> Filangieri Ravaschieri Fieschi dà ampio rilievo alla collaborazione del Domenicano Padre Fra Gregorio Maria Rocco, considerandolo una figura strategica nell'opera di realizzazione dell'Albergo. T. FILANGIERI RAVASCHIERI FIESCHI, *Storia della carità napoletana: conservatori, ritiri, collegi, convitti*, 4 voll., Napoli 1875-1879, vol. 3, 1878: in particolare pp. 146-147.

<sup>5</sup> Ivi, p. 158.

<sup>6</sup> Per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'Albergo dei Poveri, Fuga si

momento, la commissione di esperti incaricata di individuare il sito più adatto propose di erigere l'edificio nei pressi del Borgo Loreto. Tale opzione fu tuttavia abbandonata a causa della natura paludosa dei terreni. Si preferì invece un'area alle pendici della collina di Capodimonte, all'imbocco di via del Campo (l'attuale via Foria). La nuova collocazione consentiva di ottenere un forte impatto visivo lungo la principale via d'ingresso alla città per i viaggiatori provenienti da Roma e dalla via Appia. «Allorquando verranno da Roma i forestieri e vedranno un bel palazzo, il primo della città, è bene che sappiano essere cotesto un'opera di pietà»<sup>7</sup>. A ciò si aggiungeva la presenza, nella zona, delle più antiche congregazioni di beneficenza, come quella di S. Maria del Riposo. Per la costruzione dell'edificio era stata prevista una spesa mensile di 1000 ducati, a carico della Tesoreria Generale del Regno; a questa si aggiunsero poi rendite derivanti dalle entrate statali e da quelle ottenute tramite la soppressione e la vendita di alcuni monasteri agostiniani. Tale decisione infrangeva, per la prima volta nel Regno di Napoli, il principio dell'intangibilità dei beni ecclesiastici, subordinandoli a un programma di pubblica utilità<sup>8</sup>. Altri capitali furono garantiti dalle elemosine richieste ai privati e agli istituti religiosi; inoltre, l'Albergo poté beneficiare per vent'anni delle entrate provenienti dai capitali investiti negli arrendamenti appartenenti al principe delle Asturie, concessi da Carlo III.

Il progetto dell'edificio, strutturato mediante differenziazioni funzionali sempre più caratterizzanti, appariva inizialmente influenzato soprattutto da esempi francesi<sup>9</sup> e dal modello della struttura assistenziale di Genova, progettata da Stefano Scaniglia, caratterizzata da una pianta quadrangolare con quattro cortili e una monumentale facciata d'ingresso<sup>10</sup>. Tuttavia, la realizzazione definitiva dell'edificio si discostò

avvalse della collaborazione di due validi architetti napoletani, Nicola Canale e Giuseppe Pollio.

<sup>7</sup> Così Carlo III, in FILANGIERI RAVASCHIERI FIESCHI, *op. cit.*, p. 160.

<sup>8</sup> E. NAPPI, C. FRANCOBANDIERA, *L'albergo dei Poveri, Documenti inediti XVIII-XX secolo*, Arte Tipografica, Napoli 2001, pp. 18-19.

<sup>9</sup> V. ROSI SAVI, *L'evoluzione dell'organizzazione produttiva: il progetto e il cantiere nel XVIII secolo*, in *Il Real Albergo de' poveri di Napoli*, cur. G. Caterina - P. De Joanna, Napoli 2007, pp. 15-34.

<sup>10</sup> P. D'ANTONIO, *Il progetto e l'istituzione*, in *Il Real Albergo de' poveri di Napoli*, cur. Caterina G. e De Joanna P., Liguori, Napoli 2007, pp. 5-14: in particolare p. 7. Sull'Albergo dei poveri di Genova anche P. TACCHELLA, *L'Albergo dei poveri di Genova. Vita quotidiana, continuità e cambiamento di «un'azienda benefica» tra Sette e Novecen-*

dal progetto originario di Fuga: a causa della particolare ubicazione – ai piedi della collina e lungo via Foria – si optò per una facciata molto estesa e per lati più contenuti. La nuova conformazione planimetrica si allontanava dunque dal modello genovese, avvicinandosi maggiormente a quello dell'ospizio romano di San Michele a Ripa e a quello dell'Hôtel Dieu di Lione<sup>11</sup>. Nel 1749 Fuga presentò il disegno definitivo, che modificava alcuni aspetti dell'edificio, soprattutto quelli relativi alle norme igieniche, alla distribuzione degli spazi interni e all'areazione<sup>12</sup>. La capacità di accoglienza aumentò grazie alla realizzazione di un maggior numero di locali destinati a laboratori, officine e dormitori. Si decise di predisporre un unico ingresso per tutte le classi di reclusi e per entrambi i sessi sul fronte principale, mentre il portale centrale veniva riservato ai sacerdoti; sul retro, invece, erano collocati i refettori e le cucine. Due nicchie poste all'ingresso avrebbero accolto le statue del re e della regina, che indicavano ai poveri la direzione di accesso ai rispettivi reparti (uomini a sinistra, donne a destra): un gesto inequivocabile che orientava i reclusi verso il proprio percorso di accesso. Da qui essi potevano raggiungere i dormitori – gli adulti al primo piano, i giovani al secondo – tramite il lungo corridoio dal quale si dipartivano le scale principali. Il piano terra era riservato alle attività comuni, e sarebbe stato utilizzato soltanto di giorno. Il passaggio dei reclusi fra i diversi livelli dell'albergo scandiva il ritmo della giornata: i loro spostamenti andavano dal piano “del riposo” a quello “del lavoro” attraverso lo spazio “della preghiera”. Gli ambienti destinati ai reclusi erano rigorosamente separati per impedire qualsiasi forma di interazione, seguendo innanzitutto criteri di ripartizione per sesso. La presenza di più ordini di ballatoi lungo le tre navate permetteva una partecipazione comunitaria al rito religioso, pur mantenendo una rigida divisione conforme alle norme di segregazione

to, Stefano Termanini Editore, Genova 2018. Uno schema planimetrico a corte visto come una scelta obbligata e infatti adottato in alcuni elementi anche per la Reggia di Caserta, in ragione delle immense dimensioni della struttura.

<sup>11</sup> Quest'ultimo ad opera dell'architetto Jacques G. Soufflot, che aveva soggiornato a Napoli nel 1750 e che potrebbe aver suggerito delle modifiche alla progettazione definitiva dell'albergo. GUERRA, *op. cit.*, p. 185.

<sup>12</sup> Le piante dell'Albergo sono conservate inoltre in Archivio di Stato di Napoli (= ASNa), Inventario delle Piante, n. 154 – Albergo dei Poveri, cartella XII, da 1 a 5; Società Nazionale di Storia Patria (= SNSP), 6, 1, 4, 7, I. 12449. Il primo progetto per l'Albergo, poi modificato, era stato presentato nel 1748 da Fuga, ed è rappresentato dalle due tavole oggi conservate presso l'Istituto Centrale per la Grafica, Roma (ex Gabinetto nazionale delle stampe), F.N. 13909 e 13907.

e separazione per sesso ed età. La suddivisione interna prevedeva infatti quattro classi di reclusi – uomini, donne, ragazzi e ragazze – ciascuna collocata in zone tra loro isolate e servite da accessi indipendenti.

Nell'atrio erano tre porte; quella destra conduceva all'ospizio degli uomini, quella di sinistra all'ospizio delle donne, quella del fondo doveva essere la porta della chiesa. Cotesta chiesa, designata a guisa di panottico (...) avrebbe avuto un solo altare visibile sì al popolo riunito nella navata del mezzo, come ai ricoverati, i quali nelle altre quattro navate si sarebbero trattenuti ad ascoltarvi la Messa<sup>13</sup>.

Spazi controllabili, aggregati funzionalmente ma completamente indipendenti: questo era l'obiettivo. Il compito principale dell'istituzione era infatti concentrare in un unico grande edificio individui considerati socialmente problematici, bisognosi di istruzione e disciplina, sui quali esercitare un controllo totale della vita quotidiana. Gli ambienti destinati all'accoglienza erano costituiti da camerate che, tramite un lungo corridoio, si affacciavano sulla corte interna. La chiesa rappresentava il nodo funzionale più rilevante dell'intero complesso. Era il luogo deputato all'assistenza spirituale e morale dei ricoverati, ma anche lo spazio di mediazione tra il reclusorio e la città, in cui benefattori e reclusi potevano incontrarsi. Rispetto ai modelli di riferimento, la novità consisteva nella collocazione della chiesa sul fronte anteriore, così da caratterizzare la facciata principale con il forte risalto della cupola. La regolarità geometrica della griglia strutturale ortogonale sembrava delineare un vero e proprio percorso di redenzione per i reclusi. La distribuzione interna, con un sistema a tre corpi affacciati sulle corti, organizzata tramite corridoi centrali e ambienti ispezionabili da entrambi i lati, si sviluppava attraverso percorsi obbligati riservati alle diverse classi di reclusi. Le corti, ampie aree scoperte, garantivano illuminazione e areazione, e potevano essere utilizzate anche per lo svolgimento delle attività lavorative. La diversificazione dell'edificio traduceva spazialmente le varie componenti del programma di reclusione: l'istruzione religiosa trovava espressione nel blocco della chiesa in facciata; il ricovero e la rieducazione dei mendicanti erano garantiti dai laboratori e dai dormitori; il nutrimento era assicurato dai refettori e dalle cucine poste sul retro. Le funzioni di controllo erano affidate ai "ministri", che vivevano stabilmente all'interno dell'Albergo insieme ai reclusi. La prevalente dimensione segregante,

<sup>13</sup> FILANGIERI RAVASCHIERI FIESCHI, *op. cit.*, pp. 178-179.



di matrice punitiva, risultava chiaramente visibile nella mappatura tipologica individuata da Fuga, composta da tre elementi fondamentali che consentivano un rigido controllo dello spazio: le corti, gli spazi di accoglienza e la chiesa<sup>14</sup>.

Tuttavia, la sovrapposizione di finalità eterogenee – educative, lavorative e produttive, penali, assistenziali – che attribuì all'edificio funzioni diverse (albergo, ospizio, ospedale, serraglio), condusse progressivamente al tradimento degli obiettivi iniziali, sotto la pressione di necessità contingenti, e infine al loro fallimento<sup>15</sup>. Rimaneva comunque invariata la caratteristica essenziale dell'istituzione: un edificio segregato e separato dalla città, il cui isolamento, unito alla sua imponente presenza, lo rendeva capace di imporre “un ordine altro”. Un luogo che, secondo la lettura foucaultiana dell'eterotopia<sup>16</sup>, rappresentava uno di quegli apparati di potere in cui lo spazio è orientato al controllo dei corpi e delle menti. La disciplina era legata alla suddivisione dei corpi entro uno spazio “quadrettato” (*quadrillage*), nel quale convergevano le istanze di dominio provenienti dai modelli carcerari e da quelli ospedalieri. Foucault individuava nella omonimia lessicale della parola “disciplina”, intesa sia come metodo di sapere sia come pratica di controllo, la chiave di quella trasformazione degli individui resa possibile proprio dall'organizzazione geometrica dello spazio.

## 2. Dal contenimento alla formazione: la razionalità produttiva del *renfermement*

L'architettura dell'Albergo dei Poveri rifletteva l'idea di organizzare la città e le sue infrastrutture collettive in funzione delle esigenze di mantenimento dell'ordine, per prevenire epidemie e rivolte e per garantire una vita conforme ai principi morali<sup>17</sup>. I principi organizzativi adottati

<sup>14</sup> Sulla distribuzione degli spazi, M. SARGIACOMO, *Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, in *Journal of Management & Governance*, n. 3, vol. 13 (2009), pp. 269-280. Inoltre: N. ROSE, P. MILLER, *Political Power beyond the State: problematics of government*, in *The British Journal of Sociology*, vol. 43, no. 2 (1993), pp. 173-205.

<sup>15</sup> GUERRA, *op. cit.*, pp. 153-223.

<sup>16</sup> M. FOUCAULT, *Spazi altri. I luoghi delle eterotopie*, Mimesis Edizioni, Milano 2001; M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino 1976; M. FOUCAULT, *Storia della follia nell'età classica*, Milano 1976.

<sup>17</sup> Foucault mette in evidenza che la relazione tra architettura e politica, basata su

rispondevano alle regole stabilite ormai da almeno due secoli dal modello della “carità centralizzata”, affermatosi in tutta Europa – soprattutto nel XVII secolo – per far fronte alle crescenti masse di vagabondi che dalle aree extraurbane si riversavano nelle grandi città<sup>18</sup>. Si privilegiavano spazi controllabili, funzionalmente aggregati ma completamente indipendenti fra loro. L’obiettivo principale era concentrare in un unico grande complesso individui considerati socialmente problematici, bisognosi di istruzione e disciplina, e sui quali esercitare un controllo totale. Tali soluzioni architettoniche riflettevano le politiche illuminate adottate per affrontare esigenze comuni a grandi centri come Napoli e Roma, dove tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento aveva preso forma il riformismo papale, con i suoi obiettivi di razionalizzazione amministrativa in ambito politico ed economico<sup>19</sup>.

Il decreto del 25 febbraio 1751 annunciò la fondazione dell’Albergo dei Poveri – *Magnum Opus* della beneficenza – con lo scopo di accogliere i derelitti di ogni età e sesso e di insegnare loro un mestiere<sup>20</sup>. Nei primi anni di attività l’Albergo ospitò accattoni, orfani e ammalati di Napoli e della provincia, senza tuttavia mostrare una chiara linea politica nell’affrontare la questione del pauperismo. Analizzando la tipologia dei reclusi – fra i quali comparivano anche membri delle categorie produttive più in difficoltà, in particolare del settore tessile – emerge una politica di reclutamento piuttosto casuale, condizionata da esigenze contingenti, dalle oscillazioni del ciclo economico e dai bisogni effettivi del momento<sup>21</sup>. Se nei primi decenni si ricorse spesso a vere e proprie retate per catturare i vagabondi che opponevano resistenza alla reclusione nell’ospizio, in seguito si registrarono problemi di sovraffollamento. Nel 1795 fu pertanto emanato un regolamento che limitava l’accoglienza

obiettivi e tecniche di governo di una società, inizia a svilupparsi a partire dal XVIII secolo nei trattati di urbanistica e architettura. Il problema della città, in particolare nei grandi stati, e le sue varie configurazioni, iniziano a rappresentare un modello per una razionalità di governo da applicare sul territorio. FOUCAULT, *Spazi altri*, cit., p.52 e ss.

<sup>18</sup> E. ATTAIANESE - G. DUCA, *La qualità d'uso nel recupero dell'Albergo dei poveri, in Il Real Albergo de' poveri di Napoli*, cur. G. Caterina - P. De Joanna, Liguori, Napoli 2007, pp. 305-322.

<sup>19</sup> L. DAL PANE, *Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Giuffrè, Milano 1959. D. J. ROTHMAN, *The discovery of the asylum. Social order and disorder in the New Republic*, Transaction Publishers, Boston (MA) 1971.

<sup>20</sup> Il Decreto istitutivo è pubblicato in FILANGIERI RAVASCHIERI FIESCHI, *op. cit.*, pp. 161-177.

<sup>21</sup> G. MORICOLA, *L'industria della carità*, Liguori, Napoli 1994, p.47.

za ai casi di effettiva necessità<sup>22</sup>. Si cercava di circoscrivere gli aventi diritto sulla base delle indicazioni originarie espresse dal sovrano nella *Prammatica* del 1751, in particolare riguardo agli orfani e alla condizione di povertà assoluta o di decrepitezza fisica. La massiccia reclusione conseguente all'epidemia degli anni 1763-1765 rappresentò il prologo di questa politica di internamenti di massa, motivata da preoccupazioni contingenti di ordine economico, sociale e sanitario. Furono accolti poveri di diverse estrazioni e province, che necessitavano di asilo, trasformando temporaneamente il reclusorio in un ospedale. Nel 1770 si recuperò la funzione originaria, iniziando ad accogliere anche le donne, dopo il trasferimento delle mendicanti provenienti dal Convento di Santa Maria della Fede. Nel corso dei decenni il numero delle recluse aumentò costantemente rispetto a quello degli uomini, modificando la proporzione numerica originariamente prevista fra i sessi nell'Albergo. Furono introdotti i primi filatoi, poiché la filatura e la tessitura erano considerate attività femminili. Oltre a ricevere una razione maggiore di pane, le operanti al telaio percepivano anche un compenso in denaro per il lavoro svolto: un uso caritativo ispirato all'esempio di alcuni nobili napoletani, che permettevano alle fanciulle povere di crearsi una dote per garantirsi una sistemazione futura. Alcune donne furono impiegate nelle manifatture di tessuti in cotone, nelle produzioni di cappelli di paglia e nelle diverse scuole di cucito e ricamo<sup>23</sup>. Nel 1774 fu finalmente possibile accogliere in modo organico le categorie più diseredate per le quali era stato costruito l'edificio: fanciulli e fanciulle, anziani incapaci di procurarsi il cibo, ciechi e persone con deformità. Ai giovani ospiti venivano impartite lezioni e rudimenti per apprendere un mestiere, oltre a nozioni di musica e religione. Nel corso degli anni, questo tipo di attività attirò anche l'attenzione di famiglie non indigenti, che affidavano i propri figli indisciplinati alla struttura, pagando una retta mensile affinché ricevessero istruzione ed educazione. Nei primi decenni dell'Ottocento, all'interno dell'Albergo si svilupparono principalmente le attività tessili e manifatturiere. Nel corso degli anni, nei locali trovano posto anche un archivio, una scuola per muti, una spezieria e una stamperia, a testimonianza dell'eterogeneità delle funzioni svolte. «Unitamente al lanificio, alla manifattura di tele, di piastre di fucili, di spilli, di chiodi, di viticci, di lime e raspe, di pietre del Vesuvio e di cristalli colorati (...)» si aggiunsero le scuole di lettere, matematica e aritmetica

<sup>22</sup> Nel 1797 integrato da più restrittive prescrizioni sull'ingresso dei reclusi.

<sup>23</sup> FILANGIERI RAVASCHIERI FIESCHI, *op. cit.*, pp. 250-251.

e, in imitazione di quanto avveniva in Germania, fu istituita una scuola “normale” destinata a formare i maestri di lettere<sup>24</sup>. All’insegnamento della musica si affiancava quello del disegno di figura e di ornato. Nel 1827 fu introdotta una stamperia nella quale vennero editi pregevoli volumi; inoltre, erano praticate le attività di sarto, fabbro, calzolaio, muratore, falegname e tornitore.

La fondazione dell’Albergo era fortemente rappresentativa della sua funzione di istituzione pubblica. Esso riproduceva il luogo, fisico e mentale, di una complessa integrazione di funzioni reali e simboliche, difficilmente riconducibili ad una dimensione univoca<sup>25</sup>. Al carattere dichiaratamente filantropico, attuato mediante la sua funzione residenziale di accoglienza, si affiancava la possibilità per gli ospiti di svolgere attività produttive, mestieri, arti, attraverso l’utilizzo di laboratori ed officine. Accanto all’idea di “fornire alloggio”, si accostava quella di “ricovero”, dalla maggiore connotazione assistenziale, in modo da rafforzare, attraverso la funzione di “cura” per i bisognosi, l’illuminata immagine della monarchia, e ribadita dall’emblematica epigrafe all’ingresso *Regium totius regni pauperum Hospitium*. Nell’Albergo confluivano mendicanti, miseri, orfani, ragazzi sbandati, donne sole o abbandonate, vagabondi ed oziosi: categorie eterogenee ma accomunate dalla necessità di ricevere una dimora, cibo, abiti istruzione e guida spirituale, quest’ultima testimoniata dalla presenza di numerosi confessionali. In tal modo si affermava un modello di carità centralizzata, istituzionalizzata, basata sulla reclusione dei poveri, simile a quella degli altri stati dell’Europa moderna<sup>26</sup>. Si trattava di una istituzione totale contrapposta alla tradizionale solidarietà e carità diffuse, legate al tradizionale sistema assistenziale napoletano, fondato sulle corporazioni, le strutture religiose, i conventi e i monasteri, le congregazioni laiche e gli ospedali.<sup>27</sup>

Tuttavia, la definizione di “serraglio”, comunemente utilizzata dal volgo – e che indicava con maggiore precisione la reale funzione segregante dell’Albergo – si era diffusa per sottolinearne il carattere coercitivo: una dimora senza possibilità di appello per coloro che entra-

<sup>24</sup> Quando Giuseppe II d’Asburgo Lorena fondò in Germania le scuole pubbliche per il popolo minuto, volle che fossero redatte regole (norme) che servissero da guida per tutti i maestri, perciò appunto chiamate “normali”. Ferdinando IV inviò negli stati austriaci alcuni monaci per imparare, e poi divulgare, questo tipo di scuole.

<sup>25</sup> E. GOFFMAN, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza*, il Mulino, Bologna 2010 (1° ed. 1961).

<sup>26</sup> MORICOLA, *op. cit.*, p. 17 e ss.

<sup>27</sup> GUERRA, *op. cit.*, pp. 153-154.

vano. In quegli anni, la cronica sottoccupazione, l'instabilità dei prezzi dei cereali, un'economia molto frazionata, l'entità e la frequenza delle crisi economiche e sociali a prevalente composizione agricola – le cosiddette crisi d'*ancien régime* – contribuirono ad ampliare il fenomeno del vagabondaggio, già oggetto di diversi bandi nel XVI e XVII secolo. In città erano sempre più numerosi i forestieri, spesso provenienti dalle campagne, attratti dalla fertilità del territorio e dall'abbondanza di viveri, la cui presenza rischiava di compromettere la stabilità e l'immagine della monarchia<sup>28</sup>. I poveri erano considerati una “classe pericolosa” per la salute e per l'ordine pubblico: senza fissa dimora, non riconoscevano i valori sociali, collocandosi al di fuori della società e rappresentando una minaccia ossessiva e inquietante. La mendicizia e il pauperismo apparivano come caratteristiche costanti e permanenti della civiltà dell'età moderna, suscitando preoccupazioni legate sia al male morale sia all'ordine pubblico immediato. All'interno della categoria dei poveri si ritrovava una molteplicità di figure. Ai cosiddetti poveri “strutturali” (malati, vedove, anziani) si aggiungevano i poveri “congiunturali” (manovali non specializzati, piccoli artigiani, giornalieri), spinti oltre le soglie della povertà dalle circostanze economiche<sup>29</sup>. Il buon governo che i regni illuminati del Settecento<sup>30</sup> intendevano realizzare prevedeva il controllo sociale come fondamento della politica urbana e territoriale<sup>31</sup>. L'assistenza era quindi necessaria e andava riformata: all'inefficienza dimostrata dalle autorità ecclesiastiche doveva sostituirsi l'intervento diretto dello Stato<sup>32</sup>, incaricato di promuovere, controllare

<sup>28</sup> Prammatica del 6 novembre 1751, n. IX, in *Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, raccolte da L. GIUSTINIANI, tomo XV, Napoli 1804, pp.29-30. D. FOUARGE, *Poverty and subsidiarity in Europe: minimum protection from an economic perspective*, Edward Elgar, Northampton 2004; M. KELLY - C. O'GRÁDA, *The Poor Law of Old England: Institutional Innovation and Demographic Regimes*, in *Journal of Interdisciplinary History*, no. 3, 41 (2011), pp. 339-366.

<sup>29</sup> Più complesso definire il ruolo delle calamità collettive nella genesi del pauperismo: carestie, disoccupazione, fluttuazioni della congiuntura sono altrettanti fattori che possono spostare la soglia della povertà. J. P. GUTTON, *La società e i poveri*, Mondadori, Milano 1977.

<sup>30</sup> E.J. HOBBSAWM, *Per lo studio delle classi subalterne*, in *Società*, XVI (1960), pp. 436-449.

<sup>31</sup> F. BARONCELLI - G. ASSERETO, *Sulla povertà. Idee, leggi, progetti nell'Europa moderna*, Herodote Edizioni, Genova 1983.

<sup>32</sup> La reclusione massiccia di mendicanti, vagabondi, “diversi” è preceduta nel Seicento dalla creazione di molti maestosi ospizi, come l'Hôpital général di Parigi (1656) o l'Albergo dei poveri di Genova (1664). Gli ospedali per il ricovero dei poveri formano

e dirigere i servizi assistenziali. Alla fine del Medioevo, accanto all'idea che la povertà potesse essere una virtù, cominciarono ad emergere le sue conseguenze sociali: la diffusione del furto, della criminalità, del brigantaggio<sup>33</sup>. Superando l'idea di una apparente astoricità delle classi subalterne nel loro complesso<sup>34</sup>, l'opinione che i poveri dovessero essere segregati dalla società si diffuse soprattutto a partire dal XVII secolo. Il pauperismo non era più visto soltanto come un male ineliminabile o una condizione da sopportare o soccorrere: esso poteva rappresentare anche una forza economica e sociale da regolare, contenere, organizzare, governare e *policer*.<sup>35</sup> Le questioni sociali venivano discusse e regolate nell'ottica del pauperismo. La reclusione massiccia di mendicanti, vagabondi, "diversi" fu legata nel Seicento alla creazione di molti maestosi ospizi, come l'*Hôpital général* di Parigi (1656) o l'Albergo dei poveri di Genova (1664). Gli ospedali per il ricovero dei poveri formarono ben presto in Europa una rete molto fitta<sup>36</sup>. Alcuni paesi come la Francia e l'Inghilterra deportavano mendicanti e vagabondi nei loro possedimenti d'oltremare, ma in tutta Europa la reclusione dei poveri avveniva soprattutto in istituti che erano allo stesso tempo ospedali, case di correzione e spesso opifici. Nell'Europa mercantilista la lotta per ristabilire un ordine morale passava attraverso il lavoro obbligatorio<sup>37</sup>. Il contesto nel quale veniva giustificata la reclusione era molto vario: poteva trattarsi di piani di riforme economiche e sociali, oppure di semplici considerazioni empiriche. In Francia alla fine del regno di Luigi XIV cominciava ad essere apertamente affermata l'idea che l'assistenza fosse dovere dello Stato attraverso una forma di beneficenza che non

ben presto in Europa una rete molto fitta. L. LALLEMAND, *Histoire de la Charité*, t. IV: *Les temps modernes (du XVI au XIX siècle)*, parte prima, Parigi 1910, pp. 215-246; M. JEURGER, *La structure hospitalière de la France sous l'Ancien Régime*, in AESC, 32 (1977).

<sup>33</sup> GUTTON, *op. cit.*

<sup>34</sup> HOBBSAWM, *op. cit.*, pp. 436-449.

<sup>35</sup> *Police des pauvres*, espressione francese che secondo Baroncelli e Assereto inquadra meglio di ogni altra il problema del pauperismo nei secoli. BARONCELLI, ASSERETO, *op. cit.*, pp. 3-4.

<sup>36</sup> LALLEMAND, *op. cit.*, pp. 215-246. R. ROSSI, *Poor government and work organisation in the real albergo dei poveri of Palermo: a bio-political experiment in bourbon-sicily (eighteenth-nineteenth centuries)*, in *De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad*, n. 1, vol. 15 (2018), pp. 51-73; M. FOUCAULT, *Nascita della biopolitica: corso al Collège de France (1978-1979)*, Feltrinelli, Milano 2019 (4° ed.).

<sup>37</sup> E.F. HECKSCHER, *Mercantilism*, Londra 1955. In Francia, *Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'Etat du cardinal du Richelieu*, cur. D' Avene, Parigi, 8 voll, 1853-1877, t. 11, pp. 180-181.

dovesse favorire l'ozio, ma trasformarsi dunque in riscatto per mezzo del lavoro. Un'anticipazione di politica di *welfare state* che accanto alla emancipazione e alla responsabilità sociale, poneva l'importanza della valorizzazione del capitale umano. Nell'ambito della filantropia verso i poveri, la scuola e l'apprendistato professionale erano ritenuti i mezzi più idonei a far regredire il pauperismo. Da un lato, infatti, si affermava la convinzione che la povertà fosse una condizione derivante dai comportamenti dei poveri stessi: i loro vizi, l'ozio e la mancanza di disciplina erano considerati cause dirette della loro miseria. Dall'altro lato, la stessa imposizione del lavoro mirava a risolvere problemi più ampi, come la disoccupazione e il rafforzamento dell'economia nazionale, contribuendo così al consolidamento dello Stato mercantilista. In Francia, sotto la reggenza di Colbert, gli ospedali assunsero un ruolo centrale in questo progetto: non più soltanto luoghi di cura, ma strumenti attraverso cui formare lavoratori utili all'economia. L'ideologia della reclusione si inseriva pienamente nel grande sforzo mercantilistico volto a creare una struttura economica autonoma e produttiva, dove ciascun individuo doveva contribuire al progresso collettivo<sup>38</sup>. Pur con sfasature temporali e contesti locali diversi, la pratica della reclusione presentava una sorprendente uniformità: in tutte le esperienze europee emergente l'accento veniva posto sull'utilità sociale del recluso più che sul suo sviluppo spirituale. La dimensione internazionale del *renferment* vedeva infatti il lavoro non solo come mezzo di sostentamento, ma come dovere morale del povero, strumento di guadagno e, soprattutto, di correzione e reinserimento nella comunità<sup>39</sup>. Negli ultimi decenni del XVII secolo, l'Inghilterra – patria delle *poor laws* e quindi di una filantropia organizzata su base statale e parrocchiale – introdusse le prime *workhouses*, strutture destinate all'accoglienza e al lavoro dei poveri.

<sup>38</sup> Nella Francia di Colbert gli ospedali erano visti come mezzo per la formazione dei lavoratori.

<sup>39</sup> BARONCELLI, ASSERETO, *op. cit.*, pp. 80-81. Sul tema: B. GEREMEK, *Renfermement des pauvres en Italie (XIV-XVII siècle). Remarques préliminaires*, in *Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel*, Tolosa 1973, t.1, pp. 205-217; M. LUPO, R. SALVEMINI, D.L. CAGLIOTI, *Risorse umane e Mezzogiorno. Istruzione, recupero e formazione fra '700 e '800*, cur. I. Zilli, ESI, Napoli 1999; R. SALVEMINI, *Formazione ed avviamento al lavoro nei reclusori e nei convitti del Regno di Napoli alla fine del Settecento*, in *Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia economica*, cur. M. Taccolini, S. Zaninelli, Ed. Vita e Pensiero, 2002, pp. 227-239; L. VALENZI, *Poveri, ospizi e potere a Napoli (XVII-XIX sec.)*, FrancoAngeli, Milano 1995; AA.VV., *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia dal Medioevo ad oggi*, cur. V. Zamagni, il Mulino, Bologna 2000.



La prima di queste fu istituita a Bristol nel 1697, seguita rapidamente da altre città come Worcester, Hull, Exeter, Plymouth e Norwich<sup>40</sup>. Nel 1722, con il *Workhouses Act* di Giorgio I, la creazione e la gestione di queste istituzioni venne generalizzata su scala nazionale. L'internamento nelle *workhouses* non era formalmente obbligatorio, ma il rifiuto da parte dei poveri comportava la perdita dei soccorsi parrocchiali, rendendo di fatto inevitabile la partecipazione. In questo modo, anche chi viveva in condizioni di estrema miseria era chiamato a contribuire ai progressi dell'economia e, simbolicamente, alla costruzione di una libertà collettiva basata sul lavoro e sull'ordine sociale.<sup>41</sup> In definitiva, il lavoro coatto e la reclusione dei poveri riflettevano una visione in cui morale, economia e controllo sociale si sovrapponevano: l'individuo veniva educato alla disciplina, al risparmio e alla produttività, mentre lo Stato consolidava il proprio progetto mercantilista, fondato sull'idea che la prosperità nazionale dipendesse dalla regolazione dei comportamenti individuali e dall'organizzazione razionale delle risorse umane.

<sup>40</sup> Nella terminologia inglese esisteva una netta separazione tra il settore dell'assistenza legale (ad esempio la *poor law*), con i suoi *paupers* e le *workhouses*, ed il settore della beneficenza privata, con le *charities* ed i *poor*. G. TAYLOR, *The problem of Poverty, 1600-1834*, London 1969, p. 22.

<sup>41</sup> BARONCELLI, ASSERETO, *op. cit.*, pp. 117-120. Sulla storia del pauperismo inglese anche: D. MARSHALL, *The English Poor in the 18th Century*, New York 1969; S. e W. WEBB, *English Poor Law History*, I: *the Old Poor Law*, London 1927; W.K. JORDAN, *Philanthropy in England: 1480-1660*, New York 1959; D. OWEN, *English Philanthropy, 1660-1960*, London 1965; A.W. COATS, *The Relief of Poverty, Attitudes to Labour, and Economic Change in England, 1660-1782*, in *International Review of Social History*, XXI (1976), pp. 98-115; A.W. COATS, *Changing Attitudes to Labour in the Mid-Eighteenth Century*, in *The Economic History Review*, II, XI (1958), pp. 35-51. Sulle *workhouses*: M.A. CROWTHER, *Workhouse System, 1834-1929: the History of an English Institution*, HarperCollins Distribution Services, 1981; S. FOWLER, *The workhouse: the people, the places, the life behind doors*, Pen & Sword History, 2014.



Potito Quercia

ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE  
IN ETÀ PREINDUSTRIALE  
L'INDUSTRIA LANIERA NELLA PUGLIA PIANA

ORGANIZATION OF PRODUCTION  
IN THE PRE-INDUSTRIAL AGE  
THE WOOL INDUSTRY IN THE APULIA PLAIN

*Il presente contributo intende approfondire, nei loro tratti evolutivi e con punti di osservazione diversi e complementari, gli assetti organizzativi di un importante comparto che, nei secoli dell'età moderna, ha contraddistinto la Capitanata. Per l'originalità delle sue strutture produttive e degli istituti giuridici facenti capo alla Dogana delle Pecore di Foggia, l'area a Nord della Puglia riflette una realtà di eccezionale unicità nel contesto meridionale. La ricerca si propone di studiare, con rinnovato interesse, il complesso mondo delle attività economiche legate all'allevamento armentizio, rappresentativo del settore tessile del Regno di Napoli. Si tratta di uno studio che si interroga sul ruolo delle diverse variabili che sovrintendevano al sistema pastorale del Tavoliere, e sugli elementi fondanti dell'organizzazione del circuito laniero. Considerata la grande intensità del patrimonio ovino presente sul territorio, e l'importanza dei relativi prodotti, il lavoro intende altresì indagare sull'eventuale presenza di forme organizzative di tipo corporativo o simili.*

**Puglia – Capitanata – Lana – Età moderna – Corporazioni**

*This paper aims to deepen, in their evolutionary traits and with different and complementary points of observation, the organizational structures of an important sector that, in the centuries of the modern age, has distinguished the Capitanata. Due to the originality of its production structures and the legal institutions headed by the Dogana delle Pecore of Foggia, the area north of Puglia reflects a reality of exceptional uniqueness in the southern context. The research aims to study, with renewed interest, the complex world of economic activities related to herd breeding, representative of the textile sector of the Kingdom of Naples. It is a study that questions the role of the various variables that oversaw the pastoral system of the Tavoliere, and the founding elements of the organization of the wool circuit. Considering the great intensity of the sheep herds present in the area, and the importance of the related products, the work also intends to investigate the possible presence of corporative or similar organizational forms.*

**Apulia – Capitanata – Wool – Modern Age – Corporations**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Centri di produzione laniera del Tavoliere delle Puglie. – 3. Commercio delle lane nella Fiera di Foggia. – 4. Corporazioni in Capitanata e nel Regno di Napoli.

## 1. *Introduzione*

Lo studio della complessa realtà meridionale ha suscitato da sempre tra gli storici dell'economia grande interesse, sia per la molteplicità dei suoi aspetti, sia per l'evoluzione delle differenti strutture economiche, politiche e sociali. È ormai da diversi anni che l'analisi dei fenomeni economici e dei meccanismi di funzionamento delle diverse comunità si va spostando su base sub-regionale, poiché si ritiene che questo tipo di contributo potrà fornire elementi necessari a delineare un quadro completo. Recenti esperienze di ricerca mostrano che i risultati più apprezzabili provengono, spesso, dallo studio di realtà territorialmente circoscritte, offrendo l'opportunità di sfruttare intensamente ogni fonte diretta e indiretta disponibile. È in linea con questo filone d'indagine che viene sviluppato il presente contributo sull'industria laniera di Capitanata in età moderna.

L'economia pastorale della Puglia piana e i rapporti di scambio con i principali centri di lavorazione della materia prima del Regno di Napoli ed esteri hanno origini lontane, risalenti alla creazione della Dogana delle Pecore di Foggia<sup>1</sup>. Una istituzione, voluta da Alfonso d'Aragona nel 1447, che, a partire dalla seconda metà del Seicento, dopo oltre due secoli di frenetica attività, fu gradualmente ridimensionata nel suo ruolo, e abolita definitivamente agli inizi dell'Ottocento. Dopo alcuni decenni, fece seguito la legge di affrancazione del Tavoliere del 1865, che permise di affrancare i terreni del Tavoliere di Puglia dai vincoli feudali e borbonici preesistenti, e che segnò la fine del regime della pastorizia, progressivamente marginalizzata dalla cerealicoltura<sup>2</sup>.

La piana del Tavoliere, nell'arco dei quattro secoli circa di esistenza della Regia Dogana, ha rappresentato uno dei più importanti terminali dell'imponente fenomeno della transumanza nell'Appennino cen-

<sup>1</sup> Cfr. A. DI VITTORIO, *Tavoliere pugliese e transumanza: distretti rurali e città minori tra XVII e XIX secolo*, in *Atti del secondo convegno su Distretti rurali e città minori* (17-19 marzo 1974), Tipografia del Sud, Bari 1977, pp. 115-155.

<sup>2</sup> Cfr. P. DI CICCO, *Censuazione e affrancazione del Tavoliere di Puglia (1789-1865)*, in *Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato*, Roma 1964, p. 43.

tro meridionale, con il trasferimento delle greggi dai luoghi montani dell'Abruzzo alla pianura di Capitanata, dove nelle stagioni più fredde il clima era favorevole alla pastorizia<sup>3</sup>. L'allevamento armentizio che interessava gran parte della Puglia settentrionale era gestito dalla Dogana delle Pecore di Foggia che, per conto della Regia Corte, sovrintendeva all'organizzazione del settore e alla riscossione dei tributi corrisposti dai pastori. La transumanza movimentava migliaia di capi di bestiame dalle regioni dell'Abruzzo attraverso grandi vie erbose, i tratturi, che collegavano le due aree meridionali<sup>4</sup>.

Il tema di queste pagine, sebbene sia stato affrontato a più riprese da una consolidata tradizione di studi dedicati al mondo pastorale, presenta tuttora motivi di interesse, in merito alla effettiva presenza di organizzazioni corporative di arti e mestieri o modelli simili<sup>5</sup>. L'analisi, solo in apparenza circoscritta ad un'area delimitata del territorio pugliese, assume in realtà una valenza sistemica, se si considera che il volume d'affari della lana ottenuta nel Tavoliere rappresentava circa il 90% della produzione complessiva del Regno di Napoli. Il contributo, da collocarsi nell'ambito degli studi volti ad indagare più a fondo la presenza e il ruolo delle realtà corporative nel Mezzogiorno d'Italia, in particolare nel territorio pugliese<sup>6</sup>, si propone di risalire alle cause e ai fattori concomitanti che, nella vasta area della provincia di Capitanata, favorirono un certo tipo di orga-

<sup>3</sup> Sulle vicende dell'insediamento fra medioevo ed età moderna, si veda E. DI GENARO, *Produzione e commercio delle lane di Puglia dall'epoca federiciana al periodo spagnolo*, in *Archivio Storico Pugliese* (d'ora in poi ASP), XXV (1972), p. 49.

<sup>4</sup> I tratturi partivano da località come L'Aquila, Celano e Pescasseroli per raggiungere il Tavoliere delle Puglie, collegando le montagne appenniniche con i pascoli invernali. Cfr. I. PALASCIANO, *Le lunghe vie erbose: tratturi e pastori della Puglia di ieri*, Capone, Lecce 1984.

<sup>5</sup> Per un inquadramento storico, economico e sociale del sistema della pastorizia, si rimanda a J.A. MARINO, *L'economia pastorale nel Regno di Napoli*, Guida, Napoli, 1992; S. RUSSO, B. SALVEMINI, *Ragion pastorale, ragion di Stato. Spazi dell'allevamento e spazi del potere nell'Italia di età moderna*, Viella, Roma 2007; AA.VV., *La Capitanata in età moderna*, cur. S. Russo, Grenzi, Foggia 2004; si veda inoltre M. MAGNO, *La Capitanata dalla pastorizia al capitalismo agrario (1400-1900)*, Centro ricerche e studi, Roma 1975. Per contributi più specialistici sul tema, R. ROSSI, *La lana nel Regno di Napoli nel XVII secolo*, Giappichelli, Torino 2007; P. DI CICCIO, *Produzione della lana nella R. Dogana di Foggia e relativo commercio con Terra di lavoro nella seconda metà del Seicento*, in ASP, XXIV (1971), p. 5.

<sup>6</sup> Su questo punto, si rinvia al *Progetto Alfarana. Arti, mestieri, prodotti e relazioni politico-commerciali nel Mezzogiorno dal Medioevo all'Età contemporanea. Materiali e contenuti per un percorso virtuale*, Università degli Studi di Bari (bando Horizon Europe Seeds - 2021), responsabile scientifico F. Mastroberti, <https://www.alfarana.it>.

nizzazione delle attività di produzione e scambio dei prodotti della pastorizia, piuttosto che altri. Tra le principali fonti di riferimento della ricerca, si segnala la ricca e preziosa serie documentaria *Dogana delle Pecore*, conservata presso l'Archivio di Stato di Foggia<sup>7</sup>. Se è vero che il problema doganale e fiscale è quello che riaffiora più insistentemente, non mancano atti ufficiali, dati e informazioni sulle attività produttive e sugli scambi dei prodotti del territorio. Si tratta di un carteggio dal valore inestimabile per gli studi di storia economica meridionale tra XVI e XVIII secolo. Grazie ad una disposizione emanata nel periodo aragonese, per cui al pastore s'imponeva il rispetto dello *ius prohibendi* di pascoli che non fossero quelli del Tavoliere pugliese e l'obbligo di conferire il prodotto laniero nella fiera di Foggia, il quadro sulle attività caratteristiche dell'area, e di tutto ciò che ruotava intorno ad esse, si arricchisce ulteriormente<sup>8</sup>.

L'articolazione del lavoro si propone di fornire, in primo luogo, un richiamo al contesto locale, per illustrare gli aspetti territoriali e per offrire una conoscenza di base sulla struttura socioeconomica e istituzionale della vasta area di Capitanata. Si tratta di una breve introduzione al tema, utile a fornire gli strumenti e le direttrici indispensabili per una più agevole comprensione delle dinamiche sottostanti. Si procede prima con l'analisi dei pascoli transumanti di Capitanata, diversi da altre forme di allevamento stazionario (nomade o seminomade) che, invece, caratterizzavano altre zone della Puglia. Poi si entra nel vivo attraverso la trattazione dei centri di produzione della lana, senza tuttavia trascurare alcuni riferimenti al comparto laniero regionale e internazionale. Nella seconda parte, l'analisi si sofferma sul commercio delle lane nella fiera di Foggia. Al centro di questa sezione vi è l'analisi delle correnti di esportazione della materia prima laniera verso le industrie tessili del viceregno spagnolo e i mercati internazionali, nonché sul ruolo svolto dai mercanti nazionali e stranieri nell'approvvigionamento di materia prima per le botteghe artigiane, le manifatture tessili e le organizzazioni di arti e mestieri fuori provincia. La ricerca, che non ha nessuna pretesa di sistematicità e completezza, a causa di certe lacune riscontrate nella documentazione d'archivio, ambisce a proporsi come momento di riflessione sul ritardato sviluppo di attività di natura privata o cooperativa che, ancora oggi, hanno difficoltà a decollare, per una cultura d'impresa che, purtroppo, non riesce ad esprimersi appieno.

<sup>7</sup> Sulla Dogana di Foggia, si veda R. COLAPIETRA, *La Dogana di Foggia. Storia di un problema economico*, Ediz. Del Centro librario, Bari S. Spirito 1972, pp. 41 e ss.

<sup>8</sup> Di CICCO, *Produzione della lana*, cit., p. 5.

## 2. Centri di produzione laniera del Tavoliere delle Puglie

L'economia di Capitanata per lungo tempo si è fondata su due settori produttivi trainanti, la pastorizia e l'agricoltura. Le vicende che hanno riguardato l'allevamento e la produzione cerealicola a livello locale, tuttavia, sono state fortemente condizionate dalle esigenze della Regia Corte. Tale assetto rimase immutato fino alla seconda metà del XVIII secolo quando, in seguito alla rivoluzione demografica che interessò il contesto europeo e il Regno borbonico, si decise di ridurre le terre a pascolo, per favorire lo sviluppo dell'agricoltura. Emblematico fu l'esperimento di colonizzazione delle terre del Basso Tavoliere, seguito all'espulsione dei Gesuiti dal Regno di Napoli nel 1767. Dopo un'ampia e accesa discussione tra gli economisti contemporanei sul miglior impiego di quelle terre, nel 1774 fu deciso di creare nuovi centri abitati e popolare quei territori<sup>9</sup>. Con la censuazione e l'assegnazione di quelle terre a coloni provenienti dalle province limitrofe, le estensioni a pascolo del Tavoliere subirono importanti ridimensionamenti, che modificarono il tradizionale rapporto pastorizia-agricoltura<sup>10</sup>.

Le attività pastorali della Capitanata garantivano al governo vicereale spagnolo un importante cespite fiscale. Infatti, mentre la produzione cerealicola mirava a soddisfare principalmente le esigenze di sostentamento della numerosa popolazione del Regno, gli introiti derivanti dalla *fida* – vale a dire il prezzo dei pascoli demaniali che i pastori pagavano in base al numero e alla specie degli animali introdotti nei fondi fiscali – e dalla vendita dei prodotti della pastorizia consentivano di soddisfare le posizioni debitorie del Regno e di migliorare la bilancia commerciale<sup>11</sup>. Il punto di partenza della ricerca non può, dunque, prescindere dal ri-

<sup>9</sup> Cfr. R. COLAPIETRA, *Gli economisti settecenteschi dinanzi al problema del Tavoliere*, in *Rassegna di politica e storia*, n. 58 (1959), pp. 24-32.

<sup>10</sup> Sull'origine dei Cinque Reali siti di Orta, Ortona, Stornara, Stornarella e Carapelle, e sul processo di trasformazione e colonizzazione del Tavoliere di Puglia nella seconda metà del XVIII secolo, si rinvia a P. QUERCIA, *Gli small rural villages della Puglia piana. Economia e sviluppo tra Sette e Ottocento*, in AA.VV., *Economia, istituzioni, etica e territorio. Casi di studio ed esperienze a confronto*, cur. E. Toma, FrancoAngeli, Milano 2018, pp. 125-162. Su questi temi, si veda A. LEPRE, *Feudi e masserie. Problemi della società meridionale nel '600 e nel '700*, Napoli 1973.

<sup>11</sup> Per un'ampia e dettagliata ricostruzione del commercio meridionale, dell'organizzazione mercantile e del sistema tributario del Vicereame spagnolo, si veda G. FENICIA, *Politica economica e realtà mercantile nel Regno di Napoli nella prima metà del XVI secolo (1503-1556)*, Cacucci, Bari 1996.

chiamo all'organizzazione amministrativa, contabile e fiscale della Regia Dogana delle Pecore, che delineava gli spazi e i tempi della pastorizia transumante<sup>12</sup>.

L'investimento nel settore della lana e in altri prodotti dell'allevamento, ossia in greggi di pecore, era "una scelta economica precisa, non solo riservata a poveri pastori che con una *morra* di pecore attraversavano l'Appennino abruzzese per recarsi nel fertile Tavoliere di Puglia. Si trattava, in verità, di un'accurata forma di differenziazione dell'investimento agrario che, specialmente in una fase di sostanziale crisi, anche per la rendita terriera, assicurava discreti margini di profitto"<sup>13</sup>. Nell'allevamento ovino, a seconda dei contesti e delle differenti razze, il rapporto tra la quota del valore della produzione attribuibile alla lana, piuttosto che alla carne o ai derivati del latte, poteva variare. In generale, la materia prima laniera ha da sempre rappresentato il più ricco prodotto della pastorizia<sup>14</sup>. Secondo alcune stime, a fine Settecento dalla lana si ricavava il 40% del reddito del gregge (per altri anche il 55%), la vendita degli animali assicurava il 35% e quella dei formaggi il 25%. In genere, della produzione laniera pugliese circa il 50% veniva trasformata all'interno del Regno di Napoli, nei lanifici di Principato Citra, Terra di Lavoro e degli Abruzzi<sup>15</sup>.

In ambito regionale, la maggior parte delle superfici a pascolo insisteva sul Tavoliere con circa 494.000 ettari, mentre l'estensione degli erbaggi distribuiti altrove era di 25.000 ettari<sup>16</sup>. Al pascolo di transumanza della Puglia piana si aggiungeva quello stazionario praticato nella Murgia pugliese e la fossa premurgiana, ma anche nell'immediato entroterra del litorale di Barletta, nonché in alcune località delle province di Taranto e Lecce. È, tuttavia, abbastanza difficoltoso stabilire legami tra allevamenti stazionari murgiani e i pascoli transumanti. Questi, in breve, gli spazi dell'allevamento nella regione o, se si preferisce, la distribuzione dei centri di produzione e la geografia della lana pugliese.

La rilevanza dell'allevamento transumante nella provincia di Capitanata investe vari aspetti di natura organizzativa che attengono all'ammi-

<sup>12</sup> A. GUENZI, R. ROSSI, *Institutions, Natural Resources and Economic Growth in the Modern Age: the case of Dogana delle pecore in the Kingdom of Naples (XV-XVIII centuries)*, in *Review of Economics and Institutions*, vol. 5, n. 2 (2014), pp. 1-23.

<sup>13</sup> ROSSI, *La lana nel Regno di Napoli*, cit., p. 229.

<sup>14</sup> RUSSO, SALVEMINI, *op. cit.*, p. 65.

<sup>15</sup> MARINO, *op. cit.*, pp. 350-354.

<sup>16</sup> DE GENNARO, *op. cit.*, p. 49.

nistrazione, alla legislazione, alla produzione, alla raccolta e commercializzazione del prodotto laniero. Ma, quali erano i centri di produzione, i luoghi di origine e la categoria sociale di appartenenza dei produttori? Quali i processi di raccolta, le quantità prodotte, la qualità e i prezzi della materia prima? Tra le testimonianze più eloquenti in materia di produzione e commercio delle lane nel Regno di Napoli, sono da annoverare i libri dei pesatori di lana, raccolti nel citato fondo *Dogana delle Pecore*. Inoltre, un costante riferimento ai pregevoli studi condotti sul tema da Pasquale Di Cicco e da Roberto Rossi in particolare, consentirà a questo lavoro di avvalersi di serie storiche che permettono di estendere l'arco temporale della ricerca, e trarre conclusioni più realistiche sull'industria laniera pugliese in età moderna.

I luoghi di produzione della lana interessavano quasi tutta la Puglia piana e si svolgevano, spesso, in compresenza con realtà agricole dedite alla coltivazione di grano, orzo e avena. Il Tavoliere era suddiviso in 43 *locazioni* di diversa estensione – poi ridotte a 21 nella prima metà del Settecento – che offrivano pascoli qualitativamente differenti<sup>17</sup>. Gli erbaggi migliori erano quelli delle locazioni di Lesina, Arignano e della Casa d'Orta. Ciascuna *locazione* comprendeva *terreni saldi* stabilmente destinati al pascolo, le *terre di portata* e le *terre azionali* ad uso misto che, in base al sistema di rotazione dei terreni, servivano per la coltura dei massari di campo e per i pascoli riservati ai *locati*, poveri pastori, per lo più abruzzesi, ai quali era tassativamente inibito il rientro nei luoghi di provenienza con gli animali lanuti, dovendo garantire prima il pagamento del canone per l'utilizzo degli erbaggi. L'accertamento del numero degli animali che avrebbero fruito dei pascoli si effettuava prima dell'inizio dell'anno doganale, con decorrenza dal 29 settembre e termine l'8 maggio. L'assegnazione ai proprietari di greggi, invece, avveniva ad opera del doganiere, che era solito avvalersi del credenziere, suo collaboratore, nella distribuzione delle terre e nella formazione del registro degli animali.

L'analisi dei produttori e delle categorie sociali di appartenenza mostra un quadro variegato e mutevole, composto oltre che dai *locati*, da enti ecclesiastici, nobili e appartenenti al "ceto civile", ovvero da quegli esercenti le professioni liberali che costituiranno, in gran parte, il fragile tessuto borghese meridionale. Si tratta di un aspetto rilevante, poiché permette di ricostruire la struttura produttiva e comprendere le dinami-

<sup>17</sup> Per una descrizione dettagliata delle locazioni, si veda S. GRANA, *Istituzioni delle leggi della Regia Dogana di Foggia*, Raimondi, Napoli 1770.



che interne al mercato laniero, verificando i rapporti di forza tra grandi e piccoli produttori. Il quadro appena delineato, tuttavia, può dirsi completo solo con l'attento esame dell'origine geografica dei soggetti economici coinvolti, che offre elementi utili per disegnare una "carta" della ricchezza pastorale.

Dal punto di vista operativo, la tosatura delle pecore avveniva due volte all'anno, nei mesi di marzo-aprile e luglio-agosto. La campagna decisamente più proficua era quella primaverile che si effettuava sulla piazza foggiana, mentre la seconda, meno fruttuosa, si svolgeva negli Abruzzi. Prima della tosatura si era soliti condurre le greggi presso qualche corso d'acqua, per ripulire i capi di animali dalla sporcizia accumulata nei mesi del pascolo. Compiute queste operazioni, la lana veniva convogliata in un gran numero di magazzini, chiamati *fondaci*, distribuiti in tutta la città di Foggia, e conservata fino all'apertura ufficiale della fiera di aprile. Prima di essere immagazzinata, però, la materia prima veniva pesata, a garanzia del proprietario e del consegnatario. I *fondaci* potevano essere di proprietà della Regia Corte, dell'Università o di appartenenti ad alcune delle famiglie più illustri della città; ma anche di *locati* o proprietari di masserie armentizie di proprietà nobiliare o ecclesiastica, e perfino di alcuni mercanti. Diversi magazzini, infine, venivano concessi in affitto, mentre altri erano solo temporaneamente destinati a depositi di lane, per poi essere adibiti ad abitazioni o botteghe<sup>18</sup>.

Sulla piazza foggiana erano presenti le cosiddette paranze, vere e proprie sezioni di pesa, gestite dai regi pesatori, ufficiali esterni alla Dogana, che rappresentavano geograficamente i luoghi di origine della maggioranza dei *locati*. Nel Seicento i pesatori di lana superavano di poco dieci unità e formavano tre paranze distinte, che ricevevano la denominazione dalle comunità abruzzesi che avevano maggiore importanza nell'economia doganale. Nel capoluogo dauno erano state costituite tre paranze, Aquila, Sulmona e Castel di Sangro. Ad esse spettava l'iniziativa di nomina dei regi pesatori, seguita dall'approvazione dei *locati*. Il rigido impianto dell'amministrazione doganale imponeva ai pesatori di trasferirsi a Foggia non oltre il 25 marzo, di pesare con cura la lana conferita, di non accettare lane che non fossero dei *locati*, e di non farsi sostituire da nessuno nelle loro funzioni<sup>19</sup>. Annualmente, le

<sup>18</sup> Una puntuale descrizione topografica e dei soggetti titolari di fondaci, si trova in DI CICCIO, *Produzione della lana*, cit., pp. 8-10.

<sup>19</sup> F.N. DE DOMINICIS, *Lo stato politico ed economico della Dogana della mena delle*



paranze formavano quattro libri delle lane: quella di Aquila ne compilava due, uno per le lane bianche e un altro per le lane nere, quella di Sulmona invece in un solo libro includeva entrambe e, infine, quella di Castel di Sangro registrava solo le lane bianche. La paranza più importante per le quantità che vi affluivano era Aquila, a cui seguivano, nell'ordine, Sulmona e Castel di Sangro<sup>20</sup>. Dal punto di vista numerico, la sezione di Aquila era composta da sei pesatori, quelle di Sulmona e di Castel di Sangro, invece, erano gestite ognuna da tre pesatori. Le registrazioni dei pesatori di lana venivano trascritte nei rispettivi libri, depositati successivamente presso l'archivio della Dogana, prima della partenza degli stessi per i loro paesi di origine. Le annotazioni delle singole operazioni nei registri doganali riguardavano sia le operazioni di *infondacatura* (messa a deposito) che quelle di *sfondacatura* (smercio o distribuzione). Ogni partita riportava il nome del *locato*, del *fondaco* e della sua ubicazione, la quantità, qualità e peso della lana depositata e di quella prelevata in occasione della vendita, gli estremi del compratore, il prezzo di vendita, e qualsiasi altro elemento che potesse servire in caso di necessità.

L'analisi delle quantità prodotte e scambiate nella fiera di Foggia può essere condotta per ogni singola paranza o nel loro insieme, come pure il dato sulla tipologia e l'ammontare della lana. Qualunque sia l'approccio o la prospettiva prescelta, ciò che emerge è l'eterogeneità delle quantità conferite nei *fondaci*. Secondo i dati elaborati da Di Cicco sulle lane prodotte nell'arco temporale 1666-1670, le quantità *infondacate* si aggiravano intorno a 300.000 rubbi<sup>21</sup>, mentre per il quinquennio 1695-1699 il totale della produzione ammonta a circa 400.000 rubbi<sup>22</sup>.

La documentazione consultata consente di analizzare un significativo campione della produzione laniera meridionale, ma soprattutto di accertare il luogo di origine dei produttori. Così, si ricava che, nel 1623, i *locati* iscritti nei registri dei pesatori di lana di Sulmona erano quasi tutti abruzzesi, fatta eccezione per solo due pastori di Manfredonia. Per il 1645, invece, la località di provenienza dei soggetti coinvolti appa-

*pecore di Puglia esposto alla Maestà di re Ferdinando IV*, Vol. III, Flauto, Napoli 1781, p. 117.

<sup>20</sup> Cfr. DI CICCO, *Produzione della lana*, cit., p. 15.

<sup>21</sup> La lana veniva pesata in rubbi e libbre. Un rubbio, dal peso di 8,91 chilogrammi, era composto da 26 libbre; una libbra corrispondeva a 343 grammi.

<sup>22</sup> DI CICCO, *Produzione della lana*, cit., p. 20.

re multiforme. Va, inoltre, considerata la produzione laniera degli enti ecclesiastici, dei *locati* nobili e di quelli borghesi<sup>23</sup>. I dati raccolti per la seconda metà del XVII secolo consentono di ricostruire il tessuto produttivo del settore laniero e, in una visione di medio-lungo periodo, analizzare in maniera puntuale i volumi di lana conferiti dal singolo operatore e dal gruppo sociale di appartenenza.

L'analisi dei volumi di produzione riferiti alla singola paranza offre una interessante rappresentazione dell'andamento del prodotto laniero, consentendo di tracciare le linee di tendenza negli ultimi tre decenni del Seicento. Se si considerano distintamente le sezioni di Aquila e Aquila nera, così come avviene nei libri dei pesatori di lana, le rispettive curve rappresentate nella Figura 1 mostrano un andamento non sempre regolare<sup>24</sup>. Dopo una lieve flessione del 1680, si assiste ad un progressivo aumento della produzione attribuibile alla paranza di Aquila, con valori decisamente più elevati nel 1700. Tuttavia, alcuni anni dopo, nel 1705, si assiste ad un repentino calo delle lane *infondacate*. Infatti, il volume della produzione che nel 1665 supera di poco 315.000 libbre, a fine secolo risulta più che raddoppiata, con circa 712.000 libbre. In realtà, i primi segnali di un certo incremento della produzione di lana bianca si manifestano già a partire dal 1691, risultando ancora più evidenti nel 1695. Il valore medio della produzione per le sei annualità considerate nel grafico si attesta intorno a cifre di poco al di sotto delle 460.000 libbre. La paranza di Aquila nera, invece, presenta una curva più regolare, salvo una lieve diminuzione del prodotto conferito nel 1691, che però farà registrare una significativa risalita nell'esercizio 1700. In quest'ultima annualità, i valori medi riferiti al sessennio si aggirano intorno a 260.000 libbre. Se considerate nel loro insieme, ossia sommando i quantitativi della sezione di Aquila con quelli di Aquila nera, appare evidente che, di tutta la produzione laniera di Capitanata, la parte più consistente era proprio quella attribuita alla paranza dell'Aquila. Va sottolineato che, nel 1691, le quantità di lana depositate presso la paranza di Sulmona sono comparabili a quelle delle due sezioni aquilane. Inoltre, lo scarto con le altre paranze risulta molto più accentuato nel 1705, quando i volumi di


<sup>23</sup> Per approfondimenti sulla paranza di Sulmona, si rinvia a R. ROSSI, *Il mercato laniero nel Regno di Napoli nella prima metà del secolo XVII: la produzione della paranza di Sulmona*, in *Storia Economica*, n. 1 (2004), pp. 141-173.

<sup>24</sup> Sul commercio delle lane a L'Aquila nella prima età moderna, si veda P. PIERUCCI, *Il mercato aquilano della lana a metà '500*, in *Economia e Storia*, n. 3 (1984), pp. 272 e ss.

produzione estrapolati dai due libri di pesa di Aquila oltrepassano un milione di libbre, risultando di un terzo superiore a Castel di Sangro e quasi il doppio della produzione immagazzinata in quella di Sulmona. Queste ultime due paranze si distinguono per i quantitativi di materia prima che, nelle prime tre annualità, seguono un andamento molto simile. Una modesta flessione di Castel di Sangro si evidenzia nel 1695, mentre una straordinaria ripresa delle quantità prodotte si realizza nel 1700, quando i volumi di produzione superano di oltre 100.000 libbre quelli di Sulmona. Nel 1705, il divario tra la lana *infondacata* in Castel di Sangro e in Sulmona è ragguardevole, risultando le prime pari a circa 770.000 libbre e le altre poco più di 270.000 libbre. In quell'anno la paranza di Sulmona fa registrare una importante diminuzione della produzione che, rispetto al 1700, risulta addirittura dimezzata. I valori medi risultano per Castel di Sangro superiori a 700.000 libbre e per Sulmona di oltre 450.000 libbre.

Un ulteriore indicatore che può aiutare a comprendere meglio l'apparato produttivo laniero di Capitanata è rappresentato dal numero di pastori che operavano sul territorio, obbligati dopo la campagna di raccolta della materia prima a depositarla presso le paranze di competenza. Il dato complessivo dei soggetti titolari di gregge nei primi tre anni rappresentati in Figura 2 attesta su circa 580 unità, mentre nelle tre annualità successive il numero aumenta: nel 1695 supera le 620 unità, nel 1700 se ne rilevano 670 e, infine, nel 1705 il dato si attesta a 660 unità. In sostanza, l'elemento oggetto di analisi mostra che, negli anni finali del XVII secolo, la crescita della produzione laniera era collegata ad una maggiore presenza di pastori che, per i loro affari, decidevano di spostarsi negli erbaggi del Tavoliere.

Figura 1 - Andamento della produzione di lana per sezioni di pesa (1675-1705) (quantità espresse in libbre)




Fonte: Elaborazioni in base ai dati contenuti in R. ROSSI, *La lana nel Regno di Napoli nel XVII secolo*, Giappichelli, Torino 2007.

In proposito, va osservato che, sommando gli operatori riferiti alle due sezioni di Aquila e Aquila nera, il numero dei produttori supera ampiamente quelli delle altre due paranze. Analizzando poi i singoli valori riportati nel grafico, è possibile accertare alcuni elementi che contraddistinguono l'andamento delle due paranze aquilane. Intanto, nelle prime tre annualità la partecipazione dei *locati* di Aquila risulta alquanto contenuta, con circa 75 unità, numero che però aumenta sensibilmente nel 1695 e si raddoppia nel 1700. L'insieme dei dati relativi ai produttori afferenti alla paranza di Aquila nera, invece, si mantiene pressoché stazionario, con un incremento poco significativo nel 1680, quando il numero degli operatori sfiora le 230 unità. Ciò significa che il dato generale riferito alle due sezioni di Aquila, che registra un aumento a partire dal 1695, è dovuto ad una maggiore presenza di operatori di lane bianche. Per quanto attiene alla sezione di pesa di Castel di Sangro, il cui numero di pastori, sempre nel primo triennio, si mantiene su valori abbastanza omogenei, in media circa 140 unità, dopo una lieve contrazione del 1695 fa registrare un significativo incremento dieci anni dopo, quando il numero dei produttori supera le 210 unità. In controtendenza è, invece, l'andamento della paranza di Sulmona, con un numero di pastori di poco al di sopra di Castel di Sangro, che conta circa 160 unità;

nel 1705, tuttavia, il dato subisce una caduta di oltre il 30%, con un numero di soggetti economici prossimo alle 100 unità. Da quanto emerge, non v'è dubbio che verso la fine del XVII secolo, l'aumento del numero dei pastori e dei quantitativi di lana depositata presso i magazzini testimoniano la tendenza di un importante e inequivocabile aumento delle attività dell'industria laniera.

*Figura 2 - Numero dei produttori distinti per sezioni di pesa (1675-1705)*




*Fonte:* Elaborazioni in base ai dati contenuti in R. ROSSI, *La lana nel Regno di Napoli nel XVII secolo*, Giappichelli, Torino 2007.

Conclusa l'analisi sulla distribuzione dei pastori assegnati alle singole unità di pesa, ai fini dell'indagine risulta di grande interesse considerare un altro indicatore, ossia la produzione media per ciascun produttore. A tal proposito, nella Figura 3 vengono riportate le quantità di prodotto laniero attribuite mediamente al singolo operatore nelle diverse paranze. Un primo elemento da rilevare è la crescita generalizzata degli investimenti nelle attività armentizie dell'ultimo quarto di secolo, in cui si registra un aumento della quota media unitaria, che varia a seconda della paranza di riferimento. Come si evince dal grafico, la crescita della produzione media per singolo pastore è abbastanza evidente negli ultimi quattro esercizi considerati, soprattutto nel 1700. In realtà, in quest'ultima annualità la quota media prodotta dal singolo operatore cresce in tutte le paranze, in modo particolare in quella di Castel di Sangro e di Sulmona. Il rendimen-

to unitario della sezione aquilana si attesta su livelli superiori, come quella di Aquila nera, specie nelle ultime due annualità.

*Figura 3 - Produzione media per singolo locato (1675-1705) (quantità espresse in libbre)*



*Fonte:* Elaborazioni in base ai dati contenuti in R. ROSSI, *La lana nel Regno di Napoli nel XVII secolo*, Giappichelli, Torino 2007.

Tra le altre informazioni desumibili dai libri dei pesatori di lana, figurano la qualità della lana e i prezzi di vendita. Rispetto a questi elementi, assume particolare rilievo l'analisi dei flussi di prodotto che, mediante i mercanti o gli intermediari, raggiungevano i centri manifatturieri del Regno di Napoli e quelli esteri. In altri termini, la qualità delle lane ottenute dalle greggi del Tavoliere assume un significato importante, perché permette di interpretare le tendenze del mercato regionale rispetto alle dinamiche internazionali, con riflessi sia sulla domanda di materia prima che sul livello dei prezzi. Si tratta, in realtà, di un tema che meriterebbe maggiore spazio e che andrebbe affrontato in un contesto più ampio. Volendo, tuttavia, fare sintesi di quanto accertato nei documenti d'archivio, le tipologie più presenti nella piana del Tavoliere erano la lana *maggiorina*, l'*ainina*, la *sboglia* e lo *scarto*<sup>25</sup>. *Maggiorina* era la lana delle pecore tosate a maggio, *ainina* quella degli agnelli, *sboglia* e *scarto* erano alcune lane di qualità scadente, ricavate dalle parti basse degli animali

<sup>25</sup> DI CICCIO, *Produzione della lana*, cit., p. 18.

come zampe e ventri. Vi era talvolta indicata la lana *matricina*, che si ricavava dalle pecore infeconde, la lana *ciavarrina* e la *castratina*. Altre denominazioni di lane, secondo i tipi dell'animale da cui si ricavavano, erano *gentili* (usate per la manifattura dei panni fini), *mosce* (buone per i panni più grossolani, i materassi ecc.), *carfagne*, *ghezze*, *canine*, *pezzatte*. Per quanto attiene, infine, all'andamento dei prezzi, le oscillazioni della materia prima laniera seguono, in generale, una tendenza sinusoidale fino al 1680, dopo di che si registra un aumento considerevole fino alla fine del secolo<sup>26</sup>.

### 3. Commercio delle lane nella Fiera di Foggia

Da sempre legata alla sua antica vocazione pastorale e cerealicola, la provincia di Capitanata era una importante e vivace piazza mercantile, dove i mercanti del Regno e quelli stranieri si rivolgevano per gli approvvigionamenti dei vari prodotti dell'allevamento e dell'agricoltura. Per il Viceregno spagnolo di Napoli, la piana del Tavoliere rappresentava un'ampia distesa di territori, ricca di risorse e dotata di una organizzazione in grado di assicurare alla Regia Corte benefici economici e fiscali. A tale scopo, nel 1536, per favorire un luogo privilegiato ed esclusivo per gli scambi dei prodotti pastorali, fu istituita la Fiera di Foggia, con un mercato unico per la commercializzazione della lana<sup>27</sup>. Per legge, le lane dei pastori e gli altri prodotti dell'allevamento armeniziano dovevano essere obbligatoriamente commercializzati durante la fiera. La finalità della nascente sede mercatale era duplice: da un lato, la Regia Corte, grazie al controllo che esercitava sulle operazioni di vendita, poteva garantirsi il pagamento della *fida* per la concessione degli erbaggi; dall'altro, il mercato fieristico avrebbe assicurato la vendita facile e vantaggiosa delle lane dei *locati*. Sul piano della ricerca storica, appare con tutta evidenza che le connotazioni della nuova istituzione mercatale e la sua organizzazione non possono che rendere assai più interessante lo studio del circuito della lana in Capitanata. Dal lato della domanda, invece, al fine di incentivare la partecipazione dei mercanti stranieri,

<sup>26</sup> In proposito, si veda ROSSI, *La lana nel Regno di Napoli*, cit., pp. 36 e ss.

<sup>27</sup> Sulla istituzione e il funzionamento della fiera di Foggia, si veda R. COLAPIETRA, A. VITULLI, *Foggia mercantile e la sua fiera*, Daunina, Foggia 1989; J.A. MARINO, *La Fiera di Foggia e la crisi del XVII secolo*, in AA.Vv., *Storia di Foggia in età moderna*, cur. S. Russo, Edipuglia, Bari 1992, pp. 57-78.

la fiera non prevedeva alcuna imposizione fiscale sulle contrattazioni commerciali che avevano ad oggetto la lana, diversamente da quanto era stabilito per gli altri prodotti dell'allevamento (formaggi, pelli e carni), assoggettati a imposte di consumo, quando venivano immessi nel mercato napoletano<sup>28</sup>.

In una prospettiva di lungo periodo, la produzione laniera e le attività commerciali evidenziano un differente ciclo economico di espansione e contrazione. Infatti, a una fase di ascesa del mercato laniero nazionale, sperimentata durante il Cinquecento, seguì il sensibile calo della produzione e degli scambi nei primi decenni del Seicento. Una delle cause che determinò la crisi della pastorizia transumante è, senz'altro, da ravvisarsi nel disastro ecologico del 1611-1612, dovuto alla particolare rigidità climatica della stagione invernale, che comportò la drastica riduzione del bestiame transumante<sup>29</sup>. Una lenta ripresa interessò gli inizi degli anni '20, con un volume d'affari che si stabilizzò tra il 1645 e il 1675. In realtà, il XVII secolo fu caratterizzato anche da un radicale cambio di direzione del mercato internazionale della lana. Le manifatture toscane e venete, tradizionali acquirenti della lana napoletana, cominciarono ad essere soppiantate dalle *New Draperies* che, in quel periodo, si andavano sviluppando in Inghilterra e nei Paesi Bassi, con il ricorso alla materia prima proveniente dalla Spagna. Un aumento più rilevante delle contrattazioni si registra, invece, tra gli inizi degli anni '80 e la fine del secolo. A partire dalla seconda decade del XVIII secolo, e fino agli inizi del XIX, il mercato delle lane sperimenterà una nuova fase di espansione. Tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento, l'acquisto del prodotto laniero da parte di mercanti stranieri nella fiera di Foggia rifletteva, dunque, l'espansione della domanda proveniente dai maggiori centri urbani dell'Europa occidentale. Non bisogna trascurare che Napoli, insieme a Londra e Parigi, era uno dei centri più popolosi d'Europa<sup>30</sup>.

Nel fornire una visione quanto più organica del mercato laniero napoletano, si è proceduto ad accertare la presenza di mercanti o in-

<sup>28</sup> Per approfondimenti sugli altri prodotti dell'allevamento armentizio, cfr. RUSSO, SALVEMINI, *op. cit.*, p. 68.

<sup>29</sup> ROSSI, *La lana nel Regno di Napoli*, cit., p. 17.

<sup>30</sup> S. SCOGNAMIGLIO, *Le corporazioni dell'abbigliamento a Napoli in età moderna tra successi e fallimenti di mercato: le calzette di seta, i cappelli e i guanti*, in AA.VV., *Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, cur. P. Massa, A. Moiola, FrancoAngeli, Milano 2004, pp. 405-406.



termediari, sia nazionali che esteri<sup>31</sup>. Questa differenziazione vuole esaminare il ruolo rivestito dalla produzione laniera di Capitanata nelle manifatture regnicole e in quelle internazionali. I dati ricavati dalla serie storica relativa alle *sfondacature* confermano la rinascita delle manifatture tessili, specie nella seconda metà del XVII secolo. Queste, implementate nell'area salernitana e del Sannio, sfruttarono la graduale scomparsa dei pregiati panni fiorentini e veneti, beneficiando di un deciso "effetto sostituzione". Grazie ad una diffusa produzione di manufatti tessili come saiette, fustagni e panni bassi, tutti assorbiti dal mercato nazionale, il tessuto economico di quelle aree registrò un ampio sviluppo.

In tale contesto, ebbero un ruolo fondamentale le attività mercantili svolte da una folto gruppo di soggetti economici provenienti dalle province del Regno e da acquirenti non laici che, ad integrazione delle quantità che alcune religioni mendicanti ricevevano in carità, direttamente o talora per interposta persona si provvedevano di lane bianche e, più spesso, nere, necessarie per la confezione degli abiti dei loro Ordini. La diversa provenienza dei mercanti di lana nella fiera di Foggia determinava intense correnti di traffico fra la Puglia e le altre province meridionali<sup>32</sup>. Tra i principali mercati di sbocco delle lane pugliesi vi erano Terra di Lavoro e il Principato Citra. Le località di provenienza più ricorrenti dei mercanti regnicoli erano Napoli, S. Cipriano, Piedimonte d'Alife, Cerreto, S. Lorenzo Maggiore, Cusano e Arpino. Gli acquisti presso la fiera di Foggia erano, in gran parte, diretti a soddisfare le esigenze dell'industria tessile ubicate in queste zone (fabbriche di panni, di calze e di cappelli). Tuttavia, non si esclude che le eccedenze venissero esportate nel vicino Stato della Chiesa.

Un'analisi più approfondita sul commercio delle lane si può condurre relativamente alle transazioni effettuate in Terra di Lavoro per i quinquenni 1666-1670 e 1695-1699<sup>33</sup>. A tal fine, nella Figura 4 sono riportate le quantità di materia prima acquistate, distinte per ciascuna sezione di pesa. Un primo elemento che si evince dalla linea rappresentativa del totale venduto è la discontinuità dei volumi di lana comperati, linea che in alcuni tratti presenta un andamento ciclico.

<sup>31</sup> Sulla presenza di mercanti veneziani in età medievale, si veda A. ZAMBLER, F. CARABELLESE, *Le relazioni commerciali fra la Puglia e la repubblica di Venezia dal secolo X al XV*, Vecchi, Trani 1898.

<sup>32</sup> DI CICCO, *Produzione della lana*, cit., p. 25.


<sup>33</sup> Ivi., p. 19.

Così, ad annate in cui il commercio si mostra fiorente – ad esempio il 1666 e 1667, ma anche il 1696 e 1697 – seguono periodi in cui le compravendite misurano livelli molto bassi. Anche all'interno di ciascuna paranza, talvolta, si rilevano variazioni importanti delle quantità scambiate. Per Aquila nera, ad esempio, partendo da acquisti alquanto elevati relativi al 1666, negli anni successivi è possibile accertare perdite significative di quote di mercato. Le transazioni effettuate presso la paranza di Sulmona in alcune annualità risulteranno le più elevate, mentre in altre registreranno valori più modesti rispetto alla totalità del venduto. I quantitativi di materia prima negoziati presso la sezione di pesa di Castel di Sangro, sebbene si mantengano quasi sempre su valori più bassi rispetto a Sulmona, rispecchiano pressoché lo stesso andamento. Degna di nota è, infine, l'inversione di tendenza che riguarda la tipologia di lana oggetto di contrattazione nella paranza di Aquila, che emerge dal confronto delle quantità di lana bianca e nera acquistate nel 1666 con quelle del 1697.

Ulteriori elementi di interesse riguardano l'entità degli acquisti e la frequenza alla fiera di Foggia dei compratori di Terra di Lavoro. La serie dei dati disponibili evidenzia che i principali mercanti della Provincia provenivano da Napoli, S. Cipriano, Piedimonte d'Alife, Cerrato, S. Lorenzo Maggiore, Cusano e Arpino. La distribuzione delle partite scambiate mostra, inoltre, una diffusa partecipazione di piccoli e medi commercianti, essendo gli acquisti di grosse quantità abbastanza scarsi. Inoltre, si rileva che il numero di mercanti in ciascuna paranza fluttuava sensibilmente. Da segnalare, infine, per Sulmona l'eccezionale partecipazione di mercanti nell'anno 1667, che si ripete anche a fine Seicento. Per l'acquisto di grosse partite, alcuni commercianti si riunivano in vere e proprie compagnie. Giunte a destinazione, le lane acquistate alimentavano le varie fabbriche di panni, calze e cappelli come quelle di S. Lorenzo Maggiore, Piedimonte d'Alife, Arpino e Cusano, che, insieme a quelle degli Abruzzi e del Principato, provvedevano a soddisfare le esigenze del mercato interno<sup>34</sup>.

<sup>34</sup> Ivi, p. 26.


Figura 4 - Quantità di lane vendute in Terra di lavoro (1666-1699)  
(in libbre)



Fonte: P. DI CICCIO, *Produzione della lana nella R. Dogana di Foggia e relativo commercio con Terra di lavoro nella seconda metà del Seicento*, in *Archivio Storico Pugliese*, XXIV (1971).

Oltre ai mercanti nazionali, la fiera era frequentata da alcuni grandi commercianti stranieri, tra i più importanti compratori di lana della Dogana. Essi provenivano soprattutto dal Veneto e dalla Bergamasca, più di rado dalla Sicilia, dal Comasco e dalla Toscana. La loro presenza costituiva una sorta di monopolio che poteva condizionare la formazione del prezzo della materia prima. Tuttavia, mentre il rapporto con i compratori regnicoli risulta certamente più continuativo e la loro partecipazione, spesso, si tramandava di padre in figlio, con i mercanti esteri le relazioni commerciali si manifestano con caratteri di saltuarietà.

*Figura 5 - Produzioni, vendite e differenze tra quantità infondacate e sfondacate nelle paranze di Aquila, Sulmona e Castel di Sangro (1675-1705) (in libbre)*



*Fonte:* Elaborazioni in base ai dati contenuti in R. ROSSI, *La lana nel Regno di Napoli nel XVII secolo*, Giappichelli, Torino 2007.

#### 4. Corporazioni in Capitanata e nel Regno di Napoli

Uno dei punti chiave che ha accompagnato questa ricerca è stato quello di indagare più a fondo se, nella Capitanata seicentesca, vi fossero forme di corporazioni o modelli organizzativi di stampo protoindustriale in materia laniera. Il tema delle corporazioni ha una lunga tradizione nella storia economica italiana, eppure alcune questioni sulla loro presenza o meno in determinati contesti meritano ulteriori approfondimenti. Da una delle più importanti raccolte di statuti di arti e mestieri nel Regno di Napoli, realizzata dall'avvocato napoletano Migliaccio<sup>35</sup>,

<sup>35</sup> La raccolta di statuti delle Arti di Francesco Migliaccio, conservata presso la Biblioteca "Gennaro Maria Monti" del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari, costituisce una fonte di inestimabile valore per ricostruire la storia delle corporazioni napoletane in età moderna. Si veda, inoltre, R. MAJETTI, *Cenno stori-*

risulta che il fenomeno corporativo tende a diradarsi quanto più ci si allontana dalla capitale, fino a divenire quasi irrilevante o assente in alcune province e nelle periferie. Uno degli esempi di questa realtà è proprio rappresentato dal territorio pugliese, in cui il numero di associazioni di arti e mestieri appare estremamente limitato, appena quattro. Peraltro, il principale nucleo si rinviene nel foggiano, probabilmente per la relativa vicinanza alla capitale partenopea. Non si esclude, tuttavia, che il tessuto economico della regione accogliesse valori propri delle associazioni di arti e mestieri, come il senso di appartenenza e la solidarietà. Piuttosto, si può parlare di una forma organizzativa differente, “in cui la ripartizione in corpi sociali (ed anche in corpi di mestiere), risulta soprattutto quella delle confraternite e delle congregazioni a scopo devozionale e assistenziale”<sup>36</sup>.

Nella terra di Capitanata, le corporazioni furono principalmente associazioni di mestiere: a Foggia erano presenti in tutto tre realtà associative, quella dei falegnami, dei massari, e dei muratori; mentre, a Monteleone, piccolo borgo della Provincia, vi era quella dei calzolai e conciatori. La loro importanza e la struttura specifica sono, tuttavia, meno documentate rispetto ad altre città del napoletano. Per il ruolo che aveva Foggia come centro di approvvigionamento e transito, l'organizzazione sociale e lavorativa era fortemente influenzata dalle necessità della Corte e dalla gestione delle attività economiche, come le masserie e gli allevamenti. Il sistema della transumanza e della fiera di Foggia erano esempi inconfutabili di una organizzazione produttiva e mercatale che fa emergere con forza il ruolo del governo centrale come regolatore dell'attività economica. La mancanza di associazioni corporative nel settore laniero va, dunque, esaminata partendo dalla considerazione che la Dogana delle Pecore, nella sua forma tipica di organismo statale, interferiva fortemente in un'attività privata, avendo a disposizione tutti

*co sulle origini delle Corporazioni di arti e mestieri in Napoli. Quali forme giuridiche e quale carattere economico assunsero dal secolo XIV al secolo XIX*, in *Gazzetta del Procuratore*, anno XX (1885), n. 7, pp. 73-75; G. RESCIGNO, *Lo “Stato dell’Arte”. Le corporazioni nel Regno di Napoli dal XV al XVIII secolo*, Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo, Direzione Generale degli Archivi, Roma 2016; si vedano, inoltre, AA.Vv., *La Raccolta Migliaccio dell’Università di Bari. Per una Storia delle associazioni delle arti e mestieri del Regno di Napoli*, cur. E. Vantaggiato, Servizio editoriale universitario, Bari 2008; F.M. DE’ ROBERTIS, *La raccolta inedita del Migliaccio e la storia delle arti nell’Italia Meridionale dal secolo XIV al XIX*, in ASP, anno II, 1949, pp. 192-211.

<sup>36</sup> <https://www.alfarana.it>.

i mezzi necessari al fine istituzionale, non esclusi quelli giurisdizionali<sup>37</sup>. Significativa è, in proposito, la testimonianza del Galanti: nella sua relazione di fine Settecento egli sostiene che il Regno era dominato per lo più dalla gente straniera, e che le province più distanti erano governate da giurisdizioni lontane, spesso corrotte<sup>38</sup>.

Nella Puglia piana non si ravvisano organizzazioni di tipo corporativo nel settore laniero, anche perché, come è stato ricordato in precedenza, la maggior parte della manifattura tessile era appannaggio dei laboratori artigianali e delle corporazioni situate nelle altre province del Regno, ovvero alimentava i mercati internazionali. Altri studi, tuttavia, cercano di spiegare la mancanza di Arti della lana in questo territorio, in quanto teatro di vicende di mobilità sociale o per la debolezza dell'impianto nobiliare, che ha favorito un ricambio dell'élite amministrative e dei ceti dirigenti.

Proprio per le ragioni su esposte, il contesto provinciale non consentiva ai pastori che provenivano dai luoghi montani di gettare le basi per una trasformazione della materia prima laniera *in loco*, ovvero di diversificare i propri investimenti nella manifattura tessile. Peraltro, la destinazione di una vasta area del Tavoliere ad attività pastorali transumanti – che vedeva i locati come semplici utilizzatori degli erbaggi per un periodo limitato a soli sette mesi all'anno – unitamente alla fisiologica frammentazione delle attività pastorali sul territorio, difficilmente avrebbe potuto favorire la nascita di iniziative private o a carattere associativo. Non bisogna poi dimenticare che la popolazione del posto, dedita quasi esclusivamente alle attività agricole-pastorali, non possedeva le necessarie conoscenze e competenze per la trasformazione del prodotto grezzo, ne disponeva di capitali da investire nel settore. D'altro canto, non vi era evidentemente l'interesse delle affermate realtà manifatturiere napoletane a investire risorse finanziarie in luoghi lontani dai mercati di sbocco. Ciò nonostante, sul territorio foggiano la disciplina delle corporazioni non era del tutto sconosciuta, come pure non si esclude che nella città dauna e in altri centri limitrofi vi fossero piccole botteghe che provvedevano alla realizzazione di panni di lana, pur non essendo riunite in associazioni.

<sup>37</sup> Anche prima della regolamentazione aragonese, la transumanza meridionale era soggetta ad un controllo più o meno severo da parte dello Stato, interessato a garantire le ragioni fiscali. DI CICCIO, *Produzione della lana*, cit., p. 4.

<sup>38</sup> Cfr. G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, edizione critica a cura di F. Assante e D. Demarco, Napoli 1969, pp. 168 e ss.

Nella seconda metà del XVII secolo, proprio quando si assiste al continuo decadimento delle manifatture urbane legate alle corporazioni di arti e mestieri, si affacciano sulla scena partenopea esempi di manifatture rurali, specie nel settore tessile, finalizzate a soddisfare la domanda di una popolazione crescente, a prezzi più favorevoli rispetto a quelli praticati dalle associazioni urbane<sup>39</sup>.

Negli studi condotti sulle corporazioni di arti e mestieri delle città italiane in età moderna, a Napoli si rinviene una presenza significativa di 126 associazioni<sup>40</sup>. In età medievale e moderna esse interessavano ampie aree della vita urbana e rurale del Sud Italia. Nella capitale del viceregno spagnolo, come in altri luoghi della penisola italiana, le corporazioni rappresentavano delle istituzioni complesse, non solo sociologicamente, ma anche economicamente e socialmente. Il censimento effettuato sui principali fondi che raccolgono documenti delle corporazioni napoletane ha rilevato la presenza di ben 37 mestieri legati al settore tessile e dell'abbigliamento. Tali fondi conservano statuti, memoriali e bilanci, nonché processi tra artigiani e committenti e tra corporazioni e artigiani. Quelle che svolgevano attività tessili erano l'arte della lana, dei mercanti di panni di lana, dei mercanti di tele e, più in generale, del settore della seta e beni intermedi utilizzati per l'abbigliamento, oltre a quelle legate alla cura e alla bellezza del corpo<sup>41</sup>.

L'origine di queste realtà associative prende avvio nel corso del Cinquecento, quando furono create importanti corporazioni di lanaioli, incentivate dai locali "feudatari imprenditori", a loro volta favoriti da antichi privilegi riconosciuti da parte dei sovrani. Durante la

<sup>39</sup> Sussisteva una stretta connessione tra corporazioni e protoindustria nel Regno di Napoli. Le associazioni di arti e mestieri non erano solo organismi di controllo, ma anche attori fondamentali nello sviluppo produttivo tessile, nonostante la crisi generale del Seicento, con centri come Salerno che fungevano da snodo commerciale per l'intera regione. Cfr. R. Rossi, *Corporazioni e protoindustria nel Regno di Napoli. Il caso dell'arte della lana nel Principato Citra nel XVII secolo*, in AA.Vv., *Alle origini di Minerva trionfante. Città, corporazioni e protoindustria nel Regno di Napoli nell'età moderna*, cur. F. Barra, G. Cirillo, M.A. Noto, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2011, pp. 175-185.

<sup>40</sup> Cfr. A. MOIOLI, *I risultati di un'indagine sulle corporazioni nelle città italiane in età moderna*, in AA.Vv., *Dalla corporazione al mutuo soccorso*, cit., p. 20. Si veda, inoltre, AA.Vv., *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, cur. A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli, FrancoAngeli, Milano 1999.

<sup>41</sup> Tra i fondi che raccolgono i documenti delle corporazioni, custoditi nell'Archivio di Stato di Napoli, sono da menzionare l'Archivio del Cappellano Maggiore, Statuti di Corporazioni e Statuti di Congregazioni.

fase di espansione economica cinquecentesca, la geografia del sistema corporativo napoletano si era disegnata in maniera pressoché definitiva<sup>42</sup>.

La presenza di associazioni di arti e mestieri è adeguatamente documentata in alcune città o ambiti territoriali<sup>43</sup>. Importanti centri di lavorazione e produzione di manufatti di lana erano presenti ad Avellino e lungo la costa amalfitana. In quest'ultimo centro, grazie ai Bonito, storica famiglia aristocratica di Amalfi, già specializzati nel commercio della lana, soprattutto foggiana, iniziarono a sorgere botteghe per la lavorazione dei panni di lana. Una realtà che ben presto si affermò, fino ad occupare una posizione di rilievo e a concorrere con i capi di abbigliamento ottenuti ad Avellino e nei laboratori della capitale. L'impresa locale trovò la collaborazione di una intraprendente classe di mercanti che assicurava sia l'approvvigionamento della materia prima laniera, sia la collocazione del prodotto finito sul mercato napoletano. Per quanto riguarda l'ubicazione di alcune manifatture tessili sulla Costa d'Amalfi, si segnalano quelle di Atrani. Altri centri in cui si svilupparono le manifatture della lana furono quelli di Giffoni e San Cipriano, nel Principato Citra. Anche qui lo sviluppo di insediamenti di tipo corporativo nasceva dalla vocazione artigianale per esigenze di autoconsumo rurale. Le manifatture del Regno di Napoli vennero a crearsi per il sostegno finanziario di quei feudatari che ritennero opportuno sperimentare una nuova forma di investimento<sup>44</sup>. Un aspetto, quest'ultimo, che aiuta a comprendere meglio la distribuzione geografica di associazioni di arti e mestieri nel viceregno spagnolo. Alla luce di quanto detto, i territori del Tavoliere erano deputati fondamentalmente alla produzione di lana e altri prodotti della pastorizia e alla commercializzazione della materia prima laniera, necessaria ad alimentare il comparto tessile delle altre province del Regno.

<sup>42</sup> Tra gli studi di maggiore interesse, si segnalano F. ASSANTE, *Le corporazioni a Napoli in età moderna: forze produttive e rapporti di produzione*, in *Studi storici* Luigi Simeoni, XLI (1991), pp. 69-83; L. DE ROSA, *Le corporazioni nel Sud della Penisola: problemi interpretativi*, ivi, pp. 49-68; L. MASCILLI MIGLIORINI, *Il sistema delle arti: corporazioni annonarie e di mestiere a Napoli nel Settecento*, Guida, Napoli 1992; A. MASTRODONATO, *La norma inefficace. Le corporazioni napoletane tra teoria e prassi nei secoli dell'età moderna*, in *Quaderni Mediterranea - Ricerche storiche*, Palermo 2016.

<sup>43</sup> Cfr. ROSSI, *Corporazioni e protoindustria*, cit., pp. 175-185.

<sup>44</sup> Si veda G. CIRILLO, *Verso la trama sottile. Feudo e protoindustria nel Regno di Napoli (secc. XVI-XIX)*, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale per gli Archivi, Roma 2012.



La diffusione di organismi corporativi nelle aree più vicine alla capitale del Regno di Napoli è da attribuire, altresì, alle numerose *societas* costituite dai baroni locali con mercanti stranieri, in special modo toscani. Anche questa interessante forma associativa era stata favorita dal ruolo attivo dei feudatari. Il loro coinvolgimento nelle attività d'impresa, tuttavia, non sempre comportò effetti positivi per l'economia locale. In conseguenza della crisi seicentesca e del trasferimento del feudo ad altri feudatari meno avveduti, in alcuni casi provocò il ridimensionamento della produzione. Nonostante il loro stato di arretratezza rispetto ad ambienti più evoluti, grazie al supporto della Regia Corte, questo modo di fare impresa continuò ad esistere, anche quando l'organizzazione corporativa in Europa e nelle grandi città del Nord Italia cedeva il posto al fenomeno della protoindustria e alle iniziative del mercante imprenditore.

Accertata la presenza di arti della lana a Napoli e nelle località limitrofe, il fatto che, tra il 1529 e il 1561, vi fosse una forte prevalenza di mercanti rispetto ai tessitori lascia supporre che nelle corporazioni la fase commerciale fosse di gran lunga prevalente rispetto a quella produttiva, e che le manifatture venivano realizzate a domicilio, attraverso la suddivisione delle fasi di lavorazione<sup>45</sup>. Nel generale declino seicentesco delle attività legate alla tessitura, la capitale del viceregno spagnolo perse gli antichi primati nella produzione dei tessuti di lana e seta<sup>46</sup>. In merito alle azioni strategiche per contrastare gli effetti negativi sull'economia locale bisogna, tuttavia, distinguere quelle attuate dall'Arte della lana di Napoli e quelle dei centri provinciali, dove il potere feudale rappresentò ancora una volta un elemento discriminante nel superare le criticità del momento. Così, nel corso del XVII secolo, si assiste ad un graduale processo di trasformazione per dare spazio alle manifatture rurali o botteghe artigiane, con effetti positivi che si rifletteranno sulle innovazioni di settore del secolo successivo e sulla messa a punto di nuovi statuti dell'Arte della lana. In sostanza, pur in presenza di una fase di generale crisi economica, si è di fronte ad un mercato dinamico, in espansione e in continua evoluzione. Una fase che, soprattutto nel XVIII secolo, assicurò ai vari produttori di lana congrui guadagni.

In conclusione, la ricerca se da un lato ha evidenziato il ruolo determinante delle corporazioni e delle manifatture rurali dell'area napoletana nella produzione di lana, dall'altro lato, attraverso i libri dei pesatori

<sup>45</sup> ROSSI, *Corporazioni e protoindustria*, cit., p. 182.

<sup>46</sup> SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, p. 402.

di lana della Regia Dogana delle Pecore, ha chiarito le intense relazioni con il mondo della transumanza pugliese e il ruolo fondamentale svolto dalla fiera di Foggia nella commercializzazione della materia prima sui mercati nazionali e internazionali. In Capitanata, nei secoli dell'età moderna, non riuscì ad affermarsi un artigianato di qualità, pronto a valorizzare la vasta produzione laniera e a organizzarsi in forma corporativa.

Stefano Vinci

## LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO IN ITALIA

### THE FRIENDLY SOCIETIES IN ITALY

*Partendo dal precedente storico delle corporazioni medievali che garantivano ai loro membri assistenza in caso di malattia, infortunio, vedovanza e vecchiaia, il saggio analizza la nascita e diffusione nell'Italia post-unitaria delle società di mutuo soccorso, che rappresentarono i primi strumenti di previdenza contro i rischi industriali. Il mutualismo volontario fu poi progressivamente assorbito e centralizzato dallo Stato durante il fascismo, con l'introduzione delle assicurazioni sociali obbligatorie (INFAIL e INFPS) e lo sviluppo della "mutualità sindacale". Nonostante l'accentramento statale, le SMS sopravvissero, pur limitando il loro raggio d'azione, confermandosi come un elemento fondamentale nella storia della previdenza sociale italiana.*

#### **Corporazioni – Società di Mutuo Soccorso – Previdenza**

*Starting from the historical precedent of medieval guilds that guaranteed their members assistance in the event of illness, accident, widowhood and old age, the essay analyses the birth and spread of mutual aid societies in post-unification Italy, which represented the first social security instruments against industrial risks. Voluntary mutual aid was then gradually absorbed and centralised by the state during the Fascist period, with the introduction of compulsory social insurance (INFAIL and INFPS) and the development of 'trade union mutual aid'. Despite state centralisation, the friendly societies survived, albeit with a limited scope of action, confirming their role as a fundamental element in the history of Italian social security.*

#### **Guilds – Friendly societies – Social security**

SOMMARIO: 1. Dalle corporazioni alle associazioni: il soccorso mutualistico – 2. L'espansionismo mutualistico in Italia a cavallo dell'Unità – 3. La politica sociale del fascismo e la crisi delle società di mutuo soccorso.

#### *1. Dalle corporazioni alle associazioni: il soccorso mutualistico*

In una preziosa raccolta di statuti delle arti napoletane risalente agli

anni 1882-1884 (conservata manoscritta nella biblioteca della Società di Storia Patria di Napoli<sup>1</sup> e ora edita a cura di M. Pepe e F. Mastroberti<sup>2</sup>) l'avvocato Antonio Follieri de' Torrenteros presentava una storia della vita corporativa e professionale del Mezzogiorno, che si apriva con l'affermazione secondo cui: «La classe operaia oggi sa che le società di mutuo soccorso, le quali possono prendere varie forme per circondare l'individuo senza diminuirne la sua libertà, sono per lei il più sicuro e tutelare rifugio, la più potente delle vie di progresso. Ebbene, queste moderne società operaie trovano la loro genesi nei corpi d'Arte del Medioevo, i quali a lor volta riportano la propria origine ai collegi d'artefici di Roma»<sup>3</sup>.

Il paragone tra le società mutualistiche di fine Ottocento e le corporazioni medievali si basava su una dettagliata analisi dello scopo assistenziale offerto da queste ultime, che garantivano ai loro membri soccorso agli infermi e ai bisognosi, nonché sussidio per il maritaggio per le figlie, per infortuni sul lavoro, per la pensione agli invalidi o alle vedove, per la sepoltura: insomma, si trattava di finalità assistenziali organizzate in varie forme (oltre alle corporazioni c'erano infatti anche le confraternite che assolvevano a tali scopi oltre a quelli di culto) attraverso la gestione di una cassa comune con la quale far fronte alle diverse esigenze dei membri della corporazione<sup>4</sup>.

La funzione assistenziale esercitata in favore degli iscritti, che si strutturò in maniera duratura nelle corporazioni di mestiere nelle regioni meridionali a partire dal Quattrocento<sup>5</sup>, derivava dall'esperienza

<sup>1</sup> A. FOLLIERI DE' TORRETEROS, *Quattrocento anni di vita operaia napoletana. Saggio storico delle corporazioni d'arti e mestieri della città di Napoli illustrato con documenti inediti ricavati dagli archivi napoletani*, Napoli 1882-1884. Coll., Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, mss. XXXIV-A-13.1-2.

<sup>2</sup> A. FOLLIERI DE' TORRETEROS, *Quattrocento anni di vita operaia napoletana. Saggio storico delle corporazioni d'arti e mestieri della città di Napoli*, curr. F. Mastroberti e M. Pepe, ES, Napoli 2025.

<sup>3</sup> *Ivi*, p. 43.

<sup>4</sup> Osservava R. MAJETTI, *Cenno storico sulle origini delle Corporazioni di arti e mestieri in Napoli. Quali forme giuridiche e quale carattere economico assunsero dal Secolo XIV al Secolo XIX*, in *Gazzetta del Procuratore. Rivista critica di legislazione ed giurisprudenza*, anno XX, n. 2, 28 febbraio 1885, p. 14: «La cappella era un'istituzione assai provvida e benefica, perché la Religione accoppiata all'arte giovava a tutti e procurava il benessere e la moralità degli iscritti; toglieva e scemava le discordie, onde il mutuo soccorso era meglio incoraggiato e diretto».

<sup>5</sup> Sull'argomento rinvio a F. MASTROBERTI, *Gli statuti delle "corporazioni" di arti e mestieri del Mezzogiorno: dalle opere di Follieri e di Migliaccio alla più recente storiogra-*

associazionistica delle arti nell'Italia centro-settentrionale che fin dal XII secolo, con tratti distintivi generalizzati, regolamentavano in piena autonomia l'attività lavorativa dei loro membri e garantivano solidarietà ed assistenza attraverso la redazione di statuti<sup>6</sup>. Osserva Marina Gazzini: «Aderendo a un'associazione devozionale o professionale, l'uomo medievale si metteva dunque al riparo da diversi rischi. Riceveva aiuto in caso di infermità e infortunio, ottenendo sussidi in denaro, assistenza medico-farmaceutica, ricovero ospedaliero. Si garantiva il risarcimento dei danni incontrati durante l'esercizio della professione. Si tutelava contro la disoccupazione e la vecchiaia. Pensava al destino del corpo e dell'anima dopo la morte. Si preparava a casi estremi di privazione della libertà, assicurandosi il riscatto da corsari e banditi e la liberazione da imprigionamenti economici e politici<sup>7</sup>».

Queste pratiche mutualistiche e di assistenza sociale, che costituivano un pilastro fondamentale dell'identità e della funzionalità delle Arti nelle prime fasi della loro esistenza nei centri del Nord e Centro Italia, vennero progressivamente delegate e assorbite dalle Confraternite religiose e di mestiere a partire dal XIV secolo. Questo fenomeno (ovviamente non univoco) si verificò man mano che le Arti, consolidando il proprio potere economico e politico all'interno delle città comunali, tendevano a concentrare le proprie risorse sulla regolamentazione produttiva e sulla rappresentanza istituzionale, affidando così l'onerosa gestione del soccorso spirituale, sanitario ed economico (come sussidi per malattia o previdenza funeraria) a istituzioni laicali come le confrater-

fia, in AA.Vv., *La libertà di decidere. Da Cento a Centro 1993-2024: trent'anni di studi sugli statuti*, cur. E. Angiolini, B. Borghi, R. Dondarini, F. Galletti, Edifir, Firenze 2025, pp. 491-516; M. PEPE, *Fin assistenziali e regole del lavoro negli statuti professionali del Mezzogiorno italiano*, ivi, pp. 379-394.

<sup>6</sup> Così D. BEZZINA, *Organizzazione corporativa e artigiani nell'Italia medievale*, in *Reti Medievali*, vol. 14, n. 1 (2013), p. 352: «Non solo, le arti si ponevano come organismi preposti al regolamento delle strutture lavorative, soprattutto nella salvaguardia e nella trasmissione del sapere tecnico attraverso la regolamentazione dell'apprendistato. A questa autorità decisionale va aggiunto l'aspetto religioso, solidale e assistenziale, espletato attraverso il già citato collegamento con le confraternite religiose». Cfr. A. SAPORI, *I precedenti della previdenza sociale*, in *Studi di storia economica medievale*, Sansoni, Firenze 1955, vol. I, p. 432; A. CHERUBINI, *Storia della previdenza sociale*, Editori Riuniti, Roma 1977, p. 46.

<sup>7</sup> M. GAZZINI, *Proteggere dal rischio e dal bisogno. Forme cripto assicurative nelle corporazioni e nelle confraternite medievali italiane*, in AA.Vv., *Flos studiorum. Saggi di storia e di diplomazia per Giuliana Albini*, cur. A. Gamberini, M.L. Mangini, Pearson Italia, Milano-Torino 2020, pp. 86-87.

nite, la cui missione primaria era la carità cristiana e il mutuo soccorso tra i fedeli<sup>8</sup>. Al contrario, nelle corporazioni del Mezzogiorno d'Italia il fine mutualistico rimase un peculiare tratto distintivo e organico fino al Settecento<sup>9</sup>. Qui, le Corporazioni mantennero attive una vasta gamma di attività solidaristiche essenziali per la coesione del gruppo, comprendenti sia il sostegno economico diretto in casi di bisogno (come malattia, vecchiaia, invalidità, carcerazione, vedovanza, o il finanziamento di doti per maritaggi), sia l'integrazione socio-religiosa manifestata nella partecipazione a feste cittadine, processioni e riti liturgici<sup>10</sup>.

Tra i tanti esempi, possono essere utilizzati alcuni dei numerosi statuti della *Raccolta Migliaccio* ed in particolare quelli dei secoli XVII-XVIII relativi alla gente di mare nel Regno di Napoli: da essi si evince un vincolo associativo tra gli iscritti e la costituzione di un «monte delle arti del mare», formato dai contributi versati dai padroni di barche e marinai, che avrebbe consentito l'esercizio di opere di beneficenza, assistenza e mutuo soccorso<sup>11</sup>: tra queste attività vi erano i sussidi di dote in favore delle figlie dei soci; gli aiuti in favore dei soci ammalati, infermi e inabili al lavoro; dei carcerati per debito; il pagamento del riscatto per

<sup>8</sup> Cfr. F. FRANCESCHI, *Forme di assistenza ai "poveri laboriosi" nell'Italia dei secoli XIV e XV*, in AA.Vv., *Alle origini del welfare: radici medievali e moderne della cultura europea dell'assistenza*, cur. G. Piccinni, Viella, Roma 2020, pp. 357-63, il quale evidenzia che tale processo non sia univoco e definitivo. Infatti, ancora nel Quattrocento si incontrano negli statuti prescrizioni relative ai doveri nei confronti degli ammalati, alla partecipazione alle esequie dei defunti e alla necessità di sostenere compagni in difficoltà. Così, ad esempio, il comune di Firenze, in età laurenziana, vide l'impegno delle Arti maggiori nella gestione dell'assistenza pubblica, destinata a tutta la popolazione e non solo ai soci della corporazione. L. SANDRI, *La gestione dell'assistenza a Firenze nel XV secolo*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico. Politica Economia Cultura Arte*, III, Pacini, Pisa 1996, pp. 1363-1380.

<sup>9</sup> Cfr. MASCILLI MIGLIORINI, *Il sistema delle arti*, cit., pp. 85-86; R. Rossi, *Corporazioni e protoindustria nel Regno di Napoli. Il caso dell'arte della lana nel Principato Citra nel XVII secolo*, in AA.Vv., *Alle origini di Minerva trionfante. Città, corporazioni e protoindustria nel Regno di Napoli nell'età moderna*, cur. F. Barra, G. Cirillo, M.A. Noto, MIBAC, Roma 2011, pp. 175-185.

<sup>10</sup> Cfr. F. ASSANTE, *Le corporazioni a Napoli in età moderna: forze produttive e rapporti di produzione*, in *Studi storici Luigi Simeoni*, n. 41 (1991), p. 77. Cfr. sui conflitti interni alle corporazioni A. MASTRODONATO, *La norma inefficace: conflitti e negoziazioni nelle Arti napoletane (secc. XVI-XVIII)*, in *Mediterranea. Ricerche storiche*, n. 27 (2013), pp. 65-92.

<sup>11</sup> Sull'argomento cfr. C.M. MOSCHETTI, *Aspetti organizzativi e sociali della gente di mare del golfo di Napoli nei secoli XVII e XVIII*, in AA.Vv., *Le genti del mare Mediterraneo*, cur. R. Ragosta, Pironti, Napoli 1981, pp. 937-972.

i soci fatti schiavi dai turchi o dagli infedeli. Tali finalità si evincono in special modo dalle capitolazioni dei padroni di barche e marinari di Torre Annunziata (1614), Gaeta (1634), Marina del Vino (1639), Capri (1679), Anacapri (1689), Borgo di Loreto (1743), Pizzo (1778)<sup>12</sup>.

Anno	Località e riferimento Raccolta Migliaccio	Benefici Sociali e di Mutuo Soccorso Previsti
1614	Torre Annunziata (17.103)	Riscatto dai cattivi Maritaggi di vergini Sussidi per il “giovane de poveri”
1624	Minori (17.89)	Erogazione di “Beneficio e sussidio” ai membri
1634	Gaeta (17.86)	Maritaggi di povere donzelle Riscatto da mano di Infedeli Aiuto a poveri infermi e carcerati per debito
1639	Marina del Vino, Napoli (17.92)	Maritaggi delle donzelle figlie dei soci Riscatto di “ciascheduno cattivo” Soccorso e aiuto della necessità
1679	Capri (17.83)	Maritaggi per le figlie dei soci
1689	Anacapri (17.81)	Maritaggi previsto per le figlie dei marinai, pescatori e aggregati
1719	Meta di Sorrento (17.88)	Assistenza medica per tutti i partecipanti del monte e loro famiglie Servizio e sollievo dei poveri
1743/1744	Borgo di Loreto, Napoli (17.90)	Maritaggi a figlie di padroni e marinari Sussidi ai soci “inabili a fare il loro mestiere”
1778/1779	Pizzo (17.97)	Maritaggi per le figlie e sorelle dei marinari e padroni di barche (tra i 13 e i 45 anni) Sussidio “ad ogni povero bisognoso marinaro, o padrone impotente a fatigare ogni giorno vita sua durante”

<sup>12</sup> Università di Bari, Biblioteca Gennaro Maria Monti, in seguito BiGeMM, *Raccolta Migliaccio*, b. 17, f. 81, 83, 86, 88, 89, 90, 92, 97, 103.

Questi esempi, circoscritti alle capitolazioni della pesca, offrono un ampio panorama degli scopi assistenziali che arti, confraternite e monti erogavano – in differenti forme e misure – in favore degli iscritti e delle loro famiglie sulla base degli introiti contributivi raccolti mensilmente che avrebbero assolto a necessità di soccorso derivanti da condizioni di malattia, infermità, vecchiaia, povertà oltre che a garantire esequie e sepolture, intervenire ad allievare le sorti dei carcerati per debiti, sostenere le doti delle figlie per matrimoni o monacaggi o prevedere vitalizi per vedove, orfani o zitelle<sup>13</sup>.

Si trattava di pratiche mutualistiche che nel Settecento assunsero il fine principale delle stesse corporazioni<sup>14</sup>, fino a trasformarsi (dopo essere state abolite dall'illuminismo e dalla rivoluzione<sup>15</sup>) in forme associative sempre più adeguate alle nuove esigenze di tutela e di emancipazione del lavoro dipendente come, appunto, le società di mutuo soccorso<sup>16</sup>. Queste ultime, scrive Monica Stronati, «a differenza delle corporazioni d'Antico regime, che poggiavano sull'ordine gerarchico», si fondavano su un principio di eguaglianza sostanziale (una testa un voto) e su un processo democratico e responsabilizzante. Per quanto

<sup>13</sup> Cfr. l'indagine svolta da S. MUSELLA, *Forme di previdenza e di assistenza nelle corporazioni di mestiere a Napoli nell'età moderna*, in Aa.Vv., *Stato e chiesa di fronte al problema dell'assistenza*, cur. S. Nespoli, CISO Edimez, Firenze 1982, pp. 137-150.

<sup>14</sup> MASCILLI MIGLIORINI, *Il sistema delle arti*, cit., p. 21. Cfr. i contributi raccolti nel volume A. GUENZI, P. MASSA, A. MOIOLI, *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, Franco Angeli, Milano 1999 ed in particolare i saggi di F. Assante, A. Dell'Orefice e R. Ragosta.

<sup>15</sup> Cfr. L.J. SALVADORI, *Il mutualismo nel XIX secolo: una comparazione europea*, in *Historia et Ius*, n. 24 (2023), pp. 13-14. Osserva M.L. CAVALCANTI, *Assistenza e previdenza nell'associazionismo operaio napoletano fra i secoli XIX e XX*, in Aa.Vv., *Assistenza, previdenza e mutualità nel Mezzogiorno moderno e contemporaneo. Atti del Convegno di studi in onore di Domenico Demarco. Benevento, 1-2 ottobre 2004*, cur. E. De Simone, V Ferrandino, FrancoAngeli, Milano, pp. 439-475, che l'abolizione dei corpi d'arte non aveva coinvolto le istituzioni caritative e solidaristiche (confraternite, pie unioni, associazioni di beneficenza, etc), la cui vitalità non sarebbe scemata col progredire dello sviluppo capitalistico.

<sup>16</sup> MASCILLI MIGLIORINI, *Il sistema delle arti*, cit., p. 38: «Naturalmente, questa crescita dell'autonomia di classe [...] non fu affatto lineare, evidenziando momenti di pausa, se non di arretramento. In ogni caso, nei suoi sviluppi come nelle sue difficoltà, essa forniva una risposta nuova a un vecchio bisogno: stare insieme per essere più forti e più sicuri del proprio lavoro, del proprio salario e del proprio avvenire, ciò che costituiva, insomma, l'obiettivo delle disciolte corporazioni». Cfr. P. MASSA, A. MOIOLI, *Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, Franco Angeli, Milano 2004.



concerne gli scopi assistenziali, a quelli per malattia, infortunio e invalidità permanente, comprese le pensioni di vecchiaia, si aggiunsero altri scopi facoltativi di rilievo come la scolarizzazione, corsi professionali, biblioteche e corsi itineranti di alfabetizzazione economica<sup>17</sup>.

## 2. *L'espansionismo mutualistico in Italia a cavallo dell'Unità*

Tra le diverse associazioni di tipo volontaristico e solidaristico che comparvero in Italia nell'Ottocento<sup>18</sup>, ebbero larga diffusione sul finire del secolo le società di mutuo soccorso (SMS), istituti laici di ispirazione inglese, fondati sul principio del reciproco aiuto che si autofinanziavano attraverso il versamento di quote, fornendo ai soci la copertura contro alcuni tra i principali rischi della nascente società industriale (malattia, infortuni, invalidità, disoccupazione, vecchiaia, morte)<sup>19</sup>. Queste società

<sup>17</sup> M. STRONATI, *Solidarietà relazione e solidarietà universale la "liberazione dal bisogno" tra Otto e Novecento*, in AA.Vv., *Il sistema previdenziale italiano. Principi, struttura ed evoluzione*, curr. G. Canavesi, E. Ales, Giappichelli, Torino 2017, pp. 4-7. Osserva, E. FONZO, «L'unione fa la forza». *Società di mutuo soccorso e altre organizzazioni dei lavoratori a Napoli dall'Unità alla crisi di fine secolo*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010, p. 18: «Le società mutue rappresentano uno stadio intermedio tra l'assistenza fornita dalle istituzioni religiose, che caratterizzava l'età moderna, e la previdenza di matrice statale, basata sulle assicurazioni obbligatorie contro infortuni, malattia, disoccupazione e vecchiaia, che in Italia si affermerà solo nel XX secolo».

<sup>18</sup> Mi riferisco alle associazioni di pubblica assistenza di matrice laica che avevano finalità di mero altruismo a favore dei bisognosi. Scrive F. CONTI, *Le Società di Pubblica Assistenza nella storia d'Italia*, in AA.Vv., *Volontariato e mutua solidarietà 150 anni di previdenza in Italia*, cur. G. Silei, Lacaita, Manduria 2011, p. 36: «Esse assolvevano ad un duplice compito: da un lato prestavano la loro opera nel casi di eventi calamitosi quali terremoti, incendi alluvioni, epidemie, organizzando squadre di soccorso che si recavano nelle località colpite e, coadiuvando le pubbliche autorità, aiutavano in vario modo le popolazioni [...]; dall'altro svolgevano una quotidiana opera di assistenza agli ammalati, ai poveri e ai bisognosi, garantendo loro il trasporto gratuito agli ospedali, la somministrazione di medicinali, il cambio di biancheria, turni di vigilanza diurna e notturna».

<sup>19</sup> G. SILEI, *La previdenza tra interventismo statale e iniziativa privata*, in AA.Vv., *Volontariato e mutua solidarietà*, cit., p. 90. Sulle società di mutuo soccorso in Italia nell'Ottocento cfr. U. GOBBI, *Le società di mutuo soccorso*, Società Editrice Libreria, Milano 1909; M. G. MERIGGI, *Cooperazione e mutualismo. Esperienze di integrazione e conflitto sociale in Europa fra Ottocento e Novecento*, Franco Angeli, Milano 1986; L. GHEZA FABBRI, *Solidarismo in Italia fra XIX e XX secolo. Le società di mutuo soccorso e le casse rurali*, Giappichelli, Torino 1996; AA.Vv., *Le società di mutuo soccorso italiane e i loro archivi. Atti del seminario di studio. Spoleto, 8-10 dicembre 1995*, Ufficio centrale

si fondavano sulla comunione dei rischi contro eventi quali malattia, invalidità, morte, dividendo gli oneri tra gli associati col sistema dei contributi fissi<sup>20</sup>.

L'incremento di questi sodalizi fu favorito soprattutto nel Regno di Sardegna, dove lo Statuto Albertino riconobbe all'art. 32 il diritto di «adunarsi pacificamente e senz'armi» fino ad allora fortemente limitato dagli artt. 483-486 del codice penale piemontese, abrogati con il decreto legge 26 settembre 1848<sup>21</sup>. Tale libertà di riunione, che richiamava in modo riduttivo il testo della costituzione belga, riconosceva – scrive Gian Savino Pene Vidari – «in modo espresso unicamente, ed a condizioni ben precise, il diritto di riunione, non quello di associazione. Questo non fu sempre pacificamente ammesso per estensione analogica, specie nei primi tempi»<sup>22</sup>. Nonostante l'«insolubile ambiguità dell'art. 32 dello Statuto»<sup>23</sup>, questa norma finì per consentire il diritto di as-

per i beni archivistici, Roma 1999; G. SILEI, *Lo stato sociale in Italia. Storia e documenti. I. Dall'Unità al fascismo (1861-1943)*, Lacaita, Manduria 2003; R. ALLIO, *Dalle corporazioni alle società di mutuo soccorso: la transizione a Torino tra Ancien Régime e Risorgimento*, in Aa.Vv., *Dalla corporazione al mutuo soccorso*, cit., pp. 497-516.

<sup>20</sup> Cfr. F. MASTROBERTI, *La Previdenza: storia, analisi e obiettivi*, in *Dirigenza bancaria*, n. 150 (2011), p. 44: «Il mutualismo, visto con un certo favore dai governi perché contribuiva alla stabilizzazione sociale, si diffuse rapidamente al contrario di quanto avvenne per le associazioni di tipo sindacale. Esso però presentava gravi limiti soprattutto con riguardo alle pensioni di invalidità e vecchiaia che per via dell'inflazione e dell'invecchiamento progressivo delle società, in molti casi risultavano inadeguate». Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, *Rischio e bisogno nella previdenza sociale*, in *Riv. it. prev. soc.*, 1948, pp. 177 ss.

<sup>21</sup> L. CIAURRO, *Lo Statuto albertino illustrato dai lavori preparatori*, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Roma 1996; G.S. PENE VIDARI, *Lo statuto albertino dalla vita costituzionale subalpina a quella italiana*, Centro studi piemontesi, Torino 1998; I. SOFFIETTI, *Lo Statuto Albertino*, Giappichelli, Torino 1999; R. MARTUCCI, *Storia costituzionale italiana: dallo statuto albertino alla repubblica (1848-2001)*, Carocci, Roma 2011; P. PASSANITI, *Il mutuo soccorso nell'ordine liberale. Il sotto-sistema della solidarietà: la legge 3818 del 15 aprile 1886*, in Aa.Vv., *Volontariato e mutua solidarietà*, cit., pp. 63-88.

<sup>22</sup> G.S. PENE VIDARI, *I Diritti fondamentali nello statuto albertino*, in Aa.Vv., *Enunciazione e giustiziabilità dei diritti nelle carte costituzionali europee. Profili storici e comparatistica. Atti di un convegno in onore di Francisco Tomàs y Valiente*, Messina 15-16 marzo 1993, cur. A. Romano, Giuffrè, Milano 1994, p. 62. Cfr. F. SOFIA, *Il diritto di associazione nella crisi di fine secolo: l'Italia in una prospettiva comparata*, in *Cheiron*, n. 28 (2001), p. 85-138.

<sup>23</sup> Così P. PASSANITI, *Da Ricasoli a Giolitti: la zona grigia del diritto di associazione nell'Italia liberale*, in Aa.Vv., *Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane. Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento*, cur. F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, C. Valsecchi, EUM, Macerata 2011, p. 489.

socializzazione – come fu espressamente riconosciuto dal Ministro dell'Interno Bettino Ricasoli nelle sue istruzioni di pubblica sicurezza<sup>24</sup> – e diventare un simbolo identitario del movimento mutualistico<sup>25</sup>. Ed è per questo motivo che nel Regno di Sardegna le associazioni di mutuo soccorso salirono da 16 a 132 nell'arco di poco più di un decennio, «grazie all'iniziativa e all'appoggio del ceto borghese liberale che imprese loro una impronta moderata che poi resterà a lungo un tratto distintivo del mutualismo di quella regione»<sup>26</sup>. Infatti, nel fascicolo dell'agosto 1854 del *Bollettino di notizie statistiche italiane e straniere e delle più importanti invenzioni e scoperte o progresso dell'industria e delle utili cognizioni*<sup>27</sup> edito a Milano, veniva pubblicato sotto la sezione *Notizie italiane* lo *Stato economico della pia istituzione di mutuo soccorso dei tipografi in Milano, e nuova fondazione di un'associazione di mutuo soccorso pei lavoratori in seta*, nel quale veniva riportato il rapporto della Camera di Commercio piemontese sulla neo istituzione della Società dei tessitori «perché contengonsi alcune vedute utilissime che vorremmo fossero sempre prese per base d'ogni altra simile istituzione»<sup>28</sup>:

Le casse di risparmio e le Società di mutuo soccorso: ecco le precipue istituzioni che la privata filantropia e la pubblica beneficenza seppero ideare ed attuare a sollievo delle classi lavoratrici, segnatamente delle città, contro i tanti danni delle crisi generali e degli individuali infor-

<sup>24</sup> Istruzioni del Ministero dell'Interno pei funzionari di pubblica sicurezza in data 4 aprile 1867, in *Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari pubblicate nell'anno 1867 ed altre anteriori*, pt. II, XLVI, Firenze 1867, pp. 1163-1204. Cfr. PASSANITI, *Da Ricasoli a Giolitti*, cit., pp. 494ss.

<sup>25</sup> E.R. PAPA, *Origine delle Società operaie in Piemonte. Da Carlo Alberto all'Unità*, Giuffrè, Milano 1967, p. 84; PASSANITI, *Il mutuo soccorso*, cit., p. 69; M. STRONATI, *Una strategia della resilienza: la solidarietà nel mutuo soccorso*, in *Scienza & Politica*, vol. 26, n. 51 (2014), pp. 87-100.

<sup>26</sup> L. TOMASSINI, *Il mutualismo nell'Italia liberale*, in AA.Vv., *Le società di mutuo soccorso italiane e i loro archivi*, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 1999, p. 16. Sulle società operaie piemontesi cfr. L. TREZZI, *Società di mutuo soccorso in Lombardia tra Ottocento e Novecento. Alcuni risultati di una ricerca sulle provincie di Bergamo, Brescia, Como e Milano*, in AA.Vv., *Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia economica italiana*, curr. S. Zaninelli, M. Taccolini, Vita e Pensiero, Milano 2002.

<sup>27</sup> Il fascicolo di agosto 1854 si trova raccolto in G. SACCHI, *Annali universali di statistica, economia pubblica, legislazione, storia, viaggi e commercio*, v. III della serie terza, Società degli editori degli annali universali delle scienze e dell'industria, Milano 1854, p. 181 ss.

<sup>28</sup> Ivi, p. 185.

tunj. Posti in una regione, forse la più industriale d'Italia; forniti di una abbondante popolazione urbana che si addensa in più di sedici città; ricchi dell'istituzione d'una Cassa di risparmio modello; viventi in mezzo ad una classe numerosa di operaj men previdenti sui futuri bisogni di quello che non siano gli artigiani di altri paesi, nei quali le occasioni meno opportune alle divazioni, all'abuso del vino ed al lusso, come in Isvizzera, o leggi più severe, come in Francia, danno ad essi l'abitudine al lavoro e l'amore al risparmio, noi dobbiamo evidentemente adoperarci, perché consorzii dell'accennata specie si formino e prosperino anche fra noi»<sup>29</sup>.

La Camera di Commercio milanese incitava, quindi, la costituzione di queste associazioni che il governo sabaudo avrebbe dovuto favorire «col suo indispensabile patrocinio», sull'esempio del decreto francese del 26 marzo 1852 che «regolava e promuoveva di tal guisa la formazione di società di mutuo soccorso fra gli artigiani da innalzarla al rango d'una grande istituzione sociale»<sup>30</sup> o sull'esempio inglese che contava il «numero maggiore di società di mutuo soccorso per gli artigiani, conosciutevi sotto il nome di *Friendly Societies*»<sup>31</sup>.

Grazie all'estensione su scala nazionale dello Statuto Albertino a seguito dell'unificazione del Regno, l'associazionismo mutualistico ricevette, anche nelle altre regioni italiane, una forte spinta in avanti in quanto strumento che avrebbe permesso di regolamentare il delicato terreno dell'assistenza e della previdenza<sup>32</sup>, fino ad allora appannaggio

<sup>29</sup> Ivi, p. 186-7.

<sup>30</sup> Ivi, p. 188: «Movendo dalla massima che la mutualità tanto più è feconda quanto più si estende, e quindi che sia desiderabile abbiasi in ogni Comune a formare una società di mutuo soccorso, quel decreto obbliga le singole autorità comunali a fornire ai consorzii d'operaj, in caso di bisogno, i locali necessari alle rispettive amministrazioni». Nello stesso volume veniva pubblicato il *Riassunto statistico della situazione delle Società di mutuo soccorso in Francia per l'anno 1853*. Ivi, p. 307.

<sup>31</sup> Ivi, p. 188: «Nel 1853 I consorzj di mutua assistenza degli artigiani, legalmente riconosciuti, ascendevano nella sola Inghilterra al numero incredibile di quasi undecimila, cui apparteneva più di due milioni di operaj. Fra questi la società degli old fellows novera attualmente più di quattrocento mila socj, e dispone di un'annua rendita che oltrepassa gli otto milioni di franchi». Per uno studio comparatistico sulle società di mutuo soccorso inglesi, francesi e italiane cfr. SALVADORI, *Il mutualismo nel XIX secolo*, cit.

<sup>32</sup> Il mutualismo aveva nell'intenzione dei suoi promotori liberali moderati una funzione «politica» indiretta in quanto doveva essere un potente mezzo di integrazione dei ceti popolari nel nuovo sistema borghese. Infatti, il sistema amministrativo interno, benché a forma libera, caratterizzato dall'eleggibilità delle cariche e dalla partecipazione della base sociale rappresentava una scuola importante di democrazia pratica con

delle corporazioni di mestiere o delle confraternite religiose e caratterizzato da *beneficenza, elemosina e carità* sulla base di un filantropismo laico di matrice giusnaturalistica ed illuministica<sup>33</sup>. Si andarono, quindi, costituendo più o meno ovunque società professionali che raccoglievano soci di uno stesso mestiere o società di categoria dei lavoratori di un determinato settore<sup>34</sup> che si proponevano di attuare un meccanismo assicurativo a tutela dei soci contro le malattie acute e – in misura minore – per garantire un sussidio in caso di disoccupazione, maternità, invalidità, vecchiaia o morte<sup>35</sup>.

Secondo i dati contenuti nella prima statistica ministeriale risalente al 1862, l'Italia contava 443 associazioni mutualistiche con 111.608 soci di cui il 47% erano sorte nei soli due anni successivi all'Unità<sup>36</sup>. La crescita non si arrestò fino alla fine del secolo XIX<sup>37</sup>, seppur con diso-

ripercussioni sulla integrazione di larghe masse di popolazione in un sistema politico di tipo liberale. Sull'argomento cfr. C. JOCTEAU, *L'armonia perturbata. Classi dirigenti e percezione degli scioperi nell'Italia liberale*, Laterza, Bari 1988, p. 61 ss.; A. CHERUBINI, *Beneficenza e solidarietà. Assistenza pubblica e mutualismo operaio 1860-1900*, Franco Angeli, Milano 1995, p. 209; TOMASSINI, *Il mutualismo*, cit., p. 27.

<sup>33</sup> Cfr. J. ALBER, *Dalla carità allo Stato sociale*, Il Mulino, Bologna 1986; MASTROBERTI, *La previdenza*, cit., p. 44.

<sup>34</sup> Non mancarono neppure società miste o cumulative o generali che permettevano l'iscrizione su base locale di soci indipendentemente dal mestiere. La statistica ministeriale del 1885 – MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA (MAIC), *Statistica delle società di mutuo soccorso e delle istituzioni cooperative annesse alle medesime, Anno 1885*, tip. Metastasio, Roma 1888 – rileva come su 3.900 società esaminate, il 77% dei soci apparteneva a società territoriali e solo il 17% a società professionali. CHERUBINI, *Beneficenza e solidarietà*, cit., p. 324.

<sup>35</sup> Secondo la *Statistica del Regno d'Italia. Società di mutuo soccorso. Anno 1862*, per cura del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, tip. Letteraria, Torino 1864, p. 189 e tav. XX, il 53% delle SMS aveva come obiettivo la corresponsione di un sussidio in caso di malattie dei soci. Le eccezioni a tali regole si riscontrano soprattutto per le SMS diverse da quelle operaie: si pensi alle società dei medici che garantivano sussidi a titolo di pensione o alle SMS delle maestre di scuole che tutelavano la maternità.

<sup>36</sup> Di queste solo il 14,9% risultavano fondate prima del 1848, il 37,9% fra il '48 e il '60, il 47,2% dopo il 1860. *Statistica 1862*, cit., pp. XIII e XXV. Sull'argomento cfr. TOMASSINI, *Il mutualismo*, cit., p. 19 ss. Nelle "considerazioni generali" alla Statistica si paragonavano queste società a quelle istituzioni di confratelli e consorelle di arti e mestieri, sorte sotto la «bandiera di qualche santo protettore» con l'idea dell'uguaglianza spirituale e il dovere di carità e pietà, che si obbligavano a «soccorrersi reciprocamente nelle malattie e ad assistersi nelle sventure domestiche, a celebrare a spese comuni i funerali degli ascritti al sodalizio». Ivi, p. XII.

<sup>37</sup> Nel 1894 furono censite dalle autorità di polizia 9379 società, di cui 6364 erano SMS; 1384 associazioni di carattere politico, 1624 classificate come ricreative. M. RIDOLFI,

mogena distribuzione regionale di società e di soci: il primato numerico, fino agli inizi del '900, continuò ad essere tenuto dal nord della penisola, dove la presenza delle industrie e della classe operaia era di gran lunga maggiore rispetto al centro e al sud<sup>38</sup>. Osservava Francesco Saverio Nitti nel suo volume *Nord e Sud* edito a Torino nel 1900:

L'Italia meridionale, che prima del 1860 era in gran parte chiusa alla civiltà e che, all'infuori di una piccola zona dintorno a Napoli, era quasi impenetrabile, molto si è giovato dell'unità. La cultura media si è di gran lunga elevata: le abitudini sono diventate migliori; vi è un numero assai più grande di strade; l'agricoltura, sopra tutto in Puglia, è migliorata; comincia a penetrare il soffio della civiltà nuova. Ma i benefici sono stati in gran parte di carattere etico: là dove si è creata una situazione economica assai difficile. Il Mezzogiorno continentale non è ricco; non lo è mai stato<sup>39</sup>.

La lentezza nello sviluppo dell'Italia meridionale – dovuta ad una politica dello Stato post-unitario che aveva gravato il Mezzogiorno di un pesante gettito fiscale con la conseguenza di un grosso esodo di ricchezza dal Sud al Nord<sup>40</sup> – aveva avuto una notevole incidenza sul piano della crescita industriale, demografica e di reddito che si riverberò sulla diffusione delle società mutualistiche nel Mezzogiorno, dove furono inferiori non solo nel numero, ma anche nella consistenza dei versamenti dei contributi e della corresponsione dei sussidi<sup>41</sup>. Infatti,

*Associazionismo e forme di sociabilità nella società italiana fra '800 e '900: alcune premesse di ricerca*, in *Bollettino del Museo del Risorgimento*, nn. 32-33 (1987-1988), p. 36.

<sup>38</sup> Nel 1904 il Nord Italia vantava il 77% del numero dei soci delle mutue soccorso italiane. MAIC, ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLA PREVIDENZA, *Le società di mutuo soccorso in Italia al 31 dicembre 1904 (studio statistico)*, Bertero, Roma 1906. Sul punto cfr. i grafici riassuntivi dei dati statistici pubblicati da TOMASSINI, *Il mutualismo*, cit., p. 21.

<sup>39</sup> F.S. NITTI, *Nord e Sud. Prime linee di una inchiesta sulla ripartizione territoriale delle entrate e delle spese dello Stato in Italia*, Roux e Viarengo, Torino 1900, p. 189 ora rist. a cura di N. d'Amati e C. Coco, Puglia Grafica Sud, Bari 2011.

<sup>40</sup> Ivi, p. 8: «Per cause molteplici (unione di debiti, vendita dei beni pubblici, privilegi a società commerciali, emissioni di rendita) la ricchezza del Mezzogiorno, che poteva essere il nucleo della sua trasformazione economica, è trasmigrata subito al Nord. Le imposte gravi e la concentrazione delle spese dello Stato fuori dell'Italia meridionale, hanno continuata l'opera del male. Non vi è ora cosa alcuna, tranne le imposte, in cui il Mezzogiorno non venga ultimo».

<sup>41</sup> Sul mutuo soccorso nel Mezzogiorno cfr. D. IVONE, *Associazioni operaie, clero e borghesia nel Mezzogiorno fra Ottocento e Novecento*, Giuffrè, Milano 1979; C.G. DONNO, *Mutualità e cooperazione in terra d'Otranto (1870-1915)*, Milella, Lecce 1982; V.



si dovrà attendere il 1861 per assistere alla fondazione dei primi due sodalizi operai nel meridione d'Italia – la Società generale operaia napoletana e il Circolo nazionale degli operai di Catanzaro – entrambi di ispirazione mazziniana<sup>42</sup>. In realtà la statistica del Regno d'Italia sulle Società di Mutuo Soccorso a cura del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio dava atto dell'esistenza di 443 società al 31 dicembre del 1862 di cui 66 anteriori al 1848, 168 fondate tra il 1848 e il 1860 e 209 dopo il 1860, «onde vedesi – si legge nella Statistica – come quasi la metà di codesti sodalizi abbia origine dalla nostra rinnovazione politica, favoriti dall'alito di libertà, che spira propizio ad ogni tentativo di miglioramento popolare»<sup>43</sup>. Nello specifico, per quanto riguarda il Mezzogiorno, risultavano attive sette società in Terra di Bari, sei in provincia di Catania, quattro a Napoli, due in Terra di Lavoro, due in provincia di Messina, una soltanto nelle province di Chieti e di Terra d'Otranto<sup>44</sup>, mentre nessuna nelle province di Basilicata, Benevento, Calabria Citeriore, Calabria Ulteriore, Caltanissetta, Capitanata, Girgenti, Molise, Noto, Principato Citeriore, Principato Ulteriore, Trapani<sup>45</sup>.

Ne sarebbe seguita una graduale diffusione – soprattutto incrementata negli anni '70 e '80 dell'800 – che avrebbe visto, alla fine del secolo, l'esistenza in Italia di 6.722 Società di Mutuo Soccorso di cui il 57% al Nord, il 23% al Centro, il 14% al Sud e il 6% nelle isole con un numero di soci complessivo di 936.686 di cui il 60% al Nord, il 23% al Centro, il 12% al Sud e il 5% nelle isole<sup>46</sup>.

CAPPELLI, *Per una storia dell'associazionismo nel Mezzogiorno. Statuti e programmi di sodalizi calabresi (1870-1926)*, in *Rivista storica calabrese*, n. 7 (1986), pp. 201-18.

<sup>42</sup> Così D. IVONE, *Le società operaie di mutuo soccorso nella città meridionale della seconda metà dell'Ottocento*, in *Clio*, n. 18 (1982), pp. 227-46. Secondo l'autore, prima del 1860 esisteva solo a Napoli una società operaia di 2860 iscritti. Sull'associazionismo mazziniano rinvio a PASSANITI, *Il mutuo soccorso*, cit., pp. 70 ss. Cfr. A. SCIROCCO, *Associazioni democratiche e società operaie nel Mezzogiorno dal 1860 ad Aspromonte*, in ASPN, s. III, n. 5-6 (1968), pp. 415-64.

<sup>43</sup> Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, *Statistica del Regno d'Italia. Società di mutuo soccorso. Anno 1862*, Tipografia Letteraria, Torino 1864, p. XVII.

<sup>44</sup> Taranto vanta la prima società operaia di mutuo soccorso di Terra d'Otranto, eretta nel 1862. Cfr. F. GIANNACE, *Società operaia tarantina di mutuo soccorso. Cenni dalla fondazione ai giorni nostri*, Ed. Tarentum, Taranto 1975; D. PALAZZO, *Le Società operaie di mutuo soccorso*, Lacaita, Manduria 1975; M. DURANTE, *Le società di mutuo soccorso a Taranto: cenni su alcuni sodalizi sorti tra il XIX e il XX secolo*, in AA.VV., *Le società di mutuo soccorso italiane e i loro archivi*, cit., pp. 230-256.

<sup>45</sup> *Statistica 1862*, cit. Cfr. Fonzo, «L'unione fa la forza», cit., pp. 28 ss.

<sup>46</sup> I dati si riferiscono all'anno 1894. A. CABRINI - P. CHIESA, *Proposte di Assicurazio-*

Nonostante le differenze “tra l’Italia e l’Italia”, può dirsi che le SMS costituirono uno dei fenomeni associativi più importanti del risorgimento unitario, come risulta dal ricco patrimonio documentario di queste associazioni popolari (composto di statuti, regolamenti, rendiconti e verbali di assemblea disseminati negli archivi delle singole SMS, negli archivi di Stato e negli archivi storici comunali italiani) che rappresenta una fonte preziosa – e poco esplorata – per lo storico del diritto in quanto testimonianza di un ben definito, seppur elementare, sistema societario<sup>47</sup>.

Un notevole incremento della diffusione delle società operaie a livello nazionale si ebbe a partire dagli anni ‘80 del XIX secolo grazie ad un maggiore interesse politico per gli interventi in materia di previdenza<sup>48</sup>, nel cui ambito il ruolo svolto dalle mutue soccorso – cresciute di forza e numero – assumeva un rilievo non trascurabile<sup>49</sup>. Dopo un lungo dibattito<sup>50</sup>, si arrivò all’emanazione della legge Berti n. 3818 del 15 aprile 1886<sup>51</sup> che dettava i criteri per il riconoscimento giuridico alle società operaie che avessero tra i fini obbligatori l’assicurazione ai soci di sussidi per malattia, disoccupazione, vecchiaia, morte e tra quelli facoltativi la cooperazione all’educazione dei soci e delle loro famiglie o l’aiuto ai soci per l’acquisto di strumenti del mestiere<sup>52</sup>. Per incentivare il facolta-

*ni Sociali in Italia. Pensioni di vecchiaia e invalidità. Sussidi di malattia, di puerperio, di disoccupazione. Relazione per VII Congresso Nazionale delle Società di Resistenza*, Tipografia cooperativa, Torino 1908, p. 14.

<sup>47</sup> In tale ottica cfr. AA.VV., *Le società di mutuo soccorso italiane e i loro archivi*, cit.

<sup>48</sup> Vi è da dire che l’opposizione di classe e democratica manifestò la preoccupazione che i vincoli imposti dalla legislazione sociale alle SMS rappresentassero un tentativo di porle sotto il controllo di un potenziale rischio politico. Andrea Costa, esponente del partito socialista, nella seduta alla Camera del 1° aprile 1886, tenne un significativo intervento in tal senso. Atti parlamentari, Camera dei Deputati, 14 aprile 1886. F. BERTINI, *Le parti e le controparti. Le organizzazioni del lavoro dal Risorgimento alla Liberazione*, Franco Angeli, Milano 2004, p. 70.

<sup>49</sup> Atti parlamentari, Camera dei Deputati, 14 aprile 1886.

<sup>50</sup> Cfr. A. ASTORI, *Le società operaie di mutuo soccorso in Italia*, in *La Rassegna Nazionale*, vol. XII, a. V (marzo 1883), pp. 570-589; A. TAGLIAFERRI, *Natura, fini e doveri delle società operaie di mutuo soccorso*, in *La Rassegna Nazionale*, vol. XXXII, a. VIII (marzo 1886), pp. 421-431.

<sup>51</sup> GOBBI, *Le società di mutuo soccorso*, cit.; L. MARTONE, *Le prime leggi sociali nell’Italia liberale*, in *Quaderni fiorentini*, n. 3-4 (1974-5), t. 1, p. 122-9; D. MARUCCO, *Mutualismo e sistema politico: il caso italiano, 1862-1904*, Franco Angeli, Milano 1981, p. 118ss; P. PASSANITI, *Filippo Turati giuslavorista. Il socialismo nelle origini del diritto del lavoro*, Lacaita, Manduria 2008, pp. 44-5; ID., *Il mutuo soccorso*, cit., p. 63-88.

<sup>52</sup> BERTINI, *Le parti e le controparti*, cit., p. 70.



tivo riconoscimento giuridico da parte delle SMS – combattute fra l'esigenza del riconoscimento sul piano giuridico-patrimoniale per stipulare compravendite e accettare lasciti e lo scetticismo di fronte al pericolo di un possibile controllo da parte del governo sulla loro vita sociale<sup>53</sup> – la legge aveva previsto la concessione da parte dello Stato di esenzioni fiscali, garantendo l'assenza di ingerenze fatta eccezione per l'imposizione delle norme generali di funzionamento<sup>54</sup>. Si legge in una circolare del 18 aprile 1886 del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

La legge ora sanzionata è fra le più liberali che si conoscano. Parlamento e governo si ispirarono, nel promuoverla ed approvarla, ai voti più volte manifestati dai sodalizi operai ed alla fiducia nei sentimenti delle classi lavoratrici italiane, le quali han dimostrato di saper fare un savio uso della libertà per il loro progresso morale ed economico. Perciò nessuna ingerenza è consentita al governo nella vita delle dette associazioni; la legge determina la loro azione; lo statuto nei limiti di questa, fissa le norme della loro esistenza; l'autorità giudiziaria ne accerta le condizioni estrinseche e le richiama all'osservanza della legge allorché deviano dal fine per quale lo Stato fu ad esse largo di favori<sup>55</sup>.

L'entrata in vigore della legge segnò una svolta importante nella vita delle SMS, la cui ingombrante esistenza favorì la nascita di organismi quali la Federazione dei Muratori che promosse, nel triennio 1886-1888, l'organizzazione di congressi delle società cooperative fino alla costituzione della Federazione delle Società Cooperative Italiane nel 1886 poi trasformata nella Lega Nazionale delle Cooperative a partire dal 1892<sup>56</sup>. In questi consessi andò facendosi strada la richiesta di una maggiore attenzione per la sicurezza e l'assistenza sociale, che cedeva ormai il passo alle tradizionali forme di lotta contro il pauperismo<sup>57</sup>.

<sup>53</sup> Il timore che la legge Berti celasse la volontà di controllare l'operato delle SMS emerse nel corso del dibattito parlamentare, come si può leggere negli interventi degli on.li Pellegrini, Baldini, Pais, Pasolini, Indelli. Atti parlamentari, Camera, 14 aprile 1886. Cfr. GOBBI, *Le società di mutuo soccorso*, cit., p. 18; BERTINI, *Le parti e le controparti*, cit., p. 72; L. GHEZA FABBRI, *Solidarismo in Italia fra XIX e XX secolo. Le società di mutuo soccorso e le casse rurali*, Giappichelli, Torino 1996, pp. 21-26.

<sup>54</sup> E. GRECO, *Le società di mutuo soccorso*, Utet, Roma-Napoli, 1922.

<sup>55</sup> *Circolare del ministro di Agricoltura, Industria e Commercio Grimaldi* in data 18 aprile 1886, in SILEI, *Lo stato sociale*, cit., p. 101-4.

<sup>56</sup> M. DEGL'INNOCENTI, *Storia della cooperazione in Italia. La Lega nazionale delle cooperative 1886-1925*, Ed. Riuniti, Roma 1977.

<sup>57</sup> Scrive G. SILEI, *Le socialdemocrazie europee e le origini dello Stato sociale (1880-*

(la c.d. fase assistenziale della *poor law*<sup>58</sup>) sull'esempio del *Sozialstaat*<sup>59</sup> della Germania bismarkiana che aveva introdotto le assicurazioni sociali per gli operai (da coprire con versamenti dei lavoratori occupati, delle imprese e per alcune tipologie di rischio con integrazioni da parte dello Stato), che mettessero al riparo i lavoratori stessi dal pericolo di trovarsi indifesi di fronte all'eventualità di infortunio, invalidità, malattia e vecchiaia<sup>60</sup>. In Italia, infatti, nel 1898 prese piede «un approccio nuovo e più moderno al tema della previdenza sociale, che non riusciva più ad essere garantita dalle ottocentesche società di mutuo soccorso, né dal tradizionale reticolo di protezione familiare del lavoratore»<sup>61</sup>. Si assistette così all'emanazione di due importanti leggi in materia di previdenza: la legge n. 80 del 17 marzo 1898 che istituì l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro negli operai dell'industria, con libera scelta dell'istituto assicuratore e la legge n. 350 del 17 luglio 1898, che

1939), Università degli Studi di Siena, Siena 1998: «Lo spartiacque tra il vecchio concetto di assistenza ai poveri e il moderno Stato sociale coincide con i provvedimenti varati nel corso degli anni ottanta dell'Ottocento dalla Germania bismarkiana, cui si ispirarono generalmente gli altri Paesi, e che sancirono l'istituzionalizzazione del concetto di assicurazione sociale».

<sup>58</sup> L'origine della *poor law* inglese va individuata in una serie di statuti elaborati fra il 1598 e il 1601 sotto il regno di Elisabetta I, aventi come scopo da un lato di contenere fenomeni come il vagabondaggio e la medicità, dall'altro di prevenire le cattive conseguenze sociali della povertà attraverso un'opera di assistenza. Tale ultimo obiettivo sarà realizzato soprattutto con la rivoluzione industriale e sarà attuato attraverso la raccolta di fondi per via impositiva su scala locale da spendere poi in iniziative assistenziali nei confronti delle famiglie povere. Cfr. P. SLACK, *The English Poor Law 1531-1782*, MacMillan, London 1990; J.D. MARSHALL, *The Old Poor Law 1795-1834*, MacMillan, London 1991.

<sup>59</sup> Scrive C. DE BONI, *Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo. L'Ottocento*, Firenze University Press, Firenze 2007, p. 6: «[...] nella seconda metà dell'Ottocento, la vera e propria nascita dello stato sociale, nella Germania bismarkiana, si apre anche a una definizione linguistica più precisa, in cui *Sozialstaat* significa ormai uno stato che opera per la stabilità sociale attraverso la cura dei livelli di vita dei suoi cittadini».

<sup>60</sup> Scrive C. DE BONI, *Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo. Il Novecento: parte prima: da inizio secolo alla seconda guerra mondiale*, Firenze University Press, Firenze 2009, p. 1: «La caratteristica dello stato sociale bismarkiano era stata quella di rendere tali assicurazioni obbligatorie per vaste categorie di lavoratori dipendenti, all'inizio specialmente per gli operai dell'industria; e già prima della fine dell'Ottocento altri paesi si erano posti sulla medesima strada, in particolare per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, resa obbligatoria anche in Austria e in alcuni stati dell'Europa settentrionale».

<sup>61</sup> F. QUARANTA, *Per una storia dell'unificazione degli enti previdenziali in Italia con particolare riferimento ad Inail e Inps*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, n. 2 (2007), p. 328.

promosse la nascita della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai, alla quale avevano accesso i cittadini italiani che svolgevano lavori manuali o prestavano servizio ad opera o a giornata potevano iscriversi liberamente e volontariamente. La previsione della libera adesione e della volontaria contribuzione costituì un forte limite per il successo della Cassa Nazionale con la conseguente sopravvivenza delle società di mutuo soccorso che continuarono a costituire un importante punto di riferimento per i lavoratori italiani<sup>62</sup>. L'unica soluzione sarebbe stata quella di inglobare le stesse SMS nel neonato Ente, secondo quanto proposto dalla stessa Federazione nazionale delle SMS. Infatti, la legge n. 322 del 7 luglio 1901 stabilì la partecipazione all'amministrazione della Cassa dei rappresentanti delle SMS che avessero aderito all'invito di iscriversi i propri soci<sup>63</sup>.

### 3. *La politica sociale del fascismo e la crisi delle società di mutuo soccorso*

Il problema della unificazione e statalizzazione degli enti previdenziali aveva ormai preso il via ed aveva costituito uno dei principali obiettivi di intervento in età giolittiana<sup>64</sup>: infatti, nel primo quarto di secolo videro luce importanti leggi in materia antinfortunistica (1904) e di tutela per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (1907); fu istituita la Cassa nazionale di maternità per la tutela delle donne in occasione del parto o dell'aborto (1910) e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni della gente di mare appartenente ad equipaggi di navi mercantili (1915); fu estesa all'agricoltura l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (1917) e fu istituita l'assicurazione obbligatoria

<sup>62</sup> Secondo i dati raccolti da CHERUBINI, *Storia della previdenza sociale*, cit., p. 149 la Cassa contava nel 1904 solo 147.151 iscritti che salirono a 220.149 nel 1906, 354.729 nel 1910 e a 532.046 nel 1914.

<sup>63</sup> Le vecchie e le nuove disposizioni sulla Cassa Nazionale furono coordinate nel Testo unico approvato con R. D. n. 387 del 28 luglio 1901. L. RAVA, *La cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai: coll'esame della legge del 7 luglio 1901 il testo unico delle leggi del 1898 e 1901, lo statuto e le istruzioni*, Zanichelli, Bologna, 1902.

<sup>64</sup> Sull'argomento cfr. M. DEGL'INNOCENTI, *L'età giolittiana (1900-1914)*, in AA.VV., *Storia del socialismo italiano*, cur. G. Sabbatucci, Il poligono, Roma 1980, vol. II; O. CASTELLINO, *La previdenza sociale in Italia: quanto sociale e quanto previdente?*, in *Rivista di politica economica*, n. 2 (1981), p. 140; P. DAVID, *Il sistema assistenziale in Italia*, ivi, p. 188-9; E. BARTOCCI, *Le politiche sociali nell'Italia liberale (1861-1961)*, Donzelli, Roma 1999, p. 299-317.

contro la disoccupazione (1919)<sup>65</sup>. Questi sforzi normativi troveranno conferma, nell'immediato dopoguerra, nella legge 603/1919 che stabilì l'obbligatorietà dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia per tutti i lavoratori dipendenti da privati – di età compresa tra i 15 e i 65 anni, operai e impiegati, nonché coloni, mezzadri e affittuari, senza distinzione di sesso o nazionalità<sup>66</sup> – ed unificò la Cassa nazionale infortuni e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali nella CNAS (Cassa nazionale per le assicurazioni sociali)<sup>67</sup>, mentre l'assicurazione sociale di malattia sarebbe nata solo un decennio più tardi<sup>68</sup>. Ed è proprio questo settore, rimasto scoperto dal controllo statale, che costituirà l'ambito di intervento nel quale le SMS continueranno ad operare, nonostante la grossa perdita di soci decimati dalla grande guerra, la grave crisi economica che determinò un notevole abbattimento del valore del patrimonio delle società stesse e l'inizio delle incursioni fasciste che colpirono tutte quelle sedi sociali i cui membri erano legati alla Sinistra<sup>69</sup>.

<sup>65</sup> Sull'argomento rinvio a A. CHERUBINI, I. PIVA, *Dalla libertà all'obbligo: la previdenza sociale fra Giolitti e Mussolini*, Franco Angeli, Milano 1998.

<sup>66</sup> Il DL 29 aprile 1919 n. 603 riguardava i lavoratori dipendenti, fatta eccezione per il personale statale. L'assicurazione garantiva l'assegnazione di pensioni nel caso di invalidità al lavoro o di vecchiaia e inoltre la concessione di un assegno temporaneo mensile alla vedova o agli orfani e la prevenzione e cura dell'invalidità. M. ORICCHIO, *Il contenzioso previdenziale: lineamenti sostanziali e processuali*, Cedam, Padova 2010, p. 34: «Tra i due modelli di regime pensionistico sino ad allora attuati in Europa, quello inglese che prevedeva la corresponsione di una pensione minima a tutti i cittadini finanziata integralmente dallo Stato e quello tedesco che era basato su una forma di assicurazione per soli lavoratori finanziata con i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro con un modesto concorso dello Stato, venne adottato il secondo».

<sup>67</sup> La CNAS, affidataria della gestione dell'assicurazione, adotta – scrive CHERUBINI, *ivi.*, p. 238 – il sistema finanziario della capitalizzazione a premio medio generale. Il sistema – prendendo a base non gli assicurati come singoli ma il loro complesso, che permette l'impiego di tariffe formate da uno o pochi elementi, calcolati sul complesso medesimo – si dice presentare cospicui vantaggi (per l'amministrazione e i suoi costi) sul premio individuale, e un qualche aspetto solidaristico». In materia di pensioni furono anche emanati la l. 1045/1920 che istituì il Fondo di invalidità e vecchiaia per il personale dipendente da aziende pubbliche esercenti servizi di telefonia e la l. 1246/1922 che istituì il Fondo per il personale dipendente dalle esattorie delle imposte dirette.

<sup>68</sup> Sull'ampio dibattito svoltosi negli anni '20 sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie cfr. C. TOVO, *Assicurazione malattie e assicurazione infortuni*, in RAPS, n. 1 (1922); P. POZZILLI, *L'organizzazione dell'assicurazione contro le malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni*, *ivi.*, n. 2 (1922); C. SAN PIETRO, *L'assicurazione malattie operai*, in *Il Sole*, nn. 164-5 (1923); A. CABRINI, *La mutualité in Italie*, in *Informations Sociales*, 28 settembre 1923.

<sup>69</sup> Nel 1924 esistevano ancora 5.719 SMS, fra riconosciute e non riconosciute, con

Con l'avvento del fascismo la sopravvivenza delle società di mutuo soccorso fu fortemente minacciata dalla politica accentratrice e totalitaria<sup>70</sup> del regime che mirava a ricondurre sotto il controllo statale tutto il sistema previdenziale<sup>71</sup> a discapito del mutualismo privato e delle iniziative confessionali legate alle Opere Pie<sup>72</sup>. La linea adottata fu quella di una politica protettiva volta a creare consenso attorno al regime, visto che gli enti di assistenza finirono per favorire gli iscritti al partito fascista<sup>73</sup>. Tale piano d'intervento apparve evidente già nella *Carta del lavoro* del 21 aprile del 1927<sup>74</sup> – che Cappellini definisce «una dichiarazione di fede ed un programma di politica legislativa»<sup>75</sup> – in cui era stata affrontata la questione della previdenza pubblica, che avrebbe necessitato di maggiore coordinamento ed unificazione da parte dello Stato, attraverso gli organi corporativi e le associazioni professionali (dichiarazione XXVI)<sup>76</sup>.

885.393 soci. L. TOMASSINI, *Associazionismo operaio a Firenze fra '800 e '900. La società di mutuo soccorso di Rifredi (1882-1922)*, Olschki, Firenze 1984.

<sup>70</sup> Cfr. P. COSTA, *Lo "Stato totalitario": un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, in *Quaderni fiorentini*, n. 28 (1999), p. 66-7.

<sup>71</sup> Il fascismo, così come il nazismo, sviluppò uno Stato sociale di tipo autoritario-totalitario, che costituiva – scrive SILEI, *Le socialdemocrazie europee*, cit., p. 20 – una sorta di riedizione e modernizzazione di quello bismarkiano. Sull'argomento cfr. D. PRETI, *La modernizzazione corporativa (1922-1940). Economia, salute pubblica, istituzioni e professioni sanitarie*, Franco Angeli, Milano 1987; G.A. RITTER, *Storia dello Stato sociale*, Laterza, Bari 1996; G. CAZZETTA, *L'autonomia del diritto del lavoro nel dibattito giuridico tra fascismo e repubblica*, in *Quaderni fiorentini*, n. 28 (1999), t. 1, p. 511-629.

<sup>72</sup> AA.VV., *Dizionario storico del movimento cattolico in Italia 1860-1980*, curr. G. Campanini, F. Traniello, Marietti, Casale Monferrato 1981; AA.VV., *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, curr. A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli, Franco Angeli, Milano 1999; A. FIORI, *Poveri, Opere Pie e assistenza. Dall'Unità al fascismo*, Ed. Studium, Roma 2005; E. BRESSAN, *Le radici del Welfare State fra politica e religione*, CUEM, Milano 2005; ID., *I cattolici e la mutua previdenza in Italia*, in AA.VV., *Volontariato e mutua solidarietà*, cit., pp. 45-62.

<sup>73</sup> Sull'argomento rinvio a S. VINCI, *Il fascismo e la previdenza sociale*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, n. 3 (2011), pp. 709-729.

<sup>74</sup> G. DEL VECCHIO, *I principi della Carta del lavoro*, Cedam, Padova 1934.

<sup>75</sup> P. CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in *Quaderni fiorentini*, 28 (1999), t. I, p. 215-6: «Certo le disposizioni contenute nella Carta del Lavoro non hanno valore positivo, ma non si può negare che esse siano criteri ispiratori dell'azione dei governanti, della condotta dei cittadini e dell'applicazione del diritto da parte degli organi giurisdizionali».

<sup>76</sup> G. BOTTAI, A. TURATI, *La Carta del lavoro illustrata e commentata*, Edizioni del diritto del lavoro, Roma 1929; C. GIORGI, *La previdenza del regime. Storia dell'Inps durante il fascismo*, il Mulino, Bologna 2004; F. CORDOVA, *Verso lo Stato totalitario. Sindacati, società e fascismo*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005.

Questa forza coesiva<sup>77</sup> rivolta al coordinamento e all'unificazione del sistema previdenziale, rispondeva a fini «squisitamente politici quali il controllo e stabilità politica, la ricerca del consenso» e anche se «bisogna indubbiamente registrare un processo di centralizzazione delle principali leve dell'intervento statale, [...] tale accentramento riguarda una volta di più soprattutto il controllo, e non la gestione diretta»<sup>78</sup>. E la politica del controllo imposta dal fascismo «con la sua arroganza e con la costruzione di un sistema autoritario di potere»<sup>79</sup> si avvertiva su più fronti: basti guardare alle riforme poste in essere dal regime nei confronti delle libere professioni<sup>80</sup> che si concretizzarono, tra il 1926 e il 1933 in «uno dei più cospicui tentativi di disciplinamento sociale, di neutralizzazione politica e di inquadramento istituzionale attivati nell'area delle professioni intellettuali»<sup>81</sup>.

Come la funzione di mediazione politica degli avvocati dell'età liberale<sup>82</sup> si poneva in contrasto strutturale con l'autoritarismo del regime fascista, che non poteva tollerare una rappresentanza – sia pur tecnica – di interessi o di bisogni, che non fosse riconducibile allo Stato-parti-

<sup>77</sup> L'espressione «*vis coesiva* della molteplicità» è utilizzata da A. VOLPICELLI, *I presupposti scientifici dell'ordinamento corporativo*, in *Atti del secondo convegno di studi sindacali e corporativi*, tip. del Senato, Roma 1932, vol. I, p. 128. Sull'argomento cfr. COSTA, *Lo "Stato totalitario"*, cit., p. 118-29.

<sup>78</sup> U. ASCOLI, *Il sistema italiano di welfare*, in AA.VV., *Welfare state all'italiana*, cur. U. Ascoli, Laterza, Bari-Roma 1984, p. 28. Cfr. anche F. BONELLI, *Il capitalismo italiano. Linee generali di interpretazione*, in *Storia d'Italia. Annali. I. Dal feudalesimo al Capitalismo*, Einaudi, Torino 1978.

<sup>79</sup> P. GROSSI, *Pagina introduttiva a Quaderni fiorentini*, 28 (1999), p. 1.

<sup>80</sup> Sull'argomento cfr. AA.VV., *I professionisti, Storia d'Italia*, vol. X, cur. M. Malatesta, Einaudi, Torino 1996; F. TACCHI, *Gli avvocati italiani dall'unità alla Repubblica*, il Mulino, Bologna 2002; A. MENICONI, *La "maschia avvocatura". Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, il Mulino, Bologna 2006; S. VINCI, *L'eloquenza "sincopata". Il linguaggio forense in Italia negli anni del fascismo*, in AA.VV., *Il linguaggio del processo. Una riflessione interdisciplinare*, cur. N. Triggiani, Edizione DJSGE, Taranto 2017, pp. 143-161; ID., *Genuzio Bentini (1874-1943). Un maestro di eloquenza tra politica e diritto con un'antologia degli scritti minori*, il Mulino, Bologna 2022, pp. 1-320.

<sup>81</sup> G. TURI, *Fascismo e cultura ieri e oggi*, in AA.VV., *Il regime fascista*, cur. A. Del Boca, M. Legnani e M. G. Rossi, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 544.

<sup>82</sup> La professione forense si concretizzò, per un lungo periodo dopo l'unità d'Italia, come opera di mediazione tra lo stato nuovo e la società. A. MAZZACANE, *A jurist for united Italy: the training and culture of Neapolitan lawyers in the nineteenth century*, in AA.VV., *Society and the professions in Italy, 1860-1914*, cur. M. Malatesta, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, p. 101 definisce «traditional expertise» la funzione di raccordo tra Stato e società svolta dagli avvocati.



to<sup>83</sup>, così il governo non vedeva di buon occhio l'esistenza di società di mutuo soccorso, enti e sindacati che, in quasi totale autonomia, provvedessero alla gestione del sistema previdenziale. Basti pensare che già nel novembre 1925 era stata abolita la Federazione italiana delle SMS, di ispirazione socialista, con l'incameramento dei beni a vantaggio delle associazioni sindacali giuridicamente riconosciute in base alla legge 3 aprile 1926 n. 563<sup>84</sup>. Scrive Marzuoli: «Tutto, o quasi, è sottoposto a misure di indirizzo o di controllo dello Stato; si riordinano e si estendono le strutture pubbliche; si sviluppano i modi dell'intervento pubblico e si assumono nuovi interessi. L'ambito che più di altri ne è investito è il settore economico-sociale, ma sono di particolare rilievo anche interessi per l'innanzi non sufficientemente curati»<sup>85</sup>.

In tale ottica si comprende come l'attuazione del «nuovo modello di organizzazione sociale» di stampo corporativo<sup>86</sup> – che mirava a sopprimere le strutture intermedie tra il cittadino e lo Stato riducendo lo spazio ad ogni espressione di libero associativismo – tese a giustificare il prelievo in chiave impositiva eliminando ogni aspetto di libera adesione e contribuzione all'ente al quale era demandato il compito di realizzare la funzione previdenziale e, dall'altro, la trasformazione di questo in ente pubblico.

A partire dal 1926 si assistette, infatti, ad una forte espansione della «mano pubblica»<sup>87</sup> con l'avvio del monopolio assicurativo attuato attraverso il riordino della Cassa nazionale infortuni (CNI)<sup>88</sup> e la previsione

<sup>83</sup> E. GENTILE, *La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista*, Carocci, Roma 2001, p. 165. Il governo considerava gli avvocati «indomabili avversari» per la loro coraggiosa resistenza. Così M. BERLINGUER, *La crisi della giustizia nel regime fascista*, Migliaresi, Roma 1944, p. 14.

<sup>84</sup> CHERUBINI, PIVA, *Dalla libertà all'obbligo*, cit., p. 398.

<sup>85</sup> C. MARZUOLI, *Su alcuni aspetti della dottrina del diritto amministrativo tra fascismo e repubblica: appunti per dei giudizi da rivedere*, in *Quaderni fiorentini*, n. 28 (1999), t. II, p. 789.

<sup>86</sup> P. UNGARI, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Morcelliana, Brescia 1963, p. 10. Questo nuovo modello di organizzazione sociale fu avviato con la legge sindacale n. 563 del 3 aprile 1926 che stabilì l'unicità del sindacato riconosciuto (solo quello fascista); contrattazione collettiva con efficacia erga omnes; istituzione di un nuovo collegio giudicante con competenza sulle controversie collettive di lavoro; divieto, penalmente perseguito, di sciopero e serrata.

<sup>87</sup> Così B. SORDI, *La resistibile ascesa del diritto pubblico dell'economia*, in *Quaderni fiorentini*, n. 28 (1999), p. 1042.

<sup>88</sup> La CNI ricevette un nuovo ordinamento con il RDL 16 maggio 1926. Il consiglio di amministrazione, da nominarsi con regio decreto, sarebbe stato composto da rappre-

del divieto per i datori di lavoro di assicurare i propri operai presso istituti o casse consorziate private<sup>89</sup>; nel 1927 alla istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi<sup>90</sup> estesa nel 1929 alle malattie per gente di mare; nel 1929 alla previsione dell'assicurazione contro gli infortuni anche per le malattie professionali<sup>91</sup>.

La grande crisi finanziaria, produttiva e commerciale del 1929 e il conseguente calo dei livelli salariali ed il crollo occupazionale inaugurò una nuova stagione di interventismo in ambito economico e sociale<sup>92</sup>. In campo previdenziale, l'esigenza di convogliare una quota significativa di risorse fiscali verso le misure assistenziali più urgenti e verso i sussidi al gran numero di disoccupati portò a radunare le varie casse previdenziali in un organismo unitario<sup>93</sup> che rispondesse «alla necessità d'impedire l'esacerbarsi di pericolose forme di concorrenza»<sup>94</sup>. Così il RDL 23 marzo 1933 n. 264 battezzò la nascita dell'INFAIL (Istituto nazionale fascista contro gli infortuni sul lavoro), che avrebbe preso il posto della CNI (Cassa nazionale infortuni) e dei numerosi enti e sindacati autorizzati alla tutela infortuni<sup>95</sup>. Al neonato Istituto sarebbe stata demandata, in regime di monopolio, la gestione dell'assicurazione ob-

sentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori e da due rappresentanti governativi. Il RD 6 luglio 1933 n. 1033 riconoscerà la Cassa come ente parastatale.

<sup>89</sup> RDL 5 dicembre 1926 n. 2051.

<sup>90</sup> Decreto legge n. 2055 del 27 ottobre 1927.

<sup>91</sup> Il RD n. 928 del 13 maggio 1929, entrato in vigore solo il 1 gennaio 1934, estese una prima protezione assicurativa contro le malattie professionali sulle stesse basi giuridiche del TU del 1904. Il provvedimento tutelava le intossicazioni da piombo, mercurio, fosforo, solfuro di carbonio, benzolo e la anchilostomiasi con esclusione dell'infezione carbonchiosa perché inquadrabile tra gli infortuni sul lavoro.

<sup>92</sup> In campo economico fra il 1931 e il 1933 furono creati due istituti atti a fronteggiare al crisi: l'Istituto mobiliare italiano (IMI) per il finanziamento dell'economia industriale nazionale in un periodo di difficoltà del sistema bancario, e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), con il compito di affiancare la gestione pubblica a quella privata nelle imprese in crisi. Sull'argomento DE BONI, *ult. cit.*, p. 15.

<sup>93</sup> La Carta del Lavoro con la dichiarazione XXVI aveva affermato che «Lo Stato, mediante gli organi corporativi e le assicurazioni professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto è più possibile, il sistema e gli istituti della previdenza» con la esplicita previsione, nel paragrafo successivo, del «perfezionamento dell'assicurazione infortuni». BOTTAI, TURATI, *La Carta del lavoro illustrata e commentata*, cit.

<sup>94</sup> PNF, *La politica sociale del fascismo*, La Libreria dello Stato, a. XIV E.F., p. 57. Sull'argomento cfr. VINCI, *Il fascismo e la previdenza sociale*, cit.

<sup>95</sup> L'INFAIL assorbì ben 17 sindacati volontari e il loro Consorzio con l'acquisizione di oltre 50.000 contratti assicurativi. Lo statuto dell'INFAIL sarà approvato con decreto 1280 del 28 settembre 1933. A. GAGLIARDI, *Il corporativismo fascista*, Laterza, Bari 2010, pp. 96-7.



bligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per la quasi totalità dei dipendenti dello Stato<sup>96</sup>.

Nell'obiettivo di «armonicamente coordinare» il sistema previdenziale «nelle leggi, negli istituti, nelle funzioni, nel comune scopo della difesa integrale della salute della razza e dell'integrale protezione del lavoro»<sup>97</sup>, si assistette nel 1933 alla costituzione dell'INFPS (Istituto nazionale fascista della previdenza sociale) che sostituì la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali<sup>98</sup> e raccolse sotto di sé la gestione di tutte le assicurazioni obbligatorie.

Nel 1935 si ebbe la promulgazione di un testo unico sul *Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale* (RDL 4 ottobre 1935 n. 1827 convertito nella legge 6 aprile 1936 n. 1155) che disciplinò il frammentato sistema previdenziale per l'invalidità e la vecchiaia, la disoccupazione, la tubercolosi e la maternità<sup>99</sup>. Con riferimento al sistema pensionistico, il TU del 1935 ebbe importanza – scrive Oricchio – «soprattutto sul piano dell'assetto giuridico-formale, ma non comportò variazioni sostanziali al sistema sorto nel 1919»<sup>100</sup>. In particolare la riforma del '35 aveva previsto il finanziamento basato sulla contribuzione

<sup>96</sup> La riforma del sistema previdenziale, attuata con l'emanazione del RD 17 agosto 1935 n. 1765 e del RD 15 dicembre 1936 n. 2276, prevede la costituzione automatica del rapporto assicurativo, che abbandonava definitivamente il sistema privatistico-contrattuale in favore di quello pubblicistico. Con tale nuovo sistema il diritto alle prestazioni nasceva automaticamente a seguito del verificarsi dell'evento, anche se il datore di lavoro non avesse adempiuto agli obblighi assicurativi. CHERUBINI, PIVA, *Dalla libertà all'obbligo*, cit., p. 364.

<sup>97</sup> PNF, *La politica sociale del fascismo*, cit., p. 7.

<sup>98</sup> RDL 27 marzo 1933 n. 371 convertito nella l. 3 gennaio 1934 n. 166. La gestione dell'INFPS abbracciava le assicurazioni obbligatorie per invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria, maternità nonché per la gente di mare e il personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati e ogni altra assicurazione obbligatoria. Lo Statuto dell'INFPS fu approvato con RD 1 marzo 1934 n. 766. GIORGI, *La previdenza del regime*, cit., p. 333.

<sup>99</sup> Per l'invalidità e la vecchiaia erano previste la pensione (a 65 anni di età con almeno 480 settimane contributive e 10 anni di iscrizione), la cura e prevenzione dell'invalidità (invalido si considera l'assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta in modo permanente a meno di 1/3 del guadagno normale), un assegno temporaneo mensile in caso di morte dell'assicurato; per la disoccupazione un'indennità pari a lire 1,25 o 2,50 o 3,75 per un massimo di 90-120 giorni nell'anno solare; per la tubercolosi, la cura mediante ricovero in luoghi opportuni e un'indennità temporanea; per maternità un assegno di parto o aborto. CHERUBINI, PIVA, *Dalla libertà all'obbligo*, cit., p. 370-1.

<sup>100</sup> ORICCHIO, *Il contenzioso previdenziale*, cit., p. 34.

paritaria dei lavoratori e dei datori di lavoro, con un modesto intervento dello Stato che corrispondeva 100 lire per ogni pensione liquidata; il regime tecnico-assicurativo della capitalizzazione; la formula del calcolo contributivo in funzione dell'ammontare dei contributi versati al singolo; un'età di pensionamento elevata (65 anni per gli uomini e le donne). Alcune modifiche al sistema furono apportate con RDL 14 aprile 1939 n. 636 (convertito in l. 6 luglio 1939 n. 1272)<sup>101</sup>, che accolse il principio della reversibilità della pensione ai superstiti, rinviando al '45 l'erogazione effettiva della prestazione, e fu abbassata l'età del pensionamento a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne, con aggiustamenti nella misura delle prestazioni, adeguate fino al 1943<sup>102</sup>.

Questo imponente compendio normativo aveva toccato ogni settore della previdenza sociale fatta eccezione per le assicurazioni per la malattia – il cui progetto di statalizzazione era stato accantonato per le prudenze del regime nei confronti delle «gravi, insormontabili forse, difficoltà economiche contro le quali un'assicurazione generale per tutte le malattie si sarebbe certamente scontrata»<sup>103</sup> – che erano rimaste l'unico ambito di operatività delle società di mutuo soccorso e soprattutto delle casse mutue sindacali, la cui costituzione sarà maggiormente favorita dal regime<sup>104</sup>. La dichiarazione XXVIII della *Carta del lavoro* stabiliva, infatti, che «nei contratti collettivi di lavoro sarà decisa, quando sia tecnicamente possibile, la costituzione di casse mutue per malattia, con contributo dei datori di lavoro e prestatori d'opera, da amministrarsi da rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi corporativi»<sup>105</sup>. Scriveva

<sup>101</sup> *Ibidem*.

<sup>102</sup> Il DL 18 marzo 1943 n. 126 (conv. L. 5 maggio 1943 n. 178) stabilì l'aumento delle pensioni nella misura del 25% e i contributi del 50%, addossando l'onere per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 del lavoratore, nel sistema immutato della capitalizzazione, mentre le pensioni facoltative furono assimilate all'obbligatorie.

<sup>103</sup> CHERUBINI, PIVA, *Dalla libertà all'obbligo*, cit., p. 400-1: «L'obbligo assicurativo, rischioso anche perché destinato a immobilizzare capitali notevoli (derivanti dai contributi paritetici e così destinato a incidere sui salari e i profitti), avrebbe potuto evitarsi, magari ricorrendo a strumenti collaterali quali la clausola di un congruo periodo di malattia retribuita da inserire nei contratti collettivi di lavoro».

<sup>104</sup> Secondo P. GRECO, *Contratto collettivo di lavoro e casse mutue per malattia*, in *Diritto del lavoro*, 1934, p. 501, nel 1932 si contavano 1875 casse mutue con 1.293.875 iscritti, di cui 1.373 con il 68% degli iscritti nell'Italia settentrionale.

<sup>105</sup> Scopo delle casse mutue malattie era quello di garantire all'iscritto, in caso di malattia, l'assistenza medica, chirurgica, farmaceutica e ospedaliera; provvedere al loro ricovero in cliniche o case di salute; corrispondere all'iscritto un sussidio di malattia,

Mario Bocci in un volume del 1940 intitolato *La mutualità in Italia. Storia e dottrina*:

Si usa distinguere la mutualità in *mutualità volontaria* e *mutualità sindacale* o *professionale*. La mutualità *volontaria* raggruppa le superstiti Società di mutuo soccorso; la mutualità *sindacale* o *professionale* designa le Casse mutue create, per contratto collettivo o comunque per iniziativa delle Associazioni professionali giuridicamente riconosciute, per i lavoratori inquadrati sindacalmente. È per questa parte di gran lunga la più importante, che la denominazione di mutualità appare meno appropriata dal momento in cui l'onere del soccorso al lavoratore è stato in parte assunto dal datore di lavoro, mediante il così detto contributo *paritetico*, superandosi il concetto del mutuo aiuto nell'ambito di un solo gruppo o di una sola categoria<sup>106</sup>.

La spinta del regime verso la mutualità sindacale generò effetti immediatamente percepibili se si considera che al 31 dicembre 1933 risultavano esistenti nel settore dell'industria 1978 casse mutue di malattia con 1.390.895 iscritti; nell'agricoltura sette casse mutue provinciali con 120.000 iscritti; nel commercio una cassa nazionale con 200.000 iscritti; nei trasporti terrestri 14 casse regionali con 27.000 iscritti e 11 casse autonome dei portuali con oltre 20.000 iscritti e 5 casse dei telefonici con 6000 iscritti<sup>107</sup>. L'obiettivo da realizzare era quello di delimitare sempre più l'ambito di operatività delle società di mutuo soccorso – ridotte nel 1939 a 3448 con 404.603 iscritti<sup>108</sup> – i cui soci avrebbero dovuto confluire verso le mutue sindacali. In tal senso si collocano le proposte contenute in una relazione del Ministero delle Corporazioni del 14 ottobre 1939 rivolta al Comitato Corporativo Centrale nella quale si determinavano i limiti entro i quali la mutualità volontaria avrebbe potuto utilmente esplicare ancora la sua azione, a latere della mutualità professionale. Scriveva Bocci: «L'Ente nazionale fascista della cooperazione, che inquadra le società di mutuo soccorso mediante la Federazione nazionale della mutualità volontaria costituita quale organizzazione di fatto e ad

decorrente normalmente dal terzo o dal quarto giorno di degenza per una durata massima determinata (90 o 120 giorni), in misura pari alla metà o ai due terzi del salario percepito dall'operaio.

<sup>106</sup> M. BOCCI, *La mutualità in Italia. Storia e dottrina*, Società Tipolipografica, Ascoli Piceno 1940, p. 355.

<sup>107</sup> Tali cifre risultano riportate in PNF, *La politica sociale del fascismo*, cit., p. 60.

<sup>108</sup> CHERUBINI, PIVA, *Dalla libertà all'obbligo*, cit., p. 422.

esso aderente, aveva espresso i voti per la riforma della legge 15 aprile 1886, n. 3818, allo scopo di integrare e meglio precisare la disciplina e la posizione delle società di mutuo soccorso e dare riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale»<sup>109</sup>. Il Ministero rilevava nella sua relazione, che l'invocata riforma doveva necessariamente coordinarsi con la disciplina proposta per la mutualità professionale, nella considerazione che la mutualità volontaria, pur avendo esaurita la sua funzione, vedeva giornalmente superati ed assorbiti dagli istituti sindacali, i propri scopi e la propria attività. Le proposte, accolte dal Comitato, tendevano a stabilire che solo alle categorie dei cittadini non inquadrabili nelle organizzazioni dei lavoratori, si sarebbe conservata la possibilità di dar vita ad istituzioni volontarie di previdenza e di assistenza: possibilità che sarebbe stata esclusa per i lavoratori per i quali la mutualità professionale, con le forme di assistenza obbligatoria e facoltativa, avrebbe soddisfatto con criterio unitario tutte le esigenze, evitando dispersione di mezzi e di energie. La soluzione adottata dal Comitato fu quella di avviare la costituzione di un «organo coordinatore di tutte le attività esistenti, mantenendo le attuali distinzioni professionali in modo da assicurare la massima aderenza alle reali e particolari esigenze di ciascuna categoria di lavoratori» e nell'opportuna modifica per quanto riguarda la mutualità volontaria<sup>110</sup>. L'istituzione di tale organo – riproposto nella relazione alla Camera dei fasci e delle corporazioni sullo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario nel 1941 dalla Commissione generale del bilancio<sup>111</sup> – si realizzerà soltanto nel 1943 con il varo dell'Ente Mutualità (Istituto per assistenza di malattia ai lavoratori)<sup>112</sup> che, nei propositi della legge 138/1943 avrebbe dovuto condurre alla completa unificazione degli Istituti, Casse ed Enti che svolgevano fun-

<sup>109</sup> BOCCI, *La mutualità in Italia*, cit., p. 356.

<sup>110</sup> G. LANDI, *Unificazione della mutualità sindacale*, in *RL*, n. 1 (1942); G. FANELLI, *L'assicurazione mutua nella nuova legislazione*, in *Rivista di diritto commerciale*, n. 1 (1942), p. 226; CHERUBINI, PIVA, *Dalla libertà all'obbligo*, cit., p. 429.

<sup>111</sup> G. LANDI, *In tema di coordinamento e perfezionamento dell'assistenza e della previdenza sociale*, in *ASS*, n. 5 (1941), p. 464.

<sup>112</sup> La legge 138 del 11 gennaio 1943 definì l'Ente come «l'organo mediante il quale le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori assolvono i compiti denunciati dalle dichiarazioni XXVII e XXVIII della Carta del lavoro, per quanto concerne l'assistenza dei lavoratori e dei loro familiari in caso di malattie». Il provvedimento stabilì l'obbligo di iscrizione per tutti i lavoratori rappresentati dalle associazioni sindacali aderenti alle Confederazioni dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e assicurazioni, e altresì dei professionisti e artisti. CHERUBINI, PIVA, *Dalla libertà all'obbligo*, cit., p. 431.

zioni di assistenza malattia. Di fatto la legge non riuscì a realizzare tale intento di unificazione, probabilmente perchè si trattò di una riforma – osservava il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, Nazareno Bonfatti, nel 1943 – «imbastita in fretta, raffazzonata alla meglio, con sostanziali riferimenti ad organi ai limiti della rovina» alla vigilia di una guerra<sup>113</sup>.

<sup>113</sup> N. BONFATTI, *Dalle Mutue di soccorso all'Ente Mutualità*, in *Rivista del lavoro*, nn. 7-8 (1943).



*Collana di Storia del diritto medievale, moderno e contemporaneo*  
diretta da Francesco Mastroberti e Giacomo Pace Gravina

1. F. MASTROBERTI, S. VINCI (a cura di), *Le supreme Corti di giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, 2015
2. S. VINCI, *Il dibattito sul giudice unico in Italia tra ottocento e novecento. Processo civile processo penale e ordinamento giudiziario*, 2016
3. F. MASTROBERTI (a cura di), *Il Regno di Napoli nell'Europa napoleonica. Saggi e ricerche*, 2016
4. G. BELLOISI, *La difesa delle «antiche memorie». Dalle norme preunitarie di tutela del patrimonio artistico alle leggi dello Stato fascista*, 2017
5. F. DE ROSA, *Le riforme illuminate per la “nazione armata” napoletana*, 2018
6. F. MASTROBERTI, I. INGRAVALLO (a cura di), *Governo e diritti dello spazio marino adriatico-ionico: storia e prospettive di una frontiera dell'occidente*, 2018
7. S. VINCI, *La giustizia penale nelle sentenze della Cassazione napoletana (1809-1861)*, 2019
8. S. TORRE, *Il Melodramma in Tribunale. Un'altra storia della Cavalleria Rusticana*, 2019
9. G.P. TRIFONE, *La Scienza dell'amministrazione di Federico Persico. Scritti scelti*, 2020
10. M. MESSINETTI, *Diritto e schiavitù. Il paradigma dell'uomo merce nel secolo XVIII tra Regno di Napoli e colonie spagnole*, 2020
11. F. DE ROSA, *Gaspere Capone. Storia, politica e diritto in un giurista della transizione*, 2020
12. M. PEPE, *Iacopo da Teramo e il trattato De Monarchia Mundi. Una costruzione teocratica negli anni dello scisma*, 2020
13. F. MASTROBERTI, G. MASIELLO (a cura di), *Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, 2020
14. D. IULIANO, *Una Costituzione per l'Italia. Mimesi e alterità nel progetto di Giuseppe Abbamonte (1797)*, 2021
15. A. CAPPUCCIO, *La codificazione immaginaria. I. I progetti di riforma del processo penale e dell'ordinamento giudiziario in Sicilia (1820-1824)*, 2021
16. F. MASTROBERTI, D. NOVARESE, G. PACE GRAVINA (a cura di), 1821. *L'anno del destino. Le libertà negate, l'esplosione dell'indipendentismo e la fine dell'eurocentrismo*, 2022
17. F. MASTROBERTI, M. PIGNATA (a cura di), *MaLeFemmine? Itinerari storico-giuridici di una parità 'incompiuta'*, 2023
18. D. IULIANO, *Paralleli, Giurisprudenze, Fori. Scritti storici di Giovanni Manna*, 2023
19. M. NATALE, *Nei flussi della modernità. Toga, Chiesa e Sovranità nel progetto di Michel de L'Hospital, Cancelliere di Francia*, 2023

20. M.C. FIOCCA, *Non veni solvere legem, sed implere. Il Ius Regium tra processi legislativi e raccolte normative nella Napoli del Settecento*, 2023
21. F. MASTROBERTI, F. DE ROSA (a cura di), *Giustizia e potere tra antico e nuovo regime. Studi in memoria di Armando De Martino*, 2024
22. F. MASTROBERTI, M. PIGNATA (a cura di), *Il brigantaggio e la sua repressione nella storia d'Italia. A 160 anni dalla Legge Pica*, 2025
23. ANTONIO FOLLIERI DE' TORRENTEROS, *Quattrocento anni di vita operaia napoletana. Saggio storico delle corporazioni d'arti e mestieri della città di Napoli*, 2025.



Nel Mezzogiorno le antiche corporazioni di arti e mestieri non ebbero un significativo rilievo politico perché, fin dalla fondazione del *Regnum*, furono sottoposte al controllo di funzionari e tribunali. Nonostante l'importanza che ebbero sul piano sociale ed economico, esse risultano poco studiate dalla storiografia giuridica che fa risalire la storia del diritto del lavoro agli inizi dell'età contemporanea. Il progetto PRIN PNRR 2022, *Le regole della produzione e del lavoro nel Mezzogiorno dal XVII al XIX secolo*, le cui ricerche sono confluite in questo volume, ha ripreso lo studio da una prospettiva storico-giuridica, concentrandosi in particolare sugli statuti delle corporazioni di arti e mestieri, trecento dei quali individuati, digitalizzati e pubblicati nel sito [www.arslaborandi.it](http://www.arslaborandi.it).

euro 28,00

ISBN 979-12-235-0576-2

